Avv. GASTONE CAVALIERI e Avv. GIOVANNI PERSICO

IL TELEFONO

NELLE LEGGI, NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA

CON PREFAZIONE DELL'AVV. T C. GIANNINI

Professore ordinario dell'Istituto Superiore Postale e Telegrafico

ROMA
TIPO-LITOGRAFIA G. SCOTTI E C.
1908

PREFAZIONE.

PREFAZIONE

Chi scrive appartiene al novero di coloro che non credono nè alla efficacia delle prefazioni nè a quella delle presentazioni al pubblico, anche se firmate da un nome ben più autorevole che non quello di un modestissimo cultore di una particolare dottrina.

Questa volta, tuttavia, ho accolto di buon grado l'invito degli egregi autori del presente Manuale perchè esso mi offriva il destro di esprimere il mio vivo compiacimento per un lodevole risveglio, che si nota ora in Italia, nello studio delle discipline giuridiche che governano la posta, il telegrafo ed il telefono e che furono oggetto in altri paesi, specialmente in Germania, di dotta e minuziosa elaborazione.

Senza questo lavoro preparatorio di analisi, ove cioè si trascuri di passare al crogiuolo della scienza giuridica ad una ad una le varie regole scaturite dalla pratica, dall'interesse fiscale e da contingenze momentanee, non è possibile assurgere ad una disciplina armonica e completa della materia.

Io non posso qui indugiarmi a dimostrare se e quanto le denominazioni *diritto postale, diritto telegrafico, diritto telefonico*, già accolte all'estero, siено giuridicamente corrette. Sembrami però evidente che le funzioni della posta e degli altri mezzi di trasmissione del pensiero rim-

trino di necessità nella cerchia delle imprese di comunicazione le quali porgono materia ad un ramo di diritto autonomo e indiscutibilmente nuovo (*Verkehrsrecht*), *il diritto delle comunicazioni*, le cui norme fondamentali, comuni a tutte le forme di trasporto, si distaccano dalle vecchie formule, di quanto il piroscafo si distacca dalla tartana, ed il telegrafo dal nuncio dell'età di mezzo.

Non si tratta di un semplice aumento di potenzialità, di una sola differenza quantitativa: si tratta di rapporti nuovi nella loro essenza e struttura. Lo sfruttamento dell'energia elettrica, ad es., esercita un'azione che diremo dissolvente sulla compagine di quei principî che hanno per presupposto la difficoltà di procurarsi o di fornire notizie dentro un certo spazio di tempo. Basta pensare alla trasformazione che l'ultrasecolare diritto marittimo dovrà subire per opera del telegrafo e della radiotelegrafia, particolarmente nei riguardi tra capitano e armatore, non piú, come una volta, separati dall'infido elemento, ma in continuo rapporto fra loro.

Nè poteva il telefono passare inosservato nel campo del diritto. Se come strumento dei negozi giuridici ha sopra la loro costruzione poca influenza, i contratti che ne riguardano l'uso non possono sottrarsi alla peculiarità delle norme proprie dei mezzi di comunicazione.

In questo libro compilato con vera perizia e diligenza, il primo Manuale completo sul telefono nelle leggi, nella dottrina e nella giurisprudenza, che veda la luce in Italia, sono accennate ed illustrate, se non tutte, certo almeno le piú importanti fra le controversie cui dà luogo l'esercizio e la costruzione del telefono.

Se invece di un Manuale pratico questo fosse un libro di critica non sarebbe arduo, per verità, mettere in rilievo quali conseguenze discendano dal difetto di criteri gene-

rali e uniformi nella disciplina giuridica delle materie elettriche e in generale di una adeguata preparazione teorica alle leggi vigenti in proposito.

Mi sia consentito di illustrare questa mia asserzione con un esempio che traggo dall'art. 32 del Testo Unico delle leggi telefoniche del quale trascrivo il tenore:

« *La responsabilità pei danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni telefoniche è limitata alla restituzione delle tasse ed al pagamento delle indennità stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione* ».

L'art. 20 della legge del 1892 da cui questo fu tolto integralmente, formò oggetto dinanzi alla Camera elettiva di una lunga ed erudita discussione (Tornate 9 e 10 decembre 1891), dalla quale trasparivano ad un tempo il colto acume degli oratori e la poca strada che aveva fatto a quel momento il principio della validità delle clausole con cui le imprese di pubblici servizi si esonerano dalla responsabilità o quanto meno la restringono grandemente. Dal dibattito parlamentare e dalle modificazioni apportate al testo del progetto primitivo appare chiaro che si vollero stabiliti questi due capisaldi della materia: 1° non devesi confondere la responsabilità dell'impresa verso il pubblico in generale, con quella verso gli utenti; 2° la regola deve essere unica così per l'esercizio privato come per quello statale. Principî giustissimi e purtroppo non sempre nettamente percepiti od applicati. Se l'impresa statale o privata danneggia con la sua colpa il cittadino; se ad es. un palo, una tabella od un filo telegrafico o telefonico cade e ferisce, uccide od incendia, dobbiamo (e perchè nol dovremmo?) applicare il diritto comune. Per limitare questa responsabilità sarebbe necessaria un'apposita legge giustificata da altissime necessità sociali. La mas-

sima si è fatta strada nella nostra giurisprudenza e giova credere che essa sarà tanto piú rispettata in avvenire in quanto si viene abbandonando la categoria di atti di impero e di gestione che intorbidava la visione del problema. Il secondo è inspirato anch'esso alla maggiore equità, poichè non consente l'odierna dottrina dello Stato che questi si costituisca un privilegio nell'esercizio di un'industria, dalla quale trae vantaggi e lucri, sieno pure preordinati al rimborso delle spese, anzichè ad una vera speculazione. Le limitazioni delle responsabilità diventano lecite quando sono obiettive, valide per tutte mai quelle imprese, o statali o private, che ugualmente versino in determinate condizioni. In altri termini può e deve consentirsi una limitazione di responsabilità quando l'assuntore offra particolare garanzia che farà quanto si può ragionevolmente pretendere per osservare i patti stipulati e per dar seguito all'offerta fatta al pubblico ed accettata da alcuno del pubblico. Siffatta limitazione della responsabilità può accogliersi come una condizione di prestazioni numerose, celeri e a buon mercato, quasichè l'assuntore colla diminuzione del prezzo si assicurasse contro la responsabilità per inadempienza. Questo principio moderno va allargando ogni dì il suo dominio rompendola con le tradizioni del diritto classico – e gli esempi non mancano, solo che volgiamo lo sguardo al commercio marittimo dove l'armatore declina o limita la sua responsabilità per il fatto del capitano; al contratto di trasporto ferroviario per le merci dove alla tariffa speciale corrisponde una grande restrizione del risarcimento e piú ancora a quello di trasporto di persone per cui il piú delle volte nessun risarcimento di danni è dovuto per interruzione o mutamento del viaggio; al contratto di trasporto postale per cui nessun risarci-

mento si può mai pretendere, nemmeno la restituzione della tassa di porto, quando si tratta di lettere semplici o di ritardo per le lettere raccomandate, o il risarcimento consiste in una indennità predeterminata e fissa come nello smarrimento di corrispondenza raccomandata e via dicendo.

Altro esempio ancora ci è dato dal contratto di trasmissione telegrafica per cui è esclusa ormai ogni responsabilità per la mancata o tardata prestazione salvo la restituzione, e, nemmeno in tutti i casi, della tassa pagata. Contro questo canone penetrato, possiamo dire, in tutte le nazioni civili ed acclamato nei vari Congressi e nelle Conferenze internazionali, alzò una voce di poderosa critica quel luminare della nostra scienza giuridica che si chiamò Filippo Serafini, suscitando per tutta Europa una disputa dalla quale scaturì il riconoscimento della liceità delle clausole di irresponsabilità, sorretta da altre considerazioni che danno loro piena efficacia senza bisogno di una legge che le consacri; accolte cioè come patto lecito, concordato od accettato dalle parti.

In materia telegrafica, adunque, il principio consacrato dal Regolamento telegrafico 11 aprile 1875 e quindi ribadito dalla convenzione di Pietroburgo nel testo originario e nelle successive revisioni, estese anche al nostro paese, accolto poi dai nostri Tribunali e da quelli degli altri Stati, è quello della irresponsabilità dello Stato per danni arrecati agli utenti in occasione del servizio sia per mancata o tardata trasmissione, sia per gli errori di questa.

La responsabilità dello Stato ha un limite solo nella trasgressione del segreto telegrafico, perchè lo Stato assumendo la garanzia del segreto risponde dei danni che si provino derivati dalla sua violazione. Negli altri

casi lo Stato è irresponsabile in modo assoluto così verso gli utenti come verso i terzi estranei, eventualmente pregiudicati da un ritardo, da una omissione, da un errore telegrafico, ed è irresponsabile anche se il fatto dannoso dipese da colpa o da dolo del suo agente, salvo il ricorso, se ed in quanto l'azione possa riceversi, verso il funzionario che si comportò dolosamente.

La legge telefonica, passata attraverso ad un dibattito nel quale campeggiava l'idea che lo Stato dovesse essere responsabile almeno in qualche misura, ha introdotto una formola diversa, senza che ne appaia un giusto e adeguato motivo, trascinando in questo cammino a ritroso anche il contratto di trasmissione telegrafica, poichè l'art. 32 del Testo Unico del 1903 è dichiarato applicabile anche al servizio telegrafico e mettendosi in antinomia con la convenzione telegrafica di Londra (1903), la quale ha esteso invece al servizio telefonico internazionale la irresponsabilità relativa a quello telegrafico (§ LXVIII O).

La responsabilità per i danni arrecati agli utenti nel caso di forza maggiore o di caso fortuito, o di colpa adunque per i rapporti interni è limitata ad una restituzione di tasse o ad un pagamento di indennità o penali sabilite o da stabilire nei regolamenti e negli atti di concessione e convertite in clausole contrattuali con gli abbonati e gli utenti.

Ma si vuole tolto ogni limite e ripristinato il diritto comune quando si tratta di dolo: per danni arrecati con dolo nell'esercizio delle comunicazioni telefoniche la responsabilità deve essere proporzionata al danno dato.

Così posta la nuova regola, tre deduzioni possono farsene:

1° che lo Stato è responsabile per l'opera dolosa del

proprio agente, donde una possibilità di controversie ed un aumento di spese che per gli eventuali indennizzi gravano in definitiva sugli utenti e non agevolano certo le invocate riduzioni di tariffa;

2° che la espressione *dolo* implica, come tutti sanno, anche la colpa lata che al dolo si equipara – donde ampliamento maggiore della responsabilità dello Stato e possibilità non remota che gli agenti, per sottrarsi ad una azione di rivalsa dello Stato verso di loro, si prefiggano un eccesso di cautele nell'esercizio delle loro funzioni – che si traduce poi in una lentezza d'azione mal compatibile con lo spirito di sollecitudine che dovrebbe animare questi servizi di comunicazione;

3° che la formula: « nell'esercizio delle comunicazioni » se vale a distinguere la manutenzione e la costruzione della linea telegrafica o telefonica, dall'esercizio della linea stessa, è troppo vaga per impedire che i terzi non utenti danneggiati dal ritardo di una comunicazione telefonica o telegrafica possano invocarla a loro vantaggio in quanto essa ha un contenuto positivo; essa ammette in sostanza una responsabilità che tutto consigliava ad escludere in modo perentorio ed indiscutibile, dal momento in cui una occasione propizia per farlo si era presentata.

Chi ha seguito le lunghe vicende giudiziali delle pretese avanzate, contro le ferrovie e contro gli uffici postali, dai giuocatori di lotto, le cui vittorie erano state frustrate dal ritardo nella spedizione dei registri del giuoco. si renderà conto dell'importanza di tenere in confini angusti e precisi la responsabilità di una impresa che organizza un grande servizio a vantaggio della generalità dei cittadini.

Non può fare meraviglia che la giurisprudenza si ri-

senta di questo ondeggiamento di princip', gli uni penetrati a poco a poco per forza di cose e di sforzi della dottrina – gli altri introdotti improvvisamente da una legge. Ricordo una recente sentenza della Corte Suprema di Napoli (1906 M. P. T. c. Punzo), la quale, dopo avere escluso la responsabilità dello Stato per il fatto doloso di un impiegato in omaggio al regolamento telegrafico ed alla notissima clausola trascritta nei moduli telegrafici, trovandosi di fronte al citato art. 32 della legge telefonica che distrugge il ragionamento anteriore, deve poi rilevare che il dolo dell'agente non fu provato. Nella Relazione Ministeriale al Testo unico del 1903 la questione fu avvertita e si cercò di ripararvi con la soppressione di un articolo del regolamento, ma il rimedio riuscì inadeguato, come fu lealmente riconosciuto dallo stesso proponente. Non resta perciò che attendere una nuova revisione del testo, la quale consenta di ben regolare la materia in ogni sua parte.

E qui faccio punto perchè non altro mi era prefisso di trarre dall'esempio, se non la dimostrazione che il mio assunto della necessità di porre sopra una ponderata base giuridica queste leggi è frutto dello studio loro, non asserzione avventata di facile censore.

TORQUATO CARLO GIANNINI.

Roma, 10 Giugno 1908.

IL TELEFONO

NELLE LEGGI, NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA.

PARTE PRIMA

IL TELEFONO NELLA LEGISLAZIONE.

CAPO I.

CENNI STORICI.

SOMMARIO: 1. I primi tentativi. – 2. Invenzione e diffusione del telefono.

1. — Pochi, brevissimi cenni, sulla scoperta del telefono, le origini del quale possono trovarsi facilmente illustrate nei manuali tecnici (1) con particolari maggiori di quelli che non convengano ad un libro come questo, dedicato alla materia legale telefonica (2).

I primi studi sulla traduzione in vibrazioni acustiche delle variazioni elettriche di un circuito avvolgente un piccolo bastone di ferro, furono fatti nel 1837 dal prof. Page di Salem (Massachusset) con successo.

Farrar ed altri tentarono nel 1850 di riprodurre suoni musicali provocando vibrazioni nell'armatura di un'elettrocalamita (3).

Nel 1854 il francese Carlo Bourseul previde chiaramente il fenomeno della trasmissione telefonica, quasi come avviene oggi, scrivendo quanto il Motta (4) riporta, sulla fede del

(1) « Il telefono non é nato perfetto fino dal primo giorno. Manifestatosi come una nuova scoperta nel campo dell'elettricità apparve in pubblico dapprincipio come una curiosità; si adottò quà e colà come esperimento per agevolare le comunicazioni fra individui lontani; a poco per volta si dimostrò efficace trasmettitore della parola parlata, e, da ultimo, si manifestò vero strumento di pubblico servizio.

« Però si intuisce da tutti che nuovi e più sicuri processi miglioreranno fisicamente il servizio telefonico; ma, intanto, non é men vero che, allo stato in cui si trova al presente questa scoperta, essa é già discesa dal campo puramente scientifico per entrare nella pratica quotidiana; ed il telefono, giovando mirabilmente alla società civile, anche in aspettazione degli ulteriori suoi progressi, non ha tralasciato per questo di assumere i caratteri del servizio pubblico e di rispondere a nuovi bisogni creati dal vivere sociale moderno ». Con queste parole il relatore del progetto Franca, on. Roux, presentava il telefono alla Camera dei Deputati nella seduta del [illegible] aprile 1891 (*Atti Parlamentari*: Camera: Leg. XVII: I Sess. 1890-91. Documenti, Disegni di Legge e Relazioni, n. 12 *Urgenza*, pag. 2).

(2) Vedi D. V. Piccoli, *Il Telefono* Hoepli Milano; Ing. G. Motta, Hoepli Milano 1904, *Il Telefono*, etc.

(3) *Journal Telegraphique*, maggio 1878.

(4) Op. cit., pag. 5.

Kempter Miller (5) e del Civita (6), e cioè: « Supponete un uomo che parli davanti ad un disco mobile sufficientemente flessibile perchè nessuna vibrazione sonora vada perduta: supponete che questo disco *chiuda* ed *apra* il circuito di una pila per effetto delle vibrazioni: si potrà avere, a distanza, un altro disco il quale ripeta simultaneamente le stesse vibrazioni ».

Nel 1855 Leone Scott inventava il *fono-autografo*, ottenendo la scrittura grafica delle vibrazioni sonore (7).

Altre ricerche ed invenzioni fece nel 1852 Filippo Reiss di Friedrichsdorf, il quale costruì un apparecchio, che denominò *telefono musicale*, e che non costituiva se non un'applicazione dei dettami del Bourseul e delle invenzioni del Page.

2. — L'attuazione pratica del principio scientifico sul quale il telefono è basato, nonostante che gli scienziati stranieri ci abbiano conteso questo merito, appare ormai indubbiamente dovuta ad un italiano, sia questi Innocenzo Manzetti, che, dal 1864, in Val d'Aosta, si rendeva noto per i suoi esperimenti di trasmissione a distanza della parola, eseguiti anche sulle sponde del Balteo (8), sia invece piuttosto Antonio Meucci, uno studioso di fisica, morto povero e quasi ignorato, il quale tuttavia, sino dal 1849, aveva adoperata una membrana per raccogliere i suoni ed inventato un istrumento atto a ripetere, per mezzo delle vibrazioni delle onde sonore, le parole a distanza.

Sembra che i modelli del Meucci sieno stati comunicati ad estranei da impiegati infedeli del *Patent Office* di Washington, al quale egli li aveva presentati per ottenere il brevetto americano nel 1871, e che, a tale delittuosa indiscrezione, sia dovuto se qualche cosa del nuovo sistema venne a sentore di un grande scienziato, Alessandro Graham Bell, professore scozzese insegnante a Boston.

Questi ne approfittò per chiedere, a sua volta, il brevetto per un apparecchio da lui ideato ed avente il simultaneo ufficio di trasmettitore e di ricevitore, mentre, quasi contemporaneamente, anche Elisha Gray di Barnesville (Ohio), altro scienziato, presentava una domanda di patente per un'invenzione analoga.

---

(5) *American Telephone practice.*

(6) **Civita**, *Il Telefono.*

(7) **Longo e Brunelli**, *Trattato di Telefonia*, Scotti 1906, pag. 4.

(8) Vedi **Tancredi Tibaldi**, *Appunti e Spigolature*, opuscolo nel quale é narrata la vita del Manzetti.

In Italia un diverso sistema fu presentato alla Accademia delle scienze di Bologna dall'illustre Prof. Augusto Righi il 14 marzo 1878, nè qui è possibile enumerare più a lungo le svariate vicende del telefono, che, in questi ultimi tempi, subì numerosi perfezionamenti e trasformazioni per opera specialmente del Berliner, dell'Edison, dell'Hughues e di moltissimi altri, tutti introduttori di nuovi sistemi basati sulla diversa resistenza elettrica a seconda della pressione con cui è effettuato il contatto di due corpi (metalli, carboni, ecc.; contatti prementi, rigidi, sciolti, ecc.).

Specie dal 1878 in poi lo sviluppo del telefono fu rapidissimo, e le statistiche di tutta Europa segnano con cifre eloquenti la diffusione sempre crescente di questo nuovo e meraviglioso strumento di civiltà.(9).

Dall'impianto iniziale di brevi linee urbane si passò presto ai molteplici collegamenti fra comune e comune (10), fra provincia e provincia, fra nazione e nazione; dallo scambio di telefonogrammi a distanza, si è giunti alle mirabili applicazioni del telefono al telegrafo, e del telegrafo al telefono (trasmissioni simultanee), dovute anche in parte all'ingegno italiano (Perego, Bruné e Turchi, che si inspirarono ad altri principi del Van Rysselberge).

Ed oggi, già si parla di comunicazioni possibili transoceaniche, e già si vaglia, con paziente studio, se sia realizzabile quello, che, al momento, sembra il *non plus ultra* delle perfezioni telefoniche: la telefonia senza fili.

---

(9) Veggansi i dati esposti a pag. 131.

(10) In Italia la prima apparizione del telefono interurbano ebbe luogo il 28 febbraio 1878 con un esperimento tra l'ufficio telegrafico di Tivoli ed il palazzo del Quirinale in Roma, presenti le LL. MM.: la linea, di filo di ferro, era lunga 29 km., e vi furono applicati due ricevitori sistema Bell-Meucci.

Essa funzionò soddisfacentemente: altri esperimenti del genere e con discreti risultati furono fatti nell'anno in varie località.

CAPO II.

Legislazione straniera (1).

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Austria. – 3. Baviera. – 4. Belgio. – 5. Bosnia-Erzegovina. – 6. Bulgaria. – 7. Danimarca. – 8. Francia. – 9. Germania. – 10. Grecia. – 11. Inghilterra. – 12. Lussemburgo. – 13. Norvegia. – 14. Olanda. 15. Portogallo. – 16. Romania. – 17. Russia. – 18. Serbia. 19. Spagna. – 20. Svezia. – 21. Svizzera. – 22. Turchia. – 23. Ungheria.

1. — Affinchè i lettori abbiano un'idea di quanto si sia legiferato, in materia telefonica, negli Stati d'Europa, crediamo opportuno premettere alla particolare trattazione della legislazione italiana, un breve cenno su quella degli altri paesi attinto a varie ottime fonti: sia direttamente, a mezzo della lettura delle rispettive leggi e delle notizie avute dai Consolati, sia dalle notizie ufficiali fornite dalle stesse amministrazioni al Ministero Italiano delle Poste e dei Telegrafi (*Rivista di legislazione comparata*), sia dal *Journal Télégraphique* e dalla *Statistique Générale de la Téléphonie dressée d'après des documents officiels par le Bureau International des Administrations Telegraphiques*, *anneé* 1905 (*Berne* 1905), sia, infine, dall'Appendice pubblicata in fondo al volume: « *Trattato di Telefonia* » dei Sigg. Longo e Brunelli, giá citato.

2. — Austria. – Le prime disposizioni austriache in materia telefonica si ebbero nel 1880. Per esse lo Stato dette in concessione a privati la rete urbana di Vienna, e, dopo, di altre città.

Il 7 ottobre 1887 il Parlamento approvò una legge per la quale si autorizzava il Governo alle costruzioni e all'esercizio in proprio di reti urbane facoltizzandolo anche al collega-

---

(1) Anche nella piccola, ma gloriosa Repubblica di San Marino esiste un servizio telefonico interurbano, per quanto non vi siano ancora speciali leggi a regolarlo.

Furono anzi gli avv. Giannini e Cavalieri, nel 1904, rispettivamente commissario e pro-commissario della legge, ad ottenere dall'ing. Turchi e dal prof. Bruné l'applicazione del loro sistema di telefonia e telegrafia simuitanea al telegrafo già esistente trà San Marino e Rimini. La tariffa, di 15 e 30 cent. per l'interno (Borgo e Serravalle), é di 50 cent. con Rimini, per ogni 3 minuti.

mento delle maggiori reti e ad iniziare così una rete nazionale interurbana. Nel 1893 lo Stato procedeva poi al riscatto di dieci reti per un costo di oltre tre milioni di lire, e, nel 1895, per dieci milioni, si immetteva in possesso della rete urbana di Vienna, assumendo in tal modo l'esercizio diretto della maggior parte dei telefoni urbani ed interurbani. Con ordinanza del 28 aprile del 1905 il Ministero del Commercio ha emanato, in conformità della risoluzione sovrana del 19 aprile 1905, le nuove disposizioni per il conferimento, il prolungamento ed il mutamento di concessioni per impianti privati telefonici. La costruzione e l'esercizio di un impianto telefonico sono subordinati ad una concessione dello Stato, il conferimento della quale va chiesto con istanza corredata di un piano di percorrenza e di uno schema di distribuzione dei circuiti. Gli impianti telefonici, che sono costruiti nell'interno di edifici o dentro fondi chiusi, e che non vengono collegati ad altre linee elettriche, non richiedono una concessione. Il conferimento delle concessioni per la costruzione e l'esercizio di un impianto privato telefonico spetta al Ministero del Commercio: la concessione viene generalmente accordata per un periodo di cinque anni, riservandosi sempre il Ministero il diritto di determinare, caso per caso, le disposizioni generali su di essa. Per il prolungamento della concessione, nonchè per l'autorizzazione di ampliare o di trasformare un impianto già concesso, è necessario un atto supplettivo di concessione emanato dal Ministero del Commercio.

Il concessionario di un impianto telefonico deve pagare all'Amministrazione dello Stato una tassa annua, che viene fissata dal Ministero del Commercio, ma dalla quale può andare esente quando l'impianto sia destinato a scopo di utilità pubblica.

Quando il concessionario, malgrado ripetuti avvisi, non ottemperi agli ordini delle autorità competenti, o contravvenga alle disposizioni suddette, ovvero nel caso di pubblico interesse, il Ministero può revocare la concessione. In tal caso il concessionario è obbligato a rinnovare l'impianto a proprie spese entro il termine fissato dall'Amministrazione: non ottemperando all'ordine nel termine prescritto, si rinnova ugualmente l'impianto facendone poi gravare la spesa sul concessionario stesso. Il medesimo provvedimento viene adottato in caso d'impianti telefonici eseguiti senza regolare concessione.

Nel 1905 l'Austria possedeva 467 uffici centrali, compresi

quelli per collegamenti particolari, con un numero di abbonati ascendente a 53.051. – Le linee interurbane avevano la lunghezza di chilometri 7.035 con uno sviluppo di filo di km. 25.549: l'Austria era collegata con l'Ungheria, la Germania e la Svizzera.

Quanto alle tariffe per le reti urbane, l'abbonato è obbligato ad un anticipo di 100 lire per contributo alle spese di costruzione e di manutenzione ove la linea sia lunga non più di 500 metri, di 20 lire annue in più ogni altri 100: la tassa di abbonamento è a quota fissa, che va a seconda del numero dei collegati alle reti e delle categorie fissate dalle ordinanze ministeriali 22 dicembre 1906 e 1° gennaio 1908, da un *minimum* di L. 115 annue pel raggio di 1 km. in una rete di non oltre 200 abbonati per un telefono casalingo, ad un *maximum* di L. 400 pel raggio di 6 km. in reti con più di 20,000 abbonati per un telefono di case di commercio. Tra un abbonato ed una cabina pubblica, e reciprocamente, le conversazioni si pagano a tempo: L. 0.25 ogni 3 minuti di conversazione. Per le conversazioni interurbane di 3 minuti la tassa varia in proporzione della lunghezza della linea: fino a 50 km. L. 0.60, dai 51 ai 100 L. 1, dai 101 ai 150 L. 1.60, oltre i 150 L. 2. Per le conversazioni da svolgersi su linee formate allacciando vari circuiti diretti, la tassa totale si ha sommando la tassa riguardante i vari tratti senza sorpassare però la somma di L. 3.00, tranne il caso di conversazioni urgenti, nel quale tutte le tasse si intendono triplicate. L'unità delle conversazioni internazionali, le cui tariffe sono sempre in ogni Stato fissate da accordi reciproci fra i vari Governi, è, per l'Austria, di 3 minuti. Dall'Austria per la Germania, Baviera inclusa, le tasse sono di L. 0.60 entro un percorso di 25 km., di L. 1.20 sino a 50 km., di L. 2.40 fino a 250 km.: per distanze maggiori le tasse sono diverse a seconda della linea: si paga il triplo per le conversazioni urgenti. Dall'Austria per la Svizzera la corrispondenza non è possibile se non entro una certa zona di frontiera: entro i 10 km. dal confine la tassa è di L. 0.60: può giungere poi, gradatamente, sino a L. 1.25. Dall'Austria per l'Ungheria la tassa è di L. 2. e di L. 4 rispettivamente se si tratti di uffici della Bassa o della Alta Austria: quanto agli uffici di frontiera, la tassa varia in ragione delle distanze da L. 0.20 (*minimum*) fino a L. 1.20 (*maximum*).

3. — BAVIERA. – In questo Stato il servizio è totalmente governativo. Il numero delle reti e linee è compreso,

nelle statistiche di Berna, in quello indicato per la Germania. Il sistema di tasse per le reti urbane non è dissimile da quello Germanico (v. paragrafo relativo), si tratta cioè di un sistema duplice, a quota fissa. o a conversazioni tassate, e le proporzioni sono anche, a un dipresso, mantenute nella medesima misura. Per le conversazioni interurbane si distinguono vari generi di reti, vale a dire le *vicinali*, le *distrettuali*, e quelle a *grande distanza*. Le prime così si chiamano quando un agglomeramento di popolazione può essere considerato come un aggregato di una località più grande: in tal caso gli abbonati a quota fissa corrispondono senza supplemento di tassa sulle linee che collegano le varie reti, gli abbonati a conversazioni tassate pagano un supplemento di L. 0.12 per conversazione. Le reti si dicono *distrettuali* quando le reti urbane di varie località sono raggruppate in sistema telefonico di distretto: l'abbonato può corrispondere entro i limiti del distretto pagando un supplemento di L. 62.50 con diritto fino a mille conversazioni annue. Le reti *a grande distanza* sono quelle che comprendono reti urbane collegate oltre il distretto, e le tasse variano a seconda della lunghezza della linea mantenendo le stesse proporzioni di quelle germaniche, delle quali qui appresso parleremo, sia per gli abbonamenti ad ora fissa, sia per le conversazioni di urgenza.

4. — Belgio. - La legge sui telefoni dell' 11 giugno 1883 concede facoltà al Governo di accordare ai privati l'impianto e l'esercizio di reti urbane telefoniche, ma riserva allo Stato il servizio interurbano. La concessione è accordata per la durata di 25 anni al massimo: il concessionario ha l'obbligo di aprire al pubblico posti telefonici nella misura di uno per ogni centocinquanta abbonati. La tassa annuale che il concessionario può percepire a titolo di abbonamento è fissata dal Governo nell'atto di concessione, ma non può oltrepassare le L. 250. Gli abbonamenti chiesti per il servizio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, godono di una riduzione del 35% sulle tariffe in vigore. Il concessionario deve corrispondere ogni anno al Dipartimento dei lavori pubblici, come indennità di sorveglianza, un diritto di cinque lire per ogni abbonamento e di cinquanta lire per ogni ufficio aperto al pubblico. Il concessionario deve, inoltre, sottoporre all'approvazione dello stesso Dipartimento, il regolamento sul servizio delle proprie reti. Alla scadenza delle concessioni il Governo diventa proprietario

delle reti, senza nulla pagare al concessionario: però il Governo è sempre libero di revocare le concessioni dopo il decimo anno di esercizio. Il riscatto comprende la cessione della rete, del materiale e degli impianti: come prezzo di riscatto il concessionario riceve, fino alla scadenza della concessione, una indennità annuale corrispondente alla metà del prodotto netto dell'esercizio, accresciuto del 15 % a titolo di premio. Quando, invece, per ragioni di ordine pubblico, il Governo ritenga necessario di sospendere in parte o in tutto il servizio telefonico, il concessionario è obbligato ad ottemperarvi senza alcun diritto ad indennità. Nel 1892 il Governo cominciò a riscattare le reti urbane e a costruirne per proprio conto: dal 1895 tutto il servizio telefonico è dello Stato, che, per le linee interurbane, si è servito, in gran parte, negli allacciamenti degli stessi fili telegrafici, facendo uso del sistema Van Rysselberge (telefonia e telegrafia simultanea).

Nel 1905 il numero delle stazioni centrali era di 162, e quello dei posti pubblici di 139, il numero degli abbonati di 27.023. I circuiti interurbani ed internazionali erano, complessivamente, 155, con lo sviluppo di 21.356 chilometri di filo, di cui 16.313 km. serventi sia alla telefonia a grandi distanze interne sia a quella internazionale (e tra questi 6.550 km. di fili telegrafici utilizzati col sistema Van Rysselberge), e 4.543 km. esclusivamente riservati alla telefonia internazionale (Germania, Francia, Inghilterra, Olanda, Lussemburgo). Nel 1906 il numero delle reti di Stato era di 182 e lo sviluppo dei fili dello Stato di km. 154.476.

Il sistema di tariffa per il servizio urbano è quello a tassa fissa, inclusa ogni spesa di contributo per impianto, manutenzione, ecc.: si va dalle 125 lire annue alle 250, a seconda dell'importanza del gruppo cui la rete appartiene: l'abbonato può, a suo piacere e senza limite di conversazioni, parlare con tutti gli abbonati delle reti del medesimo suo gruppo. Tra i posti pubblici dello stesso gruppo le conversazioni per i non abbonati sono sottoposte a tassa di L. 0.25 ciascuna. Per le conversazioni interurbane l'unità di conversazione è fissata in cinque minuti, qualunque sia la lunghezza della linea, e la tassa è di L. 1; fra i 5 e i 10 minuti la tassa si eleva a L. 1.50; oltre i 10 minuti giunge a L. 2. Possono farsi abbonamenti mensili per non meno di due conversazioni giornaliere da attivarsi tra due gruppi indicati in precedenza, e cioè all'atto della sottoscrizione di abbonamento. Gli avvisi per prefissare una conversazione costano venticinque cente-

simi nell'interno di un medesimo gruppo, trentacinque all'infuori del gruppo. Non sono permesse conversazioni di urgenza.

Pel servizio internazionale, il Belgio è diviso, con la Francia, in due zone, mentre, a sua volta, la Francia lo è in tre: per la prima zona Belga e le tre francesi la tassa varia da L. 1.50 a L. 2.50 e L. 4.75, e da L. 2, a L. 3 e a L. 5.25 per la seconda zona belga. Dette tasse subiscono una riduzione del 40 % nelle ore di notte. Con la Germania il Belgio è pure diviso in due zone e la Germania in tre: le tasse variano da L. 1.25 a L. 2 e L. 3; da L. 2 a L. 2.50 e L. 3.50, a seconda si tratti della prima o seconda zona belga. Con l'Olanda la tassa varia, a seconda delle distanze, da L. 1.25 (fino a 40 km. dal confine) a L. 3 (oltre i 40 km.). Col Lussemburgo il Belgio è diviso in tre zone, con tasse varianti da L. 1.25 a L. 2 e L. 2.50. Con l'Inghilterra la tassa è, per ogni conversazione, di L. 10.

Si gode, mercè un abbonamento mensile, che garantisca almeno due conversazioni fisse quotidiane, il 50 % di ribasso, ma, per tale abbonamento, occorre approfittare delle ore di notte: per l'Olanda, invece, tolte le ore di Borsa, sono permessi abbonamenti anche diurni.

5. – Bosnia–Erzegovina. – Allo Stato è devoluto, totalmente, l'esercizio telefonico. Il sistema di tasse per il servizio urbano è a quota fissa di cento lire annue; ma varia, a seconda delle distanze dalle stazioni centrali, da L. 120 per 500 metri a L. 144 per 600, e così di ventiquattro in ventiquattro lire per ogni cento metri in più, il contributo per spese di costruzione e manutenzione della linea. Gli alberghi, trattorie, associazioni ecc., pagano 200 lire di abbonamento annuo. Il servizio notturno fra abbonati comporta una tassa di abbonamento annuo di altre sei lire, sia per i privati, sia per gli alberghi, ecc.

Nel 1905 la Bosnia-Erzegovina possedeva otto reti urbane con 277 abbonati, e due linee interurbane con 6 km. di sviluppo di filo.

6. – Bulgaria. – Un regolamento del 18 settembre 1900 disciplina le norme per il servizio telefonico. Le disposizioni organiche ultime portano la data del 16 gennaio 1906. Le linee private possono essere impiantate solo da chi le costruisca per uso suo esclusivo. E' vietata la costruzione di linee private ove siano linee pubbliche. Nel caso vi sia preesistenza di linee private, impiantandosi linee pubbliche, queste assorbono le private che devono essere collegate alla centrale e

vengono ascritte alla categoria delle pubbliche con tutti gli oneri che ne derivano.

Nel 1905 il numero delle stazioni centrali era di 8 con 870 abbonati e 14 posti pubblici. Vi erano 10 linee urbane di cui una internazionale (cavo collocato nel Danubio, tra Bulgaria e Romania) con uno sviluppo complessivo di fili per km. 1955.

Il sistema di tariffe per il servizio urbano è di L. 100 annue: il primo anno però si paga una sopratassa di 50 lire: fuori città vi è, inoltre, un supplemento di L. 10 per ogni 100 metri di linea da impiantarsi al di là delle mura. L'unità di conversazione per le comunicazioni interurbane è fissata in cinque minuti, e, nei primi 20 km., comporta una tassa di L. 0.50: oltre i 20 km. la tassa é raddoppiata. Dalle nove di sera alle sette del mattino vi è il 40% di ribasso: un avviso telefonico costa cinquanta centesimi: le conversazioni di urgenza pagano tassa tripla.

Tali condizioni (L. 1, e tassa tripla per l'urgenza) sono adottate anche per il servizio internazionale con la Romania.

7. – Danimarca. – La legge regolatrice in materia telefonica è quella dell'11 maggio 1897. Per essa lo Stato può dare concessioni telefoniche a privati per la durata di 20 anni, sia per impianti, sia per esercizio. Dopo questi 20 anni lo Stato ha facoltà di riscatto al prezzo di stima, valutato al momento dell'esproprio da una commissione di cinque membri, della quale il presidente è scelto dal Re, due membri sono scelti dal Ministro dell'Interno, due dalla Corte Reale d'Appello, se il concessionario è in Copenhagen, se no dal Consiglio Generale.

Lo Stato però ha anche il diritto, volendo, di rinnovare la concessione. Sono eccettuati dal monopolio governativo:

1° I telefoni dei Comuni e degli stabilimenti comunali che sieno usati per esclusivo uso del Comune.

2° I telefoni esclusivamente adoperati in servizio delle ferrovie private.

3° I telefoni impiantati da un proprietario sulla proprietà sua e per suo personale uso.

4° I telefoni impiantati da 10 persone al più nei distretti ove non si trovi alcuna rete telefonica neppure contigua. Tali linee non dovranno però avere una lunghezza maggiore di km. ventidue e mezzo in alcuna direzione.

Gli stabilimenti e le società private esistenti prima della legge del 1897 possono continuare il loro traffico, purchè abbiano ottenuta l'autorizzazione del Governo.

Per questa legge del 1897, la Danimarca, che prima non ave-

va se non monopolî municipali e non accordava se non concessioni a privati, si è messa risolutamente in cammino verso l'esercizio di Stato. Tuttavia, come si è visto, la legge permette e disciplina ancora le concessioni. Queste però non vengono date, ove il concessionario non garantisca, di perfezionare il servizio e di esercitarlo in conformità alle esigenze moderne, non si assoggetti a richiedere se non le tasse imposte dal Governo e mai maggiori, e non paghi un canone annuo, da convenirsi, allo Stato. L'impianto di linee telefoniche private senza autorizzazione ministeriale viene punito con la confisca delle linee e degli apparati: inoltre il proprietàrio può essere colpito con un'ammenda estensibile fino a 400 corone. Lo Stato può revocare le concessioni prima della scadenza, o con un compenso concordato, o, in mancanza di accordo, per espropriazione forzata. Il proprietario di un impianto telefonico privato ha sempre l'obbligo di fornire all'amministrazione dei telegrafi dello Stato, da cui dipendono i telefoni, tutte le notizie che gli saranno richieste riguardo all'esercizio.

Le reti urbane nel 1905 erano affidate quasi tutte a compagnie private, e salivano ad 84. Le stazioni centrali erano 63 del Governo e 622 di privati con rispettivamente 657 e 51.497 abbonati: dei posti pubblici 131 erano gestiti dallo Stato e 1.065 dalle compagnie. Il servizio interurbano, che viene anche per la maggior parte esercitato da privati, nel 1905 aveva raggiunto i 680 circuiti privati e 40 governativi con uno sviluppo rispettivo di 36.285 e 7.814 km. di filo. I circuiti governativi si riferiscono a linee interne comprendenti cavi sottomarini ed a tutte le linee internazionali (Svezia, Norvegia, e Germania). Nel 1906 la lunghezza delle linee dello Stato era di km. 2.550, con uno sviluppo di fili di km. 9.344 (2.200 e 7.814 nel 1905). E ciò escludendo le Isole Feröe.

Le tasse urbane differiscono fra le Società esistenti: in genere prevale l'abbonamento a quota fissa con o senza limitazione del numero di conversazioni, con tariffe varianti da un *minimum* di L. 55 annue a un *maximum* di circa L. 200, oltre, in taluni casi, una sopratassa, quando venga superato un dato limite di conversazioni.

Le tasse interurbane variano da L. 0.35 per 50 km. di distanza ad un *maximum* di L. 2.78 per 400 km. ed oltre, per ogni conversazione di 3 minuti.

Per la corrispondenza internazionale con la Germania, la Danimarca è divisa in tre zone, con la Norvegia in due, e con la Svezia in due: le tasse sono, per la Germania,

di L. 2.50, L. 3.25 e L. 4; per la Norvegia, di L. 2.78, L. 3.47, L. 4.17, L. 4.86; — L. 3.47, L. 4.17, L. 4.86, L. 5.56; per la Svezia, di L. 1.39, L. 2.08, L. 2.78, L. 3.47; — L. 2.08, L. 2.78, L. 3.47 e L. 4.17.

Sono ammesse conversazioni urgenti con tassa tripla: per ogni conversazione internazionale di transito la Danimarca percepisce L. 0.75.

8. – FRANCIA. – Le leggi del 1837 e del 1851 sul servizio telegrafico, riservavano al Governo francese il monopolio del telegrafo: scopertosi il telefono, lo Stato, partendo dallo stesso concetto che aveva inspirato quelle leggi, giudicò riservato a sè stesso anche il monopolio telefonico, e, con provvedimento dell'8 settembre 1879, accordò a tre diverse società per parecchi luoghi tre diverse concessioni per la durata di cinque anni. Queste società si fusero poco dopo in una (Soc. Generale), alla quale lo Stato impose un canone del 10 % sugli introiti lordi a favore del pubblico erario, determinò le tasse annue da far pagare agli abbonati, e fissò l'obbligo di riconoscere nel Governo il diritto di costruzione e manutenzione delle linee di raccordo fra gli abbonati stessi. Tutto ciò dietro congruo compenso da parte della Società e l'onere del riscatto delle stazioni centrali a prezzo di stima allo scadere delle concessioni. Nel 1883 e nel 1884 lo Stato impiantò per suo conto sei reti urbane, pur confermando per altri cinque anni la concessione alla Società Generale, concessione, che, scaduta nel 1889, non fu rinnovata e diede origine ad un lungo litigio sul prezzo del riscatto dopo una immisssione forzata per parte del Governo nel possesso delle reti ex-sociali. I tribunali riconobbero un diritto della Generale al prezzo di lire 11.334.340 pel riscatto di 11 reti, comprese quelle di Parigi, Lione, Marsiglia e Bordeaux. E così il servizio telefonico urbano passò interamente nelle mani dello Stato. La legge del 1890 (20 maggio), che ha una disposizione foggiata sul tipo del nostro articolo 29 T. U., stabilisce che il Governo può costruire reti urbane ed interurbane, quando città, stabilimenti e sindacati che vi abbiano interesse, anticipino le somme necessarie, che vengono poi rimborsate senza interesse con i prodotti lordi dell'esercizio, rimanendo a carico dello Stato le totali spese di manutenzione ed esercizio. Il Governo, che già dal 1885 aveva iniziato la costruzione di linee interurbane proprie, ebbe a darvi grande impulso con l'approvazione di questa legge.

Nel 1905 si avevano 4.644 reti urbane (da 28 nel 1889!) con 137.725 abbonati (da 10.777 nel 1889!) e le linee inte-

rurbane, che, nel 1889, erano 209 con uno sviluppo di filo di km. 22.856, nel 1905 erano 8.417 con 294.234 km. di filo. Alla fine del 1906 le reti urbane erano 5.373 e lo sviluppo totale dei fili urbani ed interurbani dello Stato di km. 604.713.

Il sistema di tariffe per le reti urbane è soltanto quello dell'abbonamento a quota fissa, per Parigi e Lione a 400 e 300 lire annue, e per le città con popolazione superiore ad 80.000 abitanti a L. 200 annue: in quelle con popolazione inferiore vi è, sia il sistema a quota fissa, sia quello a conversazioni tassate, a scelta dell'abbonato. Il primo sistema comporta una spesa di 200 lire annue per le città con più di 25.000 abitanti e di L. 150 per le città meno popolose: il secondo sistema comporta una tassa minima di 100 lire per il primo anno, di 80 per il secondo, di 60 per il terzo, di 40 per il quarto e successivi: inoltre 10 centesimi per conversazione scambiata. Per le conversazioni interurbane l'unità di conversazione è fissata in tre minuti e la tassa è di 40 centesimi fra reti del medesimo dipartimento, qualunque sia la lunghezza della linea: fra reti di dipartimenti diversi è di L. 0.25 ogni 75 km. con un massimo di L. 3 per ogni unità di conversazione, ed un minimo di L. 0.40. Si ha il 60 % di riduzione sulle tasse di abbonamento ad ore fisse per conversazioni interurbane notturne : non sono ammesse conversazioni urgenti. Gli avvisi telefonici costano, a seconda della lunghezza della linea, da 25 a 40 centesimi: fra alcune reti urbane collegate tra loro da linee non eccedenti i 25 km. si sono costituiti dei così detti gruppi telefonici e l'abbonamento include il diritto di corrispondenza con tutti gli abbonati del gruppo senza sopratasse.

Per le conversazioni internazionali la Francia possiede 47 circuiti (1905), essendo collegata col Belgio, con la Germania, l'Italia, l'Inghilterra, la Svizzera ed il Lussemburgo; Per il Belgio, la Francia è divisa in tre zone, ed il Belgio in due. Le tasse variano, a seconda della prima o seconda zona Belga, da L. 1.50 a L. 2.50 e L. 4.75, e da L. 2. a e L. 3. L. 5.25. Per la Germania, sia la Francia che la Germania sono divise in due zone con le tasse reciproche di L. 2. e L. 4. per ciascuna zona e ciascun paese. Ove la conversazione avvenga fra centri vicini al confine, la tassa si riduce a L. 1.50 per ognuno dei due Stati, e, ancora, a L. 0.62, se le due reti congiunte non distino oltre 75 km. Il *maximum*, per le conversazioni urgenti, che implicano una tassa tripla dell'ordinaria, è di L. 15. Con l'Italia, ciascun paese è diviso in tre zone, con tasse di L. 1.50 L. 2 e L. 3 percepite da ciascuna amministrazione. Con l'Inghilterra (pure qui i due paesi sono divisi in due

zone e le tasse si sommano) ciascuno dei due Stati percepisce L. 5,0 L. 7.50. Con la Svizzera la Francia è divisa in tre zone, con le tasse di L. 1.50, L. 3 e L. 4, delle quali L. 0.75 e L. 1 rispettivamente spettano alla Svizzera. Col Lussemburgo, che forma una sola zona, la Francia è divisa in tre zone, con tasse di L. 1.25, L. 2.50 e L. 5, delle quali al Lussemburgo spettano L. 0.625 per la prima, L. 0.75 per la seconda e L. 1 per la terza. Eccetto che per la Svizzera sono ammessi, con riduzione del 50 % sulla tariffa ordinaria, abbonamenti mensili ad ora fissa di notte fra questi Stati per almeno due unità di conversazione giornaliera.

9. – GERMANIA. – La Germania, stranissimo a credersi, fu uno degli Stati più restii ad adottare il telefono. Lo Stato, da principio, non osava fare impianti in proprio, nè, d'altra parte, voleva far concessioni. Tuttavia, nel 1881, il Governo, ad insistenze vivissime del pubblico, si decise a costruire le prime linee con apparecchi di vecchio sistema (Siemens) e non certo atti ad invogliare i possibili utenti. Solo nel 1888 l'Amministrazione si persuase a migliorare gli apparecchi e a sviluppare gli impianti che, man mano, andarono assumendo una notevole importanza. Nel 1899, 1900, e 1902 furono emanate leggi e regolamenti per disciplinare il servizio telefonico, quasi tutto esercitato dallo Stato. Nel 1905 il numero delle reti urbane era di 4.951 con 584.105 abbonati: i posti pubblici erano 28.515 (193 reti nel 1889 con 49.021 abbonati): le linee interurbane erano 11.807 con 47.450 km. di sviluppo di filo (792 nel 1891 con km. 13.684 di filo). Nel 1906 le reti urbane erano 5426: lo sviluppo totale dei fili delloStato (urbani e interurbani) di km. 3.325.443 (non compresi 419 km. di linee e 1.734 km. di fili nei protettorati tedeschi ed in Cina). In queste cifre sono tuttavia compresi i dati, – esponendoli complessivamente la statistica di Berna – delle amministrazioni Bavarese e Würtemberghese, non ostante che, in realtà, le amministrazioni stesse siano divise. La Germania è collegata con 75 circuiti internazionali, all'Austria, al Belgio, alla Danimarca, alla Francia, al Lussemburgo, alla Norvegia, all'Olanda, alla Svezia, alla Svizzera e all'Ungheria (veggansi le tasse relative ai paragrafi riguardanti questi singoli Stati).

Le leggi, le istruzioni e i regolamenti telefonici accennati del 20 dicembre 1899 (in vigore dal 1° aprile 1900), del 31 gennaio 1900, del 26 marzo 1900, del 19 settembre 1901 e del 9 gennaio 1902 determinarono le tariffe, disciplinarono

il servizio di notte, ecc. Per il servizio urbano la Germania ammette entrambi i sistemi di tariffe, a piacere dell'utente. Col sistema a quota fissa, la tassa va da un *minimum* di L.100 per le reti comprendenti fino a 50 abbonati, ad un *maximum* di L. 225 per le reti con più di 20.000 abbonati; ciò quando la linea non ecceda, in lunghezza, i 5 km.; diversamente si richiede una tassa suppletiva. Col sistema a conversazioni tassate, l'abbonato corrisponde una tassa fissa annua, che varia da L. 72.50 a L. 125 secondo l'importanza della rete, e paga poi L. 0.06 circa per ogni conversazione con un minimo obbligatorio di 400 conversazioni annue. Nelle più importanti regioni industriali esistono poi altre reti, dette *regionali*, con un sistema proprio di tariffe, pel quale la quota fissa dà il diritto di corrispondenza su tutte le reti di un determinato territorio. Per il servizio interurbano l'unità di conversazione è di 3 minuti, e la tassa va da L. 0.25, su linee della lunghezza di 25 km., a L. 2.50 per linee di oltre 1000 km. Tali tasse sono dovute anche tra la Germania, la Baviera ed il Würtemberg. Sono ammessi gli abbonamenti ad ora fissa col 50 % di riduzione sulle tasse ordinarie e le conversazioni urgenti a tassa tripla.

10. – Grecia. – La data della prima legge Ellenica in tema di telefoni è del 18 agosto 1892 sulle « Comunicazioni Telefoniche ». Questa legge però è stata abrogata con l'art. 71 della legge N. ν ψ χ ξ 4, sul servizio postale telegrafico e telefonico. Il capitolo 1 A' tratta delle comunicazioni telefoniche, il capitolo 1 B' tratta delle disposizioni penali in materia telefonica: base della legislazione è il monopolio di Stato. Nelle città però dove non esistono comunicazioni telefoniche è permesso ai privati, con decreto reale, di istituire comunicazioni telefoniche per proprio conto. In questo caso, se lo Stato avrà occasione d'impiantare una linea telefonica governativa, il permesso dato ai privati sarà revocato *ipso jure* sei mesi dopo della data di apertura dell'esercizio. Gli utenti, in tale evenienza, (art. 48-50) dovranno assoggettarsi subito al canone governativo. La legge β ψ ξ H' del 30 maggio 1900, posta in vigore con decreto reale del 25 giugno e decorrente dal 1° luglio successivo, provvede, al capo terzo, all'organizzazione del servizio telefonico (Ispezioni telefoniche – Centri telefonici – Stazioni telefoniche – Telefoni).

Nel 1905 la Grecia aveva 4 reti urbane governative con 840 abbonati e tre posti pubblici. Lo sviluppo di filo era di 2.880 km. Esisteva un solo circuito interurbano e nessuno internazionale.

La tariffa per le linee urbane è variabile ma, generalmente, è di L. 150 annue per i privati; del doppio per alberghi, trattorie e luoghi aperti al pubblico.

La tariffa interurbana per la linea Atene–Patrasso (222 km.) è di L. 1 per ogni 5 minuti di conversazione.

11. – Inghilterra. – Nel 1884, con decorrenza dal 1881, la Gran Brettagna diede forma legale alle concessioni della durata di 31 anni, per il servizio urbano e per l'interurbano, dettando un patto di riscatto a prezzo di stima esercitabile sia nel 1890, sia nel 1897 e nel 1904, e fissando un canone da pagarsi dalle società concessionarie ammontante al 10% sugli introiti lordi. Nel 1892 il Parlamento accordò all'amministrazione dei telegrafi 25.000.000 di lire per il riscatto e l'ampliamento delle comunicazioni interurbane. La maggior concessionaria è la National Telephon C., dalla quale lo Stato principiò, nel 1896, a riscattare le linee interurbane, nel 1897 pressochè tutte passate al Governo. L'amministrazione inglese aveva, nel 1905, raggiunto il numero di 1.606 circuiti interurbani e 6 internazionali con lo sviluppo di 19.197 km. di filo: aveva 232 reti urbane governative e 1.096 private con rispettivamente 43.760 e 362.431 abbonati, e 1.029 e 5525 posti pubblici. Nel 1906 lo sviluppo complessivo dei fili dello Stato era di km. 680.399. L'incremento degli abbonati è, nella sola Londra, di 7.200 circa, all'anno. La tassa annua, nel distretto londinese, è di L. 125 annue: al di là del distretto di L. 100, ma, per linee non lunghe oltre 2 miglia inglesi (3.218 metri). Al 31 dicembre 1911 tutte le linee della Telephon National C. passeranno al Governo per prezzo concordato, o deciso da arbitri. La rete inglese è collegata con la Francia e col Belgio (Parigi, Lilla, Bruxelles) e per le rispettive tasse di conversazione si possono vedere i paragrafi relativi a questi due Stati. Per il servizio urbano è lasciata a scelta dell'utente sia la quota fissa che quella a conversazioni tassate. Per Londra, con la quota fissa, la tassa è di L. 425 annue, entro un raggio di 2 miglia inglesi (3.218 metri) dalla centrale telefonica: per le reti municipalizzate la tassa va, da un *minimum* di L. 125 annue, ad un *maximum* di L. 250. Con le conversazioni tassate per gli uffici entro il distretto di Londra, la parte fissa è di L. 125 e la sopratassa per conversazione è di L. 0.10, o L. 0.20, secondo che l'abbonato col quale si chiede la comunicazione abita o no nel distretto. Per gli altri uffici governativi la quota fissa è di L. 100 e la sopratassa sempre di L. 0.10, o L. 0.20, a

seconda che l'abbonato richiedente o richiesto appartenga o no alla medesima rete.

Per le reti municipalizzate la quota fissa va da un *minimum* di L.50 ad un *maximum*, di L. 125, e la sopratassa per conversazione da un *minimum* di L. 0.05 ad un *maximum* di L. 0.20. Per il servizio interurbano l'unità di conversazione è fissata in 3 minuti e la tariffa è di L. 0.30 fino ad una distanza di 20 miglia inglesi (32 km. circa) ed aumenta di L. 0.60 per ogni 40 miglia inglesi (km. 64) in più.

12. – LUSSEMBURGO. – Il servizio telefonico è diventato monopolio governativo con la legge 17 dicembre 1884. Lo Stato si adoperò alacremente per lo sviluppo del telefono, tanto che, nel 1905, si avevano 74 reti urbane (tutte collegate fra loro), 31 poi direttamente collegate con Lussemburgo città, con 2.499 abbonati e 192 posti pubblici: le linee interurbane erano 245 compresi 8 circuiti internazionali con uno sviluppo di 3.423 km. di filo. L'abbonamento annuo, per le reti urbane, è di 80 lire, compreso il diritto, senza pagamento di sopratassa, alla corrispondenza interurbana fra gli abbonati, anche da posti pubblici e dalle cabine annesse agli uffici telefonici, previo, s'intende, riconoscimento di persona. Per conversazioni interurbane fra un abbonato e un non abbonato la tassa è di L. 0.35 per unità di conversazione (3 minuti), e, fra due non abbonati, di L.0.70. Il Lussemburgo è collegato col Belgio, la Francia, la Germania e la Svizzera. Per le relative tasse, vedansi i paragrafi riflettenti questi diversi Stati.

13. – NORVEGIA. – La Compagnia Bell, che è indubbiamente quella che maggiormente s'industriò ad ottenere, specie nei paesi nordici, concessioni telefoniche, fu la Società cui si dovettero i primi impianti in Norvegia: importante sopratutti quello di Cristiania. Ma, per la concorrenza acerrima mossale da una società norvegese, appunto nella Capitale, ne venne un conflitto che, nel 1885, determinò la fusione delle due rivali in una terza società. Ad essa fu dovuto lo sviluppo dato alle varie reti di sua proprietà, e l'esempio valse anche per dare incentivo alle societá concessionarie di altre reti minori. Il Governo diede in concessione altresì le reti interurbane, preoccupandosi unicamente di poter trasmettere sulle linee telefoniche i telegrammi a tassa ordinaria e di venir rimborsato delle diminuzioni verificatesi negli introti telegrafici. La legge del maggio 1885 e le successive,

non solo garantirono al Governo l'esercizio delle linee internazionali, ma gli permisero anche di iniziare per proprio conto impianti urbani ed interurbani. Nel 1905 le reti urbane governative erano 27, e 200 le private con rispettivamente 16.487 e 23.228 abbonati, e 1.096 e 1.415 posti pubblici. Le linee interurbane erano 277, compresi 7 circuiti internazionali, con uno sviluppo complessivo di km 55.909 di fili. La Norvegia è collegata con la Danimarca, la Germania e la Svezia.

Per le conversazioni urbane il sistema di abbonamento più invalso è a quota fissa: per Cristiania però, oltre la quota fissa, quando le conversazioni superino le 6000 annue, vi è una sopratassa. In alcune reti vige il sistema delle conversazioni tassate, nelle reti governative la tassa annua varia da un *maximum* di L. 100 ad un *minimum* di L. 50 nelle reti private la tassa é variabile da L. 12.50, a L. 125 annue, a seconda dell'essere o meno a carico dell'utente le spese d'impianto e di manutenzione della linea. In alcune reti poi vi è un *minimum* fisso e le conversazioni sono tassate. Per le conversazioni interurbane, la cui unità di conversazione è fissata in tre minuti, lo Stato impone una tariffa che varia da L. 0.125 per 10 km. di distanza e va fino a L. 1.87 per distanze oltrepassanti i 550 km. Sono ammesse, con tassa tripla, le conversazioni urgenti. Delle società private, alcune seguono il sistema di tasse varianti da L. 12 a L. 69,05 (pochissime), altre fanno gli abbonamenti anche per servizio interurbano.

Per le conversazioni internazionali con la Germania, la Norvegia è divisa in 4 zone e la Germania in 3, con la rispettiva tassa di L. 4.15, L. 4.90, L. 5.65, L. 6.40 per la prima zona; L. 4.90, L. 5.65, L. 6.40, L. 7.15 per la seconda zona;L. 5.65, L. 6.40, L. 7.15, e L. 7.90 per la terza zona. Con la Danimarca la Norvegia è divisa in 4 zone e la Danimarca in 2. Per la prima zona le tasse sono di L. 2.78, L. 3.47, L. 4.17 e L. 4.86; per la seconda di L. 3.47, L. 4.17, L. 4.86 e L. 5.56. – Con la Svezia i due Paesi sono divisi in parecchie zone, con la tassa di L. 0.70 per la prima zona e l'aumento di altrettanto per ogni zona in più, nonchè di L. 0.35 per alcuni uffici di confine. Le conversazioni di urgenza pagano il triplo: gli abbonamenti mensili non son permessi.

14. – Olanda. – Nel 1896, scadute le concessioni fatte alla Compagnia Bell per le maggiori reti urbane (Amsterdam, Rotterdam, Arlhem, ecc.), cominciarono i Comuni ad esercitare

direttamente l'industria telefonica. Per le linee interurbane la Compagnia Bell stessa s'ebbe l'esercizio sino al 1897: essa aveva anticipato i fondi per le costruzioni che rimanevano di proprietà del Governo verso il corrispettivo del 4 % sulla somma anticipata. Lo Stato percepiva però il 75 % degli introiti lordi. Nel 1897 il Governo riscattò 728 km. di linee, costruendone poi altre in proprio ed in diretto esercizio. L'11 gennaio 1904 fu emanata una legge per regolare la costruzione, l'esercizio e l'uso del telefono mantenendosi il concetto dell'esercizio misto di Stato e Comunale. Il 9 giugno medesimo anno un regio decreto stabilì il modo di regolare le conversazioni interurbane in ordine di precedenza. Un altro decreto del 1° agosto fissò il collegamento delle reti governative con quelle comunali: l'ultimo, infine, in materia di telefoni, del 4 marzo 1905, intese di provvedere a togliere o a prevenire i turbamenti che possono arrecare ai telefoni le condutture e gl'impianti elettrici in genere.

Nel 1905 le reti urbane municipali erano 26, e 37 le private, con, rispettivamente, 1.023 e 18.723 abbonati e 233 e 151 posti pubblici. Le linee interurbane erano 302, compresi 20 circuiti internazionali. Le statistiche di Berna non portano, nel 1905, lo sviluppo di fili in chilometri.

Le tasse pel servizio urbano sono a quota fissa, bassissima; solo in qualche caso raggiungono L. 150 annue, ma, in genere, sono più modeste assai: variano a seconda dell'importanza delle reti. Le tasse pel servizio interurbano sono di L. 0.65 per le conversazioni ordinarie (3 minuti) e di L. 2.12 per le urgenti. Per le tariffe internazionali, l'Olanda è collegata col Belgio, per cui si pagano L. 1.25 per le reti distanti fino a 40 km. dal confine e L. 3 per le altre; e con la Germania, per cui si pagano L. 3 per unità di conversazione.

15. – PORTOGALLO. – La Compagnia *Edison Gower Bell* s'ebbe, nel 1882, la concessione delle reti urbane di Lisbona e di Oporto (2). Nel 1887, detta concessione, che avrebbe avuto

---

(2) Il contratto, in data 13 gennaio 1882, concedeva tali reti per 20 anni, con l'obbligo di dare allo Stato il 7 e 1/8 % sugli introiti netti. Veniva comminata la perdita della concessione, *ipso facto*, salvo il caso di forza maggiore debitamente comprovata, ove entro un anno dal giorno dell'approvazione per parte del Governo delle tasse per i servizi cumulativi del telefono, della posta e del telegrafo, le reti non fossero state impiantate ed in esercizio. Di tali tasse al massimo il 50 % sarebbe spettato alla Compagnia. Venivano poi regolate diverse modalità cui la Compagnia avrebbe dovuto sottostare (presentazione di schemi d'impianto, ecc.). Per i sistemi degli apparecchi da adottare, per la determinazione delle tasse e dei contributi, spese d'impianto e manutenzione, era stabilito si dovesse richiedere il preventivo assenso del Governo. Nessuna riduzione eccetto quella del 50 % allo Stato ed agli enti amministrativi locali era concessa. Era inoltre stabilito l'alto controllo del Governo, con

scadenza del 1912, fu rilevata dalla Compagnia *Anglo-Portuguese Telephone* (3). Un decreto reale del 17 settembre 1904 fissò le condizioni di impianto e d'esercizio delle reti urbane per parte del Governo, che si riservò di stabilire le tariffe per ciascuna rete: per Coimbra e Braga, ad esempio, l'abbonamento annuo è di L. 45 nel raggio di un chilometro dalla centrale con l'aumento di 50 lire per ogni chilometro in più. La statistica di Berna dà, nel 1905, 3 reti urbane governative, ma non dice il numero degli abbonati. Un'unica linea interurbana esisteva, a tale data, pure governativa, e con uno sviluppo di fili di 666 chilometri tra Lisbona ed Oporto (tassa L. 2.50 per conversazione di 3 minuti). L'abbonamento alle reti urbane a quota fissa, costava, nel 1904, L. 168.75 per gli abbonati ordinari, L. 225 per le case di commercio, alberghi, trattorie, società, ecc.

16. – ROMANIA. – La prima legge, del 19 luglio 1892, fu modificata dall'altra 1° aprile 1900 (Regolamento nel *Monitor Official* del 9 luglio 1900, n. 79) sempre però confermando il monopolio assoluto dello Stato diretto costruttore ed esercente. Altre leggi ed altri regolamenti e convenzioni in tema di telefoni sono: il regolamento 15 luglio 1900 per l'amministrazione dei fondi e delle installazioni telefoniche private, provinciali e comunali; il componimento relativo al servizio della corrispondenza telefonica fra la Romania e l'Ungheria; la legge 13 novembre 1892 per l'impianto dei pali e dei fili telefonici e telegrafici; la legge del 31 maggio 1905 sulla Cassa di Economia, di Credito e Previdenza tra i funzionari telefonici; il regolamento 9 luglio 1905 sulla precedente legge (modificato nel 1906); il regolamento 5 novembre 1906 sulle comunicazioni telefoniche con l'Ungheria; il regolamento 3 dicembre 1905 sui rapporti fra la Direzione dei telegrafi e dei telefoni e il servizio marittimo circa la telegrafia senza fili.

Nel 1905 la Romania aveva 7 reti urbane con 4.410 abbonati e 2.897 posti pubblici. Le linee interurbane erano 3.499

---

facoltà di sospensione della concessione, senza diritto della Compagnia concessionaria ad indennizzo e conteggiando il tempo di qualsiasi interruzione proveniente da atti governativi nel periodo di durata della concessione. Le eventuali fusioni con altre Compagnie o Società erano permesse, salvo preventiva approvazione dello Stato. Spettava alla concessionaria garantire l'inviolabilità del segreto di corrispondenza. Dopo 5 anni era ammesso il diritto di riscatto, esercitabile a piacere del Governo e secondo determinate modalità, ma, allo scadere della concessione, tutto il materiale sarebbe passato allo Stato senza spesa. I Tribunali portoghesi erano investiti di piena competenza in caso di litigi, qualunque si fosse la nazionalità del concessionario.

(3) Il 15 aprile 1901 fu fatto un nuovo contratto colla Compagnia concessionaria delle reti di Lisbona ed Oporto, introducendo al primo varie modifiche e stabilendo la durata della concessione in 36 anni a partire dal 25 giugno 1901, data di approvazione per decreto reale del contratto stesso.

con 2 circuiti internazionali ed uno sviluppo complessivo di fili di 9.190 km. Per le conversazioni urbane, il sistema di tasse è a quota fissa. L'abbonato paga una volta tanto L. 150, quale contributo alle spese d'impianto del proprio apparecchio: corrisponde 100 lire annue se l'apparecchio è a sua privata disposizione, 150 se invece l'apparecchio si trova in locale adibito all'esercizio della professione o del commercio, 200 se trattasi di pubblico esercizio. Inoltre, se in quest'ultimo caso le conversazioni annue eccedano le 2.500, vi è una sopratassa di L. 50 per ogni 500 conversazioni o frazione successiva di tal numero. Per le conversazioni interurbane, si paga una tassa di L. 0.50 per ogni unità di conversazione (5 minuti) tra abbonati del medesimo distretto, di L. 1 fra due distretti confinanti, di L. 1.50 se i distretti non confinano. Sono ammesse le conversazioni di urgenza mediante il pagamento di una doppia tassa. Gli avvisi telefonici costano L. 0.25. Solo in Romania si ha, che, di notte, le tasse dalle 10 di sera alle 6 di mattina sono raddoppiate. La Romania è collegata con l'Ungheria e con la Bulgaria, e, a questo proposito, per le relative tasse, veggansi i paragrafi dei rispettivi Stati.

17. – RUSSIA. – La Compagnia Bell fu la prima costruttrice di reti urbane telefoniche a Pietroburgo, Mosca ed in varie altre città dell'Impero, nel 1881. Nel 1901 scaddero le concessioni e subentrarono altri concessionari; la rete di Pietroburgo invece fu municipalizzata. Dal 1887 il Governo iniziò impianti propri, assumendo anche il diretto esercizio di reti urbane. Nel 1905 vi erano 97 reti urbane di Stato e 10 private, con, rispettivamente, 29.432 e 37.508 abbonati, e 458 ed 8 posti pubblici. Le linee interurbane erano 32 governative ed una privata: nessuna comunicazione con altri Stati. Lo sviluppo dei fili era, per le reti governative, di 3.443 chilometri e di 226 per le private. Vi erano pure le reti suburbane, comprendenti cioè i sobborghi di una città. Per le reti urbane e le suburbane la tariffa varia a seconda delle distanze: in genere, la tassa è di L. 300 annue sino a km. 2.132 dall'ufficio centrale, con l'aumento di 60 lire ogni chilometro e 66 metri in più. La rete suburbana di Mosca esige un corrispettivo di L. 1.400 annue per i primi 7 km. dall'ufficio centrale; la rete urbana di Lodz di 400 lire annue. Le tasse delle società private sono diverse a seconda delle località, ma nessuna supera le misure testè indicate. Per le conversazioni interurbane l'unità è fissata in 3 minuti e le tasse, che dipendono dalla lunghezza della linea, vanno dal minimo di

L. 1.20 al massimo di L. 6. Tale tassa, per esempio, è pagata anche per le comunicazioni tra Pietroburgo e Mosca, che sono fatte sopra una linea di 667 km.

18. – SERBIA. – Il servizio telefonico, è, in Serbia, monopolizzato dallo Stato. La legge regolatrice è del 3 dicembre 1898, e, in base all'art. 40 di essa legge, fu, dal Ministero dell'Economia Nazionale (A. I. e C.), emanato un regolamento andato in vigore il 1° settembre 1899. Cessarono così le disposizioni date precedentemente dal regolamento 1° agosto 1897, il quale riguardava unicamente il servizio interno. Ora i telefoni dipendono dal Ministero dei Lavori Pubblici, e, dal 28 settembre 1904, è stato firmato un accordo con l'Ungheria per la comunicazione telefonica diretta fra i due Paesi.

Nel 1905 la Serbia aveva 18 reti urbane con 1.181 abbonati e 27 posti pubblici. Le linee interurbane erano 34, di cui 2 internazionali con uno sviluppo complessivo di 2.055 km. di filo. Il sistema di tasse per le reti urbane è a quota fissa; l'importo dell'abbonamento è di 100 lire fino a 2 km. dall'ufficio centrale, con un supplemento di L. 10 ogni altri 100 metri; negli esercizi pubblici o in locali comunque aperti al pubblico l'abbonamento è di 120 lire annue fino a 2 km. dall'ufficio centrale. Per le conversazioni interurbane si esige la tassa fissa di lire una per ogni conversazione, la cui unità è stabilita in 5 minuti: L. 0.25 sono dovute per gli avvisi telefonici. Per le conversazioni con l'Ungheria la durata unitaria delle conversazioni stesse è di 3 minuti, e la tariffa fra Budapest e Belgrado è di 2 franchi, e fra Zunony e Belgrado di 1 franco per ogni unità di conversazione. Sono ammesse, con tassa triplice, conversazioni urgenti.

19. – SPAGNA. – Il servizio telefonico è regolato mediante decreti reali. L'11 agosto 1884 un primo decreto dichiarava lo Stato unico costruttore ed esercente in materia di telefoni. Un secondo, nel giugno del 1886, dava facoltà allo Stato di vendere le reti costruite e di darne altre in concessione a chi garantisse non meno del 10 % sugli introiti lordi e facesse la migliore offerta di aumento su tale base: un terzo, decreto dell'11 novembre 1890 instaurava un sistema misto, autorizzando il Governo sia a proseguire nelle concessioni a privati, sia alla costruzione ed all'esercizio in proprio di linee telefoniche urbane ed interurbane. Vi ha poi un regolamento, approvato con decreto reale del 14 agosto 1904, nel quale sono disciplinate le norme per il servizio di Stato e per le concessioni a privati. Le concessioni per reti urbane

sono date per concorso pubblico dietro offerta di un privato o di una società: l'aggiudicazione è fatta in base alla minor durata richiesta di concessione, che non potrà mai eccedere i 20 anni. Sono domandate, per diritto a concorrere, dalle 500 alle 10.000 lire di cauzione, a seconda della popolazione delle varie località. I concessionari debbono pagare il 10 % sugli introiti al Governo. Le domande di concorso vanno accompagnate dai piani descrittivi dell'importanza delle reti e degli impianti: la preferenza è data alla priorità della domanda di concessione, ove però tale domanda sia completamente corrispondente ai capitolati d'onere. L'alta sorveglianza delle costruzioni è riservata ai funzionari telegrafici. Per le servitù di passaggio e di appoggio, e nei rapporti con le proprietà private, le reti telefoniche urbane sono considerate di utilità pubblica. Non sono ammesse concessioni plurime: allo spirare delle concessioni, le reti ed il materiale relativo passano senza alcun indennizzo al Governo e tutto deve essere consegnato in perfetto stato. Nel 1905 il Governo aveva 16 reti urbane con 550 abbonati e 10 posti pubblici: aveva, inoltre, 11 circuiti interurbani con 1.366 metri di sviluppo di filo. Le reti concesse ai privati non figurano nella statistica di Berna (1905), ma Longo e Brunelli danno, nel 1904, 54 reti urbane con 15.677 abbonati e 91 posti pubblici, e 19 linee interurbane private, con 7,183 km. di sviluppo di filo. Lo Stato ha, per, queste reti, una compartecipazione agli utili dal 10 % al 20% (Madrid e Saragoza), al 31.50 % (Valenza), al 33.75 % (Barcellona), al 34 % (Bilbao).

Gli abbonamenti al telefono nelle reti governative sono per l'abbonato, per l'intera famiglia e pei dipendenti. Gli abbonamenti si richiedono per iscritto e per almeno sei mesi: se sarà cominciato un trimestre dell'anno solare, l'abbonamento dovrà durare fino alla fine del semestre susseguente. Per concordato, le reti urbane Statali presenti e future potranno essere collegate a quelle private. Le tasse variano a seconda della popolazione delle località sedi di reti urbane, e del servizio permanente o ad orario limitato, e vanno da un minimo di L. 100 (permanente) o di L. 80 (limitato) per località di 10,000 abitanti ad un massimo di L. 220 (permanente) e di L. 180 (limitato) per località con 200.000, o più abitanti per abbonati nel raggio di 3 km. dalla centrale e che adoperino l'apparecchio per uso esclusivo individuale, della propria famiglia e dei propri dipendenti. Per apparecchi particolari, ma appartenenti a commercianti, magazzini e fabbriche, l'abbonamento va da L. 120 (permanente) e

L. 96 (limitato) per località di 10,000 abitanti, a L. 260 (permanente) e L. 200 (limitato) per località con 200.000 e più abitanti. Per apparecchi collocati in case cittadine con più locatari da un minimo di L. 140 (permanente) e L. 112 (limitato), a un massimo di L. 300 e L. 240. Per tutti gli apparecchi posti in circoli, associazioni, alberghi, trattorie, o locali aperti al pubblico da L. 200 (permanente) e L. 160 (limitato), a L. 800 e L 640 rispettivamente.

Dai 4 agli 8 km. si paga un supplemento di 3 pesetas l'anno per ogni 100 metri o frazione di 100 metri in più, misurati in linea retta. Al di là degli 8 km. L. 3.50 per ogni 100, o frazione di 100 metri in più. Gli abbonati che distino dai 4 agli 8 km. dalla centrale sono obbligati ad un abbonamento di un anno, se al di là degli 8 km., di 2 anni. Dovranno depositare il 25% del costo della loro linea alla Cassa depositi, o alla Banca di Spagna, e il deposito sarà loro restituito al termine dell'abbonamento. Per le conversazioni interurbane l'unità di conversazione è fissata in tre minuti e la tassa è di L. 0.50 fino a 50 km., di L. 0.75 da 51 a 100 km., di L. 1.25 da 101 a 200 km. aumentando di 50 centesimi ogni 100 km., o frazione di 10 km. in più. Gli avvisi telefonici pagano la metà della tassa ordinaria di conversazione, che è triplicata per le conversazioni di urgenza. Sono ammessi abbonamenti annuali: per una sola conversazione al giorno di 3 minuti o frazione di 3 minuti, la tassa è, da 51 a 100 km., di 220 lire, dai tre ai dodici minuti di altre 220 lire: è concesso ai giornalisti un ribasso del 50%.

20. – Svezia. – Nella Svezia, che può dirsi oggi la più progredita nazione in fatto di telefono, il servizio fu iniziato dalla Compagnia Bell: Stoccolma, Gottemburgo, Malmö e Sundsvall furono le prime città fornite di reti urbane. Stante l'elevatezza delle tariffe sorsero società concorrenti, ed una in ispecie, la Generale, diretta dall'ing. Cedergren, potè in breve trionfalmente opporsi alla Bell, che, nel 1884, un anno dopo il sorgere della rivale, cedette ad essa tutti i propri impianti. In Gottemburgo sorse anche una Società Cooperativa. Il telefono venne man mano esteso ai più piccoli villaggi, e la Società Generale, successa a quella Bell, curò tutti i possibili collegamenti tra le proprie reti, costituendo così un fitto viluppo di linee interurbane. Lo Stato si avvide però che gli sarebbe giovato di rendersi padrone se non altro delle linee interurbane, e, per legge, ne avocò a sè la privativa, cominciando anche la costruzione e l'esercizio in proprio di reti urbane: all'ovest fece pure impianti telefonici

per favorire l'industria peschereccia. La più importante rete urbana, quella di Stoccolma, è sempre in mano di privati ed è esercita da due compagnie, la *Stockholms Allamanna* e la *Stocokholms Bell*, che procedono di concerto, cosicchè gli abbonati dell'una possono comunicare indifferentemente cogli abbonati dell'altra ed il servizio è dei più regolari. La rete di Stoccolma è tipica, perchè, per la potenzialità dei mezzi di cui dispone, per la bontà degli apparecchi e la perfezione degli impianti, è, senza dubbio, la prima del mondo. Il primo gran circuito interurbano fu impiantato tra Stoccolma e Gottemburgo ed ebbe la lunghezza di 500 chilometri circa (4).

Nel 1905 la Svezia aveva 154 reti urbane governative, 4 private e 22 cooperative, con rispettivamente 80.805, 41.000 e 1.095 abbonati e con 1.189 posti pubblici. Le linee interurbane erano 722, di cui 12 internazionali, con lo sviluppo di 90.792 km. complessivi di filo. Le tasse per il servizio urbano non sono uniformi, sia per il fatto che, essendo avvenuto in tempi diversi (1881-1890) il riscatto di molte reti, si mantennero più o meno le tariffe in vigore, sia anche perchè le diverse città hanno esigenze differenti per gli impianti a seconda dei terreni e dell'ubicazione. La tassa varia da L. 69.44 lire annue a L. 111.10, e l'abbonamento è obbligatorio per 5 anni. Trascorso il quinquennio, le tasse sono ridotte di circa un quarto. Per le conversazioni interurbane l'unità di conversazione è fissata in 3 minuti, e la tassa è di L. 0.21 fino a 100 km., L. 0.42 da 100 a 250, L. 0.70 da 250 a 600, aumentando di L. 0.35 per ogni 200 km. in più, fino a raggiungere il massimo di L. 2.80 per le distanze di oltre 1600 km. Si esige doppia tassa per le conversazioni urgenti: durante la notte, invece, e cioè dalle 9 della sera alle 7 del mattino, vi è, sulle tariffe normali, la riduzione del 40 %. Delle tariffe con i Paesi esteri abbiam detto ai relativi paragrafi.

21. – Svizzera. – La prima disposizione in materia telefonica è l'ordinanza sull'impianto di linee telefoniche del 29 novembre 1880. Segue l'ordinanza per la costruzione di linee telefoniche in terreni di proprietà delle ferrovie del 17 gennaio 1888. In fine le leggi federali sullo stabilimento delle linee telegrafiche e telefoniche del 26 giugno 1889 e sui telefoni del 27 giugno 1889 stabilirono norme in merito ai tele-

(4) La *Suède, son peuple et son industrie, exposé historique et statistique publié pour ordre du Gouvernement, redigé par Gustav Sundbärg, actuaire au bureau central de statistique de la Suède*. Stockholma. Imprimerie Royale P. A. Norstedt et Söner, 1900. Pag. 457 e seguenti.

foni. Esistono poi ordinanze dette d'esecuzione (regolamenti) alle leggi 26 e 27 giugno 1889, in data 7 dicembre 1889 e 10 gennaio 1890. La legge federale sui telefoni del 1889 fu modificata il 3 agosto 1894. Il 7 dicembre medesimo anno furono ridotte, con legge, le tasse telefoniche, ed un regolamento sui telefoni fu pubblicato il 24 settembre 1895 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1896. In più vi sono altre venti ordinanze e decreti federali in argomento. Ultimamente, il 16 dicembre 1907, fu sistemato, con legge, l'organico dei telefoni. Tutte queste leggi e regolamenti sono inspirati al criterio dell'esercizio di Stato. L'unica rete urbana che venne data in concessione a privati fu quella di Zurigo, riscattata dalla Società Bell nel 1884. Nel 1905 la Svizzera aveva 366 reti urbane con 55.039 abbonati e 1.050 posti pubblici. Le linee interurbane erano 754, di cui 36 internazionali, con lo sviluppo complessivo di 212.820 km. di filo. Per le conversazioni urbane è in vigore il sistema delle conversazioni tassate. Vi è una quota minima fissa di 100 lire per il primo anno, di 70 per il secondo e di 40 per i successivi, e si pagano L. 0.05 per ogni comunicazione chiesta ed ottenuta. Sulle reti sprovvedute di servizio notturno completo, ogni conversazione va soggetta alla tassa di L. 0.25 nella prima ora che segue la chiusura o che precede l'apertura del servizio, e di L. 0.50 nel rimanente della notte. Tali tasse vanno a favore dell'impiegato che dà la comunicazione. Per il servizio interurbano, l'unità di conversazione è fissata in tre minuti, e si pagano L. 0.30 fino a 50 km., L. 0.50 fino a 100, L. 0.75 per distanze maggiori e L. 0.10 in più se la richiesta venga fatta in un posto pubblico. Sono dovute le stesse sopratasse che per le conconversazioni interurbane ove di notte debbano intervenire stazioni a servizio incompleto notturno. Non sono ammessi nè abbonamenti, nè conversazioni d'urgenza. La Svizzera è collegata con la Francia, l'Austria, l'Italia, la Germania e il Lussemburgo: per le tasse relative si veggano i paragrafi relativi a questi vari Paesi.

22. – TURCHIA. – Il servizio telefonico è proibito come pericoloso. E' uno dei tanti provvedimenti dovuti alla gelosia incredibile dei Turchi per le loro donne e alla loro avversione per tutto ciò che sa di progresso. Il Ministero delle Comunicazioni, si è, tuttavia, nel 1907, occupato dell'elaborazione di un progetto relativo all'impianto di una rete telefonica urbana a Costantinopoli, ma, per le diffidenze che l'introduzione del telefono fa insorgere, il progetto, per ora, rimane allo

studio, e la proibizione, che non è di diritto, ma di fatto, continua a sussistere.

Un'eccezione al divieto si ha nell'isola di Samos, grazie all'autonomia della quale essa gode. Il Governo Samiotto ha potuto permettere l'impianto di una completa rete telefonica fra i diversi villaggi dell'isola. I telefoni appartengono al nostro vice console a Vathys, cav. Aristotile Stamatiadis e sono da lui amministrati.

23. – UNGHERIA. – L'Ungheria, che aveva iniziato, nel 1880, il sistema delle concessioni a privati delle reti urbane, a poco a poco modificò le sue vedute in materia di esercizio telefonico, e, dal 1890, già si poteva notare un certo sviluppo dato alle reti urbane governative. In tale anno fu pubblicato, con ordinanza ministeriale n. 23.445, un regolamento in materia telefonica, ma la legge vigente, in correlazione, del resto, al regolamento stesso, è quella XXXI del 1898, che riafferma il concetto del Governo di un sistema misto. L'Ungheria, come il Belgio, fa molto uso del sistema di trasmissione telegrafica e telefonica simultanea. Nel 1905 le reti urbane governative erano 104 e le private ridotte a una, con rispettivamente 27.982 e 40 abbonati, e 1.199 posti pubblici. Le linee interurbane erano 222, di cui 20 internazionali con uno sviluppo complessivo di fili di 109.209 km. Questi dati lasciano facilmente comprendere come l'Ungheria si avvii di fatto verso l'esclusivo esercizio di Stato. Il servizio urbano, si ha, sia per mezzo di reti urbane propriamente dette, sia per mezzo delle suburbane e delle compartimentali. Per la rete di Budapest (urbana) si pagano L. 300: per le altre (urbane) L. 120. Le reti suburbane, che danno il raccordo agli abitanti dei sobborghi con le rispettive città, hanno una tariffa di abbonamento di 240 lire, ove gli abbonati vogliano essere collegati con quelli di città, e di 120 lire ove non lo vogliano. Le reti dipartimentali, che collegano gli abbonati dei vari comuni dello stesso dipartimento, hanno una tariffa di abbonamento di 60 lire annue, ove l'abbonato voglia essere collegato solo agli utenti del proprio comune; di 120 se invece voglia essere collegato a tutto il dipartimento; di 144 ove desideri infine di estendere il proprio collegamento ad una rete urbana esistente nel dipartimento. L'abbonamento aumenta del 50 % per gli apparecchi in locali aperti al pubblico. Per le conversazioni interurbane l'unità di conversazione è fissata in 3 minuti: la tassa è di L. 2 (fissa) se la conversazione è ordinaria, è di L. 6 se urgente: i giornalisti per le corri-

spondenze ai propri giornali, godono di un ribasso sulle tariffe normali del 50 % fra le 9 di sera e le 6 di mattina.

Per le tariffe internazionali (Austria e Germania), veggansi i relativi paragrafi.

CAPO III.

Regole ammesse da tutti gli Stati facenti parte dell'Unione telegrafica universale in materia telefonica internazionale.

SOMMARIO: 1. Conferenza di Berlino del 1886. – 2. Conferenze successive.

1. – Il servizio telefonico fu, per la prima volta, oggetto di una deliberazione internazionale alla Conferenza internazionale telegrafica di Berlino del 1886. Prendendo a giustificazione della propria proposta il rapido sviluppo della telefonia, la Germania chiese, in tale conferenza, che venissero adottate, nel comune interesse delle nazioni dell'Unione, alcune regole generali rispetto ai telefoni. Sorse una disputa fra i membri della Conferenza sul carattere attribuibile a tali disposizioni. I rappresentanti di più potenze, e segnatamente quelli dell'Inghilterra, della Francia, del Portogallo e del Belgio, domandavano che le norme da fissarsi rimanessero facoltative per gli Stati contraenti. La proposta della Germania fu rinviata all'Ufficio internazionale delle Amministrazioni Telegrafiche in Berna, che ne modificò, in qualche punto, la forma e la sostanza. Il testo proposto dall'Ufficio fu adottato, e venne ad essere l'art. 11 del regolamento di Berlino, annesso alla convenzione internazionale di Pietroburgo del 10-12 luglio 1876, resa esecutiva in Italia con R. D. 3.163 del 1° giugno 1877. Le amministrazioni dei singoli Stati sottoscriventi potevano costituire, a seconda dei bisogni, delle comunicazioni telefoniche internazionali, sia stabilendo dei fili speciali, sia usufruendo, per tale servizio, dei fili già esistenti. Salvo particolari accordi questi fili conduttori dovevano essere introdotti in un ufficio centrale, e potevano, per tal mezzo, essere messi in comunicazione con le cabine tele-

foniche pubbliche o cogli abbonati di ciascuna rete. Le varie amministrazioni si dovevano intendere sulla scelta degli apparecchi e fissare, di comune intesa, le tasse applicabili alle conversazioni internazionali. L'unità di durata di esse era fissata in 5 minuti: le comunicazioni dovevano essere date secondo l'ordine delle domande. Non poteva essere accordato, fra i medesimi corrispondenti, un periodo di più di 2 conversazioni consecutive di 5 minuti ciascuna se non nel caso in cui, durante l'espletamento di esse, nessun'altra domanda di comunicazione fosse sopraggiunta. Tali principi non apportavano alcuna deroga all'art. 17 della convenzione di Pietroburgo sopra citata e così concepito: « Le Alte Parti Contraenti si riservano rispettivamente il diritto di prendere separatamente fra di loro particolari accordi di qualsiasi sorta nei riguardi del servizio, ove l'oggetto degli accordi stessi non interessi la generalità degli Stati ».

2. – Nella Conferenza che ebbe luogo in Parigi, nel 1890, si ridusse a 3 minuti l'unità di conversazione internazionale.

Nella Conferenza tenutasi a Budapest nel 1896 si riprodussero, nell'art. 67 del nuovo regolamento annesso alla convenzione sopracitata, le disposizioni elaborate nel 1886 e nel 1890. Questo regolamento era concepito in termini larghissimi, lasciando molta libertà nella fissazione delle norme in materia telefonica agli Stati che volessero sottoscrivere trattati bilaterali.

Nel 10 luglio 1903 fu firmato a Londra un nuovo regolamento telegrafico internazionale, al quale fu data piena ed intera esecuzione in Italia con Regio decreto n. 284 del 19 maggio 1904. In tale regolamento vi è un apposito capitolo, il 15°, che tratta del servizio telefonico internazionale. Le prime disposizioni di esso, sotto la rubrica: *Rete Internazionale*, non sono che la conferma delle disposizioni già sancite nei precedenti regolamenti. Si sono poi dettate norme speciali sulla durata del servizio, l'apertura degli uffici, le domande di comunicazione fra abbonati, la priorità delle comunicazioni di Stato su tutte le altre, e si è data la definizione delle corrispondenze di Stato (quelle cioè richieste dalle autorità aventi diritto di spedire telegrammi statali). Si sono impartite istruzioni sulle comunicazioni di servizio tra funzionari telefonici, esenti da tasse, previa declinazione di nome e qualità dei funzionari stessi; si è confermata l'unità di conversazione internazionale in 3 minuti; si è disposto sui modi di applicazione delle tariffe e la durata delle conversa-

zioni, sulla possibile misura delle tariffe e sulla percezione delle relative tasse, (facoltà di ribassi notturni, ecc.), sugli abbonamenti per comunicazione di notte ad ora fissa, sulle comunicazioni private urgenti da sottoporsi a tassa tripla e, in fine, si sono dettate delle regole sullo scambio degli elenchi degli abbonati e dell'indicazione dei posti pubblici internazionali in diretto collegamento, sulla priorità delle varie conversazioni telefoniche (di Stato - di servizio urgenti - private urgenti - private non urgenti - di servizio non urgenti), sull'eventuale rimborso di tasse, sul servizio di contabilità internazionale (conto telefonico a parte). Come si vede, la proposta fatta dalla Germania nella conferenza di Berlino ha trovato, anche nelle conferenze telegrafiche internazionali. successive, il maggior interessamento per parte degli Stati rappresentati, e la Conferenza di Lisbona testè tenutasi (maggio 1908), ma della quale non si conosce ancor l'esito, segnerà senza dubbio un altro notevole progresso nei rapporti internazionali. Per il meraviglioso sviluppo di questo rapidissimo mezzo di comunicazione non è, quindi, a dubitarsi, che, tra non molto, si avrà una fitta rete telefonica internazionale, che congiungerà, come già per mezzo del telegrafo, tutte le città capitali d'Europa.

CAPO IV.

Legislazione Italiana.

SOMMARIO: 1. Progetto Baccarini e capitolati di oneri. – 2. Commissione Tabarrini. – 3. Progetto Saracco del 1888-89. – 4. Progetto Lacava del 1890. – 5. Progetto Branca del 1891 e legge 7 aprile 1892. – 6. Progetti Nasi e di San Giuliano del 1899. – 7. Progetto Pascolato del 1900. – Progetto Galimberti del 1902 e legge 15 febbraio 1903. – 8. Modificazioni successive: leggi Schanzer 24 marzo 1907 e 15 luglio 1907. – 9. Condizioni dei telefoni dopo il riscatto.

1. – Fino dal 1880, e precisamente nel progetto Baccarini del 27 novembre sul servizio telegrafico, si principiò a parlare di dichiarazione di monopolio del telefono per parte dello Stato. La Commissione nominata dalla Camera ed esaminatrice del progetto (relatore l'on. Parenzo) convenne, salvo poche modificazioni, nelle idee ministeriali: ammise cioè il principio della privativa governativa per le corrispon-

denze telegrafiche e telefoniche: autorizzò il Governo a fare concessioni per uso pubblico tanto dell'esercizio telegrafico quanto di quello telefonico, sia mediante concessioni vere e proprie, sia con partecipazioni al prodotto: autorizzò parimenti il Governo a fare le stesse concessioni, ma senza pagamento di canone, a favore dei Municipi e degli esercenti di ferrovie e tramvie, limitatamente al servizio delle rispettive amministrazioni. Le vicende parlamentari impedirono però l'approvazione del disegno di legge Baccarini.

Una leggina del 1882 (5 luglio N. 880) sulle tasse telegrafiche, fissò che il Governo fosse autorizzato, quando assumesse direttamente il servizio telefonico per conversazioni fra abbonati, a stabilirne le tariffe» (*Appendice*, pag. 209)

Questi i primi accenni, in Italia, di legislazione telefonica.

Dopo seguì un lavoro preparatorio nel quale vi furono varii dibattiti fra Ministero e Consiglio di Stato.

Il Ministero voleva fare concessioni a privati, servendosi di speciali capitolati da approvarsi con Decreto Reale: il Consiglio di Stato obbiettava, e con ragione, che occorreva una legge, incorrendosi altrimenti nel divieto posto da un'altra legge, quella del 23 gennaio 1853 N. 1563, la quale non autorizzava lo Stato a concedere l'impianto e l'esercizio telegrafico (*inde*: telefonico) ad altri che a Società ferroviarie. Ma il Ministero, tenuto conto che il Consiglio di Stato non aveva emesso infine se non un parere consultivo e che conveniva regolare, in qualche modo, sia pure in attesa di una legge, il servizio telefonico, procedeva ugualmente, se non legalmente, secondo il suo primo divisamento, alle concessioni per mezzo di capitolati d'oneri (Decreti: 1 aprile 1881, 1° aprile 1883, 12 febbraio 1884: vedi in *Appendice*, pag. 210 e 223, questi ultimi due decreti; del primo, ministeriale, non ci è riuscito a trovar traccia).

Con essi si disciplinava l'industria telefonica si fissavano i canoni da pagarsi allo Stato dai concessionari, si determinavano le garanzie da prestarsi da costoro, si indicavano le tariffe di abbonamento da applicarsi, si riservava allo Stato l'alta sorveglianza sui telefoni.

Queste norme e queste concessioni, ebbero, ad ogni modo esplicito e dichiarato carattere di temporaneità.

2. – Con decreto del 30 marzo 1886, l'on. Genala, allora Ministro dei lavori pubblici, nominava una Commissione presieduta dall'on. Tabarrini, col mandato di procedere ad un'inchiesta sul servizio telefonico nelle sue relazioni

con altri pubblici servizi, e più specialmente coi telegrafi, e di proporre al Governo quei provvedimenti di ordine amministrativo e legislativo che avesse giudicati migliori per regolare le concessioni, la costruzione e l'esercizio delle reti telefoniche.

La Commissione fece precedere i suoi studi da un questionario, che, in via di circolare, trasmise a tutte le Camere di Commercio del Regno, ai Prefetti, ai Comuni, alle Direzioni Compartimentali dei Telegrafi e alle Società stesse telefoniche. Dalle risposte che si ebbero, risultò che, ad eccezione della Camera di Commercio di Catania, da nessuno fu contestato il diritto del Governo al monopolio dei telefoni.

Quanto alla molteplicità delle concessioni, si pronunciò favorevolmente solo la Camera di Commercio di Bologna; mentre, per l'unicità del servizio telefonico in ciascuna località, emisero voti conformi le Camere di Commercio di Napoli e Genova, i Municipi di Napoli, Milano, Genova, Firenze, e Venezia, la Direzione Compartimentale dei Telegrafi di Roma, la Società Generale dei Telefoni, la Ligure, la Lombarda, la Romana, quella per l'Italia Centrale, quella di Alessandria e la Piemontese (1).

Quanto alla telefonia intercomunale è notevole il seguente riassunto dei pareri compilato dalla stessa Commissione:
« La Società telefonica di Bergamo chiede che lo stato riscatti gl'impianti esistenti o raggruppi le reti telefoniche per regioni affidandone l'esercizio ad unica Società o a Società regionali. Le reti sociali dovrebbero essere collegate tra loro e suddivise in reti provinciali e circondariali, collegandosi fra loro gli uffici centrali di tutte le reti. Questa proposta è pure fatta dalla Camera di Commercio di Bergamo. La Prefettura di Catania ed il Municipio di Napoli reputano che le concessioni debbono comprendere il territorio di una Provincia. Aggiunge la Società Generale che debbono estendersi alle Provincie limitrofe. La Società Lombarda propone che le concessioni non sieno limitate tra Comuni limitrofi; che si proceda per abbonamenti fra 100 km. di distanza, che al di là si paghi una tassa per ciascuna corrispondenza; e che il servizio in questo caso sia fatto cumulativamente dallo Stato e dai concessionari, provvedendo quello i fili e questi gli uffici e gli apparati » (2).

---

(1) Relazione al progetto Lacava, Commissione Parlamentare, legislatura XVI, Camera dei Deputati. Documenti, 117 A, pag. 3.
(2) Estratto dalle risposte alla circolare d'inchiesta. § V. Telefonia intercomunale.

Per l'esercizio governativo fecero voti la Direzione Compartimentale di Bari ed i Prefetti di Roma e di Siena. La Prefettura di Firenze lamentò l'insufficienza del servizio telefonico dal lato tecnico e l'andamento poco buono del servizio medesimo. Il Municipio di Perugia sporse lagnanze circa al materiale troppo scadente.

Il risultato degli studi e delle proposte della Commissione d'inchiesta fu riassunto in un progetto, che fu dalla medesima approvato nella seduta del 22 aprile 1887. Le principali disposizioni di esso sono le seguenti: la telefonia costituisce, come la telegrafia, un monopolio governativo; la concessione per ciascun esercizio urbano deve essere unica; la concessione urbana deve essere estesa anche ai territori dei Comuni prossimi aventi relazioni col Comune principale; la telefonia intercomunale deve esercitarsi dal Governo e dai concessionari degli esercizi urbani, concorrendo il primo con la prestazione dei fili per gli uffici telefonici centrali delle due località di corrispondenza; la durata delle concessioni deve essere di 20 anni; secondo l'importanza delle città è da fissarsi un canone variabile da un massimo di L. 12 ad un minimo di L. 6 per ogni filo di corrispondenza; è da stabilirsi la vigilanza del Governo sull'esercizio telefonico (3).

3. – Di questi desiderati della Commissione di inchiesta del 1886, della quale neppure il Rava potè vedere la relazione, redatta (4) dall' on. Colombo, tenne il massimo conto l'on. Saracco nel suo progetto di legge presentato nella seduta del 9 febbraio 1888, non potuto, per le vicende parlamentari, essere neppure discusso, poi riproposto identico, il 2 febbraio dell'anno successivo, e vagliato e modificato da una Commissione parlamentare, a relazione dell' on. Colombo.

Con questa dotta relazione si sottoponevano alla Camera alcune sostanziali variazioni al progetto Ministeriale, quale, ad esempio, quella della facoltà concessa al Governo di accordare una nuova concessione nella stessa località quando ciò fosse riconosciuto necessario nell'interesse del pubblico servizio. Inoltre veniva studiata a fondo l'importantissima questione delle servitù di passaggio e di appoggio dei fili, non condividendosi l'idea del Ministro, il quale propendeva per la dichiarazione di servitù, in ogni caso, per pubblica

(3) Relazione al progetto Lacava citato, pag. 4.
(4) **Rava Luigi**: *Il Telefono nella Legislazione Italiana*; Zanichelli, Bologna 1900 pag. 38.

utilità, a causa degli impianti telefonici, sulle proprietà sia pubbliche, sia private.

Se non che, per la chiusura della sessione, tale progetto decadde senza neppure l'onore di venire esaminato da uno dei due rami del Parlamento.

4. – A meno di un anno di distanza, dal nuovo Ministro delle Poste e Telegrafi on. Lacava, veniva formulato un altro disegno di legge, che, pur accettando molte delle disposizioni del precedente progetto, sulle quali aveva riferito la Commissione del 1889, partiva da un principio diametralmente opposto a quello che aveva inspirato l'onorevole Saracco, giacchè tendeva all'esercizio dei telefoni in via diretta per parte dello Stato. Relatore della nuova Commissione parlamentare fu l'on. Balestra, che riferì, nella seduta del 14 maggio 1890, con una elaboratissima memoria.

Il Ministro era stato guidato alla sua proposta dagli esempi degli Stati precursori nel riscatto, dalle condizioni deplorevoli degli impianti sociali e dalle lotte intestine fra società e società a detrimento del pubblico e del servizio, e, anche, da ragioni economiche che suggerivano l'esercizio di Stato come un possibile esercizio attivo; anzi lucroso.

La Commissione, riconosciuto il carattere di servizio pubblico di primissima importanza, e che si poteva assai meglio corrispondere alle esigenze degli utenti con un servizio regolare, spedito, moderno ed economico, non venne a conclusioni disformi, specie per la trascuranza constatata delle società concessionarie nella manutenzione e nel rinnovo degli impianti e del materiale, e per gl'inconvenienti gravissimi che derivavano al servizio sia per la molteplicità che per l'unicità delle concessioni.

Mentre il Ministro riteneva di provvedere ai fondi necessari per la costruzione di linee telefoniche con un mutuo di 8 milioni alla Cassa Depositi e Prestiti, la Commissione concluse per un anticipo di 3 milioni da farsi dal Tesoro su di un fondo gestione telefoni, che doveva tenersi separato, contabilmente, in bilancio. Infine venivano imitate le leggi Belghe (11 giugno 1883) in materia di servitù di passaggio e di appoggio come le più liberali, avendo esse per base il consenso anticipato del proprietario, salvo l' applicazione delle norme contenute nella legge sull'espropriazione per pubblica utilità. Tali regole venivano anche estese alle linee telegrafiche, sino allora prive di protezione giuridica.

Il progetto Lacava aveva in sè molto di buono e, se

non altro, ebbe il merito di propugnare per il primo l'esercizio di Stato dei telefoni in Italia, tentando di togliere a società speculative e monopolizzatrici, non solo un potente mezzo di comunicazione, ma in tale continuo e meraviglioso sviluppo da potersi presto trovare in pericolosa concorrenza col telegrafo.

E i deputati, che, un anno avanti, non avevano potuto esprimere apertamente il proprio pensiero e dichiararsi contrari o favorevoli al sistema di continuare nelle concessioni ai privati, l' 11 luglio 1890, approvarono, dopo lunga e minuta discussione, il disegno ministeriale. Neppure esso però potè tradursi in legge, giacchè la fine della XVI legislatura e la crisi del 31 gennaio 1891 (caduta dell'on. Crispi) vennero a togliere al Senato il modo di dargli la propria sanzione.

5. – Il 30 aprile 1891, quindi ad assai breve scadenza, il Ministro Branca, *interim* delle Poste e dei Telegrafi e titolare dei Lavori Pubblici, presentava un progetto ispirato da ben diversi criteri e avente di mira la più stretta parsimonia del bilancio piuttosto che lo sviluppo della telefonia, considerata come industria e come pubblico servizio. Non più esercizio di Stato; ma esplicita dichiarazione, per legge, del monopolio statale ed esercizio, mediante concessioni ben regolate, da affidarsi alla sola industria privata per un periodo di 25 anni, dopo del quale, le linee e l' avviamento sarebbero passati senza corrispettivo al Governo. Non più unicità di concessioni, ma libertà da parte del Ministero, nei casi di cattivo servizio fatto dal concessionario, di esercitare direttamente altre comunicazioni telefoniche e di dare nuove concessioni. Facoltà, inoltre, preveduta, di riscatto dopo i primi 15 anni di concessione, pagando le linee al loro giusto valore, determinato, in caso di dissenso, da tre arbitri. Infine, costruzione ed esercizio governativo delle linee intercomunali, soltanto però nei casi che al Governo convenissero, favorendo in ispecial modo i Comuni desiderosi di impiantare una linea telefonica al solo scopo di collegarsi alla rete telegrafica governativa.

La Commissione parlamentare, relatore l'on. Roux, modificava il disegno ministeriale, adottando il sistema misto di esercizio privato e governativo, ma solo in via precaria, in corrispondenza alle condizioni finanziarie attuali del Paese ed in attesa di un unico ed assoluto monopolio e servizio di Stato.

Tra le modifiche apportate, importante era quella riflet-

tente la facoltà di riscatto dopo 10 anni, anzichè 15, di tutte le comunicazioni telefoniche, sempre di comune accordo, e, in via subordinata, col sistema arbitrale: nuove proposte poi erano fatte per le servitù, dandosi diritto ai concessionari di far passare i fili senza appoggio sia al di sopra delle proprietà pubbliche e private che dinanzi a quei lati di edifizi ove non fossero finestre, e, quindi, per l'appoggio, si riteneva necessario il consenso del proprietario, pur potendo la servitù essere tuttavia imposta con decreto del Prefetto a norma della legge 25 giugno 1865, salvo ricorso, a sensi dell'art. 3 della legge sul contenzioso del 1865, e diritto d'impugnativa della stima davanti l'autorità giudiziaria.

La Camera approvò il disegno di legge, portando a 12 gli anni dopo i quali il Governo potesse esercitare il riscatto, e il Senato rimandò il disegno stesso ad un secondo esame del ramo elettivo del Parlamento, avendo introdotto alcune varianti, specie in riguardo alle servitù passive dei privati, varianti, che furono accettate dai deputati. Nacque così la legge del 7 aprile 1892, seguita dal regolamento del 16 giugno stesso anno.

L'Italia ebbe, per questo provvedimento legislativo, ad avvedersi ben presto del torto avuto nel non procedere all'esercizio diretto per parte dello Stato delle linee interurbane e delle reti urbane, e le statistiche (veggansi le pubblicazioni ufficiali di Berna e le cifre di raffronto da noi addotte a pag. 151) danno ragione del dislivello a poco a poco prodottosi fra lo sviluppo della telefonia nel nostro e negli altri Paesi.

6. – Resosi conto di questo errore, volle porvi riparo il Ministro Nasi col suo progetto 2 maggio 1899, col quale si tendeva a statizzare il servizio interurbano, ma, mutato, a pochi giorni di distanza, il titolare del Ministero delle Poste e Telegrafi, il nuovo Ministro on. Di San Giuliano (vedi mutevolezza di indirizzo di Governo!) abbandonava il concetto del suo predecessore, e, nel disegno di legge 17 giugno 1899, ripresentato con modificazioni il 16 novembre stesso anno e neppure discusso, domandava che lo Stato fosse bensì autorizzato a costruire o ad esercitare direttamente reti telefoniche ad uso pubblico, ma che gli fosse mantenuta la facoltà di concederne all'industria privata e, nel contempo, proponeva le norme per il riscatto di queste e un aumento considerevole della rete interna.

Si era in questo stato di cose, e, chiusa la sessione, si procedeva dal Ministero ad altre concessioni a privati di linee telefoniche, quando, dall'opinione pubblica e dagli studiosi in ispecie, principiò a richiedersi ad alta voce una

legge che risollevasse l'Italia, nel campo telefonico, al livello delle altre nazioni.

Nel 1900 l'on. Rava, allora deputato, dopo più volte Ministro, esprimeva i suoi voti così (5):

« Il servizio telefonico dovrebbe essere ordinato su queste basi per raggiungere il progresso delle altre Nazioni:

a) Monopolio assoluto ed esercizio diretto dello Stato delle linee interurbane, interprovinciali e internazionali, e abbandono delle concessioni a privati;

b) Esercizio privato delle linee urbane, già concesse, fino allo scadere delle concessioni rispettive e concessioni di nuove linee urbane solo ai Municipi – che le esercitino direttamente – o a Cooperative di utenti;

c) Facoltà allo Stato di istituire ed esercitare reti urbane contro garanzia finanziaria del Comune interessato;

d) Facoltà ai Comuni ed alle Provincie di chiedere l'impianto ed esercizio di linee urbane, ma con obbligo di garanzia finanziaria;

e) Facoltà ai privati che hanno stabilimenti, hôtels, ecc. di raccordarsi alla rete dello Stato se il Comune non è collegato ad essa;

f) Nuove disposizioni in ordine alle servitù di appoggio e di passaggio dei fili telefonici e telegrafici, chiarendo, coi risultati dell'esperienza e col consiglio della scienza, le norme delle leggi del 1892 (telefoni) e del 1894 (trasporto di energia elettrica);

g) Provvedimenti per la difesa delle linee telegrafiche e telefoniche dalla così detta induzione reciproca;

h) Impianto del telefono, più facile e meno costoso, negli uffici postali dei piccoli centri rurali ancora privi del telegrafo, per estendere il servizio telegrafico ».

L'attuazione di queste proposte avrebbe dato all'Italia, secondo il Rava, un completo ed utile servizio telefonico e telegrafico e non avrebbe gravato incomportabilmente il bilancio dello Stato.

7. – Ma, a parte ogni considerazione in merito, che ci condurrebbe a combattere l'esercizio misto, di Stato, comunale e privato delle linee urbane, ancor oggi esistente, e accennato, per la storia, al progetto Pascolato del 23 novembre 1900, presentato al Senato e che non ebbe seguito (6), passiamo senz'altro a dire del disegno di legge Galimberti (1902), presen-

---

(5) Op. cit., pag. 131 e seg.
(6) Nominato relatore l'on. Di Marzo, la relazione non venne mai presentata.

tato alle Camere, da esse approvato, e formante la legge del 15 febbraio 1903.

Tale legge ha accolto l'idea di un eventuale subingresso dei municipi al Governo nel riscatto, e ha coordinate quelle disposizioni che sembrarono essere fra le migliori dei progetti precedenti. Ha inoltre estesa la rete telefonica nazionale, disponendo la costruzione delle più importanti arterie intercomunali colleganti fra di loro i 69 capiluoghi di provincia; ha lasciato, sempre all'industria privata, la costruzione e l'esercizio delle reti minori; ha concesso altresì ai Comuni, alle Provincie e alle Camere di Commercio e agli altri enti interessati la facoltà di poter anticipare le somme per ottenere la costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, somme rimborsabili dallo Stato con l'esercizio di dette linee o reti.

Di questa legge e del relativo regolamento 21 maggio 1903, e delle modificazioni successive (*Appendice* pag. 287, 288, 303), faremo ben più ampia parola, riferendo il loro testo e accompagnandolo con opportune considerazioni nella seconda parte di questo lavoro.

Ci basti in questo momento osservare, come, per essa legge, per quanto imperfetta e bisognevole di emendamenti suggeriti dalla pratica, si sia tuttavia provveduto a dare un ordinamento abbastanza buono al servizio telefonico, e siasi, mano a mano, preparato il Paese a convincersi della necessità di considerare il telefono come uno dei più potenti mezzi di comunicazione, e perciò come uno di quei servizi, cui lo Stato deve dedicare tutte le sue attenzioni e tutti i suoi sforzi, onde, a detrimento del pubblico, non venga sfruttato dalla ingorda speculazione capitalistica.

8. – Poco ci resta più a dire della legislazione telefonica in Italia. Il Ministro Schanzer, dopo avere, con legge 24 marzo 1907, N. 111, sull'ampliamento dei servizi postali telegrafici e telefonici, fatto votare dal Parlamento un considerevole aumento della rete nazionale, per il collegamento telefonico delle maggiori arterie intercomunali con una spesa in quattro esercizi di 8.200.000 lire, è riuscito a trionfare di un'opposizione a tutta oltranza, e a darci, finalmente, il 15 luglio 1907, dopo una gestazione laboriosissima, durata oltre un venticinquennio, l'esercizio di Stato dei telefoni sia urbani sia interurbani (7).

---

(7) Durante la revisione del presente lavoro é stato presentato alla Camera dei deputati dall'on. Ministro Schanzer un nuovo disegno di legge, del quale diamo il testo nell' *Appendice* a pag. 341, e che trovasi già presso la Commissione parlamentare, della quale é presidente l'on. Visocchi e relatore l'on. De-Seta.

9. – Dopo il riscatto si avevano in Italia, al 31 dicembre 1907, 43 reti urbane governative e 113 private in esercizio, con rispettivamente 33.364 e 11.470 abbonati e 493 posti pubblici; 179 linee interurbane governative e 52 affidate a concessionari con uno sviluppo complessivo di fili di km. 31.400. Si avevano anche 10 circuiti internazionali. I proventi telefonici, che alla fine dell'esercizio 1905-906 erano di L. 1.487.64 assommavano, alla fine dell'esercizio 1906-907, a Lire 2.518.601.72 con un crescendo considerevolissimo, il quale diede certamente un impulso al Governo per affrettare l'adozione dell'esercizio di Stato.

Per il servizio urbano le tasse sono variabilissime, perchè lo Stato ha provvisoriamente conservati per le reti riscattate i prezzi delle Società, mutevoli dalle 100 alle 200 lire per le linee aeree e alle 300 per le sotterranee entro il raggio di 3 km. dall'ufficio centrale: le reti affidate ancora a privati concessionari hanno tariffe dalle 70 alle 200 lire. E' inevitabile però, a breve scadenza, un rimaneggiamento delle tariffe, sia perchè a ciò il Governo è obbligato per l'art. 25 della legge sul riscatto, sia perchè una riforma, in materia, s'impone.

Sono peró ancora incerti gli intendimenti del Governo a questo proposito, e non è improbabile possa essere chiesta una proroga all'anno accordato dalla legge per la presentazione del progetto in parola, giacchè non si sa bene se vorrà adottarsi il sistema a conversazioni tassate, anzichè quello vigente a quota fissa, e gli studi preparatori per vagliare la portata del mutamento sono assai laboriosi.

Oggi la legge sui telefoni (T. U., art. 21) stabilisce il massimo delle tariffe urbane a 200 lire per le linee aeree e 300 per le sotterrate entro il raggio di 3 km. dall'ufficio centrale. Nelle distanze maggiori, per ogni 200 metri è ammesso l'aumento di L. 6 per le linee aeree e di L. 8 per quelle sotterrate. Per ogni 5 minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici, salva la facoltà di aumento per le distanze maggiori di 3 km., la tariffa è in ragione di L. 0.05 per km. Il sistema a conversazioni tassate è però consentito (art. 22 della legge) ove il Governo creda di determinarne l'adozione.

Per il servizio interurbano sono adottate le seguenti tariffe per 3 minuti di conversazione: L. 0.50 fino a 100 km.; L. 1 dai 101 ai 250 km.; L. 1.50 dai 251 ai 400 km.; L. 2 sulle linee di lunghezza maggiore. Le tariffe sulle linee telefoniche concesse all'industria privata e non eccedenti la lunghezza di 30 km. potranno essere inferiori a L. 0.50. Quando, per la corrispondenza, sia necessaria l'unione di due o più tronchi di

linea, parte governativa e parte sociale, la tariffa risulterà uguale alla somma delle tariffe parziali. Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione, sarà dovuta allo Stato una somma corrispondente ad un quarto della tariffa ordinaria. Sono consentite le conversazioni urgenti a tassa tripla. Dalle 21 alle 6 del mattino (limitatamente all'orario degli uffici telefonici, cui fanno capo le linee interurbane) si ha un ribasso sulle tariffe normali del 20 %. Sono ammessi in dette ore di notte degli abbonamenti per conversazione della durata di 6, 12 e 18 minuti consecutivi da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni, col ribasso rispettivamente del 40, 50 e 60 %. L'Italia è collegata con la Francia e con la Svizzera, e delle tasse relative alle conversazioni internazionali abbiamo parlato a pagina 13 e 26 del presente volume.

PARTE SECONDA

Leggi vigenti in Italia sui telefoni.

CAPO I.

Testo unico delle leggi 7 aprile 1892 e 3 maggio 1903 integrato col regolamento 21 maggio 1903 e modificato secondo le leggi e i decreti successivi.

Art. 1.

E' libero a chiunque di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purchè i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui.

Nessun'altra comunicazione telefonica può essere stabilita senza chiedere ed ottenere la concessione del Governo.

I modi e le forme per domandare ed ottenere queste concessioni saranno fissati nel regolamento.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Telefoni ad uso privato. – 3. Monopolio statale dei telefoni ad uso pubblico. – 4. Vari sistemi di monopolio. – 5. Concessioni di linee telefoniche. – 6. Contravvenzioni.

1. – Questo articolo, che corrisponde perfettamente all'art. 1° della legge 7 aprile 1892, stabilisce i due principii fondamentali in materia telefonica, cioè a dire: 1° l'assoluta libertà ai privati di impiantare nei propri fondi un servizio telefonico particolare; 2° il monopolio governativo per qualunque altra specie di comunicazione telefonica.

Questi due concetti si trovavano già chiaramente espressi nell'art. 1° del progetto Saracco del 1888-89 (1), ove era detto: « Il Governo ha in tutto il territorio del regno il monopolio delle corrispondenze per mezzo del telefono rimanendo permesse quelle entro private proprietà ad uso esclusivo di coloro che vi abitano ».

Tale formula venne poi modificata dalla Commissione che riferì su questo primo progetto, a relazione dell'onorevole

(1) *Atti parlam.*, Camera dei Deputati: Leg. XVI, Seconda Sessione 1887-88. Documenti-Disegni di legge e relazioni: n. 214, pag. 5.

Colombo (2), nell'altra: « L'impianto e l'esercizio del telefono per uso pubblico non potrà farsi se non per concessione del Governo e però è libera facoltà dei privati di stabilire per proprio uso esclusivo linee telefoniche nelle proprietà loro o delle quali hanno l'uso, purchè i fili non attraversino nè il suolo pubblico nè le proprietà in uso altrui ».

Il ministro Lacava, nel suo progetto del 1890, riprodusse letteralmente tale disposizione (3) la quale venne anche accettata dalla Commissione parlamentare, relatore l'on. Balestra (4), con la lieve modificazione seguente: « Purchè i fili non attraversino il suolo pubblico e i fondi altrui, salvo per questi il consenso degli aventi diritto ».

In fine, nel disegno di legge Branca del 1891 (5), noi troviamo la formula attuale, rimasta poi inalterata attraverso tutti i susseguenti lavori legislativi.

2. – La prima norma, concernente la libertà di stabilire sui propri fondi un servizio telefonico privato, è stata da taluno ritenuta superflua come quella che si risolve in una pura e semplice applicazione dell'art. 436 del Cod. Civ. (6).

Si può però osservare, che, dato il concetto prevalente della legge, dell'assoluto monopolio governativo di ogni comunicazione telefonica, non è inopportuno, ad evitare la possibilità di controversie, che sia esplicitamente confermato da un'espressa disposizione legislativa tale diritto concesso ad ogni cittadino.

S'intende che l'esercizio di questo diritto trova però il suo limite non appena si oltrepassino i confini della proprietà privata.

Infatti al di là del proprio fondo, il cittadino, o incontra una proprietà altrui, e sarà obbligato ad ottenere il consenso del proprietario limitrofo, o incontra il suolo pubblico, e dovrà chiedere ed ottenere dal Governo la concessione di poter passare sopra o sotto tale suolo.

Per l'art. 26 del regolamento vigente, la costruzione per proprio uso esclusivo di comunicazione telefonica nei propri

---

(2) *Atti parlam.* Camera dei Deputati: Leg. XVI, Terza Sessione 1888. Documenti-Disegni di legge e relazioni: n. 10 A, pag. 11.

(3) *Atti parlam.* Camera dei Deputati: Leg. XVI, Quarta Sessione 1889-90. Documenti-Disegni di legge e relazioni: n. 117, pag. 6.

(4) *Atti parlam.* Camera dei Deputati: Leg. XVI, Quarta Sessione 1889-90. Documenti-Disegni di legge e relazioni: n. 117 A, pag. 119.

(5) *Atti parlam.* Camera dei Deputati: Leg. XVII, Prima Sessione 1890-91. Documenti-Disegni di legge e relazioni: n. 121, pag. 5.

(6) Avv. Umberto Pipia: *L'Elettricità nel Diritto*, Milano 1900, pag. 235.

fondi è subordinata alle disposizioni dell'art. 19 del regolamento stesso, il quale dispone che: « I pali, le mensole e qualsiasi apparato del concessionario devono essere collocati in modo che non ne venga alcun danno o disturbo alle linee od apparati della rete telegrafica del Governo, delle ferrovie e delle tramvie e che i segnali di questa non si riproducano sugli apparati telefonici.

« I provvedimenti relativi sono concordati fra le parti interessate, e, in difetto di accordi, interviene il Ministero delle poste e dei telegrafi per le disposizioni dell'articolo precedente ».

Mentre poi, per l'art. 27 dello stesso regolamento: « Le strade, le vie, il mare, i laghi, i fiumi, i canali, i ruscelli e qualunque altra zona di uso pubblico o di proprietà altrui, interrompono la continuità del fondo nei riguardi del libero esercizio di comunicazioni telefoniche e perciò per le linee telefoniche, i cui fili devono passarvi o sopra o sotto, occorre domandarne al Governo ed ottenerne la concessione. », per il successivo art. 28: « I ponti in muratura, o almeno con le teste in muratura, dello stesso proprietario dei fondi laterali costituiscono la continuità dei fondi per gli effetti del primo capoverso dell'art. 1° della legge. »

3. – Il principio del monopolio statale dei telefoni non ha mai avuto in Italia alcun contraddittore: esso del resto, costituiva antico patrimonio della legislazione italiana, che, in questo argomento, ha precorso di gran lunga le straniere. Infatti, già nella legge 23 giugno 1853, N. 1563, la quale stabilì il monopolio governativo dei telegrafi, si trova implicitamente accennata (art. 2) la norma del monopolio del servizio telefonico con la frase: ogni altra combinazione per trasmettere segnali a qualsiasi distanza.

Sono intuitive le ragioni per le quali il servizio telefonico debba costituire un monopolio governativo. Si tratta infatti di un servizio pubblico sul tipo di quello postale e telegrafico, che, non senza pericolo, lo Stato potrebbe lasciare in balìa dei privati: si tratta di un servizio di sempre più largo consumo, il quale potrebbe riuscire di dannosa concorrenza per quello telegrafico con gravissimo danno del pubblico erario: si tratta, infine, di uno di quei beni, che, anche lasciati al regime della libera concorrenza, sono necessariamente costretti a passare nel regime del monopolio.

4. – Stabilito questo principio, due vie si presentavano al Governo: quella di esercitare direttamente il servizio telefonico, oppure l'altra di darne la concessione a delle Società

esercenti. Il sistema delle concessioni fu prescelto come più pratico e conveniente dal primo progetto Saracco (7); invece nel progetto Lacava (8) si preferì l'altro della privativa, per riprendere subito con quello Branca (9) l'antico sistema, tradotto poi nella legge del 1892. Con la legge del 15 luglio 1907, N. 506, sul riscatto delle linee e reti telefoniche, si è tornati, in parte, alle idee del Lacava, in quanto il Governo ha riscattate le principali reti telefoniche urbane e linee interurbane di proprietà della Società Generale Italiana dei telefoni ed applicazioni elettriche e della Società telefonica per l'Alta Italia.

5. – L'ultimo capoverso dell'art. 1° detta che: «I modi e le forme per domandare ed ottenere queste concessioni saranno fissati nel regolamento».

Tutte le concessioni di linee o di reti telefoniche, per l'art. 1° del regolamento, furono date con decreto del Ministero delle Poste e dei Telegrafi fino al 15 luglio 1907: approvata la legge sul riscatto, per l'art. 7 di essa: «Le nuove concessioni di linee e reti telefoniche all'industria privata, saranno accordate con decreto del Ministro delle Poste e dei Telegrafi, sentito il Consiglio tecnico-amministrativo, istituito presso la Direzione Generale dei Telefoni dello Stato a norma del successivo art. 8».

Le concessioni di linee telefoniche possono essere di tre specie:

a) di linee telefoniche interurbane o di reti telefoniche urbane ad uso pubblico;

b) di linee telefoniche ad uso privato;

c) di linee di servizio delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica.

Per ciascuna di queste specie variano i modi e le forme coi quali deve essere chiesta la concessione.

Per l'art. 2 del regolamento 21 maggio 1903, modificato dal Regio decreto del 20 dicembre 1906: «La domanda di concessione di linee telefoniche interurbane o di reti telefoniche urbane ad uso pubblico deve essere fatta al Ministero delle poste e dei telegrafi per mezzo della Prefettura locale e deve contenere:

1° l'indicazione precisa e, occorrendo, documentata, della persona o dell' ente che fa la domanda e la designazione del suo domicilio legale:

---

(7) *Atti parlam.* cit. a pag. 41 nota 1, pag. 5.
8) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 3, pag. 6.
(9) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 5.

2° la natura della concessione ed i limiti del territorio nel quale si chiede di sviluppare la propria azione;

3° i tipi grafici delle linee progettate, la designazione dei materiali e degli apparati scelti per l'esercizio e, *quando trattisi di reti urbane comprendenti più Comuni, il grafico dovrà essere tracciato su carta dell'Istituto Geografico Militare agli effetti delle modificazioni portate all'art.* 15 *del T. U. della legge* 1° *luglio* 1906;

4° il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione;

5° la tariffa ed il servizio che si offre al pubblico:

6° il periodo di tempo entro il quale sarà attivata la linea o rete;

7° *il periodo di tempo entro il quale tutti i Comuni compresi nella domanda di concessione saranno collegati all'ufficio centrale*;

8° il certificato di deposito cauzionale fatto presso la Cassa dei Depositi e Prestiti ».

Le norme contenute nella seconda parte del n. 3 e del n. 7 non si trovavano nell'art. 2 del regolamento 21 maggio 1903, e furono aggiunte dopo, per armonizzare tale articolo con le modificazioni apportate all'art. 15 del T. U. dalla legge N. 302, 1° luglio 1906, modificazioni per le quali occorre stabilire con precisione la lunghezza delle linee telefoniche (non oltre i 25 km.) che allacciano un gruppo di Comuni ad un solo ufficio centrale.

« Quando il concessionario di linee telefoniche ad uso pubblico è una Società, questa deve comunicare al Ministero delle Poste e dei Telegrafi il proprio atto costitutivo, il bilancio di ciascun esercizio; i dati statistici e tutte le altre notizie che potrà chiedere il Ministero al quale devono essere notificati i nomi degli agenti superiori e dei rappresentanti.

« Le Società anonime e cooperative devono inoltre comunicare al Ministero le deliberazioni delle assemblee generali ordinarie e straordinarie e le relazioni degli amministratori e dei sindaci » (art. 37 del reg.).

Le copie autentiche dell'atto costitutivo che la Società concessionaria ha l'obbligo di rimettere devono redigersi (così richiedesi in pratica) su fogli di carta da bollo di L. 2.40 per il primo foglio, da L. 1.20 per gli intercalari. Per le Società Cooperative le dette copie son rilasciate in carta libera. Sono esenti da bollo le copie delle adunanze delle assemblee.

Per l'art. 3 del regolamento: « La domanda di concessione di linee telefoniche ad uso privato dev' essere fatta

al Ministero per mezzo della Direzione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi, la quale esamina la regolarità degli atti, ed ottenuto il consenso del Prefetto, inoltra la domanda al Ministero.

La domanda deve contenere:

1° l'indicazione precisa di coloro ai quali deve servire la concessione;

2° l' indicazione degli stabili da collegarsi, della lunghezza della linea, del numero dei fili e delle stazioni;

3° l'indicazione del periodo di tempo pel quale si chiede la concessione;

4° la quietanza del pagamento anticipato di un'annata del canone fatta presso la Direzione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi ».

S'intende che alle Direzioni Provinciali delle Poste e dei Telegrafi vanno oggi sostituite le Direzioni Compartimentali dei Telefoni dello Stato, secondo quanto stabilisce il N. 4 dell'art. 5 della legge sul riscatto 15 luglio 1907, N. 506.

Nelle disposizioni transitorie (art. 107 del reg.) è detto che: « Alle linee ad uso privato si applicheranno le norme stabilite dalla legge e dal regolamento soltanto alla rinnovazione della concessione. Però se la scadenza della concessione attuale avverrá in un periodo superiore ad un anno dalla data di promulgazione della legge, i concessionari potranno domandare la rinnovazione entro l'anno stesso ».

Tanto le concessioni ad uso pubblico quanto quelle ad uso privato non possono essere accordate, secondo dispone l'art. 4 del regolamento, senza la scrupolosa osservanza di tutte le condizioni suindicate, e, in particolar modo, per le concessioni ad uso pubblico, della presentazione dei tipi grafici (art. 2 N. 3) e del certificato di deposito cauzionale (art. 2, N. 8, e non già N. 7, come dice ancora erroneamente il regolamento vigente), per quelle ad uso privato, della presentazione della quietanza del pagamento anticipato di un'annata del canone.

Per l'art. 5: « La domanda di concessione per le linee di servizio per le strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica deve essere diretta al Ministero delle Poste e dei Telegrafi e deve contenere:

1° l'indicazione del servizio a cui è destinata la linea;

2° l'indicazione delle stazioni da impiantarsi, della lunghezza delle linee e del numero dei fili ».

Si comprende facilmente, che, per simili concessioni, non occorrono le maggiori formalità richieste per le concessioni

linea ferroviaria o tramviaria senza nessuno scopo di speculazione o di privato vantaggio (10).

Il concessionario di una linea o rete telefonica non potrà fare qualsiasi convenzione per l'affitto, la fusione e la cessione parziale o intiera, dell'esercizio della concessione senza l'autorizzazione del Governo (art. 6 del reg.).

L'art. 7 del regolamento, in applicazione della facoltà concessa dall'art. 34 della legge T. U., stabilisce un'ammenda da L. 50 a 500 per le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del regolamento, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili e penali incontrate.

Essa viene applicata con provvedimento amministrativo come clausola penale ai concessionari telefonici e agli utenti del telefono, secondo i casi, dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi. E' evidente che il carattere di tale ammenda è puramente convenzionale e non già penale, tanto è vero che essa si applica con provvedimento amministrativo e non impedisce una condanna, secondo i casi, civile o penale. A norma dell'art. 11 del regolamento: « Il Governo farà precedere i provvedimenti di rigore previsti nell'art. 34 della legge da un preavviso o da un'ammonizione accompagnata da un termine perentorio il quale può estendersi fino ad un semestre secondo l'importanza della concessione ».

Ora, poichè nell'art. 34 della legge, oltre alla revoca delle concessioni, si stabilisce anche la facoltà di comminare un'ammenda per le contravvenzioni telefoniche, poichè l'art. 11 non fa alcuna distinzione in proposito, ne consegue che, prima di applicare l'ammenda, il Ministero dovrà farla precedere da un preavviso, o da un'ammonizione accompagnata da un preavviso e, se del caso, da un ammonizione accompagnata da un termine perentorio entro il quale il concessionario debba mettersi in regola con le disposizioni delle legge e del regolamento.

La sorveglianza dell'impianto e della manutenzione delle comunicazioni telefoniche, dell'esatta osservanza della legge e del regolamento e dell'adempimento degli obblighi assunti dai concessionari verso il Governo e verso il pubblico, spettava, per l'art. 12 del regolamento, ai funzionari della

(10) Veggansi però le speciali disposizioni dell'art. 2, legge 9 luglio 1901, n. 820, sull'esercizio economico delle ferrovie, cui si riportano gli altri decreti di concessione di esercizio economico. Per tale articolo il Ministro dei LL. PP. può, con suo decreto, consentire l'applicazione del telefono invece del telegrafo per la trasmissione dei dispacci necessari alla sicurezza e regolarità dell'esercizio.

ad uso pubblico e ad uso privato,in quanto che si tratta di un servizio destinato unicamente ad agevolare l'esercizio di una amministrazione telegrafica dello Stato, ma per il N. 1 dell'art. 5 della legge 15 luglio 1907, n. 506, sul riscatto dei telefoni e loro esercizio di Stato, tali funzioni spettano oggi all'amministrazione Governativa dei telefoni.

ART. 2.

Ogni comunicazione telefonica stabilita od esercitata senza la necessaria concessione sarà tosto tolta per semplice provvedimento amministrativo, a spese del contravventore, e questi sarà deferito all'autorità giudiziaria per l'applicazione di un'ammenda da 300 *a* 2000 *lire.*

Trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, purchè la linea non si prolunghi oltre cinque chilometri e purchè attraversi solamente fondi privati, non potrà procedersi penalmente che ad istanza dei proprietari, sopra o sotto i fondi dei quali siano stati condotti, senza loro consenso, fili telefonici.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Carattere della contravvenzione.

1. – Già nel progetto Saracco (1) troviamo all'art. 2 una disposizione per la quale i contravventori del monopolio governativo sono puniti con multa da L. 501 a L. 3000 e con la detenzione sino ad un anno. Le comunicazioni telefoniche abusivamente stabilite sono tolte a cura e spese del contravventore, e, in caso di ineseguimento, il Governo provvede di ufficio a spese del contravventore stesso. Tale articolo dalla Commissione parlamentare, relatore Colombo, fu modificato così: « Chi stabilisce o esercita comunicazioni telefoniche per le quali si richieda la concessione governativa, senza averla ottenuta, è punito, ecc. (2) ».

Nel progetto Lacava non si trova alcuna disposizione di questo genere. Invece nel progetto Branca all'art. 18 è detto: « Ogni comunicazione telefonica stabilita o esercitata senza la necessaria concessione, sarà tosto levata per semplice provvedimento amministrativo a spese del contravventore e questi sarà deferito all'autorità giudiziaria per l'applicazione della multa da L. 300 a 3000 ». (3). Questo articolo venne,

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 41 nota 1, pag. 9.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 9.
(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 8.

su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, on. Ferraris, accettata dal relatore Roux (4), e approvata dalla Camera, armonizzato con le disposizioni del vigente Cod. pen., sostituendosi alla parola *multa* quella di *ammenda*, dato il carattere contravvenzionale del reato, e, conseguentemente, abbassandosi il limite di questa a L. 2000. Su proposta poi dell'on. Alli-Maccarani, pure accettata dalla Commissione e approvata dalla Camera (5), fu aggiunto un capoverso nel quale era detto che: « Trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, purchè la linea non si prolunghi oltre 5 km. e purchè attraversi solamente fondi privati non potrà procedersi penalmente che ad istanza dei proprietari sopra o sotto i fondi dei quali sieno stati condotti senza loro consenso dei fili telefonici ». Questo art. 18 divenne poi l'art. 2 del testo unico vigente, perchè parve giustamente più logico che, subito dopo l'art. 1°, nel quale è stabilito il monopolio governativo delle concessioni telefoniche, eccettuato il solo caso di comunicazioni per uso esclusivamente personale nei propri fondi, venisse quello nel quale è sancito il divieto di qualsiasi comunicazione telefonica stabilita o esercitata senza la necessaria concessione.

2. – La contravvenzione all'art. 2, prima parte, è di azione privata, in quanto che spetta al Ministero delle Poste e dei Telegrafi di denunziare all'autorità giudiziaria i contravventori, contemporaneamente al provvedimento amministrativo col quale viene tolta la comunicazione telefonica (6). La contravvenzione prevista nel capoverso del detto articolo è pure di azione privata: non spetta però al Ministero delle Poste di promuovere il giudizio, ma ai privati proprietari, sopra o sotto i fondi dei quali sieno stati condotti abusivamente i fili telefonici.

Cosichè il capoverso dell'art. 2 costituisce una limitazione alla norma generale stabilita nella prima parte dell'articolo stesso, limitazione inspirata a ragioni di equità, che furono chiaramente spiegate dal proponente di tale disposizione nella tornata del 9 dicembre 1901 alla Camera dei Deputati. Osservò infatti l'on. Alli-Maccarani che: « perchè i proprietari possano utilmente valersi della facoltà loro concessa dall'art. 1° bisogna limitare il caso nel quale si possa loro far rim-

(4) *Atti parlam.* Camera dei Deputati: Leg. XVII, 1ª Sess. Discussioni, pag. 4553.
(5) *Atti parlam.* cit. alla nota precedente, pag. 4552 e seg.
(6) E' strano però che si affidi all'autorità giudiziaria la potestà contravvenzionale in materia puramente amministrativa e che implica la conoscenza di questioni di tecniche difficilmente risolvibili dal magistrato ordinario.

provero penalmente in quanto abbiano istituito una linea telefonica attraversando qualche piccolo tratto di proprietà altrui senza richiedere l'autorizzazione governativa» (7).

Oltre la sanzione penale di cui più sopra è parola, l'art. 24 del regolamento dispone: «Nei casi di comunicazioni telefoniche stabilite o esercitate senza la necessaria concessione, le quali trovinsi nelle condizioni previste all'art. 2 della legge, il Governo ha il diritto di imporre la demolizione della linea, di provvedervi di ufficio in caso di inadempimento a spese di chi l'ha stabilita, e di applicare l'ammenda prevista dall'art. 34 della legge in misura pari all'importo del canone di concessione che avrebbe dovuto pagare a norma dell'articolo 8 della legge stessa per tutto il tempo in cui è dovuto l'uso della linea senza la concessione, la quale ammenda non potrà, in ogni caso, eccedere il limite massimo di L. 500 stabilito nell'articolo succitato».

Art. 3.

La concessione potrà essere revocata in caso di inosservanza degli obblighi con essa imposti e delle disposizioni della presente legge.

Quando ha luogo questa revoca della concessione niun diritto spetta al concessionario perchè venga rilevato il materiale della sua rete telefonica.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Esame dell'articolo. – 3. Conseguenze della revoca della concessione.

1. – Nel progetto Saracco non si trova alcuna disposizione che riguardi la revoca della concessione in caso di inosservanza degli obblighi da parte dei concessionari. Invece, nel progetto Lacava, all'art. 13 si stabiliva (1) che: «Ogni contravvenzione dei concessionari telefonici ai patti stipulati nelle relative concessioni, è passibile dell'ammenda da 50 a 500 lire. L'ammenda è decretata senza appello dal Ministro. Se il concessionario non adempie al suo obbligo dentro un periodo di trenta giorni, il Ministro può revocare la concessione ed affidarne l'esercizio ad altro concessionario. Il Governo può anche assumerne l'esercizio nel qual caso ha la facoltà di acquistarne il materiale a prezzo di stima».

Art. 2: (7) *Atti parlam.* cit. a pag. 49 nota 4, pag. 4552.
Art. 3: (1) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 3, pag. 9.

Questo articolo venne poi modificato dalla Commissione parlamentare, relatore Balestra (2), nell'altro: « Ogni contravvenzione dei concessionari telefonici ai patti stipulati nei relativi patti di concessione è passibile di un'ammenda da 50 a 500 lire. Se il concessionario non adempie al suo obbligo dentro un periodo di 30 giorni dalla intimazione trasmessagli in via di usciere, la concessione potrà essere revocata con decreto reale ».

Nell'art. 2 del progetto Branca (3) si diceva che: « La concessione si intende sempre accordata sotto condizione della revoca in caso di inosservanza degli obblighi con essa imposti e senza pregiudizio della facoltà del Governo di esercitare direttamente altre comunicazioni telefoniche o di dare altre concessioni per la stessa località quando il bisogno lo richieda e specialmente quando sorgano fondati reclami contro l'esercizio della prima concessione ». Tale articolo, modificato dalla Commissione parlamentare, relatore Roux (4), divenne poi l'art. 2 della legge del 1892, cioè a dire l'articolo 3 del testo unico vigente.

2. – Questo articolo stabilisce due casi di revoca di concessione:

a) quello derivante dall'inosservanza degli obblighi imposti con la concessione stessa, cioè a dire degli obblighi speciali che si trovano nei capitolati intervenuti fra il Ministero delle Poste e dei Telegrafi ed i concessionari;

b) quello causato dall'inosservanza delle disposizioni della legge telefonica.

Dispone poi l'art. 8 del regolamento che: « Quando il concessionario, malgrado l'ammenda inflittagli e malgrado la diffida già intimatagli, non si uniforma entro il termine perentorio fissatogli alle ingiunzioni dell'amministrazione, incorre senz'altro nella revoca della concessione.

« S'incorre sempre nella revoca senza bisogno di previo reclamo:

a) quando il concessionario od i suoi agenti cercassero di servirsi dei fili o degli apparecchi telefonici per sorprendere il segreto telegrafico, oppure quando tale tentativo fosse commesso da un abbonato, ed il concessionario, sapendolo, non provvedesse all'immediata soppressione della comunicazione all'abbonato colpevole;

b) quando il concessionario esercita, o permette ai suoi

(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 4, pag. 23.
(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 5.
(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 13.

agenti di esercitare il servizio di recapito in iscritto delle conversazioni scambiate per telefono;

c) quando viene accertato che un abbonato abbia messo il suo apparecchio a disposizione di terzi a scopo di lucro, ed il concessionario, sapendolo, non provveda all'immediata soppressione della comunicazione all'abbonato stesso.

« In via soltanto di eccezione, ed in seguito ad intervenuto accordo con il concessionario, l'uso del telefono pure a scopo di lucro privato potrà essere consentito dal Ministero cui saranno sottoposte tutte le condizioni per ottenerne l'approvazione ».

Evidentemente tale articolò illustra la disposizione dell'art. 3 prima alinea della legge, distinguendo due generi di revoche: quella nella quale si incorre senz'altro *ex jure*, cioè nei casi di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, e quella nella quale, trattandosi di violazioni meno gravi da parte del concessionario, il Ministero crede più opportuno di applicare un'ammenda nei limiti dell'art. 7 del regolamento, e, contemporaneamente, di diffidare il concessionario ad uniformarsi entro un termine perentorio alle ingiunzioni fattegli. Ed è solo dopo che questo termine sia scaduto senza che il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli, che si opera senz'altro la revoca di diritto. In questo senso ricordiamo una decisione del Consiglio di Stato del 23 giugno 1905 (*Massimario*, n. 34)

Circa poi il caso di revoca obbligatoria previsto dalla lettera *b* dell'art. 8, si è dubitato se esso fosse perfettamente costituzionale, e il Consiglio di Stato (decisione citata) ha risposto in modo affermativo: anzi ha osservato che il divieto contenuto in tale disposizione « si estende al recapito di comunicazioni telegrafiche fatte proseguire per mezzo del telefono anche se in luoghi in cui non esista il servizio telegrafico » (*Massimario*, n. 101).

La concessione poi può essere revocata anche in un altro caso, cioè quello di fallimento del concessionario (art. 9 del regolamento) (5).

3. – Per l'art. 10 del regolamento: « La revoca è pronunziata per decreto ministeriale; essa implica l'incameramento della cauzione a favore dell'erario pubblico, tranne il caso di fallimento, oltre a quanto è disposto all'art. 63 ».

Mentre per l'art. 3, capoverso, della legge, nei casi da noi posti sotto le lettere *a* e *b* di revoca della concessione, il

---

(5) Il regolamento all'art. 38 parla pure di un caso di revoca, e tale articolo è riportato a pag. 138, nel commento all'art. 34 della legge.

concessionario, non solo non ha diritto ad alcun risarcimento, ma neppure al rimborso delle spese per l'impianto della rete telefonica concessagli, l'art. 63 del regolamento determina che: «All'infuori del caso di cui all'art. 3 della legge, quando il concessionario di comunicazioni telefoniche pubbliche, per revoca o per fallimento cessa dall'esercizio della concessione prima del termine convenuto, il Governo prende possesso, mediante il compenso qui prestabilito, del materiale e degli apparati della rete o della linea telefonica; il Governo ha pure la facoltà di cedere la concessione ad un nuovo concessionario, quando non preferisca di assumerne direttamente il servizio.

« Il compenso dovuto al concessionario in questi casi esclude il valore industriale dell'azienda e consiste solo nel pagamento di una rata proporzionale del valore del materiale e degli apparati; questo valore viene determinato di comune accordo oppure per mezzo di tre arbitri nel modo stabilito dall'art. 12 della legge.

« La rata proporzionale da pagarsi si forma col quoziente ricavato dalla divisione del valore totale del materiale e degli apparecchi per il numero degli anni fissato per la durata della concessione, moltiplicato per la differenza fra questo numero di anni di durata della concessione ed il numero di anni di esercizio già fatto ».

Questa norma si applica evidentemente ai casi previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento. Gli arbitri dei quali qui si parla, sono scelti, secondo l'art. 12 della legge, uno dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dal Presidente del Tribunale e giudicano inappellabilmente.

Art. 4.

I concessionari di linee telefoniche possono far passare i fili senza appoggio sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, che dinanzi a quei lati di edifizi, ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

I fili debbono essere collocati in guisa da non impedire al proprietario il libero uso della cosa propria, secondo la sua destinazione.

In ogni altro caso, per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici è necessario il consenso del proprietario. Però la servitù di appoggio o di occupazione delle proprietà, così private che pubbliche, può sempre essere imposta con decreto del Prefetto, a senso della legge del 25 giugno 1865, N. 2359, sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Passaggio di fili sotterranei. – 3. Imposizione delle servitù. – 4. Dimenticanze della legge. – 5. Necessità del consenso scritto. – 6. Diritto all'indennità, alla remozione e al diverso collocamento dei fili.

1. – Quando ancora vigeva il sistema di capitolati, erano sorte continue difficoltà per lo stabilimento delle servitù di appoggio necessarie all'impianto delle reti telefoniche, in quanto che, poco o nulla, era detto nei decreti del 1881, del 1882 e del 1883 a questo riguardo. Si è perciò che, con l'art. 8 del progetto Saracco (1), si disse che: « I concessionari di linee telefoniche a servizio del pubblico possono stabilire le servitù indispensabili per l'appoggio e pel passaggio dei fili sopra o sotto le proprietà, salvo l'eventuale risarcimento dei danni effettivi.

« Il procedimento, in caso di opposizione, sarà quello prescritto dalla legge N. 2359 del 25 giugno 1865 ».

E' utile riportare qui il brano della relazione ministeriale (2) che riguarda questo articolo: « La situazione attuale per le linee telefoniche di interesse pubblico è piena di difficoltà e di inconvenienti. I concessionari non protetti da alcuna legge (e il Governo non poteva nelle concessioni provvisorie estendere tanto oltre la loro facoltà) sono in una lotta continua coi proprietari di stabili per poter costruire e mantenere le loro linee, nè riescono, sempre, anche con gravi sacrifici pecuniari, a fare delle costruzioni sollecite e quali l'arte vorrebbe. Accade talvolta che non si possono avere le comunicazioni che si desiderano o si ricevono con molto ritardo solamente perchè il concessionario telefonico non può ottenere il permesso di appoggiare la linea a qualche fabbricato o di attraversare qualche area. E a ciò è pure da attribuirsi in parte quell'altro inconveniente, che tutti vediamo, di linee telefoniche mal costruite e peggio distribuite con offesa anche all'estetica delle nostre città; poichè se i concessionari non incontrassero l'opposizione dei proprietari, potrebbero costruire le loro linee in modo più regolare e senza dovere, talvolta, seguire dei lunghi ed inutili giri per raggiungere i punti che debbono collegare. »

La Commissione parlamentare, relatore Colombo, discusse amplissimamente il grave quesito contenuto nell' art. 8,

---

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 41 nota 1, pag. 6.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 3.

anzi la questione più dibattuta nel suo seno fu quella della costituzione delle servitù necessarie per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici. (3). »

La Commissione però, pur riconoscendo la necessità di assoggettare a vincolo la proprietà privata, non volle amettere una facoltà così larga, come quella proposta dal Ministro Saracco, non soggetta ad altre condizioni all'infuori di quelle dipendenti dalla legge di espropriazione del 25 giugno 1865; essa quindi redasse tre articoli: nono, decimo e undecimo, i quali modificavano profondamente l'art. 1° del progetto ministeriale. In questi articoli si diceva così (4):

Art. 9: « Le norme per la costituzione delle servitù occorrenti per l'impianto delle linee telefoniche sui beni del pubblico demanio dello Stato sono stabilite nel regolamento ».

Art. 10: « Prima di dare una concessione il Governo inviterà i Comuni e le Provincie interessate a proporre le norme che dovranno regolare l'impianto delle linee telefoniche in relazione all'uso pubblico dei beni loro appartenenti. Di queste norme sarà tenuto conto nell'atto di concessione ».

Art. 11: « I concessionari di linee telefoniche a servizio del pubblico hanno facoltà di far passare i fili senza appoggio, sia al di sopra delle proprietà private, sia dinanzi agli edifici nei lati che non hanno finestre a prospetto.

« Hanno anche facoltà di far passare i fili al di sotto delle proprietà private ad eccezione dei fabbricati, cortili, giardini e recinti murati.

« I fili devono essere collocati in guisa da non impedire al proprietario il libero uso della propria cosa secondo la destinazione sua e da produrre il minor danno, salvo le eventuali indennità. Il proprietario ha sempre facoltà di fare nella proprietà sua qualunque innovazione, ancorchè implichi la rimozione o il diverso collocamento dei fili telefonici, senza obbligo di risarcimento a favore dei concessionari.

« In ogni altro caso, e quando occorra di stabilire, oltre il passaggio, anche l'occupazione della proprietà o l'appoggio sulla medesima, i concessionari non possono farlo se non col consenso del proprietario.

« Però quando lo stabilimento della linea telefonica in altro modo riesca impossibile, o non presenti stabilità o sicurezza sufficienti, o cagioni un eccessivo e sproporzionato dispendio, la servitù di occupazione o di appoggio può essere impo-

---

(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 5.
(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 13.

sta per decreto da pronunciarsi dal Prefetto, sentite le parti interessate e il parere dell'Ufficio del Genio Civile. Quando l'impianto per il servizio pubblico venga fatto dal Governo, contro il decreto del Prefetto è ammesso il ricorso alla IVª Sezione del Consiglio di Stato.

« La servitù dovrà essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudicievole alla proprietà servente, avuto anche riguardo alle condizioni delle proprietà vicine. Nello stesso decreto il Prefetto determinerà la indennità da corrispondersi dal concessionario al proprietario dello stabile, salvo sempre il ricorso degli interessati all'autorità giudiziaria ».

Nel progetto Lacava (5), inspirato al concetto della privativa delle comunicazioni telefoniche, all'art. 2 si era detto: « Che il proprietario, i conduttori, i possessori a qualunque titolo, di strade, canali, fondi rustici ed urbani sui quali il Governo riconosca il bisogno di stabilire una linea telefonica propria per suo uso esclusivo, non possono, in qualunque modo, impedire o ritardare il suo impianto o quanto occorre pel regolare servizio di vigilanza e di manutenzione. », e si riproduceva testualmente con l'art. 3 l'art. 11 del progetto della Commissione, relatore Colombo, modificandone soltanto le prime parole, inquantochè, invece di concessionari, si parlava del Governo.

La Commissione parlamentare, relatore Balestra, apportò poi a tale articolo, leggerissime modificazioni (6) più di forma che di sostanza.

Nel progetto Branca troviamo detto all'articolo 3 che (7): « Per stabilire ed esercitare comunicazioni telefoniche, possono, tanto il Governo, quanto i concessionari, osservando il disposto della legge 25 giugno 1865, n. 2359, fare nelle proprietà pubbliche o private tutte le opere stabili o temporanee riconosciute necessarie, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti per il passaggio e l'appoggio dei fili. », e, all'art. 5 che: « I concessionari di linee telefoniche per uso pubblico possono far passare i fili senza appoggio sia al di sopra delle proprietà pubbliche e private che dinanzi a quei lati di edifizi ove non siano finestre a prospetto. Possono anche far passare fili sotto le proprietà private ad eccezione dei fabbricati, cortili, giardini e recinti murati ».

---

(5) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 3. pag. 6.
(6) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 4, pag. 19.
(7) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 5.

La Commissione parlamentare, relatore Roux, fuse gli articoli 3 e 5 in uno solo, il 5°, che suonava così (8):

« I concessionari di linee telefoniche possono far passare i fili senza appoggio sia al di sopra delle proprietà pubbliche e private che dinanzi a quei lati di edifizi ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. In ogni altro caso, per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici, tanto sopra quanto sotto la proprietà pubbliche o private, il Governo o i concessionari, osservando il disposto della legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono fare nelle suddette proprietà tutte le opere stabili o temporanee salvo quanto è disposto negli articoli seguenti ».

L'Ufficio Centrale del Senato trovò che: « Nella prima parte dell'art. 5 del progetto ministeriale si dispone che si possono far passare liberamente i fili telefonici davanti a quei lati degli edifizi, privati e pubblici, ove non sieno finestre od aperture praticabili a prospetto. Si intende pertanto, e ne discende per naturale conseguenza, che non deve essere permesso il passaggio dei fili sulla fronte degli edifizi guerniti di finestre o di aperture praticabili a prospetto. Orbene il capoverso dell'art. 5 concede semplicemente al concessionario il rimedio della espropriazione forzata, quante volte si tratti di condurre i fili tanto sopra quanto sotto le proprietà private e pubbliche, e nasce quindi il sospetto che la dichiarazione di pubblica utilità male si possa estendere alla specie sovra discorsa, allora cioè che si tratti di condurre i fili del telefono lungo la fronte di edifizi guerniti di finestre o di aperture a prospetto. Vero è che si trovano usate le parole: *in ogni altro caso*, le quali, a primo aspetto, sembra che escludano il dubbio, ma vuolsi pur ricordare che versiamo in tema di privilegio che non permette larghezza di interpretazione, e se egli è vero che la frase è generica, e potrebbe dirsi comprensiva, si può agevolmente rispondere che la facoltà genericamente attribuita al concessionario sta sempre in relazione al caso in cui si vogliono far passare i fili tanto sopra quanto sotto e non lateralmente alle proprietà private » (9).

Fu per queste ragioni che l'Ufficio Centrale modificò l'art. 5 del progetto Branca nel modo che segue (10): « I concessionari di linee telefoniche possono far passare i fili senza ap-

---

(8) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 14.

(9) *Atti parlam.* Senato: Leg. XVII - Prima Sessione 1890-91-92: Documenti-Disegni di legge e relazioni: n. 120 A, pag. 4.

(10) *Atti parlam.* cit. alla nota precedente, pag. 10.

poggio sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, che dinanzi a quei lati di edifizi, ove non sieno finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

« I fili devono essere collocati in guisa da non impedire al proprietario il libero uso della cosa propria secondo la sua destinazione.

« Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel fondo suo qualunque innovazione ancorchè questa importi la remozione, o il diverso collocamento dei fili telefonici, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità.

« In ogni altro caso per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici è necessario il consenso del proprietario. Però la servitù di appoggio o di occupazione di proprietà così private che pubbliche, può sempre essere imposta con decreto del Prefetto, a senso della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti ».

Nella discussione dinanzi al Senato il Ministro Branca propose e fece approvare una lieve modificazione, trasportando l'inciso: « Il proprietario ecc. » dall'art. 5 all'art. 6.

Così modificato, l'articolo ritornò alla Camera, dalla quale venne approvato. Tale articolo, che era il 5° della legge del 1892, divenne poi il 4° del T. U. vigente.

2. – Con questo articolo il legislatore prima ancora che il passaggio delle condutture elettriche fosse regolato da una legge speciale, quella del 7 giugno 1894, stabilì, dato il carattere di servizio pubblico delle comunicazioni telefoniche, una servitù legale di passaggio dei fili sia al di sopra delle proprietà pubbliche e private che dinanzi a quei lati di edifizi ove non siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto.

Due soli limiti furono posti a questa speciale servitù, e cioè: 1° che i fili dovessero passare senza appoggio; 2° che i fili dovessero essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa propria secondo la sua destinazione.

Quando però per il passaggio dei fili sia necessario un appoggio, oppure i fili debbano passare dinanzi a finestre o altre aperture praticabili a prospetto di proprietà pubbliche o private, o al di sotto delle proprietà stesse, è necessario il consenso del proprietario.

Poichè la legge si è limitata a parlare di passaggio dinanzi o al disopra di proprietà pubbliche o private, a differenza del progetto Saracco (11) modificato, e di quello Lacava (12),

(11) *Atti parlam.* cit. a pag. 41 nota 1, pag. 13.
(12) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 3, pag. 6.

che prevedevano anche il caso di passaggio al disotto delle proprietà private, e poichè per l'art. 440 del Codice civile: « Chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sovra o sotto la superficie. », a noi pare che nel caso di passaggio di fili sotterranei (passaggio oggi preferito per evitare l'enorme accumulamento di fili, anche pericoloso, al di sopra delle pubbliche vie), occorra ottenere il consenso del proprietario della strada, dell'edificio o del fondo, sia esso un privato, oppure una Provincia, o un Comune.

E' notevole che, nella relazione Roux, è espressamente detto che, in ogni altro caso – anche quando si tratti di far passare i fili nel sottosuolo fuori dell'abitato – devono intervenire le autorizzazioni e il provvedimento prefettizio, mentre, in un altro punto della relazione stessa (13), si dice che il Governo dovrà eccitare e quasi imporre ai concessionari di far passare i fili telefonici sotto il suolo « per levare la densa rete che ormai copre le vie delle principali città e intercetta la luce e produce effetto brutto a vedersi ».

Di tale apparente contradizione non è però il caso di tener conto, dato che il testo stesso della legge esclude le due ipotesi da noi accennate, asserendo esplicitamente che *in ogni altro caso*, che non sia fra quelli contemplati nella prima parte dell'articolo in questione, è necessario il consenso del proprietario.

Certo è desiderabile che da una legge futura venga data una autorizzazione più esplicita, se non altro allo Stato, di imporre la servitù di passaggio o di appoggio per le proprie linee o reti anche sotto le proprietà private o pubbliche, giacchè, altrimenti, ostacoli insormontabili si opporrebbero al libero sviluppo del telefono, che si è oramai affermato come un servizio pubblico di prima necessità.

3. – Qualora il concessionario della linea telefonica non riesca a procurarsi con i mezzi amichevoli il consenso del proprietario, egli potrà domandare che la servitù di appoggio venga imposta a senso della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità, ottemperando alle norme che esamineremo nel commento dell'articolo seguente. Ciò si trova detto negli articoli 13 e 14 del regolamento.

Quantunque quest' ultimo articolo, a differenza dell'art. 4 dell'abolito regolamento 16 giugno 1892, sembri limitare l'imposizione di servitù alle sole linee telefoniche ad uso pub-

(13) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 10.

blico, tuttavia, come fu detto in un parere del Consiglio di Stato 3 novembre 1903 (*Massimario*, n. 92), deve supporsi che esso abbia inteso di provvedere al caso più frequente e non già di restringere la portata di una disposizione di legge, ciò che non avrebbe potuto fare.

4. – Una gravissima quistione, sulla quale non ci consta trovarsi precedenti di giurisprudenza o di dottrina, è quella che potrebbe sollevarsi circa al fatto che la legge non ha per nulla contemplato il caso nel quale il proprietario, non dando il consenso al passaggio dei fili telefonici o telegrafici davanti alle proprie finestre, lo Stato od il concessionario volesse invece costringervelo (14).

Nel 1° alinea dell'ultimo capoverso il legislatore ha preveduto uno speciale procedimento per chi si opponga alla servitù di *appoggio* o di *occupazione*, ma di passaggi non parla, e ragionevolmente, giacchè, a meno che non vogliasi considerare il passaggio come una servitù di luce, non si vedrebbe in quale categoria di servitù esso potrebbe annoverarsi. Poteva bensì il legislatore, e sarebbe stata cosa assai opportuna, stabilire esplicitamente che lo stesso procedimento fosse da adottarsi nei casi in cui il proprietario si opponesse al passaggio dei fili innanzi alle finestre od altre aperture praticabili a prospetto, tanto più che si tratta di una limitazione assai minore del diritto di proprietà che non quella imposta nei casi di servitù d'appoggio o di occupazione. Dato il testo attuale della legge, nonsapremmo non di meno immaginare quanto avrebbe di legale in sè un decreto prefettizio, che, di fronte ad un reciso rifiuto del proprietario, imponesse il passaggio di fili davanti alle finestre della proprietà di lui.

Altra non trascurabile dimenticanza della legge ci par quella di non aver stabilito un *minimum* di distanza perchè si possa ragionevolmente parlare di un diritto di opposizione al passaggio dei fili telefonici o telegrafici in analogia ad altri limiti stabiliti dal Cod. civ. (art. 570 e seguenti), potendo tale questione dar luogo a vivi dibattiti e di non facile soluzione.

Rileviamo infine che la legge del 1865 sull'espropriazione forzata, utilmente citata nel disegno di legge Saracco (1888-

---

(14) Mentre stiamo correggendo le bozze ci perviene, dalla cortesia del prof. Giannini, copia di un suo scritto, che verrà, tra breve, pubblicato nella *Legge*, a commento della sentenza 28 febbraio 1908 in causa Fiumi c. Società telef. Perugia (*Massimario*, n. 78). In esso l'egregio professore rileva tale manchevolezza della legge e si diffonde a parlare delle altre anomalie che in questo art. 4 si riscontrano.

89), ove non era indicata altra procedura se non quella da esso progetto additata, non ha più luogo di essere oggi che, per l'evoluzione legislativa dei vari progetti, si hanno, nell'articolo che segue, precise norme da seguire in materia di imposizione d'appoggi o di occupazione a motivo di impianti telefonici o telegrafici. (V. anche la legge 7 giugno 1894 sulla trasmissione d'energia elettrica a distanza) (15).

5. – Si è disputato se il consenso del proprietario per il passaggio e l'appoggio dei fili debba essere scritto: la legge e il regolamento non impongono questa condizione, e in tal senso fu pure giudicato dal Tribunale di Roma con sentenza del 1° maggio 1905 (*Massimario*, n. 95).

Noi crediamo, d'accordo con la dottrina (16), che, ad evitare controversie, trattandosi di servitù convenzionale, occorra premunirsi con un consenso scritto. Sappiamo però che, nella pratica, è invalso sinora l'uso di accontentarsi di qualsiasi forma, anche tacita, di consenso.

Ma la giurisprudenza più recente ci fa supporre che dovrà mutarsi sistema, avendo, or non è molto, la Cassazione di Roma, richiesta di giudicare se una tacita acquiescenza potesse impedire la postuma azione giudiziaria del proprietario per indennizzo, deciso il 28 febbraio 1908 (*Massimario*, n. 96) nel senso da noi sostenuto, e cioè che la legge, riconoscendo esplicitamente il diritto di un indennizzo per l'appoggio o l'occupazione altrui, richiede una esplicita e non una tacita rinunzia del proprietario all'indennizzo (17).

6. – Tutte le volte che dinanzi all'autorità giudiziaria si è presentata la questione circa l'impedimento che la servitù di passaggio dei fili telefonici arrechi al libero uso del fondo servente secondo la propria destinazione, fu giudicato che il proprietario del fondo servente non solo ha diritto ad una equa indennità (*Massimario*, n. 80) ma ha anche diritto di richiedere all'autorità giudiziaria l'esecuzione di quelle opere che valgano a far cessare gli inconvenienti lamentati, ed, occorrendo, anche la rimozione o un diverso collocamento dei fili (*Massimario*, n. 69).

---

(15) « La legge speciale sui Telefoni richiede per il passaggio e l'appoggio dei fili sulle proprietà il consenso dei proprietari, senza nulla dire della forma di tale consenso. Si deve presumere però che dev'essere scritto, applicando strettamente le regole relative alle servitù prediali ». (F. **Agnello:** *Riv. tec. leg.*, anno VI, pag. 93, nota).

(16) Osserva giustamente il Giannini nel surricordato articolo: « A che serve il richiamo della legge per espropriazione per pubblica utilità se in questa materia é tracciata una procedura speciale e la stessa legge di espropriazione per utilità pubblica é dichiarata inapplicabile alle servitù speciali (art. 46) ? »

(17) Veggasi l'art. 26 della legge sul riscatto, che esime implicitamente il Governo dal richiedere il *preventivo* consenso del proprietario. (*Appendice*, pag. 310).

In alcuni Stati, ad esempio in Belgio, in Olanda ed in parecchie repubbliche dell'America del Sud, ad ovviare questioni così gravi e limitazioni onerose per le proprietà pubbliche o private, si è creduto opportuno, anche forse per ragioni di speciale costruzione delle case, troppo basse per permettere appoggi, di costruire dei castelli telefonici in ogni piazza, impiantati sul pubblico suolo, riunendo in essi i vari fili uscenti dalle abitazioni degli abbonati. Le condizioni particolari di alcune delle nostre città fabbricate sull'acqua o montuose (Venezia, Roma, Genova ecc.), rendono difficilissima la questione degli impianti telefonici e, senza dubbio, questo è il problema che più affatica i tecnici ed il legislatore.

Si potrebbe sperare che ora, che le maggiori reti e linee telefoniche sono di proprietà governativa, i proprietari delle strade, dei fondi, o degli immobili sui quali si deve imporre la servitù (Provincie, Comuni, Enti, privati), più facilmente si assoggettino ai vincoli che dovranno gravarli per gli impianti telefonici, essendo presumibile che un privilegio concesso allo Stato desti meno suscettibilità che non uno dato a Società concessionarie.

Invece, purtroppo, le questioni si fanno anzi più vive, e nessuno si perita di domandare ingenti indennità anche per servitù di pochissimo aggravio, tanto che è da credersi che sino a quando questo articolo ed il seguente non avranno subita una radicale trasformazione nel senso di fissare, almeno per le linee e reti da impiantarsi dallo Stato, un procedimento anche più rapido e prontamente esecutivo non ostante appello, e di stabilire che le spese di perizia stiano a carico di chi richieda sia allo Stato che ad un privato un compenso riconosciuto poi giudiziariamente esagerato, non cesseranno le contese frequentissime in materia. Secondo noi si dovrebbe anche determinare un minimo ed un massimo di compenso in proporzione dei fili (linee aeree) o dei chilometri di percorso (cavi).

Citiamo, a titolo di esempio, una recente convenzione tra la Società Generale Italiana dei Telefoni ed il Comune di Roma, per la quale la prima si era obbligata di pagare una indennità di L. 50 per ogni chilometro di percorso sotterraneo attraverso le vie urbane.

Non si sà però se il Governo si assoggetterà al pagamento di un canone, o se, com'è probabile, sosterrà la tesi di nulla dovere ai Comuni. In tal caso, udremo, quasi certamente, tra non molto, in proposito, la parola del Magistrato chiamato a decidere sulla controversia.

Art. 5.

La domanda sarà rivolta direttamente al Prefetto e accompagnata da un piano descrittivo dei luoghi e delle opere da eseguirsi insieme all'offerta della indennità quando questa sia dovuta.

Il Prefetto, sentite le parti in contraddittorio, ed inteso il parere dell'ufficio del Genio civile, ordina il pagamento della somma offerta ed accettata od altrimenti convenuta, e, nel caso di dissenso, di quella che verrà stabilita dall'ufficiale del Genio Civile; ed in seguito a dimostrazione dell'eseguito pagamento o deposito delle somme anzidette, autorizza il passaggio e l'appoggio sulle proprietà private e pubbliche dei fili della linea telefonica.

La servitù deve essere costituita in modo da riescire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole alla proprietà servente, avuto anche riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

Contro il decreto del Prefetto è ammesso il ricorso ai termini dell'art. 3 *della legge sul contenzioso amministrativo* 20 *marzo* 1865 *n.* 2248, *allegato E, salvo sempre agli interessati il diritto di impugnare davanti all'autorità giudiziaria la stima fatta dall'ufficiale del Genio Civile.*

Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel fondo suo qualunque innovazione, ancorchè questa importi la remozione o il diverso collocamento dei fili telefonici, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità.

I Comuni e le Provincie non possono esigere per le concessioni di linee telefoniche, canoni, vantaggi o privilegi all'infuori di quelli consentiti dalla presente legge.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Quando l'indennitá sia dovuta. – 3. Misura dell'indennitá. – 4. Il decreto del Prefetto e la contumacia di una delle parti – 5. Obbligo di dichiarazione di pubblica utilitá nell'imporre la servitú. – 6. Diritto del proprietario di fare innovazioni sul suo fondo. – 7. Diritti dei Comuni e delle Provincie. – 8. Formalitá amministrative e massime di giurisprudenza.

1. – Nel progetto Saracco al capoverso dell'art. 8 era detto semplicemente (1): « Il procedimento, in caso di opposizione, sarà quello prescritto dalla legge n. 2359 del 25 giugno

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 41 nota 1, pag. 6.

1865 ». La Commissione parlamentare, relatore Colombo (2), come abbiamo già visto commentando l'articolo precedente, discusse a lungo su questo punto della legge, ed all'art. 8 del progetto, sostituì tre articoli, nell'ultimo dei quali (l'undicesimo) al 3°, 4° e 5° capoverso era scritto: « Però quando lo stabilimento della linea telefonica in altro modo riesca impossibile o non presenti stabilità e sicurezza sufficiente, o cagioni un eccessivo dispendio, la servitù di occupazione o di appoggio può essere imposta da decreto pronunciato dal Prefetto, sentite le parti interessate ed il parere dell'ufficio del Genio civile. Quando l'impianto per il servizio pubblico venga fatto dal Governo, contro il decreto del Prefetto è ammesso il ricorso alla IVª Sezione del Consiglio di Stato.

« La servitù dovrà essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudicievole alla proprietà servente avuto anche riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

« Nello stesso decreto il Prefetto determinerà le indennità da corrispondersi dal concessionario al proprietario dello stabile, salvo sempre il ricorso degli interessati all'autorità giudiziaria ».

Il progetto Lacava riprodusse all'art. 3, salvo leggerissime modificazioni, l'art. 11 del progetto Saracco modificato (3), sempre tenuto conto del diverso criterio cui il progetto era inspirato. La Commissione parlamentare, relatore Balestra, (4) lasciò quasi inalterato l'articolo 3 del disegno di legge ministeriale; soppresse però l'art. 2 e ad esso sostituì un nuovo art. 3 così concepito: « Nei casi di urgente necessità il Governo, con decreto motivato, può ordinare l'impianto o l'esercizio di una linea telefonica per suo uso esclusivo senza richiedere il consenso dei proprietari per attraversare i loro fondi e per appoggiare sui medesimi. Cessata l'urgenza, i fili e gli appoggi devono essere rimossi e risarcito ogni danno. Volendosi dal Governo mantener tale linea devono osservarsi le norme di cui all'articolo precedente ».

Nel disegno di legge Branca all'art. 6 era detto (5): « Sulla domanda dei concessionari, o d'ufficio quando la comunicazione telefonica venga istituita dal Governo, il Prefetto, udite le parti in contradditorio e avuto il parere del Genio Civile, può autorizzare l'appoggio sulla proprietà privata dei

(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 13-14.
(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 3, pag. 6.
(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 4, pag. 20.
(5) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 6.

fili di una linea telefonica, quando la linea stessa non possa collocarsi in altro modò con sicurezza e stabilità sufficiente e senza dispendio eccessivo e sproporzionato. Il peso perciò imposto alla proprietà privata deve essere costituito in modo da riuscire il più conveniente allo scopo e il meno pregiudicievole al fondo gravato, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine. Dei danni eventuali, stabilite ove occorra le cautele necessarie per prevenirli o limitarli, si tiene conto per il congruo risarcimento. Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel fondo suo qualunque innovazione ancorchè questa importi la remozione o il diverso collocamento dei fili telefonici, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso ai termini dell'art. 3 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E ».

La Commissione, relatore Roux, modificò alquanto quest'articolo (6), e l'innovazione più importante fu quella dell'aggiunta di un ultimo capoverso così concepito: « Il Comune e la Provincia non possono esigere per le concessioni di linee telefoniche, canoni vantaggi o privilegi, fuori di quelli consentiti dalla presente legge ». Paragrafo aggiuntivo diretto, secondo la relazione parlamentare, ad impedire « ciò che avvenne in parecchi Comuni, che le rappresentanze Municipali e Provinciali impongano ai concessionari altri canoni, e pretendano altri vantaggi o privilegi, oltre quelli consentiti dalla presente legge » (7).

Andato il progetto innanzi al Senato, l'Ufficio Centrale (8) modificò l'art. 6 nel modo seguente: « La domanda sarà rivolto direttamente al Prefetto e accompagnata da un piano descrittivo dei luoghi e delle opere da eseguirsi insieme all'offerta dell'indennità che possa essere dovuta al proprietario.

« Il Prefetto, sentite le parti in contradditorio, ed inteso il parere dell'ufficio del Genio Civile, ordina il pagamento della somma offerta ed accettata od altrimenti convenuta, e, nel caso di dissenso, di quella che verrà stabilita dall'ufficiale del Genio Civile; ed in seguito a dimostrazione dell'eseguito pagamento o deposito delle somme anzidette, autorizza il passaggio e l'appoggio sulle proprietà private e pubbliche dei fili della linea telefonica.

« La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole alla

(6) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 14.
(7) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 10.
(8) *Atti parlam.* cit. a pag. 57 nota 9, pag. 10.

proprietà servente, avuto anche riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

« Contro il decreto del Prefetto è ammesso il ricorso ai termini dell'art. 3 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, salvo sempre agli interessati il diritto di impugnare davanti all'autorità giudiziaria la stima fatta dall'ufficiale del Genio Civile».

Con la variante al primo alinea delle parole: « Che possa essere dovuta » nelle altre: « Quando questa sia dovuta », introdotta su proposta del relatore, on. Saracco, e con l'aggiunta del quarto capoverso: « Il proprietario ecc.», trasportatovi dall'articolo precedente del disegno di legge, su proposta del Ministro Branca, l'articolo venne approvato dal Senato, e poi nuovamente dalla Camera elettiva, divenendo l'art. 5 del testo unico vigente.

2. – Il legislatore ha voluto, con la prima parte dell'art. 5, stabilire un giudice speciale, cioè il Prefetto (veggansi anche la legge 7 giugno 1894, n. 232 sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche, art. 3; e la legge sull'impianto di vie funicolari aeree del 13 giugno 1907 n. 403, art. 7) per decidere tanto se il compenso è dovuto, quanto l'entità del compenso stesso.

Per quel che riguarda l'*an debeatur*, si è fatta questione in dottrina se, in ogni caso in cui vi siano appoggi, si debba indennizzo al proprietario. Ed il Pipia (9) la risolve in senso affermativo, osservando che qualsiasi menomazione dell'altrui proprietà arreca un danno che per quanto piccolo deve essere risarcito. Poco dissimilmente ragionano il Vidal ed il Norsa, mentre il Baldi non fa che riportare la giurisprudenza che avremo campo più avanti di citare (10).

Queste affermazioni, a dire il vero, ci sembrano troppo assolute, perchè talvolta il danno neppure vi è. Ad esempio è dubbio se vi sia danno, quando, trovandosi l'appoggio al di sopra di una terrazza, od in altro sito non praticabile, e non ordinariamente visibile ai passanti o agli abitanti della casa, e consistendo in un'infissione di minuscoli bracci dello stesso colore della casa e ad un solo filo, lo Stato od il concessionario provvedano a proprie spese alla muratura e al ripristino del l'intonaco e della tinta del muro, unica vera menomazione avvenuta nel valore dell'immobile servente.

---

(9) *Op. cit.*, pag. 42 nota 6.

(10) Vidal: *Le Téléphone au point de vue juridique*, pag. 76; Norsa: *Il telefono è la legge*, Milano, 1902, pag. 10; Baldi: *Op. cit.*, pag. 174.

Sarà invece di obbligo l'indennità quando si deturpi in qualche modo la facciata o l'estetica di parte di un edifizio, si produca una servitù di rumori o d'altro, e sia in qualche guisa constatabile un vero e proprio danno, anche di poca importanza, per chi è costretto a subire la servitù.

La corresponsione dell'indennità, in pratica, viene fatta mediante il pagamento di una somma una volta tanto, o di un canone annuo, che dovrebbe corrispondere agli interessi di questa somma. Il primo metodo, a nostro avviso, sarebbe il più legittimo, perchè corrispondente alle disposizioni ordinarie della legge sulle espropriazioni per utilità pubblica richiamate nella legge telefonica: tuttavia viene usato così il pagamento del canone annuo, come quello di una somma una volta tanto.

Mentre nel progetto Saracco, modificato dalla Commissione parlamentare, relatore Colombo, all'art. 9 (11) si diceva che nel regolamento si sarebbe pensato a stabilire una norma per disciplinare l'impianto delle linee telefoniche sui beni demaniali dello Stato, nè nella legge, nè nel regolamento attuale trovasi alcuna disposizione del genere.

Riteniamo che nei casi in cui l'indennità sia dovuta dal concessionario, il procedimento debba presumersi identico come per i proprietari privati: quando l'impianto sia fatto direttamente per conto dello Stato, l'indennità deve, secondo noi, corrispondersi anche alle altre amministrazioni governative per quegli appoggi o quei passaggi di fili richiesti dai telefoni dello Stato, e ciò perchè, essendo i singoli bilanci delle varie amministrazioni distinti, le diminuzioni di valore delle rispettive proprietà devono figurare reintegrate. Si tratta evidentemente di una partita di giro, ma non per questo ci sembra che si possa farne a meno senza derogare ad una buona norma amministrativa.

Constatiamo tuttavia che in pratica non si segue questo sistema.

3. – Il *quantum debeatur*, che deve corrispondere all'importo della diminuzione reale di valore dell'immobile e del fondo servente (12) pel fatto diretto della servitù che si va ad imporre, viene fissato, o di comune accordo, o, sulla base della perizia del Genio Civile, dal Prefetto.

(11) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 13.

(12) Circa al concetto del legislatore di non voler calcolare se non il danno derivante dalla diminuzione di valore arrecato all'immobile o al fondo servente, veggasi quanto esso ha disposto in altre leggi analoghe ben più esplicitamente: Articoli 6 e 7 legge 13 giugno 1907, n. 403 sulle funivie, citata.

Lo Stato ha creduto, in tal guisa, di garantire i cittadini dall'arbitrio dei concessionari, mettendo a confronto le parti davanti alla massima autorità amministrativa locale, e richiedendo il parere di funzionari tecnici competenti, che illuminino il Prefetto in merito: alla possibilità di provvedere agl'impianti telefonici in altro modo con spesa non sproporzionata; all'essere costituita la servitù così da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole alla proprietà servente, avuto riguardo anche alle proprietà vicine; al valore equo tra la domanda, l'offerta e l'entità del danno.

Il Prefetto non potrà autorizzare l'imposizione della servitù se non dopo la dimostrazione dell'eseguito pagamento o del deposito delle somme stabilite per la indennità presso le Direzioni Provinciali delle Poste e Telegrafi (oggi, dopo la legge sul riscatto del 1907, presso le Direzioni Compartimentali dei Telefoni), siano state tali indennità accettate o meno dai proprietari degli immobili o dei fondi che si vanno a gravare di servitù. Tuttavia il ricorso, fatto ai termini dell'art. 3 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 all. *E* (13), ha effetti sospensivi.

Le parti possono anche ricorrere all'autorità giudiziaria ove vogliano impugnare la stima fatta dal Genio Civile.

Non sempre, per costituire la servitù di appoggio o di occupazione a carico di un proprietario nell'impianto di un servizio telefonico, vi è di bisogno dell'intervento del Prefetto, neppure agli effetti di determinare l'indennità dovuta: così quando il proprietario consenta spontaneamente l'appoggio. In tal caso, avvenuta l'occupazione con il suo libero consenso, egli, dissentendo sulla misura della indennità, può, per la sua determinazione, adire senz'altro l'autorità giudiziaria. In tal senso decise la Cassazione di Roma a Sezioni Unite il 25 febbraio 1908 (*Massimario* N. 78) (14).

---

(13) Art. 3: « Gli affari non compresi nell'articolo precedente, saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei Consigli Amministrativi che, per i diversi casi, sieno dalla legge stabiliti.

« Contro tali decreti, che saranno scritti in calce del parere egualmente motivato, é ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative ».

Il ricorso in via gerarchica contro il decreto del Prefetto per imposizioni di servitù telefoniche deve esser fatto al Ministro delle Poste e Telegrafi.

(14) Il prof. Giannini, nell'articolo di cui alla nota 14 al commento dell'art. 4, chiarisce così il pensiero del legislatore in tema di procedura per imposizione di servitù telefoniche o telegrafiche: « per il passaggio del sottosuolo egli ha richiesto la procedura d'espropriazione per pubblica utilità; per sovrapassaggio o per fronteggiare senz'appoggi pareti senza finestre nessun compenso; per passare senz'appoggi davanti a pareti fenestrate occorre consenso – se il proprietario vi si oppone il Pre-

4. – *Quid* se al Prefetto non si presenta una delle parti chiamate al contraddittorio? La legge non accenna a questo caso, ma, poichè, nell'eventualità del dissenso, dà facoltà al Prefetto di imporre ugualmente la servitù, su perizia del Genio Civile determinante l'indennità, è da presumersi, che, anche nel caso di non presentazione di una delle parti, il decreto possa essere emesso dal Prefetto in contumacia di essa, come se tale contumacia avesse il significato di non voler neppure discutere la possibilità di una servitù, o anche, di aderirvi senz'altro rimettendosi all'equità del Prefetto stesso. Occorrerà però, secondo noi, che il Prefetto faccia menzione sul decreto della non comparsa della parte nonostante l'invito fattole a comparire, giacchè il contraddittorio non voluto invece dal Prefetto, sarebbe fonte di nullità al decreto, la legge *esigendo* il contraddittorio. E ci sembra che tale decreto sarebbe ugualmente nullo se il Prefetto dichiarasse di non aver proceduto al contraddittorio preesistendo una convenzione fra le parti, giacchè, al Prefetto, è dato di imporre una servitù legale, ma non di affermare l'esistenza di una servitù convenzionale, ciò che spetta al Magistrato (*Massimario*, numeri 88 e 89).

5. – *Quid* se il Prefetto non dichiara nel decreto di imposizione di servitù la pubblica utilità della servitù stessa? Il decreto che non dichiarasse la pubblica utilità della servitù da imporsi sarebbe nullo. Per la necessità di tale dichiarazione si è pronunciato il Consiglio di Stato, 2ª Sezione, l'11 gennaio 1907 (*Massimario* N. 85).

6. – Una facoltà assai lata è data al proprietario dal penultimo capoverso di questo articolo, facoltà disciplinata, come appresso vedremo, dal regolamento.

Il legislatore doveva, naturalmente, lasciare il diritto al proprietario di fare innovazioni nei propri fondi a suo piacere, ancorchè a pregiudizio dell'imposta servitù e senz'obbligo di risarcimenti; in caso diverso, il limite alla proprietà altrui sarebbe divenuto un vero, intollerabile, perpetuo impedimento all'esercizio del diritto di proprietà.

7. – L'ultimo capoverso di questo articolo, per quanto ritrovi una spiegazione nella relazione della Commissione par-

---

fetto stabilirà le cautele per evitare incomodo o danno eventualmente necessario e con questo o senza di questo imporrà l'obbligo al proprietario di sopportare il passaggio; per passare con appoggio sopra o davanti a pareti con aperture occorre il consenso o l'autorizzazione prefettizia accompagnata da un compenso che il Prefetto ha facoltà di determinare ».

lamentare, da noi sopra citata, è tutt'altro che chiaro, e avrebbe dovuto esser redatto, come difatti intende, nel senso che i Comuni e le Provincie non possono esigere dai concessionari di linee telefoniche altri indennizzi, canoni, vantaggi o privilegi, all'infuori di quelli consentiti dalla presente legge (art. 4-5-16-23-29-30). Impropriamente poi si è detto: « *per le concessioni* » quasi che i Comuni e le Provincie potessero fare essi delle concessioni.

8. – Le formalità colle quali la domanda deve essere rivolta al Prefetto, e la procedura da seguirsi dinanzi al Prefetto stesso, sono più ampiamente chiarite nell'art. 15 del regolamento, ove è detto: « La domanda di imporre la servitù, indirizzata al Prefetto, deve essere corredata di un piano di massima, di un progetto grafico rudimentale, in cui sia delineato a larghi tratti il passaggio o l'appoggio dei fili sulle proprietà altrui e l'indennità che si offre per la servitù da imporre quando questa indennità sia dovuta.

« Il proprietario può opporre all'offerta del concessionario la dichiarazione dell'indennità dovuta, appoggiata dalla dimostrazione dell'entità del danno che si arrecherebbe alla sua proprietà, per mezzo di un piano quotato e preciso, e dagli argomenti che può addurre a sostegno della sua tesi.

« Il Prefetto, udite le parti in contradditorio, inteso il parere del Genio Civile e dell'ispettore della sezione telegrafica, ordina il pagamento della somma stabilita di comune accordo oppure stabilita dall'ufficiale del Genio Civile, e, in seguito a dimostrazione dell'eseguito pagamento o deposito della somma anzidetta presso la Direzione delle Poste e Telegrafi della Provincia (15), autorizza il passaggio e l'appoggio dei fili della linea telefonica sulla proprietà privata o pubblica ».

« Quando il proprietario (art. 16 del regolamento) intende valersi della facoltà che gli viene dal penultimo capoverso dell'art. 5 della legge (cioè di fare nel fondo suo qualunque innovazione ancorchè questa importi la remozione o il diverso collocamento dei fili telefonici) due mesi prima di metter mano ai lavori, dovrà dare formale avviso al concessionario.

« Se il proprietario non fa cominciare i lavori entro un an-

---

(15) Le disposizioni degli art. 4 e 5 si applicano, per l'art. 33 della legge, anche alla costruzione e all'esercizio delle comunicazioni telegrafiche, quindi nei casi in cui si tratti di imposizioni di servitù derivanti da impianti telegrafici, occorrerà rivolgersi alle Direzioni delle poste e dei telegrafi; nei casi di imposizione per impianti telefonici alle Direzioni Compartimentali dei telefoni.

no dal giorno fissato, è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per lo spostamento dei fili rimossi. »

Dispone poi il successivo art. 17 che:

« Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, quando ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta ed al pagamento delle spese per lo spostamento dei fili ».

Naturalmente il concessionario, il quale abbia pagato una indennità, talvolta non indifferente, per l'imposizione della servitù, può garantirsi della somma pagata e delle spese necessarie per lo spostamento con un'ipoteca convenzionale sul fondo soggetto alla servitù.

Contro il provvedimento del Prefetto che autorizza la servitù coattiva dell'impianto o appoggio dei fili telefonici non si può ricorrere che al Ministero delle Poste e Telegrafi. In tal senso decise il Consiglio di Stato (*Massimario*, n. 74). Così pure spetta al Prefetto, e, in linea di ricorso, al Ministero delle Poste e Telegrafi, l'apprezzamento sulla causa di necessità che giustifichi l'imposizione della servitù coattiva dell'impianto od appoggio dei fili telefonici sulla proprietà altrui (*Massimario*, n. 73).

Nel caso in cui la linea telefonica percorra il territorio di più Provincie, l'imposizione per causa di pubblica utilità di servitù telefoniche, deve farsi con singoli decreti da emettersi dai Prefetti, ciascuno nei limiti della propria competenza. (*Massimario*, n. 76).

Non è ammissibile il ricorso in via gerarchica, ma solo quello in via straordinaria al Re, contro il decreto del Prefetto che accorda o nega il consenso all'impianto di condutture elettriche attraverso strade pubbliche (*Massimario*, n. 91).

E' competente l'autorità giudiziaria a conoscere dei reclami proposti dai privati contro l'operato di un concessionario di linee telefoniche circa l'apposizione dei fili sulle loro proprietà, tuttavolta che il concessionario non siasi munito per l'imposizione della relativa servitù del necessario decreto prefettizio (*Massimario*, n. 93).

Art. 6.

Quando è necessario di collocare lateralmente o sul davanti od appoggiare fili telefonici a monumenti pubblici, o che abbiano un merito artistico o storico devono prescriversi i modi per rimuovere da essi ogni danno o per conservarne l'effetto.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Norme regolamentari e appunti critici.

1. – Nel progetto Saracco non vi era nessuna disposizione che si occupasse della difesa estetica dei pubblici monumenti rispetto alle servitù di passaggio e di appoggio dei fili telefonici. Fu la Commissione parlamentare, relatore Colombo, che, per garantire i diritti dell'arte e del decoro pubblico, aggiunse al progetto ministeriale un art. 12 così concepito (1): « E' vietato l'appoggio dei fili sui monumenti dichiarati nazionali e su quelli di pregio storico od artistico. Il passaggio dei fili superiormente e lateralmente ai monumenti deve farsi in modo da non menomare il loro effetto ».

Il progetto Lacava riprodusse l'identica disposizione nell'art. 4 (2), mantenuto integralmente dalla Commissione parlamentare, relatore Balestra.

Nel progetto Branca la stessa norma passò all'art. 7, così formulato: « Quando è necessario di collocare ed appoggiare fili telefonici sopra monumenti pubblici o che abbiano un merito artistico o storico devono prescriversi i modi per rimuovere da essi ogni danno e per conservarne l'effetto (3) ».

Questo articolo, modificato dall'Ufficio Centrale del Senato (4) nella sua prima parte così: « quando è necessario di collocare lateralmente o sul davanti, od appoggiare fili telefonici a monumenti », da 7° della legge del 1892, divenne poi il 6° del testo unico vigente.

2. – Tale disposto legislativo si completa con quello dell'art. 23 del regolamento, che suona così: « Il permesso di passaggio o di appoggio sui monumenti pubblici deve essere domandato al Prefetto.

« Il Prefetto, udito il parere del genio civile, e per ciò che concerne la sicurezza del servizio telegrafico quello dell'ispettore della sezione dei telegrafi (5), determina la necessità del passaggio o dell'appoggio; udito poi il parere del direttore dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti, dà le norme da seguirsi nell'esecuzione del lavoro per la tutela del monumento a tenore del'art. 6 della legge ».

---

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 14.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 3, pag. 7.
(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 6.
(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 57 nota 9, pag. 11.
(5) Essendo stata approvata la legge sul riscatto, e la sorveglianza per gli impianti telefonici essendo passata ad una speciale amministrazione, in caso di collocamento di fili telefonici lateralmente o davanti a monumenti, sarà interpellato un funzionario dei telefoni, anziché l'ispettore di sezione dei telegrafi.

A dire il vero questa disposizione regolamentare non pare che corrisponda completamente agli altissimi fini di tutela del patrimonio artistico nazionale, sanzionati dall'art. 6 della legge. Infatti il parere del direttore dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti non dà sicura garanzia – e se ne hanno continue prove – di esser sempre inspirato a quei criteri di severa vigilanza che sarebbero necessarii per impedire la deturpazione estetica degli edifici monumentali o storici dei quali è tanto ricca l'Italia nostra.

Forse sarebbe assai più opportuno che, almeno nei casi più importanti, tale parere venisse dato da un esperto funzionario espressamente inviato sul luogo dalla Direzione Generale di antichità e belle arti esistente presso il Ministero della pubblica Istruzione. Si avrebbe così senza alcun dubbio un giudizio emesso da un tecnico di indiscussa competenza.

Art. 7.

La concessione di linee telefoniche può farsi ad uso privato o ad uso pubblico, per servizio urbano o per servizio interurbano.

Le concessioni di linee telefoniche ad uso privato sono limitate alla corrispondenza tra fondi del medesimo concessionario, o tra fondi di uno e fondi di altro concessionario.

Esse non possono farsi servire ad uso pubblico, nè venir poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private, salvo quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 25.

La durata delle concessioni delle linee telefoniche ad uso privato, è stabilita dal Governo nel decreto di concessione.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Norme regolamentari.

1. – Nell'art. 6 del progetto Saracco (1) era stabilito che il Governo poteva dare concessioni di linee telefoniche ad uso del pubblico o ad uso privato nell'interno di un Comune o fra due o più comuni sotto l'osservanza di determinate condizioni.

La Commissione parlamentare, relatore Colombo, (2) modificò in parte questo articolo, pur lasciando inalterata la

(1) *Atti parlam.* cit.. a pag. 41 nota 1, pag. 6.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 12.

distinzione tra telefonia urbana ed interurbana. Volle poi definire in un apposito articolo (il 7°) le concessioni per comunicazioni telefoniche fra privati.

Nel progetto Lacava (2) all'art. 11 era data facoltà al Governo « di concedere l'impianto e l'esercizio di linee telefoniche locali, ad uso pubblico o ad uso privato », disposizione questa che fu lasciata inalterata dalla Commissione parlamentare, relatore Balestra (3).

L'art. 4 del progetto Branca (4) riprodusse quasi con le stesse parole il disposto dell'art. 7 redatto dalla Commissione parlamentare, relatore Colombo, che riferì sul progetto Saracco, riguardante la concessione di linee telefoniche ad uso privato e che corrisponde al primo capoverso dell'attuale articolo, salvo il breve inciso del quale diremo.

Fu poi la Commissione parlamentare, relatore Roux (5), che trasformò tale articolo nella forma con la quale divenne il 4° della legge del 1892. Solo è da osservare che nel disegno di legge, presentato al Senato del Ministro Pascolato nel 1900, tale articolo, pur rimanendo identico, veniva incorporato nell'art. 3, sostituito a quello corrispondente della legge del 1892 (6). Approvata invece la legge del 1903, esso articolo fu posto in relazione con l'art. 8 di tale legge, e, quindi, al primo capoverso, fu aggiunto l'inciso: « Salvo quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 25 » (cioè l'art. 8 della legge 1903, divenuto 25 nel T. U.).

Così pure, per uniformità di terminologia, alle parole: « servizio comunale » e « servizio intercomunale » vennero sostituite le altre « servizio urbano » e « servizio interurbano », che pure si trovano nella legge del 1903.

2. – In questo articolo si distinguono le varie specie di concessioni telefoniche, e cioè:

1°. – Concessioni di linee telefoniche *urbane ad uso pubblico*:

2°. – Concessioni di linee telefoniche *interurbane ad uso pubblico*;

3°. – Concessioni di linee telefoniche *ad uso privato*.

Queste ultime non possono essere poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private se non dietro

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 3, pag. 9.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 4, pag. 22.
(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 5.
(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 6 nota 1, pag. 13.
(6) *Atti parlam.* Senato: Leg. XXI – 1ª Sess. 1900 – Docum. – Disegni di legge e relazioni: n. 24 (urgenza). pag. 4.

autorizzazione del Governo o della Società esercente la linea telefonica ad uso pubblico, sotto le condizioni che esamineremo nel commento all'art. 25 della legge.

Per l'art. 29 del regolamento, la concessione comprende la lunghezza di tutto il circuito elettrico dei fili che passano sopra i punti di interruzione delle proprietà menzionati nell'art. 27 del regolamento stesso, già citato a pag. 43.

« Quando la linea telefonica ad uso privato è ad uso di due concessionari, la domanda deve essere firmata da entrambi. » (art. 30 reg.).

« La concessione si accorda per un anno e si intende rinnovata di anno in anno mediante il pagamento, sempre anticipato, del canone annuale da farsi prima della scadenza dell'anno in corso. In caso di mancato pagamento si intende senza eccezione alcuna cessata la concessione alla scadenza dell'anno stesso e le comunicazioni vengono soppresse » (art. 33 reg.).

Tale articolo contraddice però al disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge, per il quale la durata della concessione telefonica ad uso privato é stabilita dal Governo nel decreto di concessione.

In fine l'art. 34 del regolamento determina che: « Cessata per qualunque causa la concessione, il concessionario è tenuto a demolire la linea entro il termine che gli sarà fissato dall'amministrazione sotto pena dell'ammenda di cui all'art. 34 della legge (da L. 50 a 500), salvo le altre conseguenze previste dall'articolo stesso », (cioè la responsabilità eventuali, sia civili che penali, (7)

Art. 8.

Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato paga ogni anno allo Stato un canone fisso di L. 20 per ogni circuito di comunicazione e di L. 5 per ogni stazione in più di due, aggiungendo inoltre un solo diritto proporzionale di L. 3 per chilometro oltre i primi tre chilometri di linea.

Il canone fisso si può aumentare fino alla metà della tariffa d'abbonamento al telefono pubblico (art. 21, lettera a) se la comunicazione é stabilita in locali di uso pubblico.

(7) Art. 434 Cod. Pen.: « Chiunque trasgredisce ad un ordine legalmente dato dalla autorità competente, ovvero non osserva un provvedimento legalmente dato dalla medesima per ragioni di giustizia o di pubblica sicurezza, é punito con l'arresto fino ad un mese, e con l'ammenda da L. 20 a L. 300 ».

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Misura e pagamento del canone.

1. – Nel progetto Saracco all'art. 14 era detto (1): « I concessionarii di linee telefoniche private (esclusi i Municipi, le ferrovie e le tramvie) pagheranno allo Stato per ciascun filo di comunicazione concesso un canone fisso di L. 20 all'anno quando il filo non esca dai confini del Comune. Per i fili che oltrepassano i confini del Comune, al canone fisso di L. 20 sarà aggiunto un canone di L. 2 per ciascun chilometro o frazione di chilometro su tutta la percorrenza. Se la linea comprenderà più di due stazioni, il canone fisso di cui sopra, sarà dovuto tante volte quanto saranno le stazioni meno una. Potrà essere conceduta una riduzione per quelle linee private che per la estensione e destinazione loro giovano ad un servizio di interesse generale ».

La Commissione parlamentare, relatore Colombo, modificò tale articolo (2), divenuto il 17°, nel senso che il canone da pagarsi dai concessionari ad uso privato fosse in massima più elevato di quello pagato dai concessionari del servizio pubblico, « poichè non si può disconoscere che le concessioni private possono essere riguardate dai concessionari del servizio pubblico come una causa di concorrenza che si dovrebbe frenare anzichè incoraggiare per quanto non si debba subordinare in modo eccessivo l'interesse dei privati a quello dei concessionari del servizio pubblico, e benchè, d'altra parte, i privati abbiano già, rispetto a questi, lo svantaggio di non avere alcuno dei diritti di passaggio o di appoggio concessi agli esercenti il servizio pubblico » (3).

L'art. 10 del progetto Branca (4) era così formulato: « Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato paga ogni anno allo Stato un canone fisso di L. 20 per ogni circuito di comunicazione e per ogni stazione in più di due, aggiungendo inoltre un solo diritto proporzionale di L. 5 per chilometro o frazione di chilometro oltre i primi 3 chilometri di linea. Il canone fisso si può aumentare fino alla metà della tariffa d'abbonamento al telefono pubblico se la comunicazione è stabilita in locali di uso pubblico ».

---

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 41 nota 1, pag. 8.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 16.
(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nata 2, pag. 9.
(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 7.

La Commissione parlamentare, relatore Roux, (5) abbassò alquanto i canoni governativi, riducendo a L. 3 per chilometro quel diritto proporzionale che il progetto ministeriale stabiliva in L. 5. L'Ufficio centrale del Senato fece ancora un lieve ritocco alla dizione dell'articolo (6), redigendolo nella forma attuale, che è quella dell'art. 10 della legge del 1892. Giova però ricordare che nel disegno di legge Pascolato, al primo alinea di questo articolo si proponeva di sostituirne un altro così concepito (7): « Per ogni concessione di linee telefoniche ad uso privato, è dovuto ogni anno allo Stato un canone fisso di L. 20 per ogni circuito di comunicazione e di L. 5 per ogni stazione in più di due; è dovuto inoltre un solo diritto proporzionale di L. 3 per chilometro o frazione di chilometro oltre i primi tre chilometri di linea ». Ma, caduto senza discussione questo progetto, l'art. 10 della legge del 1892 divenne l'art. 8 del T. U. vigente.

2. – Quando il privato stabilisce la comunicazione in locali di uso pubblico, in modo quindi che di essa possono usufruire anche altre persone oltre il concessionario, deve pagare un canone maggiore corrispondente alla metà della misura stabilita dall'art. 21 lettera *a* della legge, cioè di L. 100 per le linee aeree e di L. 150 per le linee sotterrate entro un raggio di 3 km., oltre un aumento di L. 3 per le linee aeree e di L. 4 per le linee sotterrate per ogni 200 metri o frazione di 200 metri in più dei 3 km. (8).

Il Consiglio di Stato, con parere del 24 febbraio 1905, (*Massimario* n. 61) stabilì che non si considera più come locale aperto al pubblico quello nel quale non concorrono altre circostanze oltre all'allacciamento col centrale urbano, quindi per detti locali non è più dovuta la maggior tassa. Su questa stessa questione rammentiamo la normale del Ministero delle Poste n. 1663/6801 (vedi *Appendice*), la quale definisce chiaramente quali locali debbano considerarsi ad uso pubblico.

« Il canone stabilito nell'art. 8 della legge comincia a decorrere un mese dopo la data del decreto di concessione.

« Quando il decreto non può essere consegnato al concessionario entro il mese che intercede dalla data del medesimo e la decorrenza del canone, il Ministero può far precedere, con cor-

---

(5) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 15.
(6) *Atti parlam.* cit. a pag. 57 nota 9, pag. 12.
(7) *Atti parlam.* cit. a pag. 74 nota 6, pag. 7.
(8) Notiamo qui l'evidente contraddizione con l'articolo 72 del regolamento, che esclude la possibilità di mettere una linea telefonica privata a disposizione di terzi.

rispondenza ordinaria, entro il mese stesso, l'autorizzazione dell'impianto e dell'esercizio della linea, purchè sia già stata effettivamente pagata la cauzione di cui all'art. 3 » (art. 31 del reg).

« Quando il concessionario non impianta la linea o cessa dall'esercizio della concessione prima del termine convenuto, rimane acquisito allo Stato il canone anticipato a norma degli art. 3 e 33 » (art. 32 del reg.).

ART. 9.

Per le linee telefoniche ad uso privato concesse per il servizio di grandi impianti per il trasporto dell'energia elettrica, possono essere adoperati anche apparati telegrafici, previo il consenso del Governo, fermo rimanendo il canone allo Stato stabilito dall 'articolo precedente.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori – 2. Applicazioni pratiche.

1. – Già nel disegno di legge Pascolato (1) era stato proposto un articolo aggiuntivo (il 23°), così concepito: « Il Governo è autorizzato a dare concessioni di linee telegrafiche ad uso privato ». E nella relazione ministeriale si osservava in proposito (2): « Si propone di estendere altresì alla telegrafia la facoltà che ha il Governo di dare concessioni telefoniche ad uso privato, potendo avvenire per talune industrie, come quelle dei trasporti della energia elettrica, che il telefono non sia abbastanza efficace, o che occorra la prova della corrispondenza scambiata, la quale non può ottenersi col telegrafo, e non sembrando razionale che il Governo possa dare concessioni di corrispondenza a distanza soltanto con alcuni apparati elettrici e non con tutti ».

Venne poi il disegno di legge Galimberti del giugno 1902, nel quale lo stesso concetto trovò attuazione con l'art. 13 (identico al 9° del T. U. vigente), illustrato dalle seguenti parole della relazione ministeriale (3): « La legislazione vigente accorda al Governo la facoltà di concedere linee telegrafiche alle sole ferrovie e tramvie. Ma, in questi ultimi tempi, si ebbero frequenti richieste di linee telegrafiche ad uso privato anche per altro scopo, per esempio in sostituzione di

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 74 nota 6, pag. 7.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 74 nota 6, pag. 2.
(3) *Atti parlam.* Camera dei Deputati: Leg. XXI 2ª. Sess. 1902, Docum. – Disegni di legge e relazioni n: 180, pag. 5.

linee telefoniche in servizio di officine elettriche per le quali la trasmissione di ordini di servizio per telefono non raggiungeva lo scopo di lasciare traccia scritta degli ordini stessi. E' perciò che, con l'art. 13, si è voluto eliminare questa difficoltà, tanto più che con l'applicazione di qualche invenzione moderna, ad esempio quella del telegrafono del Poulsen, sarebbe facile eludere la legge vigente trattandosi di una scritturazione magnetica di parole trasmesse per telefono ».

Tale articolo passò inalterato attraverso tutta la evoluzione legislativa, divenendo il 12° della legge del 1903 e il 9° del T. U. vigente.

2. - Giova osservare che, in realtà,il telegrafono del Poulsen non ha poi dato quei risultati che si erano temuti. Comunque, la disposizione di quest'articolo ha avuto in pratica rare applicazioni, tra le quali ricordiamo quella tra l'officina elettrica di Roma e la centrale di Tivoli.

Art. 10.

Il Governo è autorizzato a costruire ed esercitare direttamente linee telefoniche per uso pubblico.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori.

1. – Ad evitare qualche dubbio sorto nella interpretazione dell'art. 3 della legge del 1892, ove era detto che « Il Governo può esercitare direttamente comunicazioni telefoniche, ecc. », nel disegno di legge Pascolato si proponeva di sostituire un articolo, il cui primo capoverso (gli altri due, come abbiam visto, corrispondevano all'articolo 4 della legge del 1892) era così concepito (1): « Il Governo può stabilire ed esercitare direttamente comunicazioni telefoniche ad uso pubblico ».

Quasi con le stesse parole venne redatto l'art. 1° del progetto Galimberti, a proposito del quale la relazione ministeriale, presentata alla Camera dei deputati, osservava: (2) « Con l'art. 1° si è voluto soltanto dare una sanzione legale allo stato presente di cose. Che il Governo abbia la facoltà di

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 74 nota 6, pag. 4.
(2) *Atti parlam.*, cit. a pag. 78 nota 3. pag. 1

costruire ed esercitare direttamente linee telefoniche, anche se ciò non fosse consentito dalla legge vigente del 1892, come ritengono alcuni pochi, è già stato ammesso tacitamente dalle due Camere; ben quattro bilanci del Ministero delle Poste e Telegrafi da voi approvati portavano la spesa per il servizio di linee telefoniche: ma più che altro giova ricordare le due leggi del 1° dicembre 1900 e 26 giugno 1901, colle quali voleste accordare un fondo speciale per la costruzione di linee telefoniche per congiungere la capitale ed altre nostre città con la Francia e con la Svizzera ».

Tale articolo fu approvato integralmente sia dalla Camera che dal Senato, e da 1° della legge del 1903 divenne poi il 10° del T. U. vigente.

Art. 11.

Il Governo può stabilire ed esercitare una rete urbana, od accordare altre concessioni nello stesso Comune, quando lo giudichi di interesse pubblico, ovvero quando il concessionario non ottemperi agli inviti che gli venissero fatti dal Governo di perfezionare o ampliare il servizio, oppure si rifiuti ad apportare una equa diminuzione o modificazione nelle tariffe. (1)

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Concetto dell'articolo. – 3. Giurisprudenza.

1. – Nel disegno di legge Pascolato, « a togliere dei dubbi – come è detto nella relazione ministeriale (2) – sollevati nella interpretazione della vigente legge (del 1892) per quanto riguarda la unicità della concessione nello stesso comune, di cui tratta l'art. 3 », si proponeva di sostituire alla seconda parte di tale articolo (3) così formulata: « Il Governo può... « od accordare altre concessioni nello stesso comune. quando lo giudichi di interesse pubblico e l'attuale concessionario si rifiuti ad ampliare o migliorare il servizio in conformità degli inviti che riceverà dal Governo », un nuovo articolo, il 4°, nel quale era detto (4): « Per ciascuna rete comunale, come per ciascuna linea intercomunale, non può darsi che una sola concessione. Ma quando il concessionario

(1) Il presente articolo, nato allorché non esistevano che impianti urbani, non estende la facoltà del Governo alle costruzioni interurbane in concorrenza dei concessionari.

(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 74 nota 6, pag. 1.

(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 74 nota 6, pag. 2.

(4) Della prima parte ci siamo occupati a proposito dell'articolo precedente.

di una linea telefonica ad uso pubblico si rifiuti ad ampliare od a migliorare il servizio in conformità degli inviti che riceverà dal Governo, il Governo, nell'interesse pubblico, può stabilire ed esercitare direttamente comunicazioni telefoniche od accordare altra concessione nello stesso comune o fra gli stessi comuni. In tal caso per le linee intercomunali la garanzia dei proventi telegrafici viene ridotta in proporzione delle linee aggiunte ». La prima parte dell' articolo 11 del progetto Galimberti (5) è identica all'art. 11 dell'attuale T. U., e, per ripetere la frase della relazione ministeriale (6) : « non fa che chiarire la controversa interpretazione dell'art. 3 della legge telefonica del 1892 secondo recentissime sentenze dell'autorità giudiziaria (7) riconoscendo al Governo la facoltà di accordare in determinate circostanze altre concessioni nello stesso Comune ».

La seconda parte dell'art. 11 del progetto ministeriale riguardava la municipalizzazione del servizio telefonico, secondo le idee largamente svolte e sostenute dal Rava (8).

Di essa ci occuperemo commentando l'art. 14, che corrisponde appunto al 2° capoverso dell'art. 10 della legge 1903.

La prima parte anzidetta fu approvata senza modificazioni dai due rami del Parlamento, e divenne il primo alinea dell'art. 10 della legge del 1903 e l'art. 11 del T. U. vigente.

2. – La disposizione in esame mira sopratutto allo scopo di obbligare i concessionari ad esercitare nel miglior modo possibile il servizio telefonico. In fatti il Governo può, nel Comune ove già esista una concessione, o stabilire ed esercitare esso stesso una rete propria od accordare altre concessioni nei tre casi seguenti:

a) quando lo giudichi d'interesse pubblico;

b) quando il concessionario non ottemperi agli inviti governativi di perfezionare il servizio;

c) quando il concessionario si rifiuti ad apportare una equa diminuzione o modificazione nelle tariffe.

Dimodochè il Governo, mercè tale articolo, non solo si riserva il diritto di provvedere a quelle necessità di pubblico vantaggio resesi evidenti solo dopo che già sia stata accordata una concessione, ma si riserva anche un'arma per co-

(5) ***Atti parlam.*** cit. a pag. 78 nota 3, pag. 8.
(6) ***Atti parlam.***, cit., a pag. 78 nota 3, pag. 4.
(7) Il testo di tale articolo, oggi soppresso, potrà vedersi nell'***Appendice***, pag. 226. Nel ***Massimario*** poi (n. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) si trovano le sentenze cui diede luogo l'interpretazione di esso art. 3.
(8) Op. cit., ***passim***.

stringere i concessionari riluttanti ad eseguire i miglioramenti che man mano si manifestino necessari, e a mantenere i prezzi entro limiti equi e ragionevoli.

E' notevole che, per la nostra legge, possono nello stesso Comune sussistere, in virtù di tale articolo, una rete telefonica governativa ed una rete affidata a privati, come avviene ad esempio a Roma, il che presso altre nazioni non è consentito.

3. – Dato il testo della legge del 1892, sorse il dubbio che le condizioni di cui alle lettere *a* e *b* (quelle della lettera *c* furono aggiunte dalla legge del 1903) dovessero ambedue coesistere perchè il Governo potesse procedere ad una nuova concessione nello stesso Comune. Ma tale interpretazione, ripudiata dalla giurisprudenza (*Massimario* n. 28), non è più possibile oggi che la legge ha usata la copula disgiuntiva *ovvero* al posto di quella congiuntiva *e* allora adoperata.

Sarebbe nullo, come sentenziò la Corte di Appello di Roma il 28 dicembre 1901 (*Massimario*, n. 27) l'atto di concessione nel quale fosse contenuto il patto contrario alla legge di non potere accordare o rinnovare a favore di altri concessioni simili a quella accordata nell'atto stesso.

Secondo un parere del Consiglio di Stato del 12 maggio 1905 (*Massimario*, n. 24), basta a giustificare una seconda concessione il fatto che non è sufficiente il servizio che il concessionario fa, e che il nuovo concessionario offra un impianto secondo gli ultimi dettami della scienza.

ART. 12.

Ciascuna concessione di linea telefonica ad uso pubblico non può durare più di 25 *anni, ma è riservata al Governo la facoltà di procedere al riscatto dopo* 12 *anni dalla data del decreto di concessione o del provvedimento prefettizio di cui all'art.* 5, *ove questo occorra e previo avviso di un anno.*

Il riscatto comprende la cessione di tutti i materiali e gli apparecchi delle linee e degli uffici, e la sostituzione dello Stato in tutti i diritti del concessionario anche verso i terzi.

Il prezzo del riscatto sarà determinato di comune accordo, o, mancando l'accordo, da tre arbitri scelti uno dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dal Presidente del Tribunale, i quali giudicheranno inappellabilmente.

Tale prezzo non potrà in verun caso oltrepassare la somma che corrisponderà al reddito netto medio dei precedenti tre anni

di esercizio moltiplicato pel numero degli anni per cui dovrebbe ancora durare la concessione.

Il reddito netto si calcolerà sottraendo dal reddito lordo le spese generali, le tasse ed il costo dell'esercizio.

Il Governo potrà prendere possesso della rete che vuole riscattare, senza attendere che il prezzo del riscatto sia stato determinato.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Durata delle concessioni. – 3. Prezzo del riscatto. – 4. Necessità di semplicizzare il sistema di procedura nel riscatto.

1. – Nel progetto Saracco, all'art. 18, era detto: « La concessione potrà essere riscattata dal Governo dopo dieci anni di esercizio mediante un preavviso d'un anno. Il riscatto comprenderà la cessione di tutti i materiali delle linee e degli uffici e la sostituzione dello Stato nei diritti del concessionario verso i terzi. Come prezzo del riscatto il concessionario riceverà, sino al termine della durata della sua concessione, una rendita annuale equivalente al prodotto netto medio del servizio degli ultimi tre anni aumentato del 15 %. Il prodotto netto si calcolerà sottraendo dal prodotto lordo le spese generali, l'ammortamento industriale, le tasse ed il costo di esercizio. Lo Stato potrà prendere possesso della rete riscattata senza attendere che sia definita l'indennità da corrispondersi al concessionario (1) ».

Tale articolo divenne il 21° del progetto della Commissione parlamentare, relatore Colombo, (2), senza subire modificazioni di sorta.

Nel disegno di legge Lacava, secondo il quale le concessioni di linee telefoniche non potevano essere locali, ad uso privato o ad uso pubblico, troviamo detto all'art. 11 (3) che: « Nel decreto di concessione di quelle (linee telefoniche) ad uso pubblico, sono fissate le norme per l'esercizio, il canone governativo e le tariffe, nonchè per l'acquisto del materiale a prezzo di stima qualora il Governo riconosca l'opportunità di avocare a sè quel servizio ». La Commissione parlamentare, relatore Balestra, lasciò in questa parte inalterato l'art. 11, divenuto poi il 10° del disegno di legge modificato (4).

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 41 nota 1, pag. 9.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 17.
(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 3, pag. 9.
(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 4, pag. 23.

L'art. 8 del progetto Branca, suonava così: « Le concessioni non possono durare più di 25 anni, ma è riservata al Governo la facoltà di procedere al riscatto dopo 15 anni di esercizio e previo l'avviso di un anno. Il riscatto comprende la cessione di tutti i materiali delle linee, degli uffici e la sostituzione dello Stato in tutti i diritti del concessionario anche verso i terzi. Il prezzo del riscatto sarà determinato di comune accordo, e, mancando l'accordo, da tre arbitri scelti, uno dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dai primi due, ed, in caso di loro dissenso, dal Presidente del Tribunale. Tale prezzo non potrà in verun caso oltrepassare il capitale corrispondente al prodotto netto dei precedenti tre anni di esercizio per la rimanente durata della concessione. Il Governo potrà prendere possesso della rete riscattata, senza attendere che il prezzo del riscatto sia stato determinato (6) ».

Esso articolo venne trasformato dalla Commissione parlamentare, relatore Roux (7), nella forma nella quale oggi si legge, eccetto tre modifiche successive.

La prima variante riguarda il termine entro il quale era riservata al Governo la facoltà di procedere al riscatto, che veniva stabilito in 10 anni e che fu portato a 12 dietro desiderio manifestato dall'onor. sottosegretario di Stato on. Pascolato (8).

La seconda riguarda la scelta del terzo arbitro, che, per proposta dell'onor. Martelli (9), deve, in ogni caso, venir fatta dal Presidente del Tribunale.

La terza riguarda la inappellabilità del giudizio arbitrale circa il prezzo del riscatto, inappellabilità che venne aggiunta dall'Ufficio Centrale del Senato (10).

Tale articolo, rimasto l'8° nella legge nel 1892, è diventato poi il 12° del T. U. vigente. Notiamo, per la storia, che nel disegno di legge Pascolato questa materia del riscatto veniva regolata dagli articoli 8,9 e 9 bis, dei quali il 9° corrispondeva all'8° della legge del 1892 e l'8° al 9°, con leggere modificazioni.

2. – Il Governo, partendo dal criterio del monopolio statale, volle limitare la concessioni delle linee telefoniche ad un periodo di 25 anni dopo il quale le linee stesse sarebbero

---

(6) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 6.
(7) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 14-15.
(8) *Atti parlam.* cit. a pag. 49 nota 4, pag. 4503-4504.
(9) *Atti parlam.* cit. a pag. 49 nota 4, pag. 4507.
(10) *Atti parlam.* cit. a pag. 57 nota 9, pag. 11.

passate senza alcun corrispettivo allo Stato. Parve poi opportuno premunirsi contro la possibilità che anche tale termine di 25 anni apparisse eccessivo, e si stabilì quindi, che, dopo 12 anni, il Governo avesse facoltà di procedere al riscatto.

Infatti lo Stato di tale facoltà si è servito, riscattando, con la legge 15 luglio 1907 N. 506, gli impianti sia urbani che interurbani fatti dalle due maggiori Società concessionarie, la Generale Italiana di Telefoni ed Applicazioni Elettriche e la Società Telefonica per l'Alta Italia.

3. – Ad evitare possibilità di liti circa il prezzo del riscatto, fu stabilito che, in mancanza di accordo, la vertenza dovesse essere affidata ad un giudizio arbitrale. Del resto la legge stabilisce quale sia il prezzo massimo ed in che modo debba venire calcolato e questa fu la ragione per la quale all'Ufficio Centrale del Senato « parve conveniente che il giudizio degli arbitri venisse dichiarato definitivo ed inappellabile » (11). Per l'art. 59 del regolamento: « Quando il Governo prende possesso della rete che vuole riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato, la presa di possesso sarà fatta mediante inventario delle linee e degli apparati con l'assistenza delle due parti ».

A spiegazione del sistema adottato per stabilire il prezzo del riscatto, sembra opportuno riferire le parole testuali della Commissione parlamentare, relatore Roux (12): « Il concessionario che ha un dato esercizio telefonico per un limite massimo di 25 anni allo scadere dei quali cede al Governo senza corrispettivo tutto il materiale e gli apparecchi telefonici, quando sia soggetto al riscatto, ha la sicurezza di perdere nulla più che il reddito netto o il lucro sperato, nonchè il rimborso delle annualità per ammortamento ancora insoluto.

« Dunque il vero indennizzo a cui può pretendere è quello che risulta dal reddito lordo diminuito soltanto delle spese generali e d'esercizio e dalle tasse e dai canoni governativi. Tutto il rimanente prodotto, che comprende insieme il rimborso delle annualità delle spese d'impianto e dell'ammortamento, nonchè gli interessi del capitale e i dividendi o utili spettanti ad esso, tutto il resto, di diritto, spetta al concessionario.

---

(11) *Atti parlam.* cit. a pag. 57 nota 9, pag. 5.
(12) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 8.

« Ammesso ciò noi concediamo per prezzo di riscatto la somma del reddito netto e dell'ammortamento (cioè il reddito lordo diminuito solo delle spese generali di esercizio e dei canoni) che spetterebbero al concessionario per tutta la rimanente durata della concessione. Questa somma si deve computare così: si calcola il reddito lordo dell'ultimo triennio precedente al riscatto, si diminuisce delle spese generali e di esercizio, e dei canoni e delle tasse pagate (non dell'ammortamento industriale): questo prodotto triennale così diminuito si riduce a prodotto medio annuale dividendolo per tre; il quoziente si moltiplica per il numero degli anni che ancora dovrebbe durare la concessione; la somma totale sarà il limite massimo oltre il quale non può andare l'indennità del riscatto che sarà da fissarsi dal giudizio arbitrale ».

4. – Le complicazioni e le difficoltà che, recentemente, nell'applicazione del riscatto, si sono incontrate, suggeriscono per certo una modificazione a questo articolo; che potrà essere assai semplicizzato adottando invece il sistema di pagare le linee e le reti al momento della avocazione allo Stato a prezzo di stima, dietro perizia arbitrale (13).

Art. 13.

Al termine della concessione di ogni comunicazione telefonica ad uso pubblico, essa con tutto il materiale e con tutti gli apparecchi diventa proprietà dello Stato senza il pagamento di alcun corrispettivo.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Inventario del materiale. – Materiale in opera e di scorta. – Questioni.

1. – Nel disegno di legge Saracco l'art. 17 suonava così (1): « Allo spirare della concessione di una rete telefonica pel servizio pubblico il Governo diventa proprietario delle linee di cui essa si compone senza alcun obbligo di pagamento a chicchessia. Qualora egli anche desideri di acquistarne gli apparati ne pagherà l'importare a prezzo di stima », e tale articolo non subì trasformazioni per opera della Commissione parlamentare, relatore Colombo (2).

Art 12: (13) Una clausola in tal senso, sotto forma contrattuale, venne già inserita nei decreti di nuova concessione.

Art. 13: (1) *Atti parlam.* cit. a pag. 41 nota 1, pag. 9.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 17.

Invece l'art. 6 del progetto Lacava diceva che (3): « E' data facoltà al Governo di acquistare a prezzo di stima allo spirare della concessione di ciascuna rete telefonica per servizio pubblico, il materiale alla medesima appartenente ».

E anche questo articolo non fu modificato dalla Commissione parlamentare, relatore Balestra (4).

L'art. 9 del disegno di legge Branca (5) era invece così concepito: « Al termine della concessione di ogni comunicazione telefonica ad uso pubblico, essa diventa di proprietà dello Stato senza pagamento di alcun corrispettivo. Gli apparati soltanto restano del concessionario, ma il Governo ha il diritto di acquistarli a prezzo di stima ».

La Commissione parlamentare, relatore Roux (6), tolse a questo articolo il capoverso, osservando che « la cessazione delle concessioni telefoniche per esaurimento o scadenza del termine di 25 anni non dà luogo ad alcuna indennità o compenso al concessionario. Tutti i materiali degli uffici e delle linee, tutti gli apparecchi necessari alla rete telefonica esercitata passano senza compenso in proprietà dello Stato. Laonde il concessionario sa che tutte le spese d'impianto e del materiale occorrenti alle sue linee telefoniche devono essere ammortizzate nei cinque lustri della sua concessione ».

Durante la discussione alla Camera dei deputati, l'onorevole Gallavresi propose che per maggiore precisione e chiarezza venisse aggiunto al testo dell'articolo l'inciso: « con tutto il materiale e con tutti gli apparecchi » (7). Tale proposta, accettata dal relatore on. Roux, fu approvata, e, con questa aggiunta, l'articolo restò il 9° della legge 1892, divenendo poi il 12° del testo unico in vigore.

2. – Dispone l'art. 62 del regolamento che: « Per gli effetti dell'art. 13 della legge al principio dell'ultimo triennio della concessione il Governo ha diritto di procedere all'inventario di tutto il materiale e degli apparati in opera per l'esercizio della concessione e sarà stretto obbligo del concessionario di conservarlo in stato di ottimo funzionamento, onde il servizio all'atto della consegna non abbia a subire in nessun modo alcun danno e sia assicurato il suo regolare andamento.

« Quest'inventario servirà di base alle variazioni giustificate alla presa di possesso ».

(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 3, pag. 7.
(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 4, pag. 21.
(5) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 7.
(6) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 15.
(7) *Atti parlam.* cit. a pag. 49 nota 4, pag. 4522.

3.-Si è fatta questione se la frase: «*tutto il materiale, tutti gli apparecchi*», usata dal legislatore, impedisca qualsiasi distinzione tra materiale in opera e materiale di scorta.

Secondo noi il materiale di scorta inattiva, cioè che non è in opera al momento della presa di possesso della linea da parte del Governo, resta alla societá concessionaria; il materiale in opera non per l'esercizio della concessione, ma, comunque, a scopo di profitto e in occasione dell'esercizio della concessione, deve passare al Governo.

Tale convinzione discende dall'esame dell'unica fonte esegetica della legge telefonica, vale a dire dei lavori preparatori, già da noi passati in rassegna, dai quali risulta come il concetto dell'incameramento totale quale quota di correspettivo abbia trionfato per intero.

Alla stregua di questi concetti sembra quindi che allo Stato non debba passare ciò che non è in opera, perchè il concessionario può avere scorte più o meno larghe già apprestate per l'esercizio della concessione, ma ad esso non adibite.

Tale scorta può esistere o no in varia quantità e siccome non è necessaria per l'immediata assunzione dell'esercizio statale, deve restare al concessionario.

La limitazione non è espressa all'art. 13, ma si desume dai precedenti e si argomenta anche per il principio restrittivo il quale deve informare questi incameramenti o espropriazioni.

Viceversa quanto si connette coll'esercizio utile della concessione deve passare allo Stato, e perciò anche i pali, gli isolatori ceduti in affitto, devono passare allo Stato, perchè il concessionario, come tale e in quanto esercita la concessione, potè fare queste opere dalle quali ritrasse un lucro, e se per queste non pagò canone, è giusto che un compenso egli debba prestare sotto forma di perdita del materiale a tal fine adoperato.

S'intende, che, qualora il materiale fosse di spettanza di terzi e il concessionario si fosse limitato a concedere l'appoggio, non potrebbe aver luogo alcun incameramento.

L'art. 62 del regolamento non crediamo possa formare ostacolo a questa interpretazione, perchè esso mira (come si rileva dal suo tenore) precipuamente a salvaguardare la continuità dell'esercizio e ad impedire la sostituzione di materiale deficiente all'atto della consegna: esso contiene la forma dell'incameramento, la cui sostanza è regolata dal l'art. 13 della legge, il quale, nella sua più lata comprensione, include tutto ciò che accede utilmente alla linea in azione.

Art. 14.

Quando il Governo non creda di esercitare nei termini stabiliti dall'art. 12 *il diritto al riscatto di una rete telefonica urbana, potranno i municipi rispettivi essere autorizzati dal Governo ad esercitare lo stesso diritto in suo luogo e vece, ed alle stesse condizioni, salvo sempre e impregiudicato il diritto del Governo a procedere nello stesso modo verso il municipio e salvi tutti i diritti riservati dagli articoli* 12 *e* 13.

Così pure il Governo, dopo avere proceduto al riscatto di una rete urbana a norma dell'art. 12, *potrà accordare al municipio il subingresso nella concessione stessa, con tutte le condizioni specificate nel primitivo decreto di concessione, con l'aggiunta di quelle altre che fossero ritenute necessarie per meglio assicurare la regolarità del servizio.*

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Procedimento per la municipalizzazione dei telefoni. – 3. Consorzi telefonici.

1. – Il primo capoverso di questo articolo corrisponde testualmente al primo capoverso dell'art. 11 del progetto Galimberti del 1903. Le ragioni, per le quali venne introdotta nella legge telefonica questa disposizione sono ampiamente spiegate nella relazione ministeriale, che è pregio dell'opera riportare per intiero (1): « Con la seconda parte dell'articolo stesso si verrebbe a colmare una lacuna che si riscontra nell'art. 8 della legge vigente, poichè questo, nel dare al Governo la facoltà di procedere al riscatto di una concessione telefonica dopo 12 anni di esercizio, non dice chi possa subentrare nella gestione.

« Con l'accordare al Governo la facoltà di permettere ai Municipi il subingresso nella concessione della rispettiva rete urbana o comunale, si verrà a facilitare il passaggio graduale del servizio telefonico da Società private ai Municipi anche nelle città più importanti.

« La municipalizzazione del servizio telefonico è prevista nel disegno di legge testè ricordato (sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni); ma nei numerosi cenni statistici che lo illustrano non vi è alcun dato che si riferisca ai telefoni. Se ne parla invece abbastanza diffusa-

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 78 nota 3, pag. 4 e 5.

mente nella relazione della vostra Commissione che ha esaminato il progetto stesso; permettetemi tuttavia di aggiungere qualche altra notizia in proposito.

«Come vi è noto, pochissime sono le nazioni d'Europa dove il servizio telefonico urbano non sia esercitato esclusivamente dal Governo: fra queste vanno annoverate l'Olanda e l'Inghilterra che ammettono la municipalizzazione di quel servizio.

«In Olanda i Municipi di Amsterdam, Rotterdam e Arnhem esercitano tale servizio dal 1896, quando venne a scadere la concessione fatta dal Governo alla Compagnia Bell.

«In Inghilterra, in seguito ai continui reclami del pubblico contro il monopolio della Compagnia Nazionale, il Governo ha nominato, nel 1898, una Commissione d'inchiesta, e, in conformità alle sue raccomandazioni, ha promulgata la legge (*Telegraph Act*) del 1° agosto 1899 con la quale ha aperto al *Post Office* un credito di 50,000,000 di lire per l'impianto di reti urbane in Londra ed in altre città e permette pure ai municipi di richiedere concessioni di reti urbane anche dove ne esistano già di altri concessionari stabilendo le norme da seguirsi per l'allacciamento fra queste diverse reti.

«Molti Municipi hanno inoltrato subito domande di concessioni. Primo ad ottenerle fu quello della piccola città di Guernsey States, che, alla fine del 1901, contava già 881 abbonati, e chiudeva l'esercizio di quell'anno con un guadagno netto di L. 2.938, dopo aver pagato gli interessi del prestito, il canone governativo al *Post Office* e le spese di esercizio, e dopo aver messo da parte, come fondo di riserva, il 10% della spesa totale d'impianto. Il Municipio di Glasgow, che insisteva per averla fin dal 1893, ottenne, il 1° marzo 1900, una concessione valevole fino al 31 dicembre 1913 per una rete urbana che comprende la città e si estende per circa 8 chilometri tutto attorno. Il Municipio ha inaugurato, nel dicembre scorso, il suo nuovo ufficio principale che ha una capacità di 20.000 abbonati e tiene già in esercizio altri 7 uffici centrali suburbani in concorrenza col servizio fatto dalla Compagnia Nazionale.

«Analoghe concessioni furono accordate nello scorso anno ai Municipi di Belfast, Grantham, Huddersfield, Tunbridge, Wells, e Brighton; in questi ultimi giorni ai Municipi di Durban, Portsmouth, Birkdale, Southport, mentre molte altre domande sono in esame presso il *Post Office*. Queste notizie sono abbastanza eloquenti per sè stesse per dimostrare la convenienza della municipalizzazione del servizio telefo-

nico. Aggiungerò solo che, in Inghilterra, oltre ad un miglioramento del servizio, si è avuto subito il vantaggio di un ribasso di circa la metà sulle tariffe imposte prima dalla Compagnia Nazionale ».

Nella discussione alla Camera dei deputati fu poi aggiunta la prima parte di questo articolo, presentata sotto forma di emendamento dall'on. Edoardo Daneo, a firma anche dell'on. Morpurgo (2), cosicchè l'art. 10 della legge 1903 venne ad essere composto di quello che costituisce oggi l'art. 11 del T. U. e di due capoversi che corrispondono all'attuale art. 14.

2. – Le regole secondo le quali i Municipi potranno ottenere di essere autorizzati, o a riscattare una rete telefonica in luogo del Governo dopo i 12 anni stabiliti dall'art. 12 della legge, o ad ottenere il subingresso della concessione di una rete urbana riscattata dal Governo, sono stabilite negli art. 60 e 61 del regolamento che qui riproduciamo:

« Decorsi i 12 anni di cui all'art. 12 della legge, i Municipi che intendessero assumere l'esercizio di una rete telefonica urbana stabilita nel territorio comunale, potranno far domanda al Ministero delle Poste e dei Telegrafi di essere autorizzati a riscattare la rete in luogo del Governo a termine dell'art. 14 della legge, indicando i mezzi con cui farebbero fronte alle spese di riscatto e di esercizio.

« Il Ministero, quando ritenga fondata la domanda, potrà accordare l'autorizzazione in via di massima. Questa però non diventerà definitiva se non dopo che il Municipio avrà ottenuto, nei modi e con le forme prescritte dalla legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, la facoltà di assumere l'esercizio della rete telefonica e fornite tutte le volute garanzie per gli impegni da assumersi » (art. 60).

« Il procedimento di cui nel precedente articolo sarà pure osservato quando un Municipio intenda chiedere il subingresso in una concessione riscattata dal Governo, ovvero quando domandi la concessione per impiantare una rete nuova o per assumere l'esercizio di una rete stabilita dal Governo » (art. 61).

Questa facoltà della municipalizzazione dell'esercizio telefonico, che si può dire frutto specialmente della propaganda fatta in tal senso dall'on. Rava (3), ha oggi perduta quasi tutta

---

(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 49 nota 4, pag. 4961, 5076, 5078,
(3) Op. cit. *passim.*

la sua importanza, perchè, dopo il recente riscatto, i servizi urbani di quasi tutte le città anche di media importanza sono passati allo Stato.

3. La legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi limita l'esercizio diretto agli impianti telefonici che non eccedono il territorio del Comune. Sarebbe quindi impossibile la municipalizzazione di una linea interurbana o di una rete estesa a più Comuni. Su conforme parere del Consiglio di Stato, l'Amministrazione ha però ritenuto che si possa accordare la concessione ai Municipi interessati riuniti in speciale Consorzio.

ART. 15.

(Vedasi legge 1° luglio 1906, n. 302, modificante tale articolo nell' *Appendice* a pag. 287).

I concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un comune, o per un gruppo di comuni contigui e allacciati ad un solo ufficio centrale, pagano, ogni anno allo Stato un canone corrispondente al 10% *delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa comune, senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito dalla presente legge. Pagano inoltre L.* 50 *annue per ciascun posto telefonico pubblico.*

Per l'esercizio telefonico interurbano che sia fatto con linee ed apparati propri del concessionario, questi paga allo Stato un annuo canone corrispondente al 5% *del prodotto lordo.*

Quando all'impianto ed alla manutenzione delle linee telefoniche interurbane provvede il Governo, esso riscuote la intera tassa della corrispondenza interurbana.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Modificazioni introdotte dalla legge 1° luglio 1906. – 3. Pagamento del canone governativo. – 4. Significato della parola tariffa.

1. – Nel disegno di legge Saracco, all'art. 12, era detto (1): « Il concessionario del servizio telefonico pubblico nell'interno di un Comune pagherà allo Stato un canone annuale di L. 6 per ciascun filo od abbonato ammesso alla corrispon-

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 41 nota 1, pag. 8.

denza nel Comune, per le città la cui popolazione sia inferiore a 100.000 abitanti, e di L. 12 per le altre. Pagherà inoltre un canone fisso di L. 50 all'anno per ciascun ufficio telefonico che sia aperto al pubblico e per la sola corrispondenza nell'interno del Comune. Nessun canone sarà pagato per gli abbonamenti degli uffici governativi, provinciali, comunali, di cui all'art. 3 ».

La Commissione parlamentare, relatore Colombo (2), modificò quest'articolo, divenuto il 15°, così:

« Il concessionario di un servizio telefonico nell'interno di un comune o gruppo di comuni pagherà allo Stato un canone annuale eguale al 6 % dell'ammontare delle quote dovute dagli abbonati sulla base delle tariffe pubblicate, senza tener conto dei ribassi speciali di qualsiasi genere, più L. 400 per ciascun posto telefonico pubblico. Pagherà inoltre un canone fisso di L. 50 all'anno per ciascun ufficio telefonico che sia aperto al pubblico, e per la sola corrispondenza nell'interno di un comune. Nessun canone sarà pagato per gli abbonamenti degli uffici governativi, provinciali e comunali, di cui all'art. 9 ».

Nel progetto Lacava su questa questione dei canoni non si trova che un generico accenno nel capoverso dell'art. 11, ove è detto che: « Nel decreto di concessione di linee telefoniche ad uso pubblico sono fissate le norme per l'esercizio, il canone governativo, ecc. » (3).

La Commissione parlamentare, relatore Balestra, aggiunse a tale articolo, divenuto il 10°, un ultimo capoverso (4) così concepito: « Il canone annuo non può essere inferiore al 6 % dell'ammontare delle quote dell'abbonamento per ciascun filo ed abbonato, oltre a L. 40 annue per ciascun apparecchio nei posti telefonici pubblici .

L'art. 11 del progetto Branca (5) non differiva dall'art. 11 della legge del 1892 se non per la misura del canone, che era stabilito nel 12 % anzichè nel 10 %, come fu determinato durante la discussione parlamentare su proposta dell'on. Roux, accettata dal Governo (6). Notiamo pure che i due capoversi dell'art. 15, oggi soppressi come diremo più innanzi, corrispondono perfettamente, il 1° all'art. 12 del progetto ministeriale, il 2° ad un capoverso aggiunto all'articolo stesso

(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 15.
(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 3, pag 9.
(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 4, pag .22.
(5) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 6.
(6) *Atti parlam.* cit. a pag. 49 nota 4, pag. 4519.

dalla Commissione parlamentare, relatore Roux (7). Infine, per la storia, ricordiamo che nel disegno di legge Pascolato (8) si proponevano alcune modificazioni agli articoli 11 e 12 della legge del 1892, che è inutile qui ricordare.

2. Questo articolo è stato modificato dagli articoli 1 e 2 della legge 1° luglio 1906, n. 506.

Per l'art. 1 furono soppressi il primo e secondo capoverso, come necessaria conseguenza delle modificazioni introdotte alla legge del 1892 dall'art. 9 della legge del 1903 (art. 18 T. U.), riguardante la compartecipazione governativa ai proventi delle linee interurbane.

Per l'art. 2 alle parole: « contigui ed allacciati ad un solo ufficio centrale » vennero sostituite le altre: « allacciati ad un solo ufficio centrale con linee telefoniche non più lunghe di 25 km. ».

Questa modificazione fu introdotta per evitare gli inconvenienti che derivavano dal concetto della contiguità, come venne ampiamente spiegato nella relazione ministeriale (9) che è bene qui riprodurre:

« L'art. 11 della legge 7 aprile 1892 (corrispondente all'art. 15 del T. U.), nel fissare il canone governativo dovuto dai concessionari delle reti urbane, così si esprime circa l'estensione delle reti stesse:

« I concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un Comune, o per un gruppo di Comuni contigui ed allacciati ad un solo ufficio centrale, pagano, ecc. »

« Il regolamento in esecuzione della legge del 1892, all'articolo 84, dopo aver ripetute quasi le stesse parole aggiungeva: « Ma questa riunione di più Comuni contigui è vietata quando essa possa produrre troppo danno all'erario per l'implicita diminuzione che ne verrebbe al prodotto degli uffici telegrafici inclusi nel gruppo ».

« Due limitazioni furono dunque poste dalla legge del 1892 al numero dei Comuni che potevano essere allacciati con un'unica rete urbana.

« In quanto alla limitazione della contiguità, si poteva presumere che questa dovesse esistere fra il territorio di ciascun comune del gruppo e quello dove trovavasi l'ufficio centrale della rete.

---

(7) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 7-16.
(8) *Atti parlam.* cit. pag. 74 nota 6, pag. 8.
(9) *Atti parlam.* Camera dei Deputati, Legisl. XXII. Sess. 1904-906, Documenti, Disegni di legge e relazioni: n. 431, pag. 1.

« Ma il Consiglio di Stato (parere emesso nell'adunanza del 3 luglio 1896) diede una maggiore estensione al concetto della contiguità ammettendo che potesse estendersi ad un gruppo di comuni successivamente contigui l'uno all'altro. D'altra parte la limitazione, in rapporto alla concorrenza al servizio telegrafico non fissata con norme precise, ebbe rarissime applicazioni. Per queste ragioni il regolamento del 1903, in esecuzione del testo unico delle leggi sui telefoni non riportò quest'ultima condizione, e volle spiegare, sebbene non ve ne fosse bisogno, il concetto della contiguità, disponendo che: « In nessun caso però la rete potrà estendersi oltre i comuni immediatamente contigui a quello ove ha sede l'ufficio sociale »(art. 44).

« Ora è da considerare che, mentre in seguito al ricordato parere del Consiglio di Stato, seguito dall'Amministrazione, si veniva a dare alle reti urbane una tale estensione da snaturarne lo scopo e da creare invece delle vere e proprie linee interurbane, con la rigorosa esecuzione della disposizione contenuta nel regolamento 1903 si arrivava all'estremo opposto.

« Infatti si verifica che fra il territorio del Comune ove esiste l'ufficio centrale telefonico e quello di altro sia interposta una breve distanza, e per conseguenza, fra le popolazioni dei due comuni, vi siano molti rapporti di interessi, ma che nello stesso tempo il territorio di un terzo comune si frapponga, anche per limitatissimo spazio, a quello degli altri due, interrompendone la contiguità in modo che questi non possono essere allacciati alla medesima rete urbana, con evidente danno del traffico fra i due comuni vicini.

« In altri casi due comuni hanno tra loro il territorio contiguo, ma l'abitato dell'uno è talmente lontano da quello dell'altro che la linea in estensione della rete urbana diventa nel fatto una vera e propria linea interurbana: valgano ad esempio i comuni di Roma con Tivoli (km. 30), di Terni con Spoleto (km. 26), ecc.

« Ad ovviare agl'inconvenienti accennati della contiguità immediata, e cioèalla esclusione da una rete urbana di una rete di comuni vicinissimi, ma non contigui, ed agli inconvenienti dell'inclusione dei comuni troppo lontani, sebbene contigui, si è seguito col presente disegno di legge un altro criterio: quello della distanza calcolata non fra territorio e territorio ma in base alla lunghezza della linea telefonica collegante i comuni dello stesso gruppo col comune in cui ha sede l'ufficio centrale. Gli effetti che si otterranno colle nuove norme saranno i seguenti:

a) di dare il beneficio dell'estensione del servizio urbano dei comuni non contigui ma non più lontani di 25 km. dal comune ove si trova l'ufficio centrale della rete;

b) di escludere da tale beneficio i comuni che, sebbene confinanti coi loro rispettivi territori, sieno fra essi troppo lontani, talchè meglio convenga sia tecnicamente che finaziariamente l'impianto di una linea interurbana ».

« L'art. 44 del regolamento fu poi così modificato con R. D. n. 736 del 20 dicembre 1906:

« I comuni ai quali può estendersi la rete urbana, debbono essere indicati nel decreto di concessione sotto l'osservanza della modificazione apportata all'art. 15 del T. U. delle leggi telefoniche, dalla legge del 10 luglio 1906 n. 302.

« La lunghezza di 25 km. delle linee di collegamento con l'ufficio centrale nella rete urbana, si computa dall'ufficio centrale della rete stessa all'abitato dei comuni pei quali viene chiesta la concessione. A queste linee possono essere collegati apparecchi in derivazione secondo l'art. 53 nei limiti del territorio del comune collegato.

« In nessun caso è ammessa l'estensione delle reti urbane esistenti, o da impiantarsi a comuni già collegati fra di loro da linee intercomunali.

« Nel concedere l'esercizio di una nuova rete urbana o la estensione ad altri comuni di reti urbane esistenti, il Governo può richiedere, per ragioni di pubblico interesse, che il concessionario estenda la rete anche ad altri comuni compresi nel raggio di 25 km. ».

3. – « I concessionari di linee telefoniche ad uso pubblico pagano il canone al Governo trimestralmente.

In caso di inadempimento il Governo si rivale sulla cauzione (di cui all'art. 39 del regolamento), la quale deve essere senza dilazione ricostituita nella sua integrità entro dieci giorni dalla prelevazione fatta, inoltre il Governo può procedere all'applicazione della penalità portata dall'art. 34 della legge (un'ammenda da L. 50 a 500) nella misura che stimerà conveniente » (art. 41 del regolamento).

Il canone governativo per le concessioni telefoniche devesi commisurare al prezzo di abbonamento portato dalla tariffa comune senza tener conto di altro ribasso da quello consentito a chi assume più di un apparato per conto proprio, e quindi senza tener conto dei vari ribassi speciali fatti alle diverse categorie di utenti (Trib. Milano 21 nov. 1905: ***Massimario***, n. 9).

4. Varie questioni si sono fatte sul significato della parola *tariffa:* fu deciso che essa significa: « complesso di condizioni e di prezzi di un servizio anche se costituito da distinte categorie o tariffe strettamente parlando » (Appello Milano 25 gennaio 1906: *Massimario*, n. 102); che « per tariffa comune si intende la tariffa effettivamente pagata dagli abbonati » (*Massimario*, n. 103, decisione citata); che « per tariffa comune s'intende quella che, pur contenendo prezzi diversi li abbia fissati in modo invariabile e certo sicchè diventano obbligatori per chi presta il pubblico servizio e per chi intende approfittarne » (Cass. Roma 16 febbraio 1907: *Massimario*, n. 104).

Art. 16.

(Vedasi legge 1° luglio 1906, modificante tale articolo nell'*Appendice* a pag. 287)

Il concessionario ha l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigano specialmente comunicazione dove già esiste una rete telefonica.

Il concessionario avrà diritto di esigere da chi richiede la comunicazione soltanto un compenso per la spesa d'impianto, non superiore però alla quinta parte dell'abbonamento annuale.

La tariffa deve essere uguale per ciascuna categoria di utenti; solo si ammettono ribassi, non superiori al 20 per cento su ciascun apparato, per coloro che assumono più di un apparato per proprio uso.

Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali e comunali hanno il diritto al ribasso della metà sulla tariffa; gli uffici postali e telegrafici alla franchigia completa. Però le spese d'impianto per gli uffici che godono franchigia completa sono a carico del Governo.

Sugli abbonamenti concessi a uffici governativi, provinciali o comunali, non è dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui all'art. 15.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Modificazioni introdotte dalla legge 1° luglio 1906. – 3. Limiti della franchigia o del rimborso di tariffa. – 4. Rimborso delle spese d'impianto. – 5. Controversie sulla riduzione di tariffa. – 6. Norme per gli impianti di linee telefoniche ad uso di servizi pubblici.

1. – Il progetto Saracco nella seconda parte dell'art. 9 (1) disponeva che: « La tariffa sarà eguale per ciascuna ca-

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 41 nota 1, pag. 7.

tegoria di utenti. Gli uffici governativi, provinciali e comunali hanno diritto al ribasso del 50% sulla tariffa ordinaria.

« Potrà essere conceduta una riduzione agli stabilimenti di pubblica utilità e beneficenza ».

La Commissione parlamentare, relatore Colombo, (2) ridusse il ribasso per gli uffici governativi, provinciali e comunali al 30 per cento e soppresse il capoverso riguardante gli stabilimenti di pubblica utilità e beneficenza come inutile « dal momento che la legge non prescrive che un limite massimo di tariffa ».

Nel progetto Lacava non si faceva nessun accenno a riduzioni sui prezzi di tariffa, i quali, secondo il disegno di legge ministeriale (3), dovevano essere fissati in via provvisoria per decreto reale; secondo quello modificato dalla Commissione parlamentare, relatore Balestra (4), dovevano essere fissati luogo per luogo con decreto reale e non potevano eccedere i limiti massimi determinati dall'art. 10 del progetto ministeriale e dall'art. 9 di quello modificato dalla Commissione.

Col progetto Branca all'art. 17 si stabiliva che: « La tariffa (5) deve essere uguale per ciascuna categoria di utenti. Per il pubblico servizio, gli uffici governativi, provinciali e comunali hanno diritto al ribasso della metá; gli uffici postali e telegrafici alla franchigia completa ».

La Commissione parlamentare, relatore Roux, (6) modificò tale articolo come appresso:« Ogni società concessionaria ha l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigano speciale comunicazione dove già esiste una rete telefonica. La tariffa deve essere uguale per ciascuna categoria di utenti; solo si ammettono ribassi non superiori al 20 per cento su ciascun apparato per coloro che assumono più di un apparato per proprio uso. Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali e comunali, gli uffici postali e telegrafici hanno diritto al ribasso della metà sulla tariffa. Sugli abbonamenti concessi a uffici governativi e comunali non è dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui agli articoli 11 e 12 ».

In seguito agli emendamenti proposti (7) dagli on. Gallavresi, Martelli e Vollaro De Lieto, l'art. 17 della Commissione

(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 14.
(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 3, pag. 8.
(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 4, pag. 22.
(5) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 9.
(6) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 17.
(7) *Atti parlam.* cit. a pag. 49 nota 4, pag. 4527 e segg.

ministeriale divenne l'art.17 della legge del 1892 e il 16 del T. U.

Nel progetto di legge Pascolato (8) a tale articolo vennero proposte alcune modificazioni, delle quali non è più il caso di occuparsi.

2. Con la legge Baccelli del 1° luglio 1906, N. 302, art. 2, all'art. 16 del T. U. vennero apportate delle varianti, una di pura forma, e cioè nel secondo capoverso alle parole: « *ribassi non superiori al* » furono sostituite le altre: « *riduzioni non maggiori del* », e una di sostanza, in quantochè si estese il ribasso del 50 per cento a favore delle Camere di Commercio per gli abbonamenti al telefono da esse assunti e destinati a servizi da esse dipendenti, perchè, come osservò la relazione ministeriale (9): « Anche agli altri uffici che hanno carattere eminentemente di servizio pubblico è giusto accordare eguali concessioni ». Concetto, e lo ricordò la Commissione parlamentare, relatore Morpurgo (10), che era già stato confortato di un parere del Consiglio di Stato.

E' da notare che, mentre l'intenzione del legislatore era di agevolare non solo le Camere di commercio, ma anche gli uffici *da esse* dipendenti, nel testo della legge, forse per una svista, si è detto *da essi* assunti e dipendenti, quasi che tale inciso dovesse riferirsi anche agli uffici governativi, provinciali e comunali, il che sarebbe stato un inutile pleonasmo.

3. – I limiti della franchigia e del ribasso di tariffa stabiliti in quest'articolo venivano fissati nell'art. 55 del regolamento 21 maggio 1903, al quale poi fu sostituito con regio decreto 20 dicembre 1906 l'articolo seguente: « La franchigia e il ribasso di tariffa a cui hanno diritto gli uffici governativi provinciali, comunali e delle Camere di Commercio per il pubblico servizio si applica alle sole comunicazioni stabilite tra la sede dell'ufficio e la stazione telefonica centrale, o, quando trattisi di derivazione esterna, tra la sede dell'ufficio in cui è impiantato l'apparecchio principale ed un altro degli uffici pubblici predetti » (*Appendice*, pag. 288).

4. – Il limite posto alle spese d'impianto rimborsabili al concessionario riguarda l'impianto ordinario e non le installazioni di apparecchi accessori, la cui tariffa è perciò sog-

---

(8) *Atti parlam.* cit. a pag. 74 nota 6, pag. 4.
(9) *Atti parlam.* cit. a pag. 94, nota 9, pag. 12.
(10) *Atti parlam.* Camera dei Deputati, Leg. XXII, Sess. 1904-06, Documenti, Disegni di legge e relazioni, n. 431 *A*, pag. 1.

getta all'approvazione ministeriale (Consiglio di Stato. IVª Sezione, 27 maggio 1906: *Massimario*, n. 110).

Il percepire un compenso per un nuovo impianto, anche quando vi siano sostituzioni di abbonati e nessuno spostamento dell'apparecchio, può essere poco equo, ma non è vietato dalla legge, nè dal regolamento (decisione citata: *Massimario*, n. 111).

5. – Parecchie controversie sono sorte circa l'applicabilità della riduzione di tariffa concessa agli uffici governativi, provinciali e comunali. L'interpretazione prevalente è quella restrittiva. Quindi, mentre fu ammessa a beneficiarne l'amministrazione delle Ferrovie di Stato (Consiglio di Stato: *Massimario*, n. 108), venne negata ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati (Consiglio di Stato, parere: *Massimario*, n. 109) e alle aziende, che, pure essendo alle dipendenze di un Comune, hanno un carattere patrimoniale e industriale (Consiglio di Stato, 24 aprile 1903: *Massimario*, n. 106).

Il beneficio della riduzione di tariffa ha efficacia anche sul compenso per la spesa di impianto. Fu quindi opinato dal Consiglio di Stato con un parere del 23 marzo 1904, IIª Sezione (*Massimario*, n. 107) che «gli uffici governativi, provinciali e comunali, i quali hanno diritto alla metà sulla tariffa di abbonamento, debbono pagare il compenso per le spese di impianto in base alla quinta parte della tassa che essi effettivamente corrispondono».

L'art. 52 del regolamento dà facoltà al concessionario di stabilire delle tariffe particolari al di sotto della tariffa comune per alcune categorie di utenti; ma queste riduzioni debbono essere uguali per tutti gli abbonati di ciascuna determinata categoria.

6. – Le norme che regolano gli impianti di linee telefoniche ad uso dei servizi pubblici sono date dagli articoli 67, 68, 69, 70 e 71 del regolamento:

«Le amministrazioni governative, quando impiantano linee telefoniche in località ove esistono linee telegrafiche, ne danno preventivo avviso all'amministrazione dei telegrafi» (art. 67).

«L'amministrazione dei telegrafi, quando ne viene richiesta, ed il suo servizio lo consente, può impiantare essa stessa, a spese dell'amministrazione richiedente, le linee telefoniche menzionate nell'articolo precedente» (art. 68).

«Alle provincie ed ai comuni può essere data la concessione gratuita di linee telefoniche ad uso esclusivo del loro

servizio. Queste linee debbono essere limitate fra le sedi degli stabilimenti di loro dipendenza e non possono uscire dal territorio rispettivamente della provincia e del comune » (art. 69).

« L'amministrazione dei telegrafi può assumere l'incarico dell'impianto delle linee telefoniche di servizio, delle quali tratta l'articolo precedente, verso il rimborso di tutte le spese, e quando lo possa fare senza nuocere al proprio servizio.

« In questo caso l'amministrazione richiedente deve versare anticipatamente l'ammontare della spesa in base a un preventivo redatto dai funzionari telegrafici, salvo la liquidazione finale a lavoro compiuto » (art. 70).

« L'amministrazione dei telegrafi può, quando lo ritenga conveniente, assumere la manutenzione delle linee telefoniche contemplate negli articoli 67 e 69 che fossero state da essa impiantate. Il compenso per questa manutenzione, sarà, caso per caso, stabilito dall'amministrazione stessa » (art. 71).

ART. 17.

(Quest'articolo è stato soppresso dalla legge 1° luglio 1906, n. 302, vedi *Appendice*, pag. 287).

Il concessionario di una linea telefonica interurbana ad uso pubblico deve garantire la integrità del provento annuale medio percepito dallo Stato, per telegrammi privati scambiati fra le località da collegarsi per telefono.

Il provento medio annuale sarà computato sui prodotti del triennio precedente la concessione.

Il concessionario però non è obbligato a compensare la diminuzione dovuta a modificazioni della tariffa telegrafica, od a casi di forza maggiore, per cui siano scemati tanto i proventi del telegrafo che quelli del telefono.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori.

1. – Nei progetti Saracco e Lacava non vi è alcun articolo simile a questo, che, invece, corrisponde all'art. 14 del progetto Branca (1) con le modificazioni che gli furono apportate dalla Commissione parlamentare, relatore Roux (2), o

---

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 8.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 16.

durante le discussioni alla Camera (3). Tale articolo venne soppresso in forza dell'art. 1° della legge 1 luglio 1906, n. 302, come conseguenza necessaria della modificazione apportata con essa legge all'art. 18 del T. U.

ART. 18.

(Vedasi legge 1° luglio 1906, n. 302, modificante tale articolo, nell'*Appendice* a pag. 287).

Per le linee interurbane già concesse all'industria privata il Governo potrà sostituire al canone annuo ed alla garanzia del prodotto medio telegrafico stabiliti dagli articoli 15 *e* 17, *la compartecipazione dello Stato in ragione non minore del* 20 *per cento sul prodotto lordo.*

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Modificazioni introdotte dalla legge 1° luglio 1906. – 3. Obbligo e misura della cauzione.

1. – Alla Commissione parlamentare, relatore Mazziotti, nell'esaminare il disegno di legge presentato dal Ministro Di San Giuliano il 16 novembre 1899, pervenne un memoriale del Governo nel quale si poneva in rilievo la necessità di un'altra modificazione, oltre a quelle già proposte dal Ministro, alla legge del 1892 sui telefoni. In questo memoriale si diceva così: (1) « La determinazione del prodotto telegrafico che i concessionari delle linee telefoniche intercomunali debbono garantire allo Stato in base alla media del prodotto dell'ultimo triennio per telegrammi privati, scambiati fra le località da collegarsi col telefono, a norma dell'art. 14 della legge, non è sempre pratica ed agevole. Tale sistema non presenterebbe difficoltà, se, una volta stabilito l'ammontare del prodotto telegrafico da garantire fra date località, non vi fosse poi variazione alcuna nelle comunicazioni. Invece accade che quasi tutte le linee telefoniche fanno capo ad un centro principale, ove sono apparati di commutazione, per mezzo dei quali ogni linea può essere messa in comunicazione con tutte le altre, e da ciò il bisogno di fare l'accertamento del prodotto telegrafico di un triennio fra tutte le località che possono essere messe in comunicazione, e ripetere tale

---

Art, 17: (3) *Atti parlam.* cit. a pag. 49 nota 4, pag. 4499 e segg.
Art. 18: (1) *Atti parlam.* Camera dei Deputati, Leg. XX. 3ª Sess. Documenti, Disegni di legge e relazioni: n. 3 A (139), pag. 11.

ingente lavoro a carico dello Stato ad ogni nuova linea e ad ogni semplice inclusione di una nuova stazione. Tale lavoro di accertamento dei prodotti telegrafici fra determinate e numerose località, la relativa perdita di tempo e l'incertezza in cui poi resta il concessionario sull'esito dell'esercizio a causa della garanzia di tali prodotti non possono avere che l'effetto di allontanare l'industria privata, come d'altronde è avvenuto dal concorrere all'impianto delle comunicazioni intercomunali che noi dobbiamo promuovere a vantaggio dell'economia nazionale e dell'erario.

« Per tali ragioni prego l'Eccellenza Vostra di comunicare all'Onor. Commissione che, presi i debiti accordi col Ministro del Tesoro, sarei di avviso di aggiungere nel disegno di legge un articolo col quale si desse facoltà al Governo di richiedere ai concessionari di linee telefoniche intercomunali a uso pubblico, a scelta del Governo stesso, o la garanzia del prodotto telegrafico con le norme stabilite dall'art. 14 della legge 7 aprile 1892, oppure la compartecipazione dello Stato nel prodotto delle linee telefoniche concesse in una misura da determinarsi per ogni singola linea ed in ogni caso non inferiore al 30 per cento del prodotto lordo, compreso in tale misura il canone di concessione del 5 per cento stabilito nell'art. 12 della legge telefonica sopra menzionata. »

In seguito a ciò la Commissione stessa formulò il seguente articolo (13° del progetto modificato) (2):

« Nella nuova concessione di linee interurbane il Governo potrà sostituire, alla garanzia del prodotto medio telegrafico ed al canone stabiliti dalla legge 7 aprile 1892, la compartecipazione dello Stato in ragione non minore del 30 per cento sul prodotto lordo ».

Caduto il progetto Di San Giuliano, la stessa idea venne ripresa nel progetto Pascolato del 1900, nel quale si proponeva un'aggiunta all'art. 14 della legge del 1892, che suonava così: « Tanto per le concessioni già date, quanto per le future, il Governo può sostituire alla garanzia del prodotto medio telegrafico un canone non inferiore al 15 per cento sul prodotto lordo della linea intercomunale, oltre quello fisso, stabilito dall'art. 12 (3) ».

Venne poi il disegno di legge Galimberti 14 giugno 1902 (4), che, all'art. 10, disponeva: « Per le linee interurbane già

(2) *Atti parlam.* cit. a pag. precedente nota 1, pag. 11.
(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 74 nota 6, pag. 9.
(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 78 nota 3, pag. 8.

concesse all'industria privata il Governo potrá sostituire, alla garanzia del prodotto medio telegrafico ed al canone stabiliti dalla legge 7 aprile 1892, la compartecipazione dello Stato in ragione non minore del 20 per cento del prodotto lordo » e, nella relativa relazione ministeriale, i motivi per i quali veniva introdotta tale disposizione, si trovano spiegati così (5): « Il moltiplicarsi delle linee interurbane e la possibilità di allacciarle fra loro in vari modi rende molto difficile accertare quale sia veramente la diminuzione del prodotto telegrafico tra due località in conseguenza del servizio telefonico ed il lavoro per accertare tale diminuzione importerebbe una spesa forse superiore al beneficio ricavabile, mentre, per il concessionario, rappresenta un'incognita, la quale impedisce qualsiasi previsione sull'esito della sua industria. Perciò si propone coll'art. 10 che sia data facoltà al Governo di richiedere ai concessionari delle linee telefoniche interurbane una certa compartecipazione nel prodotto delle linee stesse, invece della garanzia del prodotto telegrafico prescritto dalla legge del 1892 ».

Tale articolo passò senza discussione alla Camera ed al Senato, divenendo l'art. 9 della legge 1903 ed il 18 del T. U. con lievissime modificazioni di forma dovute a ragioni di coordinamento.

2. – Con la legge Baccelli del 1° luglio 1906, art. 2, a questo articolo vennero apportati i cambiamenti seguenti: « Allo Stato è dovuta una compartecipazione non minore del 20 per cento sul prodotto lordo delle linee telefoniche interurbane concesse o da concedersi all'industria privata ».

Le ragioni di tali modificazioni sono ampiamente svolte nella relazione ministeriale (6), che qui riproduciamo: « La legge del 1892 (art. 12 e 14) stabiliva che i concessionari delle linee telefoniche interurbane dovessero allo Stato un canone di concessione uguale al 5 per cento del prodotto lordo e garantire la integrità del prodotto annuale medio percepito dallo Stato per telegrammi scambiati fra le località da collegarsi per telefono. La legge del 1903 trasformò questo sistema con l'art. 9, il quale dispone che: « per le linee interurbane già concesse all'industria privata, il Governo potrà sostituire al canone annuo ed alla garanzia del prodotto

(5) *Atti parlam.* cit. a pag. 78 nota 3, pag. 4.
(6) *Atti parlam.* cit., a pag. 99 nota 3, pag. 5.

telegrafico la compartecipazione dello Stato, in ragione non minore del 20 per cento sul prodotto lordo ». Perchè si sentì il bisogno di trasformare il primo sistema e perchè si limitò l'innovazione alle linee già concesse all'industria privata e non si estese a quelle che si sono concesse sotto l'impero della legge del 1903? Trattasi, sembra, di un errore materiale della legge, errore che ha prodotto gravi inconvenienti e che deve essere riparato. Il duplice modo di compartecipazione dovuta allo Stato dai concessionari di linee interurbane, secondo la legge del 1892, cioè canone di concessione del 5 per cento, garanzia del prodotto medio telegrafico computato sui proventi del triennio precedente la concessione, poteva riuscire applicabile quando esistevano pochissime linee interurbane, le quali non formavano che una rete limitatissima. Era quindi agevole determinare il prodotto telegrafico che i concessionari avevano ed hanno l'obbligo di garantire, perchè le località collegate telefonicamente erano poche, e rare pure erano le variazioni nelle comunicazioni telefoniche.

« Ma col progressivo incremento della telefonia interurbana l'amministrazione si trovò di fronte a gravissime difficoltà per eseguire l'accertamento del prodotto medio telegrafico, il quale importa un ingente, lungo, difficile, costoso lavoro, non solo ad ogni nuova costruzione di linee telefoniche, che possono mettersi in comunicazione con quelle esistenti per mezzo di successivi collegamenti, ma anche ad ogni semplice inclusione di una nuova stazione. Lavoro, che, d'altronde, riesce quasi sempre incerto e non è sempre accettato dalle parti nelle sue risultanze.

« Per questa ragione, nel progetto di legge concernente l'esercizio del telefono, presentato alla Camera, nella seduta del 16 novembre 1899, comparve, per la prima volta, l'articolo relativo alla compartecipazione dello Stato, il quale articolo disponeva che: – Nelle nuove concessioni di linee interurbane il Governo potrà sostituire, alla garanzia del prodotto medio telegrafico ed al canone, la compartecipazione dello Stato in ragione non minore del 30 per cento sul prodotto lordo. – L'articolo fu aggiunto dalla Commissione parlamentare, ma, a consiglio e suggerimento del Ministro proponente, il quale lo giustificava appunto con la convenienza incontestabile di evitare il noioso e lunghissimo lavoro dell'accertamento del prodotto telegrafico. Nel progetto, che divenne poi la legge del 1903, e col quale si intendeva di proporre l'esclusivo esercizio di Stato per le nuove

linee interurbane, il principio stabilito nel progetto precedente non poteva trovar luogo se non radicalmente modificato, nel senso che il sistema della compartecipazione doveva applicarsi alle linee già concesse. Di vero, dal momento che non si sarebbero fatte nuove concessioni di linee interurbane, l'articolo non poteva parlare che delle concessioni già fatte. In tal modo venne fuori la diversa formula dell'articolo, la quale è anche quella della legge: – Per le linee interurbane già concesse all'industria privata. – E' difficile stabilire come il concetto informatore del progetto del Ministro Galimberti si sia modificato attraverso la procedura parlamentare. Il fatto è che fu ritenuta la facoltà di accordare all'industria privata nuove concessioni di linee interurbane, onde si trasfusero nel T. U. le disposizioni del 1892 concernenti le concessioni di linee interurbane, le quali qui rimasero accanto alla formula dell'art. 9, lasciatavi pure immutata e sopravvissuta ad un sistema di esclusivo esercizio di Stato che non era più quello sancito dalla legge. E' evidente quindi, dopo quanto è stato sommariamente accennato, l'opportunità, anzi la necessità di modificare l'art. 18 del T. U. vigente, che corrisponde all'art. 9 della legge 1903, e di trasformare interamente il sistema della compartecipazione dello Stato sul prodotto delle linee. Non sarebbe altrimenti agevole comprendere perchè la compartecipazione dello Stato possa essere applicata alle linee già concesse e non a quelle da concedere, quando la ragione della modificazione sta appunto nel voler evitare il lavoro lungo, difficile, costoso ed incerto dell'accertamento del prodotto telegrafico, e quando questa ragione si accentua sempre di più coll'incremento progressivo delle reti. Ma havvi di più: l'accertamento si limita alla media del prodotto telegrafico del triennio precedente alla concessione.

« Ora le statistiche hanno dimostrato in modo evidente che il traffico telegrafico, diminuito per l'impianto di una linea telefonica concorrente, riprende, dopo qualche tempo, il suo cammino ascendente, ed in capo a pochi anni raggiunge di nuovo la media del triennio precedente la concessione, di modo che il concessionario finisce col pagare soltanto il canone del 5 per cento ».

3. – Per garantire il pagamento della compartecipazione dovuta allo Stato i concessionari devono prestare una cauzione, e l'art. 39 del regolamento dispone che: «L'ammontare della cauzione del concessionario di una rete urbana ad uso

pubblico è uguale al 10 per cento del prodotto della tariffa stabilita nell'art. 21 lettera *a* della legge, moltiplicata per il numero degli abbonati privati risultante in ragione di 2 per ogni 1000 abitanti compresi nel perimetro della concessione.

« La cauzione del concessionario di una linea interurbana ad uso pubblico non deve essere inferiore a L. 2.000. Se dopo un anno di esercizio tale cauzione risulta inferiore all'ammontare di un'annata di compartecipazione dello Stato calcolata sul prodotto lordo dell'anno stesso, dovrà essere portata alla misura corrispondente a tale compartecipazione ».

Tale articolo fu sostituito dal regio decreto 20 dicembre 1906 n. 736, al corrispondente del regolamento 21 maggio 1903 n. 253, in correlazione alle modificazioni apportate dalla legge 1° luglio 1906 n. 302 al testo unico sulla legge dei telefoni.

« Quando l'ammontare della cauzione dei concessionarii di reti o linee ad uso pubblico è inferiore al canone annuo che essi pagano allo Stato, il Governo ha la facoltà di esigere che la cauzione sia aumentata della differenza in base alla media dell'ultimo triennio » (art. 40 del reg.).

ART. 19.

Il Governo può, con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, sospendere o limitare o assumere provvisoriamente l'esercizio delle comunicazioni telefoniche per motivi di pubblica sicurezza.

Tali provvedimenti non daranno mai luogo ad indennità.

Saranno però ridotti i canoni di cui agli articoli 8 *e* 15 *in proporzione del tempo che dureranno le sospensioni, la limitazione o l'assunzione provvisoria delle linee telefoniche.*

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Obblighi del Governo. – 3. Diritti del concessionario.

1. – Nel progetto Saracco (1) all'art. 16 si diceva:

« Il Governo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, e con decreto reale, può, per un tempo determinato, in circostanze eccezionali e nell'interesse della sicurezza pubblica sospendere o limitare il servizio telefonico. Può anche, nei

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 41 nota 1, pag. 9.

medesimi casi, assumere esso l'esercizio delle linee telefoniche concesse ».

La Commissione parlamentare, relatore Colombo (2), accettò tale articolo, che divenne il 19° del progetto modificato; restrinse però i diritti del Governo in ordine al tempo durante il quale poteva essere sospeso o limitato il servizio telefonico.

Nulla era disposto in proposito dal progetto Lacava, ma la Commissione parlamentare, relatore Balestra (3), aggiunse un articolo (il 13°), perfettamente identico a quello proposto dalla Commissione parlamentare, relatore Colombo.

Venne poi il progetto Branca del 1891, nel quale, all'art. 22, si legge (4) che: « Il Governo può con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, sospendere o limitare le comunicazioni telefoniche per motivi di pubblica sicurezza. Può anche, in tali casi, assumere provvisoriamente l'esercizio di quelle comunicazioni. Tali provvedimenti non daranno mai luogo a indennità ».

Questo articolo, dalla Commissione parlamentare, relatore Roux (5), venne leggermente modificato con l'aggiunta anche di un secondo capoverso, e ridotto quindi nella forma odierna, corrispondente all'art. 21 della legge del 1892, e al 19 del T. U. vigente.

2. – « Il Governo, quando, a tenore dell'art. 19 della legge, assume l'esercizio provvisorio delle comunicazioni telefoniche di un concessionario, fa redigere il verbale della consegna. Esso si impegna ad usare da buon padre di famiglia il materiale ricevuto; nella restituzione sono risarciti i danni non giustificati.

« Le disposizioni dell'art. 19 della legge sono applicabili anche in confronto dei Municipi che esercitino reti telefoniche » (art. 65 del reg.).

3. – La disposizione dell'art. 19 costituisce pel Governo, come è detto nella relazione Saracco, « l'esercizio di un diritto di cui è evidente l'opportunità » (6).

E' anche giusto che provvedimenti di tal genere, giustificati dall'antica regola *salus publica suprema lex esto*, non diano luogo a risarcimento. Ma, come osservò l'on. Roux nella sua relazione: « Se questi casi non danno luogo a inden-

(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 17.
(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 4, pag. 23.
(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 9.
(5) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 18.
(6) *Atti parlam.* cit. a pag 42 nota 2, pag. 3.

nità di sorta, debbono, d'altra parte, esonerare il concessionario dal pagare i canoni governativi in proporzione del tempo che durarono i casi eccezionali (7) ».

Art. 20.

Il Governo può, in ogni tempo, ordinare, nell'interesse della sicurezza pubblica o dei pubblici servizi, le modificazioni necessarie alla disposizione delle reti e linee telefoniche, provvedendovi d'ufficio a spese del concessionario in caso di inadempimento.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Differenze con la legge 7 giugno 1894.

1. – Nel progetto Saracco, e nel progetto Lacava non si trova nessuna disposizione del genere. Questo articolo venne proposto nella forma attuale dal progetto Branca all'art.23 (1) e venne lasciato intatto dalla Commissione parlamentare, relatore Roux. Per le diverse modificazioni introdotte poi al progetto stesso dall'Ufficio Centrale del Senato esso venne ad essere l'art. 22 nel disegno senatoriale (3) e nel testo di legge del 1892. Per ragioni di coordinamento diventò infine l'art. 20 del T. U. vigente.

2. – Con questo articolo fu data facoltà al Governo di ordinare tutte quelle modificazioni che si rendano man mano necessarie, o per ragioni di pubblica sicurezza, o per ragioni di pubblico servizio nelle reti e nelle linee telefoniche. Queste ragioni possono essere basate sia sulla tutela dell'incolumità pubblica, quando la conduttura telefonica possa ad esempio trovarsi a troppo breve distanza da altre condutture elettriche o venga attraversata da esse con pericolo di contatti, sia sulla necessità di assicurare il funzionamento di un pubblico servizio a preferenza di qualunque altro.

Qualora il concessionario non voglia sottostare a tali norme, il Governo può provvedervi di ufficio ponendone le spese a di lui carico.

Queste norme, già sancite dalla legge 1892, sono speciali della legge telefonica, per la quale non valgono le regole sta-

---

Art. 19: (7) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 11.
Art. 20: (1) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 10.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 57 nota 9, pag. 15.

bilite dalla legge posteriore sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche del 7 giugno 1894, ed in ispecial modo quelle fissate nell'art. 13 del regolamento relativo a tale legge del 25 ottobre 1895, che determinano in modo assai diverso come vanno risolte tali questioni.

In tal senso ricordiamo una sentenza della Corte di Appello di Lucca del 31 dicembre 1902, (*Massimario*, n. 38, 39 e 40).

Art. 21.

La tariffa delle corrispondenze per le linee telefoniche urbane non può eccedere i limiti massimi qui stabiliti:

a) Per ciascun abbonato o per ciascun circuito, entro il raggio di tre chilometri dall'ufficio centrale, lire 200 all'anno per le linee aeree, e L. 300 per le linee sotterrate.

Nelle distanze maggiori, per ogni 200 metri o frazione di 200 metri, è ammesso l'aumento di L. 6 per le linee aeree e di L. 8 per le sotterrate;

b) Per ogni cinque minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici, salva la facoltà dell'aumento per distanze maggiori di tre chilometri, in ragione di 5 centesimi al chilometro.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Variabilità delle tariffe urbane.

1. – Il progetto Saracco (1) nella prima parte dell' art. 9 stabiliva che: « Il massimo della tariffa pel servizio telefonico di ciascun abbonato nell'interno del comune sarà di L. 250 o di L. 180 all'anno per ciascun filo ed abbonato secondo che la popolazione del Comune sia superiore od inferiore ai 100.000 abitanti. La detta tariffa potrà essere aumentata per i fili che oltrepassino la cinta daziaria del luogo o per distanze eccedenti i 3 chilometri dall' ufficio telefonico centrale ».

La Commissione parlamentare, relatore Colombo, (2), modificò tale articolo così: « Il massimo della tariffa d'abbonamento pel servizio telefonico nell'interno di un comune o gruppo di comuni è di L. 200 all'anno per ciascun filo ed abbonato entro un raggio di 3 chilometri dall'ufficio centrale.

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 41 nota 1, pag. 6.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 14.

Per distanze maggiori la tariffa può essere aumentata nella misura massima di L. 3 ogni 100 metri per i primi 2 chilometri e di L. 2 per ogni 100 metri al di là di 5 chilometri dall'ufficio centrale ». Vi aggiunse poi un ultimo capoverso nel quale era detto: « Pei posti telefonici aperti al pubblico il massimo della tariffa è di centesimi 30 per ogni 5 minuti di corrispondenza con facoltà di aumento per le distanze eccedenti i 3 chilometri dall'ufficio centrale nella misura massima di L. 0.05 per chilometro ».

L'art. 10 del progetto Lacava stabiliva (3): « Le tariffe d'abbonamento alle reti telefoniche sono fissate in via provvisoria per decreto reale e non possono eccedere i limiti massimi che seguono:

a) L. 250 o L. 180 all'anno per ciascun abitante ed abbonato, secondo che la popolazione del Comune sia inferiore ai 100.000 abitanti o superiore entro un raggio di 3 chilometri dall'ufficio centrale. Per le distanze maggiori la tariffa può essere aumentata nella misura massima di L. 3 per ogni 100 metri o frazione di 100 metri;

b) Centesimi 30 per ogni 5 minuti di corrispondenza nei posti telefonici aperti al pubblico, con facoltà di aumento per le distanze eccedenti i 3 chilometri dall'ufficio centrale nella misura massima di 5 centesimi per chilometro ».

La Commissione parlamentare, relatore Balestra (4), modificò la lettera *a*, stabilendo un massimo unico di L. 200 all'anno per ciascun filo ed abbonato entro un raggio di 3 chilometri dall'ufficio centrale, e ciò fece (5), « per lasciare al Governo una maggiore latitudine intorno ai criteri da adottarsi nel graduare e determinare luogo per luogo la tariffa. La quale non può avere per unico criterio la popolazione, dovendosi pure aver riguardo alle condizioni industriali e commerciali di un paese e a quelle circostanze speciali e locali che possono influire sul maggiore o minor costo dell'impianto e dell'esercizio di una linea ».

Il progetto Branca all'art. 16 disponeva che (6): « La tariffa delle corrispondenze telefoniche non può eccedere i limiti massimi qui stabiliti:

a) Per ciascun abbonato e per ciascun circuito, entro un raggio di 3 chilometri dall'ufficio centrale, L. 200 all'anno per le linee aeree e L. 300 per le sotterrate. Nelle distanze

(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 3, pag. 8.
(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 4, pag. 22.
(5) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 4, pag. 15.
(6) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 8.

maggiori, per ogni 100 metri è ammesso l'aumento di L. 3 per le linee aeree e di L. 4 per le sotterrate;

b) Per ogni 5 minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici centesimi 30, salva la facoltà dell'aumento per le distanze maggiori di 3 chilometri, in ragione di L. 0.05 al chilometro ».

La Commissione parlamentare, relatore Roux, apportò una sola modificazione, elevando a L. 6 e a L. 8, secondo che la linea fosse aerea o sotterranea, l'aumento per ogni 200 metri oltre i 3 chilometri (7).

Tale articolo rimase inalterato nelle discussioni parlamentari, divenendo il 16° della legge del 1892.

Nel progetto Pascolato (8) non si toccava il testo dell'articolo, solo si faceva un'aggiunta al terzo comma *c*, della quale è inutile parlare per la ragione assorbente che tutto questo terzo comma venne sostituito dall'art. 6 della legge del 1903, che fissa su altre basi la tariffa per le conversazioni interurbane e internazionali, e che è divenuto l'art. 24 del T. U. vigente.

2. – Nella pratica le tariffe urbane, mentre non superano mai, naturalmente, il limite prefisso dalla legge, sono variabilissime a seconda delle società concessionarie e delle località delle reti. Si va da un minimo di L. 70 al massimo consentito da questo articolo.

Per i posti pubblici le conversazioni sono pure tassate variabilmente, a seconda delle reti, con 10, 15, 20 e 30 centesimi ciascuna. A Roma, per esempio, la tassa è stata recentemente ridotta a 10 centesimi. Il Governo, per l'art. 25 della legge sul riscatto, dovrá, quanto prima, provvedere al riordinamento delle tariffe telefoniche urbane.

ART. 22.

In ogni caso il Governo potrà determinare che le tariffe per gli abbonamenti urbani anzichè essere modellate sul disposto dell'articolo precedente, consistano e si convertano in tariffe per le quali ciascun abbonato paghi una tassa fissa annua eguale per tutti ed una sopratassa proporzionale all'uso effettivo che esso fa del telefono, non superiori la prima a L. 100 *pel primo anno ed a L.* 60 *per gli anni successivi di abbonamento, e la seconda a centesimi* 5 *per ogni conversazione.*

(7) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 17.
(8) *Atti parlam.* cit. a pag. 74 nota 6, pag. 10.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Scopo dell'articolo.

1. – Questo articolo non figurava nel progetto di legge Galimberti, nè in quello modificato dalla Commissione parlamentare, relatore Battelli. Esso venne proposto nella discussione alla Camera dall'on. Turati (1) nell'identica dizione, che, accettata dal Governo e dal relatore, passò senza ostacoli, divenendo l'art. 7 della legge 1903 e il 22 del T. U.

2. – Lo scopo della proposta Turati fu evidentemente quello di proporzionare la tassa al consumo, col duplice vantaggio di far pagare all'utente il telefono in ragione dell'uso effettivo e diminuire il lavoro degli impiegati telefonici.

Della facoltà concessagli da questo articolo il Governo non si è avvalso finora; non è però improbabile che, in virtù dell'art. 25 della legge sul riscatto, esso adotti questo sistema per le linee urbane che esercita direttamente, e noi riteniamo che una simile innovazione non potrebbe non essere favorevolmente accolta, in quanto renderebbe meno costoso l'uso del telefono e ne agevolerebbe quindi la diffusione.

ART. 23.

Quando il Governo lo richieda, il concessionario di una comunicazione telefonica urbana per uso pubblico deve collegare il proprio ufficio centrale con l'ufficio della rete interurbana che faccia capo allo stesso comune.

In questo caso le spese, la manutenzione e l'esercizio del collegamento sono a carico del concessionario della rete urbana sotto l'osservanza di quanto è disposto nel 1° capoverso dell'art. 25.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Sopratassa di collegamento. – 3. Scopo dell'articolo. – 4. Altri casi di collegamento e questioni relative.

1. – Nei progetti Saracco e Lacava non troviamo alcun articolo che riguardi il collegamento delle reti urbane con quelle intercomunali.

(1) *Atti parlam.* Camera dei Deputati, Leg. XXII; IIª Sess., Discussioni, pagina 5672.

E' solo all'art. 13 del disegno di legge Branca che venne disposto (2): « Quando all'impianto ed alla manutenzione delle linee telefoniche intercomunali provvede il Governo, esso riscuote la intera tassa della corrispondenza intercomunale. In tal caso i concessionari delle reti nell'interno di un Comune o gruppo di Comuni, collegando la stazione centrale con l'ufficio Governativo, non possono riscuotere dai loro abbonati alcuna sopratassa oltre quella dovuta allo Stato per la corrispondenza intercomunale ».

Questo articolo venne modificato dalla Commissione parlamentare, relatore Roux, nel testo col quale divenne poi l'art. 13 della legge del 1892, e cioè nella forma seguente (3): « Quando il Governo lo richieda, il concessionario di una comunicazione telefonica comunale per uso pubblico deve collegare il proprio ufficio centrale con l'ufficio della rete intercomunale che faccia capo allo stesso Comune. In questo caso le spese, la manutenzione e l'esercizio del collegamento sono a carico del concessionario della rete comunale, ma tanto questo, quanto il Governo, o, per esso, il concessionario della rete intercomunale possono esigere dagli utenti delle rispettive reti una sopratassa non superiore però del 5 per cento sulle tariffe ».

Mentre il progetto ministeriale disponeva che il collegamento dovesse farsi solamente fra una rete comunale e una rete intercomunale esercìta esclusivamente dal Governo e che il collegamento fosse a carico soltanto del concessionario della rete comunale, che nulla si dovesse pagare al Governo e che nulla potesse domandarsi agli abbonati, la cosa parve meno equa alla Commissione parlamentare, relatore Roux (4), « considerando appunto i vantaggi che equamente si ripartiscono su tutti gli interessati. Si compilò quindi un articolo speciale per cui il collegamento di linee comunali si fa con linee intercomunali tanto se governative quanto se sono esercite da privati concessionari, ed in seguito a questo collegamento, che sarà fatto e mantenuto a cure e a spese del concessionario della rete comunale, tanto il Governo e il concessionario della rete intercomunale, quanto il concessionario della rete comunale collegata avranno diritto a rialzare rispettivamente le proprie tariffe per corrispondere telefonicamente, in misura però non superiore del 5 per cento ».

(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 7.
(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 16.
(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 11.

E' inutile tener conto delle modificazioni che all'art. 13 della legge del 1892 apportava il progetto Pascolato (5); occorre però dire che, approvata la legge del 1903, la quale, in un inciso dell'art. 8, aboliva la sopratassa di cui all'art. 13 della legge del 1892, l'ultima parte di questo articolo 13 fu modificata così come leggesi nel capoverso dell'art. 23 del T. U. vigente.

2. – Il capoverso dell'art. 23, che qui si richiama e che corrisponde all'art. 8 della legge del 1903, dispone: « La società esercente una rete urbana risponde delle tasse dovute al Governo o al concessionario di linee interurbane e potrà imporre ai propri abbonati richiedenti il collegamento, una sopratassa da determinarsi per decreto reale che non potrà essere mai superiore a 5 centesimi in totale per ogni conversazione ».

In data 22 marzo 1903 (n. 180) venne poi emesso un decreto reale per regolare l'applicazione della sopratassa stabilita dall'art. 8 della legge 1903 (25 del T. U.), il cui articolo unico suona così: « La sopratassa per le conversazioni telefoniche interurbane di cui all'art. 8 della legge 15 febbraio 1903, è fissata nella misura di centesimi 5 per ciascuna comunicazione interurbana o internazionale, la cui tariffa sia superiore ad una lira, e di centesimi 3 quando la tariffa della conversazione non superi la lira ».

3. – Con l'articolo che commentiamo il Governo ha riservata la facoltà a sè stesso ed ai concessionari di linee interurbane di mettere in comunicazione le proprie linee interurbane con le reti urbane concesse all'industria privata. In tal modo si raggiungono due vantaggi: da una parte, il Governo e i concessionari di linee interurbane possono utilizzare, senza ulteriore spesa, le reti urbane costruite dai concessionari privati; dall'altra, gli abbonati alle reti urbane lasciate all'industria privata possono corrispondere colle reti urbane di città diverse valendosi della linea interurbana governativa o di altri concessionari.

Ed è in vista appunto di questo secondo vantaggio che l'art. 23 stabilisce che le spese, la manutenzione e l'esercizio del collegamento sono a carico del concessionario della rete urbana.

E' naturale poi che, dovendo il concessionario della rete urbana rispondere direttamente delle tasse dovute dal pro-

(5) *Atti parlam.* cit. a pag. 74 nota 6, pag. 8.

prio abbonato che richieda una comunicazione interurbana al Governo e al concessionario di linee interurbane, gli sia stata concessa la facoltà di imporre ai propri abbonati una sopratassa Quindi il concessionario di una rete urbana per assicurarsi del rimborso delle tasse, da esso direttamente dovute al Governo o al concessionario di linee interurbane per comunicazioni richieste dai propri abbonati, ha diritto di non accordare l'uso del collegamento se non dietro congrua cauzione di L. 20 (art. 74 del regolamento).

4. – Altri casi di collegamenti sono previsti negli articoli 45, 53, 54 e 58 del regolamento.

« Chiunque abita od ha il suo stabilimento entro il territorio compreso nella concessione, ha il diritto di essere collegato coll'ufficio centrale della rete alle condizioni generali di abbonamento. Però il concessionario può rifiutare l'abbonamento, quando gli sembra pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle leggi, all'ordine pubblico, ed ai buoni costumi, oppure quando la troppo limitata durata dell'abbonamento, che, di regola, non potrà essere inferiore ad un anno, sia sproporzionata alla spesa dell'allacciamento, salvo un ricorso degli interessati al prefetto.

« Il concessionario ha facoltà di esigere il prezzo di abbonamento a trimestri anticipati. In caso di mancato pagamento il concessionario può sospendere la comunicazione » (art. 45). Per l'art. 53 del regolamento: « E' ammesso il collegamento di più circuiti ad un solo circuito collegato direttamente all'ufficio, serva esso ad abbonati od a posti pubblici.

« Qualunque sia il modo di collegamento degli apparecchi con l'ufficio telefonico centrale spetta al Governo il 10 per cento della tariffa stabilita per questa specie di abbonamenti e L. 50 annue per ciascun posto pubblico in esercizio.

Il solo concessionario ha facoltà di eseguire i collegamenti multipli ».

Questo articolo è di dizione alquanto incerta e ha dato luogo a molteplici questioni, di cui accenneremo qui le principali:

1ª Per gli apparecchi in derivazione esterna dovrà applicarsi lo stesso canone che per le comunicazioni dirette?

Alcune società concessionarie, prendendo pretesto dal secondo alinea di questo articolo, avrebbero preteso di pagare il 10 per cento in base alla tariffa effettiva ridotta applicata dalle stesse Società agli apparati in derivazione e non in base alla tariffa comune, come vuole l'art. 11 del T. U. e come disponeva l'art. 65 del regolamento alla legge del 1892.

Dette società ponevano a conforto della loro tesi il fatto che le disposizioni di esso art. 65 non sono state riportate nel nuovo regolamento. L'Amministrazione ha accolto il desiderio dei concessionari confortato da un parere del Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che trattandosi di speciali servizi non previsti in legge il potere esecutivo abbia facoltá di derogare dalla disposizione di massima stabilita dall'articolo 15 della legge.

2ª La lunghezza della linea di un apparecchio in derivazione deve calcolarsi a partire dall'ufficio centrale telefonico, o dall'apparecchio principale?

Generalmente i concessionari telefonici, che riguardano la cosa nel senso industriale, vorrebbero calcolare la lunghezza della linea in derivazione a partire dall'apparecchio principale, cioè della sola linea impiantata a servizio dell'apparecchio in derivazione. Ma, poichè la legge non prevede gli apparati in derivazione, e, d'altra parte, l'unico modo di computare le distanze è quello fissato dall'art. 21 del T. U., a partire cioè dall'ufficio centrale, sembrerebbe che, anche per gli apparecchi in derivazione, agli effetti del canone governativo, la distanza dovesse essere valutata a partire dall'ufficio centrale. In pratica però si segue il primo criterio.

3ª Per gli apparecchi le cui linee derivino da un centralino collocato in portineria a servizio di inquilini diversi, si deve applicare lo stesso canone che per gli apparecchi collegati direttamente all'ufficio centrale, e in qual modo deve calcolarsi la distanza?

Per l'applicazione del canone non vi è ragione di comportarsi diversamente da quanto sopra si è detto; in quanto alla distanza si ritiene si debba calcolare quella dall'ufficio centrale. In pratica però la lunghezza della linea in derivazione si calcola dall'apparecchio principale.

4ª Sono permessi i collegamenti multipli?

Le leggi telefoniche non prevedono collegamenti multipli, ma ciò non vuol dire che volessero proibirli. Gli apparecchi in derivazione sono in uso da lungo tempo e nessuno pone in discussione la legalità degli impianti. Dei collegamenti multipli esistenti, alcuni sono anteriori alla pubblicazione del testo unico e del regolamento relativo, il quale, in questo articolo, in certo qual modo, ne disciplina l'uso. Tale sistema torna vantaggioso al pubblico data la tariffa ridotta che i concessionari possono applicare per le minori spese d'impianto e sono di speciale utile per i comuni allacciati in estensione alle reti urbane, perchè se in tali comuni ciascun abbo-

nato dovesse avere una linea diretta, la quota di abbonamento sarebbe così forte che molti non potrebbero sostenerla.

5ª La distanza per i collegamenti multipli deve calcolarsi dall'ufficio centrale della rete o dal posto pubblico da cui diramano?

Rispetto alle linee in collegamento multiplo il posto pubblico da cui diramano siffatte derivazioni è un vero e proprio ufficio di commutazione e perciò conviene considerare il posto stesso come una specie di succursale della rete, e, in conseguenza, parrebbe che la distanza di ogni singola linea dovesse computarsi a partire dal posto pubblico.

Per l'art. 54 del regolamento: « E' riservata al solo Ministero delle poste e dei telegrafi la facoltà di richiedere e stabilire i collegamenti telefonici per uso degli uffici postali e telegrafici. », e per l'art. 58 successivo: « Quando nello stesso Comune, o nel gruppo di Comuni di cui all'art. 15 della rete sono esercitate più reti urbane, il Governo può ordinare il loro collegamento in modo che gli abbonati di un concessionario possano corrispondere con quelli degli altri concessionari. Le condizioni di abbonamento sono stabilite di comune accordo dai concessionari; mancando l'accordo, sono stabilite dal Governo tenendo presenti le condizioni di impianto e di esercizio dei vari concessionari.

« Questo collegamento non dà luogo ad alcuna tassa supplementare per parte degli abbonati ».

Art. 24.

Nessuno può essere ammesso a corrispondere sulle linee telefoniche interurbane se prima non ha pagato la tassa relativa.

Le tariffe sulle linee internazionali saranno stabilite con apposite convenzioni.

Le tariffe sulle linee interurbane interne, per ogni conversazione di 3 *minuti primi saranno le seguenti*:

L. 0.50 *sulle linee non eccedenti i* 100 *chilometri*;
L. 1.00 *sulle linee da* 101 *a* 250 *chilometri*;
L. 1.50 *sulle linee da* 251 *a* 400 *chilometri*;
L. 2.00 *sulle linee di lunghezza maggiore.*

Le tariffe sulle linee telefoniche concesse all' industria privata e non eccedenti la lunghezza di 30 *chilometri potranno essere inferiori a L.* 0.50.

Quando per la corrispondenza sia necessaria la unione di due o più tronchi di linea, parte governativa e parte sociale,

la tariffa risulterà uguale alla somma delle tariffe parziali.

Per l'invio d'un semplice avviso telefonico destinato a fissare una conversazione, sarà dovuta allo Stato una tassa corrispondente ad un quarto della tariffa ordinaria. Se l'esigenze del traffico lo consentano, potranno essere ammesse conversazioni urgenti, la cui tariffa sarà triplicata.

Per le conversazioni scambiate nelle ore di notte, cioè dalle ore 21 *di un giorno alle ore* 6 *del giorno successivo (subordinatamente all'orario degli uffici telefonici cui fanno capo le linee interurbane), le suddette tariffe saranno ribassate del* 20 %.

Nelle dette ore di notte sono pure ammessi abbonamenti per conversazioni, della durata di 6, 12, 18 *minuti consecutivi, da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di* 30 *giorni, col ribasso rispettivamente del* 40, 50 e 60 *per cento sulle tariffe ordinarie.*

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Norme circa l'avviso telefonico. – 3. Norme circa le conversazioni telefoniche. – 4. Norme circa le tariffe e gli abbonamenti.

1. – Come abbiamo già detto, l'art. 16 della legge del 1892 aveva un ultimo comma *c* così redatto: « Per ogni 5 minuti o frazione di 5 minuti di corrispondenza fra due Comuni che non formano parte della stessa rete telefonica entro il raggio di chilometri 500 L. 3, con aumento per le distanze maggiori in ragione di 0.60 per ogni 100 km. o frazione di 100 km., salva la facoltà di accordare abbonamenti con tariffa non eccedente questo limite ». Questo comma venne sostituito con l'art. 6 della legge del 1903, che corrisponde all'art. 24 del T. U. vigente.

L'art. 6 della legge del 1903 era l'8° del progetto Galimberti (1), ed in esso venne riunito tutto quanto si riferisce alle tariffe, ammettendo condizioni speciali per le conversazioni scambiate nelle ore notturne e in abbonamento, allo scopo di richiamare con la riduzione di tariffe il lavoro in quella parte della giornata in cui le linee rimangano generalmente inoperose.

Tale articolo rimase inalterato durante l'elaborazione legislativa, eccetto l'aggiunta di un paragrafo quinto, proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo, così concepito: « Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione sarà dovuta allo

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 78 nota 3, pag. 7.

Stato una tassa corrispondente ad un quarto della tariffa ordinaria. », e la estensione da 15 a 30 giorni del periodo minimo di abbonamento per conversazione notturna a prezzo ridotto (2).

2. – Le norme riguardanti l'avviso telefonico di cui al capoverso quinto del presente articolo sono stabilite nell'art. 77 del regolamento, ove è detto che : « L'abbonato urbano iscritto per una comunicazione interurbana dovrà essere avvisato dalla stazione centrale appena sia arrivato il suo turno di corrispondenza; se egli non risponde immediatamente il suo nome è cancellato e la linea viene messa a disposizione degli altri iscritti.

« Allorchè la persona richiesta è un abbonato che non risponde a due chiamate della stazione centrale, separate da un intervallo di un minuto, se ne dà avviso al richiedente, e questi, se rinuncia alla conversazione, potrà avere il rimborso della tassa pagata.

« Ma non avrà diritto ad alcun rimborso di tassa qualora dal domicilio dell'abbonato siasi ottenuta risposta, qualunque sia stata la persona che ha risposto, sebbene la conversazione non abbia raggiunto lo scopo.

« Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con un abbonato della rete urbana corrispondente, il richiedente dovrà pagare la sola tassa prevista dall'art. 24 della legge. Qualora la persona con cui egli desidera prefissare la conversazione non sia un abbonato di quella rete, l'avviso stessó potrà essere inviato per espresso al domicilio indicato; per il recapito di questo espresso il richiedente, oltre la suddetta tassa, dovrà pagare centesimi quindici entro il raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi e, al di là di questo limite, centesimi venti per ogni chilometro o frazione di chilometro tenuto conto della sola andata.

« I concessionari che intendono fare il servizio di espresso, non possono eccedere i limiti dianzi indicati. Sarà però in loro facoltà di far pagare il solo compenso di espresso dalla persona richiesta anzichè dal richiedente.

« Se l'avviso per telefono non potè essere partecipato al destinatario, o l'espresso non potè essere recapitato per cause non imputabili all'Amministrazione, nessuna restituzione delle somme pagate sarà dovuta al richiedente.

---

(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 113 nota 1, pag. 5052.

« Le comunicazioni da stabilirsi come conseguenza di un avviso telefonico sono fatte su richiesta di uno qualunque dei due corrispondenti; esse sono sottoposte a tutte le regole della corrispondenza ordinaria e trattate come se l'avviso preventivo non esistesse. »

Siccome poi sorsero dei dubbi sull'applicazione di tale articolo così il Ministero, con la normale N. 1998/5615 interpretò in modo esatto e preciso il disposto di esso (vedi *Appendice*).

3. – Il disciplinamento delle conversazioni è fissato dai seguenti articoli del regolamento:

« Il servizio speciale delle *conversazioni urgenti* di cui all'art. 24 della legge sarà stabilito con decreto ministeriale per ogni singola linea, dopo due mesi che sia stata aperta all'esercizio, quando il traffico totale non superi la media giornaliera di 100 conversazioni. Così pure questo esercizio sarà soppresso quando il traffico venga in seguito a superare la media stessa » (art. 78).

« I tre minuti di corrispondenza ai quali dà diritto la tassa stabilita, cominciano immediatamente dall'istante in cui chi domanda ottiene la comunicazione con la persona chiamata » (art. 79).

« Gli uffici centrali ed i posti telefonici pubblici di reti urbane o di linee interurbane debbono accettare le domande di conversazione fino alla fine dell'orario e non possono chiudere prima dell'esaurimento delle domande accettate » (art. 80).

4. – Altre disposizioni sulle tariffe e sugli allacciamenti sono dati dagli articoli 85, 86 e 89 del regolamento.

« La lunghezza delle linee sulla quale è commisurata la tariffa delle conversazioni è quella che risulta dall'effettiva percorrenza. Le conversazioni interurbane, che esigono l'allacciamento di tre o più metri di linea non sono ammesse che subordinatamente alle esigenze del traffico » (art. 85).

« L'abbonamento di cui all'art. 24 della legge non può essere messo a disposizione di terzi, nè usato a scopo di lucro, sotto pena della rescissione del contratto e delle penalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.

« La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un mese e sarà prorogabile tacitamente, di mese in mese, salvo disdetta da una delle due parti mediante preavvisi di almeno 15 giorni.

« L'ammontare dell'abbonamento è pagato anticipatamente.

« La comunicazione è stabilita d'ufficio tra i due posti indicati nel contratto al momento preciso fissato di comune accordo: a questo scopo gli uffici devono regolare le altre conversazioni in maniera che la linea sia libera al momento stabilito.

« Le unità di conversazione non usufruite a causa di interruzione del servizio potranno essere concesse, se le condizioni del lavoro lo permettono, in ora posteriore a quella stabilita dal contratto, ma non oltre i limiti fissati per l'orario notturno. Trascorso tale periodo di tempo l'abbonato ha diritto al rimborso delle tasse relative alle unità non utilizzate.

« Gli abbonamenti sulle linee internazionali saranno inoltre soggetti alle condizioni stipulate dal Governo nelle relative convenzioni.

« Le conversazioni in abbonamento dovranno sempre aver luogo fra i due posti indicati nel contratto.

« Il Governo si riserva la facoltà di sospendere l'esercizio degli abbonamenti sia per ragioni di servizio che di ordine pubblico, ed in tali casi non sarà tenuto che alla semplice restituzione delle tasse per tutto il tempo della sospensione » (art. 86).

Questo articolo fu modificato, in parte, dal R. D. n. 253 del 1° maggio 1907, ed è stato qui riprodotto nel suo testo rettificato. Nell'*Appendice* a pag. 283 può vedersi come era la dizione primitiva del regolamento 21 maggio 1903.

« Per l'applicazione delle tariffe delle conversazioni, secondo l'art. 24 della legge, le linee costituite mediante le anticipazioni di cui all'art. 22 della legge, qualora non siano comprese fra quelle della tabella allegata alla legge saranno considerate come linee sociali fino a che non siano state integralmente rimborsate le anticipazioni stesse.

« Nella gestione in conto separato per ciascuna linea o rete gli elementi di spese da tenersi calcolo per stabilire gli utili netti corrisponderanno ai criteri di massima già stabiliti dall' amministrazione per la manutenzione delle linee e per l'esercizio degli uffici.

« Il pagamento degli utili netti accertati in ciascun esercizio finanziario a rimborso delle anticipazioni fatte per linee non comprese nella tabella allegata alla legge, sarà eseguito entro tre mesi dalla data della promulgazione della legge relativa al bilancio d'assestamento.

« Il rimborso delle somme che potranno essere anticipate per accelerare la costruzione delle linee elencate nella tabella

annessa alla legge, sarà effettuato non più tardi di due anni dalla data in cui il Governo avrebbe dovuto provvedere all'impianto stessosecondo le disposizioni della legge» (art. 89).

ART. 25.

Le conversazioni interurbane possono aver luogo sia direttamente dalla cabina annessa all'ufficio telegrafico cui fa capo la linea, sia per mezzo della rete urbana dal domicilio degli abbonati.

In questo secondo caso la società esercente la rete urbana risponde delle tasse dovute al Governo o al concessionario di linee interurbane. Essa potrà imporre ai propri abbonati richiedenti una sopratassa da determinarsi con decreto reale che non potrà essere mai superiore a 5 centesimi in totale per ogni conversazione.

Il Governo e la Società potranno concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento con linee interurbane e con reti urbane alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Regole per collegamento di linee telefoniche ad uso privato con linee urbane od interurbane. – 3. Garanzia delle tasse per le conversazioni interurbane.

1. – Quest'articolo corrisponde all'art. 8 della legge del 1903, leggermente modificato per armonizzarlo con l'art. 13 della legge 1892 come già abbiamo visto a proposito dell'articolo 23. Possiamo ricordare che, anche nel progetto Pascolato, all'art. 13 della legge del 1892 si proponeva di sostituirne un altro in parte simile all'articolo che stiamo commentando (1). Nel progetto Galimberti l'articolo corrispondente era il 9°, identico al testo attuale, eccetto che nella seconda parte del primo capoverso, ove era detto: « Essa (Societá) potrà imporre ai suoi abbonati una sopratassa di 5 centesimi per ogni conversazione interurbana, e, qualora la linea interurbana appartenga ad altro concessionario, prelevare pure 5 centesimi per ogni conversazione sulla tassa che esige per conto di esso concessionario » (2).

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 74 nota 6, pag. 8.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 78 nota 3, pag. 8.

Questo inciso venne modificato nella forma attuale durante la discussione parlamentare, su proposta del relatore on. Battelli, accettata dal Ministro (3), con lo scopo di imporre una tassa unica di 5 centesimi anzichè una tassa, che, in taluni casi, secondo la dizione primitiva del progetto di legge, sarebbe potuta arrivare anche a 10 o 15 centesimi. Come abbiamo già detto commentando l'art. 23, col decreto reale 22 marzo 1903 n. 180 vennero fissate le norme pel pagamento delle relative tasse.

2. – In base al disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo, troviamo nel regolamento stabilite le condizioni sotto le quali il Governo e le Società possono concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento con le linee interurbane o con reti urbane.

Per le reti *urbane*, l'art. 35 così stabilisce: « L'esercente di una rete urbana potrà concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento di esse con la rete urbana quando si verifichino le condizioni seguenti:

1° che la linea privata sia per intero nel territorio in cui si estende la concessione della rete urbana e non sia appoggiata a palificazioni od altri supporti che sostengano linee di trasmissione di energia elettrica;

2° che sia assicurata la assoluta impossibilità del collegamento della linea privata con altre linee;

3° che, anche dopo il collegamento, la linea privata non debba mai adoperarsi a favore di terzi;

4° che la linea privata ed i relativi apparecchi si trovino e sieno mantenuti in condizioni tecniche da garantire un regolare servizio con la rete urbana: in caso di contestazione l'Amministrazione dei telegrafi giudicherà inappellabilmente;

5° per il collegamento con la rete urbana il proprietario della linea privata pagherà all'esercente della rete medesima la tariffa di abbonamento come qualunque altro abbonato, oltre la tassa dovuta al Governo per la concessione della linea privata. Le spese di collegamento sono esclusivamente a carico dell'esercente la rete urbana ».

Per le reti *interurbane* l'art. 36 dispone: « L'esercente di una linea interurbana potrà concedere il collegamento della linea telefonica privata alla linea interurbana alle condizioni seguenti:

---

(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 113, nota 1, pag. 5075-76.

1° che fra i due punti estremi della linea privata non esista una linea telefonica ad uso pubblico;

2° che la linea privata sia costruita a regola d'arte, a doppio filo; sia perfettamente silenziosa ed abbia i requisiti che saranno stabiliti, caso per caso, dall'Amministrazione dei telegrafi; e non sia appoggiata a palificazione ad altri supporti che sostengano linee di trasmissione di energia elettrica;

3° che il proprietario della linea privata corrisponda all'esercente della linea interurbana, una sopratassa di cent. 20 per ogni conversazione da esso richiesta, garantendo però un minimo di L. 50 all'anno ».

Si è fatta la questione se, dei benefici previsti dagli articoli 35 e 36 del regolamento possano usufruire anche le linee private non soggette a concessione purchè si trovino nelle condizioni volute dalla legge. La questione è stata risoluta affermativamente. Si è però richiesto che, ottenendo il collegamento, la linea privata venga assoggettata a concessione, poichè per il collegamento viene ad eccedere i limiti della proprietá del privato e perde quindi il carattere che prima la distingueva.

3. – Per la garanzia delle tasse da corrispondersi per le conversazioni interurbane sia per parte dei privati che delle società concessionarie di reti urbane, il regolamento stabilisce: « A garantire all'esercente delle linee ad uso pubblico il pagamento delle tasse delle conversazioni provenienti dalle linee ad uso privato, di cui nell'art. 36, si provvederà con il deposito anticipato di una somma proporzionata al periodo di tempo ed al traffico prevedibile » (art. 73).

« Le Società concessionarie di reti urbane, le quali rispondono agli esercenti le linee interurbane della tassa per le conversazioni interurbane dal domicilio dei propri abbonati, potranno esigere da questi abbonati il deposito di una somma corrispondente alle conversazioni che presumibilmente domanderanno in un trimestre. Tale deposito dovrà essere reintegrato ad ogni richiesta della società.

« L'esazione della sopratassa prescritta dall'art. 25 della legge sarà fatta dal concessionario della rete urbana; la sopra tassa è esente dal canone governativo. Un equo compenso potrà essere pattuito per il servizio di riscossione delle tasse di conversazione, fatte dal concessionario della rete urbana per conto del concessionario della linea interurbana; tale compenso non potrà in nessun caso essere posto a carico degli utenti del telefono » (art. 74).

ART. 26.

La rete telefonica nazionale, destinata al collegamento dei vari capiluogo di provincia, dovrà essere completata entro quattro anni dalla data di promulgazione della legge 15 febbraio 1903 N. 32 secondo l'ordine segnato nella tabella.

Compiuta che sia la suddetta costruzione, il Governo sarà tenuto a congiungere direttamente due centri, quando in ciascuna delle loro reti urbane vi siano tanti abbonati quanti sono i chilometri di distanza fra i centri stessi.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Scopo dell'articolo.

1. – Già nel progetto di legge Nasi del 2 maggio 1899 (1) e nei progetti di legge Di San Giuliano del 17 giugno 1899 e del 16 novembre 1899 (2) si parlava della costruzione di una rete principale interurbana da parte dello Stato secondo un piano indicato in un'annessa tabella. Ma toccò al ministro Galimberti la fortuna di far approvare un suo disegno di legge destinato principalmente alla creazione di una rete telefonica nazionale.

Infatti all'art. 2 del progetto Galimberti troviamo detto che: « La rete telefonica nazionale, destinata al collegamento dei vari capoluoghi di provincia, dovrà essere completata entro otto anni dalla data di promulgazione della presente legge. Nella costruzione delle linee interurbane sarà data la preferenza a quelle che servono a collegare le reti urbane più importanti per numero di abbonati e più vicine fra loro.

« Inoltre, indipendentemente dalla importanza politica di due centri qualsiasi, il Governo sarà tenuto a congiungerli direttamente quando in ciascuna delle loro reti urbane vi siano tanti abbonati quanti sono i chilometri di distanza fra i centri stessi » (3).

Il primo capoverso di questo articolo venne modificato nella forma che ha attualmente dalla Commissione parlamentare, relatore Battelli (4). Durante la discussione alla Camera dei deputati poi il ministro fece ridurre da 8 a 4 anni

(1) *Atti parlam.* Camera dei Deputati, Leg. XX. Sess. 2, 1898-99. Documenti, Disegni di legge e relazioni: n. 189, pag. 8.

(2) *Atti parlam.* Camera dei Deputati, Leg. XX. Sess. 2, 1898 99 Documenti, Disegni di legge e relazioni: n. 189 *bis*, pag. 3 e Leg. XX. Sess. 3, 1899 Documenti-Disegni di legge e relazioni: n. 3 (189), pag. 5.

(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 78 nota 3, pag. 6.

(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 78 nota 3, pag. 4.

il termine per il completamento della rete nazionale, e venne accettata la proposta dell'on. Ciccotti di togliere l'inciso nel quale era detto: « Nella costruzione ecc. » (5). Questo articolo era il 2° della legge del 1903.

2. – Con questa disposizione legislativa il Governo tradusse in realtá il desiderio, che non solo era intensamenle sentito in tutto il paese, ma che aveva avuto una solenne espressione in un ordine del giorno proposto dall'on. Rava e votato dalla Camera fin dal 20 giugno 1901.

Infatti, mentre in tutti gli Stati civili le comunicazioni telefoniche erano andate sempre aumentando, in Italia rare e di poca entità erano state le reti interurbane concesse all'industria privata. Si era reso quindi necessario l'intervento del Governo, tanto più che si trattava, non solo di soddisfare ad un bisogno dell'industria e del commercio nazionale, ma anche di dar vita a un' impresa senza alcun dubbio remunerativa.

Art. 27.

Il Ministero delle Poste e Telegrafi è autorizzato alla spesa di L. 6.160.000 per la costruzione delle linee interurbane indicate nella tabella allegata e per la provvista degli apparecchi necessari al servizio di esse.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori e scopo dell'articolo.

1. – Con questo articolo, che non ha storia, e che è necessario complemento del precedente, si concessero al Governo i mezzi per l'attuazione della rete telefonica nazionale. E' notevole che, mentre nel progetto Galimberti, si richiedevano L. 2,900,000, la Commissione parlamentare, relatore Battelli, concedeva 5,800,000 lire, cifra che durante la discussione parlamentare, fu, dallo stesso Ministro, portata all'ammontare attuale. Ciò naturalmente fu dovuto a modificazioni e ad aggiunte man mano arrecate alla tabella allegata al disegno di legge (1).

Questo articolo, che era il 3° della legge 1903, divenne poi il 27° del T. U. vigente.

Art. 26: (5) *Atti parlam.* cit. a pag. 113, nota 1, pag. 5048.
Art. 27: (1) Vedila nell'*Appendice*, a pag. 256.

Art. 28.

(Vedasi legge 1° luglio 1906, n. 302, modificante tale articolo nell'*Appendice* a pag. 287).

A cominciare dal bilancio dell'esercizio finanziario 1902-03 *il prodotto dei canoni e della corrispondenza telefonica sarà inscritto in un capitolo speciale del bilancio dello stato di previsione dell'entrata.*

Con decreti del Ministero del tesoro verranno stanziate in un apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi le somme che risulteranno effettivamente versate in tesoreria con imputazione al predetto capitolo di entrata, fino a raggiungere, cogli stanziamenti che in tal guisa verranno fatti dall'esercizio 1902-03 *in avanti, il complessivo importo di L.* 6.160.000 *per provvedere alle spese di cui all'articolo precedente.*

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori e scopo dell'articolo. – 2. Modificazioni introdotte dalla legge 1° luglio 1906.

1. – Questo articolo era il 4° della legge del 1903 e aveva lo scopo di assicurare il pagamento della somma stanziata nell'articolo precedente. Il prodotto della corrispondenza telefonica da inscriversi nel capitolo speciale dello stato di previsione dell'entrata, di cui all'art. 28 della legge, era costituito come all'art. 87 del regolamento (*Appendice*, pag. 283), oggi soppresso dal R. Decreto 20 dicembre 1906, n. 736 (*Appendice*, pag. 288).

2. – Ad evitare poi gli inconvenienti cui aveva dato luogo questo sistema contabile, con la legge 1° luglio 1906, n. 302, a tale articolo ne venne sostituito un altro così concepito: « Per completare la rete telefonica nazionale di cui all'art. 2, la somma tutt'ora disponibile sul fondo di L. 6,160,000 sarà ripartita in tre stanziamenti uguali nei capitoli all'uopo inscritti nei bilanci 1905-06, 1906-07, 1907-08 ».

Oggi la costruzione delle linee interurbane indicate nella tabella allegata a questa legge, (*Appendice*, pag. 256), è completamente ultimata.

Art. 29.

(Vedasi legge 1° luglio 1906, n. 302, modificante tale articolo nell'*Appendice*, a pag. 287).

Le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio, le Società ed i privati che abbiano interesse alla pronta costruzione di qualsiasi linea interurbana o di nuove reti urbane, potranno anticipare la somma necessaria, versandone l'impòrto al capitolo d'entrata di cui all'articolo precedente.

Tali anticipazioni verranno rimborsate senza interessi, in misura corrispondente agli utili netti di ciascuna linea o rete; a tale uopo lo Stato terrà la gestione di ciascuna linea o rete in conto separato da allegarsi al bilancio.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori e scopo dell'articolo. – 2. Modificazioni introdotte dalla legge 1° luglio 1906. – 3. Rappresentanza degli enti collettivi e anticipo delle somme previste nella perizia.

1. – Quest'articolo, che è il 5° della legge del 1903, è letteralmente identico all'art. 7 del progetto Galimberti (1). Esso ha per iscopo di agevolare la costruzione delle linee telefoniche di maggiore importanza e non fa che introdurre in Italia un sistema il quale aveva già fatto ottima prova in Francia, ove era stato introdotto con la legge 20 maggio 1890.

2. – Per le stesse ragioni contabili cui abbiamo accennato a proposito dell'articolo precedente, con la legge del 1° luglio 1906, n. 302, questo articolo veniva così modificato:

« Le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio, le Società ed i privati, che abbiano interesse alla pronta costruzione di qualsiasi linea interurbana o di nuove reti urbane, potranno anticipare la somma necessaria versandone l'importo nella tesoreria dello Stato, il quale importo sarà inscritto in un capitolo speciale dello stato di previsione dell'entrata. Con decreti del Ministro del Tesoro verranno stanziate in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, le somme che risulteranno effettivamente versate in tesoreria con imputazione al predetto capitolo di entrata. Le anticipazioni versate come sopra verranno rimborsate senza interessi, in misura corrispondente agli utili netti di ciascuna linea o rete; a tal uopo lo Stato

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 78 nota 3, pag. 7.

terrà la gestione di ciascuna linea o rete in conto separato da allegarsi al bilancio ».

Questo sistema contabile, nella pratica, non si dimostra troppo semplice, tanto che già si pensa di modificare nuovamente l'articolo in esame, nel senso che le Provincie, i Comuni, le Camere di Commercio, le Società e i privati che abbiano interesse alla pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, versino invece a fondo perduto la metà della somma necessaria alla costruzione stessa, rimanendo il Governo obbligato alla pronta esecuzione dei lavori (2).

3. – « Per gli effetti dell'art. 29 della legge allorchè il Governo debba trattare con un ente collettivo, dovrà essere sempre indicato, nelle forme legali, la persona o l'ente, che, di fronte all'amministrazione, rappresenta l'ente collettivo stesso.

« Le somme da anticiparsi da privati o da enti collettivi saranno stabilite in seguito a regolare perizia fatta a cura dei funzionari del Ministero delle Poste e dei Telegrafi. I lavori relativi non potranno essere mai iniziati se le somme previste nella perizia non siano state effettivamente versate » (art. 88 del reg.).

All'art. 29 ha riferimento anche l'art. 89 del regolamento, che abbiamo riportato a pag. 122, commentando l'art. 24 del T. U.

Art. 30.

I Comuni che intendano collegare al prossimo ufficio telegrafico il capoluogo del Comune pagheranno una volta tanto la quota fissa di L. 100 *per ciascun chilometro di percorrenza della linea.*

Alle medesime condizioni il Governo potrà collegare, su domanda dei Comuni, le frazioni di essi col prossimo ufficio telegrafico.

Le modalità e le condizioni per il collegamento saranno stabilite dal regolamento.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Norme regolamentari per il collegamento.

1. - Questo articolo corrisponde all'art. 12 del progetto Galimberti del 1902, col quale si volle facilitare ai Comuni, ancora privi dei benefici del telegrafo, il collegamento alla rete te-

(2) Tale sistema infatti verrebbe modificato col progetto presentato testé alla Camera dei Deputati dal Ministro Schanzer e di cui diamo il testo in *Appendice*, a pag. 341.

legrafica mediante linee telefoniche, venendo così a temperare l'asprezza della legge del 1892, la quale esigeva che tutte le spese di collegamento fossero a carico del Comune.

Il testo di tale art. 12 (1) era così concepito: « I Comuni che intendono collegarsi al più prossimo ufficio telegrafico, con una linea telefonica, pagheranno, una volta tanto, la quota fissa di L. 100, per ciascun chilometro di percorrenza stradale dal centro del Comune all'ufficio telegrafico viciniore.

« Le modalità saranno stabilite nel regolamento ».

Esso venne ridotto nella forma attuale durante la discussione alla Camera, su proposta dell'on. Torrigiani (2) accettata dal Governo. Con la proposta Torrigiani si rese obbligatorio per parte del Governo il collegamento fra i capiluoghi di Comune col più prossimo ufficio telegrafico, mentre rimase facoltativo il collegamento delle frazioni.

2. – Le norme per il collegamento si trovano stabilite nel regolamento agli articoli seguenti:

« Per il collegamento dell'ufficio centrale delle reti urbane con l'ufficio telegrafico allo scopo di fare lo scambio dei telegrammi, si provvede, caso per caso, d'accordo coi concessionari, ad uniformare le comunicazioni per telefono alle disposizioni vigenti per la corrispondenza telegrafica » (articolo 75).

« Il Comune che intende collegare al più vicino ufficio telegrafico il capoluogo o le sue frazioni, con una linea telefonica, trasmette al Ministero la deliberazione del Consiglio comunale, corredata dalla quietanza di versamento della quota fissa di cui all'art. 30 della legge.

« Il versamento deve essere fatto presso la direzione provinciale delle Poste e dei Telegrafi, in seguito al quale soltanto può aver luogo l'inizio dei lavori » (art. 90).

« Nel determinare la distanza dal centro del capoluogo o della frazione del Comune all'ufficio telegrafico viciniore, le lunghezze inferiori a 500 metri, dopo il primo chilometro, sono trascurate; quelle superiori sono computate per un chilometro.

« Le percorrenze stradali sono calcolate sulla carta itineraria del Regno edita dall'Istituto Geografico Militare » (articolo 91).

« La quota fissa è indipendente dall'esistenza di linee telegrafiche o telefoniche sul percorso della linea di collegamento » (art. 92).

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 78 nota 3, pag. 9.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 113 nota 1, pag. 5080.

« Il Governo provvede alla costruzione ed alla manutenzione della linea telefonica; esso rimane proprietario della linea e degli apparecchi.

« Queste linee non potranno essere collegate con altre reti o linee telefoniche » (art. 93).

« Il Governo si riserva il diritto, sentiti gli interessati, di procedere alla sostituzione del telefono all'apparato telegrafico in quegli uffici di minore importanza, la cui inclusione nella rete telegrafica riesce pregiudizievole al servizio» (art. 94).

« L'apparecchio telefonico è collocato nell'ufficio postale.

« Nei Comuni dove non esiste ufficio postale l'apparecchio sarà collocato nel posto designato dal Comune stesso, purchè sia riconosciuto adatto ad un regolare servizio.

« Il Comune delega l'esercizio del posto telefonico a persona di sua fiducia; ma risponde verso il Governo delle tasse riscosse e della regolarità del servizio » (art. 95).

« Al Comune spettano 10 centesimi per ogni conversazione scambiata tra il posto telefonico e l'ufficio telegrafico; nessuna compartecipazione spetta al Comune per i telegrammi » (art. 96).

« Per i telegrammi in partenza od in arrivo non si percepisce altra tassa all'infuori di quella stabilita per la corrispondenza telegrafica » (art. 97).

« La tariffa delle conversazioni telefoniche sulle linee di collegamento è uniformemente stabilita, entro i limiti indicati dall'art. 24 della legge come segue:

cent. 20 sulle linee da 1 a 10 chilometri;
cent. 30 sulle linee da 10 a 30 chilometri;
cent. 50 sulle linee superiori ai 30 chilometri » (art. 98).

« L'importo delle tasse riscosse per telegrammi e per conversazioni è convertito in francobolli e spedito giornalmente all'ufficio telegrafico corrispondente insieme agli originali dei telegrammi accettati » (art. 99).

« Agli effetti dell'art. 28 della legge l'ufficio telegrafico tiene distinti i proventi per tasse di telegrammi da quelli per conversazioni telefoniche » (art. 100). Questo articolo si riferiva all'art. 28 del T. U., che, come abbiamo visto, è stato modificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302.

« L'esercizio del posto telefonico è regolato in conformità all'orario dell'ufficio telegrafico corrispondente » (art. 101).

« La riparazione e la manutenzione degli apparecchi telefonici è a carico del Governo, ma, quando la riparazione o la rinnovazione degli apparecchi è causata da incuria nella custodia o nell'uso dei medesimi, le spese sono messe a carico del titolare postale e del Comune » (art. 102).

« Il Governo non ha alcuna responsabilità degli errori nei telegrammi telefonati. Detti telegrammi sono collazionati parola per parola dal ricevente.

« Quando sia indispensabile per la tutela del segreto, la corrispondenza telefonica si fà entro cabine sorde » (art. 103).

« I telegrammi che si debbono passare sulla linea telefonica vanno redatti in lingua italiana e non si ammettono vaglia telegrafici ». (art. 104).

« L'ufficio telegrafico di collegamento ha la sorveglianza sul servizio del circuito telefonico » (art. 105).

« Pel collegamento eventuale delle frazioni del Comune col capoluogo si provvede volta per volta con accordi speciali » (art. 106).

Questi accordi sono stati stabiliti, in pratica, nel senso che si calcola la quota di concorso in misura di L. 100 al chilometro sul percorso effettivo della linea, quale risulta dopo la perizia.

« Le linee già concesse ai Comuni per il loro collegamento alla rete telegrafica continuano nell'esercizio alle condizioni stabilite negli atti di concessione, salvo accordi col Governo per uniformarle alle nuove disposizioni della legge e del presente regolamento » (art. 108).

ART. 31.

Alla violazione del segreto della corrispondenza telefonica si applicano le disposizioni contenute nel capo V, titolo II, libro II del Codice penale.

Ai danni recati alle comunicazioni telefoniche pubbliche o private, si applicano le disposizioni dell'art. 315 *del Codice stesso.*

Le pene saranno però ridotte da un terzo ad un sesto per i danni arrecati alle comunicazioni telefoniche private.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori e scopo dell'articolo.

1. – Nel disegno di legge Saracco non troviamo alcun articolo che riguardi le sanzioni penali per la violazione del segreto telefonico, ed è solo nel progetto Lacava che all'art. 15 è detto (1): « Per gli effetti della legge penale, i delitti contro

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 3, pag. 10.

l'inviolabilità e contro la sicurezza del servizio telefonico tanto per uso pubblico, quanto per uso privato o del Governo sono equiparati a quelli commessi contro il servizio telegrafico ». Nel progetto Branca (1) troviamo l'art. 19 che, salvo un ultimo capoverso aggiunto su proposta dell'on. Daneo (2) durante la discussione avvenuta la prima volta alla Camera dei deputati, rimase identico nella legge del 1892 (art. 19).

Corrispondentemente, l'art. 81 del regolamento dice: « Il concessionario di reti e linee telefoniche pubbliche deve prendere tutte le disposizioni atte ad assicurare il segreto delle corrispondenze negli uffici centrali e nei posti pubblici, e per questi ultimi deve far uso di cabine sorde ».

Delle disposizioni del Codice Penale qui richiamate parleremo nella parte terza, al capo VI°: « Il telefono in relazione al Diritto Penale ».

Art. 32.

La responsabilità per danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni telefoniche è limitata alla restituzione delle tasse ed al pagamento delle indennità stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione.

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori. – 2. Norme regolamentari.

1. – Nei progetti Saracco e Lacava invano si cercherebbe una disposizione del genere : ed é solo nel progetto Branca che troviamo un articolo, il 21°, così concepito (1): « La responsabilità civile di chi esercita le comunicazioni telefoniche per uso pubblico per i danni recati senza dolo è limitata alla restituzione delle somme stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione ». Tale articolo fu ridotto alla forma attuale, divenendo il 20° della legge 1892 e il 32° del T. U., dopo le lievi modificazioni introdottevi. durante la discussione parlamentare alla Camera, dalla Commissione relatore Roux (2).

Le questioni a cui può dar luogo questo articolo si trovano trattate nella parte terza al capo III°: « Il telefono in relazione al Diritto Civile ».

Art. 31: (1) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 9.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 49 nota 4, pag. 4557.
Art. 32: (1) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 9.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 49 nota 4, pag. 4581.

2. – Il regolamento all'art. 22 stabilisce che: « I concessionari sono obbligati al risarcimento di tutti i danni arrecati dai loro fili o dai loro agenti alle linee altrui, telegrafiche o telefoniche, sia pubbliche che private, tranne di quelli arrecati da forza maggiore, qualora risulti che essi avevano preso tutte le disposizioni preventive per impedire il contatto dei loro fili con altri conduttori telegrafici, telefonici, d'illuminazione elettrica, di tramvie, ecc. ».

All'art. 42, il regolamento contempla, in ispecial modo, il caso in cui l'abbonato non possa servirsi delle comunicazioni convenute nei patti d'abbonamento, disponendo testualmente così: « L'abbonato di una rete urbana, che non può servirsi di comunicazioni convenute nei patti di abbonamento e per un periodo di tempo continuato, se l'impedimento nasce da forza maggiore ha diritto alla sola, restituzione della tassa di abbonamento per tutta la durata dell'interruzione, meno tre giorni; se l'interruzione nasce per colpa del concessionario, ha diritto alla restituzione della tassa per tutta la durata dell'interruzione, e quando questa si prolunga oltre il termine di giorni dieci consecutivi ha diritto ad un'indennità ragguagliata al doppio della somma che importerebbe l'abbonamento per il periodo di tempo in cui è durata la interruzione.

« Inoltre il Governo in questi casi può procedere all'applicazione della clausola penale contemplata nel secondo comma dell'art. 34 della legge (ammenda da 50 a 500 lire). Ai danni recati con dolo provvede il diritto comune ».

I casi di rescissione di un contratto di abbonamento sono contemplati dall'art. 46, ove è detto: « L'abbonato che non ha avuto la comunicazione entro il termine stabilito nella polizza di abbonamento di cui all'art. 47, ha la facoltà di rescindere il contratto e di domandare il rimborso di tutte le le spese ed il risarcimento dei danni nella misura da stabilirsi in sede civile.

« L'abbonato, oltre alla restituzione delle tasse e alle indennità fissate all'art. 42, ha la facoltà di rescindere il suo contratto quando, per difetto di linea o di apparati, manca la comunicazione regolare cogli altri abbonati della rete per la somma di 15 giorni entro un periodo di un mese ».

Art. 33.

Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, *e* 32 *della presente legge si applicano anche alla costruzione e all'esercizio delle comunicazioni telegrafiche.*

SOMMARIO: 1. Lavori preparatori e scopo dell'articolo.

1. – Nel progetto Saracco non si trova niente di simile. L'ultimo articolo del progetto Lacava, il 16°, stabiliva che (1): «Le disposizioni degli articoli 2 e 3 (riguardanti le servitù di appoggio) sono estesi all'impianto e all'esercizio delle linee telegrafiche».

Nella relazione ministeriale (2) era detto: «Le disposizioni degli articoli 2 e 3 che trattano della servitù delle proprietà private per lo stabilimento delle linee telefoniche vengono, con l'art. 16, estese alle linee telegrafiche per le quali, non essendovi ancora una legge speciale, devesi ricorrere alla legge sulla espropriazione per causa di utilità pubblica, le cui formalità lunghe e complicate non sono adatte alla natura della istituzione telegrafica; oltre di che è ben difficile a verificarsi un caso *di vera e propria espropriazione* per lo stabilimento di una linea telegrafica. Quindi l'opportunità di provvedere nello stesso tempo a questo bisogno del servizio telegrafico che si fa di giorno in giorno più incalzante».

Nel disegno di legge Branca, l'ultimo articolo, il 24°, disponeva che (3): «Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 7 e 21 (riguardanti le servitù di appoggio e la responsabilità civile pei danni arrecati senza dolo) della presente legge si applicano anche alla costruzione e all'esercizio delle comunicazioni telegrafiche». Nella relazione ministeriale si ripetevano su per giù le considerazioni del ministro Lacava dicendosi (4): «Crediamo infine opportuno estendere alle comunicazioni telegrafiche alcuni fra i più importanti progetti di questo disegno. Finora in difetto di legge supplivano pel telegrafo le norme amministrative e le consuetudini. Non è male, poichè si presenta l'occasione, che la lacuna si riempia e che gli ordinamenti di questa importante materia acquistino l'autorità e l'efficacia che finora non ebbero».

Tale articolo, senza modificazioni di sorta, divenne l'articolo 23 della legge 1892, e il 33 del T. U. vigente. Questo articolo, che si trova nella legge telefonica per semplice ragione di opportunità, riguarda invece la materia telegrafica, e non rientra quindi nella nostra trattazione.

---

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 3, pag. 10.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 4, pag. 5.
(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag 10.
(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 1 nota 1, pag. 4.

Corrispondentemente l'art. 25 del regolamento dispone: « Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 23 del presente regolamento si applicano anche all'impianto ed all'esercizio delle linee telegrafiche ».

ART. 34.

Il regolamento di cui agli articoli 1, 25 e 30, *da approvarsi con decreto reale, dietro parere del Consiglio di Stato, fisserà altresì i modi e le forme per la revoca eventuale delle concessioni, e provvederà generalmente per tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità del servizio telefonico, in conformità della presente legge.*

Lo stesso regolamento potrà comminare come clausola penale da applicarsi con provvedimento amministrativo un'ammenda da lire 50 *a* 500 *per le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del regolamento senza pregiudizio delle altre responsabilità civili e penali incontrate.*

SOMMARIO. – 1. Lavori preparatori. – 2. Norme regolamentari per la revoca delle concessioni. – 3. Norme regolamentari per la polizia, sicurezza e regolarità del servizio telefonico. – 4. Norme regolamentari per le contravvenzioni.

1. Il progetto Saracco non parlava di regolamento, ma solo, nel suo ultimo articolo il (19°) disponeva (1) che: « Con decreto reale saranno stabilite le ulteriori norme secondo le quali saranno date le concessioni ».

Questo articolo, dalla Commissione parlamentare, relatore Colombo, venne soppresso, osservandosi (2) che « di esso non si vedeva la necessità, poichè, se si tratta di regolamento, il Governo ha il diritto di farlo senza bisogno di un articolo che l'autorizzi; mentre, per tutto ciò che si riferisce agli atti di concessione e ai capitolati, esso è naturalmente autorizzato a introdurvi tutte le norme che non sieno contrarie ai principi stabiliti dalla legge ».

Però nell'art. 9 formulato dalla stessa Commissione (3), si accennava ad un regolamento, che avrebbe dovuto disciplinare gli impianti telefonici sui beni demaniali dello Stato.

Nel progetto Lacava non si trova alcun articolo che si occupi di un futuro regolamento.

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 41 nota 1, pag. 10.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 10.
(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 2, pag. 13.

Al capoverso dell'art. 1° del progetto Branca (4), come abbiamo già visto, si accennava alla formazione di un regolamento, nel quale si sarebbero date le norme per chiedere ed ottenere le concessioni telefoniche. Fu però l'Ufficio Centrale del Senato, relatore Saracco, il quale, nel modificare il progetto di legge approvato dalla Camera il 10 dicembre 1891, aggiunse un articolo (5) che divenne il 24° della legge del 1892.

Tale articolo è identico all'attuale, salvo che nel testo unico fu aggiunto il richiamo agli articoli 25 e 30 (8 e 11 della legge del 1903), nei quali pure si accennava a norme regolamentari. Infatti, secondo l'art. 8 di tale legge, il regolamento doveva stabilire le condizioni con le quali Governo e società potevano concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento con linee interurbane o con reti urbane, e per l'art. 11, si lasciava al regolamento di determinare le modalità e le condizioni per il collegamento dei Comuni o delle frazioni di Comune col prossimo ufficio telegrafico dei capiluoghi di Comune.

2. – Ecco quali sono le norme regolamentari per la revoca delle concessioni:

« Quando la rete o la linea telefonica ad uso pubblico non è stata attivata nel periodo di tempo stabilito, il concessionario decade dai diritti derivanti dalla concessione, la quale s'intende revocata.

« La decadenza porta pure seco la perdita della cauzione che rimane acquisita allo Stato.

« Il Governo ha la facoltà di accordare una proroga all'attivazione della rete o della linea, per un periodo di tempo non eccedente sei mesi.

« Quando il Governo si vale di questa facoltà, è devoluto all'erario un sesto della cauzione per ogni mese di proroga concessa.

« La cauzione, così menomata, deve essere ricostituita immediatamente nella sua integrità » (art. 38).

« La concessione telefonica rimane estinta con la morte del concessionario.

« Il Ministero può, nell'interesse del servizio pubblico, accordare il trapasso della concessione agli eredi quando dieno le dovute garanzie; mancando queste, il Governo assume l'esercizio, e lo cede ad un nuovo concessionario.

---

(4) *Atti parlam.* cit. a pag. 42 nota 5, pag. 5.
(5) *Atti parlam.* cit. a pag. 57 nota 9, pag. 16.

« In quest'ultimo caso il nuovo concessionario rileva il materiale a prezzo di stima e subentra nei diritti e negli oneri della concessione precedente » (art. 66).

3. – Passiamo ora alle numerose norme regolamentari per la polizia, sicurezza e regolarità del servizio telefonico.

« Le linee telefoniche vanno costrutte a regola d'arte.

« I concessionari hanno l'obbligo di stabilire e mantenere costantemente le loro linee e i loro apparati nelle condizioni migliori per una buona comunicazione telefonica, e il Governo ha la facoltà di ordinare tutti quei miglioramenti che sono necessari per mantenere l'esercizio del concessionario in corrente col progresso della scienza e delle industrie.

« Il Governo ha la facoltà di impedire l'impianto o di far modificare il tracciato di quelle linee che giudica nocive alla proprietà od al pubblico.

« Il Governo può ordinare ai concessionari l'uso del circuito interamente metallico e la sostituzione con materiale nuovo e adatto dei fili ossidati o logori, delle mensole e degli altri punti di appoggio che, per difetto di costruzione o per deperimento, mancano della solidità necessaria, degli apparati, e degli altri congegni difettosi o di tipo antiquato, e la sostituzione di tratti di linee aeree con linee sotterrate dove lo giudica conveniente.

« Per essere ammesso a corrispondere sulle linee internazionali e sulle lunghe linee interurbane, l'abbonato dovrà servirsi del circuito interamente metallico » (art. 18).

« Oltre alle disposizioni generali, nell'interno dell'abitato i punti di appoggio delle linee telefoniche ad uso privato devono collocarsi alla distanza di 40 metri al massimo, e le traversate devono essere fatte solamente quando sono indispensabili e sempre normalmente all'asse stradale » (art. 20).

« I concessionari di linee telefoniche per servizio pubblico possono, con l'assistenza del Governo, far spostare convenientemente i nuovi impianti di energia elettrica, quando sieno in grado di dimostrare che i nuovi conduttori perturbano il servizio dei fili già collocati, qualora l'esercente dell'impianto elettrico si rifiuti a indennizzare il concessionario telefonico della spesa che dovrà incontrare per eliminare i disturbi » (art. 21).

E' da osservare che il Ministero, quando ancora non vigeva il regolamento per l'applicazione della legge 7 giugno 1904 sulla trasmissione dell'energia elettrica a distanza, ma doveva esserne imminente la pubblicazione, chiese il parere

del Consiglio di Stato per sopprimere nell'art. 49 del regolamento telefonico del 1892, quasi identico al 21° attuale, le parole: « Alle linee per il trasporto di energia elettrica » che in esso figuravano (*Appendice*, pag. 239), dovendo ormai gli impianti di condutture elettriche essere separatamente disciplinati dal regolamento speciale che sarebbe apparso tra poco. Il 1° luglio 1895 il Consiglio di Stato si dichiarava contrario a tale modifica in attesa che detto regolamento venisse alla luce. Uscito però il regolamento stesso, dietro nuovo parere favorevole del Consiglio di Stato del 29 novembre stesso anno, si approvava la modificazione di cui sopra e si sopprimeva anche l'art. 114 con regio decreto 15 dicembre 1895, n. 733. (*Appendice*, pag. 250).

Occorre credere che il compilatore del regolamento attuale abbia dimenticata l'esistenza di questo regio decreto, una volta che non ha tenuto conto dello spirito cui il decreto stesso era informato.

« I concessionari di linee o reti telefoniche pubbliche sono obbligati ad osservare, per rispetto al personale alla loro dipendenza, le disposizioni di legge che regolano la durata e le condizioni del lavoro e l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per la vecchiaia. Essi hanno l'obbligo di presentare al Ministro, per l'approvazione, le norme riguardanti l'ammissione, gli stipendi, le ore di lavoro, la disciplina del personale e il Ministro, prima di approvarle, sentirà il parere dell'ufficio centrale del lavoro.

« Questa disposizione si applica pure alle Società che già ottennero concessioni di linee telefoniche anteriormente alla legge del 15 febbraio 1903 » (art. 43).

Circa alla costituzionalità di questo articolo e circa ai rapporti della legge telefonica con le leggi in esso citate, veggasi il capo I° della parte terza di questo volume.

« Il concessionario, prima di intraprendere l'esercizio, deve sottoporre all'approvazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi il suo regolamento di servizio, la tariffa ed un esemplare della polizza dell'abbonamento » (art. 47).

« Nel detto regolamento deve essere stabilito l'orario di servizio che va proporzionato all'importanza della rete » (art. 48).

« Il Governo ha la facoltà di rifiutare la sua approvazione ai locali di comunicazione telefonica ad uso pubblico che non corrispondono abbastanza al decoro ed all'igiene, o non sono adatti allo scopo » (art. 49).

« Il concessionario ha l'obbligo di pubblicare al primo di ogni mese la nota delle variazioni avvenute nell'elenco dei suoi abbonati e di comunicarla a ciascuno di essi.

« Questo elenco deve essere tenuto in evidenza nei posti telefonici aperti al pubblico, ristampato e distribuito ogni anno gratuitamente a tutti gli abbonati ed agli uffici coi quali la rete è collegata.

« Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi potrà richiedere copia dell'elenco e dei bollettini di variazione.

« Qualora il Ministero stesso decida di pubblicare l'elenco generale degli abbonati, potrà farlo verso concorso nella spesa per parte dei concessionari. In tal caso il concorso da parte dei concessionari sarà proporzionalmente stabilito con decreto ministeriale » (art. 50).

« L'apertura dei posti telefonici ad uso del pubblico è soggetta alla preventiva approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi.

« Il Governo può richiedere l'apertura e la chiusura di tali posti telefonici pubblici, dove lo giudicherà conveniente » (art. 51).

« Il concessionario tiene al corrente il registro dei suoi abbonati, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio di ciascuno, del numero degli apparati che ha in servizio, della tariffa di abbonamento di ciascun apparato e della data del suo collegamento con l'ufficio centrale.

« Ove sianvi diverse categorie di abbonati, deve essere indicata nel registro stesso la categoria alla quale appartiene ciascun abbonato.

« Sono pure indicati nel registro tutti i posti aperti al pubblico, di cui all'art. 51 con la data della loro apertura.

« Questo registro è a disposizione degli agenti del Governo.

« I funzionari che esercitano il sindacato tengono in corrente una copia di questo registro. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare loro mensilmente le variazioni al medesimo » (art. 56).

« E' vietato al concessionario di imporre altri pesi oltre quelli consentiti dalla legge e stabiliti nella tariffa approvata dal Ministero nei quali sono comprese tutte le spese per la provvista del materiale e degli apparecchi del tipo normale, per l'impianto delle comunicazioni interne ed esterne e per la loro regolare manutenzione; però i danni arrecati per incuria nella custodia e nell'uso del materiale e degli apparecchi saranno risarciti dall'utente » (art. 57).

« Le istruzioni per la contabilità delle tasse telefoniche e dei canoni di concessione e per i versamenti relativi fanno parte delle norme che regolano le entrate e le spese dei ser-

vizi dipendenti dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi. I concessionari telefonici devono tener le scritture e fare l'invio periodico dei documenti che il Ministero prescrive loro per la contabilità stessa » (art. 64).

« Le linee telefoniche ad uso privato si possono adoperare solamente per le comunicazioni fra persone della famiglia dei concessionari, o per le comunicazioni concernenti esclusivamente gli affari delle loro aziende. La linea non può adoperarsi assolutamente a favore di terzi » (art. 72).

« Sulle reti pubbliche urbane le comunicazioni sono date nell'ordine delle domande: queste comunicazioni non hanno limite di durata.

« Sulle linee interurbane le comunicazioni sono date secondo l'ordine d'iscrizione delle domande, sia presentate direttamente all'ufficio cui fanno capo le linee, sia pervenute dagli abbonati della rete urbana, salvo le eccezioni di priorità, stabilite nell'ordine seguente:

1° – Avvisi di servizio *urgenti*;
2° – Comunicazioni di Stato;
3° – Comunicazioni private urgenti (qualora sieno ammesse a norma dell'art. 78);
4° – Comunicazioni private ordinarie;
5° – Comunicazioni di servizio ordinarie.

« Gli avvisi di servizio *urgenti*, di cui al n. 1°, debbono riguardare esclusivamente guasti di linea; non possono essere scambiati che fra i due uffici estremi della linea e soltanto quando, per le linee governative, non sia possibile servirsi del telegrafo. Le comunicazioni di servizio, di cui al n. 5, debbono riguardare esclusivamente il servizio di corrispondenza e saranno limitate sempre fra i due uffici estremi della linea.

« L'ora d'iscrizione della domanda servirà anche di base per lo scambio alternativo delle conversazioni fra gli uffici corrispondenti.

« Il tempo stabilito per la durata di una conversazione sulle linee interurbane è di tre minuti. Ogni comunicazione non può protrarsi oltre due conversazioni consecutive, salvo il caso di conversazione in abbonamento. Spirato questo termine la comunicazione è tolta e i corrispondenti che vogliono continuare debbono assoggettarsi ad un nuovo turno dopo le altre domande già inscritte » (art. 76).

« L'abbonato che si servisse della sua comunicazione per corrispondenze contro la morale e l'ordine pubblico, decade dall'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa

pagata, e senza abbuono di quella che dovesse ancora pagare a termine del contratto, oltre le maggiori responsabilità nelle quali fosse incorso in base alle leggi vigenti » (art. 83).

« Nel caso di un avvenimento straordinario che possa turbare l'ordine pubblico gli agenti del Governo possono servirsi con precedenza e senza pagamento di tutte le linee ed anche della comunicazione degli abbonati privati situata in un esercizio pubblico.

« Questa facoltà è limitata al bisogno urgente del momento » (art. 84).

4. – Ricordiamo infine le norme regolamentari per le contravvenzioni.

Queste norme si possono riscontrare nell'art. 24 del regolamento (citato a pag. 50); nell'ultimo capoverso dell'art. 42 del regolamento (citato a pag. 135); nel primo capoverso dell'art. 41 del regolamento (citato a pag. 96); nell'art. 34 del regolamento (citato a pag. 75); e infine nell'art. 82 così concepito: « Ciascun circuito può essere adoperato per le sole conversazioni orali.

« E' vietato il servizio di recapito per iscritto od a voce delle conversazioni telefoniche sotto pena dell'ammenda di lire cento a carico degli utenti della linea ».

CAPO II.

Il testo unico vigente e le nuove esigenze del servizio telefonico.

SOMMARIO: 1. Manchevolezze della legge attuale – 2. Punti di una futura riforma.

1. La legge che abbiamo testè finito di esaminare ha ormai sedici anni di vita, non potendo considerarsi quella del 15 febbraio 1903 se non come un parziale ritocco della precedente del 1892. Queste due leggi furono integrate l'una con l'altra nel testo unico, ma la maggior parte delle disposizioni legislative risalgono, come abbiamo potuto rendercene conto dalla genesi dei vari articoli, al disegno di legge Branca piuttosto che non a quello Galimberti.

Molte anomalie, molte dimenticanze, molte contraddizioni vi si riscontrano che abbiamo qua e là osservato, e molte

altre ancora se ne potrebbero rilevare in un'analisi ancor più minuta di quella cui ci siamo dovuti restringere, data l'indole del nostro lavoro.

Oggi che la legge 15 luglio 1907, n. 506 sul riscatto delle maggiori linee interurbane, e reti urbane ha dato al nostro Paese un esercizio statale dei telefoni, sarebbe necessario modificare molte delle disposizioni vigenti, non già permettendo al Governo di compilare un nuovo testo unico, ma invitandolo bensì a regolare con nuove norme conformi alla portata dei tempi, e all'unisono con le disposizioni date in materia dalle più progredite nazioni straniere, la complessa e intricata materia dell'esercizio dell'industria telefonica.

2. Le modalità stabilite per le concessioni, quelle per le imposizioni di servitù di appoggio, di occupazione e di passaggio, il sistema di procedura in caso di riscatto, quanto riguarda la costruzione di linee con anticipazione di fondi per parte di terzi, tutto ciò deve essere oggetto di riesame per parte del legislatore. E' inoltre doveroso che il Parlamento accordi al Governo speciali diritti per gli impianti e l'esercizio delle linee e reti direttamente esercite, dovendosi ritenere che lo Stato abbia sempre di mira i veri interessi del pubblico. Si devono quindi concedere allo Stato condizioni più favorevoli di quelle che si danno ai privati, perchè, per lo sviluppo dell'azienda telefonica governativa, è duopo che non si frappongano, così come ora, frequenti ostacoli, i quali, nella maggior parte dei casi sarebbero facilmente prevedibili ed ovviabili con una previdente disposizione legislativa. Nè è trascurabile il voto che si sciolga al più presto la promessa fatta dall'art. 25 della legge sul riscatto per una più efficace garanzia dei fili telefonici e telegrafici dalle condutture di energia elettrica, sia rispetto all'andamento del servizio, sia rispetto all'incolumità delle persone, sembrandoci questa materia della più alta importanza ed a torto sin quì non bene disciplinata, tanto da lasciar adito a controversie e a litigi continui, cui una buona legge non dovrebbe mai dar luogo.

Lo zelo del Ministro attuale e della giovane nuova amministrazione dei telefoni dello Stato ci danno affidamento che questo desiderio nostro, che è desiderio vivo e sentito dal Paese, sarà per essere soddisfatto al più presto (1).

(1) In parte, infatti, ciò avverrà col progetto di legge n. 1023 presentato da S. E. il Ministro Schanzer il 21 maggio 1908 alla Camera dei Deputati per modificazioni al T U. delle leggi telefoniche. Di tale progetto diamo il testo in fondo al presente volume nell'*Appendice*, a pag. 341.

CAPO III.

La legge 24 marzo 1907 n. 111, e la legge 15 luglio 1907, n. 506, sul riscatto dei telefoni.

SOMMARIO: 1. La legge 24 marzo 1907 n. 506 e l'ampliamento della rete nazionale. – 2. La legge 15 luglio 1907 n. 506 sul riscatto dei telefoni. – 3. La procedura del Governo nel riscatto. – 4. Esame della legge 15 luglio 1907.

1. – Mentre, nell'*Appendice*, a pag. 290, riportiamo il testo della legge con le tabelle allegate, dalle quali risulta l'ampliamento portato alla rete nazionale, ci corre qui l'obbligo di far rilevare come, se, per la legge del 1903, furono stanziati 6 milioni e 160.000 lire per la costruzione di 84 linee interurbane, quali a filo di 4 millimetri, quali a filo di 3 millimetri, ormai tutte già in azione, per quella del 24 marzo 1907, furono stanziati altri 8 milioni e 200.000 lire per 107 linee interurbane da costruirsi in non più di quattro esercizi e 17 reti urbane, da costruirsi in non più di due esercizi, a partire per tutte dal 1907–908, oltre a provvedere, coi fondi stessi, all'acquisto di apparati, alla sistemazione di uffici e alle spese impreviste e conseguenti alle costruzioni stesse.

Con la legge del 1903 si era fatto un primo felice tentativo nello sviluppo della telefonia intercomunale, esercitata dal Governo, e si era formata l'ossatura generale della rete; con la legge 24 marzo 1907 si è cercato di meglio rispondere alle moltiplicate esigenze del traffico e dell'attività del Paese e si è dato sviluppo all'ossatura primitiva.

Tale legge ha contemplato l'ampliamento, non già partendo dal criterio del numero della popolazione, perchè, come ha dovuto dichiarare lo stesso Ministro (1), se si fossero dovuti allacciare alla rete telefonica nazionale tutti i Comuni con non meno di 10.000 abitanti, sarebbero occorsi almeno trenta milioni di lire, nè dal criterio dell'importanza amministrativa, che avrebbe, altrimenti, portato a comprendere nella rete tutti i capiluogo di circondario. Come vi sono molti Comuni, specie rurali meridionali, che hanno popolazione numerosa, ma mancano completamente di importanza commerciale ed industriale, così ve ne sono altri di scarsa popolazione

(1) *Atti parlam.* Camera dei Deputati, Leg. XXII, I[a] Sess. Discussioni – tornata del 15 marzo 1907, pag. 12272.

e forniti di importanza economica. Si è perciò dal legislatore contemperato il criterio della popolazione con quello dell'importanza amministrativa, introducendo un terzo fattore, che è quello del movimento telegrafico, essendo esso, in Italia, anche più esteso di quello ferroviario.

In occasione della discussione di questa legge, il Ministro ebbe opportunità di dichiarare alla Camera (2) che, fra breve, avrebbe potuto fare proposte concrete in merito alla questione dei riscatti. Il Governo esprimeva così, per quanto con ampie riserve, e premettendo: « che i riscatti sarebbero dipesi da calcoli, e che gli affari si fanno quando sono buoni o non si fanno », il suo programma in massima non alieno alla riscattabilità delle linee e reti della Società Generale Italiana dei Telefoni ed Applicazioni Elettriche, e di quella Telefonica per l'Alta Italia, e preludeva al progetto, che, due mesi più tardi, avrebbe proposto per l'approvazione al Parlamento. Se le parole non erano molto esplicite, valeva a confermare le legittime aspettazioni del Paese il fatto che, mentre prima solo due erano le reti urbane di una certa importanza direttamente esercite dallo Stato (Piacenza e Venezia, e questa, come vedremo in seguito, neppure libera da contestazioni), nella legge del 24 marzo 1907 ben diciassette nuove reti urbane venivano invece costruite dal Governo, per essere anche, con tutta probabilità, gestite da lui. Diventava dunque evidente il nuovo indirizzo voluto dare all'industria telefonica, ed un grande passo veniva mosso nel cammino verso la statizzazione di questo importantissimo servizio.

2. – Prima di scendere all'esame della legge 15 luglio 1907, per merito della quale le maggiori linee interurbane e le più importanti reti urbane affidate all'esercizio privato, sono passate all'esercizio diretto dello Stato, giova premettere alcune rapide osservazioni sull'opportunità, anzi, secondo noi, sulla necessità della legge stessa. E' indubbio che il continuo svilupparsi delle esigenze nazionali, in rapporto specialmente degli accresciuti bisogni del commercio, impone al Governo dei gravi ed onerosi doveri, cui si rende man mano difficile provvedere, anche in momenti di relativo economico benessere, senza ricorrere a mezzi straordinari di entrate, e, dato che accorgimento di reggitori democratici deve essere quello di mantenersi in grado di sostenere le spese maggiori, evitando

(2) *Atti parlam.* cit. a nota precedente, pag. 12865.

di far ricadere sul pubblico nuovi pesi, si viene facilmente a concludere, come, per ottenere cespiti cospicui, astraendo da nuove e fiscali imposte, sia necessario che il Governo accentri in sè quelle industrie che, sicurissime per reddito proficuo e per incessante innegabile sviluppo, abbiano anche il carattere di pubblici servizi.

In questo caso diviene doveroso e non odioso, per parte dello Stato, impossessarsene, per tutelare, ad un tempo, e gli interessi dei cittadini che si vedono maggiormente garantiti, e gli interessi propri, sostituendo l'utile comune all'utile particolare e speculativo. Questo convincimento sincero fu espresso da uno di noi più volte ed in varie occasioni (3), e siamo quindi fautori del nuovo sistema, perchè esso prelude al riscatto completo di tutte le altre linee e reti concesse a privati, rendendo così possibile nel nostro Paese unità di indirizzo, praticità ed uniformità di tariffe, ammodernamento di impianti ed estensioni alle località minori, producendo inoltre, un ragguardevole utile all'erario, col crearlo assoluto padrone di un poderosissimo e proficuo mezzo di comunicazione, il quale, prima o poi, avrebbe fatta una ben temibile concorrenza al telegrafo.

3. – Già dall'agosto del 1905, l'allora Ministro Morelli-Gualtierotti (4) incaricava una Commissione, composta di eminenti funzionari dello Stato, per la massima parte del Ministero del Tesoro e delle Finanze, di procedere ad un accurato studio sul valore delle linee, del reddito e sulle spese delle Società e di calcolare il prezzo di un eventuale riscatto. Al riscatto stesso lo guidavano considerazioni importanti, prima fra tutte il vantaggio notevolissimo per un'azienda, già padrona del telegrafo e del servizio telefonico interurbano, di rendersi monopolizzatrice anche dell'esercizio urbano: non seconda quella dell'incremento da darsi al servizio urbano anche nei piccoli centri, poco curati dalle private speculazioni per motivi facilmente comprensibili, incremento di cui il Governo non poteva non preoccuparsi tanto più che, vergognosamente, l'Italia si trovava al di sotto delle più piccole nazioni nello sviluppo e nell'organizzazione telefonica.

La Commissione sospese i lavori in settembre: avvenne la seconda crisi del gabinetto Fortis, e qualche modificazione alle leggi telefoniche fu fatta dal Ministro Baccelli, il quale

(3) G. Cavalieri: « Le Nuove Convenzioni Marittime » *Riforma Sociale*, Torino 1906. fasc. 5, e « Il Riscatto delle linee Telefoniche », *Riforma Sociale*, Torino 1907, fasc. 6.

(4) Di riscatto si principiò a parlare fino dal 1903, dopo un'inchiesta disastrosa per i funzionari governativi incaricati della sorveglianza dei concessionari e per le Società, ordinata dal Ministro Galimberti.

delibava anche l'opportunità del riscatto, tanto più che il Ministero di cui egli faceva parte era strenuo sostenitore dell'esercizio ferroviario di Stato.

Assunto al potere il Ministro Schanzer, questi, come abbiamo giá veduto, si preoccupò anzitutto dell'ampliamento della rete telefonica nazionale, ma non perse di vista il dovere imprescindibile dell'Amministrazione postelegrafica di risollevare le sorti della telefonia urbana. Inspirato a questo concetto, nominò un Ispettorato Centrale telefonico, diretto da un abilissimo funzionario e avente per compito la sorveglianza delle reti urbane affidate ai privati e gli studi per un eventuale riscatto; richiamò inoltre la Commissione nominata dall'ex-Ministro Morelli-Gualtierotti e la incaricò di proseguire nei suoi lavori studiando la possibilità del riscatto delle linee e reti affidate alle due più importanti concessionarie: la Generale Italiana e l'Alta Italia. E la Commissione esaminò le linee, fece e rifece i calcoli in base all'art. 12 del T. U., non si attenne alle dimostrazioni date dai libri bollati e dai bilanci delle Società, ma, dietro ispezioni contabili di un funzionario superiore, ragioniere del Ministero delle Poste, credette, anzi, di rettificare, senza contraddittorio, il risultato dei bilanci sociali, dimostrando essere le spese delle società maggiori anche di quelle dimostrate, e riducendo quindi l'attivitá; propose infine al Ministro un prezzo massimo ed uno minimo di riscatto, venendo, quanto alla utilità del riscatto stesso, a conclusioni favorevolissime.

Il Ministro, poichè la Commissione riteneva essere assai difficile procedere al riscatto nonchè per il minimo, per il massimo prezzo, dato il soddisfacente stato, al momento, di tutto il materiale utilizzabile, e lo sviluppo ascendente, e nel maggior rigoglio, dell'esercizio, si atteneva ad una media tra minimo e massimo, e riusciva ad ottenere dalle Società concessionarie un prezzo assai più prossimo al minimo che non al massimo, determinato dalla Commissione.

Il prezzo massimo richiesto dalla Societá Generale Italiana di Telefoni ed Applicazioni Elettriche era di complessive L. 11.820.824; il massimo stabilito dalla Commissione di L. 9.270.474.51; il minimo di L. 8.567.476, o, in un'ipotesi anche più favorevole, in L. 7.776.190 a contanti. Il prezzo pagato, fu, in undici annualità, e senza interessi, di lire 10.518.189, comprese le linee interurbane, le reti minori e il materiale di scorta in opera, di cui all'all. *A* (*Appendice*, pag. 311). Per la rete di Venezia, la Commissione propose un

massimo di L. 841.374.78 ed un minimo di L. 490.439.46 in contanti. Ma i negoziati trovarono gravi difficoltà ed il Governo dovette convenire nel pagamento di L. 981.160 portate in conguaglio a L. 1.024.210, pagabili in undici annualità senza interesse.

Per le reti urbane della Società telefonica per l'Alta Italia, la Commissione propose un prezzo massimo di L. 5.575.202.05; uno minimo di L. 5.030.723.49 in contanti, e furono pagate L. 6.468.165 in undici annualità senza interessi e comprese le linee interurbane, le reti minori e il materiale di scorta in opera di cui all'all. *B* della legge (*Appendice*, pag. 316). Per le linee interurbane e reti minori le Società avevano rispettivamente chiesto: la Società Generale lire 284.394 più L. 610.995 *à forfait* per scorte d'impianto: l'Alta Italia L. 427.691, più L. 366.600 *à forfait* per scorte d'impianto. Nel pagamento di cui sopra, di L. 10.518.189 alla Generale Italiana e di L. 6.468.165 all'Alta Italia, tali linee interurbane e reti minori furono invece incluse, come sopra è detto, nel riscatto, col materiale di scorta in opera, senz'altro esborso per parte dello Stato. Non appena fu resa di pubblica ragione la decisione del Governo di procedere al riscatto, nacquero sui giornali polemiche vivaci tra gli avversari e i difensori di esso; i primi, mossi dal dubbio di un grasso affare che si andasse a concludere in danno dello Stato ed a favore di enti bancari di indiscussa potenza, o colpiti nei propri particolari interessi, o inspirati da quella opposizione sistematica che sorge sempre contro qualsiasi idea rinnovatrice: i secondi, convinti del grave pericolo cui si sarebbe andati incontro, attendendo, senza il riscatto, lo scadere delle convenzioni, per le condizioni deplorevoli, in cui, allora, si sarebbero ritrovati gli impianti, persuasi anche che lo sviluppo enorme del telefono, ben secondato da un'amministrazione abile e non inspirata a grettezza, avrebbe in seguito prodotto utili notevolissimi.

L'eco di questi attacchi si riprodusse in Parlamento, ove molti deputati, fra i quali il Nitti (5), il Niccolini, il Morelli-Gualtierotti ed il Battelli, espressero critiche e dubbi sulla opportunità e, soprattutto, sulle modalità del riscatto. Ma l'interesse evidente dell'erario, il desiderio vivo di non rimanere al disotto delle altre nazioni nel servizio telefonico, la tema di una concorrenza pericolosa al telegrafo, fecero

(5) L'On. Nitti nel 1890, in un suo brillante articolo sui *Telefoni e l'esercizio di Stato*, pubblicato a Firenze nella « Rassegna di scienze sociali e politiche », anno VIII, vol. II, 183, si dimostrava, allora, invece, stremuo fautore del riscatto.

sì che gli sforzi del Ministro, del relatore on. Saporito, dell'on. Santini e dell'on. Turati trionfassero e la Camera votò il riscatto, approvato dal Senato su relazione dell'on. Roux.

Ci sembra utile riprodurre anzi le stesse parole con le quali si esprimeva questo illustre parlamentare, relatore anche nel 1891 della prima legge sui telefoni (6): « L'esercizio dei telefoni è diventato un servizio pubblico di tale importanza da doversi eguagliare al servizio telegrafico. Dove i telegrafi sono mantenuti ed esercitati dallo Stato, ivi pure dallo Stato debbono essere assunte le reti telefoniche, che delle telegrafiche sono il complemento, spesso il sostitutivo, sempre l'aiuto per la moltiplicazione delle comunicazioni del pensiero. Del materiale telegrafico (pali e fili) già si giova il telefono e il progresso degli studi telefonici promette che si gioverà sempre più e meglio. Per l'ordine pubblico, per la segretezza delle comunicazioni è utile che il telefono sia sottratto alle amministrazioni private. Il telefonogramma intercomunale, che, presentemente, in molti casi, deve passare per diverse reti costrutte con diversi sistemi, passerà più celere, più nitido, più sicuro, quando tutte le reti e tutti i sistemi siano unificati sotto un'unica intelligente amministrazione governativa. Il telefonogramma, che ha oltrepassato le mura della città, per arrivare ad altro comune, ad altra provincia, ed ha varcato le Alpi per raggiungere le reti straniere, non può passare impunemente e interrottamente da fili privati a fili governativi e viceversa. Una sola amministrazione con larga distesa di reti può economicamente dare un servizio migliore a prezzo minore. Infine tutti gli Stati stranieri che ne circondano hanno affidato al Governo l'esercizio dei telefoni, e, con l'esercizio governativo, avendo assicurato un miglior servizio, hanno moltiplicato gli abbonamenti e i proventi ».

L'on. Roux faceva poi un rapido raffronto con lo sviluppo telefonico degli altri Stati per dedurne l'inferiorità evidente dell'Italia e trarre augurio dal nuovo ordine di cose per un avvenire più lieto e prosperoso.

Noi, ad edificazione del lettore, riporteremo una tabella comparativa abbastanza eloquente, associandoci al voto di tutti: quello cioè che l'Italia, anche nei telefoni, possa prendere il posto che le spetta in Europa:

---

(6) *Atti parlam.* Senato. Leg. XXII, I Sess. 1904-07, Documenti N. 703 a, urgenza, pag. 3.

Tabella comparativa dello sviluppo telefonico in Europa nel 1905.

NAZIONI	RETI URBANE		LINEE interurbane		Uffici centrali	Posti pubblici	Abbonati	Popolazione	Superficie	Num. abbonati per 10,000 abitanti	Km. filo interurbano in Km²
	Num. reti	Sviluppo fili e kmi.	Num. circuiti	Sviluppo in fili	— Num.	— Num.	— Num.	— Num.	— Km²		
Austria	335	275 981	139	25 549	467	787	53 051	26 105 708	300 193	20.2	0.085
Belgio	17	114 862	155	21 356	162	139	27 028	6 693 548	29 456	41.9	0.725
Bosnia Erzegovina	8	439	2	6	8	10	277	1 737 000	51 027	2	0.0001
Bulgaria	7	2 320	10	1 955	8	14	870	3 744 283	96 345	2.3	0.020
Danimarca	84	156 643	720	44 099	685	1 196	52 154	2 464 770	39 854	211.5	1.106
Francia	4 644	556 608	8 417	294 234	4 650	8 010	137 725	38 961 945	536 464	35.3	0.552
Germania	4 951	2 114 672	11 807	317 133	4 963	28 515	584 105	56 367 178	540 743	103.6	0.586
Gran Brettagna	1 328	1 514 722	1 613	206 183	1 849	6 554	406 173	32 527 843	151 015	124.09	1.365
Grecia	4	2 580	—	—	7	3	840	2 433 806	64 679	3.4	—
Italia	102	100 753	129	7 470	—	800	30 542	32 875 253	286 682	9.4	0.026
Lussemburgo	74	1 356	245	3 423	74	192	2 499	236 679	2 597	105.4	1.317
Norvegia	227	97 616	277	56 134	951	2 511	39 715	2 240 032	321 477	176.8	0.175
Olanda	63	69 269	302	31 472	256	473	32 093	5 507 699	33 080	58.9	0.951
Portogallo	3	328	1	666	—	—	—	5 423 132	92 157	—	—
Romania	7	9 190	3 499	33 889	198	2 897	4 410	5 956 690	131 353	7.4	0.218
Russia	107	194 091	33	3 699	180	466	66 940	135 000 000	22 434 392	4.9	0.001
Serbia	18	4 930	34	2 055	16	27	1 181	2 676 989	48 303	4.4	0.042
Spagna	56	47 148	19	7 183	56	117	15 747	18 617 956	504 567	8.4	0.014
Svezia	180	157 312	1 722	94 293	1 612	1 189	122 900	5 260 811	447 864	233.6	0.210
Svizzera	366	212 820	754	19 770	366	1 058	55 039	3 315 443	41 346	166	0.478
Ungheria	105	2 655	—	—	7	8	28 022	16 838 255	282 824	16.6	—

4. – Con la legge sul riscatto sono state avocate allo Stato le reti telefoniche urbane di Venezia, Genova, San Remo, Palermo, Messina, Catania, Napoli, Bologna, Firenze, Livorno, Roma, Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati, Pontedecimo (Società Generale Italiana di Telefoni ed Applicazioni Elettriche); Milano, Como, Monza, Torino, Biella, Alessandria, Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco (Società Telefonica per l'Alta Italia) e le linee telefoniche interurbane di Venezia-Mestre, Genova-Sestri Levante, Napoli-Pozzuoli, Roma-Albano, Roma-Frascati, Albano-Frascati, Roma-Tivoli, Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, Venezia-Padova, Napoli-Torre Annunziata, Castellammare di Stabia-Massalubrense, Genova-Pontedecimo (Società Generale), Torino-Pinerolo, Milano-Lecco, Milano-Rho, Milano-Monza, Milano-Legnano, Milano-Como, Milano-Novara (Società Alta Italia).

Il Governo, oltre all'avere avocate a sè le linee interurbane e le reti urbane maggiori, ha risoluto, in tale modo, l'annosa questione della rete di Venezia, transigendo ogni pretesa della Generale Italiana. Questa rete, dal 1904, per un decreto di revoca di concessione del compianto ministro Stelluti-Scala, era passata alle dipendenze dello Stato, ma erano subito sorte proteste della Generale, e il Consiglio di Stato, investito di un ricorso in merito, aveva emessa decisione contraria alla avvenuta revoca (*Massimario*, n. 36). La Società avrebbe, quindi, potuto chiedere la restituzione della rete, il risarcimento dei danni ed il rendiconto della gestione. «Lo Stato – come osservò alla Camera il Ministro Schanzer (7) – non avrebbe potuto accordare alcuna di queste cose: non la restituzione, per una questione di decoro; non il risarcimento dei danni, perchè credeva di aver agito legittimamente; non il rendiconto, perchè, appena occupata la rete, il Governo aveva ridotto le tariffe, assunto nuovo personale e introdotte altre innovazioni nell'interesse pubblico».

Nel procedere al riscatto, di tutto ciò si è tenuto calcolo, e, con il pagamento *à forfait* di poco più di un milione, compreso il conguaglio, la rete di Venezia, è stata inclusa tra le reti riscattate.

Per la legge del 15 luglio 1907 si sono demandate ad un'apposita Direzione Generale tutte le competenze prima assegnate alla Divisione IIª dei Servizi Elettrici del Ministero delle Poste e dei Telegrafi e all'Ispettorato centrale tele-

(7) *Atti parlam.* cit., a pag. 1, nota 1, pag. 17457. e seg.

fonico: da questa Direzione Generale dipendono una speciale Ragioneria e nove Direzioni Compartimentali a somiglianza delle antiche Compartimentali dei Telegrafi, con sede in Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Genova, Napoli e Palermo.

La Direzione Generale costituisce l'amministrazione centrale ed ha la suprema direttiva delle costruzioni e dell'esercizio, nonchè la sorveglianza sui concessionarii: le Direzioni Compartimentali hanno un mandato assai largo, e da esse dipendono le varie agenzie comprese nel territorio loro rispettivamente assegnato per le tabelle allegate alla legge (*Appendice*, pag. 321).

La legge fissa che le linee e reti per cui erano in corso le pratiche per le relative concessioni alla Società Generale Italiana ed alla Società Alta Italia e rimaste sospese in vista del riscatto, cioè le reti di: Anzio con estensione a Nettuno; Genazzano con estensione a Valmontone, Paliano, S. Vito Romano, Serrone, Piglio e Anticoli di Campagna; Palestrina con estensione a Cave e Zagarolo; Recco con estensione a S. Ilario, Bogliasco, Pieve di Sori, Sori e Camogli; Sestri Levante con estensione a Casarsa; Tivoli con estensione a Palombara Sabina, Montecelio e S. Polo dei Cavalieri; estensione della rete di Torino ed Alpignano e Pianezza, e della rete di Biella a Netro e Graglia; le linee di Albano-Anzio-Nettuno; Frascati Colonna-Palestrina-Genazzano; Bologna-Budrio; Pontedecimo-Busalla, sieno costruite per conto dello Stato e da esso esercite. La legge determina inoltre quali sieno le spese ordinarie e quali le straordinarie della nuova amministrazione e disciplina la contabilità e le liquidazioni telefoniche; autorizza infine l'assegnazione di venticinque milioni di lire ripartibili in sette esercizi con cui dovrà provvedersi:

a) al pagamento delle scorte di magazzino che il Governo crederà di acquistare dalle società concessionarie, agli effetti degli articoli 6 e 4 delle rispettive convenzioni annesse alla legge, e al pagamento degli stabili di cui agli articoli 10 ed 8 delle convenzioni medesime (Roma, Genova, Livorno e Como);

b) al pagamento a saldo di altre somme di cui lo Stato possa risultare eventualmente debitore in seguito alle operazioni di conguaglio e di consegna;

c) alle spese occorrenti al primo impianto dell'amministrazione centrale e provinciale;

d) agli ampliamenti degli impianti per collegamenti di nuovi abbonati, ed, in genere, per qualsiasi spesa di carattere patrimoniale;

e) all'impianto di nuove centrali urbane in sostituzione delle attuali dove non sieno possibili ulteriori ampliamenti per insufficienza dei locali o per difetto delle loro condizioni statiche;

f) alla graduale trasformazione in cavi delle linee aeree;

g) alla graduale sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio attualmente in opera;

h) alle spese di costruzione delle reti e linee le cui pratiche per concessioni alle due società riscattate erano rimaste in sospeso, e cui si è accennato dianzi.

Si tratta dunque di una legge che è, in fondo, un vero programma avvenire della nuova amministrazione di Stato (8).

Contro questa legge si è detto subito: troppe spese e troppa autonomia. Troppe spese, sia perchè i telefoni potevano divenire governativi a miglior tempo e senza pagarli esageratamente ora, sia perchè il desiderio di aumentare e di sviluppare il servizio ci farà forse fare passi inconsiderati e precipitosi. Troppa autonomia perchè, tra l'altro, si è data facoltà a questa nuova amministrazione (art. 29 della legge) di prelevare dai prodotti le spese occorrenti per l'esercizio in corso sino a presentazione al Parlamento dello stato di previsione dell'esercizio 1907-908, e tutta la legge è ispirata al desiderio di togliersi dagl'inceppi contabili troppo rigidi delle leggi attuali per le amministrazioni governative, leggi che, del resto, già sono oggetto di studî tendenti a liberali modifiche.

Ci piace qui ricordare quanto uno di noi ebbe a scrivere su questo stesso argomento (9):

« Il carattere essenzialmente industriale dei telefoni, l'immenso sviluppo che stanno prendendo e che specialmente andranno a prendere allorchè, per il mezzo minore delle conversazioni interurbane e degli abbonamenti urbani, raddoppieranno le comunicazioni interprovinciali e triplicheranno, a dir poco, gli abbonati, rendono ragione del nuovo ordinamento. Nè basta. Occorrevano e occorreranno, per l'amministrazione dei telefoni, speciali norme che rendano il lavoro contabile diverso da quello degli altri Ministeri. Necessita infatti una certa facilitazione alla Direzione Generale ed alle Direzioni Compartimentali nella gestione dei fondi per gli immediati bisogni verificabili per il buon andamento del servizio e che richiederanno bene spesso una sollecitudine di

(8) Nello stanziamento dei 25,000,000 di cui sopra non sono naturalmente compresi i 18,010,664 franchi che il Governo deve pagare in undici annualità senza interessi a partire dal 1 settembre 1908, quale prezzo di riscatto, a senso degli articoli 3, 4 e 7 (all. *A*) e 2 e 5 (all. *B*) delle convenzioni.

(9) *Rivista delle comunicazioni e dei trasporti*, n. VI, VII, VIII, 1907, pag. 375 e segg. « *Un Nuovo Esercizio di Stato* », per l'avv. Gastone Cavalieri.

spesa la quale sarebbe inceppata dalle pastoie burocratiche con grave danno del pubblico servizio e dell'interesse dell'erario, ove restassero in vigore le disposizioni comuni alle altre amministrazioni dello Stato. Per sistemare poi il personale proveniente dalle due società riscattate, numerosissimo e diversamente trattato, non sarebbe stato possibile un ruolo unico con quello delle Poste e dei Telegrafi senza ledere diritti di anzianità o rendere tale organico ancor più complesso ed intrigato di quello che è già per la congerie di funzionari che accumula. Dunque l'autonomia è giusta e deve mantenersi anche perchè non si possa dire che la gestione dei telefoni, di per sè passiva, figuri attiva perchè il bilancio postelegrafico, per precipuo ed unico merito della posta, è al di sopra del pareggio. Quando si ha il coraggio di assumere una gestione perchè si ritiene utile per il paese di toglierla di mano a privati speculatori, si ha anche il dovere di dimostrare chiaramente i profitti e le perdite di tale gestione, e non di mascherare il possibile passivo confondendo, o meglio fondendo, bilancio e bilancio. Nè miglior risposta il Governo potrà dare agli avversari del riscatto, se non rendendo ostensibili le entrate e le uscite particolari dell'industria telefonica, la quale deve calcolare per intero, a suo carico esclusivo, materiale, immobili, personale, e a suo vantaggio, pure esclusivo, ogni introito prettamente telefonico. E così, a titolo di notizia, non ci è discaro accennare che, in questo quarto di esercizio, le previsioni della legge sono state superate di oltre 32.000 lire per ciò che concerne gli introiti, mentre, se non è possibile avere una precisa cifra delle spese, pure è sicuro che esse sono al disotto delle previsioni. Nè sarà inutile, di volo, dire del già fatto e del da farsi della nuova Amministrazione. Si è compiuto, o quasi, il collegamento di nuovi abbonati numerosissimi, che, da tempo, attendevano; si sono date vistose ordinazioni per Bologna, Livorno, Napoli, Palermo. Si sta provvedendo all'ampliamento degli attuali multipli nei grandi uffici centrali con aggiunta di tavole; è in corso di esecuzione l'estensione della potenzialità delle reti esterne a Genova e Roma, e si sono ordinati cavi per L. 800.000 a Milano, per L. 500.000 a Torino, per L. 420.000 a Napoli, pensando in tal guisa alla creazione di nuove grandi arterie sotterranee, le quali arrecheranno benificio di minori guasti e di minori disturbi dei circuiti e completa eliminazione di induzioni. Con tutti questi provvedimenti che importano già di per sè qualche milione di spese si soddisfa alle esigenze d'ogni rete per qualche anno almeno, esaurendo così la massima capacità degli impianti ereditati dalle So-

cietà. E dopo? Dopo lo Stato dovrà affrontare nuovi esborsi non indifferenti per costituire *ex novo* tutti gli impianti, ma si troverà nelle migliori condizioni, perchè dovrà farlo in momento favorevolissimo, potendo approfittare dell'esperienza pratica degli altri paesi in un'epoca in cui la telefonia è giunta al più alto grado di perfezione. Si prevede giá che gli abbonati ascenderanno a 14.000 circa per le reti medie e a 30.000 per le maggiori, e quest'enorme sviluppo renderà non improduttive le spese che dovranno anche estendersi all' acquisto di palazzi, a fondazioni di un'officina centrale pei telefoni di Stato, ecc. ecc. ». Queste parole, scritte verso la fine del 1907, hanno avuto oggi, anche dal lato finanziario, una efficace conferma pel fatto che le previsioni degli introiti, in questo scorcio di tempo, sono state superate di ben più che mezzo milione, senza che per le spese siasi oltrepassato il previsto (10) ».

(10) Dall'accurata relazione dell'On. Aguglia per il bilancio di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-09, crediamo utile riassumere qualche dato e qualche osservazione in merito alla nuovissima azienda di Stato dei telefoni. L'On. Aguglia ha creduto di porre in singolare rilievo il passaggio senza scossa veruna avvenuto dalle società al Governo: l'amministrazione centrale e le nuove direzioni compartimentali hanno funzionato, appena istituite, in modo ottimo e senza lasso di tempo. Furono subito presi provvedimenti per l'ordinamento delle reti esterne con la spesa di L. 3,872,000 per le città sedi delle direzioni compartimentali, e cioé per Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, e iniziati lavori di ampliamento delle centrali di queste nove città, olre a quelle di Livorno, Lecco, Alessandria, Piacenza e Messina per ben 802,250 lire di spese. La Direzione Generale ha provveduto all'impianto di 26 nuovi uffici interurbani e all'ampliamento di 16 già preesistenti, oltre a nuove centrali interurbane in Messina, Catania e in otto delle nove sedi di compartimento in sostituzione di centralini esistenti negli uffici telegrafici. All'industria privata furono fatte concessioni di estensioni del servizio telefonico a comuni limitrofi o a reti già esistenti e altre sono in corso. Furono costruite con antecipazioni di fondi per conto di terzi, le linee Fano-Pesaro e Novi Ligure-Alessandria, che dovevano essere costruite in futuri esercizi, e altre nove reti sono in corso di costruzione sempre per conto di terzi: furono infine accordate 250 nuove concessioni di linee telefoniche ad uso privato per un canone complessivo di L. 15,300. L'On. Aguglia si estende ad elogiare l'economia della nuova amministrazione che si é limitata nel reclutamento del personale al puro necessario e che pur tuttavia funziona colla maggiore regolarità desiderabile in un esercizio appena assunto.

E' notevolissima poi la parte della relazione che si riferisce agli effetti finanziari del semestre ultimo scorso. Gli abbonati alle reti appartenenti allo Stato sono cresciuti di circa 3000; i prodotti delle reti urbane, previsti in L. 2,888,700 hanno raggiunto L. 3109000 circa: i prodotti delle reti urbane e la compartecipazione nei prodotti lordi delle linee intercomunali concesse alle industrie private preventivate in L. 750.000 hanno dato 900.000 lire;un aumento si é verificato nei canoni per concessioni telefoniche ad uso privato e per reti ad uso pubblico, superando, per quanto di poco, le previsioni. In complesso il titolo generale del'entrate tra prodotto di reti urbane, di linee intercomunali, di canoni e varie, previste in L. 3,799,200 nel semestre, ha dato circa L. 4,350,000 sorpassando di ben 550,000 lire tutte le previsioni fatte. E l'On. Aguglia conclude con questa frase testuale: « Se si considera che tutto ciò si é potuto compiere in un periodo difficile di formazione e di sistemazione di un'azienda vasta e complessa, attraverso a mille difficoltà tecniche, derivanti da impianti per la maggior parte insufficienti, si deve riconoscere che lo sviluppo dato dallo Stato, mercé l'abnegazione dei valorosi funzionari preposti a questo importante strumento dell'attività nazionale, é davvero mirabile, e, dalla confortante considerazione del presente, si possono trarre auspici per una fiduciosa visione dell'avvenire ».

La legge ha creato, presso la Direzione dei telefoni, uno speciale Consiglio tecnico amministrativo, che deve essere consultato, in caso di nuove concessioni di linee e reti telefoniche all'industria privata, e che ha anche voto consultivo in tutte le questioni sia tecniche che amministrative di una certa entità.

Si è, inoltre, voluto che l'assunzione da parte dello Stato dell'esercizio di altre linee e reti telefoniche ora affidate a privati, per scadenza o revoca delle concessioni, o per rinunzia dei concessionari, sia fatta per decreto reale su proposta dei Ministri delle Poste e Telegrafi e del Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Per l'eventualità di altri possibili riscatti occorrerà una nuova legge.

Il legislatore si è preoccupato del personale, e, in ispecial guisa, di quello direttivo, fissando che i Direttori compartimentali (e ciò è stato fatto) fossero scelti fra i funzionari delle Poste e Telegrafi, e che anche altri funzionari di questo Ministero potessero fare passaggio di amministrazione con decreto ministeriale registrato alla Corte dei Conti. Tale misura è stata naturalmente suggerita da un criterio di opportunità, essendo logico che in una nuova amministrazione governativa dell'importanza di quella telefonica dovessero esservi persone già pratiche delle leggi e dei regolamenti delle amministrazioni dello Stato. Ma non si potevano sguarnire tutti gli uffici dipendenti dalle Poste e dai Telegrafi, e tanto più poi non si poteva provvedere con impiegati governativi per i servizi attivi se non in piccolissima parte. E così con l'art. 22 della legge si è data facoltà al Governo di mantenere in servizio il personale ex-sociale, tecnico, amministrativo, contabile, di commutazione e di manutenzione con stipendi inferiori alle 3000 lire, e, temporaneamente, i funzionari ex-sociali con più di 3000 lire annue, ma non oltre 6.000, corrispondendo quali assegni *ad personam* le differenze di retribuzione in più delle 3000 lire. Libero sempre il Ministro, sino a sistemazione organica definitiva, di dimettere gli impiegati od agenti incapaci od immeritevoli, giacchè nessuna disposizione è sancita che valga a considerare come stabile questo personale. Altra misura questa della temporaneità dell'impiego degli impiegati ex-sociali, davvero commendevole, perchè dà agio alla Direzione Generale ed alle Direzioni Compartimentali di confermare i buoni e gli attivi e di licenziare gli inetti e gli improduttivi risultati tali alla pratica. La legge dà norme anche per il reclutamento

del personale che occorresse nel primo periodo di gestione sia per i maggiori bisogni del servizio, sia per sostituire gli eventuali vuoti, e non ha, provvidamente, dimenticato nè il personale ex-sociale completivo (non di ruolo), nè gli orfani dei funzionari dell'amministrazione, nè la disgraziatissima classe dei supplenti postali e telegrafici, ammettendo tutti costoro ai posti che si rendessero necessari nel personale di commutazione: ha stabilito poi la norma dei pubblici concorsi pel personale di concetto ed ha lasciato al saggio avvedimento del Direttore Generale l'assunzione del personale di fatica ed avventizio. E mentre, in materia di personale appunto, ha facoltizzato il Governo a provvedere alla disciplina e all'organizzazione dei servizi con apposito regolamento (vedasi, sebbene provvisorio, tale regolamento, nell'*Appendice*, pag. 322), ha formalmente promesso al Paese, che, nell'anno, e precisamente entro il luglio prossimo, saranno tradotti in una nuova disposizione legislativa i provvedimenti atti a riordinare e riformare le attuali tariffe del servizio urbano; a garantire più efficacemente i fili telegrafici e telefonici dalle condutture di energia elettrica, sia rispetto all'andamento del servizio, sia rispetto all'incolumità delle persone; a sistemare definitivamente il personale con un ruolo organico proprio (11).

Questa del riscatto non è, dunque, riassumendo, che legge i preparazione e di programma. Molto e vasto è ancora il cammino da percorrere, e molto ancora il Governo, ne siamo certi, farà. Nè l'Italia, che, con orgoglio, può dire di essere stata tra le primissime Nazioni che applicarono il telefono, vorrà risparmiare sacrifici per un'industria fiorente, la quale diverrà tra poco anche largamente rimuneratrice.

---

(11) Il legislatore non ha trascurato di preoccuparsi (art. 26) dell'eventuali indennità dovute dalla nuova azienda per servitù di appoggio e di passaggio di linee telefoniche governative. La relazione ministeriale (*Atti parlam.* Camera dei Deputati: Leg. XXII, Sess. 1904–907, Documenti, Disegni di Legge, Relazioni: N. 757, pag. 45) dichiara infatti: « Una delle più grandifficoltà di per la espansione progressiva delle reti é rappresentata nella pratica quotidiana dalle opposizioni dei proprietari di stabili su cui debbonsi collocare appoggi in ferro per fili e cavi. Queste difficoltà comuni a tutti i concessionari del servizio telefonico pubblico, le incontrerà anche il Governo ed in misura notevolmente maggiore trattandosi di un numero rilevante di linee e reti che lo Stato dovrà esercitare. Ma se a queste difficoltà ordinarie, dipendenti dalla imposizione di nuove servitù dovessero aggiungersi le difficoltà per una eventuale regolarizzazione del passato per le servitù imposte ai proprietari di stabili senza seguire i precetti della legge, o imposte in seguito a verbali accordi, é certo che il Governe potrebbe trovarsi di fronte a numerose contestazioni e liti. Ad evitare quindi tutte le controversie che, eventualmente, per tale titolo, possono sorgere, il Governo, pur rispettando i principi del divieto di proprietà, ha creduto di risolvere equamente la questione stabilendo con l'art. 24 (26 della legge) che le eventuali indennità per servitù di appoggio e passaggio di linee telefoniche governative, decorreranno dal giorno in cui vengono domandate dal proprietario del fondo servente, sempre che sieno riconosciute effettivamente dovute nei modi di legge ».

PARTE TERZA

CONTROVERSIE NELL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI TELEFONICHE E RAPPORTI TRA ESSE E LE ALTRE LEGGI DELLO STATO.

CAPO I.

L'ART. 43 DEL REGOLAMENTO SUI TELEFONI E LE LEGGI SPECIALI CHE AD ESSO SI RIFERISCONO.

SOMMARIO: 1. Costituzionalità dell'art. 43. – 2. Assicurazione presso la Cassa Nazionale di Previdenza. – 3. Assicurazione secondo la legge sugli infortuni del lavoro. – 4. Applicabilità della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli considerata anche in rapporto a quella sul riposo festivo.

1. – L'art. 43 del regolamento 21 maggio 1903, come vedemmo nella parte seconda di questo lavoro, è così concepito: « I concessionari di linee e reti telefoniche pubbliche sono obbligati ad osservare per rispetto al personale alla loro dipendenza le disposizioni di legge che regolano la durata e le condizioni del lavoro e l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per la vecchiaia. Essi hanno l'obbligo di presentare al Ministro, per l'approvazione, le norme riguardanti l'ammissione, gli stipendi, le ore di lavoro, la disciplina del personale ed il Ministro, prima di approvarle, sentirà il parere dell'ufficio superiore centrale del lavoro.

Questa disposizione si applica pure alle Società che già ottennero concessioni di linee telefoniche anteriormente alla legge del 15 febbraio 1903 ».

Una gravissima questione si è agitata sulla costituzionalità del capoverso di questo articolo, sembrando non potersi, per via di un semplice regolamento, dare una interpretazione di retroattività a dei provvedimenti neppur contemplati dalla legge. In appoggio di questa tesi si è sostenuto dalle società che la discussione parlamentare, in occasione dell'approvazione del disegno di legge Galimberti, ha data evidente dimostrazione della volontà del legislatore di non estendere i provvedimenti in parola alle società concessionarie preesistenti all'approvazione della legge stessa.

Difatti, avendo l'on. Turati (1) proposto un articolo aggiuntivo per obbligare le società ed i privati concessionari a presentare al Ministro delle Poste e dei Telegrafi, per ottenerne l'approvazione, un regolamento riguardante il trattamento del loro personale, il Ministro si oppose all'accettazione di tale articolo. Con simile regolamento, l'on. Turati avrebbe voluto: disciplinare le norme per l'assunzione del personale; fissare la durata del tirocinio; sancire l'obbligo dell'assicurazione per gli entrati in pianta stabile; determinare le tabelle organiche, le condizioni di carriera, i minimi e i massimi delle retribuzioni, le distinzioni di categorie, le ore di servizio obbligatorio e straordinario, le facoltà, le misure punitive e l'applicabilità delle misure stesse.

Il Ministro obbiettava che alle società concessionarie preesistenti alla legge non poteva applicarsi l'imposizione completamente imprevista nei contratti di concessione e che avrebbe gravato d'assai le contraenti: si sarebbe solo potuto accogliere l'articolo aggiuntivo nei riguardi di concessioni future (2). Invece tale articolo venne accettato dalla maggioranza della Commissione parlamentare, relatore Battelli (3), ma la Camera, ciò non ostante, lo respinse. L'art. 43 del regolamento vigente fu creato per l'autorizzazione data dalla legge (T. U.) nell'art. 34 di provvedere con apposito regolamento a tutto ciò che concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità del servizio telefonico. Appunto in forza di questa delegazione, la Corte d'Appello di Napoli, (*Massimario*, n. 56), lo dichiarò costituzionale « poichè nella delegazione legislativa va compresa indubbiamente la facoltà nel potere esecutivo di regolare i rapporti fra le società e gli impiegati senza distinzione fra le società future e quelle preesistenti, trattandosi di una legge di diritto pubblico. Invero la polizia, la sicurezza e la regolarità del servizio telefonico sarebbero state scosse e diminuite se non si fosse provveduto alla disciplina degli impiegati telefonici, tanto di quelli dipendenti dalle società future, che di quelli dipendenti dalle società esistenti. Una distinzione nel concetto della legge era inammissibile, perchè si trattava di regolare un servizio pubblico e di interesse generale, onde il regolamento dei diritti degli impiegati o dei doveri delle società verso di loro, entrava nelle finalità della legge di alto interesse pubblico. E se la facoltà di tale argomento è contenuta nella delegazione

(1) *Atti parlam.* cit. a pag. 113 nota 1, pag. 5065.
(2) *Atti parlam.* cit. a pag. 113 nota 1, pag. 5065.
(3) *Atti parlam.* cit. a pag. 113 nota 1, pag. 5067.

legislativa, come non vi ha dubbio, l'art. 43 è perfettamente costituzionale. Nè in tema d'interpretazione delle norme giuridiche positive giova attribuire eccessiva importanza alle dichiarazioni sia del Ministro che degli altri oratori che presero parte alla discussione della legge, poichè talvolta esse rimangono come la espressione di opinioni personali. Se non si compenetrano e non passano oggettivamente nella norma di diritto positivo, non hanno il valore di darle un'interpretazione diversa da quella che risulta.

« I precedenti legislativi, i verbali e le discussioni legislative, non costituiscono l'unica fonte d'interpretazione della legge. Questa, nel suo periodo di formazione, è, prima idea, concetto, che si elabora nella mente del legislatore, passa attraverso diverse fasi, poi si concretizza, piglia forma e diviene obbiettiva nella parola scritta e, costituita legalmente, ha forza di norma obbligatoria. Può benissimo accadere che i proponenti si avvisino di stabilire una restrizione o una modificazione, e che, in realtá, il loro avviso e il loro pensiero non sia tradotto nel testo della legge. Che i lavori preparatori e le discussioni di una legge nella sua preformazione siano utili ed autorevoli, non è dubbio, ma non sono argomenti assolutamente decisivi per ammettere o negare la sua applicabilità ad una data sfera di rapporto che, obbiettivamente, secondo il testo e lo spirito della norma, sieno esclusi od entrino nell'ambito di questa. E, nella specie, il concetto del capoverso dell'art. 43 precitato fu compreso ed obbiettivato nella sfera dei poteri delegati dal legislatore alla potestà esecutiva ».

2. – Si è fatta questione, al momento del riscatto, se, per l'articolo 43, le società riscattate avessero avuto l'obbligo di assicurare il proprio personale di commutazione ed operaio alla Cassa Nazionale di Previdenza, giacchè, al personale tecnico amministrativo-contabile non può presumersi abbia voluto accennare l'art. 43, non essendovi disposizioni di legge che considerino trattamento per la vecchiaia se non di operai (le leggi sulle *pensioni* sono applicabili solo ai funzionari ed agenti dipendenti dallo Stato). Ed anche in merito al personale di commutazione ed operaio si è obbiettato che la legge sulla Cassa Nazionale non fa obbligo agli industriali di assicurare i propri operai ma dà loro una facoltá.

L'obbligo, infatti, – si osserva – è più morale che giuridico, giacchè tal legge, chè è l'unica che consideri i provvedimenti per assicurare il trattamento di riposo agli operai nella

loro vecchiaia, lascia precisamente in arbitrio degli industriali di contrarre o meno l'assicurazione.

Tuttavia noi riteniamo, che, attenendosi allo spirito del regolamento del 21 maggio 1903 e alla letterale dizione di esso, possa, con fondamento, sostenersi che, per i concessionari, questa facoltà largita agli altri industriali dalla legge sulla Cassa Nazionale si tramuti in obbligo. Nè crediamo di andare errati affermando ciò, tanto più che, in effetto, le due società riscattate mossero tale obiezione per ovviare il pagamento di qualche anno, avendo esse provveduto solo in ritardo (nel 1905, anzichè nel 1903) all'assicurazione del proprio personale di commutazione ed operaio, ma accettarono di consegnare e consegnarono la situazione regolarizzata a tutto il 30 giugno 1907, come per gli articoli 8 e 6 delle rispettive convenzioni (allegate alla legge 1907, 15 luglio, n. 506, *Appendice*, pag. 311 e 316), nei riguardi delle assicurazioni per un trattamento di riposo al sessantesimo anno di età pei maschi ed al cinquantesimo per le femmine.

Il Governo prenderà, in confronto del personale da lui assunto, i provvedimenti che meglio crederà del caso. E' da augurarsi però che vengano invitati i concessionari residuati o nuovi ad osservare al più presto le disposizioni dell'art. 43 del regolamento (4). Si dovrebbe anzi provvedere con una vera e propria disposizione di legge a togliere ai concessionari questo mezzo dilatorio di discutere sulla costituzionalità o meno di tale articolo del regolamento.

3. – Per l'art. 43 del regolamento le società telefoniche sono obbligate ad assicurare il proprio personale operaio, obbligo del resto che viene loro fatto tassativamente dall'art. 1 della legge (T. U.) 31 gennaio 1904 n. 51 per gli infortuni degli operai sul lavoro (5).

Già il Ministero delle Poste e dei Telegrafi, vista la convenienza di liquidare direttamente gli infortuni ai propri operai in caso di sinistri sul lavoro, la cui percentuale, annualmente, era sempre assai al disotto del premio pagato alla Cassa Nazionale Infortuni, ebbe a domandare l'avviso del Consiglio di Stato sull'interpretazione dell'art. 19 n. 1 della legge sugli infortuni (6) e cioè, se, per *legge speciale* si potesse

(4) Un voto in tal senso venne formulato dalla Commissione parlamentare, relatore Morpurgo, in occasione della discussione del disegno di legge Baccelli, e votato dalla Camera il 27 giugno 1906 (2ª tornata). (*Atti parlam.* cit. 2 pag. 99, nota 3, pag. 2).

(5) Art. 1. « La legge si applica agli operai addetti: alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica *e alle imprese telefoniche* etc. »

(6) Art. 19. « Sono esonerati dell'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso società o compagnie private: 1° Lo Stato per gli operai dei suoi stabilimenti, ai quali da *leggi speciali* siano assegnate indennità in caso d'infortuni,.. ».

intendere anche un semplice decreto, tanto più, quando, nei capitoli del bilancio, che è approvato dal Parlamento ed ha quindi vera forza di legge, ne sia impostato uno che rechi il titolo: *Indennità per infortunio.* Il Consiglio di Stato fu di avviso favorevole ed il Ministero delle Poste, con decreto reale n. 716 del 6 giugno 1907, credette opportuno di assumere in proprio l'assicurazione dei suoi operai.

La nuova Amministrazione dei Telefoni dello Stato, obbligata ad assicurare i propri operai, considerò se le convenisse di sottostare alle tariffe enormemente aumentate da qualche tempo in qua della Cassa Nazionale, o seguire l'esempio del Ministero delle Poste. Visto che le Società riscattate pagavano una somma di oltre 40.000 lire annue per questo titolo, e che molte di più se ne sarebbero dovute pagare, sia perchè mentre le Società erano assicurate alla « Mutua Italiana », il Governo avrebbe dovuto necessariamente (art. 18 della legge infortuni) servirsi della Cassa Nazionale, che ha un tasso più elevato, sia perchè si era di molto accresciuto il numero degli assicurandi, preferì il sistema dell'auto-assicurazione.

Il decreto reale n. 823 (*Appendice,* a pag. 336), è quello che stabilisce il trattamento di assicurazione fatto al personale governativo di commutazione e di manutenzione: in apposito libretto, da rilasciarsi dalle Direzioni delle rispettive Agenzie, furono impartite le prescrizioni di sicurezza da osservarsi dagli operai telefonici governativi sul lavoro (vedasi di tali prescrizioni l'esatto testo riportato nell'*Appendice* a pag. 336).

Con decretazione ministeriale del 30 agosto 1907, il Ministro Schanzer stabiliva che, in analogia a quanto è disposto dalla legge sulle aspettative per gli impiegati governativi, agli impiegati ex-sociali a paga fissa mensile, assunti dallo Stato e mancanti dal lavoro per accertata malattia, fosse corrisposto l'intero stipendio fino a due mesi di assenza. In base a questa decretazione, e per successivo provvedimento direttoriale, viene, per 60 giorni di assenza, corrisposta l'intera paga e sono liquidate le indennità di infortunio solo nei casi nei quali le conseguenze di esso sieno superiori a due mesi, agli operai già governativi o di ruolo ex-sociale a paga fissa mensile; per quelli non di ruolo con più di un anno di servizio fisso continuativo, la paga intera è corrisposta per un mese; per quelli con meno di un anno per 15 giorni, e, per quelli a paga giornaliera o settimanale assunti precariamente il sinistro è liquidato a partire dal sesto giorno di infermità, a sensi di legge.

E' intuitiva l'equità di una simile disposizione, che permette che, agli operai a paga fissa o con un certo periodo di servizio,- i quali, in caso di malattia comune, avrebbero, anche se assenti dal lavoro, l'intera paga - questa sia continuata ad essere corrisposta in caso d'infortunio, mentre stabilisce che, a quegli operai avventizi, i quali, nell'eventualità di assenze per qualsiasi motivo, non avrebbero retribuzioni, sia invece corrisposta quella indennità che la legge sugli infortuni stabilisce.

4. - L'art. 9 della legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli dispone che: « Alle donne di qualsiasi età ed ai fanciulli fino a 15 anni compiuti deve essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo ».

Il quesito circa l'applicabilità di tale articolo alle telefoniste a servizio dei concessionari telefonici, che parrebbe derivare anche dall'art. 43 del regolamento sui telefoni, fu mosso, per la prima volta avanti al pretore del 1° mandamento di Treviso in una causa contro la Società telefonica locale, e quel magistrato decise nel senso che alle telefoniste in questione dovesse applicarsi l'art. 9 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e dovesse, quindi, ogni settimana, concedersi un giorno, e cioè non meno di 24 ore, di riposo (*Massimario*, n. 58). « Nelle aziende telefoniche - osservò il pretore - sussistono i produttori (telefoniste ed operai), i consumatori (utenti), ed il lucro (provento netto dell'esercizio); si tratta dunque di industrie. Le telefoniste sono poi da considerarsi operaie, e per definizione comune di chi è operaio, a differenza di chi è impiegato, e perchè le leggi adottano con una certa larghezza il concetto di operaio (legge sugli infortuni del lavoro 31 gennaio 1904, n. 51, art. 2, n. 1) ». Tale sentenza fu confermata anche in Cassazione con sentenza del 21 dicembre 1905 (*Massimario*, n. 60).

Il prof. RATTO (*Legge*, 1906, pag. 54), in una acuta nota a tale sentenza, accenna come la Corte abbia, nella sua motivazione (7), riconosciuta la possibilità di una applicazione estensiva della legge, preludendo al riposo festivo concesso

(7) Precisamente nel seguente periodo: « Mal si comprende l'eccezione pretesa de ricorrente in danno di quelle (telefoniste) che lavoravano nei telefoni, essi pure indubbiamente opifici industriali e laboratori quali agli effetti della legge medesima li definisce l'art. 1° del relativo regolamento nell'ampia e generica sua comprensione del che tanto meglio persuader deve la considerazione che tale riposo settimanale, sebbene dovuto principalmente per ragioni di salute, risponde pure ad un civile riguardo alla libertà individuale del lavoro che è rispetto dovuto alla umana personalità cui non può non ispirarsi una legge eminentemente di ordine sociale... ».

agli impiegati governativi postali e telegrafici,s enza distinzione di sesso, in Inghilterra, Belgio, Portogallo, ecc. A suo avviso però le telefoniste di Stato essendo telegrafiste (non esisteva allora la legge sul riscatto), adibite al servizio telefonico, e quindi impiegate (riuscite per concorso, con titoli di studio ecc.), non possono qualificarsi operaie e devono perciò escludersi dai benefici dell'art. 9 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Un elaborato parere del Consiglio di Stato a Sezioni Riunite di Grazia e Giustizia e Culti e Finanze (8) fu emesso in proposito il 10 novembre 1905 (*Massimario*, n. 59). Il Consiglio di Stato, interpellato dall'Ufficio del Lavoro (Ministero d'Agricoltura), premette, per la storia, che, su domanda rivolta in merito dai Prefetti, il Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro si è pronunciato favorevole all'applicabilità dell'art. 9 sia alle telefoniste di Stato, sia alle private, tanto per il carattere industriale del telefono, quanto perchè nessuna eccezione è contemplata dalla legge e dal regolamento, nè di eccezioni è fatto cenno nei precedenti parlamentari o di giurisprudenza. Ricorda come invece il Ministero delle poste e dei telegrafi abbia manifestato avviso contrario, sia perchè lo Stato non ha bisogno di freni o di limiti che l'umanità avrebbe potuto suggerirgli già prima della legge del 1902 se fosse stato del caso, sia perchè vi sono articoli della legge, ad esempio l' 11°, che limitano l'applicazione alle sole industrie private, sia perchè esplicitamente, nella discussione parlamentare, in occasione della legge del 1903 sui telefoni, il Ministro Galimberti respinse e la Camera non accettò la proposta di estendere alle telefoniste l'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sia infine perchè era (allora) *sub judice* la questione della costituzionalità o meno dell'art. 43 del regolamento sui telefoni, obbligante i concessionari ad osservare le disposizioni di legge per là durata e le condizioni del lavoro. Tutto ciò a parte anche l'irriconoscibilità del carattere industriale del servizio telefonico, non essendo gli uffici telefonici nè laboratori, nè opifici, nel senso propriamente detto, nè luoghi di produzione di merce. Esaminate poi le disposizioni legislative in materia di trattamenti da farsi agli operai (Cassa Nazionale di Previdenza, infortuni sul lavoro), che contemplano fra gli operai solo i lavoratori con questa qualifica comunemente cono-

---

(8) *Rivista del Contenzioso postale telegrafico e telefonico*, 1906, pag. 19.

sciuti, e le esplicite e ripetute affermazioni del Consiglio di Previdenza, che differenziano l'opera prestata presso le pubbliche amministrazioni dal lavoro manuale applicato all'industria, il Consiglio di Stato viene ad analizzare la legge ed il regolamento sul lavoro delle donne e dei fanciulli, ed osserva che: « non vi è in essi alcuna disposizione, comunque esclusiva, della qualifica di operaio ». E, osservata la stretta analogia che si ha col servizio telegrafico di Stato, ove gli uomini che vi sono addetti sono considerati impiegati, ne trae la conclusione, che: « per l'indole delle funzioni determinante una specie di gerarchia del lavoro, devono considerarsi impiegate e non operaie le telefoniste governative, per le quali anche si richiedono titoli di ammissione e si hanno sistemi di garanzie e diritti diversi che per gli operai propriamente detti. Quanto alle telefoniste assunte dai concessionari, sembra che, per l'art. 43 del regolamento, siasi voluto assicurare nell'interesse del pubblico servizio e delle persone in esso occupate, un sistema di garanzie speciali, e che, essendo l'art. 43 non emanato in virtù delle prerogative conferite al potere esecutivo in base all'art. 6 dello Statuto, ma per espressa delega legislativa, non possa non obbedirsi a quanto esso ingiunge, e cioè alle osservanze delle disposizioni di legge che regolano la durata e le condizioni di lavoro ».

Noi, esposto lo stato della giurisprudenza in proposito e l'opinione della dottrina, crediamo che l'art. 9 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli debba applicarsi alle telefoniste di Stato, e non ci sembra, come è stato detto, che il fatto che la legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo festivo, escluda esplicitamente gli impiegati dello Stato dal riposo stesso, sia un argomento sufficiente a risolvere senz'altro la questione. Tale ultima legge non fa che dare un vantaggio a chi non ne godeva, ma non può in alcun modo trarsene argomento per togliere un beneficio già concesso in virtù di precedenti leggi: di modo che, ove le donne addette a lavori nell'industrie esercitate dallo Stato ricadessero nelle disposizioni di cui all'art. 9 sulla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, come noi crediamo, non ne verrebbero ora escluse per il n. 4 dell'art. 1 della nuova legge sul riposo festivo. Ma la ragione principale che induce, secondo noi, a ritenere le telefoniste partecipi dei benefici concessi dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli consiste nel fatto che il concetto di operaio va inteso in senso largo e quindi in esso ben possono comprendersi le telefoniste sia dello Stato che private, tanto più quando si consideri che, non solo esse sono assicurate alla Cassa Nazionale di Previdenza e sono espli-

citamente comprese dalla legge sugli infortuni, che pure riguarda esclusivamente gli operai, ma non godono affatto del trattamento concesso ai veri impiegati riguardo alle condizioni di pensione, essendo invece poste alla pari del personale di manutenzione, che, evidentemente, è operaio.

Lo Stato, in questo primo esercizio, (1907-08), non ha tuttavia concesso un riposo di un giorno intero per settimana alle telefoniste alle sue dirette dipendenze.

CAPO II.

LA LEGGE PER LA TRASMISSIONE DELLE CORRENTI ELETTRICHE A DISTANZA ED IL TELEFONO.

SOMMARIO: 1. L'art. 8 della legge 7 giugno 1894. – 2. Norme regolamentari. – 3. Giurisprudenza.

1. – L'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232, dispone che: « Il proprietario della condotta elettrica dovrà in ogni tempo osservare quanto è o sarà disposto dalle discipline legali o regolamentari speciali sulla materia e quelle speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite pel regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche o telefoniche ».

Con questa disposizione si volle armonizzare la legge del 1894 con quella preesistente dei telefoni del 1892, dando un carattere di prevalenza alle norme dettate per il regolare esercizio delle comunicazioni telefoniche, le quali costituiscono un servizio di pubblico interesse e quindi di maggiore importanza di altri eventuali usi di energia elettrica.

Ricordiamo a questo proposito, l'art. 21 del regolamento 21 maggio 1903, già citato a pag. 139, per il quale « i concessionari di linee telefoniche pel servizio pubblico, possono, con l'assistenza del Governo, far spostare convenientemente i nuovi impianti di energia elettrica, quando siano in grado di dimostrare che i nuovi conduttori perturbano il servizio di fili già collocati, qualora l'esercente dell'impianto elettrico si rifiuti a indennizzare il concessionario telefonico della spesa che dovrà incontrare per eliminare i disturbi ».

2. – Nel regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1894, approvato con R. Decreto 25 ottobre 1895, n. 642, all'art. 13 è detto che: « L'impianto di condutture elettriche recanti le imposizioni di servitù di passaggio deve essere

eseguito nel modo meno pregiudizievole, non solo al proprietario del fondo servente, ma anche agli altri utenti delle stesse servitù sul fondo medesimo.

« Quando sul percorso di conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, dovranno, fino a ragione conosciuta in via giudiziaria accettarsi per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea le ragionevoli prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure a parità di titoli, per ragioni di preesistenza.

« Quando le prescrizioni concordate esigono lo spostamento o la modificazione dei conduttori, le spese relative saranno a carico di chi le rende necessarie.

« Le amministrazioni pubbliche competenti possono sempre ordinare lo spostamento delle condutture elettriche per ragioni imprescindibili di pubblico servizio ».

3. – In giurisprudenza fu ritenuto dalla Corte di Appello di Lucca, con sentenza 31 dicembre 1902 (*Massimario*, n. 40), che le regole relative agli spostamenti o alle modificazioni delle condutture elettriche per impedire anche il semplice disturbo alle linee telefoniche preesistenti non sono quelle dell'art. 13 succitato del regolamento per l'esecuzione della legge 8 giugno 1894, ma quelle stabilite nella legge e nel regolamento sui telefoni.

CAPO III.

Il telefono in relazione al Codice civile.

SOMMARIO: 1. Regole per le servitù. – 2. Responsabilità per danni recati senza dolo.

1. – Non occorre qui ricordare quello che già abbiamo notato in occasione del commento agli articoli 4 e 5 del T. U. a proposito delle servitù di appoggio e di occupazione. Si intende che per tutto ciò che riguarda lo stabilimento, l'esercizio e la cessazione di tali servitù valgono, in quanto sono applicabili, le norme sancite nel Codice civile.

2. – Secondo il disposto dell'art. 32 del T. U. la responsabilità per danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni telefoniche è limitata alla restituzione delle tasse e al pagamento delle indennità stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione (art. 16, 17, 21, 22, 42, 46, 65, 77, 86 e 102 del regolamento).

Dall'art. 83 del regolamento è esclusa la restituzione delle tasse per corrispondenze contro la moralità e l'ordine pubblico, e nell'art. 103 è sancita l'irresponsabilità del Governo per i telegrammi telefonati.

La limitazione alla responsabilità civile ordinaria fissata nell'art. 32 della legge telefonica va intesa naturalmente in senso assai restrittivo, cioè nei rapporti tra le società concessionarie (o il Governo) e l'abbonato per tutto ciò che ha riguardo alla regolarità di servizio. E' naturale che, sia nei casi di dolo, sia nei casi di danni recati a terzi estranei, risorge la responsabilità civile ordinaria ai sensi degli articoli 1151 e seguenti del Codice civile. Così pure, nel caso di contravvenzioni, l'art. 34 del T. U. ricorda espressamente che le sanzioni amministrative non hanno alcuna influenza sulle altre eventuali responsabilità civili.

Molte altre osservazioni potremmo fare sull'art. 32 del T. U., ma le riteniamo superflue, avendo giá trattato con grande acume ed ampiezza l'argomento il chiaro Prof. Giannini nella sua prefazione al presente volume.

CAPO IV.

Il telefono in relazione al diritto commerciale.

SOMMARIO: 1. Contratti per telefono. – Opinione dei vari autori. – 2. Nostra opinione.

1. – Ad un grave dibattito ha dato luogo in dottrina, a proposito della perfezione dei contratti, la questione se due persone in comunicazione telefonica si possano o meno considerare come presenti.

Diede inizio alla discussione un brillante articolo del professor C. F. Gabba (1), il quale sostenne che il contratto tele-

(1) L'articolo del **Gabba**, pubblicato nel *Giornale delle leggi*, 1882, n. 40, e nel ***Monitore Trib.*** Milano n. 41 reca per titolo: « Il Telefono e la giurisprudenza » Alle stesse conclusioni vengono anche il **Marghieri** *Dir. Comm. II*, pag. 547; il **Bianchi:** ***Contratti per telefono***, **pag. 13, Siena 1888, il Giorgi:** *Obbligazioni* **parte IIIª,**

fonico deve considerarsi avvenuto tra presenti. Egli pose per base questa differenza tra il contratto fra presenti e quello fra assenti: che, cioè, si dice tra presenti quel contratto in cui i due contraenti si scambiano le loro dichiarazioni in modo che nell'atto in cui ciascheduno di loro fa la propria dichiarazione, in quell'atto stesso e momento l'altro contraente la percepisce e ne prende cognizione; si dice fra assenti quel contratto, invece, nel quale non esiste simultaneità fra le dichiarazioni di un contraente e la percezione delle medesime per parte di un altro. Quindi concluse che i contratti fatti per telefono dovessero appartenere alla prima categoria.

Il prof. Ercole Vidari, (2) ebbe a confutare quanto il Gabba aveva asserito, affermando che, con un ragionamento come quello del Gabba, si dava troppa importanza all'elemento soggettivo e si trascurava quello obbiettivo. Occorre che i due organi da cui le domande e le risposte provengono siano presenti materialmente perchè si perfezionino i contratti come fra presenti, altrimenti, fra due persone che comunicassero, senza l'intromissione di alcun estraneo trasmettitore o ricevitore con un telegrafo privato, si avrebbe egualmente un contratto tra presenti, il che è assurdo. Bisogna poi notare che per telefono la voce giunge spesso confusa ed alterata e quindi è difficile avere la prova dell'identità di chi parla.

Il *Monitore dei Tribunali* (3) accennò dal canto suo ad aderire alla tesi sostenuta dal Gabba, osservando che la materiale presenza dei contraenti non è necessaria perchè un contratto possa considerarsi fra presenti.

A questa disputa partecipò il prof. Leone Bolaffio (4), e, osservato che sino ad allora gli illustri giuristi che si erano occupati della questione, l'avevano considerata troppo in astratto, dimostrò invece come occorresse stabilire in qual momento si verifichi l'unione dei consensi, e quindi avvenga la perfezione del contratto (nel momento in cui l'accettazione giunge all'orecchio del proponente) per determinare la legge regolatrice del contratto, delle sue norme, dei suoi effetti (se i contraenti risiedono in Stati diversi vale sempre la legge del luogo ove telefona il proponente).

Secondo il Bianchi (5), tale questione « manca di utilità per-

---

(2) « *Il Telefono e la Giurisprudenza* » nel *Giornale delle leggi*, 1882, n. 42.
(3) Anno 1882, n. 43.
(4) *Temi Veneta*, 1882, pag. 581.
(5) *I contratti per telefono* — Siena 1888, negli *Studi Senesi* per il 4° centenario dell'Università di Bologna.

chè, dal lato materiale, il momento della conclusione dei contratti per telefono è identico a quello dei contratti verbali e cioè è il momento sensibilmente unico in cui l'accettante parla e il proponente ascolta. Dal lato giuridico il momento veramente decisivo della conclusione del contratto è lo stesso, sia nei contratti verbali, sia in quelli per telefono, sia in quelli per corrispondenza, ed è il momento in cui il proponente prende notizia dell'accettazione.»

Il Vivante da ultimo, che aveva chiamato tutto ciò: « un intermezzo accademico non alimentato in alcun modo dalla pratica giudiziaria », considera il contratto per telefono come fatto tra presenti quando la risposta sia immediata, a meno che il proponente o la consuetudine o la natura della proposta non consentano un termine per l'accettazione (6).

2. Questa è anche la nostra opinione in quanto riteniamo che la « presenza » dei contraenti non debba intendersi in un senso assolutamente materialistico, e quindi a ragione coloro che comunicano per mezzo del telefono possono, secondo noi, considerarsi come presenti, agli effetti della conclusione di un contratto.

CAPO V.

IL TELEFONO IN RELAZIONE AL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE.

SOMMARIO: 1. Rappresentanza dell'Amministrazione telefonica governativa in giudizio. – 2. Autorità giudiziaria competente in materia di controversie telefoniche con lo Stato.

1. – La questione procedurale che può sorgere in materia telefonica, ora che la maggior parte delle reti e linee telefoniche sono passate allo Stato, è quella della rappresentanza del Governo in giudizio.

Per il secondo capoverso dell'art. 138 della procedura civile, la citazione è notificata, per le amministrazioni dello Stato, a chi le rappresenta nel luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria, davanti alla quale è portata la causa, osservate le norme stabilite nel regolamento. Queste norme sono quelle

(6) *Diritto Commerciale* Ediz. II. 1905, Vol. IV, pag. 14, n. 1503.

dell'art. 185 del regolamento generale giudiziario, modificato dal R. Decreto 16 gennaio 1876, nell'art. 8, ove è detto che: « Le citazioni e notificazioni nelle controversie civili interessanti le amministrazioni dello Stato si fanno in nome delle persone e alle persone dei capi ufficio che le rappresentano come parti in causa nel luogo ove risiede l'autorità giudiziaria davanti a cui è iniziata o si vuole iniziare la lite ».

Applicando tali criteri, ne viene di conseguenza, che, quando l'amministrazione telefonica deve comparire in giudizio, sia come attrice, sia come convenuta, essa deve essere rappresentata da colui che occupa la carica di capo di ufficio nel luogo ove verte la lite; quindi, in una città ove vi è un'Agenzia, dal Direttore dell'Agenzia, in una città ove vi è un Compartimento, dal Direttore del Compartimento.

Sentenze stabilenti un principio analogo furono pronunciate in materia di rappresentanza dell'amministrazione postale e telegrafica (1).

2. – Un'altra questione può farsi circa la competenza.

Per gli articoli 71, ultimo capoverso, e 84 n. 1 del Codice di procedura civile, tutte le cause in materia di imposte dirette o indirette, qualunque ne sia il valore, sono di esclusiva competenza dei Tribunali. In materia postale telegrafica si è a lungo discusso se le controversie relative dovessero riguardarsi come concernenti imposte, e la giurisprudenza, con numerosissimi giudicati ha così ritenuto (2).

Secondo noi, gli stessi criteri si devono applicare in materia telefonica, perchè il carattere di tassa non può non essere attribuito anche all'importo degli abbonamenti telefonici e ai canoni che i concessionari debbono allo Stato per disposizione della legge e del regolamento sui telefoni.

« Che nella espressione imposta diretta e indiretta – come bene osserva il prof. Giannini nel *Foro Italiano* 1906, I, 785 – si debbano comprendere anche le tasse, è dimostrato da molteplici argomenti e cioè: *a*) dallo spirito della disposizione che volle tutte colpire le riscossioni dello Stato destinate a pub-

---

(1) Tribunale civile Firenze, 22 luglio 1905, Gustapane, Società Generale Telefoni, Prefetto di Firenze e Ficarra Direttore Poste e Telegrafi, in: *Rivista del Contenzioso Poste e Telegrafi*, 1906, n. 1.; Cassazione Roma, 30 giugno 1906, Jacapraro, Ministero Poste, in *Rivista del Contenzioso* citata, 1906, n. 7 e 8.

(2) Cassazione Roma, 7 marzo 1902, Donne – Poste; Cassazione Roma, D'Amelio – Bracale, 23 maggio 1903; Tribunale Milano, Cantaluppi – Poste, 5 dicembre 1903; Corte d'Appello Napoli di San Malato–Poste, 22 Giugno 1904; Corte d'Appello Firenze, Borsellini–Poste, 13 dicembre 1904; Cassazione Roma, 4 maggio 1006, Poste–Passaretta; Cassazione Roma Jacapraro–Poste, tutte in *Rivista del Contenzioso* citata, 1906, n. 7 e 8.

blico interesse, anche se la riscossione è il corrispettivo di un servigio; b) dal linguaggio usato dagli scrittori dell'epoca, dai quali si annoverano le tasse fra le imposte indirette (3), mentre una classificazione, non del tutto pacifica, è venuta più tardi e si ripercosse nelle leggi posteriori, le quali, oltre che delle imposte fecero parola anche delle tasse (4), donde una nuova ragione per convincersi dell'opportunità di fare alle tasse lo stesso trattamento che all'imposte; c) dall'uso promiscuo nei testi, delle espressioni: Tasse e Imposte (5), altra riprova di una equiparazione, a certi fini, della nomenclatura di questi tributi, talchè bene si comprende che la giurisprudenza abbia soppresso ogni distinzione ed anzi ammesso come equivalenti alle tasse gli emolumenti, i diritti, ed altre voci che sostanziamente esprimono un tributo (6). »

Capo VI.

Il telefono in relazione al Codice Penale.

SOMMARIO: 1. Protezione del servizio telefonico. – 2. Soppressione di corrispondenza. – 3. Interruzioni e danneggiamenti al servizio telefonico. – 4. Contravvenzioni speciali telefoniche. – 5. Ingiuria e diffamazione telefonica. – 6. Carattere di pubblici ufficiali degli impiegati addetti ai telefoni e conseguenze che ne derivano.

1. – Come abbiamo già visto, l'art. 31 del T. U. dispone che alla violazione del segreto della corrispondenza telefonica si applicano le disposizioni contenute nel capo V, titolo II,

---

(3) **Pescatore:** *Logica delle Imposte*, XXVIII, pag, 187; **Boccardo**, *Economia Politica*, III, § 240; **Benvenuti**, *Le imposte* 1869, 69.

(4) Art. 15, Legge 6 giugno 1892, sui Giudici conciliatori; Art. 5, Legge 12 Decembre 1875, sulla Cassazione di Roma.

(5) Vedi all. *F.* alla legge 11 agosto 1870, (tassa sui fabbricati) art. 9; legge 24 agosto 1877 (sull'imposta di ricchezza mobile) art. 73 all. *N.* alla legge 1870 citata art. 1, 10 etc; T. U. 23 giugno 1897 sulle Imposte dirette, art. 5, 32, etc. Confronta all. *L.* alla citata legge 11 agosto 1870 con testo unico sui dazi di consumo 15 aprile 1897, etc.

(6) Esplicitamente é affermato che la voce imposta comprende così la imposta in senso tecnicamente stretto quanto la tassa, in Cassazione Roma 14 maggio 1878 (*Foro It.* Rep. 1878, voce: *Competenza Civile*, n. 178), e fu ribadito il principio per le tasse comunali (Cassazione Roma 20 maggio 1895), per le giuocate al lotto (id. 25 febbraio 1896), per gli alcools (id. 10 novembre 1879), per i tabacchi, (id. 11 luglio 1891). Per la materia postale, vedi le sentenze: Trib. Verona 17 dicembre 1904, Amm. poste e tel. e Foresti (inedita); App. Milano 23 giugno 1904. Amm. poste e Pizzimenti (inedita); Pret. Rossano 17 marzo 1905, Amm. poste e Meo (inedita); Cass. Roma 26 aprile 1904 Cariboni in *Corte Suprema* 1904, I, 560. Vedi pure la dottrina conforme in *Mattirolo*, Diritto giudiziario n. 354; *Cuzzeri* Commento Cod. prov. civ. n. 3; *Mortara*, Sommario n. 142; *Satti*, nella *Procedura*, anno III., pag. 714; *Benussi* in *Monitore dei Pretori*, 1896, pag. 312 e la giurisprudenza in questi autori.

libro II del Codice Penale. Tali disposizioni si trovano negli articoli dal 159 al 164, che, per maggior chiarezza, qui riproduciamo:

Art. 159: « Chiunque apre indebitamente una lettera, un telegramma od un piego chiuso a lui non diretto, o indebitamente si impossessa di una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui, che non sia chiusa, per conoscerne il contenuto, è punito colla reclusione fino a quindici giorni, o con la multa di lire cinquanta a millecinquecento.

« Se il colpevole, col palesarne il contenuto, cagioni nocumento, la pena è della reclusione da un mese a tre anni e della multa da lire cento a tremila ».

Art. 160: « Chiunque indebitamente sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica che non gli sia diretta, ancorchè essendo chiusa non l'abbia aperta, è punito colla reclusione sino ad un anno, o con la multa da lire cento a tremila.

« Se il fatto cagioni nocumento, la reclusione non può essere inferiore ai tre mesi, la multa alle lire cinquecento ».

Art. 161: « Chiunque, essendo in possesso di una corrispondenza epistolare o telegrafica non destinata alla pubblicità, ancorchè a lui diretta, la fa indebitamente pubblica, ove il fatto possa cagionare nocumento, è punito con la multa da lire cento a due mila ».

Art. 162: « Chiunque, essendo addetto al servizio delle Poste e dei Telegrafi, e abusando di tale qualità, si impossessa di una lettera, di un piego, di un telegramma, o di un'altra corrispondenza non chiusa, ovvero l'apre se chiusa per conoscerne il contenuto, o la consegna, o ne palesa l'esistenza e il contenuto ad altri che non sia il destinatario, è punito colla reclusione da uno a trenta mesi.

« Alla stessa pena soggiace colui che, essendo addetto al servizio delle Poste e dei Telegrafi e abusando di tale qualità, sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica.

« Se alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo cagioni nocumento, la reclusione è da sei mesi a quattro anni, e vi è aggiunta la multa da lire cento a cinquemila ».

Art. 163: « Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio, della propria professione od arte, di un segreto, che, palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela senza giusta causa punito con la detenzione sino ad un mese o con la multa da lire cinquanta a mille, e questa non può essere inferiore alle lire trecento, se il nocumento avvenga ».

Art. 164: « Per i delitti preveduti negli art. 159, 160, 161

e 163, qualora il fatto non abbia cagionato pubblico nocumento, non si procede che a querela di parte ».

Sembra però a noi che, delle varie figure di reato in tali articoli preveduti, due soltanto possono praticamente configurarsi in materia telefonica, cioè quella di: « Abuso delle persone addette al servizio postale telegrafico » (art. 162), e l'altra di: « Rivelazione di segreto professionale » (art. 163).

Il primo reato si può avere nel caso in cui, un impiegato dei telefoni, abusando di tale qualità, si ponga ad ascoltare una conversazione telefonica, sia per conoscerne il contenuto, sia per comunicarlo ad altri. In questo caso il reato è di azione pubblica, e se il fatto cagioni nocumento si avrà l'ipotesi aggravata prevista dal penultimo capoverso dello stesso articolo.

Il secondo reato si perfeziona tutte le volte che un impiegato dei telefoni, avendo notizia, per ragioni del suo ufficio, di un segreto che, palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela senza giusta causa. Anche in questo caso la pena deve essere maggiore se il nocumento avvenga. Normalmente tale reato è punibile a querela di parte; diviene punibile di ufficio quando abbia cagionato pubblico nocumento.

La giurisprudenza non ci offre alcuna fattispecie di tali reati: non è però difficile configurarne qualcuna. Così, ad esempio, risponderebbe ai sensi dell'art. 162 C. P. l'impiegato dei telefoni, che, dopo aver messo in comunicazione due utenti, ne stesse ad ascoltare la conversazione e si valesse poi delle notizie in tal modo sapute, di indole commerciale, finanziaria, industriale, ecc., sia a proprio uso, sia comunicandole ad altre persone. In simili ipotesi facilmente il reato può essere aggravato per aver cagionato nocumento, basti ad esempio pensare a degli ordini di borsa.

Si avrebbe invece un caso di rivelazione di segreto professionale nell'ipotesi di un impiegato dei telefoni, il quale, avendo saputo, per ragione del proprio ufficio, un segreto, che, palesato, può cagionare nocumento, come la proclamazione di uno sciopero, lo scoppio, di una epidemia, di una guerra, ecc., se ne facesse propalatore.

Anche in questo caso è assai facile che il nocumento avvenga (reato aggravato), e che esso sia pubblico (reato perseguibile di ufficio).

2. – Si potrebbe dubitare che, qualora l'impiegato dei telefoni non desse la comunicazione richiesta, potesse rendersi colpevole del reato di soppressione di corrispondenza ai sensi del primo capoverso dell'art. 162 C. P., ma non è questa la nostra opinione. Infatti, o l'impiegato non mette in nessun

modo il richiedente in comunicazione con la persona richiesta e allora non si potrà mai parlare di una corrispondenza telefonica e tanto meno di una soppressione di essa: in tal caso si avrà solo un'infrazione regolamentare, punibile in via disciplinare (o, al massimo se vi concorrano gli altri estremi, un delitto di rifiuto d'ufficio legalmente dovuto a'sensi dell'art. 178 Cod. pen.); o l'impiegato si sostituisce alla persona domandata, e, traendo in inganno il richiedente, riesce a conoscere il contenuto della corrispondenza telefonica, ed allora si rientra nell'ipotesi della prima parte dell'art. 162, salvo, se del caso, il più grave reato di truffa, previsto dall'art. 413 del Codice penale.

3. – Per il primo capoverso dell'art. 31 del T. U. ai danni arrecati alle comunicazioni telefoniche pubbliche e private si applicano le disposizioni dell'art. 315 del Codice penale.

Tale articolo, che fa parte del capo II, titolo 7°, libro II del detto Codice, prevede il reato di: « Interruzione del servizio telegrafico », e suona così: « Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi o i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio del telegrafo, è punito colla reclusione da un mese a cinque anni ». Basta sostituire alle parole « telegrafici » e « telegrafi » le altre « telefonici » e « telefoni » per stabilire la portata di questa disposizione legislativa.

L'art. 327 dello stesso Codice stabilisce gli aggravamenti di pena nei casi che da un simile reato derivino la morte o la lesione personale di una o di più persone.

Art. 327: « Salvo quanto è disposto negli articoli 366, n. 4, e 373, se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli dal 300 al 306, 308, 312, 313, dal 315 al 321 e 325 derivi la morte od una lesione personale di alcuno, le pene ivi stabilite sono raddoppiate se derivi la morte, e sono aumentate da un terzo alla metà se derivi lesione personale; ma la reclusione non può essere inferiore, nel primo caso, ai cinque anni, e, nel secondo caso, ai tre mesi.

« Se dal fatto derivi la morte di più persone o anche la morte di una sola e la lesione di una o più, la reclusione non può essere inferiore ai dieci anni; e ove sia già superiore a questa durata, può estendersi sino al massimo legale. Se derivi lesione personale di più persone, la reclusione non può essere inferiore ai sei mesi; e, ove la reclusione sia giá superiore ai cinque anni, può estendersi ai quindici anni ».

Per l'art. 328 successivo il reato è aggravato allorchè sia commesso di notte o in tempo di comune pericolo, di cala-

mità o commozioni pubbliche; dispone infatti tale articolo che:

« Quando alcuno dei delitti preveduti nei primi due capi del presente titolo, sia commesso di notte, ovvero in tempo di comune pericolo, di calamità, o commozioni pubbliche, la pena è aumentata di un terzo ».

L'art. 329 poi prevede un'ultima aggravante, allorchè il detto reato sia commesso da persona adibita al servizio telefonico, disponendo che:

« Quando alcuni dei delitti preveduti nel presente titolo sia commesso da persona incaricata dei servizi, dei lavori o della custodia dei materiali in esso indicati le pene in esso stabilite sono aumentate da un sesto ad un terzo ».

Infine l'art. 330 stabilisce una diminuzione di pena nei casi di tenuità del pericolo o di operoso pentimento del colpevole, dettando che

« Quando nei delitti preveduti nei primi due capi del presente titolo, il pericolo derivato dal fatto sia assai tenue, ovvero se il colpevole siasi adoperato ad impedirne o a limitarne le conseguenze, la pena può essere diminuita da uno a due terzi ».

Una speciale diminuzione di pena è inoltre stabilita dallo stesso articolo 31 della legge telefonica nel suo ultimo capoverso, per il quale le pene di cui all'art. 315 del Codice penale sono ridotte da un terzo ad un sesto pei danni arrecati alle comunicazioni telefoniche *private*.

4. – Le contravvenzioni alle disposizioni della legge o del regolamento telefonico sono punite con una speciale sanzione stabilita nell'art. 34 del T. U., cioè con un'ammenda da applicarsi con provvedimento amministrativo estensibile da L. 50 a L. 500.

Queste speciali contravvenzioni, che non hanno un carattere di reato, sono previste dagli articoli 24, 34, 42, 82 e 41 del regolamento. Ciò non toglie che, per gli stessi fatti, possano sorgere altre responsabilità penali, come riconosce lo stesso articolo 34 della legge. Così ad esempio, nel caso previsto dall'art. 34 del regolamento, di un concessionario che non ottemperi all'obbligo di demolire la linea dopo cessata la concessione entro il termine fissatogli dall'amministrazione, si può configurare il reato di cui all'art. 434 del Cod. Pen. (vedasi tale articolo riportato a pag. 75 nota 7), cioè di rifiuto di obbedienza all'autorità.

Una vera e propria contravvenzione telefonica è invece quella prevista dall'art. 2 del T. U., per il quale colui che sta-

bilisce o esercita una comunicazione telefonica senza la necessaria concessione, deve essere, oltre ai provvedimenti amministrativi del caso, deferito « all'autorità giudiziaria » per l'applicazione di un ammenda da 300 a 2000 lire.

In questo caso il limite dell'ammenda fu portato appunto a 2000 lire per armonizzare detta pena col disposto dell'articolo 24 del Codice penale.

Secondo stabilisce il capoverso dello stesso art. 2, quando si tratti di comunicazione istituita per uso esclusivo di un privato, purchè la linea non si prolunghi oltre i cinque chilometri e purchè attraversi solamente fondi privati, non potrà procedersi penalmente che ad istanza del proprietario sopra o sotto i fondi del quale sieno stati condotti, senza loro consenso, i fili telefonici.

In questa ipotesi, nella quale l'azione penale non deve essere necessariamente promossa dagli organi governativi come nel caso precedente, ma è lasciata al prudente arbitrio del privato cittadino, per l'art. 24 del regolamento, il Governo si riserba sempre l'applicazione in via amministrativa dell'ammenda di lire cinquecento, fissata dall'art. 34 dello stesso regolamento.

5. – Un argomento che ha dato luogo a varie questioni dottrinali è stato quello dell'ingiuria o diffamazione telefonica. Non ci sembra però che tale specie di ingiuria o diffamazione differisca in niente dalle altre forme per la specialità del mezzo con cui viene comunicata; quindi, secondo noi, essa soggiace alle regole comuni.

Si è dubitato quale sia l'autorità giudiziaria competente a conoscere di tale delitto, e si è sostenuto (1) che, trattandosi di reato *simultaneo* esso si consumi tanto alla stazione di partenza quanto a quella di arrivo, e che quindi sieno competenti i giudici di ambedue i luoghi, salvo la prevenzione ai sensi dell'art. 18 Cod. Proc. Pen.

A noi pare, d'accordo col Facchinetti (2), che il reato d'ingiuria telefonica si consumi nel luogo dove l'ingiuria perviene alla persona ingiuriata, e che quindi, l'autorità giudiziaria competente sia quella del luogo del reato consumato, giusta l'art. 17 del Cod. Proc. Pen.

Si è pure dubitato se l'ingiuria telefonica possa rientrare nel 1° capoverso dell'art. 395 del Cod. Pen., cioè possa considerarsi come commessa «alla presenza dell'offeso», in quanto

---

(1) Farlatti, in *Giustizia Penale*, VIII, pag. 77 e segg.
(2) Facchinetti, in *Giustizia Penale*, VIII, pag. 273.

che la distanza tra offensore ed offeso, che può anche essere di centinaia di chilometri, parrebbe dovesse escludere il concetto della presenza.

Trattandosi qui di materia penale, a differenza di quanto abbiamo sostenuto a proposito della perfezione pei contratti per telefono, e contrariamente all'opinione del Galassi (3), noi riteniamo che la « presenza » debba essere reale ed effettiva: infatti l'inasprimento della pena è dovuto appunto alla circostanza della maggior quantità di *animus iniuriandi* che dimostra colui che lancia un'ingiuria in faccia, come si dice volgarmente, all'offeso. Del resto tale interpretazione restrittiva è conforme al disposto dell'art. 4 delle preleggi ed alle norme generali d'interpretazione delle disposizioni punitive (4). Che se si pensasse altrimenti, si dovrebbe giungere alla conseguenza, veramente eccessiva ed aberrante, di ammettere anche la possibilità dell'oltraggio, il quale richiede sempre la « presenza » o il « cospetto » dell'offeso, commesso per mezzo del telefono.

A proposito di questi reati, giova ricordare il disposto dell'art. 83 del regolamento sui telefoni, per il quale: « L'abbonato che si servisse della sua comunicazione per corrispondere contro la morale e l'ordine pubblico, decade dall'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa pagata e senza abbuono di quella che dovesse ancora pagare a termini del contratto, oltre le maggiori responsabilità nelle quali fosse incorso in base alle leggi vigenti ».

6. – L'art. 24 della legge 15 luglio 1907 pel riscatto stabilisce che: « Al personale addetto ai telefoni esercitati dallo Stato sono applicabili le disposizioni del 1° e del 3° comma del l'art. 18 della legge 22 aprile 1905, n. 137 ».

Il terzo comma dell'art. 18 di tale legge, sui provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private, dispone che: « Coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità o regolarità del servizio sono considerati come dimissionari e quindi surrogati ».

Evidentemente si tratta di una severissima, anzi della più severa, sanzione disciplinare diretta allo scopo d'impedire la

(3) **Galassi:** « L'ingiuria per telefono », in *Rivista Penale*, Supplemento, vol. 13, pagina 257.

(4) *In poenalibus causis benignium interpretandum est* (Paolo *De R. S.*, 50.17); *In re dubia benigniorem interpretationem sequi non minus iustius est quam tutius* (Marcello *De R. S.*, 50,17); *Interpretatione legum poenae mollendae sunt potius quam asperandae* (Ermogeniano, *De poenis*, 48,19).

possibilità di scioperi, di ostruzionismi, di *sabotages*, ecc. in un servizio pubblico così importante. Noi, a dire il vero, non crediamo molto all'efficacia pratica di simili norme proibitive ed i recenti scioperi dei ferrovieri stanno a dimostrarlo. Comunque ci sembra che, quantunque l'art. 24 della legge sul riscatto non ne abbia fatto espresso richiamo, si debba ritenere applicabile, per conseguenza necessaria, al personale addetto ai telefoni anche il quarto comma del citato art. 18, il quale mitiga un po' la crudezza del comma precedente, stabilendo che: « Può però il Direttore Generale, sul parere del Comitato di amministrazione, considerate le condizioni individuali e le speciali responsabilità, applicare invece un provvedimento disciplinare ». S'intende che al Comitato d'amministrazione va sostituito il Consiglio di Disciplina di cui all'art. 7 del regolamento provvisorio del personale.

A noi però interessa principalmente il richiamo al primo comma del già citato art. 18, per il quale: « Tutti gli addetti all ferrovie esercitate dallo Stato, di cui al precedente articolo, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali ». In questo modo alle categorie elencate nell'art. 207 del Codice penale ne va aggiunta un'altra numerosissima, cioè quella del personale addetto ai telefoni esercitati dallo Stato. Noi siamo decisamente contrari a questa tendenza di attribuire così in massa a tutta una classe di cittadini la qualifica di pubblici ufficiali, e la riteniamo anche la meno adatta a raggiungere lo scopo, che sarebbe poi quello d'impedire ogni velleità di sciopero in tali categorie di funzionari.

Non è con lo spauracchio dell'art. 181 del Codice penale, assolutamente applicabile per ragioni d'intuitiva evidenza di fronte ad una massa compatta e solidale di migliaia di impiegati i quali abbandonino il loro ufficio, che lo Stato potrà raggiungere lo scopo di avere al suo servizio funzionari disciplinati e volenterosi.

Ma, lasciando tale questione che ci porterebbe troppo lontani dal nostro campo, è necessario notare quali siano le conseguenze di questa elevazione a dignità di pubblico ufficiale di ogni persona addetta ai telefoni di Stato. Alcune di queste conseguenze sono a vantaggio di tali impiegati, come quella per la quale un'offesa lanciata contro di essi assume la qualità di oltraggio (art. 194 C. P.), e quindi resta esclusa la prova della verità e perfino della notorietà dei fatti o delle qualità ad essi attribuite (art. 198); ma la maggior parte sono a danno.

Infatti, nello stesso reato di oltraggio, l'offensore va impunito quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto

eccedendo, con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni (articolo 199), e in tutti i reati, di peculato (articolo 168), di concussione (art. 169 e 170), di corruzione (art. 171 e 172) di abuso di autorità e di violazione dei doveri inerenti a un pubblico ufficio (art. 175-181), di usurpazione di funzioni pubbliche (art. 185), di violazione di sigilli (art. 201), di sottrazione da luoghi di pubblico deposito (art. 202), ecc., uno degli estremi essenziali, quello della qualifica di pubblico ufficiale, viene ad essere accertato *ex jure*, senza possibilità di prova contraria.

Ricordiamo infine il disposto dell'art. 208 del Codice penale, per il quale, quando un reato sia commesso a causa di pubbliche funzioni, tale causa si estende anche al tempo in cui le funzioni stesse siano cessate, e del successivo art. 209, il quale dispone che: « Quando alcuno, per commettere un delitto, si valga delle facoltà o dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni delle quali è rivestito, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia già considerato dalla legge ».

A dire il vero, il disposto dell'articolo 18 della legge 22 aprile 1905, richiamato dall'art. 24 della legge sul riscatto, potrebbe dar luogo a molti dubbi, perchè in esso non si dice *a quali effetti* (come detta espressamente l'art. 207 del Cod. pen.) si debba intendere la qualifica di pubblico ufficiale, tuttavia siamo quasi certi che la Cassazione Penale, quando la questione si presenterá eventualmente al suo esame, non fará che confermare la massima, giá adottata, a proposito degli addetti alle ferrovie di Stato (5), cioè che è impossibile negare la veste di pubblici ufficiali a tali impiegati.

L'unica differenza tra la legge 22 aprile 1905 sull'esercizio di Stato delle ferrovie e quella 15 luglio 1907 sul riscatto dei telefoni è questa, che, mentre la prima, all'art. 27, applica il disposto dell'art. 18 (da cui deriva la qualifica di pubblico ufficiale) anche agli addetti alle ferrovie concesse all'industria privata, l'art. 24 della seconda limita espressamente tale qualifica « al personale addetto ai telefoni esercitati dallo Stato », e quindi non possono in nessun modo considerarsi come pubblici ufficiali gli impiegati di telefoni affidati all'esercizio privato.

---

(1) Oramai non si contano più le sentenze conformi su tale argomento: ricordiamo le prime due del 21-25 giugno 1906, ric. Stignani e dell'8 maggio 1906, ric. P. M. c. Bina (*Giustizia Penale* 1906, col. 1202 e 1203).

PARTE QUARTA

BIBLIOGRAFIA, GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE.

CAPO I.

BIBLIOGRAFIA. (1)

AGNELLO F. – (Nota nella *Riv. tec. leg.* – Anno VI, pag. 93).

ARCÀ F. – La municipalizzazione del servizio telefonico urbano – (Articolo in *Foro delle Puglie,* 1900, pag. 154).

ARMISSOGLIO L. – Gl'impianti elettrici – Torino, 1889.

BALDI C. – Leggi sull'elettricitá – Bocca, Torino, 1908.

BASILE C. – L'unicitá della concessione per il servizio telefonico pubblico in uno stesso Comune – (Nota in *Foro it.*, 1900, III, pag. 17).

BRESADOLA P. – La municipalizzazione del servizio telefonico urbano – (Estratto dalla Rivista: *L'elettricista,* 1901, n. 6).

BIANCHI F. – I contratti conclusi per telefono – Siena, 1888. (*Studi Senesi* per il IV° centenario dell'Univ. di Bologna).

IDEM – I contratti per corrispondenza e l'art. 36 del nuovo Cod. di Comm. – Barbera, Firenze, 1892.

BOLAFFIO L. – L'art. 36 del nuovo Cod. di Comm. e i contratti per telefono – (*Arch. Giur.* XXIX, pag. 511).

IDEM. – L'art. 36 del nuovo Cod. di Comm. – (*Temi Ven.* 1883, pag. 185).

CAMMEO F. – L'illuminazione a gas e a luce elettrica – Milano, 1887.

IDEM – I monopolii comunali – (*Arch. Giur.*, vol. LIV, LV e LVI),

(1) S'intende che qui sono citate solo le opere e le [illegible] quali si é tenuto conto in questo volume,

CASINI P. – « Dove sia dovuta la tassa di esercizio da Societá concessionarie del pubblico servizio telefonico intercomunale ed urbano » (Nota alla sent. del Trib. di Livorno 12 giugno, 1906 - *Legge* 1906, pag. 1705).

CAVALIERI G. – Telefonia privata o telefonia di stato? (*Italia Mod.* 1907, n. 5).

IDEM. Il riscatto delle Linee Telefoniche – (*Rif. sociale*, 1907, fasc. 6, anno XIV, vol. XVII, serie 2a; Torino. Societá Tip. Editr. Nazionale 1907).

IDEM – Un nuovo esercizio di Stato – (*Riv. di comunicazioni e dei trasporti*, anno I, n. VI, VII, VIII, 1907).

DE VITI DE MARCO A. – v. *Giornale degli Economisti*, 1899. Roma.

FACCHINETTI G. – La questione di competenza nel reato d'ingiuria telefonica. – (*Giust. Pen.* 1902 col. 273).

FARLATTI F. – L'ingiuria telefonica – (*Giust. pen.*, 1902-73).

FAUVE, MAZOYER *et* NAUD – La Poste, le Télégraphe et le Téléphone - organisation – réglements - tarifs et appareils – Paris Hôtel des Sociétés Savantes. (Quatrième édition, 1905).

FORTI U. – La questione telefonica in Italia. – Napoli, 1902.

GABBA C. F. – Il telefono e la giurisprudenza – (*Monit. dei Tribunali*, 1882, n. 40).

GALASSI M. – Ingiurie per telefono – (*Riv. pen.* Suppl. XIII, 257, 1905).

GIANNINI T. C. – Competenza in materia tributaria con particolare riguardo alla competenza giudiziale in materia postale telegrafica – (*Foro it.* 1906, I, pag. 786).

IDEM – Delle indennitá per appoggi telefonici – (nella *Legge*, 1908, giugno).

GIORGI G. – Obbligazioni, parte IIIa.

GIRIODI M. – Competenza in materia di concessioni telefoniche – (nota in *Legge*, 1901, pag. 433).

LACOMBRADE R. – Construction et explication des lignes téléphoniques en France – Étude iuridique et economique – Paris, Larose 1903.

LUCHINI O. – Quistioni di diritto – Firenze, 1898.

MARGHIERI A. – Il diritto commerciale – II, n. 547.

MAZOYER FAUVE ET NAUD – v. *Fauve.*

MEILI F. – Der Telephonrecht; – Leipzig, 1885.

IDEM – Das Recht der Modernen Verkehrs und Transport Anstalten; – Leipzig 1885.

NAUD, FAUVE ET MAZOYER – v. *Fauve.*

NITTI F. S. – I telefoni e l'esercizio di Stato (estratto dalla *Rassegna di Scienze Sociali e Politiche* – Anno VIII, Vol. II, fasc. 183–1897).

NORSA C. – Il telefono e la legge – Milano, 1883.

PIPIA U. – L'elettricitá nel diritto – Hoepli, Milano, 1900.

PUGLIA F. – Dei contratti per telefono (*Foro Messinese*, II, 1893, pag. 93.)

RATTO L. – Se le telegrafiste e le telefoniste dipendenti dallo Stato o da concessionari possano invocare il riposo settimanale. (*Legge*, 1906, pag. 154).

RAVA L. Il Telefono nella legislaz. italiana – Bologna, 1900, Zanichelli, in VIII, pag. 141.

SALTINI G. – Il servizio telefonico in Italia e la legge che lo regola – I contratti per telefono. – Como, 1902.

VIDAL U. – LeTéléphone au point de vue juridique – (*Lecture á l'Académie de legislation*, 1885).

VIDARI E. – I contratti per telefono (*Giornale delle leggi*, n. 42, 1882, pag. 329).

IDEM – Codice Commerciale, vol. IV, 3ª ediz., n. 2379.

VIVANTE C. – Diritto commerciale vol. III°, 2ª edizione, 1905.

CAPO II.

Giurisprudenza.

(*Massimario*).

ABBONAMENTO (*Concetto d'abbonato*).

1. Più utenti che abitano lo stesso fabbricato sono considerati come abbonati, anche se collegati ad un centralino posto nello stesso stabile.

(Cons. di Stato sez. IVª, 27 maggio 1906. – *Riv. del Contenzioso del Min. Poste e Telegrafi;* 1906, pag. 45-46).

2. Sono da considerare « abbonati » al telefono anche quegli utenti che non hanno comunicazione diretta coll'ufficio centrale: e anche di fronte ad essi sussiste l'obbligo di comunicare mensilmente le variazioni ai funzionari governativi incaricati della vigilanza.

(Cons. di Stato sez. IVª, 24 maggio 1907 – Soc. Telef. Alta Italia c. Min. P. e T. (*Foro it.*, 1907, III, pag. 244).

AMMENDA.

3. E' pienamente costituzionale la disposizione dell'art. 7 del regol. 3 maggio 1903, perchè rientra nei limiti della facoltá delegata dal legislatore al potere esecutivo in questa materia.

(Cons. di Stato sez. IVª, decis. 24 maggio 1907 – Soc. Telef. Alta Italia c. Min. P. e T. – *Foro it.*, 1907, III, pag. 243).

4. Non può il Ministero infliggere ammende ai concessionari di servizi telefonici, senza preavviso; i provvedimenti con cui si infliggono ammende senza preavviso non hanno efficacia come tali, ma soltanto valgono essi stessi come preavviso.

(Cons. di Stato sez. IVª, 24 maggio 1907. Soc. Telef. per l'Alta Italia c. Min. P. e .T – *Foro it.*, 1907, III, pag. 243).

(V. anche la voce: *Clausola penale*).

BOLLO.

5. I decreti ministeriali di concessione di reti o linee telefoniche, tanto che siano ad uso pubblico quanto che a solo uso privato, debbono sottostare al pagamento di una marca da bollo da L. 1.20 che viene applicata ed annullata dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

(Dal Massimario: *Tasse di bollo* del Min. delle Finanze, vol. V, vedi *Riv. del Conten. del Min. P. e T.*, 1908, pag. 16).

BOLLO (*Segue*).

6. Le quietanze dei canoni d'abbonamento all'uso del telefono, nonostante che il pagamento si effettui in adempimento ad un' obbligazione scritta, devonsi considerare ordinarie, ai termini dell'art. 13 della legge 4 luglio 1897 n. 414, perchè tali ricevute, senza annullare nè totalmente nè essenzialmente il titolo da cui dipendono, fanno fede dell'adempimento di obbligazioni con tratto continuativo, ricorrenti cioè in uguale misura a scadenze periodiche.

(Dal Massimario: *Tasse di Bollo* del Min. delle Finanze, volume V. v. *Riv. del Conten. del Min. P. e T.*, 1908, pag. 16)

7. Sono soggetti alla tassa di bollo di cent. 60, a termini dell'art. 20 n. 27 della legge 4 luglio 1897 n. 414, i duplicati e le copie delle polizze o convenzioni di abbonamento all'uso dei telefoni e delle convenzioni per somministrazione di gas, di luce e di energia elettrica, comprese le copie da presentarsi all'ufficio del registro, ritenuto che il disposto del detto art. 20, n. 27, forma eccezione alla regola fissata dal precedente art. 19, e si estende, nella sua ampia e generica locuzione, ad ogni sorta di carta, anche stampata, che si faccia servire alla formazione degli atti, polizze etc., inerenti al servizio pel quale le societá specificate nello stesso art. 20 n. 27 si sono costituite.

(Dal Massimario *Tasse di Bollo* del Min. delle Finanze, volume V. v. *Riv. del Conten. del Min. P. e T.*, 1908. pag. 16).

8. Le polizze o convenzioni di abbonamento all'uso dei telefoni e le convenzioni di gas, di luce e di energia elettrica, anche se firmati dal solo utente, rientrano nel disposto dell'art. 20, n. 27, della legge 4 luglio 1897, n. 414, e devono, quindi, assoggettarsi alla tassa di bollo di cent. 60 ivi stabilita non potendosi sostenerne il possesso, da parte di essa, senza ammettere che trattisi di carte rientranti nella disposizione citata.

(Dal Massimario: *Tasse di Bollo* del Min. delle Finanze, volume V. v. *Riv. del Conten. del Min. P. e T.*, 1908, pag. 16).

CANONE (*Misura del*).

9. Il canone governativo per le concessioni telefoniche devesi commisurare sul prezzo di abbonamento portato dalla tariffa comune senza tener conto di altro ribasso diverso da quello consentito a chi assume più di un apparato per conto proprio, e quindi senza tener conto dei ribassi speciali fatti a diverse categorie di utenti.

(Trib. di Milano, 21 novembre 1905 – Soc. Telef. Alta Italia c. Min. P. e T. – *Riv. dell'Cont. Min. P. e T.*, 1906, pag. 11).

CANONE (*Pagamento del*).

10. Le Societá telefoniche sono tenute a soddisfare la percentuale dovuta allo Stato sui prezzi d'abbonamento, non in base alla tariffa massima che paghino solo alcuni abbonati, ma in base alle diverse tariffe stabilite per singole categorie di utenti entro i limiti fissati dalla legge.

(Cass. Roma, 16 febbraio 1907 – Min. P. e T. c. Soc. Telef. per l'Alta Italia. *Foro it.*, 1907, I, pag. 205).

11. Il canone annuale da pagarsi allo Stato cui sono soggette le linee telefoniche ad uso privato deve, nelle misure stabilite dalla legge, pagarsi anche dai Consorzi Comunali o privati, i quali sono bensì enti autonomi sussidiati dallo Stato per le opere cui intendono, e godono anche, per le espropriazioni, dei vantaggi concessi dalle norme stabilite per quelle riconosciute di pubblica utilitá, ma, per queste due condizioni, non perdono il carattere di enti assolutamente privati, e, come tali, sono da sottoporsi al pagamento del canone.

(Cons. di Stato, sez. III[a] 13 novembre 1905, ined.).

— (*Percezione del*).

12. Bene applicasi la legge disponendosi che la percezione del canone governativo non ostante le riduzioni di tariffe concesse per minori distanze entro il raggio di 3 Km. dall'ufficio centrale debba farsi in base alla tariffa massima o altrimenti comune ai sensi degli art. 11, 16 e 17 della legge 7 aprile 1892 (art. 15 del T. U.)

(Cons. di Stato, sez. II[a] 27 ottobre 1895, ined.).

— (*Prescrizione del*).

13. Alle annualità del canone che i concessionarî di reti telefoniche ad uso pubblico son tenuti a corrispondere allo Stato per l'art. 15 del T. U. di legge sui telefoni del 3 maggio 1903, n. 196, è applicabile la prescrizione quinquennale a termini dell'art. 2144 del Cod. Civ., sia perchè trattasi di somme pagabili ad anno e in modo periodico (ult. cap. 2144), sia perchè tale prescrizione da giurisprudenza giudiziale costante è ritenuta applicabile ai pubblici tributi della cui natura, pel suo carattere di *tassa*, partecipa il canone di cui all'art. 15 T. U.

(Cons. di Stato, sez. II[a] 6 maggio 1904, ined.).

CASSAZIONE.

14. E' apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione il ritenere che una Societá preesisteva alla pubblicazione della legge ed aveva gia un diritto acquisito.

(Cass. Roma 18 dicembre 1902 – Soc. Gen. It. Telef. c. Soc. Coop. Rom. Tel.: *Cons. dei Comuni*, 1903, pag. 33).

CLAUSOLA CONTRATTUALE.

15. L'espressa stipulazione di clausola risolutiva per un fatto determinato esclude la condizione risolutiva tacita per altri fatti.

(Trib. Civ. Roma, 9 agosto 1906 – Casali del Drago c. Soc. Gener. Ital. Telef. – *Riv. del Conten. del Min. P. e T.*, 1908, pag. 135).

CLAUSOLA PENALE.

16. Il Governo non può applicare l'ammenda anche per i fatti non specificati dall'art. 7 del regolamento telefonico quando costituiscano violazione di legge o di regolamento telefonico.

(Cons. di Stato, sez. IVª, 27 maggio 1906 – Soc. Gen. It. Telef. c. Min. P. e T. – *Riv. del Conten. del Min. P. e T.*, 1906, pag. 45).

17. Per l'art. 11 del regolamento telefonico i provvedimenti di rigore contro il concessionario debbono essere preceduti da un preavviso con un termine per mettersi in regola.

(Cons. di Stato, sez. IVª, 27 maggio 1906 – Soc. Gen. It. Telef. c. Min. P. e T. – *Riv. del Conten. del Min. P. e T.*, 1906, pag. 45).

COMUNICAZIONE TELEFONICA.

18. La comunicazione telefonica si deve intendere stabilita quando sia in condizione di agibilitá e si possa senz'altro parlare: il semplice filo non dá la comunicazione telefonica. (Pret. di Orvieto, 1° luglio 1907 – Montini – *Riv. del Conten. del Min. P. e T*, 1907, pag. 189.)

CONCESSIONI (*Compartecipazione dello Stato*).

19. La compartecipazione dello Stato, in base all'art. 18* della legge sui telefoni, 3 maggio 1903, nella concessione di linee telefoniche interurbane è limitata alle linee giá concesse all'industria privata e non si estende alle nuove concessioni.

(Cons. di Stato, 30 maggio 1905 – Min. P. e T. – *Giur. it.*, 1905, pag. 288).

* (L'art. 18 è stato oggi modificato: veggasi *Appendice* pag. 287).

— (*Diritti del concessionario*).

20. L'utilizzazione del terreno altrui come mezzo di trasmissione della corrente elettrica non è un diritto patrimoniale del concessionario di una rete telefonica, ma un vantaggio o facoltá d'uso comune a tutti.

(Trib. Firenze, 25 luglio 1906 – Soc. Telef. Alta Italia c. Soc. Merid. Ferrovie – *Cass. Firenze*, 1906, pag. 858).

CONCESSIONI (*Diritti del concessionario*) (Segue).

21. Se per l'effetto di impianti di trazione elettrica posti nella sede di una ferrovia, si formano, nei terreni adiacenti, delle correnti vaganti che disturbano il servizio di una rete telefonica preesistente, la quale si serve del terreno altrui per la corrente di ritorno, e rendono necessaria l'adozione di un circuito interamente metallico, il concessionario del telefono non ha diritto a risarcimento verso la ferrovia.
(Trib. Firenze, 25 luglio 1906 - Soc. Telef. Alta Italia c. Ferrovie Merid. - *Cass. Firenze*, 1906, pag. 858).

22. Il diritto al risarcimento, nei casi in cui gli impianti elettrici, dei quali si lamentano i disturbi per l'esercizio di una rete o linea telefonica la quale si serva del terreno altrui come mezzo di trasporto della corrente, sian fatti in sede propria è escluso implicitamente anche dall'art. 5 legge 3 maggio 1903.
(Trib. Firenze, 25 luglio, 1906 - Soc. Telef. Alta Italia c. Ferrovie Merid. - *Cass. Firenze*, 1906, pag. 858).

23. Le disposizioni della legge 7 giugno 1894 pel trasporto dell'energia elettrica a distanza e del relativo regolamento non sono applicabili agl' impianti elettrici posti in sede propria.
(Trib. Firenze, 25 luglio 1906 - Soc. Telef. Alta Italia c. Ferrovie merid. - *Cass. Firenze*, 1906, pag. 858).

— (*Pluralità delle*).

24. L'insufficienza del servizio prestato da un concessionario e e il non mantenersi egli al corrente negli impianti secondo gli ultimi dettami della scienza sono motivi validi e bastevoli a giustificare una seconda concessione.
(Cons. di Stato, 12 maggio 1905, sez. IIª, ined).

25. L'adesione prestata da una societá esercente una rete telefonica urbana prima della legge 1892 all'atto del conseguimento della concessione in base alla nuova legge a che fosse accordata una nuova concessione anche ad altra societá che del pari esercitava la telefonia nello stesso Comune, poteva essere invocata dal Governo per una posteriore concessione dopo breve tempo dall'applicazione della nuova legge ma non per accordare una seconda concessione dopo parecchi anni quando giá il primo concessionario per essersi estinta la concessione fatta all'altra Societá era rimasto unico concessionario in quel determinato luogo.
(Cons. di Stato, 15 dicembre, 1899 - Soc. Telef. c. Min. P. e T. - *Foro it.*, 1900, III, pag. 17).

CONCESSIONI (*Pluralità delle*) (Segue).

26. La IVª sez. del Consiglio di Stato è incompetente a decidere se la rinnovazione di concessione per l'esercizio dei telefoni debba annullarsi come illegale in quanto in base alla legge ed a patti contrattuali leda i diritti spettanti a terzi per altra simile concessione.
(Cass. Roma, 13 dicembre 1900 – Soc. Coop. Rom. Telef. c. Soc. It. Telef. – *Foro it.*, 1901, I, pag. 215),

27. Il patto che fosse incluso nell'atto di concessione di servizio telefonico, il quale stabilisse di non poter accordare o rinnovare a favore di altri concessioni simili, sarebbe contrario alla legge e imputerebbe per ciò la nullitá dell'atto di concessione che lo contenesse.
(C. App. Roma, 28 dicembre 1901 – Soc. It. Telef. c. Soc. Coop. Telef. – *Foro it.* 1902, I, pag. 727).

28. L'art. 3, legge 7 aprile 1892, sulle concessioni telefoniche' quantunque redatto in forma poco precisa, evidentemente dá facoltá al Governo di concedere nuove concessioni nello stesso Comune in due casi distinti: *a*) quando il Governo le giudichi di interesse pubblico; *b*) quando l'attuale concessionario si rifiuti di ampliare il servizio.
(Trib. Roma 1º luglio 1901 – Soc. Gen. Telef. c. Soc. Coop. Telef. – *Temi, Romana* 1901 pag. 271).

29. La regola che « *la facoltà spettante al Governo di accordare nuove concessioni di esercizi telefonici, anche quando vi sia un altro concessionario nello stesso Comune non sia subordinata alla duplice condizione che lo richieda una ragione di interesse pubblico e che il concessionario si rifiuti di migliorare ed ampliare il servizio esistente in conformità degli inviti fattigli, ma basti che si verifichi l' una o l'altra delle dette condizioni perchè la nuova concessione possa essere accordata* » trova anche più sicura applicazione quando si tratta non di una vera e nuova concessione, ma della conferma o rinnovazione di quella giá goduta da altro concessionario.
(C. App. Roma, 28 dicembre 1901 – Soc. It. Telef. c. Soc. Coop. Telef. – *Foro it.*, 1902, I, pag. 727).

30. La riserva fatta dal Governo in un atto di concessione di servizio telefonico circa la facoltá di confermare o rinnovare altre concessioni, vincola anche chi subentra per cessione al concessionario stipulante.
(C. App. Roma, 28 dicembre 1901 – Soc. It. Telef. c. Soc. Coop. Telef. – *Foro it.* 1902, I, pag. 727).

CONCESSIONI (*Pluralità delle*) (Segue).

31. E' rettamente interpretata la legge sui telefoni con l'attribuire la facoltá al Governo di fare più concessioni a diverse societá.

(Cass. Roma, 18 dicembre 1902 – Soc. gen. it. c. Soc. Coop. Rom. Telef. – *Cons. dei Comuni*, 1903, pag. 33).

32. La facoltá spettante al Governo di accordare nuove concessioni di esercizi telefonici anche quando vi sia un altro concessionario nello stesso Comune non è subordinata alla duplice condizione che lo richieda una ragione d'interesse pubblico e che il concessionario si rifiuti di migliorare ed ampliare il servizio esistente in conformitá degli inviti fattigli, ma basta che si verifichi l'una o l'altra delle dette condizioni perchè la nuova concessione possa essere accordata.

(C. App. Roma, 28 dicembre 1901 – Soc. It. Telef. c. Soc. Coop. Telef. – *Foro it.*, 1902, I, pag. 727).

33. La facoltá del Governo di fare altre concessioni di reti telefoniche nell'interno di Comuni pei quali esista giá una concessione è subordinata al consenso delle due condizioni: che il primo concessionario si rifiuti di ampliare e migliorare il servizio in conformitá agli inviti ricevuti dal Governo, e che questo giudichi d'interesse pubblico l'accordare una seconda concessione nello stesso Comune.

(Cons. di Stato, 15 dicembre, 1899 – Soc. Telef. c. Min. P. e T. – *Foro it.*, 1900, III, pag. 17).

— (*Revoca delle*).

34. La revoca di una concessione telefonica deve essere preceduta, tranne i casi di aperta e palese voluta violazione dei patti, dall'applicazione dell'ammenda e da un atto di messa in mora per il ritorno all'osservanza degli obblighi contrattuali.

(Cons. di Stato, 23 giugno, 1905 – Soc. Gen. It. Telef. c. Min. P. e T. – *Foro it.*, 1905, III, pag. 164).

35. E' eccessivo ed illegittimo il decreto di revoca di una concessione telefonica per infrazione al divieto di recapito di conversazioni telefoniche nei casi di recapito per iscritto delle conversazioni scambiate per telefono o al recapito di comunicazioni telegrafiche fatte proseguire per mezzo del telefono, se la societá concessionaria provvide a tale servizio mediante convenzione pubblicamente stipulata, approvata dall'autoritá tutoria ed attuata con il concorso della stessa amministrazione telegrafica, quando la revoca non sia stata preceduta dall'applicazione della penalitá e dalla formalitá indicata dall'art. 11 del regolamento.

(Cons. di Stato, 23 giugno 1905 – Soc. Gen. It. Telef. C. Min. P. e T. – *Foro it.*, 1905, III, pag. 164).

CONCESSIONI (*Revoca delle*) (Segue).

36. Non può procedersi equamente a revoca di una concessione senza i provvedimenti preventivi e meno gravi, di cui all'art. 8 del regolamento, nell'eventualitá in cui sia stata, da un concessionario, stipulata apertamente una convenzione con un Comune per il servizio fonotelegrafico con conseguente comunicazione in iscritto di telegrammi e ciò in offesa della legge, ma con implicito consentimento dell'Amministrazione telegrafica che non può presumersi ignorasse la detta convenzione.

E' sempre quindi necessaria la messa in mora prima di procedere alla revoca, a meno che l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla concessione e dalla legge non apparisse così patentemente voluta, da potersi prescindere anche dalla detta messa in mora.

(Cons. di Stato, sez. IV, 27 maggio 1905– Soc. Gen. It. Telef. c. Min. P. e T. ined.).

— (*Scadenza delle*).

37. Qualunque sia la durata della concessione, allo scadere di essa, il Governo, per gli art. 12 e 13 del T. U., diventa proprietario della linea con tutto il materiale e gli apparecchi: quindi ciò accade anche quando la concessione, nella sua durata, sia inferiore ai venticinque anni.

(Cons. di Stato, sez. II, 25 novembre 1904, ined.)

CONDUTTURE ELETTRICHE (*Concorsi fra condutture telefoniche e*).

38. Quando si tratti di concorso fra condutture elettriche e linee telefoniche, le distanze da osservarsi non son quelle stabilite dall'art. 48 del regolamento sui telefoni per le linee telefoniche parallele, ma debbono esser determinate caso per caso, secondo le circostanze.

(C. App. Lucca, 31 dicembre 1902 – Soc. Gen. It. Telef. c. Soc. Tram. Livorno – *Foro it.*, 1903, I, pag. 632).

39. Il concorso di condutture elettriche previsto nell'art. 13, regolamento 25 ottobre 1895, e le norme ivi stabilite per gli spostamenti e le modificazioni occorrenti, riguardano le condutture trasportanti energia elettrica e non i fili telefonici e telegrafici.

(C. App. Lucca, 31 dicembre 1902 – Soc. Gen. It. Telef. c. Soc. Tram. Livorno – *Foro it.*, 1903, I, pag. 632).

CONDUTTURE ELETTRICHE (*Concorsi fra condutture telefoniche e*) (Segue).

40. Le regole relative agli spostamenti e alle modificazioni delle condutture per impedire anche il semplice disturbo alle linee telefoniche preesistenti sono stabilite nella legge e nel regolamento dei telefoni e non dal regolamento 25 ottobre 1895 sulle condutture elettriche.

(C. App. Lucca, 31 dicembre 1902 – Soc. Gen. It. Telef. c. Soc. Tram. Livorno – *Foro it.*, 1903, I, pag. 632).

— (*Preminenza o preesistenza delle*).

41. Le spese di valvole fusibili in platino per l'attraversamento con nuove condutture elettriche di fili preesistenti di altro concessionario sono a carico di chi domanda l'attraversamento; quindi, se una societá telefonica, con l'attraversare i fili elettrici preesistenti di altra societá, rende necessarie tali valvole, la spesa ne resta a suo carico.

(Cass. Torino 22 dicembre, 1903 – Soc. Telef. c. Soc. Acquedotto De Ferrari Galliera, *Giurisp. Torinese*, 1904, pag. 340).

CONTRAVVENZIONI.

42. E' legittimo l'operato del Ministero che abbia considerato in contravvenzione i funzionari che non adempiano all'obbligo di comunicare mensilmente le variazioni avvenute anche fra gli utenti che non hanno comunicazione diretta coll'ufficio centrale.

(Cons. di Stato, sez. IV, 24 maggio, 1907 – Soc. Telef. Alta Italia c. Min. P e T. – *Foro it.* 1907, III, pag. 244).

CONVENZIONI TRA SOCIETA' TELEFONICHE E COMUNI.

43. Convenzione fra il Comune di Milano e la Societá Telefonica Lombarda per l'affitto di locali comunali da servire da Ufficio centrale per commutazione telefonica e per il regolamento dei rapporti fra Comune Societá. Obbligo fatto alla Societá di alzare tutti i fili in una determinata localitá. Interpretazione dei patti della convenzione.

(App. Milano, 20 luglio, 98 – Soc. Tel. Alta Italia c. Com. di Milano, *Monit. Trib.* Milano, 1898, pag. 668).

CONVERSAZIONE TELEFONICA.

44. Per « conversazione telefonica » si intende non una conversazione nel significato comune della parola, ma ogni comunicazione per mezzo del telefono, e quindi anche quella che ha per obbietto la trasmissione del contenuto di un telegramma.

(Cons. di Stato, 23 giugno, 1905 – Soc. Gen. It. Telef. c. Min. P. e T. – *Foro it.*, 1905, III, pag. 164).

COOPERATIVE.

45. E' valido il patto contenuto nell'atto costitutivo d'una societá cooperativa secondo il quale i terzi sian chiamati a partecipare degli utili in quanto si valgono dei prodotti e dei servizi della Societá.
(C. App. Milano 31 gennaio, 1906 – Soc. Anon. Coop. Telef. di Cernusco sul Naviglio, – *Riv. del Conten. Min. P. e T*, 1906, pag. 111, ricorso memoria dell'avv. Baletti – Decreto della Corte).

46. L'impianto e l'esercizio delle linee telefoniche può esser assunto anche da Societá Cooperative senza venir meno al principio della mutualitá.
(C. App. Milano 31 gennaio 1906 – Soc. Anon. Coop. Telef. di Cernusco sul Naviglio, – *Riv. del Conten. Min. P. e T.*, 1906, pag. 111, ricorso memoria dell'avv. Baletti – Decreto della Corte).

COSTITUZIONALITA'.

47. Il capoverso dell'art. 43 regolamento 21 maggio 1903 è perfettamente costituzionale.
(C. App. Napoli, 10 febbraio 1905 – Soc. Telef. c. Gennarelli, *Legge*, 1905, pag. 774).

DANNI.

48. Le imprese telefoniche sono tenute ai danni verso gli abbonati per le interruzioni di servizio oltre i limiti di tolleranza fissati nel regolamento.
(Pret. Torino 14 novembre 1902 – Soc. Telef. Alta Italia c. Canzio – *Giur. Tor.* 1902 pag. 1493).

49. Le imprese telefoniche sono tenute ai danni verso gli abbonati per le interruzioni di servizio oltre i limiti di tolleranza fissati dal regolamento.
(Cass. Torino, 28 agosto 1903 – Soc. Telef. Alta Italia c. Canzio – *Foro it.*, 1903, I, pag. 1408).

50. Nulla giova a scagionare dalla responsabilitá per danni derivanti da interruzioni del servizio telefonico oltre la tolleranza ammessa dai regolamenti, la deduzione dell'essere la interruzione stata causata da nevicata eccezionale che abbia recato grandi guasti in cittá, e neppure il provare che l'impianto telefonico sia stato inizialmente fatto colla massima regolaritá e soliditá: l'interruzione di cui sopra rende le imprese telefoniche responsabili di danni verso gli abbonati.
(Pret. Torino, 14 novembre 1902 – Soc. Telef. Alta Italia c. Canzio – *Giur. Tor.* 1902, pag. 1493).

DANNI (*Segue*).

51. E' incensurabile in Cassazione l'apprezzamento del giudice di merito che una nevicata, per quanto eccezionale, non costituisca un evento imprevedibile in se stesso e nelle sue conseguenze tale da esonerare l'impresa da ogni responsabilitá per la caduta dei fili del telefono e che sia inidonea la prova che l'impianto iniziale fu fatto con tutta soliditá e previdenza se contemporaneamente non si dimostri che esso non si era deteriorato col volgere degli anni.

(Cass. Torino, 28 agosto, 1903 - Soc. Telef. Alta Italia c. Canzio - *Foro it.*, 1903, I, pag. 1408).

52. La soppressione precipitata di comunicazione all'abbonato può dar luogo ad azione di danno.

(Trib. Civ. di Firenze, 22 luglio 1905 - Gustapane - Soc. Gen. It. Telef. - Pref. di Firenze - Ficarra Dir. P. e T. - *Riv. del Conten. Min. P. e T.*, 1906, pag. 3).

53. Il privato che, in un contratto di assunzione di servizio telefonico, si è rimesso al disposto dell'art. 27 del regolamento 16 giugno 1892, per il caso di guasti all'apparecchio e interruzione nel servizio, non può più per veruna ragione chiedere risarcimento di danni maggiori o diversi da quelli in detto articolo contemplati.

(Cass. Torino, 8 novembre 1901 - Soc. It. Telef. c. Bermondy - *Giur. Tor.* 1901, pag. 1566).

54. Non sono dovuti i danni per la caduta dei pali se l'Amministrazione non mancò di diligenza *in vigilando*.

(Trib. Verona 17 dicembre 1904, causa Foresti - C. App. Venezia, 26 ottobre 1905, ined.).

GIUDIZIO (*Rappresentanza in*).

55. La rappresentanza del Min. delle P. e T. in giudizio non è concessa al Prefetto ma al Direttore Prov. delle P. e T. (art. 138 proc. civ. 185 reg. gen. giudiziario 1870 - reg. organico 29 gennaio. 1902 e tabella governat. Dec. 25 giugno, 1865, n. 2361).

(Trib. Civ. Firenze, 22 luglio, 1905 - Gustapane c. Soc. Gen. It. Telef. - Pref. di Firenze - Dir. P. e T. - *Riv. del Conten. del Min. P. e T.*, 1906, pag. 3).

IMPIANTI (*V. tariffa*).

IMPIEGATI (*Licenziamento*).

56. L'art. 43 del reg. 21 maggio 1903 è applicabile, per quanto concerne il licenziamento, ai rapporti esistenti fra i concessionari di linee o reti telefoniche anteriori a quel regolamento e gli impiegati alla loro dipendenza, pure anteriormente assunti in servizio.
(C. App. Napoli 10 febbraio 1905 - Soc. It. Telef. c. Gennarelli, *Legge*, 1905, pag. 774).

INTERRUZIONE DI SERVIZIO.

57. L'interruzione del servizio telefonico mediante taglio dei fili, ancorchè in tempo di sciopero generale, costituisce sempre il delitto degli art. 315, 316 C. P. con l'aggravante di cui all'art. 328.
(Cass. Roma, 24 marzo 1905 - Bezzo - *Riv. pen. Supplem.* XIV, pag. 115).

LEGGE SUL LAVORO DELLE DONNE E FANCIULLI.

58. La legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli è applicabile anche alle telefoniste (Pret. Treviso, 3 agosto 1905 - Barbarigo - *Giust. pen.* 1905, col. 1399).

59. La legge 19 giugno 1902, *non si può applicare* alle telegrafiste e telefoniste di Stato, ma è invece applicabile, per quanto riguarda la durata del lavoro, alle donne che prestano servizio nell'industria telefonica esercitata da concessionari od appaltatori.
(Parere, sez. riun. di G. G. e Culti e di Finanze, del Cons. di Stato, 10 novembre 1905 - *Riv. del Conten. del Min. P. T.* 1906, pag. 19).

60. Le disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (nella specie: riposo settimanale) si applicano anche alle donne addette agli uffici telefonici.
(Cass. Roma 4 novembre 1905 - Barbarigo - *Foro it.*, anno II, pag. 87 *nota* - *Riv. del Conten. Min. P. T.* 1906, pag. 25, nota *Giannini*).

LOCALI APERTI AL PUBBLICO.

61. Non si considera come locale aperto al pubblico quello nel quale non concorrono altre circostanze oltre all'allacciamento col centrale urbano; quindi per detti locali non è più dovuta la maggior tassa.
(Cons. di Stato, 24 febbraio 1905, ined.).

REGISTRO (*Tasse di*).

62. Pel disposto dell'art. 86 1° cap. della legge sulle tasse di registro richiamato nell'art. 28 della legge sul bollo 4 luglio 1897, n. 414, negli atti stipulati fra lo Stato e gli appaltatori di un qualunque servizio nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni, le relative tasse debbon stare a carico dei privati contraenti con lo Stato.

Quindi nei contratti per abbonamento al servizio telefonico i quali hanno carattere di appalto, ad uso di uffici governativi, le tasse di registro e bollo debbono essere a carico degli assuntori del servizio.

(*Riv. del Conten. del Min. P. e T.* 1908, pag. 16 e *Tasse di Bollo – Massimario – Min. Finanze*, vol. V).

RESPONSABILITA' CIVILE.

63. Non esiste responsabilitá civile di una societá telefonica nel caso in cui un filo telefonico, dopo essersi rotto, si sia incontrato con un filo sottostante di una rete tramviaria, e, cadendo per terra, abbia fulminato un passante, perchè, in tali casi, l'obbligo degli apparecchi di protezione spetta alla societá tramviaria (art. 10 reg. 25 ottobre 1895, n. 232) e non a quella telefonica la quale usa correnti di minima entitá.

(Trib. pen. di Napoli, 25 giugno 1907 – Causa Faranda e altri, ined.).

SERVITU' DI APPOGGIO (*Carattere della*).

64. A prescindere da ogni altra considerazione perchè si possa parlare di servitù prediale ci vogliono due fondi, uno servente su cui è costituita la *jus jure*, ed uno dominante a favore del quale il diritto medesimo è stabilito: senza l'esistenza di entrambi non è possibile riscontrare una servitù prediale, e poichè, nella ipotesi di impianti, di appoggi o mensole telefoniche nel tetto o nelle mura di una casa, se si può determinare il fondo servente non può invece riscontrarsi il *praedium dominans*, bisogna pur ritenere che di servitù prediale non si tratti: nel caso concreto infatti la servitù (usiamo questa parola in senso larghissimo) non si collega ad un fondo, ma ad una determinata impresa commerciale della quale è il vantaggio.

Non di servitù per tanto può ragionevolmente parlarsi in tal caso, come non potrebbe parlarsi di un diritto di *uso* nel significato ristretto del Cod. Civ. che ne fa una delle tre regolari e tradizionali servitù personali, in quanto che, nel diritto civile nostro, l'*uso*, così inteso, è considerato come un usufrutto limitato, e cioè un diritto reale che attribuisce all'usuario il possesso della cosa altrui colla facoltá di ser-

virsene e di raccoglierne i frutti occorrenti per sè e per la famiglia, non come un godimento dipendente dal *patiendo* del proprietario del fondo servente.

Di conseguenza non è il caso di ritenere che, a stabilire la convenzione in discorso occorre, un atto scritto, perchè, venuta meno la speciale disposizione della legge, si rientra nella regola generale per la quale ogni forma di concorso vale a stabilire il *vinculum juris*.

(Trib. Civ. Roma, 1° maggio 1905 – Casali Del Drago c. Soc. Gen. It. Telef. - *Riv. del Conten., Min. P. c T.* 1906, pag. 71).

SERVITU' D'APPOGGIO (*Carattere della*) (Segue).

65. La infissione di pali di sostegno e fili telefonici costituisce una servitù di uso pubblico governato da legge speciale non dal Codice Civile.

(Cass. Palermo, 31 dicembre 1906 – Soc. Telef. c. Ardizzone - *Foro Sic.*, 1907, pag. 38).

66. La concessione di appoggi telefonici *non deve confondersi con le servitù* avendo essenzialmente carattere temporaneo.

(Trib. Civ. Roma, 9 agosto 1906 – Casali del Drago c. Soc. Gen. Ital. Telefon. e Bernini – *Riv. del Conten. del Min. P. e T.* 1906, pag. 135).

67. La servitù di cui agli art. 4 e 5 della legge 3 maggio 1903 è continua ed apparente, avente analogia con quella « oneris ferendi » o meglio « tigni immittendi » e fino a che non intervenga il Decreto prefettizio (o sentenza di Magistrato), dovendo considerarsi come servitù stabilita per fatto dell'uomo deve constare da atto pubblico o scrittura privata e deve esser resa pubblica mediante trascrizione (Trib. Ferrara sez. II. 13-23 maggio, 1908 – Appello Soc. An. Zurighese c. Scanavini – ined.).

— (*Cessazione della*).

68. Se i fili telefonici siano stati apposti in modo da impedire al privato il libero uso della sua proprietá costui ha diritto di richiedere la esecuzione di quelle opere che valgano a far cessare gli inconvenienti lamentati, ed, occorrendo, anche la rimozione o il diverso collocamento dei fili.

(C. App. Genova 17 ottobre 1904 – Catto c. Soc. Telef. Ligure – *Legge*, 1904, pag. 664).

SERVITU' D'APPOGGIO (*Cessazione della*) (Segue).

69. Se i fili telefonici sono stati collocati prima di avere ottenuto la servitù di appoggio in forma legale o di aver concordata l'apposizione col proprietario dello stabile e questi riceva molestia dal passaggio dei medesimi, gli è data azione per fare cessare la molestia anche mediante rimozione dei fili.

(Genova 17 ottobre 1894 – Catto c. Soc. Telef. Ligure – *Giur. It.*, 1904, I, 2, pag. 750).

70. Il proprietario che vuol far presenziare da un ingegnere la rimozione degli appoggi abusivamente impiantati non può pretendere dal concessionario di essere rimborsato della necessaria spesa.

(Trib. Civ. Roma, 9 aprile 1906 – Casali del Drago c. Soc. Gener. It. Telef. – *Riv. del Conten. del Min. P. e T.*, 1906, pag. 135).

— (*Competenza*).

71. A far cessare la competenza dell'autoritá giudiziaria nel caso di reclami proposti dal privato contro l'operato di un concessionario di linee telefoniche circa l'apposizione dei fili sulla sua proprietá non può giovare che il concessionario, posteriormente alla mossa lite, abbia ricorso al Prefetto onde provocare la conciliazione a termini dell'art. 39 del regolamento 16 giugno 1892.

(C. App. Genova 17 ottobre 1894 – Catto c. Soc. Telef. Ligure – *Legge*, 1894, pag. 664).

72. E' di competenza dell'autoritá giudiziaria il decidere se fu legalmente imposta su una chiesa la servitù di appoggio di fili telefonici prevista dagli art. 5 e 6 legge 7 aprile 1892, se cioè l'imposizione di tale servitù fu compiuta in contraddittorio del legittimo rappresentante della chiesa stessa.

(Trib. Roma, 12 febbraio 1899 – Netto c. Soc. Telef. – *Riv. di dir. eccles.* 1899, pag. 331).

73. Per giustificare l'imposizione della servitù coattiva dell'impianto o appoggio dei fili telefonici sulla proprietá altrui occorre una causa di necessitá il cui apprezzamento spetta al Prefetto e in via di ricorso al Min. delle P. e T. senza che possa esser sindacato dalla IV sez. del Cons. di Stato.

(Cons. di Stato, 22 marzo 1895 – Ricciardi – c. Min. P. e T. – *Giust. Ammin.*, 1895, pag. 144).

SERVITU' D'APPOGGIO (*Competenza*) (Segue).

74. Il provvedimento del Prefetto che autorizza la servitù coattiva dell'impianto od appoggio dei fili telefonici sulla proprietá altrui ha carattere giurisdizionale, onde, una volta emesso, non è più in facoltá del Prefetto stesso di revocarlo, e la revoca spetta esclusivamente al Min. delle P. e T. sul ricorso dell'interessato.

(Cons. di Stato, 22 marzo 1895 - Ricciardi c. Min. P. e T. - *Giust. Amminist.* 1895, pag. 144).

— (*Concessione della*).

75. E' competente l'autoritá Giudiziaria a conoscere di questioni che hanno tratto alla legittimitá del decreto prefettizio che autorizza il collocamento di sostegni telefonici. La competenza dell'autoritá amministrativa si riferisce solo alle doglianze in ordine alla opportunitá e al merito del provvedimento.

(Trib. Ferrara II^a^ sez. 13-23 maggio 908 - Appello Soc. Telef. Zurighese c. Scanavini, ined).

76. L'imposizione per causa di pubblica utilitá di servitù telefoniche deve farsi mediante un decreto prefettizio, e, nel caso in cui la linea telefonica percorra il territorio di più provincie, con singoli decreti da emettersi pure dai Prefetti, ciascuno nei limiti della propria competenza.

(Cons. di Stato sez. II parere *Riv. del Conten. Min. P. e T.* 1906, pag. 141).

77. La servitù di appoggio per le condutture elettriche deriva dalla legge e da essa è stabilita a scopo di pubblica e generale utilitá, mentre il decreto del Prefetto, che è sindacabile in giudizio, è semplicemente atto di autorizzazione col quale vennero riconosciuti gli estremi di fatto, di diritto e di convenienza per l'imposizione della servitù sul suolo e sugli spazi pubblici di ragione comunale.

La potestá amministrativa sul fondo comunale per tutti gli effetti attinenti all'esecuzione della legge 7 giugno 1894 per la trasmissione dell'energia elettrica a distanza è passata dalle Amministrazioni Comunali agli organi del Governo i quali però non possono statuire sugli effetti giuridici delle autorizzazioni impartite in relazione alla suddetta legge.

(Cass. Roma, sezioni riunite, 7 gennaio 1904, ined.)

— (*Costituzione della*).

78. Per costituire la servitù di appoggio o di occupazione a carico di un privato nell'impianto di un servizio telefonico non è necessario l'intervento del Prefetto, neppure agli effetti di determinare l'indennitá dovuta, quando il privato consenta spontaneamente l'appoggio o l'occupazione.

Quindi, eseguito l'appoggio ad avvenuta l'occupazione con il libero consenso del proprietario, questi, in caso di dissenso sulla indennitá, può, per la sua determinazione, adire senza altro l'autoritá giudiziaria.

(Cass. Roma, sez. riunite, 28 febbraio 1908 – Soc. Telef. di Perugia c. Fiumi – *Foro It.*, 1908, I, pag. 343).

SERVITU' D'APPOGGIO (*Diritto all'indennizzo*).

79. L'art. 5 della legge 7 aprile 1892 che attribuisce ai concessionari di linee telefoniche il diritto di far passare fili senz'appoggio sia al disopra di proprietá pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati ove non sianvi finestre o altre aperture implicitamente riserva al proprietario del fondo servente una ragione d'indennitá sempre quando pel detto passaggio dei fili telefonici venga impedito o diminuito l'uso del fondo stesso secondo la sua destinazione.

(Cass. Torino 1° febbraio 1898 – Alberti c. Soc. Telef. Alta Italia – *Foro it.*, 1898, I, pag. 776).

80. Per la legge 7 aprile 1892 sulle concessioni telefoniche al proprietario del fondo servente, tuttavolta che anche per il solo passaggio dei fili telefonici resti in qualche modo impedito l'uso del fondo servente secondo la sua destinazione benchè non vi sia abuso della servitù, nè vi sia appoggio ma soltanto passaggio di fili, spetta un' indennitá.

(Cass. Torino 1° febbraio 1898 – Alberti c. Soc. Telef. – *Giur. Tor.*, 1898, pag. 427).

81. E' nullo il decreto prefettizio che, nell'autorizzare la servitù per l'appoggio di fili telefonici su di una casa, non contiene alcun provvedimento circa l'indennitá da pagarsi per regola al proprietario nè indica i motivi speciali pei quali si ritiene non dovuta.

(Cons. di Stato, 24 novembre 1903 – Prefett. di Milano c. Soc. Telef. Lombarda – *Foro it.*, 1904, III, pag. 28).

82. Non può ammettersi la prova testimoniale diretta a stabilire che non vi sia l'uso di dar compensi per gli appoggi di fili nel caso che vi sia *immissio tigni* nella proprietá altrui perchè ciò sarebbe *contra legem*.

(Trib. Civ. Roma, 9 agosto 1906 – Casali Del Drago c. Soc. Gener. Ital. Telef.. – *Riv. del Conten. del Min. P. e T.*, 1906, pag. 135).

SERVITU' D'APPOGGIO (*Diritto all'indennizzo*) (Segue).

83. Qualunque impianto di sostegni sulla proprietá privata implica l'obbligo di indennizzo per la limitazione del diritto di proprietá, e il passaggio dei fili senza compensi si limita al caso che non siavi *immissio tigni*.

(Trib. Civ. di Roma, 9 agosto 1906 – Casali del Dragro c. Soc. Gen. It. Telef. – *Riv. del Conten. del Min. P. e T.*, 1906, pag. 135.).

84. Per le servitù di appoggio o di occupazione, che si costituiscono a carico di privati nell'impianto di un servizio telefonico, è dovuta indennitá ai privati stessi per la menomazione della loro proprietá, indipendentemente dal modo di esecuzione dei lavori e quindi anche se questi siano eseguiti a perfetta regola d'arte.

(Cass. Roma, sez. unite, 25 febbraio 1908 – Soc. Telef. di Perugia c. Fiumi – *Foro It.*, 1908, I, pag. 346),

— (*Imposizione della*).

85. Nell'imporre una servitù per appoggi di fili telegrafici o telefonici, è necessario che la pubblica utilitá sia *previamente ed esplicitamente dichiarata*.

(Cons. di Stato, Sezione II, 11 gennaio 1907, – Ric. De Concilis e Pelosi, *Riv. del Conten. Min. P. e T.* 1907 pag. 25).

86. Il diritto di consentire gli appoggi telefonici compete all'usufruttuario della casa stessa.

(Trib. Civ. Roma, 9 aprile 1896 – Casali del Drago c. Soc. Gen. It. Telef. e Bernini – *Riv. del Conten. Min. P. e T.*, 1906, pag. 135).

87. A termini dell'art. 4 della legge sui telefoni non è vietato di imporre servitù di passaggio ed appoggio di fili per le linee telefoniche ad un privato avuto riguardo all'importanza dalla linea da impiantarsi e previa dichiarazione di pubblica utilitá a senso della legge 25 giugno 1865.

(Cons. di Stato, 3 novembre 1903 – Pertica – *Giur. it.*, 1905, pag. 234).

88. E'illegittimo il decreto prefettizio che impone una servitù d'appoggio quando siasi omesso di sentire l'interessato in contraddittorio.

(Trib. Ferrara II sez. 13-23 maggio 1908 Appello Soc. Telef. Zurighese c. Scanavini – ined.).

89. Pecca di eccesso di potere lo stesso decreto in cui si prenda a base della concessione la esistenza di un precedente permesso conceduto dall'interessato anzichè motivi di opportunitá e di utilitá pubblica (*ibidem*).

SERVITU' D'APPOGGIO (*Imposizione della*) (Segue).

90. E' nullo il decreto prefettizio se si limita ad imporre al concessionario che l'impianto dei fili sia fatto a regola d'arte o alla distanza determinata senza accennare all'impossibilitá di costituire la relativa servitù in modo meno pregiudiziale alla proprietá servente (nella specie ovviando al passaggio dei fili davanti alla finestra della casa).

(Cons. di Stato, 24 novembre 1903 – Prefett. di Milano e Soc. Telef. Lombarda – *Foro It.*, 1904, III, pag. 28).

91. Non è ammissibile il ricorso in via gerarchica ma solo in via straordinaria al Re contro il decreto del Prefetto che accorda o nega il compenso all'impianto di condutture elettriche che attraversano strade pubbliche.

(Cons. di Stato, parere 29 gennaio 1904, sez. IIa – Soc. di elet. Parma – *Foro it.* 1904, III, pag. 158).

92. Nonostante l'art. 4 del T. U. non faccia, come in quello della legge 1902, alcuna distinzione fra linee telefoniche ad uso pubblico e ad uso privato richiedendo così per le prime come per le seconde la previa dichiarazione di pubblica utilitá perchè possa imporsi per l'impianto di esse una servitù sui fondi di proprietá privata, l'art. 14 del regolamento 21 maggio 1903 sembra limitare l'imposizione della servitù alle sole linee telefoniche ad uso pubblico. Ciò deve intendersi nel senso che esso abbia inteso di preoccuparsi del caso più frequente e non giá di restringere la portata di una disposizione di legge, ciò che non avrebbe potuto fare.

(Cons. di Stato, sez. II, 3 novembre 1903, ined.).

93. E' competente l'autoritá giudiziaria a conoscere dei reclami proposti dai privati contro l'operato di un concessionario di linee telefoniche circa l'apposizione dei fili sulle loro proprietá, tuttavolta che il concessionario non siasi munito, per l'imposizione della relativa servitù, del decreto prefettizio a norma dell'art. 6 della legge 7 aprile 1892.

(C. App. Genova 17 ottobre 1894 – Catto c. Soc. Telef. Ligure, *Legge*, 1894, pag. 664).

— (*Intervento in causa per*).

94. Il proprietario della casa, alla quale furono fatti gli appoggi telefonici, ha diritto di intervenire nella causa fra il concessionario e l'usufruttuario dello stabile.

(Trib. Civ. Roma, 9 aprile 1906 – Casali del Drago c. Soc. Gen. It. Telef. c. Bernini – *Riv. del Conten. del Min. P. e T.*, 1906, pag. 135).

SERVITU' D'APPOGGIO (*Intervento in causa per*) (Segue).

95. La legge e il regolamento telefonici non impongono il consenso scritto del proprietario all'imposizione della servitù d'appoggio: basta quindi una tacita acquiescenza del proprietario stesso ad acconsentire all'imposizione.
(Trib. Roma, 1 maggio 1905, ined.),

— (*Rinuncia tacita all'indennizzo per*).

96. L'acquiescenza del privato all'esecuzione delle opere costituenti appoggio od occupazione non implica tacita rinuncia al diritto dell'indennitá.
(Cass. Roma, 25 febbraio 1908 - Soc. Telet. di Perugia c. Fiumi - *Foro It.*, 1908, I, pag. 346).

SERVITU' DI PASSAGGIO (*Competenza in tema di*).

97. Il trasporto di materiale per mezzo di telefoni, ossia di fili di ferro aerei impiantati nei fondi altrui, costituisce una servitù prediale e quindi il valore della relativa contestazione va computata a norma dell'art. 79 Cod. proc. civ.
(Cass. Torino, 7 febbraio 1895 - Lazzarini c. Baldini - *Giur. Tor.* 1895, pag. 360).

SERVITU' PER PUBBLICA UTILITA'

98. L'impianto di un palo di sostegno per fili telefonici costituisce una servitù stabilita per pubblica utilitá.
(C. App. Palermo, 23 marzo 1900 - *Annali di Giuris.* 1900, pag. 383).

SERVIZIO DI RECAPITO PER ISCRITTO (*Costituzionalità del divieto di*).

99. Il divieto contenuto nell'art. 8 del regolamento 21 maggio 1903 sui telefoni per cui il concessionario di una linea telefonica non può, sotto pena di revoca della concessione, esercitare il servizio di recapito per iscritto delle conversazioni scambiate per telefono è pienamente costituzionale e in perfetta conformitá dello spirito della legge.
(Cons. di Stato, 23 giugno 1905 - Soc. It. Telef. c. Min. P. e T. - *Foro It.*, 1905, pag. 164).

— (*Divieto del*)

100. Il privato che accetta comunicazioni fatte per telefono, le trascrive e le affida al concessionario per recapitarle incorre nella multa comminata dall'art. 82 del regolamento 21 maggio 1903.
(Gustapane c. Soc. Gen. It. Telef. - Trib. Civ. di Firenze, 22 luglio 1905 - *Riv. del Conten. del Min. P. e T.*, 1906, pag. 3).

SERVIZIO DI RECAPITO PER ISCRITTO (*Divieto del*) (Segue).

101. Il divieto contenuto nell'art. 8 del regolamento 21 maggio 1903 sui telefoni si estende al recapito di comunicazioni telefoniche fatto proseguire per mezzo del telefono anche se in luoghi in cui non esista il servizio telefonico.

(Cons. di Stato, 23 giugno 1905 - Soc. Gen. It. Telef. c. Min. P. e T. - *Foro it.*, 1908, III, pag. 164).

SPESE D'IMPIANTO (V. *Tariffa*).

TARIFFA (*Interpretazione della parola*).

102. La parola *tariffa*, anche nel linguaggio giuridico, significa *complesso di condizioni e di prezzi di un servizio*, anche se costituito da distinte categorie o tarifte strettamente parlando.

(C. App. Milano, 25 gennaio 1906 - Soc. Telef. Alta Italia c. Min. P. - *Riv. del Conten., del Min. P. e T.*, 1906, pag. 95).

103. Per tariffa *comune* di cui all'art. 15 della legge telefonica, s'intende la tariffa effettivamente pagata dagli abbonati.

(C. App. Milano, 25 gennaio 1906 - Soc. Telef. Alta Italia c. Min. P. e T. - *Riv. del Conten. del Min. P. e T.*, 1906, pag. 95).

104. Per tariffa *comune*, di cui all'art. 15 della legge telefonica si intende quella che, pur contenendo prezzi diversi, li abbia fissati in modo invariabile e certo, sicchè diventano obbligatorî per chi presta il pubblico servizio e per coloro che intendano profittarne.

(Cass. Roma, 16 febbraio 1907 - Min. P. e T. c. Soc. Telef. Alta Italia - *Riv. del Conten. del Min. P. e T.* 1907, pag. 40).

— (*Riduzione della*).

105. La tariffa di abbonamento alla corrispondenza delle linee telefoniche urbane può essere ridotta a seconda della distanze tra il domicilio dell'abbonato e l'ufficio centrale telefonico anche se l'abbonato risiede entro il raggio di 3 km. dall'ufficio medesimo.

(Cons. di Stato, sez. II^a^, 6 maggio 1904, ined.).

106. Il ribasso di tariffa accordato dall'art. 110 del reg. 1892 (art. 16 legge e 69 reg. T. U.) è da applicarsi soltanto per le linee colleganti uffici amministrativi propriamente detti e non per quelli congiungenti stabilimenti ed altre dipendenze del Comune aventi carattere patrimoniale o industriale quali imprese di illuminazione municipalizzata, mattatoi, pesca, fabbriche di ghiaccio ecc.

(Cons. di Stato, sez. II^a^, 24 aprile 1903, ined.).

TARIFFA (*Riduzione della*) (Segue).

107. Gli uffici governativi, provinciali o comunali i quali hanno diritto alla riduzione alla metá sulla tariffa di abbonamento debbono pagare il compenso per le spese di impianto in base alla 5ª parte dell'abbonamento che essi effettivamente corrispondono.
(Cons. di Stato, sez. IIª, 23 maggio 1904, ined. Parere accolto dal Min. vedasi § 248 Bollettino Min. P. e T. 1904).

108. L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, va, per quanto riflette i Telefoni, trattata alla pari di tutti gli altri uffici governativi.
(Cons. di Stato, sez. IIª, *Riv. del Conten. del Min. P. e T.* 1906, pag. 61).

109. La riduzione di tariffa concedibile agli uffici governativi non è applicabile ai consigli dell'ordine degli avvocati.
(Parere sez. IIª, Cons. di Stato 1906. *Riv. del Conten. del. Min. P. e T.*, 1906, pag. 123).

— (*Spese d'impianto*).

110. Il limite posto alle spese d'impianto rimborsabili al concessionario (art. 16 della legge) riguarda l'impianto ordinario e non le installazioni di apparecchi accessori, la cui tariffa è però soggetta all'approvazione ministeriale.
(Cons. di Stato, sez. IVª, 27 maggio 1906 – Soc. Gen. It. Telef. c. Min. P. e T. – *Riv. del Conten. del Min. P. e T.* 1906, pag. 45).

111. Il percepire un compenso per un nuovo impianto anche quando vi siano sostituzioni di abbonato e nessuno spostamento dell'apparecchio può essere poco equo ma non è vietato dalla legge nè dal regolamento.
(Cons. di Stato, sez. IVª 27 maggio 1906 – *Riv. del Conten. del Min. P. e T.*, 1906, pag. 45).

TASSA DI ESERCIZIO.

112. Agli effetti della tariffa di esercizio e rivendita le stazioni di una Societá telefonica, poste nei varî Comuni, devono considerarsi come altrettanti esercizi, oltre la sede centrale (art. 13, alleg. *A* alla legge 23 gennaio 1902) per l'abolizione dei dazi interni di consumo, di esercizio ecc.
(Cass. Firenze, 25 luglio 1907, Comune di Livorno c. Soc. Telef. It. Centrale. *Riv. del Contenz. del Min. P. e T.* 1907, pag. 12).

118. Il fatto che una società mandi o riceva comunicazioni telefoniche in varî Comuni non costituisce tanti distinti e separati esercizi telefonici che possan colpirsi con la tassa di esercizio perchè tutti concorrono a formare un solo e complesso esercizio, soggetto a tassa nel solo Comune ove la Societá ha la sua sede.

(C. App. Lucca, 6 novembre 1906 – Cass. Livorno, c. Soc. Telef. Ital. Centr. – *Cass. Firenze*, 1906 pag. 898). (Cfr. T. Livorno, 12 giugno 1906 – Soc. Telef. It. Centr. c. Com. Livorno – *Diritto e Giuris.* XXII pag. 1705).

CAPO III.

Leggi – Accordi internazionali. Circolari e disposizioni ministeriali.

(*Appendice*)

§ 1. – Leggi, regolamenti e decreti.

Legge *sulla riforma della tariffa telegrafica.*

(5 luglio 1882; n. 880, serie 3ª.)

Art. 1. La tariffa per i telegrammi nell' interno del Regno, approvata colla legge 18 agosto 1870, è modificata nel modo seguente:

la tassa per ciascuna parola oltre le 15 nei telegrammi ordinari è ridotta a centesimi 5;

la tassa per i telegrammi urgenti è ridotta a lire 3 per il telegramma che non oltrepassa 25 parole, con un aumento di cent. 15 ogni parola oltre le 15;

la tassa del telegramma semaforico è fissata a lire 2 per qualunque numero di parole, oltre alla tassa relativa alla percorrenza delle linee telegrafiche quando ne sia il caso;

per i vaglia telegrafici rimane ferma la tassa fissa di una lira; si riscuote una tassa di 5 centesimi per ogni parola aggiunta dal mittente del vaglia.

Art. 2. – Il mittente di qualsiasi telegramma ha il diritto di richiederne ricevuta all'ufficio al quale lo presenta, mediante il pagamento di una tassa di 5 centesimi per ogni ricevuta.

Art. 3. – La frazione inferiore a cinque centesimi della tassa dei telegrammi risultante dall'applicazione letterale delle tariffe è nella riscossione computata per 5 centesimi.

Dove e quando lo reputi opportuno il Governo del Re è autorizzato a fare riscuotere la tassa dei telegrammi anche a mezzo di francobolli.

Art. 4. – Il Governo del Re é autorizzato a stabilire una tariffa per locazione di fili telegrafici, o per conversazioni telegrafiche fra privati quando creda di poter istituire tali servizi senza incaglio per la corrispondenza in generale.

Esso è pure autorizzato, quando assumesse direttamente un servizio telefonico, per conversazioni tra abbuonati, a stabilirne la tariffa.

Queste tariffe saranno stabilite in via provvisoria salvo a provocarne l'approvazione definitiva per legge dopo un sufficiente esperimento.

Art. 5. – La presente legge andrà in vigore il 1º gennaio 1883.

REGIO DECRETO *che approva i capitolati per concessioni di esercizio telefonico per uso pubblico e privato.*

(1 *Aprile* 1883 *n.* 1335, *serie* 3ª)

Art. 1. – Sono approvati gli annessi capitolati per concessioni di esercizio telefonico ad uso pubblico e quello per uso privato, visti d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici.

Art. 2. – Fino a nuova disposizione di legge o decreto è fatta facoltà al Ministro dei lavori pubblici di accordare tali concessioni alle condizioni dei capitolati medesimi.

Art. 3. – Il capitolato attualmente in vigore per le concessioni provvisorie di esercizio telefonico nell'interno di un comune è sostituito da quello corrispondente fra gli annessi.

CAPITOLATO I.

Per la concessione del servizio telefonico pubblico nell'interno di un Comune.

Art. 1. – E' data facoltà al signor. . . . . di stabilire ed esercitare delle comunicazioni telefoniche per uso pubblico nel territorio del Comune di. . . . .

Art. 2. I fili, tanto esterni quanto interni, e gli apparecchi saranno collocati e mantenuti con materiali ed a cura e spese del concessionario, il quale si procurerà la necessaria autorizzazione dei proprietari, i cui stabili od aree debbono sopportare i fili conduttori od altrimenti servire per l'uso o per l'attraversamento dei medesimi.

Art. 3. – I pali, le mensole e qualsiasi apparato del concessionario dovranno essere collocati in modo che non ne venga alcun danno o disturbo alle linee ed agli apparati della rete telegrafica del Governo o delle ferrovie o tramvie, e che non vi si riproducano i segnali delle linee stesse.

Nel tracciato e nella costruzione delle linee concesse è vietato per massima l'incrociamento dei fili del concessionario coi fili della rete telegrafica governativa o ferroviaria.

Quando l'incrociamento risulti inevitabile, e sia come tale riconosciuto dai funzionari delle amministrazioni interessate devono farsi possibilmente passare i fili del concessionario al disotto degli altri.

Quando sia riconosciuta dai detti funzionari la necessità che i fili del concessionario sieno tirati al di sopra, l'incrociamento deve farsi con brevi tesate e con punti di appoggio solidissimi, procurando che il punto d'incrociamento cada sopra una mensola invece che sopra un'altra parte della tesata.

La linea governativa o ferroviaria deve essere protetta là dove hanno luogo gl'incrociamenti, col tendere sotto la linea del concessionario, e al disopra della linea governativa o ferroviaria, dei fili morti pressochè paralleli a quest' ultima. I detti fili morti saranno di ferro e di grosso diametro. Occorrendo sarà impiegata una treccia di fili. Dove si riconoscerà utile si collocheranno appositi robusti ripari che valgano ad impedire la caduta dei fili del concessionario sui fili governativi o ferroviari, adottando quei provvedimenti speciali che la posizione dei fili può suggerire.

Il concessionario è obbligato all'indennizzo di tutti i danni arrecati alle linee telegrafiche governative o ferroviarie dai suoi fili telefonici o dai suoi agenti, di cui al comma precedente, per garantire la sicurezza delle linee telegrafiche.

Art. 4. – Nell'interno dell'abitato, la distanza fra i fili del concessionario e la linea telegrafica governativa o ferroviaria sarà almeno di quattro metri misurata fra i fili più vicini.

Fuori dell'abitato la distanza sarà almeno di venti metri, salvo i casi eccezionali da riconoscersi dai funzionari telegrafici.

Nel caso in cui, dopo costruita la linea concessa, il Governo o l'amministrazione ferroviaria abbia da costruire in prossimità una linea propria, il concessionario dovrà spostare a proprie spese la sua linea, portandola alle distanze indicate di sopra.

Art. 5. – All'impianto delle linee concesse ed all'eventuale aggiunta di fili non sarà messo mano, senza il previo accordo coi funzionari dell'amministrazione dei telegrafi.

In caso di contravvenzione il concessionario pagherà una multa di lire 100 ed il filo sarà tolto.

Art. 6. – Il Governo ha in ogni tempo il diritto di prescrivere delle modificazioni alla rete telefonica concessa quando tali cambiamenti gli sembrino necessari nell'interesse della sicurezza pubblica o del servizio dello Stato.

L'amministrazione eseguisce d'ufficio, ed a spese del concessionario, i cambiamenti prescritti, come pure i provvedimenti per la sicurezza delle linee telegrafiche, di cui agli articoli 3 e 4, qualora questi non aderisca alla prima richiesta dell'autorità.

Art. 7. – La concessione è data a tutto rischio del concessionario.

Il Governo non sarà soggetto ad alcuna responsabilità per la costruzione, manutenzione ed esercizio della rete concessa.

Le indennità che potessero essere chieste per la posa ed il mantenimento degli appoggi, o per qualsiasi motivo, saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 – La rete concessa dovrà essere limitata entro il territorio del comune di . . . .

La rete che comprenderà gli uffici pubblici dello Stato dovrà essere, se il Governo lo richiederà, separata dall'altra.

Nell'ufficio centrale del Concessionario vi sarà, se il Governo lo richiede, una sezione separata, nella quale faranno capo unicamente i fili della rete, che comprenderà gli uffici pubblici sud-

detti. Questa sezione sarà esercitata da agenti dell'amministrazione dei telegrafi dello Stato retribuiti dal concessionario.

S'intende che nell'ufficio centrale del concessionario dovranno esservi le comunicazioni e gli apparecchi necessari affinchè gli uffici pubblici dello Stato possano, occorrendo, corrispondere anche cogli abbonati privati.

Art. 9. – Quando esistano più concessioni nel medesimo Comune, il Governo può esigere che le diverse reti sieno collegate fra di loro, in modo da permettere agli abbonati di ciascuna di corrispondere con quelli delle altre. Le condizioni di tale collegamento sono fissate di comune accordo, e, mancando questo, esse sono stabilite dall'amministrazione.

Art. 10. – Le comunicazioni stabilite fra più reti telefoniche non danno luogo ad alcun pagamento supplementare per parte degli abbonati.

Art. 11. – La rete concessa non può essere adoperata che per le comunicazioni orali, per mezzo di uno ufficio centrale.

Ogni abbonato può mettere gli apparecchi, destinati al suo uso, a disposizione di terzi, ma astenendosi di percepire per tal titolo alcuna tassa e corrispettivo.

Il concessionario può essere autorizzato ad aprire nei punti del Comune, che crederà convenienti, uffici telefonici ad uso del pubblico per la corrispondenza nell'interno del Comune, collegandoli coll'ufficio centrale. Il Governo può richiedere l'apertura di tali uffici telefonici pubblici dove lo crederà.

Art. 12. – L'esercizio della rete concessa sarà soggetta al controllo del Governo. A tale effetto gli agenti dell'amministrazione dei telegrafi avranno il diritto di accedere in ogni tempo nell'ufficio telefonico centrale e negli uffici telefonici aperti al pubblico, di cui nell'articolo precedente, e di eseguirvi quelle operazioni di controllo che crederanno convenienti.

Art. 13. – Il concessionario deve sottoporre all'approvazione del Governo, prima, di intraprendere l'esercizio, il regolamento di servizio che l'Amministrazione ha sempre il diritto di modificare.

Art. 14. – La tariffa dei prezzi d'abbonamento sarà fissata dal concessionario, ma non potrà oltrepassare un limite massimo, che sarà stabilito dal Governo.

Sarà parimenti fissata dal concessionario, dentro un limite massimo, approvato dal Governo, la tassa da esigersi per le comunicazioni telefoniche a mezzo degli uffici aperti al pubblico di cui all'art. 11. Da questa tassa saranno esenti tutti indistintamente gli abbonati.

La tariffa di abbonamento dovrà essere uguale per tutti gli abbonati ammettendosi solamente un ribasso del 20% su ciascun apparato, per coloro che prendono più d'un apparato per proprio uso.

Agli uffici dello Stato e dei Municipi ed alle Opere Pie, il concessionario dovrà accordare una riduzione del 50% sulla sua tariffa e potrà, ai medesimi, concedere anche abbonamenti gratuiti.

Il concessionario non potrà rifiutare a chicchessia l'abbonamento, e l'uso degli uffici pubblici, di cui all'art. 11.

Art. 15. – Come corrispettivo della concessione, il concessionario pagherà al Governo un canone annuo non inferiore a lire 15 per ciascun apparato affidato a privati, e a lire 7 per ciascun apparato affidato ad uffici dello Stato, dei Municipi e delle Opere Pie.

Pagherà un canone annuo non inferiore a lire 100 per ciascun apparato degli uffici telefonici ad uso del pubblico di cui all'articolo 11.

Il pagamento del canone decorrerà dal giorno in cui sarà collocato l'apparato, anche se a titolo d'esperimento, e sarà fatto dal concessionario al termine di ogni trimestre.

Per la fissazione del canone si terrà pure conto della concorrenza che possa fare l'impianto dell'ufficio telefonico al servizio telegrafico interno.

Art. 16. – Il concessionario dovrà tenere costantemente in corrente il registro dei suoi abbonati, coll'indicazione del nome, cognome e domicilio di ciascuno, del numero degli apparati che ha in esercizio e della data in cui sará stato collocato ciascun apparato.

Vi saranno pure indicati tutti gli uffici telefonici aperti al pubblico colla data del collocamento di ciascun apparato.

Questo registro sarà sempre a disposizione degli agenti del Governo delegati al controllo.

Nei primi dieci giorni di ogni mese, il concessionario invierà alla Direzione Compartimentale dei Telegrafi uno stato delle variazioni dei propri abbonati e dei rispettivi apparati. Lo stato sará da spedirsi anche se sarà negativo.

Art. 17. – A garanzia del pagamento delle somme dovute allo Stato in virtù dell'art. 15, delle multe di cui agli articoli 5 e 20, e delle indennità, che potrebbero essere dovute allo Stato dal concessionario, egli dovrá esibire all'atto della stipulazione un certificato di deposito eseguito nella Cassa dei Depositi e Prestiti, dell'ammontare di lire (1) in numerario o in rendita dello Stato al valore del listino ufficiale della Borsa, nel giorno precedente alla stipulazione della presente. Questo deposito durerà per tutto il tempo della concessione.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, lo Stato si rivarrà sulla cauzione, che dovrá essere subito ricostituita nella sua integrità dal concessionario.

Art. 18. – La concessione sará nulla se la rete concessa, col rispettivo ufficio centrale, non sarà aperta dentro il termine di sei mesi dalla data della concessione.

Potrà essere accordata una proroga di altro semestre dal Governo, restando acquisito al medesimo un terzo della cauzione.

---

(1) L. 3000 per le città che superano i 100.000 abitánti, e di L. 1.500 per le altre

In caso di annullamento della concessione, due terzi della cauzione saranno acquisiti al Governo e la concessione non sará rinnovata.

Art. 19. – La concessione potrà essere sospesa:

a) nel caso in cui venisse sospesa la corrispondenza telegrafica privata e per tutto il tempo di questa sospensione;

b) in qualunque caso in cui il Governo lo creda conveniente, per ragioni di ordine pubblico.

Il Governo potrà assumere esso stesso, provvisoriamente, la direzione del servizio e l'esercizio della rete, per conto del concessionario.

Art. 20. – La concessione pòtrà essere revocata:

a) in caso di fallimento del concessionario;

b) nel caso in cui, accertata la violazione della condizione indicata nel secondo alinea dell'articolo 11 per parte di un abbonato, il concessionario non provvedesse alla soppressione immediata della comunicazione telefonica all'abbonato colpevole;

c) nel caso in cui dal concessionario o dai suoi agenti, e mercè gli apparati e i fili telefonici, si cercasse di sorprendere il segreto telegrafico;

d) nel caso in cui un abbonato cercasse di sorprendere, nello stesso modo, il segreto telegrafico, ed il concessionario non provvedesse alla immediata soppressione della comunicazione telefonica all'abbonato colpevole;

e) in ogni caso d'inadempimento dei patti stabiliti, quindici giorni dopo un avviso rimasto senza effetto.

Qualora il Governo per circostanze speciali s'induca a prorogare un tale termine sarà riscossa una multa di lire 100.

In caso di revoca di concessione, tranne che per la causa espressa nel comma *a*, la cauzione sarà acquisita al Governo.

Art. 21. – La concessione sarà soggetta a tutte le modificazioni, che venissero stabilite da leggi, decreti e regolamenti generali, e cesserà in qualunque tempo in conseguenza di disposizioni di legge.

Art. 22. – In nessun caso lo Stato sarà obbligato a dare alcuna indennità sia al concessionario, sia ai suoi abbonati.

Sará però ridotto il canone, di cui all'art. 15, in proporzione del tempo della cessazione o sospensione della concessione,

La riduzione del canone non avrà luogo in alcun altro caso.

Art. 23. – La presente convenzione non costituisce un privilegio a favore del concessionario.

Il Governo mantiene per sè la facoltà di stabilire e di esercitare esso stesso un servizio telefonico, nel modo che stimerà più conveniente, e di accordare la stessa concessione ad altri, senza diritto a compensi di sorta a favore del concessionario.

Tuttavia se i concessionari faranno un servizio soddisfacente ed al corrente dei progressi della scienza, il Governo si riserva di non dare oltre tre concessioni.

Art. 24. – La concessione avrà la durata di un triennio. Essa s'intenderà rinnovata per un biennio, e così successiva-

mente, qualora non sia denunziata sei mesi prima della scadenza.

Art. 25. – Il Governo potrà, in qualsiasi tempo, riscattare i diritti risultanti dalla presente convenzione, ed acquistare il materiale di proprietà del concessionario, se lo crederà, mediante il rimborso del giusto valore, da fissarsi di comune accordo, e, mancando l'accordo, secondo una perizia di arbitri.

Gli arbitri saranno tre di cui uno sarà nominato dal Governo, uno dal concessionario ed il terzo dai due arbitri stessi. In caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Commercio.

Art. 26. – Il concessionario s'impegna di stipulare in ciascun contratto relativo all'esercizio della sua rete, la facoltà di surrogare lo Stato nei propri diritti.

Egli si obbliga altresì a far conoscere a tutti i suoi abbonati, all'atto della stipulazione dei suoi contratti d'abbonamento, il tenore della presente convenzione.

Art. 27. – Il concessionario non potrà trasmettere, cedere o altrimenti disporre delle facoltà accordategli dalla presente convenzione, senza il consenso del Governo.

Art. 28. – Ogni contestazione relativa all'interpretazione od all'eseguimento della presente convenzione sarà risoluta amministrativamente.

Art. 29. – Le spese di registro, bollo e copia della presente convenzione saranno a carico del concessionario.

CAPITOLATO II.

Per la concessione del servizio telefonico pubblico fra Comuni limitrofi.

Art 1. – E' data facoltà al Sig. . . . . di stabilire ed esercitare delle comunicazioni telefoniche fra la rete telefonica da lui esercitata entro il territorio del Comune di. . . . . e quella esercitata entro il territorio del Comune di . . . .

Art. 2. – I fili interni quanto esterni, e gli apparecchi saranno collocati e mantenuti con materiali, ed a cura e spese del concessionario, il quale si procurerà la necessaria autorizzazione dei proprietari, i cui stabili od aree debbono sopportare i fili conduttori, od altrimenti servire per l'uso o per l'attraversamento dei medesimi.

Art. 3. – I pali, le mensole e qualsiasi apparato del concessionario dovranno essere collocati in modo che non ne venga alcun danno o disturbo alle linee ed agli apparati della rete telegrafica del Governo o delle ferrovie e tramvie, e che non vi si riproducano i segnali delle linee stesse.

Nel tracciato e nella costruzione della linea concessa, è vietato, per massima, l'incrociamento dei fili del concessionario coi fili della rete telegrafica governativa o ferroviaria.

Quando l'incrociamento risulti inevitabile, e sia riconosciuto come tale dai funzionari delle Amministrazioni interessate, devono farsi possibilmente passare i fili del concessionario al disotto degli altri.

Quando sia riconosciuta dai detti funzionari la necessità che i fili del concessionario sieno tirati al disopra, l'incrociamento deve farsi con brevi tesate e con punti d'appoggio solidissimi, procurando che il punto d'incrociamento cada sopra una mensola invece che sopra un'altra parte della tesata.

La linea governativa o ferroviaria dev'essere protetta, là dove hanno luogo gl'inctociamenti, col tendere sotto la linea del concessionario, e al di sopra della linea governativa o ferroviaria, dei fili morti pressocchè paralleli a quest'ultima. I detti fili morti saranno di ferro e di grosso diametro. Occorrendo sarà impiegata una treccia di fili.

Dove si riconoscerà utile si collocheranno appositi robusti ripari, che valgano ad impedire la caduta dei fili del concessionario sui fili governativi ferroviari, adottando quei provvedimenti speciali che la posizione dei fili può suggerire.

Il concessionario è obbligato all' indennizzo di tutti i danni arrecati alle linee telegrafiche governative o ferroviarie dai suoi fili telefonici o dai suoi agenti, od anche all'attuazione, a proprie spese, dei provvedimenti, di cui al comma precedente, per garantire la sicurezza delle linee telegrafiche.

Art. 4. – Nell''interno dell'abitato, la distanza fra i fili del concessionario e la linea telegrafica governativa o ferroviária sará almeno di quattro metri, misurata fra i fili più vicini.

Fuori dell'abitato la distanza sará almeno di venti metri salvo i casi eccezionali da riconoscersi dai funzionari telegrafici.

Nel caso in cui, dopo costruita la linea concessa, il Governo o l'Amministrazione ferroviaria abbia da costruire in prossimità una linea propria, il concessionario dovrà spostare a proprie spese la sua linea portandola alle distanze indicate di sopra.

All'impianto della linea concessa, ed all'eventuale aggiunta di fili, non sarà messo mano senza il previo accordo coi funzionari dell'Amministrazione dei telegrafi.

In caso di contravvenzione il concessionario pagherà una multa di Lire 1000 ed il filo sarà tolto.

Art. 6. – Il Governo ha, in ogni tempo, il diritto di prescrivere delle modificazioni alla linea telefonica concessa, quando tali cambiamenti gli sembrino necessari nell'interesse della sicurezza pubblica o del servizio dello Stato.

L'amministrazione eseguisce d'ufficio, ed a spese del concessionario, i cambiamenti prescritti, come pure i provvedimenti per la sicurezza delle linee telegrafiche, di cui agli articoli 3 e 4, qualora questi non aderisca alla prima richiesta dell'Autorità.

Art. 7. – La concessione é data a tutto rischio del concessionario.

Il Governo non sarà soggetto ad alcuna responsabilità per la costruzione, manutenzione, ed esercizio della linea concessa.

Le indennità che potessero essere richieste per la posa ed il mantenimento degli appoggi, o per qualsiasi motivo, saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 8. – La rete concessa dovrà essere limitata fra il circuito del territorio del Comune di . . . . ed il circuito del territorio del Comune di . . . .

Art. 9. – La linea concessa non può essere adoperata che per le comunicazioni orali dei suoi abbonati nei due Comuni per mezzo dei rispettivi uffici telefonici centrali.

Art 10. – L'esercizio della concessione sarà soggetto al controllo del Governo.

A tale effetto gli agenti dell'Amministrazione dei telegrafi avranno il diritto di accedere in qualunque tempo negli uffici centrali, e di eseguirvi quelle operazioni di controllo che crederanno convenienti.

Art. 11. – Il concessionario deve sottoporre all'approvazione del Governo, prima d'intraprendere l'esercizio, un regolamento di servizio, che l'Amministrazione ha sempre il diritto di modificare.

Art. 12. – La tariffa dei prezzi d'abbonamento intercomunale sarà fissata dal concessionario, ma non potrà oltrepassare un limite massimo che sarà stabilito dal Governo.

La tariffa d'abbonamento dovrà essere uguale per tutti gli abbonati, ammettendosi solamente un ribasso del 20 % su ciascun apparato per coloro che prendono più di un apparato per proprio uso.

Agli uffici dello Stato e dei Municipi, ed alle Opere Pie il concessionario dovrà accordare una riduzione del 50 % sulla sua tariffa, e potrà ai medesimi concedere anche abbonamenti gratuiti.

Il concessionario non potrà rifiutare a chicchessia l'abbonamento.

Art. 13. – Come corrispettivo della concessione, il concessionario pagherà al Governo un canone annuo non inferiore a lire mille per ciascun filo di cui si compone la linea.

Il pagamento di questo canone decorrerà dal giorno in cui sarà terminata la posa di ciascun filo senza alcuna eccezione, e sará fatta dal concessionario al termine di ogni trimestre.

Per la fissazione del canone si terrà pure conto della concorrenza che possa fare il servizio telefonico a quello telegrafico del Governo.

Art. 14. – A garanzia del pagamento delle somme dovute allo Stato, in virtù dell'articolo 13, delle multe di cui all'articolo 5, e delle indennità, che potrebbero esser dovute allo Stato dal concessionario, egli dovrà unire alla presente un certificato di deposito eseguito nella Cassa dei Depositi e Prestiti in numerario o in rendita dello Stato. al valore del listino ufficiale della Borsa nel giorno precedente alla stipulazione.

Questo deposito durerà tutto il tempo della concessione, e il suo ammontare sarà pari a tre annualità del canone di cui all'articolo 13.

In caso di aggiunta di nuovi fili, il concessionario, prima di collocare i nuovi fili, farà un successivo deposito in proporzione dei fili che gli saranno concessi.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, lo Stato se ne rivarrà sulla cauzione, che dovrà essere subito ricostituita nella sua integrità dal concessionario.

Art. 15. – La concessione sarà nulla se la linea concessa non sarà costruita dentro il termine di sei mesi dalla data della concessione.

Potrà essere accordata una proroga di altro semestre dal Governo, restando acquisito al medesimo un terzo della cauzione.

In caso di annullamento della concessione, due terzi della cauzione saranno acquisiti al Governo e la concessione non sarà rinnovata.

Art. 16. – La concessione potrà essere sospesa:

a) nel caso in cui venisse sospesa la corrispondenza telegrafica privata, e per tutto il tempo di questa sospensione;

b) in qualunque caso in cui il Governo lo creda conveniente per ragione di ordine pubblico.

Il Governo potrà assumere esso stesso, provvisoriamente, la direzione del servizio e l'esercizio della linea, per conto del concessionario.

Art. 17. – La concessione potrà essere revocata:

a) in caso di fallimento del concessionario;

b) nel caso in cui accertata la violazione della condizione indicata nell'articolo 9, il concessionario non provvedesse alla soppressione immediata della comunicazione telefonica all'abbonato colpevole;

c) nel caso in cui, dal concessionario o dai suoi agenti, e mercé gli apparati e i fili telefonici, si cercasse di sorprendere il segreto telegrafico;

d) nel caso in cui un abbonato cercasse di sorprendere, nello stesso modo, il segreto telegrafico, ed il concessionario non provvedesse alla immediata soppressione della comunicazione telefonica all'abbonato colpevole;

e) in ogni caso d'inadempimento dei patti stabiliti quindici giorni dopo un avviso rimasto senza effetto.

Qualora il Governo per circostanze speciali s'induca a prorogare un tale termine sarà riscossa una multa di lire 150.

In caso di revoca di concessione, tranne per la causa espressa nel comma *a*, la cauzione sarà acquisita al Governo.

Art. 18. – La concessione sarà soggetta a tutte le modificazioni che venissero stabilite da leggi, decreti e regolamenti generali, e cesserà in qualunque tempo in conseguenza di disposizioni di legge.

Art. 19. – In nessun caso lo Stato sarà obbligato a dare alcuna indennità sia al concessionario sia ai suoi abbonati.

Sarà però ridotto il canone, di cui all'articolo 13, in proporzione del tempo della cessazione o sospensione della concessione.

La riduzione del canone non avrà luogo in alcun altro caso.

Art. 20. – La presente convenzione non costituisce un privilegio a favore del concessionario.

Il Governo mantiene per sé la facoltà di stabilire e di esercitare esso stesso un servizio telefonico, nel modo che stimerà più conveniente, e di accordare la stessa concessione ad altri senza diritto a compensi di sorta a favore del concessionario.

Tuttavia se i concessionari faranno un servizio soddisfacente e al corrente dei progressi della scienza, il Governo si riserva di non dare oltre tre concessioni.

Art. 21. – La concessione avrà la durata di un triennio. Essa s'intenderà rinnovata per un biennio, e così successivamente, qualora non sia denunziata sei mesi prima della scadenza.

Art. 22. – Il Governo potrà, in qualsiasi tempo, riscattare i diritti risultanti dalla presente convenzione, ed acquistare il materiale di proprietà del concessionario, se lo crederà, mediante il rimborso del giusto valore, da fissarsi di comune accordo, e, mancando l'accordo, secondo una perizia di arbitri.

Gli arbitri saranno tre, di cui uno sarà nominato dal Governo, uno dal concessionario, ed il terzo dai due arbitri stessi. In caso di disaccordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del del Tribunale di commercio.

Art. 23. – Il concessionario s'impegna di stipulare, in ciascun contratto relativo all'esercizio della sua rete, la facoltà di surrogare lo Stato nei propri diritti.

Egli si obbliga altresì a far conoscere a tutti i suoi abbonati, all'atto della stipulazione dei suoi contratti d'abbonamento, il tenore della presente convenzione.

Art. 24. – Il concessionario non potrà trasmettere, cedere, o altrimenti disporre delle facoltà accordategli dalla presente convenzione senza il consenso del Governo.

Art. 25. – Ogni contestazione relativa all'interpretazione od all'eseguimento della presente convenzione sarà risoluta amministrativamente.

Art. 26. – Le spese di registro, di bollo e copia della presente convenzione saranno a carico del concessionario.

CAPITOLATO III°.

Per la concessione di una linea telefonica privata fra due località, entro il territorio di un Comune, o fra due territori comunali limitrofi.

Art. 1. – E' data facoltà al sig. . . . . o ai signori . . . . di stabilire una linea telefonica a . . . . fili per | di lui / loro | uso, fra . . . . e . . . .

Art. 2. – I fili interni quanto esterni, e gli apparecchi, saranno collocati e mantenuti con materiali ed a cura e spese del concessionario il quale / dei concessionari i quali si procurerà / procureranno la necessaria autorizzazione dei proprietari i cui stabili od aree debbono sopportare i fili conduttori, od altrimenti servire per l'uso o per l'attraversamento dei medesimi.

Art. 3. – I pali, le mensole e qualsiasi apparato del concessionario / dei concessionari dovranno essere collocati in modo che non ne venga alcun danno o disturbo alle linee ed agli apparati della rete telegrafica del Governo o delle ferrovie o tramvie e che non vi si riproducano i segnali delle linee stesse.

Nel tracciato e nella costruzione della linea concessa, è vietato per massima l'incrociamento dei fili di essa coi fili della rete telegrafica governativa o ferroviaria.

Quando l'incrociamento risulti inevitabile, e sia come tale riconosciuto dai funzionari delle amministrazioni interessate, devono, possibilmente, farsi passare i fili telefonici al disotto degli altri.

Quando sia riconosciuta dai detti funzionari la necessità che i fili telefonici sieno tirati al disopra, l'incrociamento deve farsi con brevi tesate e con punti di appoggio solidissimi, procurando che il punto d'incrociamento cada sopra una mensola invece che sopra un'altra parte della tesata.

La linea governativa o ferroviaria dev'essere protetta là dove hanno luogo gl'incrociamenti, col tendere sotto la linea telefonica e al disopra della linea governativa o ferroviaria, dei fili morti pressoché paralleli a quest'ultima.

I detti fili morti saranno di ferro, e di grosso diametro. Occorrendo sarà impiegata una treccia di fili. Dove si conoscerá utile, si collocheranno appositi robusti ripari, che valgano ad impedire la caduta dei fili telefonici sui fili governativi o ferroviari, adottando quei provvedimenti speciali, che la posizione dei fili può suggerire.

Il concessionario è obbligato / I concessionari sono obbligati all'indennizzo di tutti i danni arrecati alle linee telegrafiche governative o ferroviarie dai suoi / loro fili telefonici o dai suoi / loro agenti, ed anche all'attuazione, a proprie spese, dei provvedimenti di cui al comma precedente, per garantire la sicurezza delle linee telegrafiche.

Art. 4. – Nell'interno dell'abitato la distanza fra i fili telefonici e la linea telegrafica governativa o ferroviaria sará almeno di quattro metri, misurata fra i fili più vicini.

Fuori dell'abitato, la distanza sarà almeno di venti metri, salvo i casi eccezionali, da riconoscersi dai funzionari telegrafici.

Nel caso in cui, dopo costruita la linea concessa, il Governo o l'amministrazione ferroviaria abbia da costruire in prossi-

mità una linea propria, il concessionario dovrá / i concessionari dovranno spostare, a proprie spese, la propria lineà, pórtandola, se occorre, alle distanze indicate di sopra.

Art. 5. – All'impianto della linea concessa ed all'eventuale aggiunta di fili non sarà messo mano, senza il previo accordo coi funzionari dell'amministrazione dei telegrafi.

In caso di contravvenzione il concessionario pagherá / i concessionari pagheranno una multa di lire 100 ed il filo sará tolto.

Art. 6. – Il Governo ha, in ogni tempo, il diritto di prescrivere delle modificazioni della linea telefonica concessa, quando tali cambiamenti gli sembrino necessari nell' interesse della sicurezza pubblica o del servizio dello Stato.

L'amministrazione eseguisce d'ufficio, ed a spese del concessionario, / dei concessionari, i cambiamenti prescritti, come pure i provvedimenti per la sicurezza delle linee telegrafiche di cui agli articoli 3 e 4, qualora questi non aderisca / aderiscano alla prima richiesta della autorità.

Art. 7. – La concessione è data a tutto rischio del concessionario. / dei concessionari.

Il Governo non sarà soggetto ad alcuna responsabilità per la costruzione e manutenzione della linea concessa.

Le indennità, che potessero essere chieste per la posa ed il mantenimento degli appoggi, o per qualsiasi motivo, saranno ad esclusivo carico del concessionario. / dei concessionari.

Art. 8. – La linea concessa dovrà essere limitata alla corrispondenza telefonica fra la proprietà del concessionario signor . . . . in . . . . e la proprietá sua o del concessionario sig. . . . . in . . . . e non potrà esser messa in comunicazione con altri fili telefonici pubblici o privati, che esistessero nelle dette località.

Art. 9. – La linea concessa non puô essere adoperata che per per le comunicazioni orali fra persone appartenenti alla famiglia o allo stabilimento del concessionario. / dei concessionari.

Art. 10. – L'uso della linea concessa sarà soggetto al controllo del Governo.

Art. 11. – Come corrispettivo della concessione il concessionario pagherà / i concessionari pagheranno al Governo un canone annuo non infe-

riore a lire 100 per ciascun filo di comunicazione fra Comuni limitrofi e di lire 25 entro il perimetro di un solo Comune.

Il pagamento di questo canone decorrerà dal giorno in cui sarà terminata la posa di ciascun filo, e sarà fatto al termine di ogni semestre.

Per la fissazione del canone si terrá pure conto dell'influenza che la concessione possa avere sul prodotto telegrafico del Governo.

Art. 12. – A garanzia del pagamento delle somme dovute allo Stato, in virtù dell'articolo precedente, delle multe, di cui all'articolo 5 e delle indennità, che potrebbero essere dovute allo Stato | il concessionario dovrà
i concessionari dovranno | esibire, all' atto della stipulazione, un certificato di deposito eseguito nella Cassa dei Depositi e Prestiti.

Questo deposito durerà per tutto il tempo della concessione, e il suo ammontare sarà pari a tre annualità del canone di cui all'articolo precedente.

In caso di aggiunta di nuovi fili | il concessionario farà,
i concessionari faranno, | prima di collocare i nuovi fili, un successivo deposito in proporzione dei nuovi fili concessi.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, lo Stato se ne rivarrà sulla cauzione, che dovrà essere subito ricostituita nella sua integrità | dal concessionario.
dai concessionari. |

Art. 13. – La concessione sarà nulla se la linea concessa non sarà costruita dentro il termine di sei mesi dalla data della concessione.

Potrà essere accordata una proroga di altro semestre dal Governo restando acquisito al medesimo un quarto della cauzione.

In caso di annullamento della concessione, metá della cauzione sarà acquisita al Governo e la concessione non sarà rinnovata.

Art. 14. – La concessione potrà essere sospesa:

a) nel caso in cui venisse sospesa la corispondenza telegrafica privata, e per tutto il tempo di questa sospensione;

b) in qualunque caso, in cui il Governo lo creda conveniente per ragioni di ordine pubblico.

Per tali casi il Governo può far uso, pel proprio servizio, della linea, provvedendovi con personale, locali ed apparati propri e mantenendo la linea a propria cura e spesa.

Art. 15. –La concessione potrà essere revocata:

a) nel caso di violazione della condizione indicata nell'articolo 9;

b) nel caso in cui dal concessionario o da altre persone, e mercé gli apparati e i fili telefonici del concessionario, si cercasse di sorprendere il segreto telegrafico;

c) in ogni caso d'inadempimento dei patti stabiliti, quindici giorni dopo un avviso rimasto senza effetto.

Qualora il Governo per circostanze speciali s'induca a prorogare un tale termine sarà riscossa una multa di lire 50.

In caso di revoca di concessione la cauzione sarà acquisita al Governo.

Art. 16. – La concessione sarà soggetta a tutte le modificazioni, che venissero stabilite da leggi, decreti e regolamenti generali, e cesserà in qualunque tempo, in conseguenza di disposizione di legge.

Art. 17. – In nessun caso lo Stato sarà obbligato a dare alcuna indennità | al concessionario. / ai concessionari. |

Sarà però ridotto il canone, di cui all'articolo 11, in proporzione del tempo della cessazione o sospensione della concessione.

La riduzione del canone non avrà luogo in nessun altro caso.

Art. 18. – La concessione avrá la durata di un triennio. Essa s'intenderá rinnovata per un biennio, e così successivamente, qualora non sia denunziata sei mesi prima della scadenza.

Art. 19. – | Il concessionario non potrà / i concessionari non potranno | trasmettere, cedere od altrimenti disporre delle facoltà accordategli dalla presente convenzione, senza il consenso del Governo.

Art. 20. – Ogni contestazione relativa alla interpretazione ed allo eseguimento della presente convenzione, sarà risoluta amministrativamente.

Art. 21. – Le spese di registro, bollo e copia della presente convenzione saranno a carico | del concessionario. / dei concessionari. |

REGIO DECRETO *portante alcune modificazioni ai capitolati per concessioni telefoniche.*

(21 febbraio 1884; n. 2110, serie 3ª).

Art. 1. – Nei tre capitolati per concessioni del servizio telefonico ad uso del pubblico e privato, approvati col Nostro decreto del 1° aprile 1883, n. 1335, sono introdotte le seguenti modificazioni:

CAPITOLATO I.

GLI ARTICOLI 14 E 15 SONO MUTATI COME SEGUE:

Art. 14. – La tariffa dei prezzi d'abbonamento sarà fissata dal concessionario, che potrà stabilire due zone con tariffe differenti. La tariffa non potrà però oltrepassare un limite massimo, che sarà stabilito dal Governo.

Sarà parimenti fissata dal concessionario, dentro un limite massimo approvato dal Governo, la tassa da esigersi per le comunicazioni telefoniche a mezzo degli uffici aperti al pubblico, di cui all'articolo 11.

Da questa tassa saranno esenti tutti indistintamente gli abbonati.

La tariffa di abbonamento dovrà essere uguale per tutti gli abbonati di una stessa zona, ammettendosi solamente un ribasso del 20 % su ciascuno apparato, per coloro che prendono più d'un apparato per proprio uso.

Agli uffici dello Stato e dei Municipi, ed a quelli delle Opere Pie, il concessionario dovrà accordare una riduzione del 50 % sulla sua tariffa, e potrà ai medesimi concedere anche abbonamenti gratuiti.

In generale il concessionario non potrà rifiutare l'abbonamento e l'uso degli uffici pubblici, di cui all'articolo 11. Potrá però rifiutarlo quando sembri pericoloso per la sicurezza dello Stato, o contrario alle leggi, all'ordine pubblico o ai buoni costumi, salvo il ricorso degli interessati al Governo, che deciderà inappellabilmente.

Art. 15. – Come corrispettivo della concessione, il concessionario pagherà al Governo un canone annuo non inferiore a lire 15, indistintamente, per ciascun apparato affidato ai privati, e a lire 5 indistintamente, per ciascun apparato affidato ad uffici dello Stato, dei Municipi e delle Opere Pie.

Pagherà un canone annuo non inferiore a lire 50 per ciascun apparato degli uffici telefonici ad uso pubblico, di cui all'articolo 11.

Il pagamento del canone decorrerà dal giorno in cui sarà stato collocato l'apparato, anche se a titolo d'esperimento, e sará fatto dal concessionario al termine di ogni trimestre.

Per la fissazione del canone si terrà pure conto della concorrenza che possa fare l'impianto dell'ufficio telefonico al servizio telegrafico interno.

E' AGGIUNTO UN ARTICOLO 30, COME SEGUE:

Art. 30. – La presente convenzione, dopo che sarà stata firmata dall'ufficiale governativo a ciò delegato, e dal concessionario, sarà sottoposta all'approvazione del Governo.

CAPITOLATO II.

GLI ARTICOLI 12, 13 E 14 SONO MUTATI COME SEGUE:

Art. 12. – La tariffa dei prezzi d'abbonamento intercomunale sarà fissata dal concessionario, ma non potrà oltrepassare un limite massimo che sarà stabilito dal Governo.

La tariffa d'abbonamento dovrà essere uguale per tutti gli abbonati di una stessa zona, ammettendosi solamente un ri-

basso del 20 % su ciascun apparato, per coloro che prendono più di un apparato per proprio uso.

Agli uffici dello Stato e dei Municipi, ed a quelli delle Opere pie, il concessionario dovrà accordare una riduzione del 50 % sulla sua tariffa, e potrà ai medesimi concedere anche abbonamenti gratuiti.

In generale, il concessionario non potrà rifiutare l'abbonamento a chi lo chiede. Potrà però rifiutarlo, quando sembri pericoloso per la sicurezza dello Stato, o contrario alle leggi, all'ordine pubblico o ai buoni costumi, salvo il ricorso degli interessati al Governo, che deciderà inappellabilmente.

Art. 13. – Come corrispettivo della concessione, il concessionario pagherà al Governo un canone annuo non inferiore a lire 500. Quando esistano degli uffici telegrafici, da chiunque esercitati, nei due Comuni di . . . . e . . . . il canone annuo non dovrá essere inferiore al prodotto annuo di essi, per telegrammi privati scambiati fra di loro, calcolato all'epoca della concessione. In ogni caso, il canone non sarà inferiore a L. 500, come sopra.

Il pagamento di questo canone decorrerà dal giorno in cui sarà terminata la posa del primo filo, senza alcuna eccezione, e sarà fatto dal concessionario al termine di ogni trimestre.

Art. 14. – A garanzia delle somme dovute allo Stato, in virtù dell'articolo 13, delle multe di cui all'articolo 5 e delle indennità che potrebbero essere dovute allo Stato dal concessionario, egli dovrà unire alla presente un certificato di deposito eseguito nella cassa dei depositi e prestiti, in numerario o in rendita dello Stato, al valore del listino ufficiale della borsa, nel giorno precedente alla stipulazione.

Questo deposito durerà per tutto il tempo della concessione, e il suo ammontare sarà pari a tre annualità del canone, di cui all'articolo 13

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, lo Stato se ne rivarrà sulla cauzione, che dovrà essere subito ricostituita, nella sua integrità, dal concessionario.

E' AGGIUNTO UN ARTICOLO 27, COME SEGUE:

Art. 27. – La presente convenzione, dopo che sarà stata firmata dall'ufficiale governativo a ciò delegato, e dal concessionario, sarà sottoposta all'approvazione del Governo.

CAPITOLATO III.

GLI ARTICOLI 8 E 11 SONO MUTATI COME SEGUE:

Art. 8. – La linea concessa dovrà essere limitata alla corrispondenza telefonica, fra la proprietà del concessionario signor . . . . in . . . . e la proprietà sua o del concessionario signor . . . .

. . . . in . . . . e non potrà essere messa in comunicazione con altri fili telefonici pubblici o privati che esistano nelle due località.

Se la linea concessa comprenderà più di due stazioni, sarà considerata come tante linee separate, quante sono le stazioni meno una.

Art. 11. – Come corrispettivo della concessione | il concessionario pagherà
i concessionari pagheranno | al Governo un canone annuo non inferiore a lire 20 per ciascun filo di Comunicazione, che cominci e termini nel territorio di un solo Comune, ed a lire 20 (quota fissa) più lire 5 per ogni chilometro di ciascun filo di comunicazione, che esca dal territorio di un Comune, e termini nel territorio di un altro Comune limitrofo.

Il pagamento di questo canone decorrerà dal giorno in cui sarà terminata la posa di ciascun filo, e sarà fatto al termine di ogni semestre.

Per la fissazione del canone, si terrà conto dell'influenza che la comunicazione concessa possa avere sul prodotto telegrafico del Governo.

E' AGGIUNTO UN ARTICOLO 22, COME SEGUE:

Art. 22. – La presente convenzione, dopo che sarà stata firmata dall'ufficiale a ciò delegato, e dal concessionario, sarà sottoposta all'approvazione del Governo.

LEGGE *sui telefoni*.

(7 aprile 1892; n. 184).

Art. 1. – E' libero a chiunque di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purchè i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui.

Nessun'altra comunicazione telefonica può essere stabilita senza chiedere ed ottenere la concessione del Governo.

I modi e le forme per domandare ed ottenere queste concessioni saranno fissati nel regolamento.

Art. 2. – La concessione potrà essere revocata in caso di inosservanza degli obblighi con essa imposti e delle disposizioni della presente legge.

Quando ha luogo questa revoca della concessione, niun diritto spetta al concessionario perchè venga rilevato il materiale della sua rete telefonica.

Art. 3. – Il Governo potrà esercitare direttamente comunicazioni telefoniche o accordare altre concessioni nello stesso Comune, quando lo giudichi d'interesse pubblico, e l'attuale concessionario si rifiuti ad ampliare o migliorare il servizio in conformità degli inviti che riceverà dal Governo.

Art. 4. – La concessione di linee telefoniche può farsi ad uso privato o ad uso pubblico, per servizio comunale o per servizio intercomunale.

Le concessioni di linee telefoniche ad uso privato sono limitate alla corrispondenza tra fondi del medesimo concessionario, o tra fondi di uno e fondi di altro concessionario. Esse non possono farsi servire ad uso pubblico, nè venir poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private.

La durata delle concessioni delle linee telefoniche ad uso privato è stabilita dal Governo nel decreto di concessione.

Art. 5. – I concessionari di linee telefoniche possono far passare i fili senza appoggio sia al disopra delle proprietà pubbliche e private, che dinanzi a quei lati di edifizi, ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

I fili devono essere collocati in guisa da non impedire al proprietario il libero uso della cosa propria, secondo la sua destinazione.

In ogni altro caso, per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici è necessario il consenso del proprietario. Però, la servitù di appoggio o di occupazione delle proprietà, così private che pubbliche, può sempre essere imposta con decreto del Prefetto, a senso della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti.

Art. 6. – La domanda sarà rivolta direttamente al Prefetto e accompagnata da un piano descrittivo dei luoghi e delle opere da eseguirsi insieme alla offerta della indennità, quando questa sia dovuta.

Il Prefetto, sentite le parti in contradditorio ed inteso il parere dell'ufficio del genio civile, ordina il pagamento della somma offerta ed accettata, od altrimenti convenuta, e, nel caso di dissenso, di quella che verrà stabilita dall'ufficiale del genio civile; ed in seguito a dimostrazione dell'eseguito pagamento o deposito delle somme anzidette, autorizza il passaggio e l'appoggio sulle proprietà private e pubbliche dei fili della linea telefonica.

La servitù deve essere costituita in modo da riescire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole alla proprietà servente, avuto anche riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

Contro il decreto del Prefetto è ammesso il ricorso ai termini dell'articolo 3 della legge sul contenzioso amministrativo 20 maggio 1865, n. 2248, allegato *E*, salvo sempre agli interessati il diritto d'impugnare davanti all'autorità giudiziaria la stima fatta dall'ufficiale del genio civile.

Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel fondo suo qua-

lunque innovazione, ancorchè questa importi la remozione o il diverso collocamento dei fili telefonici, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità.

I Comuni e le Provincie non possono esigere, per le concessioni di linee telefoniche, canoni, vantaggi o privilegi, all'infuori di quelli consentiti dalla presente legge.

Art. 7. – Quando è necessario di collocare lateralmente o sul davanti, od appoggiare fili telefonici a monumenti pubblici, o che abbiano un merito artistico o storico, devono prescriversi i modi per rimuovere da essi ogni danno o per conservarne l'effetto.

Art. 8. – Ciascuna concessione di linea telefonica ad uso pubblico non può durare più di 25 anni, ma è riservata al Governo la facoltà di procedere al riscatto dopo 12 anni dalla data del decreto di concessione o del provvedimento prefettizio, di cui all'articolo 6, ove questo occorra, e previo l'avviso di un anno.

Il riscatto comprende la cessione di tutti i materiali e gli apparecchi delle linee e degli uffici e la sostituzione dello Stato in tutti i diritti del concessionario, anche verso i terzi.

Il prezzo del riscatto sarà determinato di comune accordo, e, mancando l'accordo, da tre arbitri, scelti uno dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dal Presidente del Tribunale, i quali giudicheranno inappellabilmente.

Tale prezzo non potrà in verun caso oltrepassare la somma che corrisponderà al reddito netto medio dei precedenti tre anni di esercizio, moltiplicato pel numero degli anni per cui dovrebbe ancora durare la concessione.

Il reddito netto si calcolerà sottraendo dal reddito lordo le spese generali, le tasse ed il costo dell'esercizio.

Il Governo potrà prendere possesso della rete che vuole riscattare, senza attendere che il prezzo del riscatto sia stato determinato.

Art. 9. – Al termine della concessione di ogni comunicazione telefonica ad uso pubblico, essa, con tutto il materiale e con tutti gli apparecchi, diventa proprietà dello Stato senza pagamento di alcun corrispettivo.

Art. 10. – Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato paga ogni anno allo Stato un canone fisso di lire 20 per ogni circuito di comunicazione, e di lire 5 per ogni stazione in più di due, aggiungendo inoltre un solo diritto proporzionale di lire 3 per chilometro o frazione di chilometro, oltre i primi tre chilometri di linea.

Il canone fisso si può aumentare fino alla metà della tariffa d'abbonamento al telefono pubblico (art. 16, lett. *a*) se la comunicazione è stabilita in locali di uso pubblico.

Art. 11. – I concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un Comune, o per un gruppo di Comuni contigui e allacciati ad un solo ufficio centrale, pagano ogni anno allo Stato un canone corrispondente al 10 per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa comune,

senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito dalla presente legge. Pagano inoltre lire 50 annue per ciascun posto telefonico pubblico.

Art. 12. – Per l'esercizio telefonico intercomunale, che sia fatto con linee ed apparati propri del concessionario, questi paga allo Stato un annuo canone corrispondente al 5 per cento del prodotto lordo.

Quando all'impianto ed alla manutenzione delle linee telefoniche intercomunali provvede il Governo, esso riscuote la intera tassa della corrispondenza intercomunale.

Art. 13. – Quando il Governo lo richieda, il concessionario di una comunicazione telefonica comunale per uso pubblico deve collegare il proprio ufficio centrale coll'ufficio della rete intercomunale che faccia capo allo stesso Comune. In questo caso le spese, la manutenzione e l'esercizio del collegamento sono a carico del concessionario della rete comunale; ma, tanto questo quanto il Governo, possono esigere dagli utenti delle rispettive reti una sopratassa non superiore però del 5 per cento sulle tariffe.

Art. 14. – Il concessionario di una linea telefonica intercomunale ad uso pubblico deve garantire la integrità del provento annuale medio percepito dallo Stato, per telegrammi privati scambiati fra le località da collegarsi per telefono.

Il provento medio annuale sarà computato sui prodotti del triennio precedente la concessione.

Il concessionario però non è obbligato a compensare la diminuzione dovuta a modificazione della tariffa telegrafica, od a casi di forza maggiore, per cui sieno scemati tanto i proventi del telegrafo, che quelli del telefono.

Art. 15. – Vanno esenti dal pagamento d'ogni canone i Comuni per le linee telefoniche da essi stabilite all'oggetto di congiungersi con le stazioni governative del telegrafo.

Art. 16. – La tariffa delle corrispondenze telefoniche non può eccedere i limiti massimi qui stabiliti:

a) Per ciascun abbonato o per ciascun circuito, entro il raggio di tre chilometri dall'ufficio centrale, lire 200 all'anno per le linee aeree e lire 300 per le linee sotterrate.

Nelle distanze maggiori, per ogni 200 metri o frazione di 200 metri, è ammesso l'aumento di lire 6 per le linee aeree e lire 8 per le sotterrate;

b) Per ogni cinque minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici centesimi 30, salva la facoltà dell'aumento, per le distanze maggiori di tre chilometri, in ragione di 5 centesimi al chilometro;

c) Per cinque minuti o frazione di cinque minuti di corrispondenza fra due Comuni che formano parte della stessa rete telefonica, entro il raggio di chilometri 500, lire 3 con aumento, per le distanze maggiori, in ragione di centesimi 60 per ogni 100 chilometri o frazione di 100 chilometri, salva la facoltà di accordare abbonamenti con tariffa non eccedente questo limite.

Art. 17. – Il concessionario ha l'obbligo di soddisfare a tutte le rischieste dei privati che esigano speciale comunicazione dove giá esiste una rete telefonica.

Il concessionario avrà diritto di esigere, da chi richiede la comunicazione, soltanto un compenso per la spesa d'impianto, non superiore però alla quinta parte dell'abbonamento annuale.

La tariffa deve essere uguale per ciascuna categoria di utenti; solo si ammettono ribassi, non superiori al 20 per cento, su ciascun apparato, per coloro che assumono più di un apparato per proprio uso.

Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali e comunali hanno diritto al ribasso della metà sulla tariffa; gli uffici postali e telegrafici alla franchigia completa. Però, le spese d'impianto per gli uffici, che godono franchigia completa, sono a carico del Governo.

Sugli abbonamenti concessi a uffici governativi, provinciali o comunali non è dovuto al Governo alcuno dei canoni, di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 18. – Ogni comunicazione telefonica, stabilita o esercitata senza la necessaria concessione, sarà tosto tolta per semplice provvedimento amministrativo a spese del contravventore, e questi sarà deferito all'autorità giudiziaria per l'applicazione di un'ammenda da 300 a 2,000 lire.

Trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, purchè la linea non si prolunghi oltre cinque chilometri o purchè attraversi fondi solamente privati, non potrà procedersi penalmente che ad istanza dei proprietari, sopra o sotto i fondi dei quali sieno stati condotti, senza loro consenso, fili telefonici.

Art. 19. – Alla violazione del segreto della corrispondenza telefonica si applicano le disposizioni contenute nel capo V, titolo II°, libro II°, del codice penale.

Ai danni recati alle comunicazioni telefoniche pubbliche e private si applicano le disposizioni dell'aticolo 315 del codice stesso.

Le pene saranno però ridotte da un terzo ad un sesto pei danni arrecati alle comunicazioni telefoniche private.

Art. 20. – La responsabilità per danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni telefoniche è limitata alla restituzione delle tasse ed al pagamento delle indennità stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione.

Art. 21. – Il Governo può, con decreto reale, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare o assumere provvisoriamente, l'esercizio delle comunicazioni telefoniche per motivi di pubblica sicurezza.

Tali provvedimenti non daranno mai luogo ad indennità.

Saranno però ridotti i canoni, di cui gli articoli 11 e 12, in proporzione del tempo che dureranno le sospensioni, la limitazione o l'assunzione provvisoria delle linee telefoniche.

Art. 22. – Il Governo può in ogni tempo ordinare, nell'in-

teresse della sicurezza pubblica o dei pubblici servizi, le modificazioni necessarie alla disposizione delle reti e linee telefoniche, provvedendovi d'ufficio a spese del concessionario in caso d'inadempimento.

Art. 23. – Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 20 della presente legge si applicano anche alla costruzione e all'esercizio delle comunicazioni telegrafiche.

Art. 24. – Il regolamento di cui all'articolo 1°, da approvarsi con decreto reale dietro parere del consiglio di Stato, fisserà altresì i modi e le forme per la revoca eventuale delle concessioni, e provvederà generalmente per tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità del servizio telefonico, in conformità della presente legge.

Lo stesso regolamento potrà comminare, come clausola penale da applicarsi con provvedimento amministrativo, un'ammenda da lire 50 a 500 per le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del regolamento, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili e penali incontrate.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 7 aprile* 1892, *n.* 184, *sull'esercizio dei telefoni.*

(16 giugno 1892; n. 288).

Art. unico. – E' approvato l'annesso regolamento, visto, per ordine Nostro, dal ministro delle poste e dei telegrafi, per l'eseguimento della legge del 7 aprile 1892 sull'esercizio dei telefoni.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge sull'esercizio dei telefoni N. 184 del 7 Aprile 1892.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

SEZIONE I. – *Delle concessioni.*

Art. 1. – Sono soggette alle concessioni del Governo:
1° le reti telefoniche urbane ad uso pubblico;
2° le linee telefoniche intercomunali ad uso pubblico;
3° le linee telefoniche ad uso privato;

4° le linee di collegamento dei comuni alla rete telegrafica dello Stato;

5° le linee di servizio delle amministrazioni pubbliche provinciali e comunali, delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica.

Art. 2. – La domanda della concessione di reti o linee telefoniche di qualsiasi categoria deve essere fatta al Ministero delle poste e dei telegrafi per mezzo della Prefettura locale.

Art. 3. – La domanda deve contenere:

a) se trattasi di linee ad uso pubblico:

1° l'indicazione precisa e documentata, occorrendo, della persona o dell'ente che fa la domanda e la designazione del suo domicilio legale;

2° la natura della concessione ed i limiti del territorio nel quale si chiede di sviluppare la propria azione, unendovi i tipi grafici delle linee progettate con la designazione dei materiali e degli apparati scelti per l'esercizio;

3° il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione;

4° la tariffa e il servizio che si offre al pubblico;

5° il periodo di tempo entro il quale si attiverà la linea o la rete;

6° il certificato del deposito cauzionale fatto presso la cassa dei depositi e prestiti;

b) se trattasi di linee ad uso privato:

1° l'indicazione degli stabili da collegarsi, della lunghezza della linea e del numero dei fili e delle stazioni;

3° il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione

4° il certificato del deposito cauzionale fatto presso la Cassa dei Depositi e Prestiti;

c) se trattasi di linee di servizio provinciale, comunale, delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica:

1° il servizio cui è destinata la linea;

2° l'indicazione delle stazioni da impiantarsi, della lunghezza delle linee e del numero dei fili.

Art. 4, – E' in facoltá del Governo di esperimentare, per lo stabilimento e l'esercizio delle reti telefoniche urbane, e delle linee intercumunali ad uso pubblico, l'asta pubblica o la licitazione privata sulla base del maggior ribasso sulla tariffa massima stabilita nell'art. 16 della legge, seguendo le norme stabilite nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 5. – La concessione è data con decreto del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Nel decreto sono dichiarati:

a) la domanda del concessionario, o il risultato dell'incanto o della licitazione privata, a seconda del caso;

b) l'indicazione delle linee concesse e dei limiti del territorio compreso nella concessione;

c) le condizioni:

che la concessione è data a tutto rischio del concessio-

nario e non implica alcun privilegio a suo vantaggio, riservandosi lo Stato la facoltà di fare altre concessioni simili o di esercitare esso stesso, secondo reputerà opportuno;

che il Governo non è soggetto ad alcuna responsabilità per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio della concessione;

che le indennità per gli appoggi e la servitù, o per qualsiasi motivo, sono a carico totale del concessionario;

che quando le concessioni sono esercitate nella stessa località, il Governo può ordinare che le diverse reti urbane siano collegate fra loro, in modo che gli abbonati di un concessionario possano corrispondere con quelli degli altri e che le condizioni del collegamento sono stabilite dal Governo quando i concessionari non possono combinarle di comune accordo;

che per questi collegamenti è vietato al concessionario di riscuotere alcuna sopratassa dagli abbonati;

d) l'ammontare della cauzione costituita;

e) la durata della concessione;

f) il periodo di tempo assegnato per l'attivazione della rete o della linea;

g) la garanzia del prodotto telegrafico di cui all'articolo 14 della legge;

h) la condizione che la concessione é personale e non può essere ceduta senza il consenso del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 6. – Quando il concessionario di comunicazioni telefoniche è una società, deve comunicare al Ministero delle poste e dei telegrafi il proprio atto costituitivo, le deliberazioni delle assemblee generali ordinarie e straordinarie, il bilancio di ciascun esercizio, la relazione degli amministratori e quella dei sindaci.

Al Ministero devono pure essere notificati gli agenti superiori e i rappresentanti del concessionario di telefoni ad uso pubblico.

Art. 7. – Quado la rete o la linea telefonica ad uso pubblico non è stata attivata nel periodo di tempo stabilito, il concessionario decade dai diritti derivanti dalla concessione, la quale s'intende revocata.

La decadenza porta seco la perdita della cauzione che rimane acquisita allo Stato.

Il Governo ha la facoltà di accordare una proroga alla attivazione della rete o della linea, per un periodo di tempo non eccedente quello assegnato nella concessione per l'esecuzione di lavori.

Quando il Governo si vale di questa facoltà, è devoluto all'erario un sesto della cauzione per ogni mese di proroga concessa.

La cauzione, così menomata, dev'essere ricostituita immediatamente nella sua integrità.

Art. 8. – L'ammontare della cauzione del concessionario di una rete urbana ad uso pubblico è uguale al 10 per cento del prodotto della tariffa stabilita nell'art. 16, lettera *a*, della legge, moltiplicata per il numero di abbonati privati risultante in ragione di due per ogni mille abitanti compresi nel perimetro della concessione.

La cauzione del concessionario di una linea intercomunale ad uso pubblico é uguale al 50 per cento del prodotto telegrafico garantito a' termini dell'art. 14 della legge, ed in ogni caso, siavi o no il prodotto telegrafico da garantire, la cauzione non è inferiore a lire duemila.

La cauzione dei concessionari di linee ad uso privato è uguale all'ammontare del canone annuale.

Art. 9. – Quando l'ammontare della cauzione dei concessionari di reti o linee ad uso pubblico è inferiore al canone annuo che essi pagano allo Stato, il Governo ha la facoltà di esigere che la cauzione sia aumentata della differenza, in base alla media dell'ultimo triennio.

Art. 10. – E' necessaria l'autorizzazione del Governo per la validità di qualunque convenzione stipulata dal concessionario per l'affitto, la fusione e la cessione dell'esercizio della concessione.

Art. 11. – I concessionari di linee telefoniche ad uso pubblico pagano il canone al Governo mensilmente. Il versamento si fa entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello scaduto.

I concessionari di linee telefoniche ad uso privato pagano il canone a semestre anticipato.

In caso d'inadempimento, il Governo si rivale sulla cauzione, la quale deve essere ricostituita nella sua integrità entro 10 giorni dalla prelevazione fatta. Inoltre il Governo può procedere all'applicazione della penalitá portata dall'art. 24 della legge, nella misura che stimerà conveniente.

Art. 12 – I versamenti dei concessionari telefonici sono fatti presso il locale ufizio telegrafico od, in mancanza, presso quello più vicino.

L'ufizio telegrafico trasmette senza dilazione alcuna la somma riscossa alla rispettiva Direzione Compartimentale mediante vaglia postale gratuito.

L'ufizio di ragioneria della Direzione Compartimentale stessa riscontra la regolarità dei pagamenti e cura che il cassiere riscuota i vaglia postali e faccia emettere un vaglia del tesoro, commutabile in quietanza della tesoreria provinciale di Roma al nome del direttore dell'ufizio telegrafico centrale di Roma.

Art. 13. – L'ammontare delle ammende inflitte al concessionario per l'art. 24 e quello delle spese di cui all'art. 22 della legge è prelevato dalla cauzione dopo cinque giorni dall'invito al pagamento rimasto senza effetto.

La cauzione, così menomata, dev'essere reintegrata entro dieci giorni dalla prelevazione fatta.

Art. 14. – In virtù di quanto dispone l'art. 24 della legge, il

Ministero delle poste dei telegrafi applica ai concessionari telefonici, come clausola penale, un'ammenda da lire 50 a 500 per le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili e penali incontrate.

Art. 15. – Quando il concessionario, malgrado l'ammenda inflittagli, e malgrado la diffida intimatagli, non si uniforma entro trenta giorni alle ingiunzioni dell'amministrazione, incorre senz'altro nella revoca della concessione.

S'incorre sempre nella revoca senza bisogno di previo richiamo:

a) quando viene accertato che un abbonato ha messo il suo apparecchio a disposizione di terzi a scopo di lucro, ed il concessionario non provvede all'immediata soppressione della comunicazione all'abbonato stesso;

b) Quando il concessionario od i suoi agenti cercassero di servirsi dei fili e degli apparecchi telefonici per sorprendere il segreto telegrafico, oppure quando tale tentativo fosse commesso da un abbonato, ed il concessionario non provvedesse all'immediata soppressione della comunicazione all'abbonato colpevole;

c) quando il concessionario esercita o permette ai suoi agenti di esercitare il servizio di recapito per iscritto delle comunicazioni ricevute per telefono.

Art. 16. – La concessione può essere revocata nel caso di fallimento del concessionario.

Art. 17. – La revoca è pronunziata per decreto ministeriale; essa implica l'incameramento della cauzione a favore dell'erario pubblico, tranne il caso di fallimento, oltre quanto è disposto all'articolo 34.

Art. 18. – Il Governo farà precedere i provvedimenti di rigore previsti nell'art. 3 della legge da un preavviso o da un'ammonizione accompagnata da un termine perentorio, il quale può estendersi sino ad un semestre, secondo l'importanza della concessione.

Art. 19. – Il concessionario di reti urbane o di linee intercomunali ad uso pubblico ha l'obbligo di stabilire e di mantenere costantemente le sue linee e i suoi apparati nelle condizioni migliori per una buona comunicazione telefonica.

Il Governo ha la facoltà di ordinare tutti quei miglioramenti che sono necessari per mantenere l'esercizio del concessionario in corrente col progresso dell'industria.

Art. 20. – Il concessionario di comunicazioni telefoniche pubbliche deve prendere tutte le disposizioni atte ad assicurare il segreto delle corrispondenze negli ufizi centrali e nei posti pubblici, e per questi ultimi deve far uso di cabine sorde.

Art. 21. – La stazione del concessionario può essere collegata all'ufizio telegrafico che si trova nel perimetro della rete urbana, oppure nel Comune dove fa capo la linea intercomunale.

Il collegamento è fatto dal concessionario a sue spese con l'autorizzazione o sull'invito del Ministero delle poste e dei telegrafi, e nel modo stabilito dallo stesso.

L'acquisto, il collocamento e l'esercizio degli apparati telefonici negli ufizi dello Stato sono a carico del concessionario.

Lo scambio delle corrispondenze si fa nel modo seguente:

il concessionario impianta ed esercita a sue spese un ufizio telefonico attiguo immediatamente all'ufizio telegrafico;

i telegrammi che passano dall'una all'altra linea sono consegnati scritti sopra stampati dei quali l'amministrazione telegrafica stabilisce il modello;

il Governo si dichiara irresponsabile di qualunque errore commesso dal servizio telefonico;

il concessionario risponde delle tasse dei telegrammi che passa alle linee telegrafiche e designa gli abbonati che intendono valersi di questa facoltà; egli inoltre anticipa una somma per cauzione, che viene rinnovata prima che sia esaurita;

nell'atto di concessione sono regolati i particolari di questo servizio, e il modo da seguirsi per la liquidazione del credito.

Art. 22. – Sulle reti pubbliche urbane e sulle linee intercomunali, le comunicazioni sono date nell'ordine delle domande. Ogni comunicazione non può protrarsi oltre dieci minuti consecutivi. Spirato questo termine, la comunicazione è tolta, ed i corrispondenti che vogliono continuare debbono assoggettarsi ad un nuovo turno dopo le altre domande già fatte.

Art. 23. – La persona chiamata, sia un abbonato al domicilio, oppure un non abbonato in attesa presso un posto telefonico pubblico, può rispondere prendendo immediatamente turno.

Se questa persona, o un suo incaricato, non è presente, e la conversazione, per questo motivo, non può aver luogo, chi ha fatta la chiamata non ha diritto al rimborso della tassa.

Non vi é del pari diritto al rimborso della tassa quando la persona chiamata non risponde entro il tempo concesso per la conversazione.

Art. 24. – I funzionari pubblici che hanno diritto di emettere telegrammi di Stato, godono la precedenza su tutti gli altri.

Art. 25. – I cinque minuti di corrispondenza, ai quali dà diritto la tassa stabilita, cominciano dal momento in cui chi domanda ottiene la linea di comunicazione con il domicilio della persona chiamata, oppure col posto pubblico, ove la persona dovrebbe trovarsi.

Art. 26. – Gli uffici centrali ed i posti telefonici pubblici di reti urbane o di linee intercomunali debbono accettare le domande di conversazione fino alla fine dell'orario, e non possono chiudere prima dell'esaurimento delle domande accettate.

Art. 27. – Il concessionario di comunicazioni telefoniche pubbliche è tenuto al rimborso delle tasse riscosse per le conversazioni che non si sono potute fare.

L'abbonato, che non può servirsi delle comunicazioni convenute nei patti d'abbonamento e per un periodo di tempo continuato, se l'impedimento nasce da forza maggiore, ha diritto alla restituzione della tassa d'abbonamento per tutta la durata

dell'interruzione, e quando questa si prolunga oltre il termine di dieci giorni consecutivi, ha diritto ad una indennità ragguagliata al doppio della somma che importerebbe l'abbonamento per il periodo di tempo in cui dura la interruzione.

Inoltre, il Governo, in questi casi, può procedere alla applicazione della clausola penale, contemplata nel secondo comma dell'articolo 24 della legge. Ai danni recati con dolo provvede la legge comune.

Art. 28. – I concessionari di comunicazioni telefoniche pubbliche sono obbligati ad osservare, per rispetto al personale alla loro dipendenza, le disposizioni di legge che regolano la durata e le condizioni del lavoro e l'assicurazione per gli infortunii sul lavoro e per la vecchiaia.

Art. 29. – I funzionari dell'amministrazione telegrafica dello Stato hanno il particolare mandato di sorvegliare lo stabilimento e l'esercizio delle comunicazioni telefoniche, di promuovere la esatta osservanza della legge sull'esercizio dei telefoni e del presente regolamento, e di assicurare l'adempimento degli obblighi assunti dai concessionari verso il Governo e verso il pubblico.

Art. 30. – Il Governo, quando, a tenore dell'articolo 21 della legge, assume l'esercizio provvisorio delle comunicazioni telefoniche di un concessionario, fa redigere il verbale della consegna; esso s'impegna a usare da buon padre di famiglia il materiale ricevuto; nella restituzione sono risarciti i danni non giustificati.

Art. 31. – Nel caso di un avvenimento straordinario, che possa turbare l'ordine pubblico, come terremoto, incendio od altro, gli agenti del Governo possono servirsi con precedenza e senza pagamento dei posti telefonici pubblici, ed anche della comunicazione degli abbonati privati, situata in un esercizio pubblico.

Questa facoltá è limitata al bisogno urgente del momento.

Art. 32. – Per gli effetti dell'articolo 9 della legge, al principio dell'ultimo triennio della concessione, il Governo ha il diritto di procedere all'inventario di tutto il materiale e degli apparati in opera per l'esercizio della concessione. Questo inventario servirà di base, con le variazioni giustificate, alla presa di possesso.

Art. 33. – La concessione telefonica rimane estinta colla morte del concessionario.

Il Ministero può, nell'interesse del servizio pubblico, accordare il trapasso della concessione agli eredi quando diano le volute garanzie.

Art. 34. – Quando il concessionario di comunicazioni telefoniche pubbliche, per morte, o per revoca, o per fallimento, cessa dall'esercizio della concessione prima del termine convenuto, il Governo ha la facoltà, in virtù dell'articolo 9 della legge di prendere possesso, mediante il compenso qui prestabilito, del materiale e degli apparati della rete o della linea telefonica; il Go-

verno ha pure la facoltà di sostituirsi al concessionario nell'esercizio della sua concessione, oppure di cedere quest'esercizio ad un nuovo concessionario.

Il solo compenso dovuto al concessionario in questi casi è il pagamento di una rata proporzionale del valore del materiale e degli apparati; questo valore viene determinato di comune accordo, oppure per mezzo di tre arbitri nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge.

La rata proporzionale da pagarsi si forma col quoziente ricavato dalla divisione del valore totale del materiale e degli apparecchi per il numero degli anni fissato per la durata della concessione, moltiplicato per la differenza fra questo numero di anni di durata della concessione ed il numero di anni di esercizio già fatto.

Nel caso di revoca della concessione è anche in facoltà del Governo, quando lo preferisca, di mettere all'asta pubblica la concessione sulla base del prezzo di stima del materiale, degli apparati e dei lavori eseguiti.

Dopo due aste deserte, lo Stato diventa proprietario del materiale e dei lavori senza obbligo d'indennitá.

Per le linee ad uso privato, la cessazione dell'esercizio della concessione prima del termine convenuto trae seco la perdita del canone anticipato per il semestre in corso, ai termini dell'articolo 11, il quale rimane acquisito allo Stato.

Art. 35. – Nei casi di comunicazioni telefoniche stabilite o esercitate senza la necessaria concessione, le quali trovinsi nelle condizioni previste nel secondo capoverso dell'articolo 18 della legge, il Governo conserva il diritto d'imporre la demolizione della linea, e di provvedervi d'ufficio in caso d'inadempimento, a spese di chi l'ha stabilita, e di riscuotere il canone stabilito dall'articolo 10 della legge per tutto il tempo in cui è durato l'uso della linea senza la concessione.

Art. 36. – Relativamente al libero esercizio di comunicazioni telefoniche, di cui all' articolo 1 della legge, s' intende che le strade, le vie, il mare, i laghi, i fiumi, i canali, i ruscelli e qualunque altra zona di uso pubblico o di proprietà altrui interrompono la continuità del fondo, e perciò, per le linee telefoniche i cui fili devono passarvi sopra o sotto, occorre domandare al Governo ed ottenere la concessione.

Art. 37. – I ponti in muratura, o almeno con le teste in muratura, dello stesso proprietario dei fondi laterali, costituiscono la continuità dei fondi per gli effetti del primo capoverso dell'articolo primo della legge.

Art. 38. – La concessione comprende la lunghezza di tutto il circuito elettrico dei fili che passano sopra i punti d'interruzione della proprietá menzionati nell'articolo 36.

SEZIONE II. – *Dell'impianto delle linee.*

Art. 39. – Il concessionario d'una linea telefonica è tenuto a procurarsi, quando è necessario, a termini dell'art. 5 della legge, il consenso del proprietario per il passaggio e per l'appoggio dei fili.

Se il proprietario non dà il suo consenso, il concessionario può ricorrere al Prefetto, il quale, chiamate a sè le parti contraddicenti, e udite le loro spiegazioni, determina, in via di conciliazione, le condizioni che bastano per eliminare l'opposizione.

Art. 40. – Esauriti inutilmente i mezzi conciliativi, il concessionario può domandare d'imporre la servitù a termini dell'articolo 5 della legge.

Art. 41. –La domanda d'imporre la servitù dev'essere indirizzata al Prefetto e corredata di un piano di massima, di un progetto grafico rudimentale, in cui sia delineato a larghi tratti il passaggio o l'appoggio dei fili sulle proprietà altrui, e l'indennità che si offre per la servitù da imporre, quando questa indennità sia dovuta.

Il Proprietario può opporre all'offerta del concessionario la dichiarazione dell'indennità voluta, appoggiata dalla dimostrazione dell'entità del danno che si arrecherebbe alla sua proprietà per mezzo di un piano quotato e preciso, e degli altri argomenti che può addurre a sostegno della sua tesi.

Il prefetto,udite le parti in contraddittorio, inteso il parere dell'ufizio del genio civile e dell'ispettore della sezione telegrafica, ordina il pagamento della somma stabilita di comune accordo, oppure stabilita dall'uffiziale del genio civile, ed in seguito a dimostrazione dell'eseguito pagamento o deposito della somma anzidetta, autorizza il passaggio e l'appoggio dei fili della linea telefonica sulla proprietà privata o pubblica.

Art. 42. – Quando il proprietario intende valersi della facoltà che gli viene dal quinto capoverso dell'articolo 6 della legge, un mese prima di mettere mano ai lavori, deve darne formale avviso al concessionario.

Se il proprietario non fa incominciare i lavori entro un anno dal giorno fissato, é tenuto al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per lo spostamento dei fili rimossi.

Art. 43. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, quando ottiene di essere liberato dalla medesima, é tenuto al rimborso della somma ricevuta ed al pagamento delle spese per lo spostamento dei fili,

Art. 44. – Il Governo ha la facoltà di rifiutare la sua approvazione ai locali di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico che non corrispondono abbastanza al decoro e alla igiene o non sono adatti allo scopo.

Art. 45. – Le linee telefoniche vanno costrutte a regola d'arte.

Il Governo ha la facoltà d'impedire o di far modificare il tracciato di quelle linee che giudica nocive alla proprietà ed al pubblico,

Il Governo può ordinare ai concessionari l'uso del circuito interamente metallico e la sostituzione con materiale nuovo e adatto dei fili ossidati o logori, delle mensole e degli altri punti d'appoggio, che, per difetto di costruzione o per consumazione, mancano della solidità necessaria, degli apparati e degli altri congegni difettosi o di tipo antiquato, e la sostituzione delle linee aeree con linee sotterrate nei punti ove lo giudica conveniente.

Art. 46. – I pali, le mensole e qualsiasi apparato del concessionario devono essere collocati in modo che non ne venga alcun danno o disturbo alle linee od agli apparati della rete telegrafica del Governo, delle ferrovie e delle tramvie, e che i segnali di questa non si riproducano sugli apparati telefonici.

Nel tracciato e nella costruzione delle linee del concessionario è vietato per massima l'incrociamento dei suoi fili con quelli della rete telegrafica del Governo, delle ferrovie e delle tramvie.

Quando l'incrociamento risulti inevitabile, e sia come tale riconosciuto dai funzionari dello Stato, devono possibilmente farsi passare i fili telefonici al di sotto degli altri.

Quando sia riconosciuta la necessità che i fili del concessionario sieno tirati al di sopra, l'incrociamento deve farsi con brevi tesate e con punti d'appoggio solidissimi, procurando che il punto d'incrociamento cada sopra una mensola invece che sopra un'altra parte della tesata.

In questo caso la linea telegrafica dev'essere protetta a cura e spese del concessionario telefonico col tendere sotto la sua linea, e al di sopra della linea telegrafica dei grossi e solidi fili morti, il più possibile paralleli a quest'ultima.

Il concessionario può essere obbligato a collocare appositi robusti ripari che valgano ad impedire la caduta dei suoi fili su quelli telegrafici, oppure ad adottare quei provvedimenti speciali che la posizione dei fili può suggerire.

Art. 47. – L'incrociamento dei fili del concessionario con quelli della rete telegrafica deve possibilmente farsi ad angolo retto in modo che la distanza minima misurata tra i fili più vicini non sia inferiore a due metri.

Art. 48. – Si deve evitare, per quanto è possibile, il collocamento dei fili telefonici paralleli a quelli telegrafici.

Quando è inevitabile, i fili telefonici, nel tratto parallelo, devono essere tenuti alla distanza di almeno quattro metri nell'interno dell'abitato e di dodici metri fuori dell'abitato.

Art. 49. – I concessionari di linee telefoniche o di linee per il trasporto dell'energia elettrica sono tenuti a fare il loro impianto in modo da non recare impedimento nè disturbo all'esercizio delle linee telefoniche già esistenti.

I concessionari telefonici, possono, con l'assistenza del Governo, far spostare convenientemente i nuovi impianti, quando sono in grado di dimostrare che i nuovi conduttori rendono impossibile e perturbano il servizio dei fili già collocati.

Art. 50. – I concessionari sono obbligati al risarcimento di tutti i danni arrecati dai loro fili o dai loro agenti alle linee altrui, telegrafiche o telefoniche, sia pubbliche che private, tranne di quelli arrecati da forza maggiore.

Art. 51. – Il permesso di passaggio o di appoggio su monumenti pubblici deve essere domandato al Prefetto.

Il Prefetto, udito il parere dell'ufficio del genio civile, e, per ciò che concerne la sicurezza del servizio telegrafico, quello dell'ispettore della sezione dei telegrafi, determina la necessità del passaggio o dell'appoggio; udito poi il parere del direttore dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti, dà le norme da seguirsi, nell'esecuzione del lavoro, per la tutela del monumento, a tenore dell'articolo 7 della legge.

Art. 52. – La costruzione per proprio uso esclusivo di comunicazioni telefoniche nei propri fondi (art. 1 della legge) è subordinata alle disposizioni degli articoli 46, 47 e 48 del presente regolamento.

CAPO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE RETI URBANE AD USO PUBBLICO.

Art. 53. – I limiti del territorio entro il quale può estendersi la rete urbana sono fissati dal decreto di concessione. Ogni aumento o modificazione è soggetto alla previa approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 54. – La rete urbana può estendersi a un gruppo di Comuni contigui allacciati a un solo ufficio telefonico centrale; ma questa riunione di più Comuni contigui è vietata quando essa possa produrre troppo danno all'erario per la implicita diminuzione che ne verrebbe al provento degli ufizi telegrafici inclusi nel gruppo.

Art. 55. – Il concessionario, prima d'intraprendere l'esercizio, deve sottoporre all'approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi il suo regolamento di servizio e la tariffa, ed, ottenutane l'approvazione, non può apportarvi modificazione alcuna senza il previo consenso del Ministero stesso.

Art. 56. – L'esercizio è fatto col sistema degli abbonamenti.

L'abbonato è munito dal concessionario di una polizza d'abbonamento, la quale deve contenere l'indicazione precisa della sua comunicazione, il giorno in cui deve cominciare a funzionare, la durata dell'abbonamento, lo ammontare del medesimo e la quota pagata.

Nella polizza stessa è riprodotto il regolamento di servizio del concessionario e le disposizioni del presente regolamento che concernono i diritti e gli obblighi dell'abbonato.

La durata dell'abbonamento può essere prolungata per tacita riconduzione.

Una copia della polizza deve essere dal concessionario comunicata al Governo.

Art. 57. – Chiunque abita od ha il suo stabilimento entro il territorio compreso nella concessione, ha il diritto di essere collegato all'ufizio centrale della rete, alle condizioni generali di abbonamento. Però il concessionario può rifiutare l'abbonamento, quando gli sembri pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle leggi, all'ordine pubblico ed ai buoni costumi, salvo il ricorso degli interessati al Prefetto.

Art. 58. – L'abbonato che non ha avuto la comunicazione entro il termine stabilito nella polizza d'abbonamento, di cui all'articolo 56, ha la facoltà di rescindere il contratto e di domandare il rimborso di tutte le spese ed il risarcimento dei danni nella misura da stabilirsi in sede civile.

L'abbonato, oltre alla restituzione delle tasse ed alle indennitá fissate all'articolo 27, ha la facoltà di rescindere il suo contratto, quando, per difetto di linea o di apparati, manca la comunicazione regolare cogli altri abbonati della rete per la somma di 15 giorni entro un periodo di un mese.

Art. 59. – Il concessionario ha la facoltà di stabilire e notificare nel regolamento un limite di tempo per la durata delle conversazioni; questo limite non può essere minore di dieci minuti.

Nel regolamento deve pure essere stabilito l'orario di servizio, che va proporzionato all'importanza della rete.

Art. 60. – Il concessionario ha l'obbligo di pubblicare al primo di ogni mese la nota delle variazioni avvenute nell'elenco dei suoi abbonati e di comunicarla a ciascuno di essi.

Quest'elenco dev'essere tenuto in evidenza nei posti telefonici aperti al pubblico.

Art. 61. – L'apertura dei posti telefonici ad uso del pubblico è soggetta alla preventiva approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Il Governo può richiedere l'apertura di tali posti telefonici pubblici dove lo giudicherà conveniente.

I posti telefonici pubblici vanno collegati direttamente con l'ufizio centrale della rete.

Art. 62. – Ciascun circuito può essere adoperato per le sole comunicazioni orali per mezzo dell'ufizio centrale.

E' vietato il servizio di recapito per iscritto delle comunicazioni telefoniche.

Art. 63. – L'abbonato, che si servisse della sua comunicazione per corrispondere contro la morale, i buoni costumi e l'ordine pubblico, decade dall'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa pagata e senza pregiudizio della responsabilità penale incontrata.

Art. 64. – Il Governo ha la facoltà di far separare, nelle reti urbane, il servizio degli ufizi dello Stato da quello del pubblico,

Il Governo può chiedere che nell'ufizio centrale del concessionario vi sia una sezione separata alla quale facciano capo unicamente i fili della rete che comprende gli ufizi dello Stato, e che questa sezione sia esercitata da agenti dell'amministrazione dei telegrafi retribuiti dal concessionario.

Questa separazione però non toglie che vi siano le comunicazioni e gli apparecchi necessari affinchè gli ufizi dello Stato possano, occorrendo, corrispondere anche con gli abbonati privati,

Art. 65. La comunicazione per derivazione da un circuito principale, paga all'erario lo stesso canone di una comunicazione diretta con la stazione centrale della rete urbana.

Art. 66. – Il concessionario ha la facoltà di stabilire delle tariffe particolari al di sotto della tariffa comune per alcune categorie di utenti, come, per esempio, istituti di banca, esercenti, professionisti, ecc; ma queste riduzioni debbono essere uguali per tutti gli abbonati di ciascuna determinata categoria.

Il concessionario ha pure la facoltà di stabilire il numero massimo delle conversazioni che l'abbonato può fare entro il periodo del suo abbonamento. In ogni caso la sopratassa per le conversazioni in eccedenza, sommata con la tassa d'abbonamento, non deve eccedere il limite stabilito dall'articolo 16, lettera *a*, della legge.

Art. 67. – La franchigia o il ribasso della tariffa a cui hanno diritto gli ufizi governativi, provinciali e comunali per il pubblico servizio, si applica alle sole comunicazioni stabilite fra la sede dell'ufizio e la stazione telefonica centrale.

Art. 68. – E' riservata al solo Ministero delle poste e dei telegrafi la facoltà di richiedere le comunicazioni telefoniche per uso degli ufizi postali e telegrafici.

Art. 69. – Il concessionario tiene in corrente il registro dei suoi abbonati con l'indicazione del nome, cognome e domicilio, di ciascuno, del numero degli apparati che ha in servizio, della tariffa d'abbonamento di ciascun apparato e della data del suo collegamento con l'uffizio centrale.

Ove sianvi diverse categorie di abbonati deve essere indicato nel registro stesso la categoria alla quale appartiene ciascun abbonato.

Sono pure indicati nel registro tutti i posti aperti al pubblico di cui all'art. 61 con la data della loro apertura.

Questo registro è a disposizione degli agenti del Governo.

I funzionari che esercitano il sindacato tengono in corrente una copia di questo registro. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare loro tutte le variazioni a misura che succedono.

Art. 70. – E' vietato al concessionario di imporre altri pesi oltre quelli consentiti dalla legge e stabiliti nella tariffa approvata dal Ministero; nei quali sono comprese tutte le spese per provvista del materiale e degli apparecchi, per lo impianto delle comunicazioni interne ed esterne e per la loro regolare manutenzione.

Art. 71. – Quando nello stesso Comune o nel gruppo di Comuni di cui all'art. 54, sono esercitate più reti urbane, il Governo può ordinare il loro collegamento, in modo che gli abbonati di un concessionario possano corrispondere con quelli degli altri concessionari. Le condizioni del collegamento sono stabilite di comune accordo dai concessionari; mancando l'accordo sono stabilite dal Governo.

Questo collegamento non dà luogo ad alcuna tassa supplementare per parte degli abbonati.

Art. 72. – Il Governo ha la facoltà di stabilire il termine entro il quale deve essere fatto il collegamento della rete urbana colla linea intercomunale, previsto nell'art. 13 della legge.

Le spese relative a tale collegamento sono:

1° impianto della comunicazione esterna e degli apparecchi interni sia nell'ufizio centrale della rete urbana, che in quella intercomunale;

2° provvista e collocamento in opera del materiale necessario affinchè ciascun abbonato, che abbia dichiarato di valersi della comunicazione intercomunale, possa disporre della forza elettro-magnetica sufficiente e degli apparecchi necessari per corrispondere con gli abbonati della rete lontana.

La sopratassa del 5 per cento è riscossa dal solo concessionario della rete urbana che ha fatto le spese del collegamento e che ne ha la manutenzione.

CAPO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE LINEE INTERCOMUNALI AD USO PUBBLICO.

Art. 73. – Le linee telefoniche intercomunali servono a mettere in comunicazione due Comuni per mezzo di due posti estremi: possono avere delle stazioni intermedie.

Le conversazioni telefoniche intercomunali si fanno esclusivamente per mezzo dei posti telefonici pubblici compresi nel circuito intercomunale. La conversazione dal domicilio degli abbonati si può fare per il solo mezzo del collegamento del posto intercomunale colla stazione centrale della rete urbana, come si dispone nell'art. 72.

Art. 74. – La tassa per la corrispondenza intercomunale deve essere pagata da chi fa la domanda della comunicazione.

Nei posti pubblici la tassa si paga anticipatamente.

Per gli abbonati che corrispondono dal domicilio, il loro debito è tenuto in evidenza in apposito registro.

Questo registro è vidimato dal funzionario governativo delegato al controllo e può essere dal medesimo consultato in qualunque tempo.

Copia di questo registro si tiene presso l'ufizio governativo di sindacato. Il concessionario è tenuto a comunicare allo stesso il debito mensile di ogni singolo abbonato.

Art. 75. – La riscossione delle tasse delle conversazioni intercomunali si fa per mezzo di bullettari a madre e figlia.

Le serie di questi bullettari è unica con numerazione progressiva. Sulle bullette si segna il numero d'ordine e quello del bullettari.

Ciascun bullettario porta in testa il numero dei fogli di cui si compone ed il numero delle bullette contenute nel medesimo, ed è firmato dal delegato governativo, il quale ne tiene nota.

Art. 76. – Nei posti pubblici il numero d'ordine della bulletta che si rilascia a chi paga la tassa per la conversazione telefonica stabilisce l'ordine di ammissione alla conversazione stessa.

Si può rilasciare una sola bulletta per due conversazioni consecutive, cioè per la durata di 10 minuti.

Oltre questo limite di tempo, l'utente deve farsi dare una nuova bulletta e riprendere turno in ragione del suo nuovo numero d'ordine.

Art. 77. – E' vietato il rilascio di una sola bulletta per più utenti.

Art. 78. – Le bullette sono valide soltanto per la giornata nella quale sono emesse; non ha diritto a rimborso alcuno chi ha lasciato passare tale termine senza farne uso.

Art. 79. – Le bullette usate vengono annullate con apposito timbro.

Art. 80. – Il numero delle conversazioni fatte e la durata di ciascuna vengono registrati alle due estremità della linea intercomunale su apposito registro.

Art. 81. – Entro i primi cinque giorni d'ogni mese il concessionario spedisce al delegato governativo lo stato al lordo degl'incassi fatti nel mese scaduto e l'elenco dei bullettari consumati, col corredo dei medesimi, indicando nell'elenco stesso il residuo dei bullettari non adoperati.

Il delegato governativo confronta le risultanze del consumo, e della rimanenza dei bullettari con le proprie scritture, ed è sempre in diritto di procedere alle verifiche che stima convenienti.

Art. – 82. I bullettari devono essere incominciati al primo di ogni mese quand'anche rimangano delle bullette in bianco nel registro precedente, dichiarando in questo il numero delle bullette annullate.

Art. 83. – Il provento medio annuale telegrafico, che il concessionario di una linea telefonica intercomunale ad uso pubblico deve garantire a tenore dell'art. 14 della legge, viene computato sui proventi telegrafici, quali risultano dai dati statistici che l'amministrazione governativa raccoglie dagli uffizi telegrafici.

Questi dati non sono soggetti al controllo del concessionario.

Quando le due località da collegarsi per telefono sono munite di telegrafo da un periodo di tempo inferiore a tre anni, la media del provento annuale si fa su questo solo periodo di tempo.

Art. 84. – Chiunque intenda aver conoscenza dell'ammontare del prodotto telegrafico da garantirsi, può ottenere tale informazione depositando presso la cassa della Direzione Compartimentale dei telegrafi una somma da stabilirsi, caso per caso, dal Ministero delle poste e dei telegrafi, la quale non può essere inferiore a lire 50, nè maggiore di lire 200.

Questa somma rimane acquisita allo Stato quando il depositante non ottiene la concessione alla quale la informazione domandata si riferisce.

Art. 85. – L'esenzione dall'obbligo della garanzia del concessionario, nei casi di forza maggiore, é limitata al tempo che verrà stabilito dal Ministero delle poste dei telegrafi in base ai suoi dati statistici.

Art. 86. – E' riservata al Governo la stipulazione di convenzioni con l'estero per la corrispondenza telefonica internazionale.

Quando il Governo risolve di affidare ad un concessionario privato l'esercizio di una comunicazione internazionale, stabilisce, caso per caso, nell'atto di concessione, le norme da seguirsi.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE LINEE AD USO PRIVATO.

Art. 87. – Quando la linea telefonica ad uso privato è ad uso di due concessionari, la domanda deve essere firmata da entrambi.

Art. 88. – Le linee telefoniche ad uso privato si possono adoperare ad uso privato solamente per le comunicazioni fra persone della famiglia del concessionario o per le comunicazioni concernenti esclusivamente gli affari della sua azienda. La linea non può adoperarsi a favore di terzi.

Art. 89. – Per l'applicazione del maggior canone di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge, si considerano come locali ad uso pubblico quelli nei quali è libero l'accesso al pubblico e quelli che per l'indole dell'industria che vi si esercita sono continuamente frequentati dal pubblico, oppure da determinate categorie di persone. Tali sono le stazioni ferroviarie, i teatri, gli alberghi, le trattorie, i caffè, le farmacie, i circoli di riunioni e simili.

Nello stabilire il canone maggiore sarà da tenersi conto del movimento commerciale e industriale della località, della natura dello stabilimento, e della notoria importanza della sua azienda.

Per l'applicazione del maggiore canone governativo è considerato come locale ad uso pubblico quello che è collegato con comunicazione telefonica alla stazione centrale della rete urbana.

Art. 90. Il canone comincia a decorrere dal decimo giorno che segue la data del decreto di concessione.

CAPO V.

Disposizioni speciali per le linee comunali di collegamento alla rete telegrafica.

Art. 91. – Il Comune concessionario della linea telefonica di collegamento alla stazione telegrafica del Governo (art. 15 della legge) deve sostenere tutte le spese di impianto e la manutenzione della linea e degli apparecchi inclusi nella medesima.

Il disposto dell'art. 9 della legge si applica pure a queste concessioni.

Art. 92. – L'amministrazione governativa, se ne é richiesta, ed ove lo possa fare senza incaglio del suo servizio, può, a spese del Comune, impiantare la linea, e provvedere all'acquisto degli apparecchi ed al loro collocamento negli ufizi.

Essa può incaricarsi della manutenzione della linea, verso il pagamento del canone annuo di lire venti per chilometro.

Art. 93. – Queste linee telefoniche possono adoperarsi per la trasmissione orale dei telegrammi e per le conversazioni telefoniche.

La corrispondenza telegrafica è sottoposta alle discipline ed alle tariffe ordinarie dei telegrammi.

La conversazione telefonica è soggetta alle discipline ed alla tariffa stabilite dalla legge telefonica.

Art. 94. – Gli ufizi telefonici comunali sono portati nell'elenco degli ufizi telegrafici dello Stato con l'indicazione della loro qualità e dell'ufizio telegrafico col quale sono collegati. Essi seguono l'orario dell'ufizio telegrafico dello Stato dal quale dipendono.

Art. 95. – Questi ufizi telefonici sono soggetti alle stesse discipline che regolano il servizio degli ufizi telegrafici di 2ª classe e sono esercitati da personale temporaneo.

Il Comune concessionario ha la facoltà di proporre l'esercente la cui nomina è riservata al Governo.

Art. 96. – Il Governo non ha alcuna responsabilità degli errori che si commettono nei telegrammi e percorrono la linea telefonica. La corrispondenza si deve fare entro cabine sorde per la tutela del segreto.

I telegrammi ricevuti col telefono sono collazionati dal ricevente. Nella comunicazione e nel collazionamento si deve dare parola per parola il *benestare*.

Art. 97. – Il Comune concessionario è tenuto alla buona manutenzione della linea e degli ufizi in modo che il servizio si possa fare con tutta la regolarità e la precisione richieste.

Il Governo ha la facoltà di sopprimere il servizio quando il Comune non adempie il suo dovere e non cura gli avvertimenti datigli.

Art. 98. – Per i telegrammi in partenza a destinazione dell'ufizio telefonico comunale, non si percepisce altra tassa al-'infuori di quella stabilita per la corrispondenza telegrafica.

Art. 99. – La tariffa per conversazioni telefoniche è stabilita dal Consiglio comunale con regolare deliberazione approvata dal Prefetto e deve essere contenuta nei limiti stabiliti all'art. 16 della legge.

Art. 100. – Le tasse delle conversazioni telefoniche si riscuotono per mezzo di bullettari separati da quelli telegrafici.

Art. 101. – Le tasse dei telegrammi spettano al Comune concessionario.

Art. 102. – L'amministrazione telegrafica paga all'esercente l'ufizio telefonico comunale la retribuzione di centesimi 60 per ogni telegramma privato di partenza dall'ufizio nei limiti ed alla condizione degli oneri stabiliti dall'art. 98 del regolamento telegrafico 11 aprile 1875.

Il Comune concessionario paga al commesso dell'ufizio telegrafico di collegamento la retribuizione di 10 centesimi per ogni conversazione telefonica.

Art. 103. – La contabilità delle riscossioni per telegrammi, dei versamenti e delle spese relative nell'ufizio telefonico è soggetta alle disposizioni vigenti per gli ufizi telegrafici.

Art. 104. – La Direzione Compartimentale dei telegrafi esercita una particolare sorveglianza diretta sulla gestione contabile di questi ufizi telefonici.

Art. 105. – L'ufizio telegrafico di collegamento sorveglia il servizio del circuito telefonico.

Art. 106. – Negli ufizi telefonici è vietato il servizio dei vaglia telegrafici.

Art. 107. – I telegrammi che si debbono passare sulla linea telefonica vanno redatti in lingua italiana.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE LINEE AD USO DEI SERVIZI PUBBLICI.

Art. 108. Le amministrazioni governative, quando impiantano linee telefoniche in località ove esistono linee telegrafiche, ne danno preventivo avviso all'amministrazione dei telegrafi.

Art. 109. – L'amministrazione dei telegrafi, quando ne viene richiesta, ed il suo servizio lo consente, può impiantare essa stessa, a spese dell'amministrazione richiedente, le linee telefoniche menzionate nell'articolo precedente.

Art. 110. – Alle Provincie ed ai Comuni può essere data la concessione gratuita di linee telefoniche ad uso esclusivo del loro servizio.

Queste linee debbono essere limitate fra le sedi degli] ufizi di loro dipendenza e non possono uscire dal territorio rispettivamente della Provincia e del Comune.

Art. 111. – L'amministrazione dei telegrafi può assumere l'incarico dell'impianto delle linee telefoniche di servizio, delle quali tratta l'articolo precedente, verso il rimborso di tutte le spese, e quando lo possa fare senza nuocere al suo servizio.

In questo caso, l'amministrazione richiedente deve versare anticipatamente l'ammontare della spesa in base a un preventivo redatto dai funzionari telegrafici, salvo la liquidazione finale a lavoro compiuto.

Art. 112. – L'amministrazione dei telegrafi può, quando lo ritenga conveniente, assumere la manutenzione delle linee telefoniche di servizio contemplate nel presente capo che fossero state da essa impiantate. Il compenso per questa manutenzione sarà, caso per caso, stabilito dall'amministrazione stessa.

CAPO VII.

DELLE LINEE TELEGRAFICHE.

Art. 113. – Gli articoli 5, 6, 7 e 20 della legge, e gli articoli 39, 40, 41, 42, 43 e 51 del presente regolamento si applicano anche all'impianto ed all'esercizio delle linee telegrafiche.

Art. 114. – Gli impianti per il trasporto dell'energia elettrica debbono essere fatti in modo da non disturbare il servizio delle linee telegrafiche.

Il Governo può ordinare la modificazione del tracciato degli impianti già esistenti che impediscono la costruzione o il ristauro delle linee telegrafiche.

Art. 115. – La responsabilità per danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni telegrafiche è limitata alla restituzione delle tasse, come è stabilito dal regolamento per la corrispondenza telegrafica nell'interno, e da quello per la corrispondenza telegrafica internazionale.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 116. – La scadenza delle concessioni attuali si compie nel termine di tempo stabilito per le medesime dai rispettivi capitolati e dalle corrispondenti proroghe, a condizione che i concessionari si conformino sin d'ora alle nuove discipline.

REGIO DECRETO *che modifica il regolamento sull'esercizio dei telefoni.*

(15 dicembre 1895; n. 733).

Art. 1. – Nell'articolo 49 del Regolamento per l'esecuzione della legge 7 aprile 1892, n. 184, approvato col regio decreto n. 288 del 16 giugno 1892 sono soppresse le parole: « o di linee per il trasporto dell'energia elettrica ».

Art. 2. – L'art. 114 del suddetto regolamento è soppresso.

REGIO DECRETO *che autorizza in via di esperimento l'esercizio delle linee telefoniche intercomunali Torino Novara e Milano–Bergamo.*

(4 maggio 1898; n. 209).

Art. 1. – Il Ministero delle poste e dei telegrafi è autorizzato a fare esercitare, in via di esperimento, dai propri uffici, le seguenti linee telefoniche:

Torino–Novara;

Milano–Beragmo.

Art. 2. – La tassa per ogni conversazione telefonica di tre minuti primi è fissata provvisoriamente in lire 1.00 per la linea Torino–Novara e in lire 0.50 per la linea Milano–Bergamo.

Includendosi su queste linee stazioni intermedie, le tasse per le conversazioni tra le stazioni intermedie fra di loro e le estreme delle linee saranno di lire 0.50 per le distanze non superiori a 50 chilometri e di lire 1.00 per le distanze maggiori.

Art. 3. – Sono ammesse le conversazioni telefoniche con dichiarazione d'urgenza.

Esse hanno la precedenza sulle altre ordinarie già registrate, o domandate.

La tassa delle conversazioni dichiarate urgenti è uguale a tre volte la tassa sopra stabilita.

Art. 4. – L'amministrazione può concedere abbuonamenti alle conversazioni telefoniche nelle ore di notte per qualsiasi ufficio telefonico che si trovi aperto in quelle ore.

Sono considerate come ore di notte quelle che intercedono fra le ore 21 di giorno e le ore 6 del giorno successivo.

Art. 5. – Gli abbuonamenti possono esser concessi o per 5 conversazioni di 15 minuti ciascuna in un mese, ovvero di una conversazione della stessa durata per ogni giorno del mese.

Nel primo caso la tassa è uguale a quella di 25 conversazioni semplici.

Nel secondo caso è uguale a quella di 150 conversazioni semplici.

Tanto in un caso che nell'altro la tassa complessiva è ridotta del 50%.

Art. 6. – Gli abbuonamenti debbono cominciare col 1° del mese e le rispettive tasse debbono essere pagate anticipatamente all'atto della domanda.

Art. 7. – Per essere ammesso alla conversazione telefonica, l'abbuonato deve provare la propria identità personale presentando la tessera d'abbuonato munita della propria fotografia.

Questa tessera è fornita dall'amministrazione al prezzo di lire una.

La fotografia deve essere fornita dall'abbonato.

Art. 8. – Le società o ditte esercenti linee telefoniche urbane od intercomunali a servizio pubblico, fino a che durino in vigore le rispettive concessioni, dovranno prestarsi al collegamento delle linee di loro proprietà con quelle governative, adottando i mezzi opportuni affinchè le conversazioni possano effettuarsi con sicurezza e precisione.

Art. 9. – I concessionari di linee urbane o intercomunali sociali, le quali concorrano a formare una linea diretta colle linee governative conserveranno provvisoriamente le tariffe attuali.

Art. 10. – Le conversazioni intercomunali hanno luogo per massima direttamente fra gli uffici della rete intercomunale: tuttavia possono scambiarsi anche fra abbonati di diverse reti urbane, ma soltanto per mezzo degli uffici centrali della rete urbana rispettiva, che siano con quelli in comunicazione.

In questi casi le società rispettive rispondono della tassa dovuta al Governo e ne sono da esso addebitate.

Art. 11. – Il Ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato a stabilire con decreto ministeriale le modalità ed il conteggio delle tasse fra Governo e società ed a fare tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del presente decreto.

LEGGE *che approva la costruzione di una linea telefonica internazionale con la Francia.*

(27 dicembre 1900: n. 493).

Articolo unico: E' autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle Poste e dei Telegrafi la spesa di L. 700.000 per la costruzione di una linea telefonica internazionale fra l'Italia e la Francia e per il collegamento di essa con la Capitale del Regno (1).

(1) La detta linea ha in Italia il seguente percorso: Roma, Acquapendente, Siena, Firenze, Bologna, Piacenza, Voghera, Vercelli, Torino, confine M. Cenisio, con diramazioni da Voghera a Genova e Milano.

Tale somma sará ripartita in due esercizi nella misura seguente;

Esercizi	1900-01	. . . L.	400,000
»	1901-02	. . . »	300.000
		Totale L.	700,000

LEGGE *che approva la costruzione di una linea telefonica internazionale con la Svizzera.*

(22 luglio 1901; n. 367).

Art. 1. – E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 151,000, delle quali lire 80,000 per la posa di un nuovo filo telegrafico di bronzo fosforato da Genova al Fréjus e lire 71,000 per la posa di un'altro filo simile da Milano al Fréius.

Art. 2. – F' parimenti autorizzata la spesa straordinaria di lire 51,000 per la costruzione di una linea telefonica internazionale fra l'Italia e la Svizzera.

Art. 3. – Le somme di cui agli articoli 1 e 2 saranno inscritte in due appositi capitoli da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901 (1).

LEGGE *sul servizio telefonico.*

(15 febbraio 1903; n. 32).

Art. 1. – Il Governo è autorizzato a costruire ed esercitare direttamente linee telefoniche per uso pubblico.

Art. 2. – La rete telefonica nazionale, destinata al collegamento dei vari capiluogo di provincia, dovrá essere completata entro quattro anni dalla data di promulgazione della presente legge, secondo l'ordine segnato nella tabella.

Compiuta che sia la suddetta costruzione, il Governo sará tenuto a congiungere direttamente due centri, quando in ciascuna delle loro reti urbane vi siano tanti abbonati quanti sono i chilometri di distanza fra i centri stessi.

Art. 3. – Il Ministero delle poste e dei telegrafi è autorizzato alla spesa di L. 6,160,000 per la costruzione delle linee interur-

(1) Tale linea segue il percorso, nel Regno, Milano, Como, Chiasso ed è collegata a quella Chiasso Zurigo.

bane indicate nella tabella allegata e per la provvista degli apparecchi necessari al servizio di esse.

Art. 4. – A cominciare dal bilancio dell'esercizio finanziario 1902-903, il prodotto dei canoni e della corrispondenza telefonica sará inscritto in un capitolo speciale dello stato di previsione dell'entrata.

Con decreti del Ministero del tesoro verranno stanziate in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi le somme che risulteranno effettivamente versate in Tesoreria con imputazione al predetto capitolo di entrata fino a raggiungere, con gli stanziamenti che in tal guisa verranno fatti dall'esercizio 1902-903 in avanti, il complessivo importo di L. 6,160,000 per provvedere alle spese di cui all'art. 3.

Art. 5. – Le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio, le Societá e i privati, che abbiano interesse alla pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, potranno anticipare la somma necessaria, versandone l'importo al capitolo di entrata di cui all'art. 4..

Tali anticipazioni verranno rimborsate, senza interessi, in misura corrispondente agli utili netti di ciascuna linea o rete: a tale uopo lo Stato terrá la gestione di ciascuna linea o rete in conto separato, da allegarsi al bilancio.

Art. 6. – Nessuno può essere ammesso a corrispondere sulle linee telefoniche interurbane se prima non ha pagato la tassa relativa.

Le tariffe sulle linee internazionali saranno stabilite con apposite convenzioni.

Le tariffe sulle linee interurbane interne, per ogni conversazione di tre minuti primi, saranno le seguenti:

L. 0,50 sulle linee non eccedenti 100 chilometri;
» 1.00 » » da 101 a 250 chilometri;
» 1,50 » » da 251 a 400 chilometri;
» 2,00 » » di lunghezza maggiore.

Le tariffe sulle linee telefoniche concesse all'industria privata non eccedenti la lunghezza di 30 chilometri, potranno essere inferiori a L. 0.50.

Quando per la corrispondenza sia necessaria l'unione di due o più tronchi di linea, parte governativa e parte sociale, la tariffa risulterá uguale alla somma delle tariffe parziali.

Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione, sará dovuta allo Stato una tassa corrispondente ad un quarto della tariffa ordinaria.

Se le esigenze del traffico lo consentano, potranno essere ammesse conversazioni *urgenti*, la cui tariffa sará triplicata.

Per le conversazioni scambiate nelle ore di notte, cioè dalle ore 21 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo (subordinatamente all'orario degli uffici telefonici cui fanno capo le linee interurbane) le suddette tariffe saranno ribassate del 20 per cento.

Nelle dette ore di notte sono pure ammessi abbonamenti per conversazioni, della durata di 6, 12, 18 minuti consecutivi, da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni, col ribasso rispettivamente del 40, 50 e 60 per cento sulle tariffe ordinarie.

Art. 7. – In ogni caso il Governo potrá determinare che le tariffe per gli abbonamenti urbani, anzichè essere modellate sul disposto dell'art. 16 della legge 7 aprile 1892, consistano o si convertano in tariffe per le quali ciascun abbonato paghi una tassa fissa annua uguale per tutti ed una sopratassa proporzionale all'uso effettivo ch'esso fa dal telefono, non superiori la prima a L. 100 pel primo anno ed a L. 60 per gli anni successivi di abbonamento, e la seconda a centesimi 5 per ogni conversazione.

Art 8. Le conversazioni interurbane possono avere luogo sia direttamente dalla cabina annessa all'ufficio telegrafico cui fa capo la linea, sia per mezzo della rete urbana dal domicilio degli abbonati.

In questo secondo caso la Societá esercente la rete urbana risponde delle tasse dovute al Governo o al concessionario di linee interurbane. Essa potrá imporre ai propri abbonati richiedenti una sopratassa da determinarsi per decreto reale, che non potrá mai essere superiore ai 5 centesimi in totale per ogni conversazione. Resta quindi abolita la sopratassa di cui all'art. 13 della legge 7 aprile 1892.

Il Governo e la Societá potranno concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento con linee interurbane o con reti urbane, alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 9. – Per le linee interurbane giá concesse all'industria privata, il Governo potrá sostituire alla garanzia del prodotto medio telegrafico ed al canone stabiliti dalla legge 7 aprile 1892, la compartecipazione dello Stato, in ragione non minore del 20 per cento sul prodotto lordo.

Art. 10. – Il Governo può stabilire ed esercitare una rete urbana, o accordare altre concessioni nello stesso Comune, quando lo giudichi d'interesse pubblico, ovvero quando il concessionario non ottemperi agl'inviti che gli venissero fatti dal Governo, di perfezionare o ampliare il servizio, oppure si rifiuti ad apportare un'equa diminuzione o modificazione nelle tariffe.

Quando il Governo non creda di esercitare nei termini stabiliti dalla legge 7 aprile 1892 il diritto al riscatto di una rete telefonica urbana, potranno i Municipi rispettivi essere autorizzati dal Governo ad esercitare lo stesso diritto in suo luogo e vece e alle stesse condizioni, salvo sempre ed impregiudicato il diritto del Governo a procedere nello stesso modo verso il Municipio e salvi tutti i diritti riservati dagli articoli 8 e 9 della su citata legge.

Così pure il Governo, dopo aver proceduto al riscatto di una rete urbana, a norma dell'art. 8 della legge 7 aprile 1892, potrá accordare al Municipio il subingresso nella concessione

stessa, con tutte le condizioni specificate nel primitivo decreto di concessione, e con l'aggiunta di quelle altre che fossero ritenute necessarie per meglio assicurare la regolaritá del servizio.

Art. 11. – I Comuni che intendono collegare al prossimo ufficio telegrafico il capoluogo del Comune, pagheranno una volta tanto la quota fissa di L. 100 per ciascun chilometro di percorrenza della linea.

Alle medesime condizioni il Governo potrá collegare, su domanda dei Comuni, le frazioni di essi col prossimo ufficio telegrafico.

Le modalitá e le condizioni per il collegamento saranno stabilite nel regolamento.

Art. 12. – Per le linee telefoniche ad uso privato, concesse per il servizio di grandi impianti per il trasporto dell'energia elettrica, possono essere adoperati anche apparecchi telegrafici, previo il consenso del Governo, fermo rimanendo il canone allo Stato stabilito dalla legge 7 aprile 1892.

Art. 13. – Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in un unico testo le disposizioni degli articoli precedenti e quelle della legge 7 aprile del 1892, n. 2, che non vengono modificate dalla presente legge, e tenerne conto nel regolamento,

(*Seguono le tabelle*).

Nuova tabella allegata all'art. 3 - Elenco delle linee interurbane.

N. d'ordine	LINEA	Lunghezza in km. palificazione	Lunghezza in km. doppio filo	Spesa parziale	Spesa totale
	Da costruirsi entro il 1903.				
1	Roma-Napoli (filo di 4 mm.)	255	255	242,250	
2	Venezia-Padova	41	41	26,650	
3	Milano–Genova	86	152	85,600	
4	Bologna-Ferrara	50	50	32,500	
5	Firenze-Bologna	. .	105	47,250	
6	Roma-Firenze	. .	275	123,750	
7	San Remo-Oneglia	29	29	18,850	
8	Bologna-Venezia	74	165	89,050	
9	Genova-Savona	45	45	30,150	
	Totali per il 1903	580	1,117	696,050	
	Per acquisto apparati e spese impreviste	. .	. .	53,950	
	Spesa totale per il 1903	. .	. .	. .	750,000
	Da costruirsi entro il 1904.				
10	Napoli-Benevento-Foggia-Barletta	257	257	167,050	
11	Cremona-Piacenza	37	37	24,050	
12	Barletta-Bari	58	58	37,700	
13	Bergamo-Lecco	35	35	22,750	
14	Bergamo-Brescia	54	54	35,100	
15	Verona-Mantova	45	45	29,250	
16	Napoli-Reggio Calabria-Messina	450	485	308,250	
17	Genova-Pisa-Livorno	190	190	123,500	
	Totali per il 1904	1,126	1,161	747,650	
	Per acquisto apparati e spese impreviste	. .	. .	62,350	
	Spesa totale per il 1904	. .	. .	. .	810,000
	Da costruirsi entro il 1905.				
18	Bari-Brindisi	115	115	74,750	
19	Verona-Vicenza-Padova	82	82	53,300	
20	Brescia-Cremona	55	55	35,750	
21	Asti-Casale	49	49	31,850	
22	Como-Lecco	44	44	28,600	
23	Torino-Asti-Alessandria	96	96	62,400	

N. d'ordine	LINEA	Lunghezza in km.		Spesa parziale	Spesa totale
		palificazione	doppio filo		
24	Alessandria-Casale	37	37	24,050	
25	Verona-Brescia	72	72	46,800	
26	Savona-Oneglia	71	71	46,150	
27	Porto-Maurizio-Oneglia.	5	5	3,250	
28	Como-Varese	31	31	20,150	
29	Ferrara-Rovigo	. .	36	16,200	
30	Messina-Catania	100	100	65,000	
31	Milano-Brescia	33	86	45,300	
32	Cremona-Mantova	67	67	43,550	
33	Udine-Treviso	109	109	70,850	
34	Piacenza-Parma	. .	61	27,450	
35	Bologna-Modena	. .	41	18,450	
36	Pavia-Casale	29	72	38,200	
37	Mantova-Parma	63	63	40,950	
38	Milano-Piacenza	73	73	47,450	
39	Torino-Biella	32	93	48,250	
40	Pavia-Novara	24	67	34,950	
41	Milano-Cremona	30	87	45,150	
42	Spezia-Carrara	. .	35	15,750	
43	Genova-Spezia	. .	94	42,300	
44	Genova-Ventimiglia (con filo di 4 mm.) .	28	173	135,350	
45	Torino-Moncenisio (con filo di 4 mm.) .	. .	80	60,000	
46	Torino-Ventimiglia (con filo di 4 mm.) .	170	170	161,500	
	Totali per il 1905	1,415	2,164	1,3[illegible]3,700	
	Per acquisto apparati e spese impreviste	. .	. .	116,300	
	Spesa totale per il 1905	. .	. .	. .	1,500,000
	Da costruirsi entro il 1906.				
47	Biella-Novara	. .	75	33,750	
48	Carrara-Viareggio.	.	37	15,650	
49	Genova-Alessandria.	21	79	39,750	
50	Modena-Reggio Emilia-Parma	. .	57	25,650	
51	Mantova-Modena.	42	61	35,850	
52	Catania-Acireale	. .	16	7,200	
53	Lecce-Brindisi	38	38	24,700	
54	Novara-Vercelli.	. .	21	9,450	
55	Casale-Vercelli	21	21	13,650	

N. d'ordine	LINEA	Lunghezza in km.		Spesa parziale	Spesa totale
		palificazione	doppio filo		
56	Palermo-Caltanissetta-Catania	247	247	16,550	
57	Milano-Bergamo	. .	54	24,300	
58	Roma-Terni-Peruggia-Arezzo	287	287	186,550	
59	Palermo-Messina	200	237	146,650	
60	Brindisi-Taranto	74	74	48,100	
61	Ancona-Foligno-Terni	133	187	110,750	
62	Bologna-Forlì-Pesaro-Ancona	208	208	135,200	
63	Roma-Grosseto-Siena	324	324	210,600	
64	Napoli-Salerno-Potenza	118	176	102,800	
65	Palermo-Trapani	130	130	84,500	
66	Cagliari-Sassari	264	364	171,600	
67	Avellino-Benevento	46	46	29,900	
68	Catania-Siracusa	91	91	59,150	
69	Ancona-Chieti-Foggia	347	369	235,450	
70	Napoli-Cosenza-Catanzaro-Reggio Cal.	137	410	211,900	
71	Roma-Solmona-Chieti	227	227	147,550	
72	Napoli-Caserta	. .	35	15,750	
73	Ravenna-Forlì	30	30	19,500	
74	Girgenti-Caltanisetta	70	70	45,500	
75	Torino-Cuneo	. .	98	44,100	
76	Lecco Sondrio	69	69	44,850	
77	Belluno-Trevisso	88	88	57,200	
78	Macerata-Portocivitanova	30	30	19,500	
79	Ascoli-Porto d'Ascoli	30	30	19,500	
80	Teramo-Giulianova	28	28	18,200	
81	Aquila-Solmona	62	62	40,300	
82	Campobasso-Benevento	86	86	55,900	
83	Grosseto-Pisa	148	148	95,200	
84	Potenza-Taranto	154	154	100,100	
	Totali per il 1906	3,750	4,664	2,846,800	
	Per acquisto apparati e spese impreviste	. .	. .	253,200	
	Spesa totale per il 1905	. .	. .	. .	3,100,000
	Totali generali	6,871	9,106	. .	6,160,000

Prezzo unitario della palificazione . . . . L. 200 il km.
Id. del doppio filo di mm. 4 . . . . . » 750 »
Id. » » 5 . . . . . » 450 »
Prezzo del filo di rame . . . . » 3 il kg.

REGIO DECRETO *che approva il testo unico di legge sui telefoni.*

(3 maggio 1903; n. 196).

Art. 1. – E' libero a chiunque di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purchè i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietá altrui.

Nessun'altra comunicazione telefonica può essere stabilita senza chiedere ed ottenere la concessione dal Governo.

I modi e le forme per domandare ed ottenere queste concessioni saranno fissati nel regolamento.

Art. 2. – Ogni comunicazione telefonica stabilita o esercitata senza la necessaria concessione sará tosto tolta per semplice provvedimento amministrativo a spese del contravventore, e questi sará deferito all'autoritá giudiziaria per l'applicazione di un'ammenda da 300 a 2,000 lire.

Trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, purchè la linea non si prolunghi oltre cinque chilometri e purchè attraversi solamente fondi privati, non potrá procedersi penalmente che ad istanza dei proprietari, sopra o sotto i fondi dei quali sieno stati condotti, senza loro consenso, fili telefonici.

Art. 3. – La concessione potrá essera revocata in caso di inosservanza degli obblighi con essa imposti e delle disposizioni della presente legge.

Quando ha luogo questa revoca della concessione niun diritto spetta al concessionario perchè venga rilevato il materiale della sua rete telefonica.

Art. 4. – I concessionari di linee telefoniche possono far passare i fili senza appoggio sia al disopra delle proprietá pubbliche e private, che dinanzi a quei lati di edifizi, ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

I fili devono essere collocati in guisa da non impedire al proprietario il libero uso della cosa propria, secondo la sua destinazione.

In ogni altro caso, per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici è necessario il consenso del proprietario. Però la servitù di appoggio o di occupazione delle proprietá, così private che pubbliche, può sempre essere imposta con decreto del Prefetto, a senso della legge del 25 giugno 1865, n. 2359, sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti.

Art. 5. – La domanda sará rivolta direttamente al Prefetto e accompagnata da un piano descrittivo dei luoghi e delle opere da eseguirsi insieme all'offerta dell'indennitá quando questa sia dovuta.

Il Prefetto, sentite le parti in contradittorio, ed inteso il parere dell'ufficio del genio civile, ordina il pagamento della

somma offerta ed accettata od altrimenti convenuta, e, nel caso di dissenso, di quella che verrá stabilita dall'ufficiale del genio civile; ed in seguito a dimostrazione dell'eseguito pagamento o deposito delle somme anzidette, autorizza il passaggio e l'appoggio sulle proprietá private e pubbliche dei fili della linea telefonica.

La servitù deve essere costituita in modo da riescire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole alla proprietà servente, avuto anche riguardo alle condizioni delle proprietá vicine.

Contro il decreto del Prefetto è ammesso il ricorso ai termini dell'art. 3 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, salvo sempre agli interessati il diritto di impugnare davanti all'autoritá giudiziaria la stima fatta dall'ufficiale del genio civile.

Il proprietario ha sempre facoltá di fare nel fondo suo qualunque innovazione, ancorchè questa importi la remozione o il diverso collocamento dei fili telefonici, nè per questo è tenuto ad alcuna indennitá.

I Comuni e le Provincie non possono esigere, per le concessioni di linee telefoniche, canoni, vantaggi o privilegi all'infuori di quelli consentiti dalla presente legge.

Art. 6. – Quando è necessario di collocare lateralmente o sul davanti, od appoggiare fili telefonici a monumenti pubblici o che abbiano un merito artistico storico, devono prescriversi i modi per rimuovere da essi ogni danno o per conservarne l'effetto.

Art. 7. – La concessione di linee telefoniche può farsi ad uso privato o ad uso pubblico, per servizio urbano o per servizio interurbano.

Le concessioni di linee telefoniche ad uso privato sono limitate alla corrispondenza tra fondi del medesimo concessionario, o tra fondi di uno e fondi di altro concessionario.

Esse non possono farsi servire ad uso pubblico nè venir poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private, salvo quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 25.

La durata delle concessioni delle linee telefoniche ad uso privato è stabilita dal Governo nel decreto di concessione.

Art. 8. – Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato paga ogni anno allo Stato un canone fisso di lire 20 per ogni circuito di comunicazione e di lire 5 per ogni stazione in più di due, aggiungendo un solo diritto proporzionale di lire 3 per chilometro o frazione di chilometro oltre i primi tre chilometri di linea.

Il canone fisso si può aumentare fino alla metá della tariffa d'abbonamento al telefono pubblico (art. 21, lettera *a*) se la comunicazione è stabilita in locali di uso pubblico.

Art. 9. – Per le linee telefoniche ad uso privato concesse per servizio di grandi impianti per il trasporto dell'energia elettrica, possono essere adoperati anche apparati telegrafici,

previo il consenso del Governo, fermo rimanendo il canone allo Stato stabilito dall'articolo precedente.

Art. 10 – Il Governo è autorizzato a costruire ed esercitare direttamente linee telefoniche per uso pubblico.

Art. 11. – Il Governo può stabilire ed esercitare una rete urbana, o accordare altre concessioni nello stesso comune, quando lo giudichi di interesse pubblico, ovvero quando il concessionario non ottemperi agli inviti che gli venissero fatti dal Governo, di perfezionare o ampliare il servizio, oppure si rifiuti ad apportare un'equa diminuzione o modificazione nelle tariffe.

Art. 12. – Ciascuna concessione di linea telefonica ad uso pubblico non può durare più di 25 anni, ma è riservata al Governo la facoltá di procedere al riscatto dopo 12 anni dalla data del decreto di concessione o del provvedimento prefettizio di cui all'art. 5, ove questo occorra, previo l'avviso di un anno.

Il riscatto comprende la cessione di tutti i materiali e gli apparecchi delle linee e degli uffici, e la sostituzione dello Stato in tutti i diritti del concessionario anche verso i terzi.

Il prezzo del riscatto sará determinato di comune accordo e, mancando l'accordo, da tre arbitri scelti uno dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dal Presidente del Tribunale, i quali giudicheranno inappellabilmente.

Tale prezzo non potrá in verun caso oltrepassare la somma che corrisponderá al reddito netto medio dei precedenti tre anni di esercizio moltiplicato pel numero degli anni per cui dovrebbe ancora durare la concessione.

Il reddito netto si calcolerá sottraendo dal reddito lordo le spese generali, le tasse ed il costo dell'esercizio.

Il Governo potrá prendere possesso della rete che vuole riscattare, senza attendere che il prezzo del riscatto sia stato determinato.

Art. 13 – Al termine della concessione di ogni comunicazione telefonica ad uso pubblico, essa, con tutto il materiale e con tutti gli apparecchi diventa proprietá dello Stato senza pagamento di alcun corrispettivo.

Art. 14. – Quando il Governo non creda di esercitare nei termini dall'art. 12 il diritto al riscatto di una rete telefonica urbana, potranno i Municipi rispettivi, essere autorizzati dal Governo ad esercitare lo stesso diritto in suo luogo e vece ed alle stesse condizioni, salvo sempre impregiudicato il diritto del Governo a procedere nello stesso modo verso il Municipio e salvi tutti i diritti riservati dagli articoli 12 e 15.

Così pure il Governo, dopo avere proceduto al riscatto di una rete urbana a norma dell'art. 12, potrá accordare al Municipio il sub-ingresso nella concessione stessa, con tutte le condizioni specificate nel primitivo decreto di concessione, e con l'aggiunta di quelle altre che fossero ritenute necessarie per meglio assicurare la regolaritá del servizio.

Art. 15. (*) 1) – I concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un Comune, o per un gruppo di Comuni contigui e allacciati ad un solo ufficio centrale pagano ogni anno allo Stato un canone corrispondente al 10 per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa comune, senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito dalla presente legge. Pagano inoltre lire 50 annue per ciascun posto telefonico pubblico.

Per l'esercizio telefonico interurbano che sia fatto con linee ed apparati propri del concessionario, questi paga allo Stato un annuo canone corrispondente al 5 per cento del prodotto lordo.

Quando all'impianto ed alla manutenzione delle linee telefoniche interurbane provvede il Governo, esso riscuote la intera tassa della corrispondenza interurbana.

Art. 16. (*) 2) – Il concessionario ha l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigano specialmente comunicazione dove giá esiste una rete telefonica.

Il concessionario avrá diritto di esigere da chi richiede la comunicazione soltanto un compenso per la spesa d'impianto, non superiore però alla quinta parte dell'abbonamento annuale.

La tariffa deve essere uguale per ciascuna categoria di utenti; solo si ammettono ribassi, non superiori al 20 per cento, su ciascun apparato, per coloro che assumono più di un apparato per proprio uso.

Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali e comunali hanno diritto al ribasso della metá sulla tariffa; gli uffici postali e telegrafici alla franchigia completa. Però le spese d'impianto per gli uffici che godono franchigia completa sono a carico del Governo.

Sugli abbonamenti concessi a uffici governativi, provinciali o comunali, non è dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui all'art. 15.

Art. 17. (*) 3) – Il concessionario di una linea telefonica in-

---

(*) 1) L'art. 15 per l'art. 2 della legge 1 luglio 1906, n. 302, é così modificato: « I concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un Comune o per un gruppo di Comuni *con linee telefoniche non più lunghe di 25 km.* e allacciati ad un solo ufficio centrale, pagano ogni anno allo Stato un canone corrispondente al 10 % delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa comune, senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito dalla precedente legge. Pagano inoltre lire 50 annue per ciascun posto telefonico pubblico » – I due capoversi sono stati soppressi.

(*) 2) Per la legge 1 luglio 1906 n. 302, l'art. 16 é stato così modificato a partire dal 2° capoverso: « La tariffa dev'essere uguale per ciascuna categoria di utenti: solo si ammettono riduzioni non maggiori del 20 per cento, su ciascun apparato, per coloro che assumono più di un apparato per proprio uso. Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali e comunali e delle Camere di Commercio, hanno diritto al ribasso della metà della tariffa per gli apparati telefonici da essi assunti e destinati a servizi da essi dipendenti; gli uffici postali e telegrafici alla franchigia completa; però le spese di impianto per questi uffici sono a carico del Governo. Sugli abbonamenti concessi a uffici governativi, provinciali e comunali o delle Camere di Commercio non é dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui all'art. 15. »

(*) 3) Per la legge 1 luglio 1906 n. 302, l'art. 17 é stato soppresso.

terurbana ad uso pubblico deve garantire la integritá del provento annuale medio percepito dallo Stato, per telegrammi privati scambiati fra le localitá da collegarsi per telefono.

Il provento medio annuale sará computato sui prodotti del triennio precedente la concessione.

Il concessionario però non è obbligato a compensare la diminuzione dovuta a modificazione della tariffa telegrafica, od a casi di forza maggiore, per cui siano scemati tanto i proventi del telegrafo che quelli del telefono.

Art. 18. (*) 4) – Per le linee interurbane giá all'industria privata, il Governo potrá sostituire al canone annuo ed alla garanzia del prodotto medio telegrafico stabiliti dagli articoli 15 e 17, la compartecipazione dello Stato non minore del 20 per cento sul prodotto lordo.

Art. 19. – Il Governo può, con decreto reale, sentire il consiglio dei ministri, sospendere o limitare o assumere provvisoriamente l'esercizio delle comunicazioni telefoniche per motivi di pubblica sicurezza.

Tali provvedimenti non daranno mai luogo ad indennitá.

Saronno però ridotti i canoni di cui agli articoli 8 e 15 in proporzione del tempo che dureranno le soppressioni, la limitazione o l'assunzione provvisoria delle linee telefoniche.

Art. 20 . – Il Governo può in ogni tempo ordinare, nell'interesse della sicurezza pubblica o dei pubblici servizi, le modificazioni necessarie alla disposizioni delle reti e linee telefoniche provvedendovi d'ufficio a spese del concessionario in caso d'inadempimento.

Art. 21. – La tariffa delle corrispondenze per le linee telefoniche urbane non può eccedere i limiti massimi qui stabiliti:

a) per ciascun abbonato o per ciascun circuito, entro il raggio di tre chilometri dall'ufficio centrale, lire 200 all'anno per le linee aeree e lire 300 per le linee sotterrate.

Nelle distanze maggiori, per ogni 200 metri o frazione di 200 metri, è ammesso l'aumento di lire 6 per linee aeree e di lire 8 per le sotterrate;

b) Per ogni cinque minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici centesimi 30, salva la facoltá dell'aumento, per le distanze maggiori di tre chilometri, in ragione di 5 centesimi al chilometro.

Art. 22. – In ogni caso il Governo potrá determinare che le tariffe per gli abbonamenti urbani anzichè essere modellate sul disposto dell'art. precedente, consistano o si convertano in tariffe per le quali ciascun abbonato paghi una tassa fissa annua eguale per tutti ed una sopratassa proporzionale all'uso effettivo che esso fa del telefono, non superiori la prima a lire 100 pel primo anno ed a lire 60 per gli anni successivi di abbo-

---

(*) 4) Per la legge 1 luglio 1906 n. 302, l'art. 18 é stato così modificato: « Allo Stato é dovuta una compartecipazione non minore del 20 % sul prodotto lordo delle linee telefoniche interurbane concesse e da concedersi all'industria privata. »

namento, e la seconda a centesimi 5 per ogni conversazione.

Art. 23. – Quando il Governo lo richieda, il concessionario di una comunicazione telefonica urbana per uso pubblico deve collegare il proprio ufficio centrale coll'ufficio della rete interurbana che faccia capo allo stesso comune. In questo caso le spese, la manutenzione e l'esercizio del collegamento sono a carico del concessionario della rete urbana sotto l'osservanza di quanto è disposto nel 2° capoverso dell'art. 25.

Art. 24. – Nessuno può essere ammesso a corrispondere sulle linee telefoniche interurbane se prima non ha pagato la tassa relativa.

Le tariffe sulle linee internazionali saranno stabilite con apposite convenzioni.

Le tariffe sulle linee interurbane interne, per ogni conversazione di tre minuti primi, saranno le seguenti:

L. 0.50 sulle linee non eccedenti 100 chilometri;
L. 1.— sulle linee da 101 a 250 chilometri;
L. 1.50 sulle linee da 251 a 400 chilometri;
L. 2 — sulle linee di lunghezza maggiore.

Le tariffe sulle linee telefoniche concesse alla industria privata e non eccedenti la lunghezza di 30 chilometri potranno essere inferiori a L. 0.50.

Quando per la corrispondenza sia necessaria la unione di due o più tronchi di linea, parte governativa e parte sociale, la tariffa risulterà uguale alla somma delle tariffe parziali.

Per l'invio di un semplice avviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione, sará dovuta allo Stato una tassa corrispondente ad un quarto della tariffa ordinaria.

Se le esigenze del traffico lo consentano, potranno essere ammesse conversazioni *urgenti*, la cui tariffa sará triplicata.

Per le conversazioni scambiate nelle ore di notte, cioè dalle ore 21 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo (subordinatamente all'orario degli uffici telefonici cui fanno capo le linee interurbane) le suddette tariffe saranno ribassate del 20 per cento.

Nelle dette ore di notte sono pure ammessi abbonamenti per convenzioni, della durata di 6, 12, 18 minuti consecutivi, da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni, col ribasso rispettivamente del 40, 50, e 60 per cento sulle tariffe ordinarie.

Art. 25. – Le conservazioni interurbane possono aver luogo sia direttamente dalla cabina annessa all'ufficio telegrafico cui fa capo la linea, sia per mezzo della rete urbana dal domicilio degli abbonati.

In questo secondo caso la societá esercente la rete urbana, risponde delle tasse dovute al Governo o al concessionario di linee interurbane. Essa potrá imporre ai propri abbonati richiedenti una sopratassa da determinarsi per decreto reale che non potrá mai essere superiore a cinque centesimi in totale per ogni conversazione.

Il Governo e la societá potranno concedere ai proprietari di

linee telefoniche ad uso privato il collegamento con linee interurbane o con reti urbane alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 26. – La rete telefonica nazionale, destinata al collegamento dei vari capiluogo di provincia, dovrá essere completata entro quattro anni dalla data di promulgazione della legge 15 febbraio 1993, n. 32, secondo l'ordine segnato nella tabella.

Compiuta che sia la suddetta costruzione, il Governo sará tenuto a congiungere direttamente due centri, quando in ciascuna delle loro reti urbane vi siano tanti abbonati quanti sono i chilometri di distanza fra i centri stessi.

Art. 27. – Il Ministero delle poste e dei telegrafi è autorizzato alla spesa di lire 6,160,000 per la costruzione delle linee interurbane indicate dalla tabella allegata e per la provvista degli apparecchi necessari al servizio di esse.

Art. 28. (*) 5) – A cominciare dal bilancio dell'esercizio finanziario 1902-903 il prodotto dei canoni e della corrispondenza telefonica sará inscritto in un capitolo speciale dello stato di previsione dell'entrata.

Con decreti del Ministero del tesoro verranno stanziate in un apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi le somme che risulteranno effettivamente versate in tesoreria con imputazione al predetto capitolo di entrata, fino a raggiungere, cogli stanziamenti che in tal guisa verranno fatti dall'esercizio 1902-1903 in avanti, il complessivo importo di L. 6,160,000 per provvedere alle spese di cui all'articolo precedente.

Art. 29. (*) 6) – Le Provincie, i Comuni, le Camere di Commercio, le societá ed i privati che abbiano interesse alla pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, potranno anticipare la somma necessaria, versandone l'importo al capitolo di entrata di cui all'articolo precedente.

Tali anticipazioni verranno rimborsate, senza interessi, in misura corrispondente agli utili netti di ciascuna linea o rete; a tale uopo lo Stato terrá la gestione di ciascuna linea o rete in conto separato, da allegarsi al bilancio.

Art. 30. – I Comuni che intendono collegare al prossimo ufficio telefonico, il capoluogo del comune, pagheranno una volta

---

(*) 5) Con la legge 1 luglio 1906 n. 302, l'art. 28 é stato cosí modificato: « Per completare la rete telefonica nazionale di cui all'art. 27 la somma tuttora disponibile sul fondo di L. 6,000,000 sarà ripartita in tre stanziamenti uguali sui capitoli all'uopo inscritti sui bilanci per gli esercizi 1905-06, 06-07, 07-08 ».

(*) 6) L'art. 29 é stato cosí modificato dalla legge 1 luglio 1906, n. 302: « Le provincie, i comuni, le camere di commercio, le Società ed i privati, che abbiano interesse alla pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, potranno anticipare la somma necessaria versandone l'importo alla Tesoreria dello Stato, il quole importo sarà inscritto in un capitolo speciale dello stato di previsione dell'entrata. Con decreto del Ministro del Tesoso verranno stanziati in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero Poste e Telegrafi le somme che risulteranno effettivamente versate in Tesoreria con imputazione sul detto capitolo di entrata.

tanto la quota fissa di lire 100, per ciascun chilometro di percorrenza della linea.

Alle medesime condizioni il Governo potrá collegare, su domanda dei Comuni, le frazioni di essi col prossimo ufficio telegrafico.

Le modalitá e le condizioni per il collegamento saranno stabilite nel regolamento.

Art. 31. – Alla violazione del segreto della corrispondenza telefonica si applicano le disposizioni contenute nel capo V, titolo II, libro II del Codice penale.

Ai danni arrecati alle comunicazioni telefoniche pubbliche e private si applicano le disposizioni dell'articolo 315 del codice stesso.

Le pene saranno però ridotte da un terzo ad un sesto pei danni arrecati alle comunicazioni telefoniche private.

Art. 32. Le responsabilitá per danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni telefoniche è limitata alla restituzione delle tasse ed al pagamento delle indennitá stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione.

Art. 33. – Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 32 della presente legge si applicano anche alla costruzione e all'esercizio delle comunicazioni telefoniche.

Art. 34. – Il regolamento di cui agli articoli 1, 25, 30, da approvarsi con decreto reale, dietro parere del consiglio di Stato, fisserá altresì i modi e le forme per la revoca eventuale delle concessioni, e provvederá generalmente per tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolaritá del servizio telefonico, in conformitá della presente legge.

Lo stesso regolamento potrá comminare, come clausola penale da applicarsi con provvedimento amministrativo, una ammenda da lire 50 a lire 500 per le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del regolamento, senza pregiudizio delle altre responsabilitá civili e penali incontrate.

(Qui seguirebbero le tabelle che abbiamo giá riportato a pag. 256, 257, 258).

Regio Decreto *che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico di legge sui telefoni, approvato col regio decreto* 3 *maggio* 1903, *n.* 196.

(21 maggio 1903; n. 253).

Art. 1. – E' approvato il qui unito regolamento visto d'ordine Nostro dal Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi per la esecuzione del testo unico di legge sui telefoni del 3 maggio 1903, n. 196.

Art. 2. – Sono abrogati tanto il regolamento approvato con regio decreto del 16 giugno 1892, n. 288, quanto tutte le successive disposizioni che siano contrarie all'unito regolamento, il quale entrerà in vigore col giorno 1° giugno 1903.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SUI TELEFONI, TESTO UNICO DELLE LEGGI N. 184, DEL 7 APR. 1892, E N. 32 DEL 15 FEB. 1903

CAPO I.

Disposizioni generali.

SEZIONE I.

Delle concessione.

Art. 1. – Le concessioni di linee o di reti telefoniche sono date con decreto del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 2. (1) – La domanda di concessione di linee telefoniche interurbane o di reti telefoniche urbane ad uso pubblico dev'essere fatta dal Ministero suddetto per mezzo della prefettura locale e deve contenere:

1° l'indicazione precisa, e, occorrendo, documentata dalla persona o dell'ente che fa la domanda e la designazione del suo domicilio legale;

2° la natura della concessione ed i limiti del territorio nel quale si chiede di sviluppare la propria azione;

3° i tipi grafici delle linee progettate, la designazione dei materiali e degli apparati scelti per l'esercizio;

4° il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione;

5° la tariffa ed il servizio che si offre al pubblico;

6° il periodo di tempo entro il quale sarà attivata la linea o rete;

7° il certificato di deposito cauzionale fatto presso la cassa di depositi e prestiti.

---

(1) Per il R. D. n. 736 del 20 dic. 1906 l'art. 2 è stato così modificato: « La domanda di concessione di linee telefoniche interurbane o di reti telefoniche urbane ad uso pubblico dev'essere fatta al Ministero suddetto per mezzo della Prefettura locale e deve contenere: 1°. L'indicazione precisa e, occorrendo, documentata dalla persona o dell'ente che fa la domanda e la designazione del suo domicilio legale; 2°. La natura della concessione e i limiti del territorio nel quale si chiede di sviluppare la propria azione; 3.° I tipi grafici delle linee progettate, la designazione dei materiali e degli apparati scelti per l'esercizio, e quando trattisi di reti urbane comprendenti più comuni, il grafico dovrà essere tracciato su carta dell'istituto geografico militare agli effetti delle modificazioni portate all'art. 15 del testo unico della legge 1 luglio 1906; 4°. Il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione; 5°. La tariffa ed il servizio che si offre al pubblico; 6°. Il periodo di tempo entro il quale sarà attivata la linea o rete; 7°. Il periodo di tempo entro il quale tutti i Comuni compresi nella domanda di concessione saranno collegati all'ufficio centrale; 8°. Il certificato di deposito cauzionale fatto presso la cassa dei depositi e prestiti. »

Art. 3. – La domanda di concessione di linee telefoniche ad uso privato dev'essere fatta al Ministero per mezzo della direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, la quale esamina la regolarità degli atti ed, ottenuto il consenso del Prefetto, inoltra la domanda stessa al Ministero.

La domanda deve contenere:

1° l'indicazione precisa di coloro ai quali deve servire la concessione;

2° l'indicazione degli stabili da collegarsi, della lunghezza della linea e del numero dei fili e delle stazioni;

3° l'indicazione del periodo di tempo per il quale si chiede la concessione;

4° la quietanza del pagamento anticipato di una annata del canone, fatto presso la direzione provinciale delle poste e dei telegrafi.

Art. 4. – La emissione del decreto di concessione è sempre subordinata alla scrupolosa osservanza di tutte le condizioni su indicate, e in particolar modo di quelle ai numeri 3 e 7 dell'art. 2 e n. 4 dell'art. 3.

Art. 5. – La domanda di concessione per le linee di servizio delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica deve essere diretta al Ministero delle poste e dei telegrafi e deve contenere:

1° l'indicazione del servizio a cui è destinata la linea;

2° l'indicazione delle stazioni da impiantarsi, della lunghezza delle linee e del numero dei fili.

Art. 6. – E' necessaria l'autorizzazione del Governo per la validitá di qualunque convenzione stipulata dal concessionario per l'affitto, la fusione e la cessione, parziale o intiera, dell'esercizio della concessione.

Art. 7. – In virtù di quanto dispone l'art. 34 della legge (Testo unico delle leggi 7 aprile 1892, n. 184, e 15 febbraio 1903, n. 32), il Ministero delle poste e dei telegrafi applica ai concessionari telefonici od agli utenti del telefono, secondo i casi, come clausola penale, un'ammenda da lire 50 a 500 per le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento, senza pregiudizio delle altre responsabilitá civili e penali incontrate.

Art. 8. – Quando il concessionario, malgrado l'ammenda inflittagli e malgrado la diffida giá intimatagli, non si uniforma entro il termine perentorio fissatogli alle ingiunzioni dell'amministrazione, incorre senz'altro nella revoca della concessione.

S'incorre sempre nella revoca senza bisogno di previo richiamo:

a) quando il concessionario od i suoi agenti cercassero di servirsi di fili e degli apparecchi telefonici per sorprendere il segreto telegrafico, oppure quando tale tentativo fosse commesso da un abbonato, ed il concessionario, sapendolo, non provvedesse alla immediata soppressione della comunicazione all'abbonato colpevole;

b) quando il concessionario esercita, o permette ai suoi

agenti di esercitare il servizio di recapito per iscritto delle conversazioni scambiate per telefono;

c) quando viene accertato che un abbonato ha messo il suo apparecchio a disposizione di terzi a scopo di lucro ed il concessionario, sapendolo, non provvede alla immediata soppressione della comunicazione dell'abbonato stesso.

In via soltanto di eccezione ed in seguito ad intervenuto accordo con il concessionario, l'uso del telefono, pure a scopo di lucro privato, potrá essere consentito dal Ministero, cui saranno prima sottoposte tutte le condizioni per ottenerne l'approvazione.

Art. 9. – La concessione può essere revocata nel caso di fallimento del concessionario.

Art. 10. – La revoca è pronunziata per decreto ministeriale; essa implica l'incameramento della cauzione a favore dell'erario pubblico, tranne il caso di fallimento, oltre quanto è disposto all'art. 63.

Art. 11. – Il Governo fará precedere i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 34 della legge da un preavviso o da una ammonizione accompagnata da un termine perentorio, il quale può estendersi sino ad un semestre, secondo la importanza della concessione.

SEZIONE II.

Dell'impianto delle linee.

Art. 12. – I funzionari dell'amministrazione telegrafica dello Stato hanno il particolare mandato di sorvegliare l'impianto e la manutenzione delle comunicazioni telefoniche, di promuovere la esatta osservanza della legge e del presente regolamento e di assicurare l'adempimento degli obblighi assunti dai concessionari verso il Governo e verso il pubblico.

Art. 13. – Il concessionario d'una rete o linea telefonica è tenuto a procurarsi, quando é necessario, a termini dell'art. 4 della legge, il consenso del proprietario per il passaggio e per l'appoggio dei fili.

Se il proprietario non dà il suo consenso, il concessionario può ricorrere al prefetto, il quale, chiamate e sè le parti contraddicenti, e udite le loro spiegazioni, determina, in via di conciliazione, le condizioni che bastano per eliminare l'opposizione.

Art. 14. – Esauriti inutilmente i mezzi conciliativi, il concessionario di una rete o linea ad uso pubblico può domandare d'imporre la servitù, a termini dell'art. 5 della legge.

Art. 15. – La domanda d'imporre la servitù, indirizzata al Prefetto, dev'essere corredata di un piano di massima, di un progetto grafico rudimentale, in cui sia delineato a larghi tratti

il passaggio o l'appoggio di fili sulle proprietà altrui, e l'indennità che si offre per la servitù da imporre, quando questa indennità sia dovuta.

Il proprietario può opporre all'offerta del concessionario la dichiarazione dell'indennità voluta, appoggiata dalla dimostrazione dell'entità del danno che si arrecherebbe alla sua proprietà, per mezzo di un piano quotato e preciso, e dagli altri argomenti che può addurre a sostegno della sua tesi.

Il Prefetto, udite le parti in contraddittorio, inteso il parere dell'ufficio del genio civile e dell'ispettore della sezione telegrafica, ordina il pagamento della somma stabilita di comune accordo, oppure stabilita dall'ufficiale del genio civile, e, in seguito a dimostrazione dell'eseguito pagamento o deposito della somma anzidetta presso la direzione delle poste o dei telegrafi della provincia, autorizza il passaggio e l'appoggio dei fili della linea telefonica sulla proprietà privata o pubblica.

Art. 16. – Quando il proprietario intende valersi della facoltà che gli viene dal penultimo capoverso dell'art. 5 della legge, due mesi prima di mettere mano ai lavori deve farne formale avviso al concessionario.

Se il proprietario non fa incominciare i lavori entro un anno dal giorno fissato, è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per lo spostamento dei fili rimossi.

Art. 17. – Il proprietario che ha ricevuto un'indennità per la servitù impostagli, quando ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta ed al pagamento delle spese per lo spostamento dei fili.

Art. 18. - Le linee telefoniche vanno costrutte a regola d'arte.

I concessionari hanno l'obbligo di stabilire e mantenere costantemente le loro linee e i loro apparati nelle condizioni migliori per una buona comunicazione telefonica, e il Governo ha la facoltà di ordinare tutti quei miglioramenti che sono necessari per mantenere l'esercizio del concessionario in corrente col progresso della scienza e dell'industria.

Il Governo ha la facoltà d'impedire l'impianto o di far modificare il tracciato di quelle linee che giudica nocive alla proprietà od al pubblico.

Il Governo può ordinare ai concessionari l'uso del circuito interamente metallico e la sostituzione con materiale nuovo e adatto dei fili ossidati o logori, delle mensole e degli altri punti d'appoggio che, per difetto di costruzione o per deperimento, mancano della solidità necessaria, degli apparati e degli altri congegni difettosi o di tipo antiquato, e la sostituzione di tratti di linee aeree con linee sotterrate dove lo giudica conveniente.

Per essere ammesso a corrispondere sulle linee internazionali e sulle lunghe linee interurbane, l'abbonato dovrà servirsi del circuito interamente metallico.

Art. 19. – I pali, le mensole e qualsiasi apparato del concessionario, devono essere collocati in modo che non ne venga

alcun danno o disturbo alle linee od agli apparati della rete telegrafica del Governo, delle ferrovie e delle tramvie, e che i segnali di questa non si riproducano sugli apparati telefonici.

I provvedimenti relativi sono concordati fra le parti interessate, e, in difetto di accordo, interviene il Ministero delle poste e dei telegrafi per le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 20. – Oltre alle disposizioni generali, nell'interno dell'abitato i punti di appoggio delle linee telefoniche ad uso privato devono collocarsi alla distanza di 40 metri al massimo, e le traversate devono essere fatte solamente quando sono indispensabili e sempre normalmente all'asse stradale.

Art. 21. – I concessionari di linee telefoniche per servizio pubblico possono, con l'assistenza del Governo, far spostare convenientemente i nuovi impianti di energia elettrica, quando siano in grado di dimostrare che i nuovi conduttori perturbano il servizio dei fili già collocati, qualora l'esercente dell'impianto elettrico si rifiuti a indennizzare il concessionario telefonico della spesa che dovrà incontrare per eliminare i disturbi.

Art. 22. – I concessionari sono obbligati al risarcimento di tutti i danni arrecati dai loro fili o dai loro agenti alle linee altrui telegrafiche o telefoniche, sia pubbliche che private, tranne di quelli arrecati da forza maggiore, qualora risulti che essi avevano preso tutte le disposizioni preventive per impedire il contatto dei loro fili con altri conduttori telegrafici, telefonici, di illuminazione elettrica, di tramvie, ecc.

Art. 23. – Il permesso di passaggio, o di appoggio su monumenti pubblici dev'essere domandato al Prefetto.

Il Prefetto, udito il parere dell'ufficio del genio civile, e per ciò che concerne la sicurezza del servizio telegrafico, quello dell'ispettore della sezione dei telegrafi, determina la necessità del passaggio o dell'appoggio; udito poi il parere del direttore dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti, dà le norme da seguirsi nell'esecuzione del lavoro per la tutela del monumento, a tenore dell'art. 6 della legge.

Art. 24. – Nei casi di comunicazioni telefoniche stabilite o esercitate senza la necessaria concessione, le quali trovinsi nelle condizioni previste nel secondo capoverso dell'art. 2 della legge, il Governo ha il diritto d'imporre la demolizione della linea, e di provvedervi di ufficio in caso d'inadempimento, a spese di chi l'ha stabilita, e di applicare l'ammenda prevista dall'art. 34 della legge in misura pari all'importo del canone di concessione che avrebbe dovuto pagare a norma dell'art. 8 della legge stessa per tutto il tempo in cui è durato l'uso della linea senza la concessione, la quale ammenda non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo di lire 500, stabilito nell'articolo su citato.

Art. 25. - Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 23 del presente regolamento si applicano anche all'impianto ed all'esercizio delle linee telegrafiche.

CAPO. II.

Disposizioni per le linee ad uso privato.

Art. 26. – La costruzione per proprio uso esclusivo di comunicazioni telefoniche nei propri fondi (art. 1° della legge) è subordinata alle disposizioni dell'art. 19 del presente regolamento.

Art. 27. – Le strade, le vie, il mare, i laghi, i fiumi, i canali, i ruscelli e qualunque altra zona di uso pubblico, o di proprietá altrui, interrompono la continuità del fondo nei riguardi del libero esercizio di comunicazioni telefoniche, e perciò, per le linee telefoniche i cui fili devono passarvi sopra o sotto, occorre domandare al Governo ed ottenerne la concessione.

Art. 28. – I ponti in muratura, o almeno con le teste in muratura, dello stesso proprietario dei fondi laterali, costituiscono la continuità dei fondi per gli effetti del primo capoverso dell'art. 1° della legge.

Art. 29. – La concessione comprende la lunghezza di tutto il circuito elettrico dei fili che passano sopra i punti d'interruzione della proprietà, menzionati nell'art. 27.

Art. 30. Quando la linea telefonica ad uso privato è ad uso di due concessionari, la domanda dev'essere firmata da entrambi, e ciascuno di essi è tenuto a pagare il canone di cui all'art. 8 della legge.

Art. 31. – Il canone stabilito nell'art. 8 della legge, comincia a decorrere un mese dopo la data del decreto di concessione,

Quando il decreto non può essere consegnato al concessionario entro il mese che intercede dalla data del medesimo e la decorrenza del canone, il Ministero può far precedere, con corrispondenza ordinaria, entro il mese stesso, l'autorizzazione dell'impianto e dell'esercizio delle linee, purchè sia stata già effettivamente pagata la cauzione di cui all'art. 3.

Art. 32. – Quando il concessionario non impianta la linea, o cessa dall'esercizio della concessione prima del termine convenuto, rimane acquisito allo Stato il canone anticipato a norma degli articoli 3 e 33.

Art. 33. – La concessione si accorda per un anno, e s'intende rinnovata di anno in anno mediante il pagamento sempre anticipato del canone annuale da farsi prima della scadenza dell'anno in corso. In caso di mancato pagamento, s'intende, senza eccezione alcuna, cessata la concessione alla scadenza dell'anno stesso, e le comunicazioni vengono soppresse.

Art. 34. – Cessata per qualunque causa la concessione, il concessionario è tenuto a demolire la linea entro il termine che gli sarâ fissato dall'amministrazione, sotto pena dell'ammenda di cui all'art. 34 della legge e salvo le altre conseguenze previste dall'articolo stesso.

Art. 35. – L'esercente d'una rete urbana potrà concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento di esse con la rete urbana quando si verifichino le condizioni seguenti:

1° che la linea privata sia per intero nel territorio in cui si estende la concessione della rete urbana, e non sia appoggiata a palificazioni od altri supporti che sostengono linee di trasmissione di energia elettrica;

2° che sia assicurata la assoluta impossibilità del collegamento della linea privata con altre linee;

3° che, anche dopo il collegamento, la linea privata non debba mai adoperarsi a favore di terzi;

4° che la linea privata ed i relativi apparecchi si trovino e sieno mantenuti in condizioni tecniche da garantire un regolare servizio con la rete urbana; in caso di contestazione l'amministrazione dei telegrafi giudicherà inappellabilmente;

5° per il collegamento con la rete urbana il proprietario della linea privata pagherà all'esercente della rete medesima la tariffa di abbonamento, come qualunque altro abbonato, oltre la tassa dovuta al Governo per la concesione della linea privata. Le spese di collegamento sono esclusivamente a carico dell'esercente la rete urbana.

Art. 36. L'esercente di una linea interurbana potrà concedere il collegamento della linea telefonica privata alla linea interurbana alle condizioni seguenti:

1° che fra i due punti estremi della linea privata non esista una linea telefonica ad uso pubblico;

2° che la linea privata sia costruita a regola d'arte, a doppio filo, che sia perfettamente silenziosa ed abbia i requisiti che saranno stabiliti, caso per caso, dall'amministrazione dei telegrafi; non sia appoggiata a palificazione o altri supporti che sostengano linee di trasmissione di energia elettrica;

3° che il proprietario della linea privata corrisponda all'esercente della linea interurbana una sopratassa di cent. 20 per ogni conversazione da esso richiesta, garantendo però un minimo di lire 50 all'anno.

CAPO III.

Disposizioni per le linee ad uso pubblico.

Art. 37. – Quando il concessionario di linee telefoniche ad uso pubblico è una Societá, questa deve comunicare al Ministero delle poste e dei telegrafi il proprio atto costitutivo, il bilancio di ciascun esercizio, i dati statistici e tutte le altre notizie che potrá chiedere il Ministero, al quale devono pure essere notificati gli agenti superiori ed i rappresentanti.

Le societá anonime e cooperative devono inoltre comunicare al Ministero le deliberazioni delle assemblee generali ordinarie e straordinarie e le relazioni degli amministratori e dei sindaci.

Art. 38. – Quando la rete o la linea telefonica ad uso pubblico non è stata attivata nel periodo di tempo stabilito, il concessionario decade dai diritti derivanti dalla concessione, la quale s'intende revocata.

La decadenza porta pure seco la perdita della cauzione che rimane acquisita allo Stato.

Il Governo ha la facoltá di accordare una proroga all'attivazione della rete o della linea, per un periodo di tempo non eccedente sei mesi.

Quando il Governo si vale di questa facoltá, è devoluto all'erario un sesto della cauzione per ogni mese di proroga concessa.

La cauzione, così menomata, dev'essere ricostituita immediatamente nella sua integritá.

Art. 39 (2). – L'ammontare della cauzione del concessionario di una rete urbana ad uso pubblico è eguale al 10 % del prodotto della tariffa stabilita nell'art. 21, lettera *a*, della legge, moltiplicata per il numero di abbonati privati risultante in ragione di due per ogni mille abitanti compresi nel perimetro di concessione.

La cauzione del concessionario di una linea interurbana ad uso pubblico è uguale al 50 % del prodotto telegrafico garantito ai termini dell'art. 17 della legge, ed in ogni caso, siavi o no il prodotto telegrafico da garantire, la cauzione non è inferiore a lire 2,000.

Quando ha luogo l'applicazione della facoltá concessa al Governo dall'art. 18 della legge, la cauzione prestata dai concessionari delle linee interurbane dev'essere portata alla misura corrispondente all'ammontare di un'annata di compartecipazione dello Stato calcolata sul prodotto lordo dell'anno di esercizio precedente.

Art. 40. – Quando l'ammontare della cauzione dei concessionari di reti o linee ad uso pubblico è inferiore al canone annuo che essi pagano allo Stato, il Governo ha la facoltá di esigere che la cauzione sia aumentata della differenza, in base alla media dell'ultimo triennio.

Art. 41. – I concessionari di linee telefoniche ad uso pubblico pagano il canone al Governo trimestralmente.

In caso di inadempimento, il Governo si rivale sulla cauzione, la quale dev'essere senza dilazione ricostituita nella sua inte-

---

(2) Il R. D. n. 736 del 20 dic. 1906 ha modificato quest'articolo così: « L'ammontare della cauzione del concessionario di reti urbane ad uso pubblico è uguale al 10 % del prodotto della tariffa stabilita nell'art. 21 lettera *a* della legge, moltiplicato per il numero di abbonati privati risultante in ragione del 2 per ogni mille abitanti compresi nel perimetro di concessione. La cauzione del concessionario di una linea interurbana ad uso pubblico non deve essere inferiore a lire 2000. Se dopo un anno di esercizio tale cauzione risulta inferiore all'ammontare di un'annata di compartecipazione dello Stato valutata sul prodotto lordo dell'anno stesso, dovrà essere portata alla misura corrispondente a tale compartecipazione. »

gritá entro dieci giorni dalla prelevazione fatta. Inoltre il Governo può procedere all'applicazione della penalitá portata dall'art. 34 della legge, nella misura che stimerá conveniente.

Art. 42. – L'abbonato ad una rete urbana che non può servirsi delle comunicazioni convenute nei patti d'abbonamento e per un periodo di tempo continuato, se l'impedimento nasce da forza maggiore, ha diritto alla sola restituzione della tassa d'abbonamento per tutta la durata dell'interruzione, meno tre giorni; se l'interruzione nasce per colpa del concessionario, ha diritto alla restituzione della tassa per tutta la durata dell'interruzione, e quando questa si prolunga oltre il termine di giorni dieci consecutivi, ha diritto a una indennitá ragguagliata al doppio della somma che importerebbe l'abbonamento per il periodo di tempo in cui dura la interruzione.

Inoltre il Governo in questi casi può procedere alla applicazione della clausola penale contemplata nel secondo comma dell'art. 34 della legge. Ai danni recati con dolo provvede il diritto comune.

Art. 43. – I concessionari di linee o reti telefoniche pubbliche sono obbligate ad osservare, per rispetto al personale alla loro dipendenza, le disposizioni di legge che regolano la durata e le condizioni del lavoro e l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per la vecchiaia. Essi hanno l'obbligo di presentare al Ministro, per l'approvazione, le norme riguardanti l'ammissione, gli stipendi, le ore di lavoro, la disciplina del personale, e il Ministro, prima d'approvarle, sentirá il parere dell'ufficio superiore centrale del lavoro.

Questa disposizione si applica pure alle societá che giá ottennero concessioni di linee telefoniche anteriormente alla legge del 15 febbraio 1903.

Art. 44 (3). – I limiti del territorio entro il quale può estendersi la rete urbana sono fissati dal decreto di concessione. Ogni aumento o modificazione è soggetto alla previa approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi; in nessun caso però la rete potrá estendersi oltre i comuni immediatamente contigui a quello ove ha sede l'ufficio sociale.

Art. 45. – Chiunque abita od ha il suo stabilimento entro il territorio compreso nella concessione, ha il diritto di essere collegato all'ufficio centrale della rete, alle condizioni generali

---

(3) Con R. D. n. 736 del 20 dic. 1906 quest'articolo è stato cosí sostituito: « I comuni ai quali può estendersi la rete urbana, debbono essere indicati nel decreto di concessione sotto la osservanza della modificazione apportata all'art. 15 del T. U. della legge telefonica dalla legge 1 luglio 1906 n 302. La lunghezza di 25 km delle linee di collegamento coll'ufficio centrale della rete urbana si computa dall'ufficio centrale della rete stessa all'abitato dei comuni pel quale viene chiesta la concessione.

A queste linee possono essere collegati apparecchi in derivazione secondo l'art. 53 dei limiti del territorio del comune collegato. In nessun caso è ammessa l'estensione delle reti urbane esistenti o da impiantarsi a comuni già collegati fra di loro o su linee intercomunali. Nel concedere l'esercizio di una nuova rete urbana o la estensione ad altri comuni di reti urbane esistenti il Governo può richiedere per ragioni di pubblico interesse che il concessionario estenda la rete anche ad altri comuni compresi nel raggio di 25 Km ».

di abbonamento. Però il concessionario può rifiutare l'abbonamento, quando gli sembri pericoloso per la sicurezza dello Stato, o contrario alle leggi, all'ordine pubblico ed ai buoni costumi, oppure quando la troppo limitata durata dell'abbonamento, che di regola non potrá essere inferiore ad un anno, sia sproporzionata alla spesa dell'allacciamento, salvo il ricorso degli interessati al Prefetto.

Il concessionario ha facoltá di esigere il prezzo dell'abbonamento a trimestri anticipati. In caso di mancato pagamento il concessionario può sospendere la comunicazione.

Art. 46. – L'abbonato che non ha avuto la comunicazione entro il termine stabilito nella polizza di abbonamento, di cui all'art. 47, ha la facoltá di rescindere il contratto e di domandare il rimborso di tutte le spese ed il risarcimento dei danni nella misura da stabilirsi in sede civile.

L'abbonato, oltre alla restituzione delle tasse e alle indennitá fissate all'art. 42, ha la facoltá di rescindere il suo contratto quando, per difetto di linea o di apparati, manca la comunicazione regolare con gli altri abbonati della rete per la somma di 15 giorni entro un periodo di un mese.

Art. 47. – Il concessionario, prima d'intraprendere l'esercizio deve sottoporre all'approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi il suo regolamento di servizio, la tariffa ed un esemplare della polizza d'abbonamento.

Art. 48. – Nel detto regolamento dev'essere stabilito l'orario di servizio, che va proporzionato all'importanza della rete.

Art. 49. – Il Governo ha la facoltá di rifiutare la sua approvazione ai locali di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico che non corrispondono abbastanza al decoro ed all'igiene, o non sono adatti allo scopo.

Art. 50. Il concessionario ha l'obbligo di pubblicare al primo di ogni mese la nota delle variazioni avvenute nell'elenco dei suoi abbonati e di comunicarla a ciascuno di essi.

Quest'elenco dev'essere tenuto in evidenza nei posti telefonici aperti al pubblico, ristampato e distribuito ogni anno gratuitamente a tutti gli abbonati ed agli uffici coi quali la rete è collegata.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi potrá richiedere copie dell'elenco e dei bullettini di variazione.

Qualora il Ministero stesso decida di pubblicare l'elenco generale degli abbonati, potrá farlo verso concorso nella spesa per parte dei concessionari. In tal caso il concorso da parte dei concessionari sará proporzionalmente stabilito con decreto ministeriale.

Art. 52. – Il concessionario ha facoltá di stabilire delle tariffe particolari al disotto della tariffa comune per alcune categorie di utenti; ma queste riduzioni debbono essere uguali per tutti gli abbonati di ciascuna determinata categoria.

Art. 53. – E' ammesso il collegamento di più circuiti ad un solo circuito collegato direttamente all'ufficiale centrale, serva esso ad abbonati od a posti pubblici.

Qualunque sia il modo di collegamento degli apparecchi con l'ufficio telefonico centrale spetta al Governo il 10 per cento della tariffa stabilita per questa specie di abbonamenti, e lire cinquanta annue per ciascun posto pubblico in esercizio.

Il solo concessionario ha facoltá di eseguire i collegamenti multiplici.

Art. 54. – E' riservata al solo Ministero delle poste e dei telegrafi la facoltá di chiedere e stabilire i collegamenti telefonici per uso degli uffici postali e telegrafici.

Art. 55. (4) – La franchigia e il ribasso di tariffa, a cui hanno diritto gli uffici governativi, provinciali e comunali per il pubblico servizio, si applica alle sole comunicazioni stabilite fra la sede dell'ufficio e la stazione telefonica centrale.

Art. 56 – Il concessionario tiene in corrente il registro de' suoi abbonati, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio di ciascuno, del numero degli apparati che ha in servizio, della tariffa d'abbonamento di ciascun apparato e della data del suo collegamento con l'ufficio centrale.

Ove sianvi diverse categorie di abbonati, dev'essere indicata nel registro stesso la categoria alla quale appartiene ciascun abbonato.

Sono pure indicati nel registro tutti i post aperti al pubblico. di cui all'art. 51 con la data della loro apertura.

Questo registro é a disposizione degli agenti del Governo.

I funzionari che esercitano il sindacato tengono in corrente una copia di questo registro° Il concessionario ha l'obbligo di comunicare loro mensilmente le varazioni al medesimo.

Art. 57. – E' vietato al concessionario d'imporre altri pesi oltre quelli consentiti dalla legge e stabiliti nella tariffa approvata dal Ministero, nei quali sono comprese tutte le spese per la provvista del materiale e degli apparecchi del tipo normale, per l'impianto delle comunicazioni interne ed esterne e per la loro regolare manutenzione; però i danni arrecati per incuria nella custodia e nell'uso del materiale e degli apparecchi saranno risarciti dall'utente.

Art. 58 .– Quando nello stesso Comune, o nel gruppo di Comuni di cui all'art. 15 della legge, sono esercitate più reti urbane, ii Governo può ordinare il loro collegamento, in modo che gli abbonati di un concessionario possano corrispondere con quelli degli altri concessionari. Le condizioni del collegamento sono stabilite di comune accordo dai concessionari; mancando l'accordo sono stabilite dal Governo, tenendo presenti le condizioni di impianto e di esercizio dei vari concessionari.

(4) Con R. D. 736 del 20 dic. 1906 l'articolo 55 è stato così modificato: « La franchigia e il ribasso di tariffa, a cui hanno diritto gli uffici governativi provinciali o comunali e delle camere di commercio, per il pubblico servizio, si applica alle sole comunicazioni stabilite fra la sede dell'ufficio e la stazione telefonica centrale, o, quando trattisi di derivazione esterna, fra la sede dell'ufficio in cui è impiantato l'apparecchio principale ed un altro degli uffici pubblici predetti ».

Questo collegamento non dá luogo ad alcuna tassa supplementare per parte degli abbonati.

Art. 59. – Quando il Governo prende possesso della rete che vuole riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato, la presa di possesso sará fatta mediante inventario delle linee e degli apparati coll'assistenza delle due parti.

Art. 60. – Decorsi i 12 anni, di cui all'art. 12 della legge, i Municipi che intendessero assumere l'esercizio di una rete telefonica urbana, stabilita nel territorio comunale, potranno far domanda al Ministero delle poste e dei telegrafi di essere autorizzati a riscattare la rete in luogo del Governo, a termini dell'art. 14 della indicando i mezzi con cui farebbero fronte alle spese di riscatto e di esercizio

Il Ministero, quando ritenga fondata la domanda, potrà accordare l'autorizzazione in via di massima. Questa però non diventerà definitiva se non dopo che il Municipio avrà ottenuto, nei modi e colle forme prescritte dalla legge sull'assunzione diretta l'esercizio della rete telefonica, e fornite tutte le volute garanzie per gli impegni da assumersi,

Art. 61. – Il procedimento, di cui nel precedente articolo, sarà pure osservato quando un Municipio intenderá chiedere il subingresso in una concessione riscattata dal Governo, ovvero quando domandi la concessione per impiantare una rete nuova e per assumere l'esercizio di una rete stabilita dal Governo.

Art. 62. – Per gli effetti dell'art. 13 della legge, al principio dell'ultimo triennio della concessione, il Governo ha diritto di procedere all'inventario di tutto il materiale e degli apparecchi in opera per l'esercizio della concessione e sarà stretto obbligo del concessionario di conservarli in istato di ottimo funzionamento, onde il servizio all'atto della consegna non abbia a subire in nessun modo alcun danno e sia assicurato il suo regolare andamento.

Questo inventario servirà di base, con le variazioni giustificate, alla presa di possesso.

Art. 63. – All'infuori del caso all'art. 3 della legge, quando il concessionario di comunicazioni telefoniche pubbliche, per revoca, o fallimento, cessa dall'esercizio della concessione prima del termine convenuto, il Governo prende possesso, mediante il compenso qui prestabilito, del materiale e degli apparati della rete o della linea telefonica; il Governo ha pure la facoltà di cedere la concessione ad un nuovo concessionario, quando non preferisca di assumere direttamente il servizio.

Il compenso dovuto al concessionario in questi casi esclude il valore industriale dell'azienda e consiste solo nel pagamento di una rata proporzionale del valore del materiale e degli apparati; questo valore viene determinato di comune accordo, oppure per mezzo di tre arbitri, nel modo stabilito dall'art. 12 della legge. La rata proporzionale da pagarsi si forma col quoziente ricavato dalla divisione del valore totale del materiale e degli apparecchi per il numero degli anni fissato per la durata della concessione,

moltiplicato per la differenza fra questo numero di anni di durata della concessione ed il numero di anni di esercizio già fatto.

Art. 64. – Le istruzioni per la contabilità delle tasse telefoniche e dei canoni di concessione e per i versamenti relativi fanno parte delle norme che regolano le entrate e le spese de servizi dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi. I concessionari telefonici devono tenere le scritture e fare l'invio periodico dei documenti che il Ministero prescrive loro per la contabilità stessa.

Art. 65. – Il Governo, quando, a tenore dell'art. 19 della legge, assume l'esercizio provvisorio delle comunicazioni telefoniche di un concessionario, fa redigere il verbale della consegna; esso s'impegna a usare da buon padre di famiglia il materiale ricevuto; nella restituzione sono risarciti i danni non giustificati.

Art. 66. – La concessione telefonica rimane estinta colla morte del concessionario.

Il Ministero può, nell'interesse del servizio pubblico, accordare il trapasso della concessione agli eredi quando diano le volute garanzie; mancando queste, il Governo assume l'esercizio, o lo cede ad un nuovo concessionario.

In quest'ultimo caso il nuovo concessionario rileva il materiale a prezzo di stima e subentra nei diritti e negli oneri della concessione precedente.

CAPO IV.

Disposizioni per le linee ad uso dei servizi pubblici.

Art. 67. – Le amministrazioni governative, quando impiantano linee telefoniche in località ove esistono linee telegrafiche, ne danno preventivo avviso all'amministrazione dei telegrafi.

Art. 68. – L'amministrazione dei telegrafi, quando ne viene richiesta, ed il suo servizio lo consente, può impiantare essa stessa a spese dell'amministrazione richiedente, le linee telefoniche menzionate nell'articolo precedente.

Art. 69. – Alle Provincie ed ai Comuni può essere data la concessione gratuita di linee telefoniche ad uso esclusivo del loro servizio.

Queste linee debbono essere limitate fra le sedi degli stabilimenti di loro dipendenza e non possono uscire dal territorio rispettivamente della provincia e del comune.

Art. 70. – L'amministrazione dei telegrafi può assumere l'incarico dell'impianto delle linee telefoniche di servizio, delle quali tratta all'articolo precedente, verso il rimborso di tutte le spese, e quando lo possa fare senza nuocere al proprio servizio.

In questo caso, l'amministrazione richiedente deve versare anticipatamente l'ammontare della spesa in base a un preventivo redatto dai funzionari telegrafici, salvo la liquidazione finale a lavoro compiuto.

Art. 71 – L'amministrazione dei telegrafi può, quando lo ritenga conveniente assumere la manutenzione delle linee telefoniche di servizio contemplate negli articoli 67 e 69 che fossero state da esse impiantate. Il compenso per questa manutenzione sará, caso per caso, stabilito dall'amministrazione stessa.

CAPO. V.

Disposizioni per la corrispondenza.

Art. 72. – Le linee telefoniche ad uso privato si possono adoperare solamente per le comunicazioni fra persone della famiglia dei concessionari, o per le comunicazioni concernenti esclusivamente gli affari delle loro aziende. La linea non può adoperarsi assolutamente a favore di terzi.

Art. 73. – A garantire all'esercente delle linee ad uso pubblico il pagamento delle tasse delle conversazioni provenienti dalle linee ad uso privato, di cui nell'art. 36, si provvederá con il deposito anticipato di una somma proporzionata al periodo di tempo ed al traffico prevedibile.

Art. 74. – Le societá concessionarie di reti urbane, le quali rispondono agli esercenti le linee interurbane delle tasse per le conversazioni interurbane dal domicilio dei proprî abbonati, potranno esigere da questi abbonati il deposito di una somma corrispondente alle conversazioni che presumibilmente domanderanno in un trimestre. Tale deposito dovrá essere reintegrato ad ogni richiesta della societá.

L'esazione della sopratassa prevista dall'art. 25 della legge sará fatta dal concessionario della rete urbana; la sopratassa è esente dal canone governativo. Un equo compenso potrá essere pattuito per il servizio di riscossione delle tasse di conversazione, fatto dal concessionario della rete urbana per conto del concessionario della linea interurbana; tale compenso non potrá mai in nessun caso essere posto a carico degli utenti del telefono.

Art. 75. – Per il collegamento dell'ufficio centrale delle reti urbane con l'ufficio telegrafico allo scopo di fare lo scambio dei telegrammi, si provvede, caso, per caso, d'accordo con i concessionari, ad uniformare le comunicazioni per telefono alle disposizioni vigenti per la corrispondenza telegrafica.

Art. 76. – Sulle reti pubbliche urbane le comunicazioni sono date nell'ordine delle domande: queste comunicazioni non hanno limite di durata.

Sulle linee interurbane le comunicazioni sono date secondo l'ordine di iscrizione delle domande, sia presentate direttamente all'ufficio cui fanno capo le linee, sia pervenute dagli abbonati della rete urbana, salvo le eccezioni di prioritá stabilite nell'ordine seguente:

1° Avvisi di servizio *urgenti*;
2° Comunicazioni di Stato;

3° Comunicazioni private urgenti (qualora siano ammesse a norma dell'art. 78);

4° Comunicazioni private ordinarie;

5° Comunicazioni di servizio ordinarie.

Gli avvisi di servizio *urgenti*, di cui al n. 1°, debbono riguardare esclusivamente guasti di linea; non possono essere scambiati che fra i due uffici estremi della linea e soltanto quando, per le linee governative, non sia possibile di servirsi del telegrafo. Le comunicazioni di servizio, di cui al n. 5°, debbono riguardare esclusivamente il servizio di corrispondenza, e saranno limitate sempre fra i due uffici estremi della linea.

L'ora di iscrizione della domanda servirá anche di base per lo scambio alternativo delle conversazioni fra gli uffici corrispondenti.

Il tempo stabilito per la durata di una conversazione sulle linee interurbane è di tre minuti. Ogni comunicazione non può protrarsi oltre due conversazioni consecutive, salvo il caso di conversazione in abbonamento. Spirato questo termine, la comunicazione è tolta, ed i corrispondenti che vogliono continuare debbono assoggettarsi ad un nuovo turno dopo le altre domande giá inscritte.

Art. 77. – L'abbonato urbano inscritto per una comunicazione interurbana dovrá essere avvisato dalla stazione centrale appena sia arrivato il suo turno di corrispondenza; se egli non risponde immediatamente il suo nome è cancellato e la linea viene messa a disposizione degli altri inscritti.

Allorchè la persona richiesta è un abbonato che non risponde a due chiamate, della stazione centrale, separate da un intervallo di un minuto, se ne dá avviso al richiedente, e questi, se rinuncia alla conversazione, potrá ottenere il rimborso della tassa pagata.

Ma non avrá diritto ad alcun rimborso di tassa qualora dal domicilio dell'abbonato siasi ottenuta risposta, qualunque sia stata la persona che ha risposto, sebbene la conversazione non abbia raggiunto lo scopo.

Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con un abbonato della rete urbana corrispondente, il richiedente dovrá pagare la sola tassa prevista dall'art. 24 della legge. Qualora la persona con cui egli desidera prefissare la conversazione non sia un abbonato di quella rete, l'avviso stesso potrá essere inviato per espresso al domicilio indicato; per il recapito di questo espresso il richiedente, oltre la suddetta tassa, dovrá pagare centesimi quindici entro il raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi, e, al di lá di questo limite, centesimi venti per ogni chilometro, o frazione di chilometro, tenuto conto della sola andata.

I concessionari che intendano fare il servizio di espresso non possono eccedere i limiti dianzi indicati. Sará però in facoltá loro di far pagare il solo compenso di espresso dalla persona richiesta anzichè dalla richiedente.

Se l'avviso per telefono non potè essere partecipato al destinatario o l'espresso non potè essere recapitato per cause non imputabili all'amministrazione, nessuna restituzione delle somme pagate sará dovuta al richiedente.

Le comunicazioni da stabilirsi come conseguenza di un avviso telefonico sono fatte su richiesta di uno qualunque fra i due corrispondenti; esse sono sottoposte a tutte le regole della corrispondenza ordinaria e trattate come se l'avviso preventivo non esistesse.

Art. 78. – Il servizio speciale delle conversazioni urgenti, di cui all'art. 24 della legge, sará stabilito con decreto ministeriale per ogni singola linea, dopo due mesi che sia stata aperta all' sercizio, quando il traffico totale non superi la media giornaliera di 100 conversazioni. Così pure questo servizio sará soppresso quando il traffico venga in seguito a superare la media stessa.

Art. 79. I tre minuti di corfispondenza, ai quali dá diritto la tassa stabilita, cominciano immediatamente all'istante in cui chi domanda ottiene la comunicazione con la persona chiamata.

Art. 80. – Gli uffici centrali ed i posti telefonici pubblici di reti urbane o di linee interurbane debbono accettare le domande di conversazione fino alla fine dell'orario, e non possono chiudere prima dell'esaurimento delle domande accettate.

Art. 81. – Il concessionario di linee o reti telefoniche pubbliche deve prendere tutte le disposizioni atte ad assicurare il segreto delle corrispondenze negli uffici centrali e nei posti pubblici, e per questi ultimi deve far uso di cabine sorde.

Art. 82. – Ciascun circuito può essere adoperato per le sole conversazioni orali.

E' vietato il servizio di recapito per iscritto od a voce delle conversazioni telefoniche sotto pena dell'ammenda di lire cento a carico degli utenti della linea.

Art. 83. – L'abbonato che si servisse della sua comunicazione per corrispondenze contro la morale e l'ordine pubblico, decade dall'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa pagata e senza abbuono di quella che dovesse ancora pagare a termini del contratto, oltre le maggiori responsabilitá nelle quali fosse incorso in base alle leggi vigenti.

Art. 84. – Nel caso di un avvenimento straordinario che possa turbare l'ordine pubblico, gli agenti del Governo possono servirsi con precedenza e senza pagamento di tutte le linee ed anche della comunicazione degli abbonati privati situata in un esercizio pubblico.

Questa facoltá è limitata al bisogno urgente del momento.

Art. 85 – La lunghezza delle linee sulla quale è commisurata la tariffa delle conversazioni è quella che risulta dall'effettiva percorrenza.

Le conversazioni interurbane, che esigono l'allacciamento di tre o più tronchi di linea, non sono ammesse che subordinatamente alle esigenze del traffico.

Art. 86. (5) – L'abbonamento di cui all'art. 24 della legge non può essere messo a disposizione di terzi nè usato a scopo di lucro, sotto pena della rescissione del contratto e delle penalitá di cui all'art. 8 del presente regolamento.

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un mese, e sará prorogabile tacitamente, di mese in mese, salvo disdetta di una delle due parti mediante preavviso di almeno 15 giorni.

L'ammontare dell'abbonamento è pagato anticipatamente.

La comunicazione è stabilita d'ufficio tra i due posti indicati nel contratto al momento preciso fissato di comune accordo: a questo scopo gli uffici dovranno regolare le altre conversazioni in maniera che la linea sia libera al momento stabilito.

I minuti inutilizzati nel corso di una seduta non possono essere riportati in una seduta ulteriore. Tuttavia, se la mancata utilizzazione è dovuta ad una interruzione del servizio, è accordato di completare il tempo della conversazione nella stessa giornata da una mezzanotte all'altra.

Le prime ventiquatt'ore d'interruzione non danno luogo a rimborso; prolungandosi l'interruzione saranno restituiti all'abbonato tanti trentesimi dell'abbonamento mensile quanti sasanno i giorni dell'interruzione sofferti dopo il primo.

Gli abbonamenti sulle linee internazionali saranno inoltre soggetti alle condizioni stipulate dal Governo nelle relative convenzioni.

Le conversazioni in abbonamento dovranno sempre aver luogo fra i due posti indicati nel contratto.

Il Governo si riserva la facoltá di sospendere l'esercizio degli abbonamenti, sia per ragioni di servizio chè di ordine pubblico, ed in tali casi non sará tenuto che alla semplice restituzione delle tasse per tutto il tempo della sospensione.

CAPO VI.

Rete nazionale.

Art. 87. (6) – Il prodotto della corrispondenza telefonica da iscriversi nel capitolo speciale dello stato di previsione dell'entrata, di cui all'art. 28 della legge, è costituito come segue:

a) canoni di concessione delle reti telefoniche urbane e

---

(5) Con R. D. 1 maggio 1907 n. 253 i capov. 5° e 6° dell'art. 86 furono annullati e sostituiti come segue: « L'unità di conversazioni non usufruite a causa d'interruzione nel servizio, potranno essere concesse, se le condizioni del lavoro lo permetteranno in ora posteriore a quella stabilita nel contratto, ma non oltre i limiti fissati per l'orario notturno. Trascorso tale periodo di tempo l'abbonato ha il diritto al rimborso delle tasse relative alle unità non utilizzate. »

(6) Con R. D. 20 dicembre 1906 n. 736 l'art. 87 fu soppresso.

delle linee telefoniche interurbane concesse alla industria privata;

b) canoni di concessione delle linee telefoniche ad uso privato;

c) proventi delle linee telefoniche governative interne ed internazionali;

d) ammende per contravvenzioni alla legge telefonica ed al regolamento.

Art. 88. – Per gli effetti dell'art. 29 della legge, allorchè il Governo debba trattare con un ente collettivo, dovrá essere sempre indicato, nelle forme legali, la persona o l'ente che di fronte all'Amministrazione rappresenta l'ente collettivo stesso.

Le somme da anticiparsi da privati o da enti collettivi saranno stabilite in seguito a regolare perizia fatta a cura dei funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi. I lavori relativi non potranno mai essere iniziati se le somme previste nella perizia non siano state effettivamente versate.

Art. 89. – Per l'applicazione delle tariffe delle conversazioni, secondo l'art. 24 della legge, le linee costruite mediante le anticipazioni, di cui all'art. 29 della legge, qualora non siano comprese fra quelle della tabella allegata alla legge, saranno considerate come linee sociali fino a che non siano state integralmente rimborsate le anticipazioni stesse.

Nella gestione in conto separato per ciascuna linea o rete, gli elementi di spesa da tenersi a calcolo per stabilire gli utili netti corrisponderanno ai criteri di massima giá stabiliti dall'amministrazione per la manutenzione delle linee e per l'esercizio degli uffici.

Il pagamento degli utili netti accertati in ciascun esercizio finanziario a rimborso delle anticipazioni fatte per linee non comprese nella tabella allegata alla legge, sará eseguito entro tre mesi dalla data della promulgazione della legge relativa al bilancio di assestamento.

Il rimborso delle somme che potranno essere anticipate per accelerare la costruzione di linee elencate nella tabella annessa alla legge, sará effettuato non più tardi di due anni dalla data in cui il Governo avrebbe dovuto provvedere all'impianto stesso secondo le disposizioni della legge.

Art. 90. – Il Comune che intende collegare al più vicino ufficio telegrafico il capoluogo o le sue frazioni, con una linea telefonica, trasmette al Ministero la deliberazione del consiglio comunale, corredata dalla quietanza di versamento della quota fissa, di cui all'art. 30 della legge.

Il versamento dev'essere fatto presso la direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, in seguito al quale soltanto può aver luogo l'inizio dei lavori.

Art. 91. – Nel determinare la distanza dal centro del capoluogo o della frazione del Comune all'ufficio telegrafico viciniore, le lunghezze inferiori a 500 metri, dopo il primo chilometro, sono trascurate; quelle superiori sono computate per un chilometro.

Le percorrenze stradali sono calcolate sulla carta itineraria del Regno edita dall'istituto geografico militare.

Art. 92. – La quota fissa è indipendente dall'esistenza di linee telegrafiche o telefoniche sul percorso della linea di collegamento.

Art. 93. (7) – Il Governo provvede alla costruzione ed alla manutenzione della linea telefonica; esso rimane proprietario della linea e degli apparecchi.

Queste linee non potranno essere collegate con altre reti o linee telefoniche.

Art. 94. – Il Governo si riserva il diritto, sentiti gli interessati, di procedere alla sostituzione del telefono all'apparato telegrafico in quegli uffici di minore importanza, la cui inclusione diretta nella rete telegrafica riesce pregiudizievole al servizio.

Art. 95. – L'apparecchio telefonico è collocato nell'ufficio postale.

Nei Comuni dove non esiste ufficio postale l'apparecchio sará collocato nel posto designato dal comune stesso, purchè sia riconosciuto adatto ad un regolare esercizio.

Il Comune delega l'esercizio del posto telefonico a persona di sua fiducia; ma risponde verso il Governo delle tasse riscosse e della regolaritá del servizio.

Art. 96. – Al Comune spettano 10 centesimi per ogni conversazione scambiata tra il posto telefonico e l'ufficio telegrafico; nessuna compartecipazione spetta al Comune per i telegrammi.

Art. 97. – Per i telegrammi in partenza od in arrivo non si percepisce altra tassa all'infuori di quella stabilita per la corrispondenza telegrafica.

Art. 98. – La tariffa delle conversazioni telefoniche sulle linee di collegamento è uniformemente stabilita, entro i limiti indicati dall'art. 24 della legge, come segue:

Cent. 20 sulle linee da uno a 10 chilometri;
» 30 sulle linee da 10 a 30 chilometri;
» 50 sulle linee superiori a 30 chilometri.

Art. 99. – L'importo delle tasse riscosse per telegrammi e per conversazioni è convertito in francobolli e spedito giornalmente all'ufficio telegrafico corrispondente insieme agli originali dei telegrammi accettati.

Art. 100. – Agli effetti dell'art. 28 della legge, l'ufficio telegrafico tiene distinti i proventi per tasse di telegrammi da quelli per conversazioni telefoniche.

Art. 101. – L'esercizio del posto telefonico è regolato di conformitá all'orario dell'ufficio telefonico corrispondente.

---

(7) Con R. D. 20 dicembre 1906, n. 736, fu così modificato: « Il Governo provvede alla costruzione ed alla manutenzione della linea telefonica; esso rimane proprietario della linea e degli apparecchi e si riserva la facoltà di concedere che la linea stessa possa collegarsi con altre linee telefoniche facenti anche esse capo all'ufficio telegrafico ».

Art. 102. – La manutenzione e la riparazione degli apparecchi telefonici è a carico del Governo, ma quando la riparazione o la rinnovazione degli apparecchi è causata da incuria nella custodia o nell'uso dei medesimi, le spese sono messe a carico del titolare postale o del Comune.

Art. 103. – Il Governo non ha alcuna responsabilitá degli errori nei telegrammi telefonati. Detti telegrammi sono collazionati parola per parola dal ricevente.

Quando sia indispensabile per la tutela del segreto, la corrispondenza telefonica si fa entro cabine sorde.

Art. 104. – I telegrammi che si debbono passare sulla linea telefonica vanno redatti in lingua italiana, e non si ammettono vagli telegrafici.

Art. 105. – L'ufficio telegrafico di collegamento ha la sorveglianza sul servizio del circuito telefonico.

Art. 106. – Pel collegamento eventuale delle frazioni del comune col capoluogo si provvede volta per volta con accordi speciali.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 107. – Alle linee ad uso privato si applicheranno le nuove disposizioni della legge e del presente regolamento alla rinnovazione della concessione. Però se la scadenza della concessione attuale avverrá in un periodo superiore ad un anno dalla data di promulgazione della legge, i concessionari potranno domandare la rinnovazione entro l'anno stesso.

Art. 108. – Le linee giá concesse ai comuni per il loro collegamanto alla rete telegrafica continuano nell'esercizio alle condizioni stabilite negli atti di concessione, salvo accordi col Governo per uniformarle alle nuove disposizioni della legge e del presente regolamento.

REGIO DECRETO *che regola l'applicazione dell'a sopratassa stabilita dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1903, n. 32, per le conversazioni telefoniche interurbane.*

(22 marzo 1903; n. 180).

Articolo unico.

La sopratassa per le conversazioni telefoniche interurbane, di cui all'art. 8 della legge 15 febbraio 1003, è fissata nella misura di centesimi cinque per ciascuna conversazione interurbana o internazionale, la cui tariffa sia superiore ad una lira, e di centesimi tre quando la tariffa della conversazione non supera la lira.

Legge che modifica alcuni articoli del testo unico della legge sui telefoni del 3 maggio 1903, n. 196.

(1° luglio 1906; n. 302).

Art. 1. – Il primo ed il secondo capoverso dell'art. 15 e l'art. 17 del testo unico delle leggi sui telefoni 3 maggio 1903, numero 196, sono soppressi.

Art. 2. – Gli articoli 15, 16, 18, 28 e 29 del predetto testo unico sono modificati nel modo seguente:

Art. 15. – I concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un Comune, o per un gruppo di Comuni allacciati ad un solo ufficio centrale con linee telefoniche non più lunghe di 25 chilometri, pagano ogni anno allo Stato un canone corrispondente al 10 per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa comune senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito dalla presente legge. Pagano inoltre lire 50 annue per ciascun posto telefonico pubblico.

Art. 16. – Il concessionario ha l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigano specialmente comunicazione dove giá esiste una rete telefonica.

Il concessionario avrá diritto di esigere, da chi richiede la comunicazione, soltanto un compenso per la spesa d'impianto non superiore però alla quinta parte dell'abbonamento annuale.

La tariffa deve essese uguale per ciascuna categoria di utenti; solo si ammettono riduzioni non maggiori del 20 per cento su ciascun apparato per coloro che assumono più di un apparato per proprio uso.

Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali, comunali e delle Camere di Commercio, hanno diritto alla riduzione della metà sulla tariffa per gli apparecchi telefonici da essi assunti e destinati a servizi da essi dipendenti. Gli ufffci postali e telegrafici hanno diritto alla franchigia completa: però le spese d'impianto per questi uffici sono a carico del Governo.

Sugli abbonamenti concessi a uffici governativi, provinciali, comunali o delle Camere di Commercio non è dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui all'art. 15.

Art. 18. – Allo Stato è dovuta una compartecipazione non minore del 20 per cento sul prodotto lordo delle linee telefoniche interurbane concesse o da concedersi all'industria privata.

Art. 28. – Per completare la rete telefonica nazionale di cui all'art. 27, la somma tutt'ora disponibile sul fondo di L. 6,160,000 sarà ripartita in tre stanziamenti eguali nei capitoli all'uopo iscritti nei bilanci per gli esercizi 1905-906, 1906-907, 1907-908.

Art. 29. – Le Provincie, i Comuni, le Camere di Commercio, le Societá ed i privati, che abbiano interesse alla pronta costru-

zione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, potranno anticipare la somma necessaria, versandone l'importo nella tesoreria dello Stato, il quale importo sará iscritto in un capitolo speciale dello stato di previsione dell'entrata.

Con decreti del Ministero del tesoro verranno stanziate in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi le somme che risulteranno effettivamente versate in tesoreria con imputazione al predetto capitolo di entrata.

Le anticipazioni versate come sopra verranno rimborsate senza interessi, in misura corrispondente agli utili netti di ciascuna linea o rete; a tal uopo lo Stato terrá la gestione di ciascuna linea o rete in conto separato da allegarsi al bilancio.

REGIO DECRETO *che modifica alcuni articoli del regolamento* 21 *maggio* 1903, *n.* 253, *per la esecuzione del testo unico delle leggi sui telefoni del* 3 *maggio* 1903, *n.* 196.

(20 dicembre 1906; n. 736).

Art. 1. – Gli articoli 2, 39, 44, 55 e 93 del regolamento approvato con regio decreto n. 253 del 21 maggio 1903, in esecuzione del testo unico delle leggi sui telefoni approvato con regio decreto n. 196 del 3 maggio 1003, sono modificati come appresso:

Art. 2. – La domanda di concessione di linee telefoniche interurbane o di reti telefoniche urbane ad uso pubblico dev'essere fatta al Ministero suddetto per mezzo della prefettura locale e deve contenere:

1° l'indicazione precisa e, occorrendo, documentata, della persona o dell'ente che fa la domanda e la designazione del suo domicilio legale;

2° la natura della concessione ed i limiti del territorio nel quale si chiede di sviluppare la propria azione;

3° i tipi grafici delle linee progettate, la designazione dei materiali e degli apparati scelti per l'esercizio, e quando trattisi di reti urbane comprendenti più comuni, il grafico dovrá essere tracciato su carta dell'istituto geografico militare agli effetti delle modificazioni portate all'art. 15 del testo unico della legge 1° luglio 1906;

4° il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione;

5. la tariffa ed il servizio che si offre al pubblico;

6° il periodo di tempo entro il quale sará attivata la linea o rete;

7° il periodo di tempo entro il quale tutti i Comuni compresi nella domanda di concessione saranno collegati all'ufficio centrale;

8° il certificato di deposito cauzionale fatto presso la Cassa dei Depositi e Prestiti.

Art. 39. – L'ammontare della cauzione del concessionario di una rete urbana ad uso pubblico è uguale al 10 per cento del prodotto della tariffa stabilita dall'art. 21 lett. *a* della legge, moltiplicato per il numero di abbonati privati risultante in ragione di 2 per ogni mille abitanti compresi nel perimetro della concessione.

La cauzione del concessionario di una linea interurbana ad uso pubblico non deve essere inferiore a lire 2,000. Se dopo un anno di esercizio, tale cauzione risulta inferiore all'ammontare di un'annata di compartecipazione dello Stato, calcolata sul prodotto lordo dell'anno stesso, dovrá essere portata alla misura corrispondente a tale compartecipazione.

Art. 44. – I Comuni, ai quali può estendersi la rete urbana, debbono essere indicati nel decreto di concessione, sotto la osservanza della modificazione apportata all'art. 15 del testo unico delle leggi telefoniche, dalla legge del 1° luglio 1906, n. 302.

La lunghezza di 25 km. delle linee di collegamento coll'ufficio centrale della rete urbana, si computa dall'ufficio centrale della rete stessa all'abitato dei Comuni pei quali viene chiesta la concessione. A queste linee possono essere collegati apparecchi in derivazione, secondo l'art. 53 nei limiti del territorio del Comune collegato.

In nessun caso è ammessa l'estensione delle reti urbane esistenti o da impiantarsi a Comuni giá collegati fra di loro da linee intercomunali.

Nel concedere l'esercizio di una nuova rete urbana o la estenzione ad altri comuni di reti urbane esistenti, il Governo può richiedere per ragioni di pubblico interesse che il concessionario estenda la rete anche ad altri Comuni compresi nel raggio di 25 km.

Art. 55. – La franchigia e il ribasso di tariffa, a cui hanno diritto gli uffici governativi, provinciali, comunali e delle Camere di Commercio, per il pubblico servizio, si applica alle sole comunicazioni stabilite fra la sede dell'ufficio e la stazione telefonica centrale o, quando trattisi di derivazione esterna, fra la sede dell'ufficio in cui è impiantato l'apparecchio principale ed un altro degli uffici pubblici predetti.

Art. 93. – Il Governo provvede alla costruzione ed alla manutenzione della linea telefonica; esso rimane proprietario della linea e degli apparecchi e si riserva la facoltá di concedere che la linea stessa possa collegarsi con altre linee telefoniche facenti anch'esse capo all'ufficio telegrafico.

Art. 2 – E' soppresso l'art. 87.

LEGGE *per l'ampliamento e il miglioramento dei servizi postali, telegrafici e telefonici.*

(24 marzo 1907; n. 111).

Art. 1. – E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 25,000,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, con le destinazioni ed a carico degli esercizi indicati nella annessa tabella *A*.

Art. 2. – La somma di cui all'articolo precedente sará prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906 e inscritta nello stato di previsione dell'entrata degli esercizi dal 1907-908 al 1910-911 ad uno speciale capitolo della categoria movimento di capitali, e nella seguente misura:

Esercizio	1907–908	lire	11,369,000.
»	1908–909	»	8,481,000.
»	1909–910	»	3,706,000.
»	1910–911	»	1,444,000.

Approvato lo stato di previsione dell'entrata di ciascuno dei detti esercizi, il Ministro del tesoro, con decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, preleverá dal fondo di cassa la somma rispettivamente attribuita ad ogni esercizio, che verrá imputata, come versamento avvenuto, allo speciale capitolo di cui sopra.

Art. 3. – L'assegnazione di L. 12,500,000 per l'ampliamento e per il miglioramento della rete telegrafica sará erogata, per linee, per le spese e per i materiali indicati all'annessa tabella *B*.

E' data facoltá al Ministro delle poste e telegrafi, sentito il Consiglio superiore dei servizi elettrici, di accrescere gli stanziamenti indicati nel quadro 5, tabella *B*, per acquisto di apparecchi, realizzando corrispondenti economie sia nella posa dei fili, sia nell'acquisto dei materiali accessori indicati nel quadro settimo della stessa tabella, allo scopo di applicare nei centri di maggior lavoro apparati Rowland od altri riconosciuti convenienti, anche, ove ne sia il caso, in sostituzione degli apparati Baudot quadrupli previsti dal predetto quadro 5, tabella *B*.

Art. 4. – I fili telegrafici di bronzo Genova-Messina (km. 1315), Napoli-Torino (km. 1040), Bari-Firenze (km. 900), Napoli-Reggio (km. 560), Roma-Venezia (km. 670) della legge del 22 dicembre 1905, n. 614, i quali dovranno essere ancora messi in opera, saranno costituiti col diametro di 3 mm. anzichè di 4.

L'economia che si otterrá da questo provvedimento sará destinata al miglioramento delle palificazioni delle linee principali non comprese nella tabella *B*, di cui al precedente articolo, ed al rimpiazzo di vecchi cordoni deteriorati nelle gallerie.

Art. 5. – L'assegnazione di lire 8,200,000 per la estensione della rete telefonica nazionale, sará erogata per le linee e per gl'impianti indicati nell'annessa tabella C.

Sulle linee telefoniche costruite e da costruire escluse le linee principali colleganti direttamente centri di popolazione superiore ai duecentomila abitanti, saranno inclusi anche quei Comuni che alla pubblicazione della presente legge siano sedi di uffici postali di prima classe od abbiano un porto il cui tonnellaggio annuo complessivo superi le cinquantamila tonnellate, purchè detti Comuni si trovino sul percorso delle linee suddette,

Le linee telefoniche urbane previste da questa legge dovranne essere compiute nel corso dei primi due prossimi esercizi.

Art. 6. – E' abrogata la disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'art. 26 del testo unico della legge sui telefoni, approvato con regio decreto n. 196 del 3 maggio 1903.

Art. 7. – E' istituito un: «Istituto superiore postale e telegrafico» allo scopo di impartire una istruzione professionale superiore ai funzionari della carriera direttiva, di studiare le proposte pel conseguimento di miglioramenti tecnici nei servizi, di determinare le condizioni tecniche cui deve soddisfare il materiale elettrico e di provvedere al collaudo del materiale stesso.

Art. 8. – Con apposito regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il funzionamento dell'istituto e per la scelta del personale da adibirvisi e determinati i programmi d'insegnamento, la durata dei corsi, l'ammissione ai corsi stessi dei funzionari dell'amministrazione e degli estranei che ne facciano domanda, nonchè gli effetti del diploma dell'istituto.

Tabella A.

Assegnazione per titoli e per esercizi finanziari dei fondi da destinarsi al miglioramento ed all'ampliamento dei servizi postali, telegrafici e telefonici.

SERVIZI ai quali sono da imputarsi le singole assegnazioni	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	TOTALE
Acquisto di carrozze ambulanti	1,000 000	100,000	»	»	1,100,000
Acquisto di cassette di impostazione . . .	100.000	100,000	»	»	200,000
Acquisto di sacchi . .	200,000	150,000	»	»	350,000
Posta pneumatica . .	500 000	500,000	»	»	1,000,000
Ampliamento e miglioramento della rete telegrafica	5.000 000	5,000,000	2,500,000	»	12,500,000
Impianto di stazioni radiotelegrafiche a Napoli, Palermo e Cagliari	90,000	»	»	»	90,000
Estensione della rete telefonica	2,919,000	2 631.000	1,206,000	1,444,000	8.200,000
Istituto superiore postale telegrafico	200,000	»	»	»	200.000
Sistemazione di edifici postali a Napoli e a Milano	1,360,000	»	»	»	1,360,000
	11,369.000	8.481,000	3,706,000	1,444,000	25,000,000

Tabella **B.**

Ampliamento e miglioramento della rete telegrafica.

QUADRO 1. — *Posa di nuovi fili di bronzo di 3 mm. per l'ampliamento ed il miglioramento della rete telegrafica principale.*

N. d'ordine	NUOVI FILI	Lunghezza in chilometri di ogni filo	ANNOTAZIONI
1	Roma-Milano (2 fili) . . .	738	
2	Roma-Genova (1 filo)	540	
3	Roma-Firenze (id.)	316	
4	Roma-Napoli (id.)	269	
5	Roma-Napoli (id.)	269	Mediante allacciamento con filo di bronzo di prossima posa fra Napoli e Reggio Calabria (della legge 22 dicembre 1905) sarà formata una comunicazione tutta di bronzo Roma Messina.
	Roma-Calabria-Messina (id.) .	31	
6	Roma-Palermo (id.)	1,052	
7	Napoli-Firenze (id.)	609	
8	Milano-Napoli (id.)	1,018	
9	Napoli-Genova (id.)	788	
10	Roma-Catania (id.) . . .	907	
11	Napoli-Palermo (id.) . . .	803	
12	Napoli-Venezia (id.)	908	
13	Bari-Venezia (id.)	1,114	
14	Firenze-Orbetello (id.) . . .	265	Mediante collegamento al cavo sottomarino Orbetello-Golfo Aranci, di cui all'art. 3 di questa tabella, sarà costituita una comunicazione Firenze-Sassari.
	Golfo Aranci-Sassari (id.) . .	140	

In complesso Km. 10,505 di filo di bronzo di 3 mm.

PREVISIONE DELLA SPESA.

Prezzo chilometrico lire 318.

Spesa totale lire 1,340,590, compreso il consolidamento delle linee e la mano d'opera di posa dei fili e la indennità al personale subalterno di manutenzione.

Segue Tabella **B.**

QUADRO 2° — *Posa di nuovi fili di ferro di mm.* 4.31 *per l'ampliamento della rete principale.*

N. d'ordine	NUOVI FILI	Lunghezza in chilometri per ogni filo	*ANNOTAZIONI*
1	Roma–Napoli (2 fili)	269	
2	Venezia–Belluno (1 filo). . .	120	
3	Milano–Vicenza (id.) . . .	200	
4	Milano–Torino (id.)	149	
5	Genova–Torino (id.)	169	
6	Milano–Brescia (id.)	103	
7	Napoli–Foggia (id.)	182	
8	Bari–Foggia (id.)	126	
9	Bari–Lecce (id.)	153	
10	Napoli–Ancona (id.)	507	
11	Napoli–Roma (id.)	69	Mediante allacciamento con filo che rimarrà disponibile Roma-Pisa, sarà costituita una comunicazione diretta Napoli-Livorno.
	Pisa Livorno (id.) . . .	22	
12	Caserta–Campobasso (id.) . .	148	Sarà innestato ad un filo che rimarrà disponibile Caserta–Napoli per formare una comunicazione diretta Napoli-Campobasso.
13	Napoli–Benevento (id.) . . .	100	
14	Napoli–Salerno (id.)	54	Sarà congiunto ad un filo che rimarrà disponibile Roma-Napoli, per formare una comunicazione diretta Roma-Salerno.
15	Genova–Sampierdarena (id.) .	4	
16	Palermo–Caltanissetta (id.) .	132	
17	Milano–Cremona	103	
18	Livorno-Pisa (id.)	22	Mediante allacciamento con un filo che rimarrà disponibile Pisa-Sarzana si formerà una comunicazione Livorno-Carrara-Spezia.
	Sarzana-Spezia (id.)	16	
19	Sarzana–Spezia (id.)	16	Sarà innestato ad un filo che rimarrà disponibile Piacenza-Sarzana per formare una nuova comunicazione Spezia-Parma-Piacenza.
20	Roma–Avezzano–Sulmona (id).	172	Sarà collegato ad un filo che rimarrà disponibile Sulmona-Napoli per formare una nuova comunicazione Roma-Avezzano-Sulmona-Napoli.

Segue Tabella **B.**

N. d'ordine	NUOVI FILI (*a*)	Lunghezza in chilometri per ogni filo	ANNOTAZIONI
21	Venezia-Treviso (1 filo) . . .	30	Sarà collegato ad un filo che rimarrà disponibile Milano-Venezia per formare una comunicazione Milano-Venezia-Treviso.
22	Firenze-Forlì-Ancona (id.) . .	339	
23	Verona-Mantova-Rovigo (id.).	134	
24	Modena-Mantova-Cremona (id.)	125	
25	Verona-Brescia-Cremona-Piacenza (id.)	157	
26	Brescia-Bergamo-Como (id.) .	116	
27	Torino-Cuneo-Porto Maurizio (id.)	200	
28	Chieti-Foggia-Potenza (id.) .	305	
29	Potenza-Taranto-Cosenza (id.)	342	
30	Salerno-Avellino-Foggia (id.) .	181	
31	Foggia-Campobasso (id.) . .	187	
32	Catania-Caltanissetta-Girgenti	199	
33	Napoli-Brindisi-Lecce (id.). .	425	
34	Ancona-Bari (id.)	446	
35	Roma-Ascoli Piceno (id.) . .	325	
36	Roma-Perugia-Ancona-Pesaro (id.)	485	
37	Firenze-Montecatini (id.) . .	47	
38	Ancona-Pesaro-Ravenna-Venezia (id.)	332	
39	Roma-Grosseto-Siena (id.). .	321	
40	Aquila Chieti-Campobasso (id.)	298	

In totale chilometri 8,250 di filo di ferro di mm. 4.31

PREVISIONE DELLA SPESA.

Prezzo chilometrico lire 200.

Spesa complessiva lire 1,650,000 compreso il consolidamento delle linee, la mano d'opera di posa dei fili e l'indennità al personale subalterno di manutenzione.

(*a*) Con vari fili, che rimanno disponibili in seguito alla posa dei fili di bronzo, si formeranno inoltre le seguenti comunicazioni:

Napoli, Bologna-Torino, Bologna-Milano, Piacenza-Venezia, Rovigo-Roma, Caserta-Roma, Pisa-Genova, Pisa-Messina, Catania-Firenze, Arezzo, Perugia-

Roma, Ferrara, Rovigo-Sulmona, Aquila, Rieti, Terni-Perugia, Foligno, Spoleto, Terni-Roma, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Messina.

In conseguenza dell'ampliamento della rete si migliorano, rendendole dirette, anche le comunicazioni:

Genova, Savona-Genova, Bologna-Bari, Brindisi-Roma, Foggia-Roma, Aquila-Roma, Spezia-Roma, Catanzaro-Milano, Parma-Milano, Udine-Palermo, Siracusa-Milano, Mantova-Messina, Siracusa-Milano, Padova-Cosenza, Catanzaro.

Segue Tabella **B.**

QUADRO 3° — *Posa di nuovi cavi sottomarini per la rete principale e per la secondaria.*

N. d'ordine	NUOVI CAVI	Lunghezza in chilometri di ogni cavo	*ANNOTAZIONI*
1	Orbetello–Golfo Aranci (1 cavo)	219	Serve per la formazione di una comunicazione diretta Firenze-Sassari.
2	Massa Lubrense–Capri (id.) .	10	Serviranno per migliorare ed assicurare di più la continuità delle comunicazioni con le isole del Golfo di Napoli.
3	Miniscola–Procida (id.)	4	
4	Procida–Ischia (id.)	6	
5	Piombino–Portoferraio (id.) .	11	Servirà per migliorare ed assicurare di più la continuità delle comunicazioni con l'Isola d'Elba.
6	Vari cavi a più conduttori nello stretto di Messina.	16	Oltre a provvedere alle nuove comunicazioni fra il Continente e le città di Palermo, Messina e Catania, si poserà un conduttore di scorta.
7	Piccoli cavi nella Laguna Veneta.	1,500	Serve per migliorare le comunicazioni coi paesi dell'estuario.

Previsione della spesa complessiva, a calcolo, compresa la mano d'opera di posa, e l'indennità al personale subalterno di manutenzione lire 1,467,000.

Quadro 4° — *Costruzione di nuovi tratti di palificazione e posa di nuovi fili di ferro di mm.* 3.17 *per il riordinamento della rete secondaria.*

DIREZIONI delle costruzioni nella cui giurisdizione avrà luogo il riordinamento	NUOVE palificazioni — km.	NUOVI fili — km.	ANNOTAZIONI
Alessandria	48	1,113	Non si dettagliano i lavori trattandosi di numerosissime variazioni da apportare a molte centinaia di circuiti.
Ancona	133	1,027	
Bari	3	750	
Bologna	38	419	
Brescia	47	816	
Cagliari	60	684	
Caltanissetta	30	192	
Castrovillari	101	1,344	
Firenze	30	560	
Foggia	33	881	
Foligno	53	651	
Genova	45	1,435	
Messina	—	735	
Milano	12	992	
Napoli	—	1,016	
Palermo	20	790	
Parma	19	553	
Pisa	36	1,103	
Potenza	—	498	
Reggio Calabria	24	887	
Roma	56	734	
Salerno	55	1,585	
Sassari	50	500	
Sulmona	65	1,130	
Torino	4	815	
Venezia	14	834	
Verona	10	365	
—	14	—	Impreviste.

In totale km. 1,000 di nuove palificazioni e km. 22,409 di filo di ferro di millimetri 3.17.

Previsione della Spesa.

Prezzo chilometrico delle palificazioni lire 200.
Prezzo chilometrico del filo lire 180.
A) Spesa complessiva della palificazione lire 200 000.
B) Spesa complessiva pel filo lire 4,033,623 compreso il consolidamento delle linee esistenti, la mano d'opera di posa e la indennità al personale subalterno di manutenzione.

Segue **Tabella B.**

Quadro 5° — *Acquisto di apparati per gli uffici principali e per i secondari.*

INDICAZIONE degli apparati		Prezzo unitario — Lire	Prezzo totale — Lire	ANNOTAZIONI
Gruppi Morse. . . .	N. 849	400	339,600	
Gruppi Morse duplex .	» 16	1,283	20,528	
Apparati Hughes . .	» 120	1,960	235,200	(Compresi i tavoli completi sussidiari Morse).
Apparati Hughes duplex	» 39	2,825	110,175	
Apparati Baudot dupli.	» 42	4,950	207,900	
Apparati Baudot quadrupli	» 61	8,5[illegible]0	521,500	
Spesa complessiva . . .			1,434,903	

Quadro 6° — *Impianto di* 11 *nuove officine meccaniche nelle città di Alessandria, Chieti, Como, Cosenza, Foggia, Perugia, Potenza, Sassari, Siracusa, Verona, Vicenza.*

Spesa occorrente per l'impianto di ciascuna officina . . . L. 2,000
Spesa complessiva . . . . » 22,000

Quadro 7° — *Acquisto di commutatori, accumulatori, fili per le comunicazioni interne degli uffici, strumenti di misura ecc., e spese impreviste.*

Somma complessiva, a calcolo . . . . L. 351,887

Riepilogo delle Spese.

1°	Fili di bronzo di mm. 3	L. 3,340,590
2°	Fili di ferro di mm. 4.31	» 1,650,000
3°	Cavi sottomarini	» 1,467,000
4°	*A*) Nuove palificazioni	» 200,000
	B) Fili di ferro di mm. 3.17	» 4,033,620
5°	Apparati	» 1,434,903
6°	Nuove officine	» 22,000
7°	Acquisti vari per la sistemazione degli uffici e spese impreviste	» 351,887
	Totale generale	L. 12,500,000

Tobella C.

Ampliamento della rete telefonica nazionale.

QUADRO 1°.

Esercizio 1907-1908.

N. d'ordine	LINEE TELEFONICHE	Lunghezza in chilometri	SPESA prevista
1	Roma-Milano (4 mm.)	665	600,000
2	Roma-Ancona (4 mm.)	300	285,000
3	Roma-Caserta-Bari (4 mm.)	510	488,000
4	Ancona-Bologna (4 mm.)	208	198,000
5	Torino-Milano (3 mm.)	150	90,000
6	Genova-Torino (3 mm.)	166	83,000
7	Bologna-Padova (4 mm.)	123	116,500
8	Venezia-Padova-Rovigo (3 mm.)	85	42,500
9	Treviso-Venezia	30	15,000
10	Trapani-Alcamo-Castellommare (Golfo)	65	32,500
11	Siracusa-Noto-Modica	95	47,500
12	Catania-Nicosia-Mistretta	144	72,000
13	Ravenna-Lugo	30	15,000
14	Foggia-San Severo	29	14,500
15	Girgenti-Sciacca	68	34,000
16	Bari-Altamura-Matera (km. 2 di palificazione)	69	48,000
17	Catania-Caltagirone-Terranova Sicilia	135	67,500
18	Cagliari-Iglesias	55	27,500
19	Palermo-Termini-Cefalù-Mistretta	116	58,000
20	Ancona-Porto Civitanova	43	21,500
21	Macerata-Ascoli	90	45,000
22	Porto Civitanova-Fermo	23	11,500
23	Chieti-Penne-Teramo	111	55,500
24	Roma-Civitavecchia (S. Marinella) Civitavecchia (Centro)	81	40,500
			2,508,500
	Per l'impianto di reti urbane in Trapani, Reggio Calabria, Caltanissetta, Salerno, Caserta, Catanzaro e Siracusa (a calcolo)		210,000
	Acquisto apparati, sistemazione uffici ed impreviste anche per assetto linee		200,500
	Totale		2,919,000

Segue Tabella C.

QUADRO 2°.

Esercizio 1908-909.

N. d'ordine	LINEE TELEFONICHE	Lunghezza in chilometri	SPESA prevista
1	Napoli-Messina-Palermo (5 mm.)	812	1,200,000
2	Venezia-Milano (4 mm.)	265	250,000
3	Trapani-Marsala-Mazzara-Castelvetrano (3 mm.) . . .	77	38,500
4	Ferrara-Cento	34	17,000
5	Cuneo-Mondovì-Savona	97	49,500
6	Chieti-Vasto-Lanciano	109	54,500
7	Pesaro-Urbino	57	28,500
8	Teramo-Ascoli (15 chilometri di palificazione)	36	20,500
9	Catanzaro Nicastro-Monteleone Calabro	104	57,000
10	Alessandria-Novi Ligure	22	11,000
11	Benevento-Ariano di Puglia	46	23,000
12	Alessandria-Tortona	22	11,000
13	Parma-Casalmaggiore	24	12,000
14	Palermo-Corleone	70	35,000
15	Cuneo-Saluzzo	33	16,500
16	Caserta-Santa Maria di Capua-Sora	125	62,500
17	Novara-Domodossola	112	56,000
18	Caltanissetta-Piazza Armerina-Caltagirone	122	61,000
19	Sassari-Tempio	60	30,000
20	Verona-Legnago	60	30,000
21	Caserta-Maddaloni-Nola	24	12,000
22	Alessandria-Acqui	34	17,000
23	Modena-Mirandola	33	16,500
24	Caserta-Aversa	15	7,500
25	Campobasso-Isernia.	50	25,000
26	Campobasso-Larino.	51	25,000
			2,167,000
	Per costruzioni, reti urbane di Chieti, Benevento, Teramo, Avellino, Aquila, Cosenza, Belluno, Potenza, Campobasso e Grosseto (a calcolo)		300,000
	Acquisto apparati, sistemazione uffici e spese impreviste, anche per assetto linee		164,000
	Totale . . . L.		2,631,000

Segue Tabella C.

QUADRO 3°.

Esercizio 1909-910.

N. d'ordine	LINEE TELEFONICHE	Lunghezza in chilometri	Spesa prevista
1	Firenze-Genova (mm. 4)	243	225,000
2	Bergamo-Como (mm. 3)	70	35,000
3	Firenze-Arezzo (mm. 3)	90	45,000
4	Pisa-Volterra (chilometri 12 di nuovo palificazione) . .	67	35,000
5	Lecce-Gallipoli	54	27,000
6	Cosenza-Castrovillari-Rossano	135	67,500
7	Reggio Calabria-Palmi	42	21,000
8	Napoli-Casoria	10	5,000
9	Modena-Pavullo	48	24,000
10	Parma-Borgo San Donnino	22	11,000
11	Reggio Emilia-Guastalla	31	15,500
12	Roma-Frosinone.	91	45,500
13	Messina-Barcellona-Patti Mistretta.	153	76,500
14	Barcellona-Castroreale	7	3,500
15	Monselice-Montagna	24	12,000
16	Vicenza-Lonigo	25	12,500
17	Brescia-Chiari	23	11,500
18	Ferrara-Comacchio	61	30,500
19	Sassari-Alghero	35	17,500
20	Reggio Calabria-Gerace	105	52,500
21	Vicenza-Arzignano	19	9,500
22	Treviso-Montebelluna	20	10,000
23	Barletta-Andria-Corato	24	12,000
24	Bari-Molfetta-Bisceglie	34	17,000
25	Barletta-Trani-Cerignola	39	19,500
26	Sassari-Ozieri-Nuoro	161	80,500
27	Catanzaro-Cotrone	73	36,500
28	Cosenza-Paola	41	20,500
29	Aquila-Avezzano	62	31,000
30	Ivrea-Aosta	67	33,500
31	Cagliari-Oristano	96	48,000
			1,091,000
	Acquisto apparati e sistemazione uffici. Spese impreviste anche per assetti linee		115 000
	Totale . . . L.		1,206,000

Segue Tabella **C.**

QUADRO 4°.

Esercizio 1910-911.

N. d'ordine	LINEE TELEFONICHE	Lunghezza in chilometri	SPESA prevista
1	Bologna-Milano (4 mm.)	216	183,000
2	Roma-Genova (4 mm.)	498	423,000
3	Lagonegro-Castrovillari (3 mm.)	80	40,000
4	San Remo-Ventimiglia	17	8,500
5	Firenze-Pisa	78	39,000
6	Pisa-Lucca	24	12,000
7	Terni-Rieti	41	20,500
8	Siena-Montepulciano	80	40,000
9	Livorno-Portoferraio (compreso cavo telefonico)	150	198,000
10	Belluno-Feltre	31	15,500
11	Macerata-Camerino	51	25,500
12	Caserta-Gaeta	90	45,000
13	Modena-Carpi	17	8,500
14	Ancona-Jesi-Fabriano	71	35,500
15	Ancona-Senigallia	25	12,500
16	Pesaro-Fano	12	6,000
17	Bari-Bitonto-Ruvo	33	16,500
18	Bari-Monopoli	45	22,500
19	Barletta-Canosa	25	12 500
20	Brindisi-Ostuni	40	20,000
21	Modica-Ragusa-Vittoria	31	15,500
22	Caltanissetta-Castrogiovanni	39	19,500
23	Girgenti-Canicattì-Licata	76	38,000
24	Spezia Pontremoli	41	20,500
25	Viadana-Parma	25	12,500
26	Potenza-Melfi	83	41,500
			1,331,500
	Acquisto apparati, sistemazione uffici. Spese impreviste anche per assetto linee		112,500
	Totale		1,444,000

QUADRO 5°.

Riassunto della Spesa.

ESERCIZI	Spesa totale per nuove linee e nuovi collegamenti	Spesa a calcolo per costruzioni reti urbane	Spesa per sistemazione uffici e linee ed imprevise	TOTALE
1907–1908	2,508,500	210,000	200,500	2,919,000
1908–1909	2,167,000	300,000	164,000	2,631,000
1909–1910	1,091,000	»	115,000	1,206,000
1910–1911	1,331,500	»	112,500	1,444,000
Totali . . .	7,098,000	510 000	592,000	8,200,000

REGIO DECRETO *che modifica il* 5° *e* 6° *capov. dell'articolo* 86 *del regolamento* 21 *maggio* 1903 *n.* 253, *per la esecuzione del testo unico, delle leggi sui telefoni del* 3 *maggio* 1903 *n.* 196.

(1° maggio 1907; n. 352).

Articolo unico.

I capoversi 5° e 6° dell'art. 86 del regolamento telefonico su indicato sono annullati e sostituiti coi seguenti:

« Le unitá di conversazioni non usufruite a causa d'interruzione del servizio, potranno essere concesse, se le condizioni del lavoro lo permettano, in ora posteriore a quella stabilita nel contratto, ma non oltre i limiti fissati per l'orario notturno ».

« Trascorso tale periodo di tempo l'abbonato ha diritto al rimborso delle tasse relative alle unitá non utilizzate ».

LEGGE *pel riscatto delle linee e reti telefoniche.*

(15 *luglio* 1907; n. 506).

Art. 1. – E' approvata l'annessa convenzione allegato *A*, stipulata dal Governo colla Società generale italiana dei telefoni ed applicazioni elettriche per il riscatto delle reti telefoniche urbane di: Venezia, Genova, S. Remo, Palermo, Messina, Catania, Napoli, Bologna, Firenze, Livorno, Roma, Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati, Pontedecimo; e delle linee telefoniche interurbane di Venezia-Mestre, Genova-Sestri Levante, Napoli-Pozzuoli, Roma-Albano, Roma-Frascati, Albano-Frascati, Roma Tivoli, Torre-Annunziata-Castellammare di Stabia, Venezia-Padova, Napoli-Torre Annunziata, Castellammare di Stabia Massalubrense, Genova-Pontedecimo.

Art. 2. – E' pure approvata l'annessa convenzione, allegato *B*, stipulata dal Governo con la Società telefonica per l'Alta Italia, per il riscatto delle reti telefoniche urbane di: Milano, Como, Monza, Torino, Biella, Alessandria, Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco; e delle linee telefoniche interurbane di Torino Pinerolo, Milano-Lecco, Milano-Rho, Milano Monza, Milano-Legnano, Milano-Como, Milano-Novara.

Art. 3. – Il Governo è autorizzato a inscrivere nel bilancio della spesa per il Ministero delle poste e dei telegrafi, le spese dipendenti dalla esecuzione delle convenzioni approvate con gli articoli precedenti.

Art. 4. – Le reti telefoniche urbane e le linee interurbane riscattate in virtù delle convenzioni approvate coi precedenti articoli, saranno esercitate direttamente dallo Stato, per mezzo del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Agli effetti amministrativi e contabili, l'esercizio delle reti suddette si considererà come assunto il 1° luglio 1907.

Art. 5. – L'amministrazione dei telefoni dello Stato assumerà anche l'esercizio di tutte le linee telefoniche interurbane e delle reti urbane costruite e da costruirsi, di proprietà dello Stato, di quelle costruite o da costruirsi per conto di terzi, a norma dell'art. 29 del testo unico della legge sui telefoni, ed infine delle linee telefoniche internazionali costruite o da costruirsi, pure di proprietà dello Stato.

La stessa amministrazione provvederà:

1° alla sorveglianza sull'impianto e sull'esercizio delle linee e reti telefoniche concesse all'industria privata;

2° alla liquidazione e riscossione dei relativi canoni dovuti per legge all'erario;

3° alla liquidazione e riscossione dei canoni dovuti dai Concessionari di linee ad uso privato;

4° alla concessione di linee e reti ad uso pubblico e di linee ad uso privato.

Le disposizioni di cui ai comma 2 e 3 avranno effetto retroattivo al 1° luglio 1907.

Art. 6. – L'assunzione da parte dello Stato dell'esercizio di altre linee e reti telefoniche concesse all'industria privata, per scadenza o per revoca delle concessioni o per decadenza di esse o per spontanea rinunzia dei concessionari, dovrà essere fatta per decreto reale su proposta del Ministro delle poste e dei telegrafi e del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il riscatto di altre linee o reti telefoniche non potrà effettuarsi se non per legge speciale.

Art. 7. – Le nuove concessioni di linee e reti telefoniche alla industria privata, saranno accordate con decreto del Ministro delle poste e dei telegrafi sentito il Consiglio tecnico amministrativo di cui all'art. 8.

Art. 8. – Il servizio dei telefoni dello Stato e gli altri esercizi di cui all'art. 5 della presente legge, sono affidati, sotto la responsabilità del Ministro delle poste e dei telegrafi, ad una apposita direzione generale retta da un direttore generale, dal quale dipende la relativa amministrazione provinciale.

Presso la direzione generale dei telefoni dello Stato é istituito un Consiglio tecnico amministrativo dei telefoni con voto consultivo.

Art. 9. – Il direttore generale é nominato per decreto reale, su proposta del Ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio dei Ministri.

Lo stipendio del direttore generale é fissato in lire 9,000 annue.

Art. 10. – Il Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni si compone del direttore generale che ne é il presidente, e di otto consiglieri nominati per decreto ministeriale, scelti, tre fra i funzionari superiori dell'amministrazione dei telefoni dello Stato, due fra i funzionari superiori dei telegrafi dello Stato, due tra i funzionari superiori del Ministero del tesoro ed uno fra i professori universitari di elettrotecnica.

Art. 11. – Tutte le linee e le reti telefoniche esercitate dallo Stato e le linee e reti sulle quali lo Stato esercita le funzioni di vigilanza, di cui all'art. 5 della presente legge, sono ripartite in nove direzioni compartimentali come dall'allegato *C* annesso alla presente legge.

Il direttore compartimentale esercita le funzioni direttive e di vigilanza che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, su tutte le linee e reti comprese nelle provincie del compartimento.

Le funzioni di direttore compartimentale saranno affidate ai funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21 della presente legge.

Le modificazioni alle circoscrizioni delle direzioni compartimentali sono fatte per decreto reale su proposta del Ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio tecnico amministrativo dei telefoni ed il Consiglio dei Ministri.

Art. 12. – Nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa

del Ministero delle poste e dei telegrafi sono iscritte, in sede separata, le entrate e le spese della direzione generale dei telefoni.

Art. 13. – Le entrate e le spese si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono entrate ordinarie:

a) le quote di abbonamento dovute dagli abbonati a tariffa intera e ridotta per apparecchi principali e in derivazione e per accessori;

b) le tasse riscosse dai posti telefonici pubblici;

c) i compensi per traslochi di apparecchi;

d) i compensi per servizi telefonici a bordo dei piroscafi;

e) le quote di concorso nelle spese d'impianto di nuovi apparecchi;

f) le tasse per conversazioni intercomunali sulle linee governative;

g) i crediti verso amministrazioni estere per scambio di conversazioni sulle linee internazionali;

h) i canoni spettanti all'erario per reti telefoniche urbane esercitate dalla industria privata;

i) la compartecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle linee interurbane esercitate dalla industria privata;

k) i canoni di concessione per linee ad uso privato.

Sono entrate straordinarie:

a) i concorsi e le anticipazioni di enti interessati alla costruzione di nuove linee e reti telefoniche;

b) il provento della vendita dei beni immobili e di materie fuori uso ricavato dagli impianti telefonici;

c) i concorsi degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche delle condutture di energia elettrica.

Art. 14. – Sone spese ordinarie:

a) quelle di personale, di manutenzione ordinaria degli impianti interni, esterni e delle installazioni presso gli abbonati ed i posti pubblici;

b) le somme di cui eventualmente l'amministrazione potrà essere debitrice verso le amministrazioni estere ed i concessionari di linee e reti esercitate dall'industria privata per effetto delle liquidazioni di conti trimestrali di debito e credito.

Sono spese straordinarie:

a) quelle indicate nell'art. 17 delle presente legge dalla lettera *a* alla lettera *g*;

b) i lavori eseguiti per conto di terzi con anticipazioni di fondi:

c) il rimborso agli enti interessati degli utili dell'esercizio delle linee e reti telefoniche costruite con anticipazioni di fondi a norma dell'art. 20 del testo unico delle leggi telefoniche;

d) le riparazioni per danni cagionati da incendi, da intemperie, da furti;

e) l'impianto delle 17 reti urbane, l'impianto di nuovi uffici telefonici governativi e la sistemazione di quelli esistenti previsti dalla legge 24 marzo 1907, n. 111;

f) i lavori di cui al secondo capoverso dell'articolo seguente.

Art. 15. – La direzione generale dei telefoni dello Stato tiene in conto separato la gestione delle linee e reti telefoniche costruite per conto di terzi, a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche.

La stessa amministrazione provvede alla costruzione delle reti e linee qui appresso indicate, per le quali, in vista del riscatto, furono sospese le pratiche in corso per le relative concessioni alla società generale Italiana ed Alta Italia.

Reti di: Anzio con estensione a Nettuno; Genazzano con estensione a Valmontone, Paliano, S. Vito Romano, Serrone, Piglio e Anticoli di Campagna; Palestrina con estensione a Cave e Zagarolo; Recco con estensione a S. Ilario, Bogliano, Pieve di Sori, Sori e Camogli; Sestri Levante con estensione a Casarza; Tivoli con estensione a Palombara Sabina, Montecelio e San Polo dei Cavalieri; estensione della rete di Torino ad Alpignano e Pianezza e della rete di Biella a Netro e Graglia.

Linea di: Albano-Anzio-Nettuno;
» Frascati-Colonna-Palestrina-Genazzano;
» Bologna-Budrio;
» Pontedecimo-Busalla.

Le società versano o cedono all'amministrazione dei telefoni dello Stato i concorsi convenuti all'uopo con gli enti interessati, e l'amministrazione, dal canto suo, rimborsa le società delle eventuali spese che queste avessero già incontrate per le predisposizioni dei relativi lavori.

Art. 16. – Le casse delle direzioni compartimentali raccolgono tutti gli introiti degli uffici telefonici governativi per tasse di corrispondenza intercomunale e internazionale, tutti i prodotti del servizio urbano governativo, i canoni delle reti urbane esercitate dalla industria privata ed il canone per linee ad uso privato e tutti gli altri introiti ordinari e straordinari, eseguendone il versamento nella sezione di regia tesoriera provinciale del capoluogo del compartimento alle scadenze che saranno stabilite dal regolamento.

Alle spese da eseguirsi nel compartimento sarà provveduto o con mandati diretti o mediante mandati di anticipazione a favore del direttore compartimentale o di chi ne fa le veci.

Tali mandati saranno quietanzati altresì dal cassiere della direzione compartimentale il quale provvederá al pagamento delle spese in base ad ordinativi emessi dal capo del compartimento.

I detti mandati di anticipazione potranno essere emessi fino al limite di lire 200,000.

La contabilitá e le liquidazioni dei conti del servizio intercomunale affidato all'industria privata, le liquidazioni dei conti coll'estero e la contabilità degli altri proventi che saranno determinati, con regolamento, è fatta presso l'amministrazione centrale, ed i relativi fondi sono gestiti dal cassiere compartimentale di Roma.

Art. 17. – E' autorizzata l'assegnazione di lire 25 milioni da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione

della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, ripartita in ragione di lire 3,000,000 per il 1906-907, di lire 1,000.000 per il 1907-908, di lire 3,000,000 per ciascuno degli esercizi 1908-909 e 1909-910, di lire 2,000,000 per ciascuno degli esercizi 1910-911 1916-917 e di lire, 1,000,000 per l'esercizio 1917-918.

Con la predetta somma di lire 25, 000,000 l'amministrazione dei telefoni dello Stato provvederà:

a) al pagamento delle scorte di magazzino che il Governo crederà di acquistare dalle due società concessionarie agli effetti degli articoli 6 e 4 delle rispettive convenzioni annesse alla presente legge, ed al pagamento degli stabili di cui agli articoli 10 ed 8 delle convenzioni medesime;

b) al pagamento a saldo di altre somme di cui lo Stato possa risultare eventualmente debitore in seguitò alle operazioni di conguaglio e di consegna;

c) alle spese occorrenti al primo impianto della amministrazione centrale e provinciale;

d) agli ampliamenti degli impianti, per collegamenti di nuovi abbonati ed in genere per qualsiasi spesa di carattere patrimoniale;

e) all'impianto di nuove centrali urbane, in sostituzione delle attuali, dove non siano possibili ulteriori ampliamenti per insufficienza dei locali o per difetto delle loro condizioni statiche;

f) alla graduale trasformazione in cavi delle linee aeree;

g) alla graduale sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio attualmente in opera;

h) alle spese di cui al 2° capoverso dell'art. 15.

Art. 18. – La direzione generale dei telefoni dello Stato ha una ragioneria centrale propria, la quale esercita, per i servizi attribuiti alla direzione generale stessa, le funzioni che la legge di contabilità conferisce alle ragionerie centrali dei Ministeri.

Il capo ragioniere è nominato per decreto reale su proposta del Ministro del tesoro d'accordo col Ministro delle poste e dei telegrafi.

Lo stipendio del capo ragioniere é fissato in lire 7000 annue, oltre alla indennità anua di lire 1,000 stabilita dal regio decreto 25 dicembre 1881, n. 518.

Art. 19. – La corte dei conti, secondo i precetti della legge, esercita la sua vigilanza sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese.

Il capo ragioniere ed i cassieri compartimentali sono sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti.

Art. 20. – I contratti che stipula la direzione generale dei telefoni sono regolati dalle norme della legge sulla contabilitá generale dello Stato.

I contratti di abbonamento alle reti urbane o alle linee interurbane esercitate direttamente dallo Stato sono esenti dalle tasse di registro e di bollo.

Art. 21. – Il Governo è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per attuare l'esercizio da parte dello Stato del

telefono pubblico urbano ed interurbano, procedendo agli opportuni accordi con le amministrazioni centrali delle due società concessionarie cessanti.

Con decreto del Ministro delle poste e dei telegrafi, registrato alla corte dei conti, saranno nominati i funzionari dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi che passano a far parte della direzione generale dei telefoni dello Stato con la indicazione delle funzioni alle quali ciascuno di essi è destinato.

Art. 22. – Il Governo è autorizzato a mantenere in servizio tutto il personale tecnico, amministrativo e contabile, e quello di commutazione e manutenzione delle linee e degli apparati, nominati dalle due Società concessionarie anteriormente alla data di presentazione della presente legge e con stipendi non superiori alle lire 3,000 annue.

E' pure autorizzato il Governo a mantenere in servizio i funzionari appartenenti alle due Società concessionarie provvisti di stipendio superiore alle lire 3,000 e non eccedente le lire 6,000 annue; ma a questi funzionari la differenza fra lo stipendio di cui godono attualmente e quello di lire 3,000 che loro si assegna provvisoriamente sino alla compilazione del ruolo organico, di cui nell'art. 25, verrà corrisposta a titolo d'indennità *ad personam*.

Prima della definitiva sistemazione organica di cui all'art. 25, il Governo dovrà esigere che tutto il personale provi, mediante l'esibizione dei relativi documenti, di possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

condotta incensurata;

sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti ed imperfezioni che rendano l'impiegato o l'agente inadatto al servizio telefonico.

Inoltre i funzionari muniti di stipendio di lire 3,000 o più che col 1° luglio 1907 passano alla temporanea dipendenza dello Stato, dovranno dare prova di conoscere le leggi e i regolamenti dell'amministrazione dello Stato nei limiti e secondo le norme che verranno stabilite con decreto ministeriale.

A tutto il personale di commutazione e di manutenzione il Governo ha facoltà di migliorare gli stipendi, a decorrere dalla data della presa di possesso delle reti, in misura non eccedente lire 200 annue lorde per ciascun impiegato. Ha facoltà inoltre di provvedere agli aumenti necessari all'arrotondamento degli stipendi di tutto il personale per l'applicazione della ritenuta di ricchezza mobile. L'arrotondamento (compreso l'aumento della ricchezza mobile) sarà considerato come assegno *ad personam* sino alla sistemazione definitiva del personale di cui all'art. 25.

A tutto il personale telefonico di ruolo, residente in Roma, sarà inoltre corrisposta l'indennità di residenza in applicazione della legge 3 luglio 1902, n 243.

Sino a che non sia avvenuta la sistemazione del personale, di

cui all'art. 25 della presente legge, i funzionari dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, destinati al servizio dei telefoni dello Stato, continueranno a far parte del proprio ruolo con i loro rispettivi stipendi e con le indennità che, agli incaricati di funzioni direttive, saranno assegnati per decreto reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi di concerto col ministro del tesoro.

Art. 23. – Il personale occorrente ai servizi di commutazione diurna e notturna sarà scelto, previo accertamento della idoneità e dei requisiti che saranno stabiliti dal regolamento, tra il personale completivo in servizio delle Società, tra i supplenti maschi e femmine degli uffici postali e telegrafici di 2ª e 3ª classe, tra gli orfani e le orfane di funzionari dell'amministrazione, ed anche per pubblico concorso.

Per l'assunzione di personale tecnico amministrativo contabile sarà provveduto mediante pubblici concorsi e per quello avventizio e di fatica mediante disposizioni del direttore generale dei telefoni.

Sarà tuttavia in facoltà del Ministro, pel nuovo personale occorrente, di provvedere pel primo anno di esercizio con criteri diversi, quando ciò fosse richiesto da urgenti esigenze di servizio.

Art. 24. – Al personale addetto ai telefoni esercitati dallo Stato sono applicabili le disposizioni del 1° e del 3° comma dell'art. 18 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Art. 25. – Entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento i seguenti disegni di legge:

a) per il riordinamento e per la riforma delle attuali tariffe pel servizio urbano;

b) per garantire più efficacemente i fili telegrafici e telefonici dalle condutture di energia elettrica, sia rispetto all'andamento del servizio, sia rispetto alla incolumità delle persone;

c) per la sistemazione definitiva del personale col ruolo organico proprio.

Art. 26. – Le eventuali indennità per servitù di appoggio o di passaggio di linee telefoniche governative decorrono dal giorno in cui vengono domandate dal proprietario del fondo servente, sempreché siano riconosciute effettivamente dovute nei modi di legge.

Art. 27. – Sarà ogni anno comunicata al Parlamento una relazione sull'andamento di tutti i servizi affidati alla direzione generale dei telefoni dello Stato.

Art. 28. – Il Governo è autorizzato ad emanare per decreto reale, sentito il consiglio di Stato, le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 29. – In allegato al disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziari 1907-908 saranno presentate all'approvazione del Parlamento le proposte

per le previsioni delle entrate e delle spese della direzione generale dei telefoni dello Stato, per l'esercizio stesso.

Fino all'approvazione di dette proposte la direzione generale dei telefoni preleverà dai prodotti le somme occorrenti per provvedere alle spese ordinarie d'esercizio.

ALLEGATO A.

CONVENZIONE *pel riscatto delle linee e reti telefoniche date in concessione dal Governo ed esercitate dalla Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche.*

Tra S. E. il grande ufficiale prof. avv. Carlo Schanzer, Ministro delle poste e dei telegrafi, S. E. il cav. avv. Giovanni Giolitti, Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno, ed il Comm. Giulio Navone, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche.

Premesso che la Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche ottenne la concessione delle linee e reti telefoniche qui appresso indicate mediante i decreti ministeriali con effetto e con le scadenze pure qui di seguito riportate.

RETI URBANE DELLA SOCIETÀ GENERALE DEI TELEFONI.

Numero	RETE di	DECORRENZA	SCADENZA	TERMINE pel riscatto
1	Genova	1-1-1893	31-12-1905	1-1-1905
2	San Remo	»	»	»
3	Palermo	»	»	»
4	Messina	»	»	»
5	Catania	»	»	»
6	Napoli	»	»	»
7	Bologna	»	»	»
8	Firenze	»	»	»
9	Livorno	»	»	»
10	Roma	1-6-1893	»	1-6-1905
11	Oneglia	1-4-1893	31-3-19.8	1-4-1905
12	Torre Annunziata	18-2-1905	31-12 1917	—
13	Castellammare di Stabia	8-6-1905	»	—
14	Mestre	15-9-1898	»	15-9-1910
15	Albano Laziale	27-8-1900	26-9-1925	27-8-1912
16	Frascati	»	»	»
17	Pontedecimo	16-8-1904	31-12-1617	16-8-1916

LINEE INTERURBANE DELLA SOCIETÀ GENERALE DEI TELEFONI.

Numero	LINEA	DECORRENZA	SCADENZA	TERMINE pel riscatto
1	Venezia-Mestre	1-12-1898	31-12-1917	1-12-1910
2	Genova-Sestri Levante	3-11-1906	2-11-1924	3-11-1912
3	Napoli-Pozzuoli	»	»	»
4	Roma-Albano	26-8-1900	26-8-1925	27-8-1812
5	Roma-Frascati	»	»	»
6	Albano-Frascati	»	»	»
7	Roma-Tivoli	13-12-1905	31-12-1917	13-12-1917
8	Torre Annunziata-Castellamm. di S.	8-11-1905	»	8-11-1917
9	Venezia-Padova	1-12-1905	»	1-12-1917
10	Napoli-Torre Annunziata	8-11-1905	»	—
11	Castellammare-Massalubrense . .	30-10-1906	»	—
12	Genova-Pontedecimo	26-6-1906	»	—

Che agli effetti del riscatto delle linee e reti suddette la società predetta rinuncia all'anno di preavviso di cui al paragrafo dell'articolo dodici del testo unico delle leggi sui telefoni e rinuncia alla condizione del dodicennio della concessione per le reti per le quali ancora non é compiuto.

Si é convenuto quanto segue:

Art. 1. – La data di decorrenza del riscatto delle reti di Roma Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-S. Remo, viene stabilita con effetto dal 1° luglio 1907, dal qual giorno il Governo prenderà possesso delle reti.

Art. 2. – Il riscatto della rete di Venezia dovrà considerarsi come avvenuto il primo gennaio 1904, e perciò s'intendono già liquidati a favore del Governo gli utili netti per il periodo di gestione sociale che va dal primo gennaio al quindici febbraio millenovecentoquattro.

Il riscatto delle reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati e Pontedecimo, e delle linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova Mestre; Genova-Sestri Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano Laziale-Frascati; Roma-Tivoli Torre Annunziata; Castellamare di Stabia-Massalubrense, Genova-Pontedecimo dovrà considerarsi con effetto dal 1ª luglio 1907.

Art. 3. – Il prezzo di riscatto delle reti di: Roma, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Remo da pagarsi in undici annualità eguali, senza interessi, con pagamento della prima rata al primo settembre millenovecentotto viene stabilito in lire nove milioni seicentoventidue mila ottocento (lire 9.622.800).

Quando il pagamento delle annualità fosse eseguito dopo il primo settembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui riferiscesi l'annualità, decorrerrano da questa data gli interessi del quattro per cento a favore della società. Ad ogni modo il pagamento non potrà essere ritardato oltre il 31 dicembre.

Art. 4. – Il prezzo della rete di Venezia resta stabilito in lire novecentottantamila centosessanta e centesimi settantadue (L. 981.160.72) la quale somma si eleva poi per effetto di operazioni di conguaglio risultanti dal qui unito allegato 1 a lire un milione ventiquattro mila due centodieci (lire 1.024.210) che lo Stato riconosce come quella effettivamente da pagarsi alla società egualmente in undici annualità, senza interessi, versando la prima rata al primo settembre millenovecentotto.

La società generale rinuncia espressamente a qualunque azione di risarcimento di danni che potesse sperimentare per la revoca della concessione della rete di Venezia.

Art. 5. – S'intende compreso nel prezzo di riscatto tutto il materiale in esercizio il primo luglio millenovecentosette, e cioè: apparati, mobili ed accessori costituenti gli uffici centrali, tutte le reti esterne, cioè fili aerei, cavi aerei o sotterranei di qualsiasi natura nonchè gli appoggi e relativi accessori; tutte le installazioni presso gli abbonati, ed i posti pubblici compresi gli apparecchi accessori e supplementari di proprietà sociale, tutte le officine con i rispettivi utensili ed attrezzi, ed il materiale per i lavori di linea, scale, cinture, taglie, fornelli, ecc. tutti i mobili d'ufficio dell'amministrazione e degli uffici delle singole agenzie.

Art. 6. – All'infuori del prezzo di riscatto sarà pagato dal Governo in una sola volta ed in contanti tutto il materiale non compreso nell'articolo precedente che il Governo crederá di acquistare e cioè; le scorte di magazzino, gli apparecchi di misurazioni elettriche, esclusi quelli che sono necessari per l'esercizio, e che sono quindi compresi nel prezzo di riscatto, e le uniformi del personale.

Il Governo dovrà entro giorni sessanta dal primo luglio didichiarare quale parte di detto materiale intenda acquistare.

Il pagamento sarà fatto nel termine di tre mesi dalla data della conesgna del materiale acquistato.

Art. 7. – Per le reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati e Pontedecimo e per le linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova-Sestri-Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano-Laziale-Frascati-Roma-Tivoli; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia; Venezia-Padova; Napoli-Torre Annunziata; Castelammare di Stabia-Massalubrense; Genova-Pontedecimo è stato convenuto il prezzo di lire duecentottantaquattromila trecentonovantaquattro (lire 284.394) da pagarsi senza interessi, in undici annualità eguali a partire per la prima rata dal primo settembre millenovecentotto.

Sarà pure pagata dal Governo in undici annualità eguali, senza interessi, a partire pel pagamento della prima rata dal primo settembre millenovecentotto, l'ammontare delle scorte d'impianto in opera valutate *à forfait* secondo i calcoli della commissione in lire seicentodiecimila novecentonovantacinque (lire 610.995).

Art. 8. – Per il personale della società, che lo Stato crederà di mantenere in servizio, la societá si obbliga a far consegna della situazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia e per gli infortuni regolarizzata a tutto il 30 giugno millenovecentosette.

Art. 9. – La consegna della rete di Venezia s'intende avvenuta; il sedici febbraio millenovecentoquattro, epoca dell'effettiva presa di possesso da parte del Governo, in base ai verbali di stima e di consegna che ebbero luogo in quell'epoca.

Per le linee e reti di cui all'art. 7, dovranno valutarsi all'atto della consegna soltanto quelle deficienze dovute a trascurata manutenzione che fossero posteriori alla visita di stima.

Per le altre reti di Genova–S. Remo, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Catania, Messina, Bologna, resta stabilito che il Governo prima di prenderne possesso, farà procedere dai propri funzionari, in contraddittorio con quelli sociali, ad una accurata ricognizione degli impianti per constatare tutte le eventuali deficienze, non riparate, dovute a trascurata manutenzione.

La società generale, all'atto della consegna al Governo, dovrà aver provveduto a riparare a tali deficienze quali risulteranno dai relativi verbali.

Per tutti quei lavori di cui nel capoverso precedente che la società, non avesse fatto eseguire, s'intende, che le spese occorrenti per i lavori stessi saranno dalla societá, rimborsate al Governo in sede di liquidazione e di operazioni di conguaglio.

Art. 10. – Per i locali d'ufficio la società subaffitterà al Governo, con decorrenza dal 1° luglio 1907, i locali attualmente da essa occupati per l'esercizio delle linee e reti, se non vi si opporranno gli attuali contratti di affitto.

Lo stesso vale per i locali adibiti ad uso magazzino di deposito generale e di ogni singola agenzia.

Per i locali di proprietà della società resta stabilito che la società dovrà cedere in vendita al Governo i locali di Roma, di Genova e di Livorno, che sono di sua proprietà, ai prezzi qui appresso indicati, corrispondenti ai valori di stima attribuiti ai detti stabili dal corpo reale del genio civile:

Per lo stabile di Roma	L.	292.000
Id. Genova.	»	160.220
Id. Livorno	»	22.000
ed in tutto	L.	474.220

che il Governo si obbliga di pagare in una sol volta in contanti

nel termine di tre mesi dalla data di registrazione dei relativi contratto di acquisto.

Art. 11. – La società dovrá pagare all'amministrazione le somme di cui risulterà debitrice e per canoni ed abbonamento e per altre partite di competenza dell'esercizio sino al 30 giugno 1907.

La società resterà obbligata a pagare all'erario quanto ancora debba per ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al 30 giugno 1907.

Art. 12. – La consegna delle reti dovrà farsi dai delegati delle società in contradditorio con quelli del Governo con verbale firmato dagli uni e dagli altri, nel quale saranno liquidate le eventuali rifusioni da eseguirsi dalla società ai termini dell'art. 9 e le somme che il Governo debba alla società per effetto dell'art. 6

Le contestazioni che sorgessero in eccezione di tali conteggi e così pure in ordine a tutte le altre liquidazioni di cui al capoverso dell'art. 11, saranno risolute da arbitri nominati con poteri di amichevoli compositori: uno dal Governo, uno dalla società ed un terzo scelto dal presidente del tribunale civile e penale di Roma su di una terna proposta dalla locale camera di commercio.

Art. 13. – La società avrà diritto alla restituzione delle cauzioni depositate a garanzia dell'esercizio, al rimborso dei canoni in dipendenza della sentenza della corte di cassazione di Roma in data 6-16 febbraio 1907 ed al rimborso dell'importo delle comunicazioni intercomunali annullate.

La restituzione delle cauzioni ed il rimborso delle dette somme avverrà soltanto quando la società avrà pagato le somme delle quali eventualmente risultasse debitrice per effetto delle liquidazioni di cui nella presente convenzione, nonchè quelle che fossero ancora da essa dovute per imposta di ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al 30 giugno 1907.

Art. 14. – Le annualità da pagarsi dallo Stato per effetto degli articoli 3, 4 e 7 della presente convenzione, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, della quale si è già tenuto conto nella determinazione del reddito netto, e le annualità stesse dovranno essere intestate a quell'ente che la società si riserva d'indicare almeno sei mesi prima della scadenza della prima rata.

Art. 15. – Salve le liquidazioni di cui agli articoli 6, 9 e 12, le parti costituite dichiarano formalmente di avere inteso di sistemare e definire qualsiasi questione che potesse sorgere pel riscatto delle dette reti e linee anche se non esplicitamente menzionate.

Art. 16. – La presente convenzione ed i contratti di acquisto degli immobili di cui all'art. 70, saranno registrati colla tassa fissa di lire 1.20. Resta convenuto che la presente convenzione non diventerá obbligatoria pel Governo, se prima non sarà stata approvata la legge.

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE.

BILANCIO *delle operazioni di conguaglio relative al riscatto della rete di Venezia.*

SOCIETÀ GENERALE.

DARE		AVERE	
Crediti del Governo per quote di abbonamento incassate dalla società il 1° gennaio 1904 . .	25,655.70	Prezzo di riscatto della rete	981,160.72
		Scorte di magazzino. .	56,475.29
		Scorte di magazzino dopo la presa di possesso	1,751.28
Somme a pareggio credito della società. . .	1,024,218.41	Sub-locazione locali dal 16 febbraio 1904 al 31 dicembre 1906. . . .	8,625.—
		Quote riscosse dal Governo per conto società	1,858.82
	1,049,874.11		1,049,871.11

ALLEGATO B.

CONVENZIONE *pel riscatto di linee e reti telefoniche date in concessione dal Governo ed esercitate dalla società telefonica per l'Alta Italia.*

Tra S. E. il grande ufficiale prof. avv. Carlo Schanzer, Ministro delle poste e dei telegrafi, S. E. il cav. avv. Giovanni Giolitti, Presidente del Consiglio, e Ministro dell'interno, e l'ingegnere Guido Semenza, consigliere delegato della Società telefonica per l'Alta Italia.

Premesso che la Società telefonica per l'Alta Italia ottenne la concessione delle linee e reti telefoniche qui appresso indicate mediante i decreti ministeriali con effetto e con le scadenze pure qui di seguito riportate.

RETI URBANE DELLA SOCIETÀ « ALTA ITALIA ».

Numero	RETE di	DECORRENZA	SCADENZA	TERMINE pel riscatto
1	Milano	1-1-1893	31-12-1917	1-1-1905
2	Como	»	»	»
3	Monza	»	»	»
4	Torino	»	»	»
5	Biella	»	»	»
6	Alessandria	»	»	»
7	Legnano	12-11-1895	11-11-1920	12-11-1907
8	Rho	7-11-1905	31-12-1917	7-11-1917
9	Pinerolo	1-3-1898	28-2-1923	1-3-1910
10	Lecco	»	»	»

LINEE INTERURBANE DELLA SOCIETÀ « ALTA ITALIA ».

Numero	LINEA	DECORRENZA	SCADENZA	TERMINE pel riscatto
1	Torino-Pinerolo	17-2-1898	16-2-1923	17-2-1910
2	Milano-Lecco	»	»	»
3	Milano-Rho	23-12-1905	31-12-1917	28-12-1917
4	Milano-Monza	11-3-1894	in esperimento per 2 anni	13-3-1906
5	Milano-Legnano	1-1-1896	Id.	1-1.1908
6	Milano-Como	26-10-1896	31-12-1899 in esperimento	26-10-1908
7	Milano-Novara	28-6-1897	in esperimento	28-6-1909

Che agli effetti del riscatto delle linee e reti suddette, la Società predetta rinuncia all'anno di preavviso di cui al primo paragrafo dell'articolo 12 del testo unico delle leggi sui telefoni, e rinunzia alla condizione del dodicennio della concessione per le reti delle quali ancora non é compiuta.

Si é convenuto quanto segue:

Art. 1. – La data di decorrenza del riscatto delle reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella, Alessandria, Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco e delle linee intercomunali di Torino-Pinerolo, Milano-Lecco, Milano-Rho, Milano Monza, Milano-Legnano, Mi-

lano-Como, Milano-Novara, viene stabilita con effetto dal 1° luglio millenovecentosette, dal qual giorno il Governo prenderà possesso delle reti.

Art. 2. – Il prezzo del riscatto delle reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella ed Alessandria, da pagarsi in quindici annualità eguali, senza interessi, con pagamento della 1ª rata al 1° settembre 1908, viene stabilito in lire cinque milioni seicentosettantatre mila ottocentosettantaquattro (lire 5.673.874).

Quando il pagamento delle annualità fosse eseguito dopo il 1° settembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui riferiscesi l'annualità, decorreranno da questa data gli' interessi del quattro per cento a favore della società. Ad ogni modo il pagamento non potrá essere ritardato oltre il 31 dicembre.

Art. 3. – S'intende compreso nel prezzo di riscatto tutto il materiale di esercizio al 1° luglio millenovecentosette, e cioè, apparati mobili ed accessori costituenti gli uffizi centrali; tutte le reti esterne, cioè fili aerei, cavi aerei e sotterranei di qualsiasi natura, nonchè gli appoggi e relativi accessori; tutte le istallazioni presso gli abbonati, ed i posti pubblici, compresi gli apparecchi accessori e supplementari se di proprietá sociale, tutte le officine con i rispettivi utensili ed attrezzi, ed il materiale per i lavori di linea, scale, cinture, taglie, fornelli ecc., tutti i mobili d'ufficio dell'amministrazione e degli uffici delle singole agenzie.

Art. 4. – All'infuori del prezzo di riscatto sará pagato al Governo in una sol volta ed anche in contanti tutto il materiale non compreso nell'articolo precedente, che il Governo crederà di acquistare, e cioè: le scorte di magazzino, gli apparecchi di misurazioni elettriche, esclusi quelli che sono necessari per l'esercizio e che sono quindi compresi nel prezzo di riscatto, e le uniformi del personale.

Il Governo dovrà entro sessanta giorni dal primo luglio dichiarare quale parte di detto materiale intenda acquistare. Il pagamento sarà fatto nel termine di tre mesi dalla data di consegna nel materiale acquistato.

Art. 5. – Per le reti urbane di Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco; Milano-Rho, Milano-Monza; Milano-Legnano; Milano-Como; Milano-Novara; è stato convenuto un prezzo di riscatto di lire quattrocentoventisette mila seicentonovantuno (lire 427.691) da pagarsi senza interessi, in undici annualità eguali, a partire per la prima rata dal primo settembre 1908.

Sarà pure pagato dal Governo in quindici annualità eguali, senza interessi a partire pel pagamento della prima rata, dal primo settembre millenovecentotto, l'ammontare delle scorte d'impianto in opera valutato *à forfait* secondo i calcoli della commissione in lire trecentosessantasei mila seicento (lire 366.600).

Per il personale della società, che lo Stato crederà di mantenere in servizio, la società si obbliga a far consegna della situazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia e per gl'infortuni regolarizzata a tutto il trenta giugno millenovecentosette.

Art. 7. – Per la conseguenza delle linee e reti, di cui all'art. 5, dovranno valutarsi all'atto della consegna soltanto quelle deficienze dovute a trascurata manutenzione che fossero posteriori alla visita di stima.

Per le altre reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella ed Alessandria resta stabilito che il Governo, prima di prenderne possesso, farà procedere dai propri funzionari in contraddittorio con quelli sociali ad un'accurata ricognizione degli impianti per constatare tutte le eventuali deficienze, non riparate, dovute a trascurata manutenzione.

La società, Alta Italia, all'atto della consegna al Governo, dovrà aver provveduto a riparare a tali deficienze quali resulteranno dai relativi verbali.

Per tutti quei lavori di cui nel capoverso precedente, che la società non avesse fatto eseguire, s'intende che le spese occorrenti per lavori stessi saranno dalla società rimborsate al Governo in sede di liquidazione e di operazioni di conguaglio

Art. 8. – Per i locali d'ufficio la società subaffitterà al Governo, con decorrenza dal primo luglio millenovecentosette, i locali attualmente da essa occupatiper l'esercizio delle linee e reti, se non vi si oppongono gli attuali contratti di affitto.

Lo stesso vale per i locali adibiti ad uso magazzino di deposito generale e di ogni singola agenzia.

Per i locali di proprietà della società resta stabilito che la società dovrà cedere in vendita al Governo il locale di Como al prezzo di lire diciannovemila settecento (lire 19.700) stabilito dal corpo reale del genio civile.

Detto prezzo verrà pagato in una sol volta in contanti nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del relativo contratto di acquisto.

Art. 9. – La società dovrà pagare all'amministrazione le somme di cui risulterà debitrice per canoni di abbonamenti o per altre partite di competenza dell'esercizio sino al 30 giugno 1907.

La società resterà obbligata a pagare all'erario quanto ancora debba per ricchezza mobile e per gli altri diritti fiscali fino al 30 giugno 1907.

Art. 10. – La consegna delle reti dovrà farsi dai delegati della società in contraddittorio con quelli del Governo, con verbale firmato dagli uni e dagli altri nel quale saranno liquidate le eventuali rifusioni da eseguirsi dalla società ai termini dell'art. 7 e le somme che il Governo debba alla società per effetto dell'art. 4.

Le contestazioni che sorgessero in eccezione di tali conteggi e così pure in ordine a tutte le altre liquidazioni di cui al primo capoverso dell'art. 9, saranno risolute da arbitri nominati con poteri di amichevoli compositori, uno dal Governo, uno dalla società ed un terzo scelto dal presidente del tribunale civile e penale di Milano su di una terna proposta dalla locale camera di commercio.

Art. 11. – La società avrà diritto alla restituzione delle cauzioni depositate a garanzia dell'esercizio, al rimborso dei ca-

noni in dipendenza della sentenza della corte di cassazione di Roma, in data 6-16 febbraio 1907 ed al rimborso dell'importo delle comunicazioni intercomunali annullate.

La restituzione delle cauzioni ed il rimborso delle dette somme avverrà soltanto quando la società avrà pagato le somme delle quali eventualmente risultasse debitrice per effetto delle liquidazioni di cui nella presente convenzione, nonchè quelle che fossero ancora da essa dovute per imposta di ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al 30 giugno 1907.

Art. 12. – Le annualità da pagarsi dallo Stato per effetto degli articoli 2 e 5 della presente covenzione sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile della quale si è già tenuto conto nella determinazione del reddito netto, e le annualità stesse dovranno essere intestate a quell'ente che la società si riserva di indicare almeno sei mesi prima della scadenza della prima rata.

Art. 13. – Salvo le liquidazioni di cui gli art. 4, 7 e 10, le parti costituite dichiarano formalmente di avere inteso di sistemare e definire ogni qualsiasi questione che potesse sorgere pel riscatto delle dette reti, anche se non esplicitamente menzionata.

Art. 14. – La presente convenzione ed il contratto di acquisto dello stabile di Como saranno registrati colla tassa di lire 1.20. Resta convenuto che la presente convenzione non diventerà obbligatoria pel Governo, se prima non sarà stata approvata per legge.

ALLEGATO C.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEI TELEFONI.

1.° — *Direzione compartimentale di Torino*
comprendente le provincie di

Alessandria | Novara
Cuneo | Torino

2.° — *Direzione compartimentale di Genova*
comprendente le provincie di

Genova | Porto Maurizio

3.° — *Direzione compartimentale di Milano*
comprendente le provincie di

Bergamo | Milano
Brescia | Mantova
Como | Pavia
Cremona | Sondrio

4.° — *Direzione compartimentale di Venezia*
comprendente le provincie di

Belluno | Udine
Padova | Venezia
Rovigo | Verona
Treviso | Vicenza

5.° — *Direzione compartimentale di Bologna* comprendente le provincie di

Bologna	Parma
Ferrara	Piacenza
Forlì	Ravenna
Modena	Reggio Emilia

6.° — *Direzione compartimentale di Firenze* comprendente le provincie di

Arezzo	Lucca
Firenze	Massa
Grosseto	Pisa
Livorno	Siena

7.° — *Direzione compartimentale di Roma* comprendente le provincie di

Ancona	Perugia
Aquila	Pesaro
Ascoli Piceno	Roma
Cagliari	Sassari
Chieti	Teramo
Macerata	

8.° — *Direzione compartimentale di Napoli* comprendente le provincie di

Avellino	Foggia
Bari	Lecce
Benevento	Napoli
Campobasso	Potenza
Caserta	Reggio Calabria
Catanzaro	Salerno
Cosenza	

9.° — *Direzione compartimentale di Palermo* comprendente le provincie di

Caltanissetta	Palermo
Catania	Siracusa
Girgenti	Trapani
Messina	

REGOLAMENTO PROVVISORIO *per il personale delle linee e delle reti telefoniche riscattate dallo Stato, approvato con Decreto reale del* 20 *ottobre* 1907 *n.* 732.

TITOLO I.

PERSONALE – ORDINE GERARCHICO

Art. 1. – Il personale telefonico si divide in personale di ruolo e personale fuori ruolo.

Art. 2. – Il personale telefonico di ruolo comprende tre categorie:

1ª *categoria* – Personale tecnico-amministrativo e contabile;

2ª *categoria* – Personale d'ordine e di commutazione;

3ª *categoria* – Personale operaio e subalterno (agenti).

Un ruolo unico comprende, per ogni categoria, il personale addetto tanto all'Amministrazione centrale, quanto all'Amministrazione locale.

Art. 3. – Il personale telefonico fuori ruolo comprende:

a) gl'impiegati completivi di commutazione;

b) i gerenti di posti pubblici;

c) gli operai avventizi.

Art. 4. – La 1ª *categoria* comprende le seguenti cariche:

a) Direttore Generale;

b) Capi di servizio dell'Amministrazione centrale, Ispettore capo. Capo Ragioniere, Direttori Compartimentali;

c) Capi sezione, Ispettori centrali, Ingegneri direttori di agenzia, Capi dell'ufficio tecnico delle Direzioni Compartimentali, ispettori Compartimentali;

d) Ingegneri, Segretari dell'Amministrazione centrale, Capi d'ufficio dell'Amministrazione centrale;

e) Capi d'ufficio delle Direzioni Compartimentali, Segretari e Computisti delle direzioni compartimentali e gerenti di agenzia.

La 2ª *categoria* comprende le seguenti cariche:

a) Capi tecnici, Direttrici del servizio di commutazione, Capiturno;

b) telefoniste diurne e personale notturno di commutazione, applicati, dattilografe;

c) assistenti.

La 3ª *categoria* comprende le seguenti cariche:

a) Capi apparecchiatori, apparecchiatori, verificatori, capi operai;

b) guarda fili, uscieri;

c) allievi guardafili ed allievi apparecchiatori.

Art. 5. – La gerarchia, salvo quanto é disposto dall'art. 12. é stabilita secondo l'ordine delle categorie, in ciascuna categoria secondo l'ordine delle cariche, nelle cariche dall'anzianità di ruolo.

Art. 6. – Fino alla definitiva sistemazione organica i provvedimenti riguardanti la posizione e disciplina degl'impiegati sono dati con decreto del Ministro, quelli riguardante la posizione e disciplina del personale operaio e subalterno e fuori ruolo sono dati con decreto del Direttore Generale.

Art. 7. – Parimente fino alla sistemazione definitiva del personale è istituito presso l'Amministrazione centrale il Consiglio di disciplina composto come segue:

a) del Direttore Generale o del funzionario da lui delegato, presidente;

b) del Capo Ragioniere;

c) dei due Capi delle sezioni del personale;

d) di due Capi di servizio presso l'Amministrazionec entrale;

e) del Direttore Compartimentale di Roma.

Il Consiglio di disciplina dà parere sulle mancanze contemplate dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del presente regolamento riferibili al personale proveniente dalle reti o linee riscattate, od assunto dopo il riscatto.

Per gli altri impiegati sono applicabili le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 546 (Min. P. e T.).

Art. 8. – Le adunanze del Consiglio di disciplina, per essere valide, richiedono la presenza di almeno cinque de' suoi componenti.

TITOLO II.

Ammissioni.

Art. 9. – Gli aspiranti, maschi e femmine, agl'impieghi nella direzione generale dei telefoni. devono esibire. nelle forme di legge, i documenti seguenti

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato penale;

c) certificato di condotta incensurata;

d) certificato di sana e robusta costituzione fisica.

Da questo certificato deve risultare che gli aspiranti sono esenti da difetti ed imperfezioni che li rendano inadatti al servizio telefonico.

E' in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre gli aspiranti ad una visita medico-fiscale per l'accertamento della idoneità fisica.

Art. 10. – Eccezione fatta dell'ipotesi contemplata dall'ultimo capoverso dell'art. 23 della legge 15 luglio 1907, n. 506, i criteri di massima per coprire i posti di telefonista sono i seguenti:

Detti posti sono conferiti:

a) per ½ alle supplenti degli uffici postali-telegrafici che provino di aver prestato un servizio non interrotto di almeno due anni, di essere nubili e di non aver superato il 30° anno di età;

b) per ¼ alle orfane nubi' di funzionari ed agenti dell!Amministrazione che abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 30°;

c) per ¼ mediante pubblico concorso alle estranee nubili che abbiano compiuto il 17° e non superato il 25° anno di età.

Art. 11. – Parimente i criteri di massima per coprire i posti di telefonista notturno sono i seguenti;

I posti sono conferiti:

a) per ½ a personale completivo in servizio delle cessate società ed ai supplenti che provino di aver prestato un servizio non interrotto di almeno due anni e di aver compiuto il 18° e di non aver superato il 35° anno di età;

b) per ¼ agli orfani di funzionari dell' Amministrazione nelle condizioni di età sopra stabilite;

c) per ¼ mediante concorso pubblico agli estranei nelle condizioni d'età sopracitate.

TITOLO III.

Disciplina.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 12. – Ogni impiegato ed agente deve obbedire esattamente agli ordini che riceve dai superiori ed usare verso questi la deferenza che è imposta dal grado di cui sono rivestiti e dalle funzioni che esercitano.

L'obbedienza è obbligatoria pure per gli ordini riguardanti il servizio che i superiori avessero occasione o necessità d'impartire anche fuori dell'ufficio.

Reciprocamente, i capi verso i loro dipendenti, questi fra di loro e tutti verso il pubblico devono usare quella urbanità di modi che, oltre all'essere comandata dalle regole della civile educazione, è per essi uno speciale dovere d'ufficio.

Gli operai in divisa hanno obbligo di saluto verso i superiori diretti, anche fuori d'ufficio.

Art. 13. – Gli impiegati ed agenti, preposti ad un ufficio, ad un turno o ad un servizio, sono considerati gerarchicamente superiori a tutti gli impiegati ed agenti addetti all'ufficio, al turno, o, comunque, messi a loro disposizione.

Art. 14. – Gli impiegati ed agenti, salvo il caso di promozione, non possono essere trasferiti da una ad un'altra residenza se non a loro domanda o per esigenze del servizio o della disciplina.

Agli impiegati ed agenti trasferiti è concessa l'indennità stabilita col R. decreto del 19 ottobre 1906, n. 3450, con le norme dei decreti 19 aprile 1870 e 7 aprile 1899; possono però esserne privati in tutto od in parte, se il trasferimento è ordinato per motivi disciplinari.

Dopo due anni di residenza in località ufficialmente dichiarata malarica l'impiegato od agente ha diritto al trasferimento ed alla relativa indennità.

Nessuna indennità compete quando il trasferimento avviene in seguito a domanda.

Art. 15. – Le dimissioni dell'impiegato o dell'agente devono essere presentate in iscritto, e non hanno effetto se non accettate.

La risoluzione sull'accettazione è presa entro un mese dalla presentazione dell'istanza di dimissione.

L'impiegato od agente però è tenuto a continuare nelle sue funzioni fino all'accettazione della dimissione.

La dimissione volontaria non pregiudica il corso di un eventuale procedimento disciplinare.

Art. 16. – E' dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato od agente:

a) che perde la cittadinanza italiana;

b) che accetta missioni, pensioni od altro beneficio da Governo straniero senza esserne stato debitamente autorizzato;

c) che non raggiunge la propria residenza o non si presenta ad assumere servizio, salvo il caso di legittimo impedimento, dopo scorso un mese dal termine prefissogli, o, arbitrariamente, si tiene lontano dall'ufficio per oltre un mese o non attende l'accettazione della data dimissione.

La dichiarazione deve essere fatta con decreto Ministerale.

Art. 17. – Le domande ed i reclami debbono essere inoltrati per via gerarchica e rivolti ai superiori immediati.

I titolari delle Direzioni Compartimentali hanno l'obbligo di accettarli e trasmetterli al Ministero.

Le domande relative ad affari di servizio, possono essere fatte anche verbalmente al superiore immediato; debbono essere invece fatte per iscritto quelle riguardanti interessi personali.

Può tuttavia l'impiegato domandare udienza al Ministro per fargli quelle comunicazioni strettamente riservate o di servizio che, per ispeciali circostanze, non giudicasse potere, senza inconvenienti, significare ad altri, oppure trasmettergli, per via gerarchica, le comunicazioni stesse in piego sigillato.

Art. 18. – Le domande contrarie alle disposizioni di legge o del presente regolamento, quelle spedite direttamente al Ministero o fatte presentare da terze persone, sono considerate come contrarie alla disciplina: quelle collettive come non avvenute.

I Direttori Compartimentali nel rassegnare al Ministero le domande, i reclami e le proposte dei loro dipendenti, debbono sempre corredarle col proprio parere motivato.

Art. 19. – Con la qualità d'impiegato od agente è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque pro-

fessione, o commercio, o industria, e la carica d'amministrazione, consigliere d'Amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile in tutte le società costituite a fine di lucro, escluse le cooperative.

E' pure incompatibile ogni occupazione che non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'Amministrazione.

Art. 20. – E' proibito agli impiegati ed agli agenti di dar querela di propria iniziativa, per fatti accaduti in dipendenza delle loro funzioni, senza prima riferirne al proprio superiore perchè provochi dalla Direzione Generale l'autorizzazione relativa.

E' pure fatta inibizione agli impiegati ed agenti di rilasciare al pubblico certificati attinenti ad affari di servizio, senza autorizzazione della Direzione Generale.

Art. 21. – E' inoltre vietato a tutti gli impiegati ed agenti di introdursi in ufficio con armi, senza autorizzazioni speciale;

di distogliere gli operai dalle loro occupazioni per adoperarli in servizi domestici od in altri servizi personali che non siano richiesti per ragioni d'ufficio;

di introdurre o lasciare introdurre qualsiasi persona estranea nei locali d'ufficio destinati al servizio, specialmente nelle sale di commutazione.

Art. 22. – Gl'impiegati ed agenti, oltre alla rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, sono tenuti ad usare riserbo sui fatti e provvedimenti d'ordine interno relativi al servizio.

Quante volte nell'interesse del servizio stesso esprimessero giudizi per mezzo della stampa intorno ad argomenti noti al pubblico, sono in obbligo di serbare quel rispetto alle persone che è imposto dai doveri della civiltà e della disciplina.

Spetta ai Direttori Compartimentali e, per gl'impiegati del l'Amministrazione centrale, al Direttore Generale o al Capo del Personale, di autorizzare, ove lo credano utile, i funzionari che siano non favorevolmente giudicati per mezzo della stampa, a far valere con lo stesso mezzo le loro giustificazioni o a fare inserire le loro rettifiche.

Art. 23. – Tutti gli impiegati ed agenti devono dimorare costantemente nel Comune o nella città cui sono assegnati, e non possono allontanarsene oltre ventiquatt'ore, anche quando non siano di servizio, o per qualsiasi motivo, senza averne ottenuto il permesso dal loro capo immediato.

La Direzione Generale può autorizzare la residenza nel territorio viciniore al Comune o alla città, quando frequenti e rapidi mezzi di comunicazione garantiscano l'esatta osservanza dell'orario da parte dell'impiegato od agente.

Art. 24. – I Direttori Compartimentali non possono assentarsi dalla propria residenza oltre un giorno, senza darne contemporaneo avviso alla Direzione Generale.

Se l'assenza debba eccedere i tre giorni, devono chiederne ed ottenerne anticipatamente il permesso dal Direttore Generale.

Art. 25. – Quando le condizioni del servizio lo consentano è

concesso un congedo d'un mese agli impiegati e di quindici giorni agli agenti.

Il mese di congedo è ripartibile.

Il Direttore Generale ed i Direttori Compartimentali possono concedere congedi straordinari non superiori a cinque giorni per casi eccezionali giustificati. Queste concessioni non sono ripetibili per lo stesso impiegato od agente.

Art. 26. – L'impiegato od agente che ottiene un congedo, sia ordinario che straordinario, di oltre tre giorni, deve indicare al proprio superiore la località dove si reca.

In caso di eccezionali circostanze, debitamente accertate, può essere accordato, esclusivamente con disposizione del Ministro, sentito il Direttore Generale, un prolungamento di congedo che non ecceda in durata il periodo di quello normale.

Quando, per ritardo dell'impiegato od agente a riprendere servizio dopo il congedo, si debba provvedere alla sostituzione, la spesa è posta a carico di lui senza pregiudizio delle eventuali punizioni.

Art. 27. – I congedi possono essere sospesi ed anche soppressi temporaneamente per esigenze speciali di servizio e per circostanze straordinarie.

Non sono ammesse cessioni di congedo da un impiegato all'altro.

Art. 28. – I congedi ai funzionari di grado superiore a quello di Capo Sezione ed agl'Ispettori centrali sono concessi dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, i congedi ordinari agli altri impiegati dell'Amministrazione centrale, dal Direttore Generale.

I congedi ai Direttori Compartimentali sono concessi dal Direttore Generale ed i congedi ordinari a tutti gli impiegati ed agenti della Provincia sono concessi dal Direttore Compartimentale dal quale l'impiegato o agente dipende.

Art. 29. – L'impiegato od agente che non può intervenire in ufficio per malattia, deve, prima che cominci il proprio orario, darne avviso al superiore immediato e fargli pervenire un certificato medico quando ne sia da lui richiesto.

In ogni modo, se la malattia si protrae oltre i quindici giorni, l'impiegato od agente deve giustificare la sua assenza mediante legale certificato del medico curante.

I capi di servizio o di ufficio hanno altresì facoltà di far sottoporre l'impiegato od agente che si dichiara ammalato, ad una visita fiscale, richiedendo all'uopo l'opera d'un medico di fiducia. Qualora il risultato della visita non giustifichi l'assenza, le spese rimangono a carico dell'impiegato od agente senza esclusione di più gravi provvedimenti disciplinari.

Art. 30. – L'impiegato od agente sotto le armi, per fatto di leva, richiamo di classe o simili è considerato in congedo ordinario, senza perdita dello stipendio, per un periodo non superiore a due mesi dal giorno in cui prende servizio nell'esercito e senza corresponsione dello stipendio, ma senza pregiudizio dell'anzianità dal primo giorno del terzo mese.

Se il richiamato riveste grado di ufficiale nell'esercito, la cessazione dello stipendio, senza pregiudizio sempre dell'anzianitá, decorre dal giorno della sua assunzione in servizio militare.

Art. 31. – L'orario giornaliero normale è di 7 ore per gli impiegati, di 9 per gli agenti: possono però i titolari degli uffici, per ragioni di servizio, richiedere l'opera dei dipendenti impiegati per 14 e degli agenti subalterni per 16 ore complessivamente in due giorni, ma ripartite in modo che nessuno presti più di dieci ore di servizio in uno dei giorni predetti.

Gli orari di servizio per l'Amministrazione centrale sono stabiliti dal Ministro e per quella provinciale dai Direttori Compartimentali d'accordo coi capi dei singoli uffici.

Tutti gli impiegati e gli agenti debbono uniformarvisi, ed, in caso occorra loro di assentarsi dall'ufficio, debbono averne ricevuta licenza dal proprio capo o superiore immediato.

Nessuno orario può dividersi in più di due parti e ciascuna di esse non può essere inferiore ad un'ora.

Art. 32. – Negli uffici in cui occorra stabilire più turni di servizio, i diversi orari devono possibilmente avvicendarsi a periodi giornalieri, settimanali o quindicinali, in modo da ripartire ugualmente i turni più gravosi con i più comodi senza che nascano disparità di trattamento o si concedano privilegi od esenzioni per ragioni personali.

E' vietato di stabilire orari fissi a determinati impiegati, esentandoli dai turni; e così pure è vietato di effettuare cambi di turno, senza espressa autorizzazione del capo immediato dell'ufficio o del servizio.

Art. 33. – Il servizio di commutazione notturno è eseguito da apposito personale e secondo le norme che saranno stabilite con decreto ministeriale.

Art. 34. – Quando, per esigenze di servizio, (esclusi perciò i bisogni derivanti da concessioni di congedi) occorra l'opera di impiegati od agenti oltre i limiti indicati dall'art. 31 è corrisposta una indennità di supplenza di L. 0.50 all'ora agli impiegati e di L. 0.30 all'ora agli agenti.

Art. 35. – Le indennità di missione e per visite d'ispezione sono quelle indicate nella tabella allegato 2 del regolamento approvato con R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 564. (Poste e T.).

Art. 36. – E' concessa una indennità di carica di L. 120 annue a tutti i capi officina e i capi apparecchiatori.

Tale indennità è pagata a rate mensili posticipate.

Art. 37. – Pel personale di nuova nomina il giuramento prescritto dalle leggi generali è prestato all'atto dell'assunzione in servizio e comprende, oltre la formula generale, l'obbligo dell'assoluta osservanza del segreto sulla corrispondenza telefonica.

Sono soggetti alla prestazione del giuramento tutti gli impiegati nonchè gli agenti.

Gli impiegati ed agenti appartenenti alle reti e linee riscattate presteranno il giuramento entro il primo mese dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 38. -- Il giuramento è prestato presso la Direzione Generale o le Direzioni compartimentali o presso i sindaci a ciò delegati.

Gli atti originali di giuramento sono custoditi presso il Ministero o presso le Direzioni Compartimentali nelle apposite cartelle personali.

Art. – 39. Gli impiegati e gli agenti hanno obbligo di notificare per via gerarchica e mediante dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, ogni modificazione nel loro stato civile, come matrimonio proprio, nascita o morte di figli, morte dei genitori, della moglie, o di parenti a loro carico.

E' mantenuto in via temporanea il divieto di matrimonio al personale femminile.

Art. 40. – Tutti gli impiegati ed agenti hanno obbligo d'informare il Ministero, per mezzo dei superiori immediati, di ogni cambiamento che sopravvenisse nel loro assegnamento ad una delle varie categorie militari in cui abbiano ancora obbligo di servire.

Art. 41. – I Direttori Compartimentali hanno obbligo di mantenersi in relazione, per tutto quanto riguarda il buon andamento del servizio, coi Prefetti delle Provincie comprese nel compartimento.

Uguale obbligo hanno i capi degli uffici dei capoluogo di circondario o di distretto verso i Sottoprefetti o Commissari distrettuali.

Art. 42. – Hanno l'obbligo di rivolgersi al Prefetto, gl'Ispettori centrali incaricati d'ispezionare una rete o linea.

Gl'Ispettori centrali devono inoltre presentarsi ai Presidenti delle Camere di Commercio per assumere informazioni e prendere nota dei desideri e dei bisogni relativi ai servizi telefonici.

I Direttori Compartimentali, trovandosi di passaggio per Roma, debbono presentarsi al Ministro o al Sottosegretario di Stato.

CAPO II.

Disposizioni speciali.

Art. 43. – La sorveglianza delle sale di commutazione è affidata alle direttrici, alle capoturno e alle vice capoturno ed in loro vece alla più anziana delle impiegate presenti.

Art. 44. – Nello spogliatoio sarà permesso fermarsi solo il tempo strettamente necessario. E' obbligo delle telefoniste di non discorrere ad alta voce, di tener in ordine e di chiudere le caselle a chiave.

Art. 45. – Le telefoniste, secondo il loro orario, dovranno, prima di cominciare il lavoro, provvedere alla pulizia esterna del commutatore e provare le spine ed i relais della propria tavola.

Art. 46. – E' rigorosamente vietato al personale di commutazione:

a) di parlare a voce alta nel microfono;

b) di introdurre le spine con impeto, spingerle premendo nella parte posteriore e girarle nel jack;

c) di stabilire la comunicazione tra due abbonati entrambi nel quadro generale quando ciò non sia necessario;

d) di inserirsi senza motivo nel circuito di due abbonati.

Art. 47. – Le comunicazioni dovranno essere date con sollecitudine, e le telefoniste dovranno sempre rispondere con modi garbati alle richieste o domanda di spiegazioni degli abbonati, mettendoli in comunicazione con la capoturno o chi per essa.

Art. 48. – Oltre il divieto rigoroso di tenere conversazioni telefoniche coi terzi, è pure vietato di trasmettere comunicazioni da abbonato ad abbonato, salvo caso di manifesto pericolo od urgenza assoluta.

Art. 49. – Gli operai sono personalmente responsabili degli utensili, attrezzi ed altri oggetti loro affidati.

Tutti i deterioramenti o guasti che derivassero agli utensili, agli apparecchi e materiali per negligenza o mal volere, saranno imputabili all'operaio o agli operai responsabili, i quali dovranno rifonderli con ritenuta sullo stipendio.

Art. 50. – E' severamente proibito agli operai:

a) di abbandonare od interrompere senza permesso il lavoro;

b) di introdurre nel magazzino, nell'officina o sui luoghi di lavoro persone estranee;

c) di portare nel magazzino o nell'officina bibite alcooliche;

d) di circolare oziosamente in officina o nei luoghi di lavoro;

e) di rimanere in officina o in magazzino fuori delle ore di servizio quando non sia per espresso ordine od autorizzazione.

Art. 51. – Il personale non può assumere altri incarichi, lavorare per conto proprio od altrui (sia in licenza o no), e specialmente eseguire lavori in materia di applicazione elettriche, nè prestare servizi presso altre aziende pubbliche o private.

Art. 52. – Per fare constatare la loro identità gli apparecchiatori, i verificatori ed i guardafili saranno muniti di una tessera di riconoscimento che dovranno esibire ad ogni richiesta. Detta tessera sarà ritirata all'operaio licenziato.

Art. 53. – Nei giorni di pioggia, nevicata od altro che impedisca i lavori all'aperto, gli operai avventizi saranno sospesi temporaneamente dal servizio sino a che il tempo siasi ristalito; se hanno già posto mano al lavoro, non si accorderà loro che la metà della mercede giornaliera di spettanza per quel giorno, salvo facoltà alla Direzione Compartimentale di ritenerli, se lo crede opportuno, per adibirli ad altri lavori.

Art. 54. – Tutti gli utensili ed attrezzi saranno elencati su apposito libretto al quale l'operaio apporrà la propria firma a comprova di regolare consegna, e questo libretto resterà presso la Direzione Compartimentale.

Art. 55. – Gli apparecchiatori e verificatori, siano essi addetti all'impianto, alla verifica o alla riparazione degli apparecchi, sono responsabili del loro buon funzionamento, della

perfetta installazione a regola d'arte e della perfetta tenuta degli stessi.

Agli effetti della responsabilità particolare dei verificatori è destinata una zona a ciascuno d'essi comprendente un certo numero di abbonati, presso i quali ogni verificatore deve recarsi tre volte all'anno per verificare lo stato di fatto dell'impianto telefonico, registrando con cura in apposito libretto le irregolarità riscontrate.

Agli effetti della responsabilità particolare dei riparatori è fissato giornalmente un giro dipendente dai reclami ricevuti nella giornata e del quale si tiene nota sul registro dell'itinerario degli apparecchiatori.

Art. 56. – Gli apparecchiatori sono obbligati di istruire gli abbonati, o chi per essi, sul modo di servirsi degli apparati e del tono di voce da tenersi, indicando loro tutte quelle norme che saranno necessarie ed utili al buon funzionamento degli apparecchi.

TITOLO IV.

PUNIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 57. – Le punizioni disciplinari sono;

1° l'ammenda sino a L. 10 per il personale retribuito con stipendi o mercedi inferiori a L. 120 mensili e sino a L. 20 per il personale retribuito con stipendio o mercede maggiore:

2° il rimprovero solenne;

3° la censura;

4° la sospensione parziale dallo stipendio;

5° la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni;

6° la revocazione;

7° la destituzione.

Art. 58. – Nessuna punizione superiore ad una lira d'ammenda, può essere inflitta, se, entro un congruo periodo di tempo, l'impiegato od agente non sia stato invitato a presentare le sue giustificazioni.

Art. 59. – Le ammende sono inflitte per negligenza, inosservanza dell'orario (art. 31, 3° comma), errori od omissioni in servizio, o per lievi mancanze alla disciplina, o per violazione del disposto degli articoli 12 (3° e 4° comma), 18 (1° comma), 29 (1ª parte), 32 (2° comma), 44, 45, 46, 47, 48, 50 (lettere *A*, *C*, *E*, *F*).

Il Direttore Generale può infliggere ammende fino a L. 20, i Direttori Compartimentali fino a L. 5 ed i preposti ai servizi fino a L. 1. Oltre questi limiti i Direttori Compartimentali ed i preposti ai servizi dovranno fare le relative proposte rispettivamente al Direttore Generale ed al Direttore Compartimentale competente.

Art. 60. – Il rimprovero solenne è inflitto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato ed è comunicato a cura del Direttore Generale, del Capo del Personale, del Capo Ragioniere, dei Diret-

tori Compartimentali, sul libro degli ordini di servizio, ed in casi di gravità speciale, con inserzioni anche nel *Bollettino.*

E' dato per i seguenti motivi;

1° recidività nelle mancanze che diedero luogo all'ammenda;

2° ingiustificata assenza dall'ufficio o ingiustificato ritardo a raggiungere la propria residenza, o a ritornarvi dopo scorso il congedo, l'una o l'altro per un periodo non superiore ai tre giorni;

3° inosservanza alle prescrizioni degli articoli 12 (2° comma), 17 (1° comma), 19 (ultimo capoverso), 21 (1° e 2° comma), 22 (2° comma), 23, 24, 26 (1° comma), 39 e 40;

4° mancanze, in genere, di gravità consimile.

L'impiegato o l'agente colpito dal rimprovero solenne è sottoposto alla penalità corrispondente ad una volta e mezza il massimo dell'ammenda.

Art. 61. – La censura consiste in un severo biasimo, che è inflitto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, inserito nel *Bollettino* ed annotato nel foglio matricola, ed è comminata pei seguenti motivi:

1° recidività nei fatti che diedero luogo al rimprovero solenne;

2° negligenza grave e continuata nell'adempimento dei propri doveri;

3° ingiustificata assenza dall'ufficio o ingiustificato ritardo a raggiungere la propria residenza o a ritornarvi dopo scorso il congedo, l'una o l'altro, per un periodo superiore ai tre giorni e non oltre i cinque;

4° mancanza di urbanità o di rispetto verso il pubblico o verso i superiori;

5° contegno poco corretto verso i dipendenti e verso il pubblico;

6° irregolare condotta in servizio e fuori;

7° ubbriachezza;

8° debiti colpevolmente insoddisfatti;

9° accettazione di doni o altra utilità da parte dei propri dipendenti;

10° violazione delle disposizioni contenute agli articoli 20, 21 (3° comma), 41, 42, 50 (lettera *B*), 55 e 56;

11° mancanza in genere di gravità consimile.

L'impiegato o l'agente colpito dalla censura è sottoposto al doppio del massimo dell'ammenda.

Art. 62. – La sospensione parziale dallo stipendio è inflitta con motivato decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di disciplina.

Essa non può superare la metà dell'ammontare dello stipendio mensile, nè avere maggiore durata di sei mesi, ed è inflitta pei seguenti motivi;

1° recidività nei fatti che diedero luogo a censura;

2° ingiustificata assenza dall'ufficio, ovvero ingiustificato ritardo a raggiungere la propria residenza, od a ritornarvi dopo scorso il congedo, quando l'una o l'altro, ecceda i cinque giorni;

3° esercizio abusivo di qualsiasi carica ed occupazione incompatibile con il decoro d'impiegato;

4° gravi mancanze di rispetto o di urbanità verso il pubblico o verso i superiori;

5° insubordinazione o eccitamento alla insubordinazione;

6° istigazione o partecipazione a manifestazioni collettive contrarie alla disciplina;

7° ritardo ingiustificato di oltre un mese nel pagamento delle ammende o dei rimborsi di spese che il Ministero abbia posto a carico di coloro i quali, per colpa propria, ed in qualsiasi modo sieno stati causa di dispendio per l'Amministrazione;

8° fatti che tornino a disdoro dell'Amministrazione;

9° contravvenzione alla disposizione del primo comma dell'art. 22;

10° mancanze in genere di gravità consimile.

La sospensione parziale dallo stipendio non esonera dall'obbligo di prestare servizio; essa viene annotata in matricola e pubblicata nel *Bollettino.*

Art. 63. – La sospensione dallo stipendio e dalle funzioni è inflitta con motivato decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di disciplina, e non può durare oltre un anno ed è applicabile pei seguenti motivi:

1° recidività nelle mancanze che diedero luogo alla sospensione parziale dallo stipendio;

2° ingiustificata assenza dall'ufficio, ovvero ingiustificato ritardo a raggiungere la propria residenza od a ritornarvi dopo scorso il congedo, quando, l'una o l'altro, ecceda i 15 giorni;

3° grave insubordinazione o eccitamento alla insubordinazione seguito da effetto;

4° denunzie o accuse calunniose;

5° grave danno arrecato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati, nei loro rapporti con lo Stato, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

6° inosservanza del segreto di ufficio, quando non abbia prodotto conseguenze;

7° qualsiasi altra mancanza di gravità consimile che dimostri riprovevole condotta, difetto di senso morale o di rettitudine e tolleranza di gravi abusi.

La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio viene annotata in matricola e pubblicata nel *Bollettino;* essa importa perdita della corrispondente anzianità.

Art. 64. – La revocazione dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale, è inflitta con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di disciplina, per i seguenti motivi:

1° recidività nelle mancanze che diedero causa alla sospensione dallo stipendio e dalle funzioni;

2° grave abuso di autorità o di fiducia;

3° illecito uso od anche temporanea prelevazione di qualsiasi somma amministrata e tenuta in deposito o tolleranza di tali mancanze commesse da impiegati dipendenti;

4° inosservanza del segreto d'ufficio con danno dello Stato e dei privati;

5° mancanza contro la disciplina con vie di fatto;

6° mancanza contro l'onore la quale abbia destato grave scandalo nel luogo dove l'impiegato esercita le proprie funzioni;

7° pubbliche offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative;

8° pubblica manifestazione di opinioni ostili alla monarchia costituzionale o all'unità della patria;

9° mancanze, in genere, di gravità consimile.

Art. 65. – La destituzione, indipendentemente da ogni azione penale, è applicata con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di disciplina, per i seguenti motivi:

1° accettazione di qualsiasi compenso o di qualsiasi partecipazione a benefici, ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

2° violazione dolosa di segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato e dei privati, o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

3° distruzione o sottrazione di documenti ufficiali;

4° violazione del segreto telefonico;

5° appropriazione di una parte qualsiasi delle entrate dell'Amministrazione, o deficenza di cassa imputabile a malversazione;

6° abbandono di servizio che abbia carattere di sciopero collettivo, nonchè guasti a locali ed apparecchi, a mobili od arredi d'ufficio ed altri atti che tendano ad impedire, anche temporaneamente, le comunicazioni telefoniche.

E' pareggiato allo sciopero l'accordo collettivo per intralciare, rallentare, o paralizzare, in qualsiasi altro modo, il servizio.

Art. 66. – S'incorre, inoltre, nella destituzione:

a) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di furto, falsità, appropriazione indebita, peculato, corruzione od altro che costituisca mancanza contro l'onore;

b) per qualsiasi condanna che porti con sè l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 67. – Oltre la sospensione quale pena disciplinare, è stabilita anche la sospensione provvisoria dall'ufficio e dallo stipendio. Essa è decretata dal Ministro quando, per il buon andamento del servizio e per fatti che siano addebitati all'impiegato, sia necessario il temporaneo allontanamento di questi dall'ufficio.

In tale caso l'impiegato viene immediatamente deferito al Consiglio di disciplina, affinchè esamini se tale sospensione provvisoria debba essere commutata in quella di cui all'art. 63 od in altro più grave provvedimento disciplinare, oppure se essa debba essere revocata.

Il Direttore Generale, il Capo del Personale, il Capo Ragioniere, i Direttori Compartimentali, per gravi ed urgenti motivi, gl'Ispettori centrali, in corso ed in seguito d'inchiesta possono allontanare l'impiegato o l'agente dal servizio con obbligo di riferirne subito al Direttore Generale che, riconosciuta la opportunità, propone al ministro la sospensione provvisoria.

Art. 68. – Dev'essere immediatamente sospeso dal soldo e dalle funzioni, a tempo indeterminato, l'impiegato o l'agente contro il quale è spiccato mandato di cattura per imputazione di delitto, o che si è reso latitante.

Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia sottoposto, per delitto, a giudizio a piede libero, può essere decretata la sospensione provvisoria.

Art. 69. – Il Ministro ha facoltà di accordare un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio, all'impiegato ed agente sospeso provvisoriamente dal soldo e dalle funzioni, alla sua famiglia, o alle persone verso le quali abbia obbligo di alimenti.

Tale assegno cessa allorchè, espletato il procedimento amministrativo, o quello penale con sentenza passata in giudicato, intervenga il provvedimento definitivo dell'Amministrazione.

Nel caso che l'impiegato o l'agente sia condannato, con sentenza irrevocabile, a pena restrittiva della libertà personale, e non debbasi applicargli la revocazione o la destituzione, l'impiegato stesso rimane sospeso di pieno diritto finchè non abbia scontata la pena, con perdita dell'anzianità e dello stipendio, ed alla famiglia di lui può essere corrisposto un assegno alimentare nella suddetta misura.

Art. 70 – Nel caso in cui il provvedimento della sospensione sia revocato od annullato, l'impiegato od agente deve restituire sugli arretrati dello stipendio, maturati durante il tempo della sospensione, l'importo degli assegni che siano stati corrisposti a lui od alla sua famiglia a titolo di alimenti.

Nessuna restituzione invece è dovuta quando, decorso il tempo della sospensione, l'impiegato riprenda servizio.

Art. 71. – In tutti i casi nei quali, ai sensi degli articoli 62, 63, 64 e 65, l'impiegato od agente deve essere sospeso, revocato o destituito, la Direzione Generale, prima di inviare gli atti al Consiglio di disciplina, comunica all'impiegato od agente i fatti che gli vengono addebitati e gli assegna contemporaneamente un termine di dieci giorni per presentare le proprie giustificazioni anche per iscritto.

Il Ministro, in caso di giustificata necessità, può, con deliberazione motivata, prorogare od abbreviare detto termine.

REGIO DECRETO *del 28 Novembre 1907, n. 823, che provvede all'assicurazione dagli infortuni del personale telefonico governativo di commutazione ed operaio.*

Art. 1° – All'Amministrazione dei telefoni dello Stato sono estesi gli effetti del Nostro Decreto 6 giugno 1907 n. 716 a partire dal 6 gennaio 1908, corrispondendosi cioè direttamente, da tale decorrenza, nei casi di infortunio sul lavoro, dalla Direzione Generale dei telefoni dello Stato al personale di commutazione ed operaio telefonico non avente diritto a liquidazioni derivanti dalla legge sulle pensioni, un'indennitá nella misura ed ai sensi indicati nel T. U. della legge per gli infortuni 31 gennaio 1904, n. 51 e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141;

Art. 2° – Al Consiglio di disciplina dei telefoni, di cui all'art. 7 del regolamento provvisorio per l'Amministrazione dei telefoni del 20 ottobre 1907, n. 732 è devoluta la competenza di stabilire caso per caso l'entitá dell'infortunio e la liquidazione dell'indennitá.

PRESCRIZIONI *regolamentari di sicurezza da osservarsi sui lavori per prevenire gli infortuni. (Norme distribuite in apposito libretto agli operai).*

I. – Tutti gli operai devono attenersi alle prescrizioni degli articoli seguenti:

Gli Ingegneri e Funzionari preposti alle direzioni delle Agenzie e dei Compartimenti, i Capi tecnici e Capisquadra devono sorvegliarne la scrupolosa esecuzione provvedendo in via disciplinare a carico dei colpevoli.

Mancanze gravi potranno dar luogo ad immediato licenziamento.

II. – L'operaio deve sempre tener presente che la miglior salvaguardia dal pericolo sta nella prudenza e nella riflessione.

III. – L'operaio dovrá assicurarsi da se stesso, prima di iniziare il lavoro, della perfetta soliditá dei suoi arnesi e della cinghia di sicurezza.

IV. – L'operaio, lavorando sopra un qualunque appoggio, e anche quando debba trattenersi a lungo su di una scala, dovrá, per tutta la durata del lavoro, far uso della cinghia di sicurezza.

Questa cinghia si attaccherá, quando trattasi di mensole, a un braccio murato o a un sostegno sicuro esistente nel fabbricato.

V. – L'operaio che lavora in alto non dovrá portar seco che i ferri necessari al lavoro e tenerli bene assicurati alla

persona per evitarne la caduta. Sopratutto nel corso del lavoro stará attento a non lasciar cadere utensili, isolatori etc., per evitare possibili disgrazie ad altri.

VI. – L'operaio dovrá, sui tetti molto inclinati, specie nelle giornate umide o piovose, adoperare scarpe di corde, e nei punti più pericolosi dovrá essere legato ad una corda di sicurezza, solidamente fissata o trattenuta da altri operai.

VII. – In occasione della posa dei fili su di un appoggio, oltre all'adoperare la misura di sicurezza di cui al N. 4, l'operaio deve collocarsi **sempre dietro l'appoggio** così che, se la tensione del filo lo vincesse, egli possa trattenersi alle traverse dell'appoggio stesso.

VIII. – Nel collocamento di mensole, quando un braccio è stato murato di recente, l'operaio prima di appoggiarvisi dovrá lasciar trascorrere **il tempo necessario al materiale murario per far presa.**

IX. – Per il collocamento di mensole o altri appoggi verso strada si dovrá tendere solidamente al disotto del ponte di lavoro una tela di larghezza opportuna che possa raccogliere i detriti e anche gli strumenti che eventualmente potessero cadere.

X. – Quando si lavora con ponti sospesi (bilancini), si dovrá aver cura anzitutto di scegliere un sicurissimo punto di attacco per le corde di sospensione che devono essere solidissime e annodate a nodo scorsoio; tutte quattro le corde dovranno poi avere uguale tensione in modo che il bilancino sia bene equilibrato.

Collocato il bilancino, dovrá tendersi orizzontalmente sopra di esso, a modo di parapetto, una corda, attaccandola alle quattro corde di sostegno all'altezza di m. 1,20 circa. Come punto di attacco, è consigliabile sempre valersi del pilastro di un muro, abbracciando lo spazio compreso tra finestra e finestra.

XI. – Al disotto dei posti di lavoro dovranno collocarsi, per mettere in guardia i passanti, dei segnali visibili, in generale paletti di ferro muniti di targa colorata in rosso e con l'indicazione « Telefoni dello Stato », infissi nel terreno a una conveniente distanza dal muro verso l'asse della strada.

XII. – L'operaio dovrá sempre verificare se l'appoggio che lo deve sostenere trovasi in condizioni tali da poter sopportare lo sforzo derivante dal suo peso e dal lavoro che deve eseguire; e, se si tratta di pali in legno, dovrá esaminare con cura la base al punto in cui esce dal suolo. Se trattasi di una mensola esaminerá se non vi siano screpolature nel muro.

XIII. – Tanto nella posa quanto nel ritiro dei fili è espressamente vietato di collocare in opera o lasciare su di un appoggio i fili **tutti da una parte sola dell'appoggio stesso**. Trattandosi poi di mensole, la posa dei fili dovrá procedere in modo che lo sforzo sia simmetricamente distribuito rispetto alla corrente.

XIV. - E' pure vietato di lasciare anche temporaneamente nelle tesate il filo così abbandonato che possa venire a toccare il terreno, col pericolo che un passante o un veicolo possa dare al filo improvvise tensioni pericolose per gli operai che attendono al lavoro.

XV. - Nel caso di smantellamento di linee, gli appoggi dovranno essere assicurati mediante più briglie, collocate in modo da resistere allo sforzo dei fili.

XVI. - **Per l'uso delle Scale Porta e simili,** l'operaio deve osservare le prescrizioni seguenti:

1. Prima di innalzare la Scala Porta e di salirla deve rapidamente assicurarsi, se l'esame non è stato giá eseguito dal Caposquadra:

che le giunture dei diversi pezzi siano fatte solidamente e le spine di ritenuta siano ben fissate;

che il carrello della Scala sia a livello;

che gli assi delle ruote siano paralleli;

che i freni siano chiusi e che inoltre la scala sia fissata con zoccoli di legno alle ruote (calzatoie);

che i nottolini del rullo siano mobili e i contrappesi allungati al massimo.

2. L'operaio deve arrestare il movimento d'alzata della scala all'*alt* del Capo senza abbandonare la manovella fino a che non sia stata ben verificata la posizione dei nottolini.

3. L'operaio dovrá salire cautamente.

4. Dovrá scendere ogni volta che la scala verrá traslocata.

5. Non dovrá salir mai sull' ultimo pezzo della scala quando giá vi è altro operaio; in caso di bisogno è quello che sta in cima che deve scendere per prendere quanto gli necessita.

6. L' operaio che è in cima non dovrá mai esercitare sforzi di trazione se non dopo di avere assicurato la volata della scala a un vicino fabbricato o altro appoggio di conveniente resistenza.

7. L' operaio deve stare con tutto il corpo sulla scala, e quando ha necessitá di sporgersi in fuori userá della cinghia di sicurezza, assicurandola a un buon punto di appoggio fisso.

XVII. - **Per l'uso delle scale Italiane e simili,** verrá osservato quanto appresso;

1. L'operaio, prima di salire, dovrá assicurarsi che la distanza del piede della scala dal muro sia sufficiente e dovrá prima di montare un altro pezzo di scala, aumentare tale distanza.

2. L'operaio deve salire cautamente.

3. Durante tutto il montaggio, due operai, stando tra la scala e il muro, dovranno mantenere tesa una corda attaccata alla scala, in modo che questa non possa rovesciarsi.

Quando la scala sorpassi i 15 m. dovrá essere munita di un cavalletto rompitratta, e quando l'alzata debba raggiungere la sua maggior lunghezza, se ne porranno due, il 1° verso la fine del 2° pezzo, il 2° sul 6° e cioè circa a $^1/_3$ e ai $^2/_3$ della scala completa.

XVIII. - Per le scale di corda é prescritto che prima di salire l'operaio deve assicurarsi che la scala sia bene agganciata.

E' tassativamente prescritto anche di disporre una guardia al piede della scala per evitare il passaggio sotto di essa e sorvegliare l'operaio che vi lavora sopra.

XIX. - **Contatti con condutture elettriche ad alta tensione.**

1. E' vietato di lavorare su fili che attraversano conduttori d'energia elettrica anche se muniti di rivestimenti isolanti, o siano vicini ad essi, senza adoperare guanti di gomma, o pinze, tenaglie, ed altri utensili con i manici ad elevato isolamento.

Tale prescrizione devesi osservare anche durante i lavori di cambio di valvole al permutatore, ai distributori, agli apparecchi.

2. Ad evitare possibili ustioni è vietato infilare il braccio nella matassa di filo mentre essa si svolge.

3. E' prescritto, ovunque è possibile, tendere durante il lavoro, al disotto dei fili telefonici, una rete di protezione in corda di canapa, bene assicurata ai suoi capi e più larga del fascio dei fili.

4. Le più scrupolose cautele dovranno esser prese nel maneggio della Scala Porta, le cui parti metalliche possono venire a toccare direttamente o per mezzo di un qualunque oggetto intermedio le condutture suddette. Quando fosse necessario muovere la scala in vicinanze di condutture elettriche isolate o non, a qualunque tensione, si dovrá abbassarne la volata in modo da togliere la possibilitá di ogni contatto.

5. E' vietato togliere un contatto tra i fili telefonici e un conduttore di energia elettrica, senza che vengano adoperati guanti di gomma, e si sia provveduto all'isolamento dell'operaio, anche soltanto mediante tavole di legno secco, sostenute da isolatori od oggetti isolanti (pezzi di legno asciutto, corde asciutte ecc.). Quando sia possibile, è preferibile interrompere il circuito della corrente a tensione elevata.

6. Nel caso dei contatti, di cui all'art. precedente, è prescritto di avvisare subito i compagni di lavoro e la Direzione.

XX. - E' vietato scendere nelle camerette dei cavi senza averle prima lasciate aperte per un certo tempo, affine di evitare ogni pericolo di asfissia.

E' pure vietato di scendervi con lampade e cerini accesi prima di essersi assicurati che non esistano emanazioni di gas infiammabili.

E' vietato tenere accesi bracieri dentro le camerette.

XXI. - Gli operai che per l'esecuzione di lavori sulle linee devono servirsi delle barche, dovranno prima di lasciare il cantiere, garantirsi del perfetto stato di conservazione della imbarcazione, munirla quindi dei noti accessori e cioè:

a) Corde robuste e punte a muro, onde assicurarla durante la durata del lavoro.

b) Catene e lucchetti, per garantire i remi e la barca stessa, qualora per ragioni di servizio si dovesse abbandonare in custodia.

c) Fanali ad olio, in perfetto stato.

d) Buon numero di tavolette e tasselli in legno, per formare un piano alla base della scala.

Nel caso che la barca dovesse compiere una lunga traversata in laguna, bisognerá munirla altresì:

a) d'un remo, di una forcola di riserva e di un coltello alla marinara;

b) di altri 20 metri di corda robusta;

c) di una provvista di almeno due litri di acqua dolce.

Durante la traversata, gli operai dovranno attenersi a quanto prescrivono i regolamenti governativi, municipali e di finanza urbana relativi alla navigazione o altro.

Dovendosi montare scale nella barca è prescritto:

a) Legare e assicurare in tutti i modi possibili la barca agli stabili vicini, onde garantirsi della sua completa immobilitá.

b) un operaio dovrá stare continuamente, e per tutta la durata dei lavori, di guardia nella barca, nè potrá abbandonarla per qualsiasi motivo.

c) Prevenire le possibilitá di urti eventuali con altri natanti, portando, per precauzione, una barca traversalmente e sul davanti della propria.

Se poi non è dato di escludere in modo assoluto la possibilitá di un urto improvviso, per nessun motivo si dovranno adoperare le scale, il lavoro verrá invece eseguito col bilancino.

XXII. - In caso di infortunio qualsiasi, il Capo squadra, o chi per esso, deve darne immediatamente avviso alle Direzioni dell'Agenzia, e, quando le circostanze lo esigano, fare subito ricerca di un medico.

XXIII. - Quando un operaio sia stato colpito da una scarica elettrica, in attesa del medico, si dovranno prestare al colpito le prime cure indicate nelle apposite istruzioni giá portate a conoscenza del personale.

DISEGNO DI LEGGE *presentato il* 21 *maggio* 1908 *da S. E. il Ministro delle P. e T. alla Camera dei Deputati.* (1)

MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO
DELLE LEGGI SUL SERVIZIO TELEFONICO ED AGGIUNTA ALLE LEGGI 24 MARZO 1907 N. III. E 15 LUGLIO 1907 N. 506 (*).

L'Amministrazione dei telefoni dello Stato è autorizzata a provvedere gradualmente, su richiesta di Comuni o di altri enti interessati, e alle condizioni e nei limiti stabiliti nei seguenti art. 2 e 6 all'esecuzione degli impianti appresso indicati:

1° *Costruzioni* di linee *telefoniche interurbane* ed impianto dei relativi uffici.

2° *Impianto* di reti telefoniche *urbane* con meno di 25 abbonati da collegare subito.

3° *Estensione* delle reti telefoniche urbane governative oltre i confini nel territorio del Comune in cui le reti sono impian-

---

(1) *Atti parlam*: Camera dei Deputati legisl. XXII sess. 1904-08; Documenti, Disegni di legge e relazione: n. 1023.

(*) Il presente disegno di legge é stato presentato al Parlamento quando noi stavamo correggendo le bozze di stampa del presente volume. Non abbiamo quindi potuto né voluto tener conto delle modificazioni che in tal modo si apporterebbero al Testo Unico vigente sui Telefoni non sapendo se il disegno stesso sia per subire cambiamenti durante le discussioni parlamentari. La portata di tale disegno é intuitiva: oltre a migliorare le comunicazioni internazionali con una nuova comunicazione con la Francia ed una prima linea con l'Austria, all'assumere la rete urbana di Girgenti (rinunciata) e l'interurbana Roma-Orvieto-Viterbo (revocata) per conto del Governo, e all'anticipare di un anno la costruzione della S. Remo-Ventimiglia e della Bologna-Milano (legge 24 maggio 1907, n. 111) per esigenze di traffico, provvederebbe a risolvere varie importanti questioni dubbie o insolute date le leggi precedenti. Coi primi tre articoli infatti si accorderebbe all'Amministrazione dei Telefoni dello Stato: 1° di costruire gradatamente, su domanda dei Comuni o di altri interessati, col concorso del 50 % nelle spese a fondo perduto per loro parte, delle linee telefoniche interurbane, provvedendo anche all'impianto dei relativi uffici; 2° di provvedere all'impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati da collegare subito; 3° di estendere le reti telefoniche urbane governative oltre i confini nel territorio del Comune in cui le reti son impiantate, ma entro il raggio di 25 km. mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici. Si darebbero anche indicazioni precise per disciplinare questi impianti e versamenti delle quote di concorso stabilendo l'assoluta proprietà dello Stato degli impianti stessi e determinando che il prodotto dell'esercizio fosse a profitto totale del Governo cui spetterebbe l'onere della sorveglianza, della manutenzione e dell'esercizio stesso. Si fisserebbero norme più convenienti per l'Amministrazione in materia di collegamenti e si accorderebbero i fondi sullo stanziamento di 25,000,000 votati per i telefoni dalla legge 15 luglio 1907, n. 506 onde porre la Direzione Generale dei Telefoni nel caso di non dover reputare come lettera morta la facoltà concessa allo Stato dall'art. 11 dell'attuale Testo Unico di una possibile concorrenza con speciali impianti in proprio nei luoghi ove già esistono reti o linee di concessionari telefonici inadempienti al loro obbligo. Si darebbero infine disposizioni speciali per provvedere alle necessarie variazioni di bilancio e si autorizzerebbe l'Amministrazione dei Telefoni a redigere un nuovo Testo Unico (autorizzazione però che resterà inseguita per parecchio tempo dati i molti progetti ancora da presentare al Parlamento in fatto di telefoni per mantenere a quanto si é promesso con l'articolo 25 della legge sul riscatto).

In una nuova edizione, ove il nostro libro abbia, non per suo merito, ma per l'importanza della materia telefonica, qualche fortuna, terremo conto sia del presente sia degli altri disegni di legge che dovessero venir portati in discussione alla Camera.

tate, ma entro il raggio di 25 km. mediante il collegamento di reti di abbonati o l'apertura di posti pubblici.

Art. 2° – Le *spese* necessarie per questi impianti *saranno per metà* a carico dello Stato e per l'altra metá a carico dei Comuni o degli interessati che ne chiedano la costruzione. Il computo delle spese sará fatto con regolare perizia, eseguita dai funzionarî dell'Amministrazione dei telefoni, ai quali spetterá la determinazione del tracciato delle linee e delle modalitá di impianto.

Le *proprietà delle linee*, degli *apparati*, dei mobili degli uffici, del materiale tecnico degli uffici stessi e dei posti telefonici *spetterà per intero* allo Stato.

Art. 3° – L'Amministrazione potrá subordinare l'esecuzione dell'impianto alla condizione che i Comuni interessati forniscano gratuitamente i locali per gli uffici.

Le tariffe saranno determinate dall'Amministrazione dei Telefoni secondo le norme ordinarie vigenti.

La *sorveglianza, la manutenzione e l'esercizio* delle linee, degli uffici e dei posti telefonici *sono a totale carico* dell'Amministrazione medesima *alla quale appartengono per intero i prodotti* dell'esercizio.

Art. 4° – La disposizione del secondo alinea dell'art. 16 del testo unico delle leggi sul servizio telefonico 3 maggio 1903, n. 196, si applicherá soltanto per i collegamenti che non eccedano i 5 km computati in linea retta dal luogo ove ha sede l'ufficio centrale della rete e per i collegamenti, sempre nel limite di 5 km, a posti telefonici pubblici impiantati nei Comuni collegati a sistema urbano all'ufficio centrale della rete stessa.

Per i collegamenti eccedenti i 5 km, ma sempre nel raggio di 25, la quota di concorso a fondo perduto per l'impianto sará del 50% della spesa totale occorrente, ai sensi dell'art. 2° della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le reti urbane concesse all'industria privata.

Art. 5° – Le spese per le costruzioni indicate all'art 1° non potranno superare l'annuo importo di L. 400.000.

Esse saranno imputate ad un capitolo speciale da inscriversi *per memoria* nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Le quote di concorso dovute agli Enti di cui all'art. 2° saranno versate in tesoreria, e imputate ad un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio dell'entrata.

Le somme così entroitate saranno, con decreto del Ministero del Tesoro, inscritte al capitolo di spesa di cui al comma 1° del presente articolo, insieme con le corrispondenti quote di concorso liquidate a carico dello Stato.

Art. 6° – Quando il Governo ritenga necessario stabilire ed esercitare direttamente una rete urbana, in un Comune dove giá esiste un'altra rete accordata all'industria privata il cui con-

cessionario sia inadempiente ai sensi dell'art. 11 del T. U. delle leggi telefoniche 3 maggio 1903, n, 196, si preleveranno le somme occorrenti dall'assegnazione straordinaria prevista dall'art. 17 della legge n. 506 del 15 luglio 1907.

Il Governo avrá anche la facoltá di stabilire ed esercitare direttamente una linea interurbana dove giá altra ne esiste, quando lo giudichi di interesse pubblico, ovvero quando il concessionario non ottemperi agli inviti fatti dal Governo di perfezionare od ampliare il servizio oppure si rifiuti ad apportare un'equa diminuzione o modificazione nelle tariffe.

Anche le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dall'assegnazione straordinaria prevista dall'articolo 17 della legge luglio 1907, n. 506.

Art. 7° – Il Governo è autorizzato a provvedere con i fondi stanziati dall'art. 17 della legge n. 506 del 15 luglio 1907 alla costruzione delle seguenti linee e reti:

1° Alla costruzione della rete telefonica urbana di Girgenti ed alla costruzione della linea telefonica interurbana Roma-Viterbo-Orvieto.

2° Alla costruzione di un tratto di 8 km. di linea fra Ventimiglia e la frontiera francese per lo stabilimento di una nuova comunicazione telefonica con la Francia.

3° Alla costruzione di un tratto di linea fra Udine e la frontiera austriaca per l'impianto di una prima linea telefonica con l'Austria.

Il Governo è inoltre autorizzato ad eseguire nell'esercizio 1909-1910 le due linee telefoniche Bologna – Milano e S. Remo – Ventimiglia previste nel quadro quarto n. 1 e 4 allegato alla legge 24 marzo 1907, n. 111.

Art. 8° – L'art. 29 del Testo Unico delle leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 176 modificato dalla legge 1° luglio, n. 302 è abrogato; però per le linee costruite o da costruire con anticipazione di fondi, giá effettuata in base al citato art. 29, l'Amministrazione dei Telefoni dello Stato continuerá a tenere la relativa gestione in conto separato da allegarsi al bilancio.

Gli interessati potranno fare le anticipazioni relative ad impianti di linee e reti previste dalla legge 24 marzo 1907, n. 111.

Queste anticipazioni saranno rimborsate senza interessi nel biennio successivo all'esercizio finanziario pel quale è prevista la costruzione.

Art. 9° – Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in un nuovo Testo Unico le disposizioni degli articoli precedenti e quelle del Testo Unico 3 maggio 1903 n. 196 modificato dalla legge 1° luglio, 1906 n. 302 e dalla legge 15 luglio 1907, n. 506.

Art. 10° – Per l'esercizio 1908-09, con decreto reale, su proposta del Ministro del Tesoro, di concerto con quello per le Poste ed i Telegrafi, verrá provveduto a introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

§ 2°. – Convenzioni internazionali.

I.

FRANCIA.

CONVENZIONE *pel servizio telefonico fra l'Italia e la Francia.*

(16 luglio 1899).

Art. 1. – La correspondance téléphonique entre la France et l'Italie est exploitée exclusivement par les deux Administrations telégraphiques des deux pays.

Elle est effectuée au moyen de fils conducteurs dont le diamétre, la conductibilité et l'isolement sont en rapport avec les condictions dans lesquelles la correspondance doit s'effectuer.

Ces fils sont disposès de façon á éviter les effets d'induction, dans la mesure la plus large possible.

Chacune des deux Administrations fai exécuter á ses frais, sur son propre territoire, les travaux d'établissement et d'entretien des lignes téléphoniques.

Les communications téléphoniques peuvent être originaires ou á destination des postes publics et des postes d'abonnés.

ART. 2. – A moins de décision contraire prise d'un commun accord par les Administrations intéressées, les circuits spécialement constitués en vue de la correspondance téléphonique sont exclusivement affecté á ce service.

Les Administrations peuvent, également après accord, utiliser des fils télégraphiques, pour l'echange des communications têléphoniques.

ART. 3. – L'unité admise, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications, est la conversation de trois minutes.

ART. 4. – Les communications d'État jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes d'État par l'art. 5 de la convention internationale de St-Pétersbourg du 10-22 Juillet 1875.

ART. 5. – La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication. Elle est formée du total des taxes élémentaires fixée comme il suit, par conversation de trois minutes:

En France: A un franc cinquante centimes (fr. 1.50) pour les communications originaires ou á destination des centres téléphoniques des départementes désignés ci-après:

Ain, Ardèche, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, Rhône, Haute Saône (compris le territoire de Belfort, Saône et Loire, Savoie, Haute Savoie, Var et Vaucluse (I^re^ zóne).

Toutefois, cette taxe est réduite á soixante-quinze centimes (fr. 0.75) pour toute communication échangée entre un centre téléphonique français et un centre téléphonique italien, par

l'intermédiarie de lignes ou sections de ligne dont la longueur totale réelle n'excéde pas 100 kilométres.

Toutefois, cette taxe est réduite á soixante-quinze centimes (fr. 0.75) pour toute communication échangée entre un centre téléphonique italien et un centre téléphonique français, par l'intermédiarie de lignes ou sections de ligne dont la longueur totale réelle n'excéde pas 100 kilométres.

A deux francs (fr. 2) pour le communications originaires ou à destination des centres téléphoniques des départements désignés ci-après.

Aisne, Allier, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Cantal, Cher, Corrèse, Cotè-d'Or, Creuse, Dordogne, Eure-et-Loir, Gard, Haute Garonne, Gers, Hèrault, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Loiret, Haute Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Marne, Haute Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Nievre, Puy-De Dôme, Pyrénées Orientales, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute Vienne, Vosges et Vonne (2° zône).

A trois francs (fr. 3) pour les communications originaires et à destination des centres téléphoniques des départements non compris dans les deux premières zônes (3me zône).

En Italie: A un franc cinquante centimes (fr. 1.50) pour les communications originaires ou à destination des centres téléphoniques des provinces de Turin, Cuneo, Port-Maurice, Gênes Alexandrie, Novare, Pavie, Milan, Côme, Bergame, Plaisance, Sondrio, Brescia, Cremona, Parme et Masse (Ime zône).

Toutefois cette taxe est réduite à soixante-quinze centimes (fr. 0.75) pour toute communication échangée entre un centre téléphonique italien et un centre téléphonique français par l'intermédiarie de lignes ou sections de ligne dont la longuer totale réelle n'excède pas 100 kilomètres.

A deux francs (frs. 2) pour les communications originaires ou à destination des centres téléphoniques des provinces de Véron, Mantove, Vicence, Bellune, Venise, Udine, Trévise, Padoue, Rovigo, Ferrare, Reggio, Modène, Bologne, Ravenne, Forlì, Florence, Livourne, Lucque, Pise, Sienne, Grosseto, Arezzo, Pérouse, Ancone, Macerata, Ascoli, Teramo, Pesaro, Rome et Aquila (2me zône).

A trois francs (fr. 3) pour les communications originaires ou à destination des centres téléphoniques non compris dans les premières zônes (3me zône).

Les Administrations pourront, de commun accord, modifier les taxes elèmentaires et les rèduire pendant les heures de nuit.

Art. 6. – Les Administrations intéréssées déterminent, d'un commun accord, l'affectation de chacun des circuits par lesquels peuvent s'établir les rélations internationales, les villes admises à la correspondance et les heures entre lesquelles les rélations sont autorisés.

Art. 7. – Après accord entre les Administrations intéressées, un régime d'abonnements à heures fixes pendant la nuit pourra être établi entre l'Italie et la France.

Art. 8. – Les Administrations désignent, d'un commun accord, les circuits à affecter, le cas échéant, aux correspondances d'abonnement, ainsi que les heures entre lesquelles ce régime et admis.

Art. 9. – La part de la taxe afférente au parcours sur son territoire est acquise à chaque Administration d'après les bases indiquèes à l'art. 5.

Les recettes provenant du service téléphonique font, de la part de chaque Administration, l'objet d'un compte spécial independant du compte des recettes télégraphiques.

Art. 10. – Après accord, des relations peuvent s'ouvrir avec des pays voisins, en transit par les réseaux téléphoniques des Administrations contractantes.

Art. 11. – En vertu de l'art. 8 de la convention internationale de St. Pètersbourg, chacune des parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique sans être tenue à aucune indennité.

Art. 12. – Les Administrations contractantes ne sont soumises à aucune responsabilitè à raison du service de la correspondance privèe par voie téléphonique.

Art. 13. – Les dispositions de la présente convention seront complétées par un réglement de service, qui sera arrété et pourra ensuite être modifié d'un commun accord entre les Administrations intéressées.

Art. 14. – La prèsent convention sera mise en exécution à la date qui sera fixée par les Administrations contractantes. Elle restera en vigueur pendant un an après que la dénonciation en aura été fait par l'une ou l'autre des Administrations intéressées.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la prèsente convention et y ont apposé leurs cachets.

ACCORDO *relativo alle comunicazioni telefoniche scambiate tra la Francia e l'Italia* (12 *e* 25 *agosto* 1899).

Art. 1. – Le tasse elementari applicabili alle comunicazioni telefoniche francó-italiane scambiate tra le 9 della sera (tempo di Parigi) e le 6 del mattino in estate o le 7 in inverno (stesso tempo) sono fissate, per unità di 3 minuti ai tre quinti delle tasse elementari normali stipulate con l'art. 5 della Convenzione Generale.

Art. 2. – Potranno essere concessi degli abbonamenti per le corrispondenze telefoniche scambiate durante le ore della notte (dalle 9 di sera alle 6 del mattino in estate o alle 7 in inverno, tempo di Parigi).

Art. 3. – La durata dell'abbonamento è di un mese; esso si proroga di mese in mese per tacita rinnovazione.

L'abbonamento può essere rescisso da una parte e dall'altra mediante avviso dato quindici giorni avanti lo spirare del mese di abbonamento in corso.

L'ammontare dell'abbonamento è riscosso anticipatamente.

Art. 4. – La durata minima di una seduta d'abbonamento è doppia dell'unità di conversazione.

Le sedute di una durata eguale a 3 od a 4 unità di conversazione possono egualmente essere consentite, dopo intesa tra le due Amministrazioni.

Art. 5. - La tariffa mensile delle comunicazioni d'abbonamento, calcolata sopra una durata media di 30 giorni, è fissata alla metá della tariffa normale prevista dall'art. 5 della Convenzione Generale.

Art. 6. – La comunicazione è stabilita d'ufficio tra i due posti indicati nel contratto al momento preciso fissato di comune accordo, a meno che una conversazione non sia già cominciata fra due altre persone.

I minuti inutilizzati nel corso di una seduta non possono essere riportati in una seduta ulteriore. Tuttavia se la mancata utilizzazione è dovuta ad una interruzione del servizio, un compenso è accordato, per quanto è possibile, all'abbonato nella stessa giornata da una mezzanotte all'altra.

Art. 7. – E' rimborsato all'abbonato per ogni periodo completo di ventiquattro ore di interruzione totale di servizio un trentesimo ($^1/_{30}$) dell'ammontare mensile dell'abbonamento.

Art. 8. – Le disposizioni del presente accordo saranno completate da un regolamento di servizio stabilito di comune accordo tra le Amministrazioni interessate.

Art. 9. – Il presente accordo sarà messo in esecuzione con la stessa data della Convenzione Generale, e avrà la stessa durata della Convenzione medesima.

Regolamento di servizio *per l'esecuzione dell'art.* 13 *della Convenzione Generale del* 16 *Luglio* 1899 *e dell'art.* 8 *dell'accordo del* 12 *e del* 26 *Agosto* 1899.

I.

Esperimenti.

Ogni mattina all'apertura del servizio di giorno, gli uffici telefonici in relazione diretta verificano tra di loro lo stato delle comunicazioni.

Gli esperimenti si fanno contemporaneamente per mezzo della chiamata e dell'audizione nei due sensi opposti.

I risultati degli esperimenti sono registrati nei processi verbali dei posti telefonici interessati.

Si procede mensilmente a degli esperimenti elettrici dei circuiti (conducibilità, isolamento). Questi esperimenti si effettuano inoltre in casi di guasti persistenti.

II.

Indicazioni orarie.

Le indicazioni orarie sono regolate rispettivamente sulle ore di Parigi e di Roma.

L'ora ufficiale è, in Francia, quella del meridiano di Parigi, e in Italia, quella del meridiano dell'Europa centrale, che anticipa di 51 minuti la precedente.

Gli uffici telefonici in relazione diretta si partecipano l'òra tutte le volte che sia necessario e almeno all'apertura e alla chiusura del servizio giornaliero.

Gli orologi devono essere regolati appena essi presentino una differenza superiore ad un minuto sull'ora rispettiva delle due Capitali.

III.

Periodi d'apertura degli uffici telefonici e dei posti pubblici.

I giorni e le ore d'apertura degli uffici telefonici e dei posti pubblici sono stabiliti dalle Amministrazioni, ciascuna per ciò che la concerne.

IV.

Mezzi di corrispondenza.

La corrispondenza telefonica si stabilisce:

1° Tra due posti di abbonati urbani:

2° Tra due posti pubblici;

3° Tra un posto d'abbonato ed un posto pubblico.

Per principio, le comunicazioni la cui attivazione ha d'uopo dell'intervento di più di cinque posti telefonici, compresivi i due estremi, non sono ammesse.

Le Amministrazioni determinano, di comune accordo, gli uffici dei due paesi che possono corrispondere tra loro, e le vie che debbono essere rispettivamente impiegate.

V.

Segreto delle corrispondenze.

Le Amministrazioni danno tutte le disposizioni utili per assicurare il segreto delle corrispondenze.

VI.

Tariffe, modo di applicazione, durata delle comunicazioni.

Le comunicazioni ordinarie sono: dalle 6 del mattino durante l'estate e dalle 7 durante l'inverno (1) sino alle 9 di sera (tempo di Parigi) a tariffa intera, secondo quanto è previsto dall'art. 5 della Convenzione generale e dalle 9 della sera fino alle 6 o alle 7 del mattino, secondo la stagione, a tariffa ridotta, come è previsto dall'art. 1 dell'accordo.

Per le comunicazioni chieste da un abbonato urbano con un altro abbonato, la tassa si applica a decorrere dal momento in cui la comunicazione è stabilita fra il posto che domanda ed il posto domandato.

Per le comunicazioni chieste da un posto pubblico con un posto d'abbonamento, la tassa si applica a decorrere dal momento in cui, stabilita che sia la comunicazione, l'impiegato addetto mette il posto pubblico a disposizione del richiedente.

Nei due casi precedenti la tassa è dovuta, qualunque sia la persona che si presenta al posto dell'abbonato richiesto.

Finalmente, allorquando la comunicazione è chiesta da un posto pubblico o da un posto di abbonamento con un posto pubblico, la tassa è dovuta a decorrere dal momento, in cui stabilita che sia la comunicazione, l'impiegato mette il posto pubblico a disposizione del posto domandato.

La tassa è riscossa, secondo il caso, o dal titolare del posto di abbonamento dal quale la comunicazione è richiesta, o dalla persona che ha domandato la comunicazione a partire da un posto pubblico.

Il tempo della chiamata dei posti d'abbonati, o dei posti pubblici non è soggetto a tassa; esso è, in regola generale, limitato a due minuti durante il giorno e a cinque durante la notte.

Ogni richiesta che, per fatto del servizio telefonico, non è seguita dallo stabilimento della comunicazione col posto domandato, è esente dalla tassa. Se l'ammontare della tassa è stato versato, esso viene rimborsato, secondo quanto è stabilito dal servizio speciale di ciascun ufficio.

La durata effettiva di una comunicazione ordinaria scambiata fra posti di abbonati o posti pubblici, non può eccedere il doppio dell'unità di conversazione. Allo spirare di questo termine la comunicazione è interrotta d'ufficio. I corrispondenti che non hanno terminato non possono ottenere, immediatamente, una nuova comunicazione, a meno che sul momento non vi siano altre domande in corso; in caso contrario, la nuova comunicazione è data secondo l'ordine di turno delle domande.

La durata delle comunicazioni di Stato non ha limite alcuno.

VII.

Abbonamenti speciali di notte. – contratti.

Le domande d'abbonamento di questo genere devono essere avanzate, almeno otto giorni prima, all'Amministrazione francese a Parigi o al Ministero delle Poste e dei Telegrafi a Roma.

Questi abbonamenti formano oggetto di contratti e di accordi mensili, che sono redatti in doppio dall'Amministrazione che deve eseguire l'incasso della tassa; ciascun ufficio riceve un esemplare del documento.

Ogni abbonamento di questa categoria può essere contrattato a decorrere da una data qualunque, ma il periodo mensile non ha corso se non dal 1º o dal 16 di ciascun mese. L'ammontare della tassa relativa al primo periodo mensile è aumentato, qualora ne sia il caso, della parte dell'abbonamento corrispondente al periodo compreso tra la data dell'entrata in vigore e quella del principio del periodo mensile.

Un intervallo di due minuti è, per quanto sia possibile, lasciato tra due sedute di abbonamento.

VIII.

Elenchi degli abbonati alle reti urbane e dei posti pubblici.

Ciascuna Amministrazione s'incarica di far conoscere al pubblico e nelle forme che essa crede più convenienti, le reti ed i posti pubblici dello Stato vicino, con i quali può essere stabilita la corrispondenza telefonica.

Gli uffici telefonici interessati e i posti pubblici sono provveduti dell'elenco degli abbonati delle città collegate e li tengono al corrente con cura.

A tale scopo gli uffici interessati si scambiano gratuitamente un numero sufficiente di esemplari d'elenchi degli abbonati alle reti che possono essere messe in comunicazione con un ufficio telefonico dell'altro Stato.

Le Amministrazioni prendono le misure necessarie affinchè questi elenchi d'abbonati possano essere venduti al pubblico.

IX.

Servizio degli uffici telefonici.

Le comunicazioni telefoniche sono stabilite per mezzo degli uffici delle due Amministrazioni.

Dopo aver riconosciuto che l'abbonato o il posto pubblico richiesto può, in massima, essere messo in relazione col posto

richiedente, l'ufficio di partenza domanda, per quanto sia possibile in forma di numero, all'ufficio di arrivo o all'ufficio intermediario, la comunicazione col posto telefonico destinatario e appena l'ha ottenuta ne dà avviso all'abbonato o al posto pubblico richiedente, invitandolo a parlare.

Per le sedute notturne d'abbonamento la comunicazione è stabilita d'ufficio al tempo preciso fissato dal contratto, a meno che non sia già impegnata una conversazione

L'ufficio telefonico di partenza segna l'ora in cui ha dato la comunicazione, e, prima di escludersi dal circuito, si assicura che l'audizione sia soddisfacente in ambo i sensi.

Terminata che sia la conversazione, i corrispondenti avvisano per suoneria immediatamente i loro rispettivi uffici . L'ora della cessazione della corrispondenza è registrata nei processi verbali delle comunicazioni.

Quando la durata della corrispondenza raggiunge per le conversazioni ordinarie il doppio dell'unità, l'ufficio di partenza telefonico o quello d'arrivo interrompe d'ufficio la comunicazione, dandone, per quanto è possibile, avviso ai corrispondenti. Per le sedute d'abbonamento la comunicazione è interrotta d'ufficio allo spirare del tempo concesso a ciascuna di esse, se gli abbonati non hanno già dato il segnale della cessazione della conversazione.

I minuti perduti durante una conversazione non possono essere portati a beneficio di un'ulteriore corrispondenza. Tuttavia se la non utilizzazione è dovuta a interruzione di servizio, è, per quanto sia possibile, accordata una compensazione all'abbonato nella stessa giornata da una mezzanotte all'altra (tempo di Parigi).

Gli uffici telefonici rispondono senza indugio, alle chiamate che sono ad essi indirizzate.

Quando uno di questi uffici non risponde alle chaimate, il posto richiedente, passato che sia un minuto, ne lo previene per mezzo di un altro circuito. Se tal mezzo non può essere adoperato o non riesce, il posto richiedente ricorre al telegrafo per informare dello stato delle cose l'altro posto domandato.

X.

Servizio dei posti pubblici.

Le comunicazioni a destinazione d'un posto pubblico non si stabiliscono se non quando, in seguito ad accordo preventivo tra le persone interessate, il corrispondente sia presente a tale posto.

Gli uffici telefonici e i posti pubblici hanno cura d'informarsi dal richiedente se tale accordo sia intervenuto.

Quando la persona richiesta, che dovrebbe essere presente in un posto pubblico, non risponde, la comunicazione non può

Modificazioni *all' « Accordo » ed al « Regolamento » per la corrispondenza telefonica tra l' Italia e la Francia.*

N. (1207/5830).

I.

« *Accordo* » *stipulato in data* 11 *e* 25 *agosto* 1906 *relativo alle comunicazioni telefoniche scambiate sotto il regime dell'abbonamento.*

Il Ministro delle poste e dei telegrafi d'Italia, ed il Sotto Segretario di Stato delle poste e dei telegrafi di Francia;

Vista la Convenzione Generale del 16 luglio 1899, articoli 7 8 e 13;

Visto l'Accordo stipulato in data 12 e 26 agosto 1899, relativo alle comunicazioni telefoniche scambiate tra la Francia e l'Italia: 1° durante la notte; 2° sotto il regime dell'abbonamento;

Hanno concordate le disposizioni seguenti:

Art. 1. Gli articoli 6 e 7 dell'« Accordo » del 12 e 26 agosto 1899 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 6. La comunicazione è stabilita d'ufficio tra i due posti indicati nel contratto, al momento preciso fissato di comune accordo, a meno che una conversazione sia già cominciata tra due altre persone.

I minuti inutilizzati nel corso d'una seduta non possono essere riportati in una seduta ulteriore. Tuttavia, se la mancata utilizzazione è dovuta ad interruzione del servizio, una compensazione è, possibilmente, accordata all'abbonato durante la stessa notte, (ossia nei limiti dell'orario notturno: ore 21.51 alle 6.51, o 7.51, secondo la stagione).

Art. 7. Per ogni seduta d'abbonamento che non abbia potuto aver luogo nel corso della stessa notte in seguito ad interruzione del servizio, è rimborsato all'abbonato un trentesimo (1/30) dell'importo mensile dell'abbonamento relativo alla non avvenuta conversazione.

La somma da rimborsarsi sarà messa a carico delle due Amministrazioni in proporzione della loro rispettiva quota-parte di tassa.

Art. 2. Il presente « Accordo » andrà in vigore il 1° ottobre 1906 ed avrà la stessa durata della Convenzione generale del 16 luglio 1899.

Parigi, li 11 agosto 1906.
Roma, li 25 Agosto 1906,

II.

Modificazioni al regolamento del 12 *e* 26 *agosto* 1899 *sul servizio telefonico franco-italiano per l'esecuzione dell'art.* 13 *della Convenzione generale del* 16 *luglio* 1899 *e dell'art.* 8 *dell'« Accordo » del* 12 *e* 26 *agosto* 1899.

Visto l'Accordo degli 11 e 25 agosto 1906;

Il 7° alinea del titolo IX del regolamento del 12 e 26 agosto 1899 « Servizio degli uffici telefonici » è modificato come segue:

« I minuti inutilizzati nel corso di una seduta non possono essere riportati in una seduta ulteriore. Tuttavia se la mancata utilizzazione è dovuta ad interruzione di servizio, una compensazione è – possibilmente – accordata all'abbonato nel corso della stessa notte.

Parigi, 11 agosto 1906.
Roma, 25 agosto 1906.

Altre norme concordate con l'Amministrazione francese:

1° Quando lo scambio delle comunicazioni in abbonamento notturno resta sospeso per interruzione di un dato circuito, alla ripresa del servizio sarà data la comunicazione a quell'abbonato, che, secondo i patti contrattuali, deve effettuare la coversazione all'ora in cui si ristabilisce la linea, e non agli abbonati che avrebbero dovuto effettuarle durante il periodo della interruzione.

2° Le conversazioni non effettuate durante il periodo dell'interruzione del servizio potranno essere scambiate – per la durata concessa – nel corso della stessa notte s'intende non oltre i limiti dell'orario notturno: (6.51 o 7.51 secondo la stagione) utilizzando gli intervalli di tempo che fossero disponibili fra un abbonamento e l'altro.

Qualora non fosse possibile effettuare tali conversazioni nel corso della stessa notte ciascun abbonato avrà diritto al rimborso di un trentesimo (1/30) dell'importo mensile dell'abbonamento relativo alla mancata conversazione.

Nel caso che gli interessati rifiutassero di utilizzare la comucazione all'ora in cui potrà essere loro offerta, non si farà luogo ad alcun rimborso di tassa.

ACCORDO *sulla durata delle conversazioni telefoniche scambiate tra la Francia e l'Italia.*

(N. 511627/5830).

Allo scopo di eliminare le frequenti discordanze che da tempo si verificano tra gli uffici telefonici italiani e quelli francesi circa il numero delle unità relative alle conversazioni scambiate, sono state concordate con l'Amministrazione francese le seguenti norme, le quali entreranno in vigore dal 1° aprile prossimo venturo e dovranno essere scrupolosamente osservate:

1° Alla fine di ogni singola conversazione, l'ufficio di partenza indicherà a quello di arrivo il numero delle unità relative.

Se questo numero non fosse esatto, l'ufficio di arrivo ne avviserà subito quello di origine pel caso che la discordanza dipendesse da un errore materiale e di audizione, e poscia, senza insistere ulteriormente, accetterà il numero di unità segnalato dall'ufficio di partenza e noterà l'incidente sul proprio modello 14.

L'ufficio italiano d confine sorveglierà accuratamente la durata delle conversazioni e registrerà anch'esso le eventuali discordanze che potranno verificarsi, ma sarà sempre il numero delle unità indicate dall'ufficio di partenza quello che dovrá essere considerato esatto per la compilazione dell' « Accordo » giornaliero;

2° L'ufficio di arrivo che avrà rilevato un errore nel numero delle unità di conversazione annunciato dall'ufficio di partenza francese, avrà cura di farne speciale, ma breve rapporto, nella stessa giornata, corredato da un estratto del modello 14, e sarà trasmesso subito per espresso a questo Ministero (Direzione generale servizi elettrici, Div. 2ª, Sez. 1ª), che lo inoltrerà all'Amministrazione francese per le rettificazioni del caso;

3° Se nel corso di una conversazione i corrispondenti facessero constatare qualche difficoltà di audizione per cause dipendenti dal servizio, gli uffici hanno la facoltà di accogliere, nei limiti del possibile, i reclami che avessero fondamento e permettere che la conversazione si prolunghi per il tempo necessario a compensare i minuti non utilizzati.

Alla fine della seduta gli uffici si metteranno d'accordo per stabilire il numero delle unità da considerare effettivamente usufruite dai corrispondenti;

4° Per analogia a quanto precede se, spirato il termine regolamentare di 6 minuti per le conversazioni ordinarie, l'ufficio italiano, o francese, interrompe la comunicazione ed in corso di essa l'altro ufficio avesse constatata una difficoltà di corrispondenza, i due uffici possono concertarsi per accordare immediatamente una nuova comunicazione in compenso della precedente, non del tutto utilizzata.

Nel caso di disaccordo tra i due uffici, deve sempre prevalere il parere dell'ufficio che propone di concedere il compenso: ed in tal caso l'altro ufficio prenderà nota dell'accaduto e ne farà oggetto di rapporto nel modo indicato al comma numero 2 del presente paragrafo;

5° Giova però tener ben presente che i compensi suaccennati sono ammessi anche durante l'orario notturno, ma nel solo caso che essi possano accordarsi senza punto compromettere il normale funzionamento degli abbonamenti ad ora fissa, vale a dire nel solo caso che fra un abbonamento e l'altro siavi uno spazio di tempo disponibile.

Il Ministero confida che, mediante l'osservanza delle presenti disposizioni, cesseranno le controversie sinora lamentate, e fa vive raccomandazioni perchè gl'impiegati addetti al servizio telefonico con la Francia mettano il massimo zelo sia per procedere d'accordo con gli uffici francesi, sia per evitare perdite di tempo e reclami del pubblico.

CONVENTION *complétant les dispositions de la convention du* 16 *juillet* 1899 *relative à l'exècution du service téléphonique Franco-Italien et portant création d'avis d'appel téléphonique.*

Article unique.

Les dispositions des articles 2 et 5 de la convention conclue à Rome le 16 juillet 1899 entre l'Italie e la France, pour règler le service de la correspondance téléphonique entre les deux pays, sont complétées comme il est indiqué ci-après:

Art. 2 – Un service d'avis d'appel des correspondants demandés au téléphone fonctionne entre réseaux français et réseaux Italiens admis à communiquer téléphoniquement entre eux, à la condition que le réseaux destinataire possède un service de d stribution télégraphique ».

« Art. 5. – La taxe des avis d'appel est fixée au quart du tarif normal de jour appliqué dans les relations téléphoniques entre les deux pays avec minimum de 0 fr. 30.

« Toutefois, lorsque la taxe de l'avis d'appel ainsi fixée comprend une fraction de décime,cette taxe est augmentée et portée au décime entier ».

Fait, en double, à Rome, le dix-huit juillet mil neuf cen sept.

DISPOSITIONS *complétant le reglement des* 12 *et* 16 *août* 1899 *sur le service de la correspondance téléphonique entre la France et l'Italie.*

XVI. – –AVIS D'APPEL TÉLÉPHONIQUE.

Les avis d'appel téléphonique sont acceptés entre localités françaises et italiennes admises à communiquer téléphoniquement entre elles, à la condition que la localité destinataire possède un service de distribution télégraphique.

Les avis d'appel peuvent être adressés à domicile (lorsque l'habitation du destinataire est située dans le périmètre de distribution gratuite des télégrammes au lieu d'arrivée), télégraphe restant ou poste restante. Ils peuvent être présentés à tout poste public ou téléphonés de tout poste d'abonné.

Les avis d'appel mentionnent seulement:

1° L'adresse du destinataire, laquelle comprend toutes les indications nécessaires pour assurer le remise sans recherches ni demandes de renseignements;

2° La désignation du poste téléphonique où le destinataire de l'avis est invité à attendre la communication et celle de l'heure où l'expéditeur se propose de demander cette communication;

3° L'indication du poste téléphonique d'où émanera la demande de communication;

4° La signature; celle-ci peut être quelconque et n'est pas obligatoire.

Il appartient exclusivement à l'expéditeur d'indiquer le poste où la personne demandée devra se présenter et l'heure à la quelle la demande effective de mise en communication sera formulée.

La taxe des avis d'appel est perçue, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abbonnement á partir duquel ces avis ont été trasmis ou sur l' expéditeur des avis déposés á un post public.

La taxe est due á partir du moment où l'appel a été téléphoné au poste central qui dessert l'abonné ou remis á un poste public.

La taxe des avis d'appel téléph nique peut être remboursée, sur la demande des intéressés, lorsque, du fait du service, les appels ne sont pas remis au domicile des destinataires dans un délai de douze heures ou, s'il sont adressés télégraphe restant ou post restante, ne sont pas tenus á leur disposition au bureau d'arrivée dans ce même délai. La durée de la fermeture des bureaux appelés á établir ou á recevoir les communications n'entre pas dans le calcul de ce délai.

La taxe des avis d'appel peut encore être remboursée lorsque le texte remis au destinataire n'est pas conforme au texte déposé par l'expéditeur á un poste public ou reçu d'un post d'abonnement, mais seulement dans le cas où l'erreur commise aurait été de nature á rendre sans effet la trasmission de l'avis d'appel.

Le remboursement de la taxe d'un avis d'appel ne peut jamais être autorisé lorsque la communication provoquée par cet avis d'appel n'á pas eu lieu, mais seulement s'il est établi que cette communication n'a pu être donnée par suite de force majeure ou par suite de faute de service.

Toute demande en remboursement de taxe afférente á un avis d'appel doit être formulée. sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois á compter de la date á laquelle cette taxe a été perçue.

XVII. - Règles de service applicables aux avis d'appel.

Les avis d'appel téléphonique sont reçus par les postes publics et les bureaux centraux téléphoniques pendant leurs heures d'ouverture.

Lorsqu'un avis d'appel est déposé á un post public ou trasmis á un bureau central moins d'une heure avant la suspension de service de l'une des lignes qui doivent être empruntées pour l'échange de la communication annoncée, l'expéditeur est prévenu de cette circonstance.

L'attention de l'expéditeur est également appelée lorsque l'heure indiquée coïncide avec la fermeture de l'un des bureaux intéressés.

Les demandes de communication pour avis d'appel téléphonique sont présentées comme s'il s'agissait d'une communication ordinaire et complétées par l'indication « pour avis d'appel ».

La trasmission de poste á poste ne comprend que les parties manuscrites insérées dans les formules.

Les avis d'appel déposés á un poste public prennent rang parmi les communications ordinaires et sont transmis par le préposé au bureau central d'attache.

Les avis d'appel émanést d'un post d'abonné sont téléphonés au bureau central d'attache.

Les avis d'appel reçus par un bureau central téléphonique sont, en principe, transmis et réexpédiès de bureau à bureau, jusqu'au bureau destinataire.

Toutefois, lorsque les lignes a employer sont inoccupées simultanément, le depôt à un bureau intermédiaire doit être évité.

Les dits avis sont transmis aussitôt que possible et en tout cas après la conversation en cours au moment où ils parviennent au bureau central; cepandant, il n'est transmis quu'un

seul avis entre deux communications. Les avis ne comptent pas dans l'alternat. Leur transmission est suspendue pendant les heures de fermeture des circuits qu'ils doivent emprunter.

La remise à domicile des avis d'appel téléphonique est effectuée dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de télégrammes ne comportant pas de mention spéciale. Cependant ces avis sont téléphonés au destinataire si celui-ci possède un poste d'abonnement au domicile indiqué; en cas de non-réponse du poste d'abonnement, l'avis est porté à domicile dans les conditions ordinaires.

Les avis d'appel téléphonique adressès « télégraphe restant » ou « poste restante » sont tenus, aux guichets désignés, à la disposition des destinataires et remis dans les mêmes conditions que les télégrammes.

Lorsqu'un avis d'appel ne peut être remis au destinataire, le poste d'origine en est informé par avis de service reproduisant textuellement, l'adresse reçue. Cet avis de service est transmis par téléphone dans les mêmes conditions qu'un avis d'appel.

L'avis de service est rapproché, des sa réception, de l'original de l'avis d'appel téléphonique, afin de s'assurer s'il y a conformité de rédaction.

Dans le cas où les indications de l'avis de service présentent une différence avec celles de l'avis d'appel, le poste d'arrivée en est informé par avis de service transmis par la voie téléphonique et il est procédé à un nouvel essai de remise.

Si cette nouvelle tentative est infructuense, il est procèdè comme lors de la première non-remise.

L'avis de la non-remise au destinataire est communiqué, selon le cas, téléphoniquement à domicile si l'avis d'appel émane d'un poste d'abonné ou directement à l'expediteur lorsque ce dernier se présente au poste public d'origine de l'avis d'appel pour obtenir la communication.

Les originaux des avis de service sont annexés, par les bureaux aux avis d'appel auquels ils se rapportent.

Lorsque le destinataire d'un avis d'appel est absent et qu'à son domicile on indique une nouvelle adresse, ou au cas où le destinataire a demandè lui même la réexpédition de sa correspondance les avis d'appel sont réexpédiés par poste sur la nouvelle destination, dans les limites du service intérieur de chaque Office.

Le bureau qui effectue la réexpédition envoie, par téléphone, au bureau d'origine, un avis de service l'informant de cette réexpédition. Toutefois, il n'est pas établi d'avis de service concernant la réexpédition d'un avis d'appel primitivement adressé «Poste restante». En cas de non-distribution par la poste l'avis de non-remise est transmis par le bureau dans la circonscription duquel se trouve le nouveau domicile du destinataire.

Les communications qui font suite aux avis d'appel sont indépendantes de ces avis. Elles sont établies á leur rang d'aprés l'heure à laquelle elles sont effectivement demandées. Ces com-

munications tont soumises en tous points aux règles de la correspondance téléphonique ordinaire franco-italienne. Il appartient exclusivement aux intéressés (expéditeur ou destinataire de l'avis d'appel) de formuler leur demande en temps opportun.

Les avis d'appel téléphonique sont inscrits dans la forme ordinaire, sur les mêmes procès-verbaux que les communications téléphoniques. La mention « Avis d'appel » est, en outre, portée dans la colonne d'observations, en regard de chacune de ces inscriptions.

Les originaux des avis d'appel téléphonique, les copies de passage et, le cas échéant, les formules d'arrivée de ces avis, ainsi que les avis de service qui s'y rapportent, sont conservés pendant les mêmes délais que les télégrammes ordinaires.

Les taxes des avis d'appel sont comprises dans le compte des communications téléphoniques prevu au § XV.

ACCORDO *fra l'Italia e la Francia circa l'istituzione del servizio degli avvisi telefonici di chiamata.*

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 2 e 5 della convenzione conclusa a Roma il 16 luglio 1899 tra la Francia e l'Italia, per regolare il servizio della corrispondenza telefonica fra i due paesi, sono completate come segue:

Art. 2. – Sono istituiti gli avvisi di chiamata telefonica fra le reti francesi e quelle italiane ammesse a comunicare telefonicamente fra loro, a condizione che l'ufficio di destinazione faccia servizio di recapito dei telegrammi.

Art. 5. – La tassa degli avvisi telefonici è fissata ad un quarto della tariffa normale di giorno stabilita per le conversazioni telefoniche fra i due paesi, e non potrà essere inferiore a 30 centesimi.

Allorquando la tassa di detti avvisi, così fissata, comprende una frazione di decimo la tassa è aumentata e portata al decimo intero.

DISPOSIZIONI *che completano il Regolamento del* 12 e 25 *agosto* 1899 *sul servizio telefonico fra la Francia e l'Italia.*

XVI.

AVVISI TELEFONICI.

Gli uffici telefonici italiani e francesi, ammessi a comunicare telefonicamente fra loro, sono autorizzati ad accettare avvisi telefonici destinati a prefissare conversazioni, a condizione che l'ufficio destinatario faccia il servizio di recapito dei telegrammi (1). Gli avvisi telefonici possono essere indirizzati a domicilio, (se l'abitazione del destinatario trovasi nel raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi) oppure possono portare l'indicazione « Fermo Posta » o « Fermo Telegrafo ». Possono essere presentati ad ogni posto telefonico pubblico o richiesti da ogni posto d'abbonato.

Gli avvisi telefonici debbono portare soltanto le indicazioni seguenti:

1° L'indirizzo del richiesto con tutte le indicazioni necessarie per assicurare la consegna.

2° L'indicazione del posto telefonico dove il richiesto è invitato ad aspettare la conversazione, e quella dell'ora in cui il richiedente si propone di effettuare la conversazione stessa.

3° L'indicazione del posto telefonico da cui parte la domanda.

4° La firma: questa può essere una qualsiasi e non è obbligatoria.

Spetta soltanto al richiedente d'indicare il posto dove la persona richiesta dovrà presentarsi e l'ora in cui sarà domandata la conversazione.

La tassa degli avvisi è pagata dall'abbonato, dal cui apparecchio gli avvisi sono stati trasmessi, o dal richiedente se gli avvisi sono stati presentati ad un posto pubblico.

La tassa è messa a carico dell'abbonato appena l'avviso è telefonato alla centrale urbana oppure è esatta all'atto in cui l'avviso è presentato al posto pubblico. La tassa degli avvisi telenici può essere restituita su domanda degl'interessati, allorchè per cause dipendenti dal servizio gli avvisi non sono recapitati al domicilio dei destinatari in un termine di 12 ore oppure quando indirizzati « Fermo Posta » o « Fermo Telegrafo » non sono stati messi a disposizione dei destinatari entro lo stesso periodo di tempo.

---

(1) Consultare la nomenclatura degli uffici telegrafici,

La durata della chiusura degli uffici chiamati a stabilire o a ricevere le comunicazioni non è calcolata nel suddetto periodo.

La tassa degli avvisi telefonici può altresì essere rimborsata allorquando il testo dell'avviso consegnato al destinatario non è conforme a quello presentato dal richiedente ad un posto pubblico o ricevuto da un posto d'abbonato, ma solamene nel caso che l'errore commesso abbia resa inutile la trasimssione dell'avviso.

Il rimborso della tassa d'un avviso telefonico può egualmente essere autorizzato se la comunicazione provocata da questo avviso non ha avuto luogo per causa di forza maggiore per cause im putabili al servizio.

Ogni domanda di rimborso dev'essere fatta, sotto pena di decadimento, nel periodo di due mesi a contare dalla data in cui la tassa è stata esatta.

XVII.

NORME DI SERVIZIO APPLICABILI AGLI AVVISI TELEFONICI.

Gli avvisi telefonici sono accettati dai posti pubblici o dagli uffici centrali telefonici durante l'orario di servizio.

Allorchè un avviso telefonico è presentato ad un posto pubblico o trasmesso ad un ufficio centrale quando manca meno di un'ora alla sospensione del servizio su d'una delle linee che devono servire per lo scambio della conversazione annunziata il richiedente dev'esserne avvertito.

L'attenzione del richiedente dev'essere altresì richiamata allorquando l'ora indicata coincide colla chiusura di uno degli uffici interessati (1).

Per le domande di avvisi di chiamata saranno da adoperarsi i modelli 4 bis per le conversazioni ordinarie completati dall'indicazione per avviso di chiamata.

La trasmissione da ufficio a ufficio non comprende che le parti manoscritte indicate sui modelli.

Gli avvisi telefonici accettati da un posto pubblico prendono posto fra le comunicazioni ordinarie e sono trasmessi dall'agente del posto pubblico all'ufficio centrale.

Gli avvisi telefonici emanati da un posto d'abbonato sono telefonati all'ufficio centrale.

Gli avvisi telefonici ricevuti da un ufficio centrale telefonico sono in massima trasmessi e rispediti da ufficio ad ufficio fino a quello di destinazione.

Tuttavia quando le linee da impiegare sono libere la trasmissione agli uffici intermedii dev'essere evitata. Gli avvisi saranno da trasmettersi al più presto possibile, e, in ogni caso, dopo la

---

(1) Per l'orario degli uffici francesi consultare la nomenclatura degli uffici telegrafici.

conversazione in corso al momento in cui pervengono all'ufficio centrale ma non più d'uno fra due conversazioni.

Gli avvisi non si calcolano nelle conversazioni alternate. La loro trasmissione è sospesa durante le ore di chiusura dei circuiti che devono percorrere.

La consegna a domicilio degli avvisi telefonici è fatta alle stesse condizioni stabilite per i telegrammi ordinari. Essi però sono telefonati al destinatario, se questi possiede un apparecchio d'abbonamento al domicilio indicato. In caso di mancata risposta dal posto d'abbonamento l'avviso è portato a domicilo nelle condizioni ordinarie.

Gli avvisi telefonici con l'indicazione di fermo telegrafo o fermo posta sono tenuti agli sportelli relativi a disposizione dei destinatari e consegnati nelle stesse condizioni dei telegrammi.

Allorchè un avviso telefonico non può essere consegnato al destinatario, il posto d'origine n'è informato con avviso di servizio riproducente testualmente l'indirizzo ricevuto. Questo avviso di servizio è trasmesso per telefono nelle stesse condizioni d'un avviso telefonico.

L'avviso di servizio è confrontato appena ricevuto coll'avviso telefonico originale per assicurarsi della conformità delle indicazioni.

Nel caso in cui le indicazioni dell'avviso di servizio presentano una differenza con quelle dell'avviso telefonico originale, l'ufficio d'arrivo ne è informato con avviso di servizio trasmesso per telefono e se ne ritenta la consegna.

Se questo nuovo tentativo riesce infruttuoso si procede come per la prima volta.

L'avviso della mancata consegna al destinatario è comunicato secondo i casi telefonicamente al domicilio se l'avviso telefonico è partito da un posto d'abbonato o direttamente al richiedente allorchè quest'ultimo si presenta al posto pubblico d'origine per ottenere la comunicazione.

Gli originali degli avvisi di servizio sono allegati dagli uffici agli avvisi telefonici cui si riferiscono.

Allorchè il destinatario d'un avviso telefonico è assente ed al suo domicilio viene indicato un nuovo indirizzo oppure nel caso in cui il destinatario stesso ha chiesto la rispedizione della sua corrispondenza gli avvisi telefonici sono spediti per posta alla nuova destinazione nei limiti del servizio interno di ciascuna amministrazione. L'ufficio che effettua la rispedizione invia per telefono all'ufficio d'origine un avviso di servizio informandolo di questa rispedizione. Tuttavia non è emesso nessun avviso di servizio concernente la rispedizione d'un avviso telefonico primitivamente indirizzato (fermo posta). Nel caso di mancata consegna per posta l'avviso relativo è trasmesso dall'ufficio nella cui circoscrizione si trova il nuovo domicilio del destinatario.

Le comunicazioni che fanno seguito agli avvisi telefonici sono indipendenti dagli avvisi stessi. Esse sono stabilite per ordine secondo l'ora nella quale sono effettivamente domandate e sono

completamente sottoposte alle regole della corrispondenza telefonica ordinaria franco-italiana. Spetta esclusivamente agl'interessati (richiedente o richiesto dell'avviso di chiamata) di chiedere la comunicazione in tempo opportuno. Gli avvisi telefonici sono inscritti sui modelli 14 delle conversazioni telefoniche internazionali. L'indicazione « d'avviso telefonico » è inoltre portata nella colonna delle osservazioni di contro a ciascuna di queste iscrizioni.

Gli originali degli avvisi telefonici, le copie in transito e, occorrendo, i modelli d'arrivo di questi avvisi come pure gli avvisi di servizio relativi, sono conservati durante l'istesso periodo di tempo di conservazione dei telegrammi ordinari.

Le tasse degli avvisi telefonici sono comprese nel conto delle comunicazioni telefoniche previste al § XV.

QUADRO *indicante le tasse per gli avvisi telefonici scambiati fra gli uffici delle diverse zone Francesi e Italiane, con la designazione delle parti di tassa spettanti all'Italia ed alla Francia in ciascuno dei casi considerati.*

PER CONVERSAZIONI	TASSA totale	PARTE devoluta all'Italia	PARTE devoluta alla Francia
Fra l'Ospizio del Piccolo S. Bernardo e La branlette (Savoia)	L. 0.30	L. 0.15	L. 0.15
Fra 2 centri collegati per mezzo di linee o sezioni di linea la cui lunghezza complessiva non oltrepassa 100 Kilom.	» 0.40	» 0.20	» 0.20
Fra località della 1ª zona Ital. e della 1ª Francese	» 0.80	» 0.40	» 0.40
» » » » » » » » 2ª »	» 0.90	» 0.40	» 0.50
» » » » » » » » 3ª »	» 1.20	» 0.40	» 0.80
» » » 2ª » » » » 1ª »	» 0.90	» 0.50	» 0.40
» » » » » » » » 2ª »	» 1.00	» 0.50	» 0.50
» » » » » » » » 3ª	» 1.30	» 0.50	» 0.80
» » » 3ª » » » » 1ª »	» 1.20	» 0.80	» 0.40
» » » » » » » » 2ª »	» 1.30	» 0.80	» 0.50
» » » » » » » » 3ª »	» 1 5 0	» 0.75	» 0.75

II.

SVIZZERA.

ACCORDO PROVVISORIO *per la corrispondenza telefonica tra l'Italia e la Svizzera.*

Art. 1. – La corrispondenza telefonica tra l'Italia e la Svizzera è esercitata esclusivamente dalle rispettive Amministrazioni telefoniche, ed è assimilata alla corrispondenza telegrafica per ciò che riguarda le condizioni generali di esercizio.

Art. 2. – L'unità ammessa, sia per la percezione delle tasse sia per la durata delle comunicazioni, è la conversazione di tre minuti.

Art. 3. – Le conversazioni che richiedono più di quattro centri telefonici (compresi quello di partenza e quello di destinazione), in massima, non sono ammesse.

Art. 4. – La tassa è pagata dalla persona che domanda la comunicazione. Essa è formata dal totale delle tasse elementari fissate sulle seguenti basi:

IN ITALIA.

a) Lire una (L. 1.00) per le comunicazioni originarie o a destinazione dei centri telefonici delle provincie comprese nella 1ª zona italiana, cioè:

Novara-Milano-Como-Bergamo-Sondrio.

Questa tassa è ridotta a centesimi seessanta (L. 0.60) per ogni comunicazione scambiata tra due centri telefonici pee mezzo di linee, o sezioni di linee, la cui lunghezza totale effettiva non ecceda i 130 chilometri; ed a centesimi trenta (L. 0.30) se la distanza diretta tra due centri telefonici, misurata a volo d'uccello, non ecceda i 25 chilometri;

b) Lire una e centesimi cinquanta (L. 1.50) per le comunicazioni originarie o a destinazione dei centri telefonici delle provincie comprese nella 2ª zona italiana, cioè:

Alessandria – Brescia – Cremona – Cuneo – Genova – Mantova – Parma – Pavia – Piacenza – Porto Maurizio – Reggio Emilia – Torino – Verona.

IN SVIZZERA.

c) Lire una (L. 1.00) tassa unica per tutta la Svizzera.

Questa tassa è ridotta a centesimi sessanta (L. 0.60) per ogni comunicazione scambiata tra due centri telefonici per mezzo di linee, o sezioni di linee, la cui lunghezza totale effettiva non ecceda i 130 chilometri; ed a centesimi trenta (L. 0.30) se la di-

stanza diretta dei due centri telefonici, misurata a volo d'uccello, non ecceda i 25 chilometri.

Art. 5. – I proventi del servizio telefonico italo-svizzero faranno oggetto d'un conto speciale, e la relativa liquidazione sarà fatta in modo analogo a quello che si pratica per i proventi telegrafici.

Art. 6. – Il presente accordo andrà in vigore, a titolo provvisorio, non appena sarà completato il raccordo delle linee internazionali dei due paesi ed assicurata la regolarità della corrispondenza, mediante preliminari esperimenti.

Avvertenza.

Le istruzioni di servizio per la corrispondenza telefonica con la Svizzera sono, in massima, eguali a quelle contenute nel « Regolamento di servizio » per le relazioni telefoniche franco-italiane.

Tuttavia si fa notare:

1° *che con la Svizzera non sono ammessi « abbonamenti notturni » nè conversazioni a tariffa ridotta durante la notte;*

2° *che, in massima, non sono ammesse le comunicazioni che richiedono più di* due *uffici intermedi; mentre la Francia ne ammette* tre;

3° *che il territorio svizzero non è suddiviso in zone con tasse diverse;*

4° *che l'« Accord » delle conversazioni giornaliere si conferma con avviso di servizio dato per telegrafo.*

ISTRUZIONI DI SERVIZIO (1).

I. – Esperimenti.

Ogni mattina, all'apertura del servizio, gli uffici telefonici in relazione diretta verificano tra di loro lo stato delle comunicazioni.

Gli esperimenti si fanno contemporaneamente per mezzo della chiamata e dell'audizione nei due sensi opposti.

I risultati degli esperimenti sono registrati nei processi verbali dei posti telefonici interessati.

Si procede mensilmente a degli esperimenti elettrici dei circuiti (conducibilità, isolamento). Questi esperimenti si effettuano inoltre in casi di guasti persistenti.

---

(1) Sono stampati in carattere corsivo i punti che differiscono dal Regolamento telefonico franco-italiano.

II. – Indicazioni orarie.

Le indicazioni orarie sono regolate rispettivamente sull' ora del meridiano dell'Europa centrale, adottato ufficialmente dai due Stati.

Gli uffici telefonici in relazione diretta si partecipano l'ora tutte le volte che sia necessario e almeno all'apertura e alla chiusura del servizio.

Gli orologi devono essere regolati appena essi presentino una differenza superiore ad un minuto sull'ora rispettiva delle due Capitali.

III. – Periodi d'apertura degli uffici telefonici e dei posti pubblici.

I giorni e le ore d'apertura degli uffici telefonici e dei posti pubblici sono stabiliti dalle Amministrazioni, ciascuna per ciò che la concerne.

IV. – Mezzi di corrispondenza.

La corrispondenza telefonica si stabilisce:

1° Tra due posti di abbonati urbani;

2° Tra due posti pubblici;

3° Tra un posto d'abbonato ed un posto pubblico.

Per principio, le comunicazioni la cui attivazione ha d'uopo dell'intervento di più di *quattro* posti telefonici, compresivi i due estremi, non sono ammesse.

Le Amministrazioni determinano, di comune accordo, gli uffici dei due paesi che possono corrispondere tra loro, e le vie che debbono essere rispettivamente impiegate.

V. – Segreto delle corrispondenze.

Le Amministrazioni danno tutte le disposizioni utili per assicurare il segreto delle corrispondenze.

VI. – Applicazione delle tariffe – Durata delle comunicazioni.

Per le comunicazioni chieste da un abbonato urbano con un altro abbonato, la tassa si applica a decorrere dal momento in cui la comunicazione è stabilita fra il posto che domanda ed il posto domandato.

Per le comunicazioni chieste da un posto pubblico con un posto d'abbonamento, la tassa si applica a decorrere dal momento in cui, stabilita che sia la comunicazione, l'impiegato addetto mette il posto pubblico a disposizione del richiedente.

Nei due casi precedenti la tassa è dovuta, qualunque sia la persona che si presenta, al posto dell'abbonato richiesto.

Finalmente, allorquando la comunicazione è chiesta da un posto pubblico o da un posto di abbonamento con un posto pubblico, la tassa è dovuta a decorrere dal momento in cui, stabilita che sia la comunicazione, l'impiegato mette il posto pubblico a disposizione del posto domandato.

La tassa è riscossa, secondo il caso, o dal titolare del posto di abbonamento dal quale la comunicazione è richiesta, o dalla persona che ha domandato la comunicazione a partire da un posto pubblico.

Il tempo della chiamata dei posti d'abbonati, o dei posti pubblici non è soggetto a tassa; esso è, in regola generale, limitato a due minuti durante il giorno e a cinque durante la notte.

Ogni richiesta che, per fatto del servizio telefonico, non è seguita dallo stabilimento della comunicazione col posto domandato è esente dalla tassa. Se l'ammontare della tassa è stato versato, esso viene rimborsato, secondo quanto è stabilito dal servizio speciale di ciascun ufficio.

La durata effettiva di una comunicazione ordinaria, scambiata fra posti di abbonati o posti pubblici, non può eccedere il doppio dell'unità di conversazione. Allo spirare di questo termine la comunicazione è interrotta d'ufficio. I corrispondenti che non hanno terminato non possono ottenere immediatamente una nuova comunicazione, a meno che sul momento non vi siano altre domande in corso; in caso contrario, la nuova comunicazione è data secondo l'ordine di turno delle domande.

La durata delle comunicazioni di Stato non ha limite alcuno.

VII. – Reti urbane e posti pubblici.

Ciascuna Amministrazione s'incarica di far conoscere al pubblico, e nelle forme che essa crede più convenienti, le reti ed i posti pubblici dello Stato vicino, con i quali può essere stabilita la corrispondenza telefonica.

VIII. – Servizio degli uffici telefonici.

Le comunicazioni telefoniche sono stabilite per mezzo degli uffici delle due Amministrazioni.

Dopo aver riconosciuto che l'abbonato o il posto pubblico richiesto può, in massima, essere messo in relazione col posto richiedente, l'ufficio di partenza domanda, per quanto sia pos-

sibile in forma di numero, all'ufficio di arrivo o all'ufficio intermediario, la comunicazione col posto telefonico destinatario e appena l'ha ottenuta ne dà avviso all'abbonato o al posto pubblico richiedente, invitandolo a parlare.

L'ufficio telefonico di partenza segna l'ora in cui ha dato la comunicazione, e, prima di escludersi dal circuito, si assicura che l'audizione sia soddisfacente in ambo i sensi.

Terminata che sia la conversazione, i corrispondenti avvisano per suoneria immediatamente i loro rispettivi uffici. L'ora della cessazione della corrispondenza è registrata nei processi verbali delle comunicazioni.

Quando la durata della corrispondenza raggiunge per le conversazioni ordinarie il doppio dell'unità, l'ufficio di partenza telefonico, o quello d'arrivo, interrompe d'ufficio la comunicazione, dandone, per quanto è possibile, avviso ai corrispondenti.

Gli uffici telefonici rispondono, senza indugio, alle chiamate che sono ad essi indirizzate.

Quando uno di questi uffici non risponde alle chiamate, il posto richiedente, passato che sia un minuto, ne lo previene per mezzo di un altro circuito. Se tal mezzo non può essere adoperato o non riesce, il posto richiedente si serve del telegrafo per informare dello stato delle cose il posto domandato.

IX. – Servizio dei posti pubblici.

Le comunicazioni a destinazione d'un posto pubblico non si stabiliscono se non quando, in seguito ad accordo preventivo tra le persone interessate, il corrispondente sia presente a tale posto.

Gli uffici telefonici e i posti pubblici hanno cura d'informarsi dal richiedente se tale accordo sia intervenuto.

Quando la persona richiesta, che dovrebbe essere presente in un posto pubblico, non risponde, la comunicazione non può essere conservata che mediante l'applicazione della tassa regolamentare.

Gli addetti ai posti pubblici indicano agl'interessati le precauzioni che debbonsi prendere nel maneggio degli apparecchi per ottenere i migliori risultati.

L'addetto al posto pubblico richiedente tiene nota dell'istante preciso dell'attuazione della comunicazione tra i corrispondenti e la fine della conversazione.

Esaurita la prima unità di conversazione, egli ne previene, per quanto è possibile, chi sta al telefono; questi deve interrompere immediatamente la sua conversazione, a meno che non consenta a pagare la tassa complementare. Si è in diritto di esigere il pagamento preventivo di questa tassa.

X. – Sospensione e chiusura del servizio.

Un ufficio telefonico non può sospendere o chiudere il servizio alle ore regolamentari senza avere dato corso alle comunicazioni richieste prima dell'ora fissata per la chiusura.

XI. – Corrispondenza di servizio.

Corrispondenze verbali esclusivamente relative al servizio telefonico *italo-svizzero* possono scambiarsi in franchigia tra i funzionari delle due amministrazioni specialmente a tale scopo autorizzati.

Reclamando la franchigia, tali persone sono tenute a dichiarare il loro nome e la loro qualità. Se esse non ottemperano a tale prescrizione, l'ufficio telefonico o il posto pubblico d'origine richiede questi schiarimenti prima di dare la comunicazione, a meno che non sia certo della identità del richiedente.

Le corrispondenze in franchigia sono segnalate da un posto all'altro con la parola: *Servizio.*

Le Amministrazioni prendono tutte le misure utili per diminuire, per quanto è possibile, ciascuna per ciò che la concerne, il numero delle comunicazioni di servizio.

In generale, la via telegrafica dev'essere adottata di preferenza.

XII. – Precedenza e ordine di trasmissione.

Le corrispondenze che hanno diritto a precedenza di trasmissione sono:

1° Quelle emanate da autorità le quali hanno facoltà di spedire telegrammi di Stato; esse sono soggette alla tassa ordinaria;

2° Quelle dei funzionari delle due Amministrazioni autorizzati a corrispondere in servizio, quando questi ne domandino l'urgenza.

L'ordine di scambio delle corrispondenze telefoniche è stabilito come segue:

1° Corrispondenza di Stato;

2° Comunicazioni di servizio urgenti:

3° Corrispondenze private; corrispondenze di servizio non urgenti.

Per le corrispondenze della stessa categoria le comunicazioni sono date secondo l'ordine delle richieste.

Le corrispondenze della stessa categoria si scambiano in ordine alternativo. Le corrispondenze di categoria superiore non sono comprese nell'ordine alternativo.

XIII. – Guasti – Difficoltà di corrispondenza.

Quando sia constatata una difficoltà di corrispondenza od un guasto, le Amministrazioni prendono immediatamente, ciascuna per la parte propria, i provvedimenti necessari per porvi riparo.

Gli uffici telefonici si prevengono reciprocamente, ove occorra, per mezzo del telegrafo, di tutti i difetti, o delle circostanze, che siano tali da impedire e compromettere il servizio.

XIV. – Processi verbali. Ripartizione delle tasse e deconto.

Ciascuna Amministrazione fa tenere un processo verbale, nel quale sono indicati, oltre agl'incidenti di servizio, tutti gli elementi necessari alla riscossione delle tasse e alla formazione dei conti internazionali.

I conti sono compilati mensilmente, e lo scambio ne è fatto tra le due Amministrazioni nella stessa forma e nello stesso tempo in cui si fa quello dei conti delle tasse telegrafiche.

Per assicurare l'esatta compilazione dei conti mensili, gli uffici telefonici in corrispondenza diretta fra di loro, confermano alla chiusura, mediante un avviso di servizio telegrafico, l'« Accord *» delle conversazioni scambiate nella giornata.*

In caso di contestazione circa la durata d'una conversazione, le Amministrazioni si riferiscono alla registrazione dell'Ufficio telefonico di partenza.

NB. *Le reti telefoniche italo svizzere e le tariffe relative figurano nel suppl.* 31 *del Bollettino Ministero Poste e Telegrafi del* 2 *agosto* 1902.

Accordo e regolamento *relativi alla corrispondenza telefonica tra l'Italia e la Svizzera durante l'orario notturno.*

(N. 513397/5749).

ARRANGEMENT
relatif aux comunications téléphoniques échangées entre l'Italie et la Suisse.

1° Pendant la nuit;

2° Sous le régime de l'abonnement.

Le Ministère des Postes et des télégraphes, à Rome, d'une part,

Et la Direction des télégraphes suisses, d'autre part,
Vu la Convention générale des 20 avril et 7 mai 1904;
Vu le Règlement de service arrêté par la Conférence télégraphique internationale de Londres,le 10 juillet 1903. Titre 15. Chapitre LXVIII, * *g* (4 alinée) et § *h* (1 alinée);
Sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1. – Les taxes élémentaires applicables aux comunications téléphoniques italo-suisses échangées entre 9 heures du soir et 7 heures du matin en été ou 8 heures en hiver (1) (temps de l'Europe centrale) sont fixées, par unité de trois minutes, aux trais cinquièmes ($^{3}/_{5}$) des taxes élémentaires normales stipulées par l'article 4 de la Convention générale.
Art. 2. – Il pourra être concédé des abonnements pour les correspondances téléphoniques échangées pendant les heures de nuit (de 9 heures du soir à 7 heures du matin, en été ou 8 heures en hiver).
Art. 3. – La durée de l'abonnement est d'un mois indivisible; elle se prolonge de mois en mois par tacite reconduction.
L'abonnement peut être résilié de part et d'autre, moyennant avis donné huit jours avant l'expiration du mois d'abonnement en cours.
Le montant de l'abonnement est perçu par anticipation; il exclut rigoureusement toute cotisation. Toute cession partielle ou totale à un tiers d'une période d'abonnement est interdite.
Art. 4. – La durée minima d'une séance d'abonnement est double de l'unité de conversation.
Des séances d'une durée égale à trois ou quatre unités de conversation peuvent être consenties après entente entre les Administrations.
L'heure à laquelle chaque conversation d'abonnement doit avoir lieu est fixée d'accord entre les deux Administrations.
Un intervalle de dix minutes est réservé entre deux sèances d'abonnement. Toutefois, les Administrations intéressées peuvent d'un commun accord le réduire jusqu'à deux minutes au fur et à mesure qu'elles en reconnaitront la nécessité.
Si, à l'expiration d'une de ses périodes quotidiennes, un abonné désire continuer sa conversation, il peut y être autorisé s'il n'y a pas d'autre demande en instance; mais le tempe supplémentaire est taxé au tarif ordinaire de nuit.
Art. 5. – Le tarif mensuel des communications d'abonnement, calculé sur une durée moyenne de 30 jour, est fixé, par unité de 3 minutes, à la moitié du tarif prevu par la Convention générale.
Art. 6. – La communication est établie d'office entre les postes indiqués au contrat au moment précis arrêté d'un commun accord. Les deux Administrations prendront les mesures utiles

---

(1) La période d'hiver comprend les mois de novembre, décembre, janvier et février.

pour que les seances ordinaires cessent au moins deux minutes avant l'heure où va commencer une séance d'abonnement.

Les minutes inutilisées au cours d'une séance ne peuvent être reportées à une séance ultérieure. Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption du service, une compensation est, si possible, accordée à l'abonné dans la même nuit.

Art. 7. – Il est remboursé à l'abonné, sur sa demande, pour toute séance d'abonnement qui, par suite de l'interruption du service, n'a pu avoir lieu au cours de la même nuit, un trentième ($^1/_{30}$) du montant mensuel de l'abonnement correspondant à cette séance.

Le montant du dégrèvement est supporté par les deux Administrations proportionnellement à leur quote-part respective de la taxe.

Art. 8. – Les dispositions du présent Arrangement seront complétées par un Règlement de service arrêté d'un commun accord entre les Administrations intéressées.

Art. 9. – Le présent Arrangement sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les Administrations contractantes et aura la même durée que la Convention générale des 20 avril et 7 mais 1904.

REGLEMENT

RELATIF AUX COMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES ITALO-SUISSES ÉCHANGÉES PENDANT LES HEURES DU SERVICE DE NUIT SOUS LE RÉGIME DE L'ABONNEMENT, ANNEXE AU RÉGLEMENT DE SERVICE DU 20 MAI 1902 ET ARRÊTÉ EN EXCUTION DE L'ARTICLE 8 DE L'ARRANGEMENT DES 9 JANVIER ET 7 FÉVRIER 1907.

(*Abonnements – Contracte*).

Les demandes d'abonnement doivent être adressés, au moins huit jours à l'avance, à l'Administration italienne, à Rome, ou à la Direction des télégrahpes suisses, à Berne. Elles indiquent, notamment, les postes téléphoniques à mettre en relation.

Ces abonnements font l'objet de contrats ou d'engagements mensuels qui sont dressés en double expédition par l'Administration qui doit opérer l'encaissement de la taxe. L'autre office reçoit une copie du document.

L'abonnement peut être contracté à partir d'une date quelconque; mais la période mensuelle ne prend cours que le 1er ou le 16 de chaque mois. Le montant de l'abonnement afférent à la première période mensuelle est augmenté, s'il y a lieu, de la partie de l'abonnement correspondant à la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur et celle du commencement de la période mensuelle.

Toutefois, à la demande de l'abonné, la période mensuelle de l'abonnement peut commencer à une date autre que le 1er ou le

16 si le demandeur déclare formellement, lors de la signature du contrat, résilier l'abonnément à l'expiration de la première période mensuelle.

Un intervalle de dix minutes est réservé entre 2 séances d'abonnement. Toutefois les Administrations intéressées peuvent d'un commun accord le réduire jusqu'à deux minutes au fur et à mesure qu'elles en reconnaîtront la nécessité.

Services des bureaux centraux.

Les séances d'abonnement sont intercalées d'òffice parmi les demandes de communications isolées de manière à pouvoir être données à l'heure prévue par le contract.

Les communications établies en vue d'une séance d'abonnement sont interrompues d'offices à l'expiration du temps concédé pour cette séance.

Les minutes inutilisées au cours d'une séance ne peuvent être reportées à une séance ultérieure. Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption du service, une compensation est, si possible, accordée à l'abonné dans la même nuit.

Si, à l'expiration d'une de ses périodes quotidiennes, un abonné désire continuer sa conversation, il peut y être autorisé s'il n'y a pas d'autre demande en instance; mais le temps supplémentaire est taxé d'après le tarif des communications ordinaires de nuit.

ACCORDO

RELATIVO ALLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA.

1° Durante la notte;
2° Sotto il regime dell'abbonamento.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi, a Roma, da una parte, e la Direzione dei telegrafi svizzeri da un'altra parte.

Vista la Convenzione generale del 20 aprile e 7 maggio 1904;

Visto il Regolamento di servizio stipulato dalla Conferenza telegrafica internazionale di Londra, il 10 luglio 1903. Titolo 15. Capitolo LXVIII, § *g* (4° alinea) e § *h* (1° alinea);

Sono venuti d'accordo nelle disposizioni seguenti:

Art. 1. – Le tasse elementari applicabili alle comunicazioni telefoniche tra l'Italia e la Svizzera fra le ore 21 di un giorno e le ore 7 del mattino seguente, in estate; o le ore 8 in inverno) (tempo dell'Europa centrale) sono fissate per ogni unità di conversazione (3 minuti primi) ai tre quinti ($^3/_5$) delle tasse elementari ordinarie stipulate con l'art. 4 della Convenzione generale.

Il periodo invernale comprende i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio.

Art. 2. – Durante l'orario notturno indicato nel precedente articolo, potranno essere concessi abbonamenti per lo scambio di corrispondenze ad ora fissa.

Art. 3. – La durata dell'abbonamento è di un mese indivisibile ed è tacitamente prorogata di mese in mese.

L'abbonamento può essere resci so da una parte o dall'altra mediante avviso da darsi otto giorni prima che scada l'abbonamento del mese in corso.

L'importo dell'abbonamento è riscosso anticipatamente ed è in modo assoluto vietato qualunque frazionamento.

E' vietata eziandio qualsivoglia cessione totale o parziale di un periodo di abbonamento a dei terzi.

Art. 4. – La durata minima di una seduta d'abbonamento è di due unità di conversazione.

Tuttavia, previ accordi tra le due Amministrazioni, possono essere concesse sedute di 3 o 4 unità.

L'ora in cui dovrà aver luogo ciascuna conversazione in abbonamento, è fissata d'accordo tra le due Amministrazioni. Tra due sedute di abbonamento è lasciato libero un intervallo di dieci minuti; ma a misura che ne fosse riconosciuto il bisogno, le due Amministrazioni possono mettersi d'accordo per limitarlo al minimo di due minuti.

Se alla fine di uno di questi periodi quotidiani di abbonamento, un abbonato desidera di continuare la conversazione, egli può essere autorizzato a farlo semprechè non vi siano inscritte altre domande di conversazione; ma il tempo supplementare è tassato a tariffa ordinaria di notte.

Art. 5. – La tariffa mensile delle comunicazioni in abbonamento, calcolata sulla base di una durata media di 30 giorni, è fissata, per ogni unità di 3 minuti, alla metà della tariffa prevista dalla Convenzione generale.

Art. 6. – La comunicazione è stabilita d'ufficio tra i due posti indicati nel contratto al momento preciso fissato di comune accordo tra le parti contraenti.

Le due Amministrazioni adotteranno i provvedimenti necessari affinchè le conversazioni ordinarie cessino almeno due minuti prima dell'ora in cui deve aver principio una seduta di abbonamento.

I minuti inutilizzati nel corso di una seduta non possono essere riportati in una seduta ulteriore.

Tuttavia, se la non utilizzazione è dovuta ad una interruzione del servizio, un compenso è, possibilmente, accordato all'abbonato, nel corso della stessa notte.

Art. 7. – Per ogni seduta di abbonamento, che, in conseguenza dell'interruzione del servizio, non ha potuto aver luogo nel corso della stessa notte, è rimborsato all'abbonato che ne faccia domanda, un trentesimo ($^1/_{30}$) dell'importo mensile dell'abbonamento relativo.

La spesa del rimborso resta a carico delle due Amministrazioni proporzionalmente alla loro rispettiva quota-parte della tassa.

Art. 8. – Le disposizioni del presente accordo saranno completate da un Regolamento di servizio, stipulato di comune accordo tra le Amministrazioni contraenti ed avrà la stessa durata della Convenzione generale del 20 aprile e 7 maggio 1904.

REGOLAMENTO

RELATIVO ALLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE ITALO-SVIZZERE SCAMBIATE DURANTE LE ORE DEL SERVIZIO NOTTURNO SOTTO IL REGIME DELL'ABBONAMENTO DI SERVIZIO DEL 20 MAGGIO 1902 E STIPULATO IN ESECUZIONE DELL'ART. 8 DELL'ACCORDO DEL 9 GENNAIO E 7 FEBBRAIO.

Abbonamenti – Contratti.

Le domande di abbonamento debbono essere indirizzate, con un'anticipazione di almeno otto giorni, all'Amministrazione italiana, a Roma, ovvero alla Direzione dei telegrafi svizzeri, a Berna. Esse debbono indicare specialmente i posti telefonici da mettere in relazione.

Questi abbonamenti sono oggetto di contratti, o patti mensili, redatti in doppio esemplare dall'Amministrazione incaricata di riscuotere la tassa. L'altra Amministrazione riceve una copia del documento.

L'abbonamento può essere contrattato a far tempo da una data qualunque, ma il periodo mensile non prende corso che dal 1° o dal 16 di ciascun mese.

L'importo dell'abbonamento relativo al primo periodo mensile è, se del caso, aumentato della parte corrispondente al periodo compreso tra la data d'entrata in vigore e quella d'incominciamento del periodo mensile.

Tuttavia, su domanda dell'abbonato, il periodo mensile dell'abbonamento può decorrere da una data diversa dal 1° o dal 16 del mese, e ciò quando il richiedente dichiara formalmente, all'atto della firma del contratto, di rescindere l'abbonamento allo spirare del primo periodo mensile.

Un intervallo di dieci minuti è lasciato tra due sedute di abbonamento.

Però le Amministrazioni interessate possono, di comune accordo, ridurlo sino a due minuti a misura che ne riconosceranno la necessità.

Servizio degli uffici.

Le sedute di abbonamento sono intercalate d'ufficio fra le domande di comunicazioni isolate, in modo tale da poter essere date all'ora indicata nei relativi contratti.

Le comunicazioni stabilite per l'effettuazione di una seduta di abbonamento sono interrotte d'ufficio allo spirare del tempo concesso per questa seduta.

I minuti inutilizzati nel caso di una seduta non possono essere riportati in una seduta ulteriore. Tuttavia se la non utilizzazione è dovuta ad una interruzione del servizio, un compenso è possibilmente accordato all'abbonato nella stessa notte.

Se allo spirare di uno di questi periodi quotidiani un abbonato desidera di continuare la conversazione egli può essere autorizzato a farlo, qualora non vi siano altre domande inscritte; ma il tempo supplementare è tassato in base alla tariffa delle comunicazioni ordinarie di notte.

Elenco *degli uffici telefonici svizzeri che fanno servizio di notte.*

e **- estate —** ***i*** **- inverno**

UFFICI	ORE DEL SERVIZIO DI NOTTE		*Osservazioni*
	avanti mezzanotte	dopo mezzanotte	
Aarau Basilea	21 – 24	24–7 *e* / 24–8 *i*	Servizio di notte: Dalle 21 alle 7 in estate (1° marzo 31 ottobre). Dalle 21 alle 8 in inverno (1° novembre fine febbraio). Ora dell'Europa Centrale.
Bellinzona	21 – 22	6–7 *e* / 7–8 *i*	
Berna Bienne Chaux de Fondes Coire Davos Fribourg Ginevra Interlaken Losanna	21 – 24	24–7 *e* / 24–8 *i*	
Locle	. .	7–8 *i*	
Lugano Lucerna Montreux Neuchâtel S. Gallo Sciaffusa Soletta Thun Vevey Winterthur Zurigo	21 – 24	24–7 *e* / 24–8 *i*	

§ 3. Normali, circolari ed istruzioni.

1. Normali interpretative di leggi e regolamenti telefonici.

CONCESSIONI *telefoniche ad uso privato* (*art.* 8 *della legge T. U.*)

(N. 1663/6801).

(Boll. VIII, Min. P. e T., 1904).

Alcune Direzioni hanno mosso dei dubbi sulla interpretazione dell'art. 8 (secondo comma) della legge telefonica (testo unico) pel 3 maggio 1903, n. 196, per quanto riguarda l'eventuale maggior canone da applicarsi alle concessioni di linee telefoniche private.

A proposito di ciò, si fa presente, che, agli effetti del suddetto maggior canone, debbono considerarsi come locali ad uso pubblico quelli nei quali è libero l'accesso al pubblico e quelli che, per l'indole dell'industria che vi si esercita, sono continuamente frequentati dal pubblico, e cioè gli alberghi, le trattorie, i caffè, i circoli di riunione, le stazioni ferroviarie, ecc.

Si avverte inoltre che dovrá considerarsi come locale ad uso pubblico anche quello che risulta collegato telefonicamente all'ufficio centrale della rete urbana, e cioè pel fatto che è consentito un maggior uso della linea privata.

Dopo quanto precede, le Direzioni verificheranno, coi mezzi dei quali dispongono, se a tutte le concessioni telefoniche private esercitate attualmente nell'ambito della rispettiva Provincia, sia stato applicato il maggior canone governativo ove ricorrano gli estremi suaccennati.

In conseguenza si dispone che per le concessioni giá accordate in base alla legge 7 aprile 1892, n. 184, che non furono eventualmente gravate di alcun aumento di canone, si dovranno invitare i singoli utenti a presentare domanda per ottenere la rinnovazione della concessione ai termini della nuova legge e del regolamento (art. 3 e 107) nella intesa che l'aumento stesso avrá effetto dopo la maturazione del semestre pagato.

Invece per le successive concessioni ultimamente rinnovate o accordate a norma delle vigenti disposizioni, il maggior canone verrá da questo Ministero applicato all'atto del pagamento della seconda annata anticipata del canone fissato precedentemente.

Si raccomanda quindi alle Direzioni di riferire volta per volta al Ministero, con la trasmissione di domande per l'esercizio di linee telefoniche private, se alle concessioni relative sia da farsi luogo o meno all'aumento di canone per le considerazioni suesposte.

NORME *per il computo dei canoni di abbonamento alle reti telefoniche urbane* (*art.* 15 *della legge T. U.*).

(N. 3/5010)

(Bollettino II, Min. P. e T., 1904).

Per rendere più facile, spedita ed uniforme la liquidazione dei canoni dovuti allo Stato dai concessionari delle reti telefoniche urbane, giusta l'art. 15 della vigente legge telefonica, si dispone che la decorrenza dei canoni stessi debba calcolarsi sempre dal primo giorno del mese, e per ciò, per i nuovi abbonamenti che avvengono dall'1 al 15 del mese, il canone di cui trattasi decorrerá a carico dei concessionari dal primo giorno del mese stesso; per gli abbonati invece, entrati nella seconda quindicina, il canone decorrerá dal primo del mese successivo.

Così pure, per gli abbonati usciti nella prima quindicina del mese, il canone cesserá con l'ultimo giorno del mese precedente; per quelli usciti durante la seconda quindicina del mese il canone dovrá cessare con l'ultimo giorno del mese stesso.

Ad evitare pertanto possibili equivoci si stabilisce che il numero degli abb nati *in più od in meno* dovrá, nel conto modello 5, segnarsi quando avviene l'aumento o la diminuzione del canone nel senso detto di sopra, e così un nuovo abbonato che entri nella prima quindicina del mese si segnerá *in più* del mese stesso; un abbonato che entri nella seconda quindicina si noterá *in più* nel mese successivo; per la stessa ragione un abbonato che esca durante la prima quindicina di un mese si segnerá *in meno* nel mese stesso, ed un abbonato, in fine, che esca durante la seconda quindicina di un mese dovrá essere notato *in meno* nel mese successivo.

Questo sistema, che evita la liquidazione frazionale del canone spettante allo Stato, cioè per un periodo inferiore ad un mese, non arreca alcuna sensibile alterazione nei conti trimestrali, poichè si avrá in definitiva, tanto nei riguardi dello Stato come in quelli del concessionario, una costante compensazione.

Si richiamano pertanto le Direzioni provinciali e gli uffici da esse dipendenti all'esatta osservanza delle sopra indicate disposizioni che dovranno andare in vigore a cominciare dal 3° trimestre (gennaio, febbraio e marzo 1904) dell'esercizio in corso.

COMPENSO *per spese di primo impianto per collegamenti telefonici urbani di uffici governativi provinciali e comunali* (*art.* 16 *della legge T. U.*).

(N. 3830/5016).

(Boll. XVI Min. P. e T, 1904).

Era in contestazione la interpretazione da darsi al secondo periodo dell'art. 16 del Testo unico delle leggi telefoniche n. 184 del 7 aprile 1892, e n. 32 del 15 febbraio 1903 per quanto riguarda il compenso per le spese di primo impianto che debbono pagare ai concessionari di reti telefoniche urbane gli uffici governativi, provinciali e comunali, che hanno diritto al ribasso della metá sulla tariffa, sanzionato dal quarto periodo del precitato art. 16.

Per togliere ogni controversia, il Ministero si rivolse al Consiglio di Stato, il quale ha dato il parere che gli uffici governativi, provinciali e comunali, i quali hanno diritto al ribasso della metá sulla tariffa di abbonamento, debbano pagare il compenso per le spese di cui trattisi in base alla quinta parte dell'abbonamento, che essi effettivamente corrispondono.

Avendo il Ministero accolto questo parere, le Direzioni provinciali cureranno che, per parte dei concessionari di reti telefoniche urbane, si esiga il compenso, per le spese di primo impianto, nella misura del quinto dell'abbonamento effettivamente pagato dai detti uffici.

Una copia stampata del presente, che viene distribuita a parte, dovrá essere trasmessa a cura delle Direzioni stesse ad ogni concessionario, ritirandone ricevuta da conservarsi in atti.

SERVIZIO *degli avvisi telefonici* (*art.* 24 *della legge T. U.*)

(N. 1998/5615).

(B. X,) Min. P. e T., 1904).

Poichè il Ministero ha avuto occasione di constatare che non tutte le Direzioni, e quindi non tutti gli uffici governativi e sociali, hanno data un'esatta e precisa interpretazione agli articoli 24 del testo unico di legge sui telefoni e 77 del relativo regolamento, si reputa necessario di dare gli schiarimenti che seguono, allo scopo di togliere qualsiasi dubbio ed imprimere la maggiore armonia ed uniformitá nell'applicazione dei precitati articoli:

1° Il servizio speciale degli avvisi telefonici, destinati a prefissare conversazioni interurbane, è obbligatorio anche per i concessionari di reti e linee telefoniche, poichè anche queste, sebbene date in concessione all'industria privata, sono pur sempre destinate all'uso pubblico, ed i concessionari sono quindi tenuti a prestare, nei riguardi del pubblico stesso, tutti i servizi imposti dalle leggi.

Non si accettano però avvisi telefonici da recapitarsi al domicilio dei destinatari quando sono diretti a localitá nelle quali il servizio telefonico viene esercitato da concessionari, i quali abbiano dichiarato che non intendono di fare il servizio di espresso, che è facoltativo.

2° La tariffa per l'invio di un avviso telefonico è fissata ad un quarto della tariffa ordinaria, e cioè della tariffa da applicarsi nell' orario diurno per ogni unitá di conversazione della durata di tre minuti.

Questa tariffa deve applicarsi anche per gli avvisi telefonici richiesti durante l'orario notturno, mentre alcuni uffici hanno ritenuto di dover applicare il quarto della tariffa notturna, cioè il quarto della tassa giá ridotta del 20 per cento. Ma egli è fuori dubbio che per « tariffa ordinaria » deve intendersi quella normalmente imposta e non quella giá ridotta.

D'altra parte l'agevolezza conceduta col capoverso ottavo dell'art. 24 della legge si limita alle *conversazioni* e non agli *avvisi telefonici*.

3° Quando, per l'inoltro di un avviso telefonico, sia necessario l'allacciamento di due o più tronchi di linea, la tassa da applicarsi sará naturalmente uguale alla quarta parte della somma delle tariffe parziali. E' anche ovvio che l'importo di questa tassa dev'essere ripartito in modo identico a quello stabilito dall'art. 276 del regolamento speciale di contabilitá, cioè accreditando per ciascuna linea appartenente ai concessionari la relativa quota parte.

4° Quando per stabilire una comunicazione interurbana occorre anche l'allacciamento della linea che collega un posto telefonico pubblico alla centrale urbana, nella somma delle tariffe parziali di cui al 5° capoverso dell'art. 24 sopra menzionato, va compresa anche la tassa ordinaria stabilita per le *conversazioni urbane* richieste dal posto telefonico pubblico.

Però quest'ultima tassa non deve inscriversi sul buono che si rilascia per la conversazione interurbana, trattandosi di una tassa che spetta esclusivamente al concessionario, il quale paga L. 50 annue di canone allo Stato per l'esercizio del posto pubblico.

5° Le tasse delle conversazioni telefoniche, prefissate con appositi *avvisi*, non devono riscuotersi all'atto stesso in cui gli utenti pagano le tasse degli avvisi, ma poco prima che abbiano luogo le conversazioni prefissate. Infatti l'ultimo capoverso dell'art. 77 del regolamento, dice che le comunicazioni da stabilirsi come conseguenza di un avviso sono fatte su ri-

chiesta di uno qualunque dei corrispondenti; che sono sottoposte a tutte le regole della corrispondenza ordinaria e trattate come se l'avviso preventivo non esistesse.

6° Nella percezione delle tasse si arrotondano le frazioni inferiori a 5 o al doppio di 5 centesimi, secondo i casi; l'arrotondamento viene operato sul totale della somma da esigersi in base al conteggio puro e semplice degli elementi che compongono la somma, giusta il disposto dell'art. 33 delle modificazioni ed aggiunte al regolamento telegrafico internazionale approvate col R. decreto n. 374 del 20 maggio 1897, ed applicabili al servizio telefonico in forza dell'art. 60 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'esercizio dei telefoni.

7° Allorchè un avviso telefonico non può essere comunicato al destinatario se ne dá analoga informazione al mittente senza ulteriore pagamento di tassa.

Se il richiedente è un impiegato alla rete urbana, la partecipazione gli si fa per telefono appena le esigenze del servizio lo permettano; se si tratta di un utente alla cabina pubblica la partecipazione viene fatta verbalmente appena si presenti per scambiare la conversazione prefissata.

8° Nel caso indicato al primo capoverso dell'art. 77, siccome la conversazione non ha luogo per cause imputabili all'amministrazione, il richiedente non ha diritto al rimborso della tassa portata a suo debito nel conto corrente, tenuto dall'esercente la rete urbana.

Parimenti non ha diritto ad alcun rimborso se dal domicilio dell'abbonato richiesto siasi ottenuta risposta, qualunque sia stata la persona che ha richiesto.

9° Si fa invece luogo al rimborso della tassa quando l'abbonato richiesto non risponde a due chiamate, separate dall'intervallo di un minuto, ed il richiedente rinuncia alla conversazione.

Le Direzioni sono incaricate di trasmettere copia delle presenti disposizioni ai concessionari telefonici interessati.

SOPRATASSA *per avvisi destinati a prefissare conversazioni telefoniche.* (*Art.* 24 *della legge T. U.* 1904).

(N. 167705/6004/5615).

(Boll. XXIV Min. P. e T. 1904).

In seguito alle obbiezioni sollevate da alcune Societá concessionarie di linee telefoniche interurbane circa l'applicazione della sovratassa del quarto della tariffa ordinaria per gli avvisi telefonici destinati a prefissare conversazioni interurbane sulle linee sociali, il Ministero ha creduto opportuno di sottoporre il quesito all'esame dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, il quale ha risposto nei termini seguenti:

« Vista la relazione del 6 maggio 1904 del Ministero delle poste e dei telegrafi, Div. VI, Sez. II, con la quale si propone il quesito se, a termini dell'art. 24, sesto capoverso del testo unico delle leggi sui telefoni, la tassa di cui ivi è parola sia dovuta per le, sole linee interurbane esercitate dallo Stato, e non per quelle esercitate da Societá;

Considerato che l'art. 24, capoverso sesto, del citato testo unico, senza fare alcuna distinzione tra linee esercitate dallo Stato e linee esercitate da societá concessionarie, impone, in termini generali, una tassa corrispondente ad un quarto della tariffa ordinaria per l'invio d'un semplice avviso telefonico;

« Che pertanto, così in base al citato articolo, come in base a disposizioni analoghe della stessa legge, non può farsi distinzione tra il differente modo d'esercizio delle linee allo scopo di limitare ad alcune di esse una prescrizione che tutte le riguarda, anche perchè si verrebbe a creare una ingiustificata disparitá di trattamento, quando l'entitá del servizio, sia esso reso dallo Stato o dalle Societá concessionarie, rimane la stessa;

« Che il non avere stabilita la tassa per gli avvisi telefonici nei decreti di concessione delle linee sociali nulla può togliere all'efficacia d'un precetto di legge, non essendo in facoltá del Governo di derogarvi o di menomarne l'importanza;

« Opina:

« Che la tassa in questione sia dovuta anche quando le linee telefoniche interurbane siano esercitate da Societá concessionarie. »

Le Direzioni provinciali avranno cura di portare a conoscenza dei concessionari interessati quanto precede, invitandoli ad attenersi rigorosamente alle prescrizioni di legge circa l'applicazione delle tasse per gli avvisi di cui si tratta. Disporranno inoltre che i delegati al controllo del servizio telefonico sorveglino l'esatto adempimento della presente disposizione.

LINEE *ad uso privato collegate a linee interurbane ed a reti urbane* (*art.* 35 e 36 *del regolamento T. U.*)

(N. 510856/5681).
(Bollettino XVIII Min. P. e T., 1907).

Allo scopo di meglio chiarire le attuali norme contabili amministrative riguardanti le conversazioni telefoniche scambiantesi fra le linee ad uso privato e le linee interurbane o le reti urbane, per mezzo del collegamento previsto dagli articoli 35 e 36 del Regolamento sui telefoni, il Ministero stabilisce quanto in appresso:

1° Quando la linea interurbana di collegamento appartiene allo Stato (considerando governative anche le linee costruite con anticipazione di fondi) la sopratassa di cent. 20, di cui al terzo capoverso dell'art. 35 del Regolamento, spetta al Governo e deve essere inscritta su di un separato bollettario di serie *A*.

2° Quando, invece, la linea stessa è sociale, la sopratassa di cent. 20 costituisce un provento devoluto al concessionario ed è esente dal canone governativo.

3° Se la linea ad uso privato è collegata ad una rete urbana nessuna sopratassa è da applicarsi alle conversazioni urbane. poichè il proprietario della linea privata paga in questo caso la tariffa come qualunque altro abbonato.

4° Le bullette delle tasse e delle sopratasse dovranno essere staccate dall'ufizio interurbano immediatamente allacciato alla linea privata. Se, per disposizioni ministeriali, l'ufizio stesso si dovesse escludere durante le ore di chiusura e la linea privata dovesse nel frattempo scambiare delle conversazioni con altro ufizio di orario prolungato, quest'ultimo ufizio parteciperá, appena possibile, a quello di collegamento, gli estremi delle conversazioni scambiate, affinchè le eventuali tasse e le sopratasse siano inscritte sul bullettario d'accettazione, e vengano altresì fatte le occorrenti scritturazioni sul registro modello 14 *bis*.

5° Il proprietario della linea privata allacciata ad una linea governativa, è tenuto a pagare giornalmente all'ufizio governativo di collegamento le tasse e le sopratasse delle conversazioni originarie della linea privata. Se ciò gli riuscisse disagevole, può depositare una somma in conto corrente approssimativamente uguale all'importo delle conversazioni richieste in un bimestre. In questo caso, l'ufizio governativo di collegamento che accetta il deposito, commuta la relativa somma in un vaglia di servizio a favore del gestore provinciale dei depositi vari (V. paragrafo 306 del *Bollettino* n. 19 del mese di maggio 1906). tiene due bullettari telefonici distinti della serie *A*, uno per la scritturazione delle tasse in conto corrente e l'altro per le sopratasse delle conversazioni, e trasmette ogni dieci giorni alla propria Direzione provinciale tutti i buoni relativi, debitamente elencati su di un modello 6. La Direzione verifica i documenti ricevuti e, trovatili esatti, preleva dal fondo in conto corrente l'importo dei buoni esitati e lo trasmette con vaglia di servizio all'ufizio mittente. In base ai rimborsi eseguiti la Direzione si regola per chiedere al correntista la ricostituzione della somma depositata.

6° Le Direzioni provinciali terranno buona nota, servendosi all'uopo di un distinto modello 8, dell'importo delle sovratasse pagate, durante ogni anno d'esercizio, dal proprietario della linea privata.

Se l'importo medesimo supera alla scadenza dell'anno d'esercizio la somma di L. 50, o la pareggia esattamente. non oc-

corre fare alcuna liquidazione. Ove però l'ammontare di L. 50 non fosse stato raggiunto, si inviterá il proprietario della linea privata a versare la differenza; questa verrá inscritta dall'ufizio governativo di collegamento su di un bollettario telefonico in corso e contabilizzata come provento ordinario. L'ufizio stesso, a tergo del buono e sulla colonna annotazioni del mod. 6, indicherá il motivo della riscossione eseguita.

7° Quando la linea privata è collegata da una linea interurbana costruita con anticipazione di fondi, il complemento della somma di cui nel precedente articolo dovrá. a cura della Direzione provinciale, essere annotato sul conto di credito modello 9 a favore dell'ente che ha anticipato i fondi, trattandosi di un provento ad esso devoluto.

SOPRATASSE *sul canone dovuto dai concessionari di linee private agli esercenti delle linee interurbane per le conversazioni da essi richieste* (*art.* 36 *del regolamento, T. U.*)

(N. 125/3002).

(Bollettino XII, Min. P. e T.. 1904).

E' stato posto il quesito se debbasi riscuotere il canone erariale sulla sopratassa di cent. 20 che i concessionari di linee private, ai termini dell'art. 36, comma 3° del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sui telefoni, debbono corrispondere agli esercenti delle linee interurbane per ogni conversazione da essi richiesta, garantendo però un minimo di L. 50 all'anno.

Per analogia a quanto è disposto nel secondo capoverso dell'art. 74 del regolamento suddetto, riguardo alla sopratassa di cui all'art. 25 del testo unico delle leggi telefoniche, si prescrive che anche la sopratassa in quistione sia esente dal canone governativo.

PERCEZIONE *delle tasse relative alle conversazioni telefoniche prenotate e rimborsi* (*art.* 77 *del regol. T. U.*)

(N. 183632/6423/5602).

(Boll. XXVI Min. P. e T. 1904).

Sebbene le comunicazioni telefoniche interurbane da stabilirsi come conseguenza di un avviso, possono essere fatte su richiesta di uno qualunque dei due corrispondenti, come prescrive l'ultimo alinea dell'art. 77 del vigente regolamento te-

lefonico, tuttavia il pagamento della tassa di conversazione dev'essere sempre a carico della persona su richiesta della quale la conversazione è stata prefissata.

Per conseguenza, il mittente di un avviso telefonico non sará ammesso a fruire della conversazione prefissata se non esibisce il buono relativo.

Chiunque sia la persona che sollecita la conversazione prefissata, gli uffici, prima di ammetterla in cabina, si accerteranno che anche l'altro corrispondente sia pronto, poichè i minuti di corrispondenza, ai quali dá diritto la tassa pagata cominciano, ai termini dell'art. 77 del regolamento, immediatamente dall'istante in cui chi domanda ottiene la comunicazione con la persona richiesta.

Si avverte infine che i titolari degli uffici telefonici governativi sono autorizzati ad eseguire rimborsi di tasse senza la preventiva autorizzazione delle Direzioni provinciali solamente nei casi seguenti:

1° Quando la conversazione non può effettuarsi per interruzione di linea o per qualsiasi altra causa addebitabile al servizio telefonico;

2° Quando l'abbonato richiesto non risponde a due chiamate separate dall'intervallo di un minuto ed il richiedente rinuncia alla conversazione.

In tutti gli altri casi gli uffici dovranno chiedere l'autorizzazione alle Direzioni provivciali, le quali, quando lo crederanno opportuno, potranno rivolgersi al Ministero, specialmente pei casi dubbi o non contemplati dalle disposizioni vigenti.

TARIFFA *per gli avvisi destinati a prefissare conversazioni telefoniche (art. 77 del regol. T. U.).*

(N. 7766/5615).

(Boll. XXVIII Min. P. e T. 1904).

Per norma delle Direzioni e degli uffici interessati, si avverte che quando un avviso destinato a prefissare una conversazione telefonica porta due o più indirizzi per uno stesso destinatario e per una stessa localitá di destinazione, si riscuote all'atto dell'accettazione, oltre la tassa del quarto della tariffa ordinaria, anche la tassa di recapito; quest'ultima tante volte per quanto sono gl'indirizzi indicati dal richiedente e s'intende che per ogni singolo indirizzo dovrá applicarsi il disposto

dal 4° alinea dell'art. 77 del vigente regolamento telefonico.
Le Direzioni provinciali sono pregate di comunicare la presente disposizione ai concessionari di reti o di linee telefoniche, come pure alle rispettive agenzie dei medesimi.

TASSE *di conversazioni urbane non avvenute (art. 78 del regol. T. U.).*

(N. 5546/5360).

(Boll. XXIX Min. P. e T. 1905).

Nel regolamento annesso al testo unico delle leggi telefoniche 3 maggio 1903 non esiste alcuna disposizione circa il rimborso di tasse per conversazioni urbane richieste da un posto pubblico e che non poterono aver luogo. Per analogia dovrá applicarsi ad esse quanto è prescritto dal 2° e 3° periodo dell'art. 77 del citato regolamento per le conversazioni interurbane
Le Direzioni provinciali dovranno dare notizia di questa disposizione alle Agenzie telefoniche urbane esistenti nella loro circoscrizione.

RIMBORSO *di tasse di avvisi telefonici (art. 77 del regolamento T. U.)*

(N. 2361/6635).

(Bollettino VIII, Min. P. e T., 1906).

Per opportuna norma di tutte le Direzioni e degli uffici telefonici, compresi quelli da attivarsi nell'anno in corso, si ritiene utile riportare qui la seguente circolare autografata n. 2896/6635 del 19 marzo 1905:
« Questo Ministero ha avuto occasione di notare che non tutte le Direzioni provinciali seguono i medesimi criteri nel disporre il rimborso di tasse degli avvisi telefonici, con o senza espresso.
A dirimere qualsiasi dubbio, e per uniformità, il Ministero dispone:
1° A norma del penultimo periodo dell'art. 77 del regolamento telefonico, non devesi rimborsare alcuna somma pagata per avviso telefonico, con o senza espresso, al richiedente di una conversazione telefonica, quando l'avviso stesso fu partecipato o l'espresso fu consegnato al destinatario;
2° Deve farsi luogo al rimborso della tassa pagata quando, per colpa od errori imputabili all'Amministrazione, o per guasti

di linea, l'avviso non fu partecipato o l'espresso non fu consegnato;

3° Non devesi effettuare alcun rimborso di tasse di avvisi telefonici con o senza espresso regolarmente partecipati o consegnati, ancorchè la conversazione a cui essi si riferiscono non abbia avuto luogo per cause imputabili all'Amministrazione, a norma dell'ultimo periodo dell'art. 77 predetto, il quale dispone che le comunicazioni da stabilirsi come conseguenza di un avviso telefonico sono trattate come se l'avviso preventivo non esistesse.

In questi casi d'impedimento della conversazione per cause imputabili all'Amministrazione, per una sola volta potrà essere lasciata facoltà agl'interessati di fissare un'altra ora per ottenere la comunicazione richiesta, senza il pagamento di una seconda tassa, con l'avvertenza che l'ora indicata deve considerarsi come approssimativa, e senza responsabilità alcuna dell'Amministrazione ».

RIMBORSO *di tasse (art. 77 del regol. T. U.)*.

(n. 3749/5602).

(Boll XXXVI Min. P. e T. 1905).

Si porta a conoscenza delle Direzioni e degli uffici interessati che nei casi in cui il mittente di un avviso telefonico chieda non il nome di un abbonato alla rete urbana, bensì il solo numero dell'apparecchio, la conversazione relativa non deve essere trattata con le modalità di cui al 4° alinea del comma 1 della circolare n. 3215/5602 del 16 maggio corrente anno, ma si dovrà ad essa applicare, per quanto riguarda il rimborso di tassa, il disposto del 3° alinea dell'art. 77 del vigente regolamento telefonico.

Le Direzioni parteciperanno la presente disposizione alle Società telefoniche aventi sede nella loro rispettiva giurisdizione provinciale.

COLLAZIONAMENTO *degli indirizzi degli avvisi telefonici (art. 77 del regol. T. U.)*.

(n. 2997/5684).

(Boll. XXXVI Min. P. e T. 1905).

Allo scopo di eliminare i frequenti errori che si verificano nell'audizione degli avvisi destinati a prefissare conversazioni telefoniche, il Ministero rende per essi obbligatorio il collazionamento dei nomi propri nonchè quello dei numeri.

Il collazionamento dev'essere dato dall'ufficio ricevente ripetendo per ogni nome proprio una per una tutte le lettere che lo compongono, e poscia l'intero nome. Parimenti si dovranno ripetere una per una tutte le cifre di un dato numero e poscia l'intero numero. Se questo è scritto in lettere, si ripeteranno una per una le singole lettere e poscia l'intero numero.

L'ufficio trasmittente dovrà porre la massima attenzione a collazionamento per rettificare gli errori di audizione, se del caso, ovvero per dare il benestare se non v'ha luogo a rettificazioni.

Si avverte che la responsabilità delle alterazioni che potranno verificarsi ricadrà tanto sull'ufficio trasmittente quanto su quello ricevente.

Ciascuna Direzione comunicherà la presente disposizione alle Società telefoniche interessate.

SERVIZIO DI RECAPITO *degli avvisi telefonici (espressi) destinati a prefissare conversazioni interurbane (articolo 77 del regol. T. U.)*

(n. 9007/5615).

(Boll. XXVIII Min. P. e T. 1906).

Analogamente a quanto è stabilito dal 5° capoverso dell'art. 77 del vigente regolamento sui telefoni, i concessionari, i quali intendano di effettuare il servizio di espresso, hanno la facoltà di far pagare la relativa spesa di recapito dalla persona richiesta, anzichè dalla richiedente.

Ad opportnna intelligenza delle Direzioni e degli uffici dipendenti, si fa seguire perciò uno speciale elenco con la indicazione degli uffici ove tale servizio viene disimpegnato, sia a spese della persona richiesta, come a spesa della richiedente.

Giova rammentare, ad ogni buon fine, che sui conti di credito mod. 9 dovranno essere accreditate ai concessionari, dai quali dipendono gli uffici di destinazione, quelle tasse di espresso pagate dal richiedente nell'ufficio di provenienza, mentre quelle poste a carico della persona richiesta non devono figurare sul conto medesimo.

Similmente non deve figurare, nè si dovrà riscuotere negli uffici di origine, alcuna tassa di espresso per gli avvisi indirizzati ad uffici sociali ove questo servizio non viene effettuato.

Si avverte altresì che in alcune località, sedi di reti urbane e di uffici interurbani, il servizio di espresso viene eseguito a cura ed a spese della nostra Amministrazione, per conto delle Società interessate. In questo caso, la tassa di recapito pagata dal richiedente è devoluta allo Stato, e quindi nessun accredito dovrà farsi al concessionario sul conto mensile mod. 9.

Le anzidette località sono le seguenti:

1° *Milano* – Il servizio di espresso vien fatto da quell'ufficio telegrafico centrale per conto di tutte le Società, le cui linee interurbane fanno capo a Milano, qualunque sia la provenienza degli avvisi;

2° *Brescia* – Id. id. id., per conto dell'Unione telefonica Lombarda;

3° *Lecco* – Id. id. id., per conto della Società Alta Italia e della Società elettrica Valsassinese;

4° *Venezia* e *Mestre* – Id id. id., per conto della Società Generale Italiana dei telefoni e della Società di Treviso (Ditta ingegnere Filippo Danioni e C.);

5° *Novara* – Id. id. id., per conto della Società Alta Italia;

6° *Treviso* – Id. id. id., per conto di tutti i concessionari, le cui linee fanno capo in quella città.

Le Direzioni interessate e gli uffici dipendenti terranno infine presente che tutti gli uffici telegrafici e telefonici governativi ove facciano capo linee interurbane appartenenti allo Stato, comprese quelle costruite con anticipazione di fondi (vedi elenco a pag. 1914 e seg. del *Bollettino* n. 50, anno 1905), sono tenuti ad effettuare il servizio di recapito degli avvisi telefonici provenienti dalle linee medesime.

La relativa tassa viene sempre posta a carico della persona richiedente.

Riassumendo, le Direzioni interessate e gli uffici dipendenti nell'accettare, recapitare e controllare il servizio degli espressi telefonici, dovranno tener presente:

1° Che tutte le tasse di espresso inscritte sui bollettari di accettazione di uffici sociali vanno addebitate al concessionario dal quale dipendono gli uffici medesimi, ed accreditate al concessionario il cui ufficio di destinazione abbia eseguito il servizio di recapito già pagato dalla persona richiedente.

2° Che nessuna tassa si dovrà riscuotere dalla persona chiamante quando nell'ufficio di destinazione la spesa dell'espresso viene pagata dalla persona richiesta;

3° Che nessuna tassa dovrà essere accreditata a quei concessionari per gli espressi diretti a località ove tale servizio viene disimpegnato a cura ed a spese della nostra Amministrazione, per conto di essi concessionari.

Si raccomanda la esatta osservanza di quanto precede, e si inserisce qui appresso un elenco completo, suddiviso in 4 quadri, di tutti gli uffici telefonici governativi e sociali che fanno il servizio di recapito degli avvisi di chiamata, e di quelle località ove il servizio stesso non viene effettuato (quadro *D*). (veggansi i quadri Bollettino M. P. e T. n. 28, 1906).

VIE SUSSIDIARIE *per lo scambio delle conversazioni telefoniche – Comunicazioni fra uffici non ammessi normalmente a corrispondere fra loro* (*art.* 85 *del regol. T. U.*).

(N. 18681/5620).

(Boll. LII Min. P. e T. 1906).

Fin dal mese di giugno di quest'anno il Ministero autorizzò le Direzioni provinciali più interessate a valersi delle vie sussidiarie senza variazioni di tariffa per lo scambio delle conversazioni telefoniche fra due località collegate.

Ora, visto che il provvedimento ha dato buoni risultati, si ritiene opportuno di ripetere qui le disposizioni già date, le quali valgono per tutti gli uffici telefonici governativi.

Allo scopo di agevolare lo scambio delle conversazioni fra gli uffici telefonici collegati per mezzodi uno o più tronchi di linea, il Ministero autorizza che nei casi di guasti di linea o di momentanea affluenza di richieste, siano utilizzate sussidiariamente le altre vie possibili e disponibili formate esclusivamente da linee governative.

Trattandosi di vie anormali da utilizzarsi soltanto quando vi è assoluto bisogno, il Ministero non ritenendo in questo caso opportuna l'applicazione dell'art. 85 del regolamento telefonico, dispone che la tariffa della via normale sia mantenuta anche per la via sussidiaria.

Si avverte però che la scelta della via sussidiaria dovrà essere subordinata alle esigenze del traffico locale, ed alle condizioni tecniche della comunicazione in rapporto alla lunghezza ed al numero degli uffici di allacciamento.

Come esempio s'indicano, qui di seguito, alcune vie che potranno essere utilizzate come sussidiarie fra gli uffici compresi nella 1ª colonna.

UFFICI fra i quali deve effettuarsi la conversazione	VIA NORMALE	VIE SUSSIDIARIE con la stessa tariffa della via normale
Bologna-Milano	Modena-Reggio Parma Piacenza	Modena-Mantova-Cremona Modena - Mantova - Verona-Brescia
Modena. . . Reggio-Emilia. } -Milano . Parma . . .	Reggio-Emilia - Parma-Piacenza	Mantova-Cremona-Milano Mantova-Cremona-Piacenza Mantova-Verona-Brescia
Piacenza-Milano	Diretta	Cremona Cremona-Brescia Cremona-Brescia-Bergamo
Mantova-Milano	Cremona	Parma-Piacenza Modena-Reggio-Parma- Piacenza Verona-Brescia
Bologna-Venezia	Diretta	Modena-Mantova-Verona
Verona-Milano.	Brescia.	Mantova Cremona
Casale-Milano	Vercelli-Novara . .	Pavia-Novara
Alessandria-Torino . . .	Asti.	Casale-Vercelli-Novara
Casale-Torino	Asti.	Casale-Vercelli-Torino
Pavia-Torino	Novara.	Casale-Asti Casale-Alessandria-Asti
Roma-Milano	Voghera	Roma-Genova-Milano (1889-1815)

E' data inoltre facoltà agli uffici di accettare qualche volta comunicazioni telefoniche per località non comprese fra quelle ammesse a corrispondere normalmente, ma in via del tutto eccezionale, e subordinatamente alle esigenze del taffico, alle condizioni tecniche delle comunicazioni ed al numero degli allacciamenti da seguire.

Si raccomanda agli uffici di collegamento di prestarsi con la maggiore sollecitudine per agevolare l'uso delle vie sussidiarie e lo scambio delle conversazioni eccezionalmente ammesse.

Servizio *telefonico interurbano* (*art.* 85 *del reg. T. U.*)

(N. 6626/5616).

(Boll. XXVII Min. P. e T. 1904).

E' a conoscenza del ministero che non tutti gli uffici telefonici governativi si attengono al disposto del secondo capoverso dell'art. 85 del vigente regolamento telefonico; capoverso il quale stabilisce che le conversazioni interurbane, le quali esigono l'allacciamento di tre o più tronchi di linea non sono ammesse che subordinatamente alle esigenze del traffico.

Ad eliminare ogni ulteriore equivoco, si dispone che a paritá di ora nella richiesta, deve sempre darsi la precedenza alle conversazioni che esigono per la loro effettuazione due o tre tronchi di linea.

Si dispone inoltre che i direttori o i capi degli uffici telefonici governativi facciano ogni mese un rapporto sommario sull'andamento del servizio, notandovi le osservazioni più salienti che giornalmente sono occorse e proponendo tutti quei miglioramenti o modificazioni che l'esperienza diretta suggerisce, allo scopo di rendere più rapide e sicure le corrispondenze telefoniche.

Questo rapporto mensile dev'essere inoltrato alla Direzione provinciale, che lo trasmetterá al Ministero, Divisione VI, con le proprie osservazioni.

Registrazione *dei contratti di abbonamento notturno sulle linee telefoniche.*

(Boll. XIX Min. P. e T. 1904).

La Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari ha comunicato in relazione ai contratti di abbonamento notturno sulle linee telefoniche governative, che i contratti stessi sono da registrarsi gratuitamente e possono scriversi in carta libera.

E' inteso pertanto che le Direzioni provinciali hanno l'obbligo, a tempo debito, e cioè entro i venti giorni dalla data della stipulazione, di sottoporre alla registrazione gratuita i contratti, dei quali è parola.

TASSA DI BOLLO *per concessioni telefoniche.*

(Bollettino XXXVI, Min. P. e T., 1904).

Le copie dei decreti di concessione di linee telefoniche sia pubbliche che private, che gl'interessati hanno l'obbligo di ritirare, sono soggette, a norma dell'art. 19, n. 21 e 38, del Testo unico delle leggi sul bollo, 4 luglio 1897, n. 414, alla tassa di L. 2.40 pel primo foglio e di L. 1.20 per gl'intercalari, se ne occorrano.

In conformità, poi, dell'art. 32 della medesima legge, e d'accordo col Ministero delle finanze, si dispone che la detta tassa sia corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.

S'intende che nessuna tassa sarà da riscuotersi sull'originale del decreto di concessione, il quale, dovendo rimanere depositato negli atti di archivio del Ministero, è da ritenersi come atto d'interna Amministrazione.

---

2. Circolari ed istruzioni.

IMPOSIZIONE *delle servitù d'appoggio.*

Circolare del Ministero dell'interno, 23 *novembre* 1907, *n.* 16000-*I*-51525, *ai signori Prefetti del Regno.*

Per l'avvenuto riscatto delle reti telefoniche già esercitate dalle Società generali dei telefoni e telefonica per l'Alta Italia, si presentano oggi non poche questioni relative alle indennità richieste dai proprietari di stabili dove esistono e debbano impiantarsi appoggi telefonici.

Mentre si sta esaminando se sussista o no l'obbligo di mantenere in vigore le convenzioni stipulate dalle Società stesse, torna opportuno riassumere le norme concernenti detti appoggi, nell'eventualità che la relativa servitù debba imporsi con decreti prefettizi.

Giova anzitutto avvertire che il consenso dei proprietari nell'accordare detta servitù telefonica, di volontario e libero che era in passato, è venuto ad essere subordinato a condizioni e procedure determinate dal testo unico della legge sui telefoni del 3 maggio 1903, n. 196 (articoli 4, 5 e 6), in forza della quale il compenso non deve corrispondersi a canoni continuativi, ma solo una volta tanto deve limitarsi a quei casi nei quali la servitù rechi effettivamente una diminuzione di valore allo stabile, ed infine non può, diversamente dai criteri finora eseguiti dalla detta Società riscattata, essere un compenso di favore, ma solo un indennizzo limitato al vero danno arrecato dagli appoggi.

Ove i proprietari avanzino pretese nei casi di nuove concessioni, minacciando le rimozioni degli appoggi esistenti, o quanto meno cerchino d'impedire ai guardafili incaricati delle riparazioni l'accesso ai tetti e alle terrazze dove esistono gli appoggi, la legge sui telefoni autorizza, a garanzia dello Stato, l'imposizione di servitù di appoggio mediante decreti prefettizi.

Occorre pertanto che le pratiche relative vengano all'evidenza espletate con la maggiore sollecitudine inquantochè anche da un breve ritardo conseguirebbero gravi imbarazzi ed inconvenienti, e cioè la mancanza di rilegamento, all'ufficio centrale dei nuovi abbonati ed il disservizio telefonico per non poter riparare i guasti di linea.

Si rivolgono quindi al riguardo le più vive premure alle SS. LL., perchè negli eventuali conflitti coi proprietari di stabili, a norma dell'art. 15 del Regolamento per l'esecuzione della citata legge, venga senza indugio imposta la servitù dell'appoggio telefonico, o del passaggio dei fili, in relazione alle richieste caso per caso presentate dalle Direzioni compartimentali o Agenzie, salvo a far subito verificare dal Genio civile se debba corrispondersi una indennità ed in quale misura.

Il Ministero confida nello zelo delle SS. LL. per la stretta osservanza delle norme suindicate, e resta intanto in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

Per il Ministro
FACTA.

LINEE TELEFONICHE *ad uso privato*.

(Supplemento al Bollettino VII, Min. P. e T. 1908).

Il richiedente la concessione di una linea telefonica a suo uso privato è tenuto a fare la relativa domanda su carta bollata da L. 1.20 alla Direzione generale dei telefoni dello Stato pel tramite della Direzione compartimentale competente.

La istanza deve contenere (art. 3 del Regolamento):

1° L'indicazione precisa di coloro ai quali deve servire la concessione della linea;

2° La indicazione degli stabili da collegarsi, della lunghezza della linea, del numero dei fili e delle stazioni;

3° Una marca da bollo da L. 2.40 per il rilascio della copia autentica del decreto di concessione;

4° La quietanza del pagamento anticipato di un'annata del canone stabilito dall'art. 8 del testo unico delle leggi telefoniche.

Tale versamento potrà essere effettuato dal richiedente la concessione presso la Direzione compartimentale interessata, oppure in qualsiasi ufficio postale del Regno, mediante un vaglia di servizio intestato al cassiere della Direzione compartimentale medesima.

Questa esamina la regolarità degli atti, converte in quietanza mod. 43 le somme riscosse (che terrà a depositi, conteggiandole sul registro 44 e 44 *bis*, fino al ricevimento del decreto di concessione), e rimette l'istanza alla Prefettura della Provincia nel cui ambito verrà impiantata la linea privata, per ottenere il consenso del prefetto, dopo di che la domanda stessa, corredata dei necessari documenti, deve essere tosto trasmessa alla Direzione generale cui spetta di emettere il decreto di concessione e di autorizzare a suo tempo l'impianto e l'esercizio della linea (art. 31 del Regolamento telefonico vigente.

La Direzione compartimentale, appena in possesso del decreto di concessione, ne cura la consegna all'interessato, dopo averne fatta copia per suo uso, e impianta nel tempo stesso le relative scritture, tenendo presente che le somme riscosse pel canone anticipato debbono porsi in uscita a depositi (reg. 44 e 44 *bis*, per essere registrate nel mod. 66 ed acquisite alla contabilità dei proventi telefonici, mediante iscrizione sul ruolo mod. 51.

La Direzione compartimentale curerà inoltre:

1° Che ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, i versamenti del nuovo canone vengano effettuati dagli utenti nel mese che precede la scadenza delle singole concessioni, per potere, in tempo utile, prender nota della rinnovazione.

Per conseguenza, la Direzione terrà in evidenza la scadenza delle concessioni, servendosi del mod. 66.

In caso di mancato pagamento, le concessioni s'intendono cessate, ed il concessionario, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento, è tenuto a demolire la linea entro il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione.

2° Che i ruoli mod. 51 siano compilati con la massima accuratezza, trascrivendo, con la scorta dei relativi decreti di concessione, i nomi dei concessionari, le somme da riscuotersi, il periodo del tempo a cui esse si riferiscono, ecc., utilizzando all'uopo la parte a destra dello stampato.

3° Che siano fatte ai concessionari morosi le sollecitazioni necessarie, e trascorso infruttuosamente un termine perentorio di giorni 20, da assegnarsi all'uopo dalla Direzione compartimentale ai singoli utenti per eseguire il pagamento dei canoni, la Direzione stessa dovrà senz'altro disporre per la interruzione sul suolo pubblico delle comunicazioni telefoniche, ed informarne subito la Direzione generale (Servizio amministrativo, Sez. 2ª) per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

La Direzione compartimentale sarà bensì tenuta a soprassedere all'applicazione di tale misura di rigore tutte le volte che reputasse ciò conveniente per speciali motivi, oppure quando si tratti di linee che, rivestendo il carattere di utilità pubblica (comunicazioni a sussidio d'impianti per illuminazione elettrica, per trasporti d'energia, ecc.), la interruzione immediata di esse potrebbe arrecare seri inconvenienti.

In questi casi dovrà richiedersi sempre la preventiva autorizzazione dalla Direzione generale.

***

Per quanto riguarda le concessioni telefoniche ad uso privato tuttora in vigore, ed accordate in base alla cessata legge del 7 aprile 1892, la Direzione compartimentale terrà presente che il pagamento dei canoni deve essere fatto non ad anno ma a semestre anticipato, con decorrenza dal 1° luglio e dal 1° gennaio d'ogni anno (art. 11 del Regolamento in applicazione alla suddetta legge); nella registrazione di tali concessioni sul ruolo mod. 51 dovrà farsi speciale annotazione spiegativa.

A mezzo del registro mod. 66 sarà da tenersi poi in evidenza la scadenza anche di queste concessioni, per invitare i concessionari a presentare in tempo, ai sensi dell'art. 107 del vigente Regolamento, la domanda per l'eventuale rinnovazione, applicando le disposizioni dell'art. 3 del Regolamento stesso.

E' superfluo aggiungere che l'art. 33 del Regolamento, per quanto riguarda l'interruzione immediata della linea a carico dei morosi, non è applicabile alle concessioni accordate sotto l'imperio della legge 1892, esistendo per queste la cauzione a garanzia del pagamento dei relativi canoni.

AFFITTI *e cessioni di appoggi per linee aeree e di conduttori sotto cavo.*

(Suppl. Boll. VI Min. P. e T. 1908).

In considerazione degl'inconvenienti tecnici e delle vertenze che si possono verificare quando i concessionari di linee e reti telefoniche per pubblico servizio concedono ad altri l'uso degli appoggi delle proprie linee e dei conduttori sotto cavo, si sono inserite da qualche tempo apposite clausole nei decreti di concessione, allo scopo di disciplinare tale materia.

Nei decreti relativi a linee e reti telefoniche per pubblico servizio viene quindi inclusa la seguente disposizione:

« Il concessionario senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato, non potrà concedere l'uso dei propri sostegni (pali, mensole, cavalletti, ecc.), nè dei cavi aerei e sotterranei per conduttori estranei alla presente concessione, nè valersi dei sostegni e dei cavi altrui per i propri conduttori ».

Al medesimo scopo nei decreti di concessione di linee telefoniche private viene compresa la seguente disposizione:

« I conduttori della linea concessa col presente decreto non potranno avere sostegni o involucri comuni con le linee telefoniche destinate al servizio pubblico urbano o interurbano, salvo che non sia accordata espressa autorizzazione dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato ».

Le Direzioni compartimentali eserciteranno la necessaria vigilanza per accertarsi che le norme suddette vengano esattamente osservate dai concessionari, e a tal fine la Direzione generale si riserva di informarle volta per volta delle speciali autorizzazioni che avrà occasione di accordare ai sensi delle norme medesime.

Espressi *telefonici*.

(Suppl. Boll. VI Min. P. e T. 1908).

La tassa per il recapito degli avvisi telefonici diretti ad uffici governativi o scambiati entro l'ambito di reti urbane governative è pagata sempre dal richiedente, perciò gli uffici governativi di destinazione, compresi i posti pubblici, non dovranno far pagare al richiesto alcuna tassa di espresso.

Sono note le modalità da seguire quando il destinatario dell'avviso si trova oltre il limite del recapito gratuito dei telegrammi, nel quale caso l'ufficio di destinazione segnala all'ufficio di partenza la spesa occorsa.

La retribuzione dovuta al messo pel recapito di ciascun espresso è di centesimi 15 entro il raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi, e al di là di questo limite, centesimi 20 per ogni chilometro o frazione di chilometro, tenuto conto della sola andata.

Gli uffici di 2ª e 3ª classe che fanno il recapito degli avvisi telefonici comprenderanno le relative spese in una contabilità separata; alla fine di ciascun mese riuniranno tutti i mod. 32 (telegrafici), firmati dal messo che ha eseguito il recapito, li elencheranno sopra un mod. 54*bis* (telegrafico) ed invieranno detto elenco alla propria Direzione compartimentale per ottenere il rimborso. E' consentito che venga fatta una sola quietanza mod. 32 quando più espressi siano stati recapitati durante il mese da uno stesso messo.

Per gli avvisi recapitati da uffici di 1ª classe, il rimborso delle spese di recapito avverrà nei modi e con le forme che verranno notificate alle Direzioni provinciali con apposita circolare.

Le Direzioni compartimentali contabilizzeranno i rimborsi con imputazione al capitolo 33 delle spese ordinarie, lettera *b*), la cui voce sarà da modificarsi nella seguente maniera:

«*b*) Rimborsi di spese per il recapito degli espressi telefonici agli uffici governativi ».

Si avverte che se qualche ufficio telefonico governativo non figura ancora sull'allegato n. 2., quadro *A*, delle Istruzioni sul servizio telefonico interurbano, esso vi sarà aggiunto nella prossima ristampa di detto allegato.

Le Direzioni compartimentali sono pregate di osservare e di fare osservare le disposizioni predette, facendo subito analoga comunicazione agli uffici dipendenti.

APPLICAZIONE *dell'art.* 34 *del Regolamento per la esecuzione del tèsto unico di legge sui telefoni.*

(Circolare N. 11016/2091, del 4 dicembre 1907).

(Supplem. Boll. VI, (Min. P. e T. 1908)).

Nei casi in cui cessa una concessione di linea telefonica ad uso privato qualche Direzione compartimentale, anzichè attenersi a quanto prescrive in proposito l'art. 34 del Regolamento in applicazione del testo unico di leggi telefoniche, ha adottato il criterio di avvertire il concessionario che la demolizione della sua linea sarà eseguita d'ufficio ed a sue spese qualora il perentorio all'uopo fissato avrà esito negativo.

A dirimere ogni dubbio sull'esatta interpretazione del citato art. 34 e per norma avvenire, si avverte che cessata per qualunque causa una concessione telefonica privata, le Direzioni compartimentali dovranno accordare al concessionario un ragionevole termine perentorio per la demolizione della linea ed avvertirlo nel tempo stesso che in caso d'inadempimento sarà applicata a suo carico l'ammenda prevista dall'art. 34 del testo unico citato.

Quest'ultimo provvedimento sarà preso da questa Direzione generale, alla quale dovranno perciò essere partecipate le notizie che sono del caso.

COLLEGAMENTI *privati agli uffici interurbani governativi.*

(Supplem. Boll. VI, (Min, P. e T. 1908).

Il crescente sviluppo del servizio telefonico renderebbe necessario l'impianto del servizio urbano in moltissimi centri nei quali esiste o si dovrà impiantare il servizio interurbano.

L'Amministrazione dovendo provvedere anzitutto alla sistemazione ed al miglioramento degli impianti già esistenti, e non avendo d'altra parte i fondi che per l'impianto di tante reti sarebbero necessari, non crede opportuno di soddisfare per ora a tale bisogno se non in quanto è strettamente necessario.

Si potrà quindi consentire che nelle località dove esiste il servizio interurbano governativo i privati siano collegati all'ufficio interurbano alle seguenti condizioni:

1° anticipazione all'Amministrazione (a fondo perduto) della spesa occorrente per tale collegamento;

2° versamento pure a fondo perduto di L. 75 come corrispettivo per l'uso di un jack al centralino del detto ufficio;

3° pagamento di un canone annuo di L. 20 aggiungendo un diritto proporzionale di L. 3 per ogni chilometro o frazione di

chilometro se la linea di collegamento superi la lunghezza di 3 chilometri;

4° per le conversazioni da scambiarsi dai privati, pagamento della sopratassa stabilita dall'art. 36 del regolamento telefonico vigente.

Nell'accordare tali collegamenti si dovrà dichiarare ai richiedenti che tali impianti si accordano in via transitoria e che saranno tolti quando in quella località s'impianterà un regolare servizio telefonico urbano.

IMPIANTI *interni abbonati.*

(Supplemento Bollettino VI Min. P e T. 1908).

E' a conoscenza di questa Direzione generale che, a cura dell'industria privata, vengono fatti collegamenti di apparecchi supplementari ed accessori agli apparecchi allacciati alle centrali urbane governative, contrariamente a quanto è disposto dalle vigenti norme.

Nel richiamare sulla cosa l'attenzione delle Direzioni compartimentali per i provvedimenti che sono del caso, si stima opportuno informare che tali norme sono confermate nel seguente modo nelle nuove polizze in corso di stampa:

a) E' ammesso l'uso di apparecchi supplementari ed accessori di proprietà degli abbonati, in derivazione interna degli apparecchi presi in abbonamento, previo collaudo da parte dell'Amministrazione, nell'intesa che tutti i relativi lavori di collegamento (impianto ed attacco) e la manutenzione per tali apparecchi, sono di esclusiva spettanza del Governo. I compensi dovuti al Governo per il collegamento e la manutenzione di tali apparecchi sono quelli indicati nelle tariffe;

b) E' vietato – fra altro – all'abbonato, sotto pena della soppressione delle comunicazioni, salvo le altre pene comminate dalle leggi vigenti e senza che cessino per lui gli obblighi inerenti all'abbonamento, di provvedere direttamente o *a mezzo di terzi al collegamento* ed alla *manutenzione* degli apparecchi supplementari ed accessori di cui sopra.

ERRATA CORRIGE

TESTO:	MODIFICAZIONE:
Nel titolo del Capo I a pag. 41, ove é detto: *testo unico delle leggi 7 Aprile 1892 e 3 Maggio 1903...*	Leggasi: *testo unico delle leggi 7 Aprile 1892 e 15 Febbraio 1903...*
A pag. 47, riga 7, ov'é detto: *L'art. 7 del regolamento...*	Leggasi: 6. *L'art. 7 del regolamento...*
A pag. 65, riga 29, ov'è detto: *rivolto.*	Leggasi: *rivolta.*
A pag. 75, riga 27, ov'è detto *la responsabilità eventuali.*	Leggasi: *le responsalità eventuali.*
A pag. 86, riga 17, ov'è detto: *questo articolo;*	Leggasi: *questo articolo,*
A pag. 93, riga 6, ov'è detto: *legge 1 Luglio 1906. n. 506.*	Leggasi: *legge 1 Luglio 1906 n. 302.*
A pag 114, riga 14, ov'è detto: *er uso pubblico.*	Leggasi: *per uso pubblico.*
A pag 158, nota 11 riga 5, ov'è detto: *una delle più grandiifficoltá.*	Leggasi: *una delle più grandi difficoltà.*
A pag. 163, riga 17, ov'è detto: *infortun) evvir*	Leggasi: *infortunii) servirsi.*

INDICE

PARTE PRIMA.

Il telefono nella legislazione.

CAPO I.

CENNI STORICI.

Sommario:

CAPO II.

LEGISLAZIONE STRANIERA.

Sommario:

CAPO III.

REGOLE AMMESSE DA TUTTI GLI STATI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TELEGRAFICA UNIVERSALE IN MATERIA TELEFONICA INTERNAZIONALE.

Sommario:

CAPO IV.

LEGISLAZIONE ITALIANA.

Sommario:

PARTE SECONDA.

Leggi vigenti in Italia sui telefoni.

CAPO I.

TESTO UNICO DELLE LEGGI 7 APRILE 1892 E 15 FEBBRAIO 1903 INTEGRATO DAL REGOLAMENTO 21 MAGGIO 1903 E MODIFICATO SECONDO LE LEGGI E I DECRETI SUCCESSIVI.

Art. 1:

Sommario:

Art. 2:

Sommario:

Art. 3:

Sommario:

Art. 4:

Sommario:

Art. 5:

Sommario:

Art. 6:

Sommario:

Art. 7:

Sommario:

Art. 8:

Sommario:

Art. 9:

Sommario:

Art. 10:

Sommario:

Art. 11:

Sommario:

Art. 12:

Sommario:

Art. 13:

Sommario:

Art. 14:

Sommario:

Art. 15:

Sommario:

Art. 16:

Sommario:

Art. 17:

Sommario:

Art. 18:

Sommario:

Art. 19:

Sommario:

Art. 20:

Sommario:

Art. 21:

Sommario:

Art. 22:

Sommario:

Art. 23:

Sommario:

Art. 24:

Sommario:

Art. 25:

Sommario:

Art. 26:

Sommario;

Art. 27:

Sommario:

Art. 28:

Sommario:

Art. 29:

Sommario:

Art. 30:

Sommario:

Art. 31:

Sommario:

Art. 32:

Sommario:

Art. 33:

Sommario:

Art. 34:

Sommario:

CAPO II.

IL TESTO UNICO VIGENTE E LE NUOVE ESIGENZE DEL SERVIZIO TELEFONICO.

Sommario:

CAPO III.

LA LEGGE 24 MARZO 1907 N. 111 E LA LEGGE 15 LUGLIO 1907 N. 506 SUL RISCATTO DEI TELEFONI.

Sommario:

PARTE TERZA.

Controversie nell' applicazione delle leggi telefoniche e rapporti tra esse e le altre leggi dello Stato.

CAPO I.

L'ART. 43 DEL REGOLAMENTO SUI TELEFONI E LE LEGGI SPECIALI CHE AD ESSO SI RIFERISCONO

Sommario:

CAPO II.

LA LEGGE PER LA TRASMISSIONE DELLE CORRENTI ELETTRICHE A DISTANZA ED IL TELEFONO.

Sommario:

CAPO III.

Il telefono in relazione al codice civile.

Sommario :

CAPO IV.

Il telefono in relazione al diritto commerciale.

Sommario :

CAPO V.

Il telefono in relazione al diritto processuale civile.

Sommario :

CAPO VI.

Il telefono in relazione al codice penale.

Sommario :

PARTE QUARTA.

Bibliografia, giurisprudenza e legislazione.

CAPO I.

CAPO II.

CAPO III.

Leggi, accordi internazionali, normali, circolari ed istruzioni ministeriali.

(*Appendice*).

§ 1: *Leggi, regolamenti e decreti.*

§ 2: *Accordi internazionali.*

§ 3: *Normali, circolari ed istruzioni ministeriali.*